LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840.

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRENDENDOVI TUTTE LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI EMESSI ALL' OGGETTO E CLASSIFICATI SECONDO IL PIANO

DEL CAVALIERE DE THOMASIS

OPERA COMPILATA

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

VOLUME UNDECIMO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRAN. AZZOLINO

Vico Gerolomini N.° 10.

1846

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 AL 1840.

ADDIZIONE

Legge del 27 settembre 1806 con la quale si aboliscono tutti i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contro la stato e si assegnano i termini dei pagamenti del prezzo dei beni dello stato esposti in vendita.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. Tutt' i vincoli di majorascato, e di ogni altra sostituzione fedecommessaria di qualuque nome, e natura, costituiti sull'adoe, sulle partite fiscali, o di arrendamenti, tanto di regia corte, quanto di città, su gl' impieghi dell' estinte carte bancali, sopra la decima generale o particolare, e su di qualunque altro credito contro lo stato, sono abolite.

2. I vincoli d' ipoteche, o di assegnamenti sopra tutti gli anzidetti cespiti, restano salvi, a tenore dell' art. 8 della legge de' 2 di luglio.

3. I pagamenti della quarta parte del prezzo de'beni esposti in vendita, da eseguirsi in numerario effettivo a tenore dell' anzidetta legge de' 2 di luglio, saranno adempiti in rate mensuali, ed eguali, colle seguenti dilazioni.

Se l' intero prezzo non eccederà la somma di ducati 50 mila frà il termine di un anno.

Oltre i ducati 50 mila fino a 100 mila, fra due anni.

Al di là di ducati 100 mila fino a 200 mila, fra lo spazio di tre anni.

E finalmente fra anni quattro, a qualunque somma maggiore di ducati 200 mila ascenderà il detto prezzo.

4. Tutti gli acquirenti, che si troveranno in virtù dell'articolo precedente compresi nel numero degli autorizzati a compiere il pagamento della quarta parte del prezzo in un tempo maggiore di un anno, dovranno, questo decorso, corrispondere al regio erario sulla somma residuale l'annuo interesse del cinque per cento a scalare, ammettendosi nel pagamento di detto interesse la compensazione di quelli, che fossero agli acquirenti dovuti come possessori di arrendamenti.

5. La quarta parte del prezzo da numerarsi in danaro effettivo potrà per metà esser pagata in derrate, valutabili dal ministro delle finanze al prezzo corrente del mercato principale di quella provincia, in cui saranno posti i beni acquistati, e all'epoca della scadenza assegnata a pagamenti mensuali.

6. Tutti gli arrendamenti di proprietà de' monasteri soppressi, del monte borbonico, dell'azienda de' gesuiti, del monte frumentario, e de' fondi di separazione, saranno liquidati secondo la forma fissata dalla legge del dì 2 di luglio prossimo passato, e convertiti quindi in cedole ammessibili all'acquisto de' beni dello stato.

7. Il pagamento delle restanti tre quarte parti del prezzo in cedole, che secondo il nostro volere debbono adempirsi tra un anno in dodici eguali rate mensuali potrà farsi negli ultimi sei mesi dell'anno, che comincerà dal dì dell'aggiudicazione del fondo, in sei rate eguali: dispensando noi alla esibizione del certificato, richiesto coll'articolo primo dell'anzidetto decreto de' 12 del corrente mese.

8. Vien permesso di concorrere alle compre de' beni dello stato ai nostri ministri, ed a tutti gli uffiziali regi, derogando sopra di ciò a favor loro a qualunque contraria disposizione esistente: ad eccezione però degl' intendenti delle provincie riguardo a que' fondi alla di cui vendita essi presederanno.

Vogliamo, e comandiamo, che questa legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi coll' ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge del 15 marzo 1807 con la quale si aboliscono le sostituzioni fedecommissarie.

Avendo considerato, che dopo le turbolenze ed i cambiamenti, che dissestarono le private fortune, egli è giusto di met-

tere i proprietari in istato di soddisfare i loro creditori, e di liquidare il loro patrimonio; tanto più che i principî della giustizia distributiva sono a tale riguardo di accordo con quelli della economia interna dello stato, e di una savia politica.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le sostituzioni fedecommessarie di qualunque natura sono abolite, ed i beni a quelle soggetti saranno goduti come beni liberati dagli attuali gravati, salvo l'eccezioni seguenti.

2. I sostituti immediati, che si troveranno in tali casi nell' epoca della pubblicazione di questa legge, come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno il loro dritto alla trasmessione de' beni soggetti alle anzidette sostituzioni, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell' epoca della pubblicazione di questa legge sieno o conjugati, o vedovi con figli. In caso di premorienza de' detti sostituti il loro dritto sarà rappresentato da' loro figli collettivamente, colla preferenza dei maschi alle femmine, secondo le leggi del regno.

3. Se la trasmissione di cui si è parlato nell' articolo precedente, ha luogo nella linea diretta del gravato, i figli maschi del medesimo potranno pretendere la legittima sopra i beni trasmessi; nel quale caso rimarrà estinto qualunque dritto potessero avere sopra di quelli, e si dovrà loro imputare tutto ciò che avranno potuto ricevere al di là della legittima sopra i beni liberi dello stato gravato. Le figlie non maritate avranno un dritto sussidiario di paraggio sopra i beni trasmessi, qualora non ne siano congruamente provvedute sui beni liberi del gravato, o da' monti di famiglie.

4. Nel caso di premorienza di alcuno de' figli dell' attuale gravato, il dritto loro accordato coll' articolo precedente sarà rappresentato da' loro discendenti in stirpe, e non in capi.

5. Nell' epoca della trasmessione, di cui si è parlato nell' articolo 2 i beni fedecommessi saran soggetti, in sussidio de' beni liberi dell'attuale gravato, purchè ciò sia sempre in sussidio de' beni liberi. In ogni caso i debiti saran pagati secondo la loro rispettiva anteriorità, la quale non potrà per altro impedire, che i creditori afficienti sian preferiti.

6. Dal momento, che il fedecommesso sarà sciolto, quelli tra gli ulteriori chiamati non compresi nell' articolo 3 in favor de' quali il fedecommesso è gravato di un credito vitalizio costituito prima della pubblicazione di questa legge, se vorranno ridurlo in capitale, davranno farne la domanda tra lo spazio di sei mesi. Nel quale caso il possessore tra il corso di due anni dovrà dare ai detti creditori vitalizî, o in denajo, o in fondi a sua scelta, per prezzo del loro vitalizio, quindici volte il suo valore annuale, se l' età loro è in fra i quarant' anni; dieci volte da quaranta ai sessant' anni; ed otto volte dagli anni

sessanta in appresso ; ben inteso però che tutti quelli , che si trovano nel momento presente ammogliati con prole , saranno qualunque sia l' età loro , considerati come quelli della prima classe. La disposizione di questo articolo non si estente a coloro che han professati voti religiosi , o che han presi ordini sacri , pei quali si osserveranno le leggi veglianti.

7. Ci riserbiamo di permettere con concessioni particolari, sulle quali consulteremo il nostro consiglio di stato le sostizioni fedecommissarie , quando le circostanze ci sembreranno richiederlo.

8. Le leggi che non sono contrarie alle disposizioni della presente son conservate nel loro pieno vigore.

Vogliamo e comandiamo , che questa nostra legge da noi sottoscritta , e munita del nostro sigillo , si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità , cui appartiene , le quali dovranno registrarla , ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 18 marzo 1807 concernente gli assegnatarii e subassegnarii delle partite di credito contro lo stato e la circolazione libera delle dette partite.

Udito il nostro consiglio di stato ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. I creditori conosciuti sotto il nome di assegnatarî , e subassegnatarî , i quali vorranno , che il loro credito sia liquidato , saran tenuti di presentare la loro dimanda al direttor generale della liquidazione del debito pubblico nel termine di tre mesi , da contare dal giorno della pubblicazione della presente legge.

2. In tal caso il capitale del loro credito sarà liquidato dietro la liquidazione generale del corpo , di cui son creditori , alla ragione fissata nell' articolo 4 della legge del dì 2 di luglio ultimo scorso , e saran loro liberate le cedole corrispondenti.

3. In mancanza , per parte dei suddetti assegnatarî o subassegnatarî , di presentare la lor dimanda nel detto termine : le porzioni assegnate saran liquidate in testa ai creditori immediati dello stato , ed aggiunte al loro credito ; dando loro libere le cedole corrispondenti. In tal caso però non si darà luogo alla missione del contratto fra il debitore , ed il creditore semprechè sia dato a quest' ultimo un eguale assegnamento sopra un altro fondo del debitore medesimo.

4. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai creditori assegnatarj , o subassegnatarî del corpo della città di Napoli , dei luoghi pii , e monasteri soppressi , o degli altri corpi morali , ai cui diritti lo stato è succeduto , i quali saranno liquidati come creditori immediati del medesimo.

5. Non sarà ricevuta, nè ammessa opposizione veruna alla liberazione, e traslazioni delle partite di credito, registrate nel gran libro del debito pubblico, nè contro il pagamento dei frutti annuali di esse.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de'9 aprile 1808 portante lo stabilimento del consiglio di amministrazione e della ispezione marittima.

Visto il rapporto del nostro ministro della marina;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

CAP. I. — *Del consiglio di amministrazione di marina.*

Art. 1. Sarà stabilito in Napoli un consiglio di amministrazione per la marina, del quale sarà presidente il capo-militare, e saranno membri, sotto la sua presidenza, il capo di amministrazione, il capo di movimenti, il direttore delle costruzioni, e l' ispettore della marina, il quale sarà obbligato d'intervenire a tutte le unioni, ed avrà voce consultiva.

2. Vi sarà un segretario, che dovrà essere almeno un primo commesso dell' amministrazione. Egli sarà incaricato del registro delle deliberazioni, che per sua cura verranno sottoscritte dai membri del consiglio. Sarà incaricato altresì di conservare le memorie, ed i piani, che non debbono depositarsi nell' archivio della marina.

3. Il consiglio si unirà ogni otto giorni sotto la presidenza del capo-militare, ed anche più spesso, se' egli lo stimerà necessario, o se ne riceverà gli ordini dal ministro di marina.

4. I membri del consiglio prenderanno posto secondo l' assimilazione de' loro impieghi ai rispettivi gradi militari.

CAP. II. — *Delle attribuzioni del consiglio di amministrazione.*

5. Il presidente proporrà al consiglio gli oggetti, che dovranno discutersi.

6. Potrà invitare al consiglio le persone, ch' egli e gli altri membri crederanno atte a somministrare dei lumi sugli affari contenziosi, su i piani, sulle memorie, ed altri oggetti; ma tali persone non avranno voce deliberativa, nè prenderanno posto tra i membri del consiglio medesimo.

7. Il consiglio esaminerà qualunque aggiudicazione, partito, o contratto riguardante la marina. Lo scrutinio sarà fatto a pluralità di voti, e la decisione del consiglio sarà rimessa colle dette aggiudicazioni, partiti, e contratti al ministro della marina per la sua approvazione.

8. Esaminerà egualmente in ogni sessione tutti i conti delle spese e de' generi impiegati ne' lavori de' porti, di qualunque natura mai sieno, e da qualunque autorità provengano; e non meno pel dipartimento di Napoli che per quelli del regno. Esaminerà altresì i conti, che i bastimenti armati debbono presentargli in fine delle campagne di mare; lo che potrà eseguire, se lo crederà necessario, anche durante l'armamento. Verificherà finalmente se le dette spese siansi fatte colla dovuta regolarità; se l' armamento sia stato amministrato secondo il sistema; e se i documenti giustificativi sieno in regola. Non ritrovando in tali carte l'esattezza che si richiede obbligherà colui, che rende i conti, a presentarli di nuovo nella forma regolare.

9. Le deliberazioni, che prenderà il consiglio, tanto su i conti da esso esaminati, che su qualunque altra materia, saranno spedite in doppia copia al ministro della marina, il quale gliene rispingerà una di esse colla sua approvazione, se vi ha luogo. A coloro poi, che avran dati i conti, dovranno rilasciarsi le acclaratorie, se i conti medesimi sieno stati approvati.

10. Potrà il consiglio di amministrazione nelle occorrenze nominare delle commessioni, ed incaricarle della révisione dei conti particolari, sulla quale poi il consiglio prenderà le deliberazioni corrispondenti. Le commessioni create a tale uopo per la facilitazione del travaglio, non avranno che voto consultivo, o piuttosto informativo.

11. Sarà fra le attribuzioni del consiglio di amministrazione di marina la liquidazione generale del prodotto delle prede, e delle porzioni di esse appartenenti agl' individui, che compongono gli equipaggi predatori, come è stabilito nell' articolo 17 del nostro decreto de' 31 agosto 1807 che riguarda l'instituzione del consiglio delle prede marittime.

CAP. III. — *Della inspezione marittima.*

12. Sarà da noi nominato in Napoli un inspettore, il quale avrà le attribuzioni segnenti. 1.° Verificherà l' impiego degli uomini di mare di ogni specie, e della maestranza ne' porti, assicurandosi, che sia conforme alle domande fatte, ed alle destinazioni ricevute. 2.° Riscontrerà il numero delle persone impiegate, e le somme non meno de' soldi, e delle giornate di travaglio pagate, che delle razioni somministrate. 3.° Verificherà l' uso de' generi richiesti, per assicurarsi se sia stato conforme alla sua destinazione, e se vi sia stato eccesso o abuso.

4.° Farà osservare le forme stabilite in tutti gli atti delle aggiudicazioni, e de' partiti, o contratti riguardanti la marina. È finalmente vigilerà su tutte le operazioni di economia relativa a qualunque ramo, non per disporre e regolarne i lavori ed i movimenti, ma per accertarsi se gli stessi sieno stati dal loro principio sino al fine conformi alle leggi ed ai regolamenti, tanto nell' impiego degli uomini, che nell'uso de'materiali. Quando egli osserva degl' inconvenienti, potrà proporre le sue idee per apprestarvi gli opportuni rimedi, ma non mai impedire, sospendere, o arrestare i lavori di qualunque ramo essi sieno.

13. Le domande di qualunque genere non saranno riputate legali, se non vi sia la firma dell' inspettore.

14. Allorchè dovranno riceversi i generi dai partitari, sia per applicarli ai lavori dell' arsenale, sia per introdurli nei magazzini, vi sarà presente uno degli individui addetti all' inspezione di marina, che verrà prescelto dall' ispettore medesimo.

15. Quando l'inspettore abbia delle pruove assai stringenti per supporre o sorpresa nei casi de' diversi dettagli de' porti, o falsificazione nelle loro firme, potrà pel momento sospendere il corso della domanda o darne immediatamente conto al ministro della marina, bene inteso che sarà egli direttamente responsabile de' disordini, che potessero derivare da una tal sospensione, qualora la sorpresa e la falsità non fossero ragionevolmente indiziate.

16. Eserciterà esso inspettore le sue funzioni indipendentemente da qualunque autorità, eccetto quella del ministro della marina col quale corrisponderà direttamente.

17. Le segreterie e le officine di contabilità saranno aperte all' inspettore per dargli comunicazione de'registri, degli stati, e di qualunque altro foglio, che potrà richiedere.

18. Saranno sotto gli ordini dell' inspettore medesimo quei subispettori e commessi, de' quali avrà bisogno per l' adempimento ed esercizio delle sue funzioni, che vi saranno destinati dal ministro della marina.

19. Il nostro ministro della marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 22 ottobre 1808 con cui si fissa l' epoca dell' osservanza del codice Napoleone, e si permettono alcune spiegazioni che lo riguardano.

Visto il rapporto del nostro ministro di giustizia;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' esecuzione della legge de' 20 maggio, che contiene l' organizzazione giudiziaria; di quella su i delitti e sulle pene dello stesso giorno; del regolamento pe' giudici di pace e sui tribunali della medesima data; e della legge de'22 maggio

sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, è differita al primo di gennaio 1809.

2. Nello stesso giorno comincerà l' osservanza del codice Napoleone.

3. Dal detto giorno le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del regno, i reali dispacci, e le consuetudini generali e locali cesseranno di aver forza di legge nelle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice Napoleone.

4. La legge de' 17 settembre 1806 sulla formazione delle leggi, e sulla loro pubblicazione avrà la sua piena esecuzione.

5. La legge de' 15 marzo 1807 su i fedecommessi sarà eseguita in tutto quello, che non si appone al codice Napoleone.

6. Nell' art. 427 del codice Napoleone tra le persone dispensate dalla tutela s' intenderanno compresi i ministri, i grandi uſiziali della corona, i consiglieri di stato, i giudici, procubatori regî e sostituti della gran corte di cassazione, della regia corte de' conti, e de' tribunali di appello, criminali, e di prima istanza eccettochè dove siano autorizzati da noi.

7. Le solennità prescritte dall'art. 806 del detto codice agli eredi beneficiati nelle vendite de' beni stabili s' intenderanno adempite semprechè le dette vendite si facciano, intesi tutti gli interessati, precedente legittimo apprezzo, e previe le pubblicazioni, e gl' incanti.

8. Nel caso dell' art. 828 del medesimo codice è permesso al giudice di destinare per arbitri o per periti non solo i notai, ma ancora gli avvocati, i procuratori, i tavolari, e gli architetti.

9. Le disposizioni contenute sotto i numeri 2 e 3 dell' art. 227 ne' primi quattro capitoli del tit. VI del primo libro, e nell' art. 310 dell' anzidetto codice, non avranno vigore di legge, se non quando con altro nostro decreto ne avremo ordinata la osservanza.

10. Il nostro ministro di giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 ottobre 1808 portante lo stabilimento degli uffiziali incaricati del registro degli atti civili secondo il disposto nel codice Napoleone.

Considerando che per l' esecuzione di ciò che in ordine agli atti dello stato civile è disposto nel tit. II del lib. I del codice Napoleone, è necessario provvedere allo stabilimento degli uſiziali, che sono incaricati del registro di tali atti;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

TIT. I.—*Degli uſiziali incaricati dei registri degli atti dello stato civile e de' loro doveri.*

Art. 1. Nei comuni del regno sono incaricati dei registri degli atti di nascita, di adozioni, di matrimoni e di morti, i sindaci, ed in caso di assenza, o di altro legittimi impedimento di essi, quello degli eletti, che non è incaricato della polizia.

2. Ne' paesi o molto distanti dal loro capo-luogo, o che diffinitivamente possono collo stesso comunicare in alcuni tempi dell' anno per cagione del mare, dei fiumi, o di qualsivoglia altro impedimento, il registro degli atti dello stato civile sarà presso di un' aggiunto, il quale verrà scelto dall' intendente sulla nomina che ne farà il decurionato fra gli abitatori del sito distante, e di difficile comunicazione. L' aggiunto non potrà corrispondere colle autorità superiori, ma solamente col sindaco del capoluogo, al quale rimetterà i suoi registri.

3. Il ministro dell' interno, prese le convenienti dilucidazioni, ci proporrà un progetto di decreto, nel quale vengono designati i luoghi, ove dovranno autorizzarsi, o stabilirsi gli aggiunti, di cui è fatta menzione nel precedente articolo.

4. Per mezzo del nostro ministro della guerra saranno subito date le disposizioni opportune, perchè si aprano i registri pei militari, che sono fuori del regno, a norma del capitolo 5 tit. 2 lib. 1 del codice Napoleone, e nelle forme prescritte nel presente decreto.

5. La copia dell' atto di nascita seguita in tempo di un viaggio di mare, che secondo l' art. 60 del codice Napoleone dev' esser depositata nell' uſizio del preposto all' iscrizione marittima, in un porto del regno, ove manchi questo preposto, sarà depositata presso la deputazione da cui dipende, che ne farà le corrispondenti prevenzioni tanto al ministro della marina, che all' uſiziale dello stato civile.

6. In mancanza del preposto all' inscrizione marittima, vi sarà anche presso la deputazione di salute il deposito del ruolo d' equipaggio ne' casi prescritti negli articoli 61 e 86 del codice Napoleone, e si eseguirà lo stesso, ch' è prescritto nell' articolo precedente.

7. In caso che un fanciullo sia portato nelle ruote degli spedali de' projetti per mezzo di persone non conosciute, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti saranno tenuti di darne l' avviso fra le 24 ore all' uſiziale dello stato civile, e terranno un registro di tutti i fanciulli che arrivano, colle necessarie individuazioni.

8. Nei casi di morte, che siegnono nelle prigioni, nelle case d' arresto, o di detenzione negli spedali militari e civili, o in altre case pubbliche, l'atto che l' ufficiale dello stato civile, secondo gli articoli 80 e 84 del codice Napoleone, dee trasmet-

tere all' ufiziale dell' ultima abitazione del defunto, perchè lo scriva nei suoi registri, sarà trasmesso a questo ufiziale per mezzo degl' intendenti, o dei sottindententi rispettivi.

9. Gli ufiziali dello stato civile, quando avranno la dichiarazione della morte di persone, che lasciano per eredi pupilli, minori, o assenti, sono tenuti passarne subito l'avviso al giudice di pace, serbando però la regola stabilita nell' art. 3.

Mancando a ciò saranno sospesi dal loro ufizio.

10. Gli ufiziali dello stato civile non hanno veruna forza coattiva, onde obbligare alle dichiarazioni, che prescrive la legge per iscriversi gli atti dello stato civile. Le loro funzioni consistono nel ricevere e registrare le dichiarazioni, che spontaneamente vengon loro presentate, e nell' adempire agli altri atti che sono dalla legge prescritti.

11. Per l' istruzione degli ufiziali incaricati del registro degli atti dello stato civile, saranno impressi in seguito del presente regolamento gli articoli del codice Napoleone, che prescrivono la forma dei registri, gli obblighi degli ufiziali, e le penali, nelle quali incorrono in caso di contravvenzione.

La pena per le falsità, e per le contraffazioni dei registri, per la quale l' articolo 52 del codice Nopoleone si riporta al codice penale, sarà in questo regno quella stabilita nell' articolo 157 della legge penale.

TIT. II. — *Forme dei registri, loro depositi, e loro estratti.*

12. In ogni comune vi saranno tre differenti registri in carta bollata, il primo delle nascite, e delle adozioni; il secondo dei matrimoni; il terzo delle morti; ciascuno di tai registri sarà doppio: uno sarà conservato nell' archivio del comune, un altro in fine dell' anno sarà trasmesso al tribunale della provincia.

13. I mandati di procura, le altre carte relative agli atti contenuti nei tre suddetti registri saranno uniti in modo che formino un volume a parte che avrà i fogli numerati; ed in fine dell' anno sarà anche trasmesso nell' archivio del tribunale della provincia conforme all' articolo 44 del codice Napoleone.

14. Sino a che non saranno istallati i nuovi tribunali stabiliti colla legge dei 20 maggio di questo anno sull' organizzazione giudiziaria, la cifra dei registri che secondo l' articolo 41 del codice Napoleone deve esser fatta dal presidente del tribunale di prima istanza, o da chi ne faccia le veci, sarà eseguita dai rispettivi capiruota delle regie udienze provinciali e per Napoli, e terra di Lavoro dal presidente della gran corte della Vicaria.

15. È fra i doveri del procuratore regio del tribunale della provincia il vigliare, perchè da tutti i comuni i registri sieno tenuti in regola, e trasmessi nelle forme e nel tempo pre-

scritto dalla legge. Egli può a quest'oggetto aver corrispondenza direttamente coi sindaci, e scrivere loro le iscrizioni, e le osservazioni che crederà convenienti.

16. Acciocchè si ottenga l'uniformità dei registri in tutto il regno, i volumi contenente i diversi atti dello stato civile saranno impressi in modo che agli ufiziali incaricati del registro non rimanga altra parte, se non quella di supplire i nomi dei dichiaranti, e lé circostanze variabili degli atti. Saranno pure impressi i formolari pe' casi previsti negli articoli 80 e 84 del codice Napoleone. Tutti questi modelli per mezzo dei rispettivi intendenti saran diramati in ciascun comune del regno, e ne sarà pagato l' importo dalle comuni medesime.

Saranno parimenti impresse le formole delle dichiarazioni.

Il sindaco di ciascun comune vigilerà che di tali esemplari ve ne sia sempre un sufficiente numero vendibile per coloro che vorranno servirsene.

Saranno prese dal ministro dell'interno le misure necessarie perchè il prezzo tanto dei fogli che devono andare a carico de' comuni, quanto dei fogli, di cui vorranno servirsi le parti, sia tenne e leggiero per quanto sarà possibile.

17. Gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte fatti dal giorno, in cui avranno esecuzione i registri dello stato civile, non potranno esser provati che con certificati dei detti registri, o in loro difetto coi mezzi stabiliti nell'articolo 46 del codice Napoleone. Pei soli atti del tempo antecedente continueranno ad aver fede i registri ecclesiastici.

18. I parrochi anco dopo l' esecuzione dei registri dello stato civile seguiteranno a tenere i loro libri di battesimo, di matrimonio, di morte.

Questi testificano solo l' amministrazione de' sacramenti, e gli atti religiosi, nei quali si conformeranno alle regole della chiesa cattolica, ma i parrochi non potranno in nessun caso accordare la benedizione nuziale, se non a coloro che giusificheranno d' aver fatto notare nei registri dello stato civile il lor matrimonio.

19. Qualunque atto si scriva nei registri dello stato civile sarà fatto gratis. Ma per ogni copia estratta di tali atti, l' ufiziale avrà dritto di esigere un carlino, purchè colui, che la chiede non sia povero. Ai poveri si daranno gratis. È nella facoltà dei giudici di pace di ordinare che non si esigga alcun dritto per queste copie, o certificati, in tutti i casi, in cui lo crederanno necessario.

20. La legalizzazione del presidente del tribunale di prima istanza, mentovata nell' articolo 45 del codice Napoleone, avrà luogo per quei registri, che si troveranno depositati presso la cancelleria del tribunale, secondo il disposto nell' articolo 43 del codice medesimo. Gli estratti dei registri correnti dell' anno saranno legalizzati dal giudice di pace.

ART. III. — *Delle tavole annuali, e decennali.*

21. Ne' primi 15 giorni dell'anno nuovo, l'ufiziale, che avrà tenuti i registri dell'anno scorso, prima di passargli negli archivi secondo la disposizione dell'articolo 43 del codice Napoleone, farà ridurre in tre tavole distinte le nascite, i matrimonî, e le morti, che vi sono stati, e chiuderà con tai tavole i registri dell'anno.

22. Queste tavole saranno rimesse dal sindaco di ciascuna comune all'intendente della provincia, accompagnate da un foglio indicativo degl'individui, che vi sono contenuti per effetto delle disposizioni degli articoli 5 6 7 8 e 9 del presente decreto.

23. L'intendente paragonerà questo foglio indicativo col risultato dei registri delle carceri, case di detenzione, spedali, ed altri pubblici stabilimenti, e ritenendo le tavole particolari di ciascuna comune nel suo archivio ne rimetterà il risultato generale al ministro dell'interno.

24. Nel primo mese dell'anno, che succede al decennio compiuto, dalle tavole annuali saranno compiute tre tavole generali degli atti dell'intero decennio. Queste tavole chiuderanno i registri dell'ultimo anno dello stesso decennio, che saranno inviati all'intendente, il quale ne manderà tre risultati generali al ministro dell'interno.

25. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 5 novembre 1808 con cui si diffinisce la qualità dei creditori dello stato ammessi alla liquidazione, quali titoli debbono esibire ed il termine tra cui debbono presentarli.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.
Udito il nostro consiglio di stato.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Saranno liquidati, e pagati in concorrenza co' creditori per arrendamenti, adoe, fiscali, e carte bancali.

I creditori istrumentari per lo ramo degli allodiali incorporati a' demani dello stato.

I creditori istrumentari del banco de' particolari.

I creditori istrumentari de' monasteri soppressi, a condizione che gl'istrumenti siano stati stipulati due mesi prima del decreto di soppressione per le provincie di Napoli, e di terra di Lavoro, e sei mesi prima per tutte le altre provincie del regno.

I creditori istrumentari della città di Napoli con assegnamento pel danaro dato per gli approvigionamenti fatti nel 1804 ed ammessi tra' creditori dello stato in forza del decreto de' 14 luglio 1806.

I creditori istrumentari per argenti dati allo stato.

I creditori di carte bancali non ancora intestate perchè controvertite, o depositate ne' tribunali, o pubblici banchi.

Gli assegnatari sulla decima per danaro, di cui il passato governo ha disposto.

I creditori delle dogane baronali, piazze, ufizi vendibili ed altri simili diritti, che verranno incorporati al regio erario in conformità del decreto de' 9 novembre 1807.

I creditori per dritti feudali aboliti, a'quali si deve il compenso in forza delle leggi, e decreti del nostro augusto predecessore, e specialmente della legge de' 2 agosto 1806 e 15 febbraio 1808.

I creditori per gli aboliti diritti di passo, de' quali l' antico governo ha riconosciuto i diritti all' indennità.

I creditori del residuo dell' impronto forzoso ordinato col decreto de' 12 luglio 1806 ammessi tra' creditori dello stato col decreto degli 8 febbraio 1808.

2. Sono eccettuati dal disposto del primo articolo del presente decreto quelli che sono stati esclusi dall' articolo 7 della legge de' 2 luglio 1806.

3. Saranno ammessi alla liquidazione tutti quelli che verranno inviati alla commessione di liquidazione del debito pubblico con nostri particolari decreti.

4. Per essere liquidati dovranno i creditori dello stato presentare i legittimi titoli, che sono istrumenti, giudicati de' tribunali, o intestazioni su i pubblici registri.

Le regole, che le leggi han già determinate per la verifica dell' ammessione de' crediti sullo stato, saranno osservate dalla commessione di liquidazione del debito pubblico.

5. Tutt' i creditori dello stato sopra indicati dovran presentare alla commessione di liquidazione del debito pubblico i loro titoli nel termine de' tre mesi pe' regnicoli, e di sei mesi pe' forastieri dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Rispetto a coloro che attendono l' ammissione de' loro titoli dalla commessione de' titoli, l' epoca comincerà a decorrere dal giorno, che ne avranno ottenuta la decisione dalla commessione suddetta.

Spirato questo termine di rigore, ogni creditore che si troverà di non aver eseguite le disposizioni del presente articolo, sarà definitivamente decaduto dal suo diritto.

6. Il nostro ministro di finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge del 3 gennaio 1809 per la registratura e conservazione delle ipoteche.

Considerando la necessità di provvedere alla esecuzione del codice Napoleone per la parte che riguarda il regime ipoteca-

rio, e l'utilità di una istituzione generale di registro per assicurare l'esistenza di tutti gli atti civili e la verità delle loro date;

Considerando la necessità di supplire alla mancanza delle antiche rendite che si percepivano sugli atti giudiziari della vecchia procedura, e su i registri del regio generale archivio;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue.

CAP. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Saranno stabiliti in tutto il regno il registro degli atti civili e giudiziari, e gli uffizi di conservazione delle ipoteche.

2. Il registro prescritto dalla legge assicura la verità delle date, l'esistenza degli atti, ed i passaggi de' beni.

L'adempimento di esso contiene

1.° L'obbligo di presentare, fra il termine stabilito, all'ufizio corrispondente l'atto sottoposto a tal formalità.

2.° Il pagamento del diritto fissato.

3. Le iscrizioni e trascrizioni negli ufizi della conservazione delle ipoteche assicurano il beneficio conceduto a' possessori ed a' creditori dalle disposizioni de' titoli 18 e 19 del libro III del codice Napoleone. Tali atti d'iscrizione e di trascrizione, a differenza di quelli di registro, sono volontari, salve le eccezioni fatte dalla presente legge per le ipoteche legali.

4. I diritti degli atti soggetti al registro sono fissi, o graduali.

5. Il diritto fisso è dovuto per lo registro degli atti che non contengono nè obbligo, nè soddisfazione, o scioglimento di obbligo, nè condanna, graduazione o liquidazione di somme o di valori, nè traslazione di proprietà, di usufrutto e di godimento de' beni, così mobili come immobili. La quantità di questo diritto è definita dalla tariffa contenuta nella presente legge.

6. Il diritto graduale è dovuto per tutti gli atti che contengono obbligazioni, soddisfazioni o scioglimenti di obbligazione precedentemente contratta, condanne, graduazioni, liquidazioni di somme e valori, e per tutte le translazioni di proprietà, di usufrutto, o di godimento di beni mobili o immobili, così tra vivi, come per causa di morte.

I diritti graduali sono ugualmente definiti dalla tariffa contenuta nella presente legge.

7. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente tutti i passaggi fra vivi de' beni immobili, sia in proprietà, sia in usufrutto, sia per godimento, anche quando non esistano convenzioni scritte fra i nuovi possessori ed i precedenti proprietari ed usufruttuari, purchè il passaggio della proprietà del-

l' usufrutto o del godimento dell' immobile sia altrimenti provato.

8. Il passaggio della proprietà e dell' usufrutto degl' immobili, per dar luogo al pagamento del diritto del registro contro il nuovo possessore, si ha per provato abbastanza o dalla inscrizione del suo nome sul ruolo della contribuzione fondiaria, o da' pagamenti fatti secondo questo ruolo, o dagli affitti da lui fatti, o finalmente da qualunque altro contratto che faccia supporre la proprietà, o l' usufrutto.

9. Il godimento a titolo d' affitto, o di pegno, si avrà per provato, per l' esazione del diritto di registro, così dal pagamento di contribuzioni imposte agli affittatori e detentori temporanei, come da ogni altro atto che potrà farlo desumere.

10. Il diritto graduale è proporzionato alle somme, ed a' valori. Se però il valore su cui si dovrà percepire il diritto, contenga un rotto di ducato, questo rotto si avrà per intero nella liquidazione. Se il diritto da percepirsi contenga una frazione di grano, in luogo della frazione sarà percepito il grano intero.

11. L' obbligo e la tassa del registro vengono determinati dalla natura dell' atto, e non già dalla denominazione che gli abbiano data le parti.

12. Non potrà farsi alcun uso degli atti che la legge sottopone al registro, prima della loro registrazione. I patti co' quali i privati derogano all' obbligo del registro, non sono di alcun valore.

13. Il tesoro può sperimentare il diritto del registro così contro il possessore de' beni che vi sono soggetti, come contro la persona che ha alienati tali beni mentre erano soggetti al registro.

14. Allorchè un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, comprende mobili ed immobili, il diritto del registro sarà percepito sopra la totalità del prezzo secondo la tariffa stabilita per gl' immobili; tranne il caso che sia stipulato un prezzo particolare e distinto pe' mobili, e che questi sieno designati e valutati uno per uno nel contratto.

15. Allorchè in un atto qualunque vi sono molte disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, è dovuto per ciascuna d' esse un diritto particolare, secondo la sua natura e la quantità prescritta dalla tariffa aggiunta alla presente legge.

16. Quando chi ha l' obbligo della registrazione, non vi adempia nel termine prescritto, è libero a chiunque di farlo eseguire a propria cura e spese. Il registrante sottentra in questi casi al diritto dell' uffizio di registro per la ripetizione della tassa. L' uffizio esige la penale dal contravventore.

CAP. II. — *Della registrazione.*

TIT. I. — *Dell' estimo sul quale il diritto proporzionale è fondato, e de' mezzi equivalenti a supplirlo.*

17. Il valore della proprietà, dell' usufrutto e del godimento de' beni mobili, è determinato come segue, per la liquidazione e pagamento del dritto graduale:

1.° Quanto agli affitti, sul fitto annuale convenuto, aggiuntivi i pesi imposti al condnttore;

2.° Pe' crediti a respiro, per le cessioni e pe' passaggi dei medesimi, e per le altre obbligazioni, sulla somma espressa nell' atto che le contiene;

3.° Per le quietanze e per gli altri atti di liberazione, sulla somma capitale di cui il debitore resta discaricato, o su dati equivalenti da' quali possa desumersi;

4.° Per gli accordi sopra un progetto ad eseguire, o un opera ad intraprendere, e per le convenzioni sugli approvigionamenti, forniture e costruzioni a fare, sul prezzo convenuto, o su dati equivalenti;

5.° Per le vendite, e per gli altri passaggi a titolo oneroso, sul prezzo convenuto, e sull' importo degli altri pesi che possono aumentare il prezzo;

6.° Per lo stabilimento e costituzione di annualità, sieno perpetue, sieno temporanee o vitalizie, e per pensioni a titolo oneroso, sul capitale stabilito ed alienato;

7.° Per le cessioni e pe' passaggi di dette rendite, o pensioni, e per la loro estinzione o riscatto, sul capitale primordiale, qualunque sia il prezzo per lo passaggio o per l' estinzione;

8.° Pe' passaggi gratuiti sia tra vivi, sia per morte, sulla dichiarazione estimativa delle parti senza deduzione de' pesi;

9.° Per le rendite e pensioni costituite senza spiega di capitale pe' loro passaggi ed estinzioni, sopra un capitale corrispondente al ventuplo del redito perpetuo, e sul decuplo dell' annualità del vitalizio o pensione, qualunque sia il prezzo stipulato pel passaggio o per l' estinzione. Non vi è luogo a distinzione tra' vitalizi e pensioni sopra una sola testa, e quelli creati sopra diverse, quanto alla valutazione del capitale.

Le rendite e le pensioni convenute di pagarsi in natura, saranno ragguagliate al capitale colla stessa norma data di sopra. Se sono costituite sopra di un immobile, saranno estimate sul prezzo de' generi del sito della cosa, e dell' epoca del contratto. Dove sieno costituite su di un bene mobile, ed in ogni altro caso, si attenderà al prezzo dell' epoca del contratto, e del luogo ove il contratto stesso è stato celebrato. Ne' casi ne' quali un tale estimo non possa farsi, il ricevitore ricorrerà al mezzo di una dichiarazione estimativa.

10. Per gli atti e per le sentenze di condanna, di graduazione di credito, di liquidazione, o di passaggio di beni, sul capitale delle somme cogl' interessi e spese.

11. L' usufrutto trasmesso a titolo gratuito si calcola la metà del valore intero della cosa.

12. Il valore della proprietà, dell' usufrutto, e del godimento degli stabili per la liquidazione, e pel pagamento del diritto proporzionale, è determinato come siegue:

1. Per le locazioni, sublocazioni, cessioni, e surroghe alle persone de' primi conduttori, sull' annuo fitto convenuto, aggiuntivi i pesi imposti al conduttore. Se il fitto è convenuto in natura, se ne calcolerà il valore sul prezzo de' generi correnti al tempo del contratto.

Lo stesso si praticherà per gli affitti convenuti a rata di frutti per quella parte che spetta al locatore. La quantità di essa dovrà essere antecedentemente specificata, e sul valore di essa si pagherà il dritto di registro. Se si tratti di oggetto, il di cui valore non possa essere liquidato con questo mezzo, le parti ne faranno una dichiarazione estimativa.

2. Per le locazioni, o enfiteusi perpetue, o a tempo illimitato, sopra il ventuplo del canone annuale, de' pesi annuali, e degli altri ridotti in capitale, non escluso il diritto d'ingresso, se sia stato convenuto. Quanto agli articoli in natura si valutano come sopra.

3. Per le locazioni a vita, senza distinzione se fatte su di una sola testa, o su diverse, sul decuplo del fitto e de'pesi annui, aggiuntovi il diritto di entrata, e gli altri pesi convenuti. Quanto agli articoli in natura, si valuteranno come sopra.

4. Per le permute, sul ventuplo dell' annuo redito senza deduzione di pesi.

5. Pe' pegni, sulla somma per cui sono costituiti.

6. Per le vendite, per le aggiudicazioni, per le cessioni, per le retrocessioni fatte con subaste, o senza, e per tutti gli altri atti civili o giudiziarì importanti traslazione di proprietà, o usufrutto a titolo oneroso, sul prezzo espressovi, ridotto il valor de' pesi in capitale, ovvero sull' estimo datone nelle matrici de' ruoli delle contribuzioni fondiarie, se così sembrerà al ricevitore del distretto.

Se l' usufrutto sia riservato al venditore, sarà computato per la metà del prezzo totale del contratto. Il diritto si pagherà sul totale; ma non si pagherà verun altro diritto per la consolidazione dell' usufrutto alla proprietà. Tuttavia se questa succeda per cessione, ed il prezzo si trovi superiore all'estimo che aveva regolato il dritto di traslazione della proprietà, si pagherà il dritto su questo eccedente solamente: in caso diverso l'atto di cessione si registra pel solo dritto fisso.

7. Per le trasmissioni di proprietà fra vivi a titolo gratui-

to, o per morte, sul ventuplo del prodotto de' beni, o del fitto corrente, senza deduzione di pesi.

Nulla è dovuto per la riunione dell'usufrutto alla proprietà, quando il diritto di registro siasi pagato sull'intero valore della proprietà.

8. Per la trasmissione di usufrutto solamente, sia tra vivi a titolo gratuito, sia per morte, si valuterà il dritto sul decuplo del prodotto de' beni, o sul prezzo delle locazioni correnti, anche senza deduzione di pesi.

Quando l'usufruttario che avrà pagato il diritto di registro per l'usufrutto, acquisterà la nuda proprietà, pagherà il dritto di registro snl valore di essa, senza aggiungervi quello dell'usufrutto.

16. Se le somme e valori non sieno determinati in un atto o sentenza che dia luogo al dritto proporzionale, le parti saranno tenute di supplirvi prima del registro con una dichiarazione d'estimo certificata e sottomessa a piedi dello stesso. Non ostante sarà sempre in libertà del ricevitore di ricorrere, se lo voglia, all'estimo fattone nelle matrici de' ruoli delle contribuzioni fondiarie.

In generale può l'ufizio, dove le somme non sieno espresse nell'atto, e dove non vi sia scrittura, domandare la dichiarazione estimatoria. Ha anche il dritto d'impugnar quella presentata dalle parti.

Se il prezzo enunciato in un atto trasmissivo di proprietà, o di usufrutto de' beni stabili a titolo oneroso, sembri inferiore al di loro valore del tempo dell'alienazione, in paragone de' fondi vicini della medesima natura, sarà parimente in libertà del ricevitore del distretto di ricorrere alla regola delle matrici de' ruoli della contribuzione fondiaria, se mai questi presentino un prezzo maggiore.

TIT. II. — *Degli atti soggetti al registro, e de' diversi modi onde il registro dee farsi.*

20. Sono soggetti alla formalità del registro:

1.° Tntti gli atti che si fanno così innanzi a' giudici e tribunali, come innanzi agli arbitri.

2.° Tutti gli atti degli uscieri ed altri impiegati che hanno dritto di fare intimazioni e processi verbali.

3.° Tutti gli atti che si fanno fuori giudizio per mezzo di scritture, o che questa sia stipulata da notaj, o che sia privata.

4.° Ogni acquisto di beni, che provenga per titolo ereditario, o per qualnnque atto di ultima volontà, o tra vivi, quantunque senza scrittura. I nuovi possessori, gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, saranno tenuti di formare dichiarazione distinta di tali beni, e farla registrare.

5.° Tutti gli atti de' segretarî, o ufiziali delle autorità amministrative, o di pubblici stabilimenti.

6.° Tutti gli atti fatti fuori del regno, anche da non sudditi, quando se ne voglia far uso nel regno.

7.° Tutti gli atti fatti da sudditi fuori regola, ancorchè vi concorrano contraenti o interessati non sudditi, quando però riguardino dritti reali o personali che possono anche eventualmente sperimentarsi nel regno.

21. Non sono soggetti al registro.

1.° Gli atti del governo.

2.° Gli atti di amministrazione pubblica.

3.° Le iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, i loro passaggi, le ricevute degli interessi che ne sono pagati, e tutti gli effetti del debito pubblico inscritti, o da inscriversi definitivamente.

4.° Gli ordini di pagamento sulle casse pubbliche, le loro girate, e le loro soddisfazioni.

5.° Le ricevute di contribuzioni, dritti, crediti, e rendite pagate al fisco. Le ricevute per carichi locali, e quelle de' funzionarî ed impiegati salariati dal governo per loro soldi ed emolumenti.

6.° Gli ordini di discarichi, o di ribassi, remissione o moderazione d' imposizioni, le ricevute relative a' detti crediti, i ruoli ed estratti di questi.

7.° Le ricevute date a' collettori, ed a' ricevitori di danari pubblici e di contribuzioni locali, e i conti di estrazioni di danaio pubblico, o di amministrazioni pubbliche.

8.° Gli atti di nascite, sepolture, e matrimonî formati dagli ufiziali dello stato civile, e gli estratti che se ne consegnano.

9.° Tutti gli atti, i processi verbali e i giudizî concernenti la polizia generale di sicurezza o di vendetta pubblica, eccettuati gli atti degli uscieri e gendarmi.

10.° Le legalizzazioni delle firme degli ufiziali pubblici.

11.° Le ratifiche de' processi verbali degl' impiegati, de' custodi, e degli agenti salariati dal governo, fatti nell'esercizio delle loro funzioni.

12.° Gl' ingaggi, arrollamenti, congedi, certificati, passaporti, ricevute d' imprestiti e forniture, biglietti di transiti militari, di sussistenza e di alloggio, sì pel servizio di terra, come per quello di mare, e di tutti gli altri atti dell' una e dell' altra amministrazione che non sono espressamente dichiarati soggetti al registro colla presente legge.

Sono anche eccettuati dalla formalità del registro i ruoli degli equipaggi, gli arrollamenti de' marinai e della gente di mare per la marina mercantile e per gli armamenti in corso.

13.° I passaporti dati per la pubblica amministrazione.

14.° Le lettere di cambio tratte di piazza a piazza, quel-

le che vengono dall' estero, le loro girate e soddisfazioni, e le girate e soddisfazioni de' biglietti ad ordine, e di altri effetti negoziabili.

15.° Tutti gli atti che prima della promulgazione della presente legge avranno acquistato una data certa, come per la produzione in giudizio, o per lo deposito in archivio.

22. Il registro degli atti che si fanno fuori giudizio si dee far sempre sull' originale. Quello degli atti giudiziari si dee fare alle volte sull' originale, alle volte sulle copie, secondo la seguente distinzione.

Si hanno da registrare sull' originale i processi verbali di opposizione, di ricognizione, e di levata di suggelli; gli atti di nomina di tutori e di curatori; i pareri di parenti; le emancipazioni; gli atti di notorietà; le dichiarazioni in materia civile; le adozioni; ogni atto che contiene autorizzazione e dichiarazione di accettare, di astenersi, di rinunciare; le nomine di esperti; e di arbitri; le opposizioni fatte personalmente alla levata de' suggelli; la consegna che si fa di alcuno a persona sicura; le cauzioni di somme determinate, o non determinate; gli ordini di citare le persone che si oppongono al sequestro; tutti i processi verbali de' giudici di pace che portano, o no; conciliazione, contumacia, o aggiornamento; tutti gli atti di consenso, di deposito, o consegna; le eccezioni d'incompetenza di giudice; le proteste per le spese di viaggio; le subastazioni in danno; la innovazione di azione; la comunicazione di documenti, che si tolgono, o no, dal processo; l' assertiva, o verifica di credito; l' opposizione ad esibire il titolo; i processi verbali e i rapporti; il deposito de' bilanci, o de' discarichi; i certificati di qualunque natura, e gli ordini dati a richiesta delle parti; i giudizi che portano trasmissione d' immobili; quelli in cui sono pronunciate condanne sopra convenzioni soggette al registro, senza enunciazione di documenti registrati.

23. Si han da registrare sulle copie tutti gli altri atti e giudizi non compresi nell'articolo precedente, sieno preparatori, o d' istruzione, sieno definitivi.

24. Quegli atti dello stato civile che in virtù della presente legge sono soggetti al registro, saranno parimente registrati sopra copie.

25. I giudizi di polizia ordinaria, di polizia correzionale, e de' tribunali criminali, si registrano sulle copie, allorchè vi è interesse della parte presente per l' indennità; e si registrano solamente quelle copie che sono richieste dalla parte civile, da altre parti interessate.

26. Non è dovuto alcun dritto di registro per gli estratti, copie e spedizioni d' atti che debbono essere registrati sugli originali. Riguardo agli atti giudiziari che sono sottoposti alla registrazione sulle copie, ogni copia debbe essere registrata. La

prima pagherà il dritto proporzionale, se vi sia luogo allo stesso, o il dritto fisso, se questo solo si debba secondo la natura dell' atto. Ognuna delle altre copie pagherà il dritto fisso.

TIT. III. — *Dentro qual tempo si debba fare il registro.*

27. I termini per lo registro degli atti pubblici sono

Di *dieci giorni* per quelli degli uscieri e degli altri che han facoltà di fare intimazione e processi verbali.

Di *dieci giorni* per gli atti de' notai che risiedono nel comune ov' è stabilito l' ufizio del registro.

Di *venti giorni* per gli atti de' notai che risiedono in altro comune.

Di *venti giorni* per gli atti giudiziari che si han da registrare sopra originali, e per quelli di cui non resta originale nella cancelleria, o che si consegnano in brevetti.

Parimente di *venti giorni* per gli atti delle amministrazioni pubbliche e municipali, soggetti alla formalità del registro.

28. I testamenti depositati presso i notai, o stipulati da loro, si debbono registrare fra tre mesi dalla morte de' testatori. Ciò sarà a cura degli eredi, de' donatarî, de' legatarî, e degli esecutori testamentarî.

29. Gli atti che per l' avvenire saranno fatti in iscritture private, o in paese straniero, e che porteranno traslazione di proprietà, o d' usufrutto di beni immobili, come ancora gli affitti, i subaffitti, le cessioni e le surrogazioni di affitti, e gli obblighi fatti con iscrittura privata di beni della medesima natura, saranno registrati fra tre mesi dalla loro data. La medesima disposizione avrà luogo pe' contratti senza scrittura. Il termine de' tre mesi correrà dal giorno del possesso.

30. Tutti gli altri atti con iscrittura privata, oltre quelli mentovati nell' articolo precedente, non hanno un termine di rigore per lo registro, ma dovranno registrarsi solamente quando le parti ne vorranno fare uso in giudizio.

31. Chiunque acquisti per titolo ereditario, e per qualunque atto di ultima volontà, dee far seguire il registro de' beni acquistati,

fra *due mesi* dalla morte del defunto, se questo sia morto in regno;

fra *quattro mesi*, se sia morto fuori regno, ma in Italia;

fra *otto mesi*, se sia morto in altra parte dell' Europa;

fra *un anno*, se sia morto in America;

fra *due anni*, se sia morto in Africa, o in Asia.

I due mesi decorrono dal giorno dell' immissione in possesso, per la successione di un assente; per quella di un condannato, se i di lui beni erano sotto sequestro; per quella caduta in sequestro per qualsivoglia altra causa; per quelle di

un individuo militare, morto in attività di servizio; finalmente per quella, alla quale partecipa il Tesoro.

Se prima degli ultimi due mesi fissati per le dichiarazioni delle successioni di persone morte fuori regno, gli eredi prendano possesso de' beni, non vi resterà altra dilazione a correre per fare la dichiarazione che quella di due mesi dal giorno che si è preso il possesso.

32. Se ne' termini sopra prescritti chi intende di usare dei dritti di erede e di acquirente non si presenti, l' amministratore, o detentore qualunque degli effetti soggetti a registro, o spontaneamente, o sopra eccitamento di ufizio, sarà tenuto a denunciarli nel successivo termine di un mese, ed a pagare i corrispondenti diritti a carico degli effetti medesimi.

33. Per gli atti che debbono rigorosamente registrarsi fra un tempo stabilito, quando sieno fatti da sudditi fuori regno, i termini per lo registro sono regolati nel seguente modo.

Se l' atto è fatto in uno stato confinante col regno, il termine è di 40 giorni;

Se in uno stato non confinante col regno, ma coll' Italia, è di giorni 50;

Se fuor d' Italia, ma in altra parte dell' Europa, di giorni 120;

Se in America, di un anno;

Se in Africa, o in Asia, di due anni.

34. Ne' termini fissati dagli articoli precedenti per lo registro degli atti e delle dichiarazioni, il giorno della data dell' atto o dell' apertura della successione non sarà contato.

Se l' ultimo giorno della dilazione sia di domenica, o di altra festa comandata, la dilazione spira dopo il primo giorno non festivo che siegue.

TIT. IV. — *In quale luogo debba farsi il registro degli atti, e delle dichiarazioni.*

35. I notai non potranno far registrare i loro atti che nell' ufizio del distretto, ove risiedono.

Gli uscieri, e tutti gli altri che hanno facoltà di far citazioni, processi verbali, o rapporti, faranno registrare i loro atti o all' ufizio della loro residenza, o a quello del luogo in cui gli avranno fatti.

I cancellieri ed i segretari delle amministrazioni pubbliche e municipali, faranno registrare gli atti che sono tenuti a sottoporre a questa formalità, all' ufficio del distretto, ov' esercitano le loro funzioni.

Gli atti privati, e quelli fatti in paese straniero, possono essere registrati indistintamente in qualunque ufficio del regno.

36. Il passaggio di proprietà, o di usufrutto, che ha luo-

go per morte, sarà registrato all' ufficio nel cui distretto i beni sono posti, se questi sono stabili: se poi sono mobili, il registro si farà all' ufficio del distretto, in cui si saran trovati in tempo della morte di colui al quale si succede.

Gli eredi, i donatarî, o legatarî, i loro tutori o curatori, saranno tenuti di farne dichiarazione dettagliata e firmata sul registro. Ne' passaggi de'mobili per la causa suddetta la dichiarazione si farà all'ufficio del domicilio del defunto. Le rendite e gli altri beni mobili che non hanno un sito determinato, saranno parimente dichiarate all' ufficio del domicilio del defunto.

TIT. V. — *Delle persone che sono obbligate a far seguire il registro, ed a pagarne i diritti.*

37. I diritti di registro si debbono pagare prima della registrazione. Niuno può pretendere o di differire il pagamento, o di diminuirne la somma sotto pretesto di controversia intorno alla quantità, nè per qualunque altro motivo. Le parti hanno solo il diritto di protestarsi per la restituzione di ciò che avessero mai pagato, oltre lo stabilimento della legge.

38. Gli atti fatti avanti a' notai si debbono far registrare dagli stessi notai. Essi debbono pagarne i dritti.

39. Gli atti che si fanno dagli uscieri, e dalle altre persone che hanno facoltà di fare intimazioni e processi verbali, si debbono far registrare a cura delle stesse persone che gli fanno. Esse hanno del pari l'obbligo di pagarne i dritti.

40. Gli atti giudiziarî che si debbono registrare sull' originale, quelli che si fanno nelle cancellerie, e le copie estratte che i cancellieri danno degli atti giudiziarî non soggetti a registro sull' originale, debbono essere registrati a cura de' cancellieri, i quali debbono ancora pagare il diritto. Si eccettua solamente il caso preveduto nell' articolo 50.

41. Gli atti delle amministrazioni pubbliche e municipali, che sono soggetti alla formalità del registro, debbono registrarsi a cura de' segretarî delle dette amministrazioni, i quali debbono ancora pagare i corrispondenti diritti.

Da questa regola si eccettua il caso preveduto nello stesso articolo 50.

42. L' obbligo del registro e del pagamento de' diritti è delle parti, per gli atti privati, e per quelli che, fatti in paese straniero, sono soggetti a registro, per gli ordini sopra domande o memorie, pe' certificati che loro sono immediatamente consegnati da' giudici, e per gli atti e decisioni che le stesse parti ottengono dagli arbitri, quando costoro non gli avessero fatti registrare.

43. Il registro ed il pagamento de' dritti pe' testamenti, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte, si dee fare

dagli eredi, da' legatari, da' donatari, da'loro tutori e curatori, e dagli esecutori testamentari.

44. Gli ufiziali pubblici, che secondo le disposizioni precedenti avranno pagato per le parti i diritti di registro, per esserne rimborsati, potranno prendere le lettere esecutoriali dal giudice di pace. Ogni opposizione che mai si farà contro queste lettere esecutoriali, ed ogni controversia che mai sorga da questo proposito, sarà giudicata colla medesima forma di procedura che è fissata dalla presente legge.

45. Per gli atti civili e giudiziari che portano seco obbligazione, liberazione, o trasferimento di proprietà, o di usufrutto di mobili o di stabili, l' obbligo di pagarne i diritti sarà de' debitori e de' nuovi possessori, senza che ciò deroghi al privilegio contenuto nell' art. 13; come ancora per tutti gli altri atti sarà obbligo delle parti, a cui questi giovano, il curarne il pagamento, purchè in questi diversi casi non si sia convenuto il contrario.

46. L' obbligo di fare le dichiarazioni, e di pagare i diritti per lo passaggio de' beni a causa di morte, sarà degli eredi, de' donatari e de' legatari. I coeredi sono tutti tenuti in solido. Il Tesoro avrà sempre per l' esazione de' suoi diritti il privilegio contenuto nell' art. 13. L' obbligo di far la dichiarazione di ogni vendita di mobili all'incanto è dell' ufiziale pubblico che assiste agli atti dell' incanto.

Questa dichiarazione debbe esser fatta all' ufizio del registro del distretto, sotto pena di carlini 30.

TIT. VI. — *Delle pene per non avere registrato, o dichiarato ne' tempi stabiliti, per le omissioni, e per gli occultamenti del vero valore.*

47. I notai che non avran fatto registrare, dentro i tempi stabiliti, pagheranno a titolo di ammenda per ogni contravvenzione duc. dodici se si tratta di un atto soggetto al dritto fisso; o di una somma eguale al dritto proporzionale, se si tratta di un atto soggetto a questo dritto: ma la pena in questo secondo caso non potrà mai essere minore di ducati dodici.

Saranno inoltre tenuti al pagamento de' dritti, salva loro l' azione contro alle parti, solamente per la restituzione de'dritti stessi.

48. La pena contro un usciere, o altro ufiziale che ha facoltà di far citazioni o processi verbali, per ogni citazione o processo verbale non presentato al registro nel tempo stabilito, è di sei ducati, e di una somma inoltre eguale al dritto dell' atto non registrato. Queste disposizioni relativamente alle intimazioni, ed a' processi verbali, non si estendono a' processi verbali di vendite di mobili, nè a qualunque atto del ministero degli uscieri soggetto a dritto proporzionale. La pena per questi sarà di una somma eguale al dritto, purchè non sia infe-

riore di ducati dodici. Il contravventore pagherà inoltre il dritto dell' atto, salvo il ricorso contro la parte per questo dritto solamente.

49. I cancellieri che non avranno registrato a tempo gli atti, pe' quali è prescritta questa formalità, ed i segretari delle amministrazioni pubbliche e municipali per gli atti il di cui registro è a loro carico, pagheranno a titolo di ammenda per ogni contravvenzione una somma eguale al diritto, oltre il dritto stesso, per lo rimborso del quale avranno azione contro alle parti.

50. Sono eccettuati dalla disposizione dell' articolo precedente i decreti fatti in udienza, e soggetti al registro su gli originali, siccome anche gli atti di aggiudicazioni fatti dalle amministrazioni in pubblica seduta, quando le parti non abbiano consegnato a' cancellieri ed a' segretari nel tempo opportuno il denaro necessario. In questo caso l' esazione si farà contro alle parti stesse: e le medesime pagheranno, oltre il dritto, anche per pena il dritto addizionale. A tale effetto i cancellieri ed i segretari daranno a' ricevitori del registro, in capo di ogni quindici giorni che seguiranno il termine spirato per la registrazione, gli estratti da loro soscritti degli atti e de' decreti non registrati, sotto pena di trenta carlini per ogni quindici giorni di ritardo, e di esser tenuti in proprio nome al pagamento del doppio dritto.

51. I contratti fatti senza scrittura, o in paese straniero mentovati nell' art. 29, non registrati a tempo, saranno soggetti al doppio dritto. Lo stesso avrà luogo pe' testamenti.

52. Gli eredi, i legatari, o donatari che non abbiano fatto a tempo le dichiarazioni de' beni loro passati a causa di morte, pagheranno a titolo di ammenda, oltre il dritto del passaggio, una metà di più. Se nel fare le dichiarazioni si ometta qualche bene, sarà questo soggetto al doppio dritto.

Lo stesso avrà luogo per lo minor valore dato alle cose dichiarate. I contravventori pagheranno ancora le spese fatte per liquidare il giusto valore.

I tutori e curatori soggiaceranno in loro proprio nome alle pene sopra indicate, quando trascurino di fare le dichiarazioni in tempo, quando occultino una parte de' beni, e quando dieno a' medesimi un valore meno del vero.

53. È soggetto alla pena del triplo del diritto dovuto chi non porti al registro, ogni contrascrittura privata, che abbia per oggetto la dichiarazione, o la cautela di una somma maggiore di quella portata fra le parti in un atto pubblico o in un atto privato registrato.

54. Le ricidive sono pagate col doppio. I notai, e gl' impiegati che mancano la terza volta, incorreranno nella pena della sospensione dell' officio.

TIT. VII. — *Degli altri obblighi de' pubblici uffiziali, delle parti, e de' ricevitori.*

55. I notai, gli uscieri, i segretarî delle amministrazioni pubbliche e municipali, ed i cancellieri non potranno dare nè in copia, nè in originale alcun atto soggetto al registro sopra l'originale stesso, nè fare alcun procedimento successivo, prima che il registro sia seguito. Questa disposizione avrà luogo ancorchè il termine non sia spirato. La pena in ogni caso sarà di dodici ducati oltre al diritto. Quando però le parti abbiano pagato in mano de' cancellieri i dritti per lo registro, non potranno essi sotto pretesto di non seguita registrazione attrassare il corso degli affari, ed inoltre saranno risponsabili di tutti gli effetti dell'inadempimento del registro.

Non sono comprese in questa disposizione le intimazioni, ed altri simili atti che si notificano o individualmente, o per cartelli o bandi, e gli effetti negoziabili compresi nella tariffa all'articolo 84 §. 3 num. 1.°

Quanto a' decreti che si debbono registrare su copie, è vietato a' cancellieri, sotto le stesse pene, di dare alcuna copia agl' interessati, se prima non sia seguito il registro.

56. Niun notaio, usciere, cancelliere, segretario, o altro ufiziale pubblico potrà fare o redigere un atto in virtù di atto privato, o fatto in paese straniero, nè inserirlo nelle sue minute, nè riceverlo in deposito, o farne fede, o copia, se non sia stato precedentemente registrato, sotto pena di ducati dodici, salva l'eccezione dell'articolo precedente.

57. È proibito anche sotto la stessa pena ad ogni notaio o cancelliere di ricevere alcun atto di deposito, senza distendere un atto del deposito, ad eccezione de' testamenti dati a' notai da' testatori.

58. Si dovrà far menzione in tutte le copie degli atti pubblici giudiziali, o stragiudiziali soggetti al registro sopra gli originali, del pagamento de' diritti, mediante una trascrizione letterale ed intera della ricevuta del dritto.

Simile menzione si dovrà fare negli originali degli atti pubblici giudiziali, o stragiudiziali, che si faranno in virtù di atti privati, o fatti in paesi esteri e che sono soggetti al registro.

Ogni contravvenzione sarà punita con un' ammenda di carlini trenta.

59. I cancellieri che consegneranno la seconda copia, o altre seguenti degli atti e decreti soggetti al dritto proporzionale, e che debbonsi registrare sopra copie, saranno tenuti di far menzione in ciascuna copia che segue alla registratura, del pagamento che si è fatto del dritto per la prima copia, con trascriverne la ricevuta.

Essi faranno menzione egualmente in margine dell' origi-

nale di ogni copia consegnata, della data del registro, e del dritto pagato.

Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà punita con trenta carlini di ammenda.

60. Qualora si sia fatta una falsa menzione del registro, o sopra l' originale, o sopra qualche copia, il delinquente sarà ad istanza del procurator regio, e a denuncia de' preposti dell' amministrazione, perseguitato in giudizio, e condannato alla pena di falso.

61. È vietato a' giudici ed agli arbitri il far decreti, ed alle amministrazioni pubbliche e municipali il fare appuntamenti pe' privati, o a loro domande sopra atti soggetti a registro, e non registrati, sotto pena di pagar essi i diritti dovuti.

62. Semprechè sarà pronunziata una condanna, o fatto un appuntamento sopra un atto registrato, il decreto, la sentenza arbitrale, o l' appuntamento ne farà menzione, e spiegherà la somma del dritto pagato, la data del pagamento, e l' officina dove sarà stato pagato. In caso di omissione, il ricevitore esigerà il dritto, se l'atto non sarà stato registrato nella sua officina, salva la restituzione nel tempo prescritto, se appresso si mostri seguito il registro dell' atto, sopra cui sarà stata pronunziata la sentenza, o presa la deliberazione.

63. I notai, gli uscieri, i cancellieri ed i segretarî terranno de' repertorî distinti in colonna, sopra cui scriveranno giorno per giorno, senza alcuna interlinea, nè abbreviatura, e per ordine di numeri, cioè ;

1.° I notai, tutti gli atti e contratti ch' essi rogheranno, sotto pena di trenta carlini per ogni omissione.

2.° Gli uscieri, tutti gli atti e le intimazioni del loro ufficio, sotto pena di quindici carlini per ogni omissione.

3.° I cancellieri, tutti gli atti e i decreti che debbono essere registrati in originale sotto pena di carlini trenta per ogni omissione.

4.° I segretarî, tutti gli atti delle amministrazioni, che debbono anch' essere registrati in originale, sotto pena di carlini trenta per ogni ommissione.

64. Ogni articolo del repertorio conterrà

1.° Il suo numero,

2.° La data dell' atto,

3.° La sua natura,

4.° I nomi, cognomi, e domicilio delle parti,

5.° L' indicazione de' beni, il loro sito ed il lor valore, quando si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l' usufrutto, o il godimento di beni stabili,

6.° La quietanza del ricevitore del registro,

65. I notai, gli uscieri, i cancellieri, ed i segretarî delle amministrazioni pubbliche e municipali, esibiranno ogni trimestre i loro repertorî a' ricevitori del registro della loro residenza,

che vi apporranno il *visto*, ed enuncieranno su questo il numero degli atti trascritti. Una tale esibizione avrà luogo ciascun anno ne' primi 15 giorni di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre sotto pena di carlini trenta per ogni quindici giorni di ritardo.

66. Oltre l' esibizione ordinata nell' articolo precedente, i notai, gli uscieri, i cancellieri ed i segretarî saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori a' preposti del registro, che si presenteranno loro per verificarli, sotto pena di un' ammenda di ducati dodici in caso di rifiuto. Il preposto in questo caso chiederà l' assistenza di un ufiziale municipale, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto che gli sarà stato fatto.

67. I repertori saranno numerati e cifrati; cioè que' dei notai e degli uscieri dal presidente del tribunale di prima istanza della provincia, ove è il loro domicilio; quelli de' cancellieri da' presidenti de' tribunali a' quali appartengono; e quelli dei segretarî delle amministrazioni dal capo rispettivo delle medesime.

68. I depositarî de' registri dello stato civile, quelli dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi di carte pubbliche, saranno tenuti ad ogni richiesta di comunicarli, senza però muovergli dal luogo, a' preposti del registro, e di lasciarne prender loro senza spesa le notizie, estratti e copie che saranno necessarie per gl' interessi del pubblico tesoro, sotto pena di ducati 12 d' ammenda per ogni rifiuto provato con processo verbale dal preposto, il quale si farà accompagnare, com' è prescritto nell' articolo 66, presso i detentori e depositarî che avranno rifiutato.

Queste disposizioni si applicano ancora a' notai, agli uscieri, a' cancellieri, e segretarî delle amministrazioni pubbliche e municipali, per gli atti di cui essi sono depositarî. Sono eccettuati i testamenti e gli altri atti di liberalità per causa di morte, durante la vita de' testatori. Non potranno esigersi nei giorni di domenica ed altri dì festivi le comunicazioni sopra indicate, e le sedute per parte de' preposti non potranno durare più di quattro ore ne' depositi dove faranno le loro ricerche.

69. Gli uffiziali dello stato civile passeranno ogni tre mesi, e propriamente in gennaio, in aprile, in luglio, ed in ottobre, agli uffiziali del registro del distretto le note delle persone morte fra quel tempo. Queste note saranno scritte in carta non bollata.

In caso di ritardo gli ufiziali dello stato civile incorreranno la pena di ducati sei per ogni mese.

70. I ricevitori del registro non potranno sotto alcun pretesto differire la registrazione degli atti e passaggi, i di cui diritti saranno stati pagati a norma della presente legge, anche quando vi sia luogo a ricorrere alla matrice del ruolo. Non potranno essi neppure sospendere il corso di qualunque azione giu-

diziaria ritenendone gli atti. Ciò non ostante, se un atto, di cui non vi è la minuta, contiene delle notizie, che possono essere utili alla scoperta de' dritti dovuti, il ricevitore avrà la facoltà di prenderne copia, e di farvi fare l' estratto dall' ufiziale che l' avrà esibita. In caso di rifiuto potrà ritenere l' atto per ventiquattr' ore solamente, per procurarsene a sue spese una collezione in forma, salva la ripetizione del rimborso, se vi ha luogo.

71. Questa disposizione è applicabile agli atti privati da esibirsi al registro. L' adempimento del registro e del pagamento seguito sarà notato sull' atto registrato, o sull' estratto della dichiarazione del possessore. Il ricevitore vi esprimerà per esteso la data, il foglio ed il numero del registro, e le somme de' dritti ricevuti. Allorchè l' atto racchiuderà molte disposizioni, ciascuna delle quali produrrà un dritto particolare, il ricevitore le indicherà sommariamente nella sua ricevuta, e vi enuncierà distintamente la somma di ciascun dritto ricevuto, sotto pena di un' ammenda di trenta carlini per ciascuna omissione.

72. I ricevitori del registro non potranno consegnare alcun estratto de' loro registri senza un ordine del giudice di pace, quando questi estratti non sieno richiesti da alcuna delle parti contraenti, o da aventi cause da esse. Saranno ad essi pagati due carlini per la ricerca di ciascun anno indicato; ed un carlino per ciascun estratto, oltre la carta bollata, e niente di più.

73. È vietato all' amministrazione del registro, ed a qualunque autorità di concedere rilascio alcuno o moderazione di dritti stabiliti colla presente legge, e delle pene incorse, o di sospendere la riscossione. Nel primo anno solamente sarà permesso all' amministrazione di transigere le contravvenzioni fatte per ignoranza della legge senza concorso di frode.

TIT. VIII. — *De' dritti acquistati, e delle prescrizioni.*

74. Ne' casi ne' quali o non siasi percepito un dritto determinato dalla legge, o siasi percepito meno dello stabilito, ovvero per una falsa valutazione vi sia stato danno del fisco, questo avrà nel termine di due anni l' azione a ripetere da' privati il meno esatto. Scorso questo termine, l' azione contro ai privati sarà prescritta, e potrà solamente dirigersi contro agli ufiziali autori del danno. Le negligenze in ufizio de' ricevitori avranno la pena delle rifazioni del danno e degl' interessi, e quando queste saranno con dolo, saranno punite a tenore delle leggi penali in vigore.

75. Ne' medesimi casi dell' articolo precedente, e fra lo stesso termine conceduto al tesoro, i privati avranno il dritto di ripetere dal tesoro stesso il di più pagato. Scorso bensì il

termine degli anni due resterà estinta ogni azione delle parti, tanto contro al tesoro stesso, quanto contro agli nfiziali riputati autori del danno.

76. Il termine della prescrizione resterà interrotto, se la domanda delle parti, che ripetono il loro danno, sia stata notificata e registrata, prima che il termine suddetto spirasse. Sarà però irrevocabilmente prescritta l' azione se dopo di essere stata promossa, le parti l' abbiano interrotta per un anno continuo. Ciò avrà luogo anche quando non fosse scorso il termine principale degli anni due.

TIT. IX. — *Delle azioni ed istanze.*

77. La soluzione delle difficoltà che potranno insorgere relativamente alla percezione de' dritti prima dell' introduzione dell' istanza, apparterrà all' amministrazione del registro e delle ipoteche.

78. Il primo atto di procedura pel ricupero de' dritti di registro, e pel pagamento delle pene ed ammende pronunziate dalla presente legge, sarà un ordine di pagamento del ricevitore, vistato dal giudice di pace del distretto ov' è l' ufizio. Quest' ordine sarà notificato, nè potrà esser sospeso che da un'eccezione ragionata del debitore, che contenga un appuntamento a giorno fisso avanti il tribunale di prima istanza della provincia.

79. L' introduzione e l' istruzione delle istanze non può esser trattata che avanti i tribunali di prima istanza. A qualunque altra autorità è proibito il prendervi parte. L' istruzione del processo si farà per semplici memorie rispettivamente notificate. La parte che succumberà non dovrà pagare altre spese, che quelle della carta bollata, delle intimazioni, e del dritto di registro del giudizio.

Il tribunale concederà a' litiganti la dilazione che domanderanno, purchè non ecceda un mese. Il giudizio dovrà essere terminato dentro tre mesi dall' introduzione dell' istanza nell' udienza, sul rapporto di un giudice, e sulla conclusione del procuratore regio.

Questi giudizi saranno senz' appello, e non potranno essere attaccati che per via di cassazione.

80. Quando il dubbio si raggira intorno alla intelligenza della legge, si procede e provvede, non già giudiziariamente, ma come in affari di pubblica amministrazione.

81. Le spese del giudizio pagate da' ricevitori del registro, e rese inesigibili a cagione d' insolvibilità riconosciuta delle parti condannate, saranno loro rimborsate a tenore della nota che ne produrranno in sostegno del loro conto. La nota verrà tassata senza spese dal tribunale di prima istanza, e fornita de' documenti giustificativi.

TIT. X. — *Tariffa de' dritti fissi, e proporzionali.*

82. I dritti per lo registro saranno pagati secondo la tariffa contenuta ne' seguenti articoli 83 e 84.

SEZ. I. — *Dritti fissi.*

83. Gli atti compresi sotto questo articolo saranno soggetti alla seguente tassa.

§. I. — *De' contratti per atto così pubblico, come privato, degli atti civili, e di ogni altro atto di privata sottoscrizione.*

1.° Ogni atto di accettazione, di delegazione, e di passaggi da una mano all' altra, de' crediti che hanno una scadenza certa, quando sia fatta separatamente dall' atto principale, e quando il dritto proporzionale per lo passaggio sia stato già soddisfatto *gr.* 10

2.° Ogni consenso prestato, sia direttamente, sia per adesione a quello di un altro; ogni dichiarazione di documenti, e di carte ricevute; ogni discarico di obbligazione precedente, purchè l'atto non contenga condizioni, o altri patti, da cui nasca o possa nascere un' obbligazione profittevole ad una delle parti. . . . . *gr.* 10

3.° Tutti gli atti di notorietà pubblica; gli attestati di ogni sorte; i certificati di vita, di residenza, di esercizio d' impiego, arte, o di altra funzione pubblica, o privata. . . . . *gr.* 10

4.° Tutti gli atti che contengono solamente adempimento, esecuzione, e ratifica; ogni rinnovazione di titolo, o conferma di obbligazione, nascente da atti già registrati. . . . . *gr.* 10

5.° Tutti gli atti rifatti, o per nullità, o per altri motivi, quando non contengono addizioni alle precedenti convenzioni ed al loro valore. . . *gr.* 10

6.° Tutti gli atti contenenti mandato, procura, o facoltà qualunque, quando non contengono altra condizione, o patto da cui nasca obbligazione profittevole alle parti. . . . . *gr.* 10

7.° Tutte le ritrattazioni d' atti e di contratti già fatti, quando esse sieguono fra le 24 ore dopo l' atto principale. . . . . *gr.* 10

8.° Tutti i contratti per l' esercizio, e per l' insegnamento d' arti e mestieri, quando non contengono alcuna obbligazione di pagamento, o di debito di valori, anche mobiliari. . . . . *gr.* 10

9.° Le polizze e contropolizze di carichi, sia per mare, sia per terra, da pagarsi il dritto da ciascuna persona, a cui gli effetti sono inviati. . *gr.* 10

10.° Tutte le lettere missive, delle quali si voglia fare uso in giudizio, purchè non contengano obbligazione, adempimento di obbligazione, nè altra convenzione profittevole, che dia luogo al dritto proporzionale . . . . *gr.* 10

11.° Le nomine di esperti ed arbitri. . *gr.* 10

12.° Tutti i contratti, ed altri atti, mercè i quali si consolida alla proprietà l' usufrutto, purchè nell' atto non intervenga prezzo maggiore di quello pagato per la proprietà. . . . . *gr.* 10

13.° Le offerte ed atti d' incanto sopra tutti gli oggetti esposti all' aggiudicazione o alla vendita, e sopra contratti, purchè tali atti sieno fatti separatamente da quello dell' aggiudicazione, e purchè non sieno fatti da magistrati che hanno giurisdizione, o da un tribunale qualunque . . . . *gr.* 10

14.° Tutte le cauzioni per obbligo che si contrae di comparire in giudizio, le garentie, e le approvazioni di altri fidejussori, e tutte le promesse d'indennità non capaci di stima. . . . . . . *gr.* 10

15.° I piani, e relazioni, ed i dettagli di spese, di opera e d'intraprese, quando non contengano altra obbligazione profittevole alle parti . . . *gr.* 10

16.° Tutti i processi verbali ed i rapporti d'impiegati, di custodi, di commessari, di periti, d' agrimensori, di guardie di boschi e di campagne. *gr.* 10

17.° Ogni transazione che non contenga obbligazione di valore, e di qualunque articolo capace di stima. . . . . *gr.* 10

18.° Gl' inventari di mobili, di carte e di qualsivoglia effetto mobiliare, e gli atti di chiusura e di sollennizzazione degl' inventari suddetti. . . . *gr.* 25

Il dritto prescritto di sopra dovrà pagarsi per ciascuna dieta di quattr' ore.

19.° I contratti di matrimonio che non contengano espressione di beni o altra disposizione, fuorchè le dichiarazioni degli sposi futuri di ciò ch' essi portano in matrimonio, o si costituiscono senza alcuna stipulazione vantaggiosa fra loro. . . . *gr.* 38

La ricognizione dello sposo di avere ricevuta la dote, non dà luogo ad altro diritto.

20.° La divisione de' beni mobili ed immobili fra' condomini, quando sia provato il condominio *gr.* 38

Se per eguagliare le parti della divisione vi sia intervenuto danaro, questo si riguarderà come prez-

zo della parte compensata, e sarà soggetto al diritto proporzionale delle vendite.

21.° Gli atti co' quali si costuiscono società, o le già costituite si sciolgono, purchè non portino seco nè debito, nè liberazione, nè altra obbligazione, sia fra gli associati, sia con estranei. . . . . *gr.* 38

22.° Oltre agl' indicati, ogni altro atto della medesima natura di quelli compresi nel presente paragrafo, che non si trovi nominato, sarà soggetto al minimo diritto degli atti finora mentovati.

23. Per tutti gli atti indicati negli articoli precedenti, qualora sieno fatti in giudizio presso le cancellerie de' tribunali, in vece del diritto stabilito verrà pagato il diritto fisso, a cui gli atti giudiziari di quel tribunale sono soggetti.

§. II. — *Degli atti legittimi, e di quelli di pubblica amministrazione.*

1.° Tutte le adozioni, e gli atti di consigli di famiglia, eccettochè per le nomine de' tutori e curatori. . . . . *gr.* 10

2.° Tutti gli estratti collazionati di qualsivoglia atto o documento fatto da qualunque ufiziale pubblico. . . . . *gr.* 10

Il suddetto diritto dee pagarsi per ogni atto, e per ogni documento che si collaziona.

3.° Tutti i documenti di deposito di atti e di altre carte presso ufiziali pubblici, o di consegne di somme e di effetti mobiliari presso i suddetti ufiziali, quando tali depositi e consegne non portino seco la liberazione di coloro che gli fanno; e tutte le cautele di discarichi che danno i suddetti depositanti, quando i depositi fatti si restituiscono loro. . *gr.* 10

4.° Tutti i protesti, e tutti gli atti relativi a' medesimi ne' quali intervenissero altri interessati, tutti i bandi ed avvisi pubblici dipendenti da giudizj. *gr.* 10

5.° Tutte le patenti per l' esercizio, e per l'insegnamento d' arti e mestieri, quando non contengano alcuna obbligazione di pagamento, o di debito di valori anche mobiliari . . . . *gr.* 10

6.° Tutti i processi verbali di nomina di tutori e di curatori . . . . *gr.* 25

7.° Tutte le copie di ordinanze e di processi verbali degli ufiziali pubblici dello stato civile, contenenti fissazione di giorno, e dilazione per la tenuta delle assemblee preliminari al matrimonio o al divorzio . . . . *gr.* 25

8.° Tutti gli atti di giuramento de' cancellieri, degli uscieri de' giudici di pace, delle guardie di dogana, delle guardie littorali, e delle guardierurali, prima che entrino nell' esercizio delle loro funzioni. *gr.* 38

9.° Ogni atto di emancipazione da pagarsi da ciascun emancipato . . . . *gr.* 63

10.° Gli atti de' giuramenti de' notai, de' cancellieri, degli uscieri de' tribunali civili, criminali, correzionali, di commercio, e di qualunque impiegato stipendiato dallo stato, eccettuati quelli notati nel num. 8.° . . . . *duc.* 1 : 88

11.° Oltre a tutti gli atti legittimi indicati nei suddetti articoli, tutti gli altri atti della stessa natura fatti da qualunque ufiziale pubblico, o per esecuzione di disposizioni della legge, sono ugualmente soggetti al menomo de' diritti finora mentovati.

12.° Se gli atti legittimi descritti ne' precedenti articoli si facciano in giudizio, o presso le cancellerie de' tribunali civili, saranno soggetti a' diritti tassati per gli atti giudiziari de' suddetti tribunali, se essi sieno maggiori de' sopra indicati.

§. III. — *De' testamenti, disposizioni per morte, eredità, legati e donazioni.*

1.° Tutti gli atti fatti fuori giudizio che contengano accettazione, o dichiarazione di voler accettare una successione, un' eredità, o un legato; gli stessi atti, quando si tratti di volere rifiutare un'eredità, una successione, o un legato, o di volersi astenere da uno di essi, purchè non contengano altra condizione o atto dal quale possa nascere obbligazione profittevole alle parti. . . . . *gr.* 10

Il suddetto diritto dee pagarsi da ciascun accettante, o da ciascun rinunziante, e per ciascuna eredità, successione, o legato che si accetta, o che si rinunzia.

2.° Tutti i documenti dell' adempimento de'legati, purchè non contengano promesse, retribuzioni, o altre obbligazioni profittevoli ad una delle parti. *gr.* 10

3.° I testamenti, e qualunque atto di liberalità che non contenga se non disposizioni soggette all' eventualità della morte. . . . . . . *gr.* 38

4.° Le medesime disposizioni indicate nel numero precedente, quando sieno fatte ne' contratti di matrimonio. . . . . *gr.* 38

Nel caso di questo numero per le disposizioni aggiunte si paga un diritto separato dal contratto del matrimonio.

§. IV. — *Degli atti degli uscieri.*

1.° Tutte le notifiche e le intimazioni degli uscieri per qualsivoglia atto, salvi i casi ne' quali la legge ordina che tali atti sieno fatti *gratis*. . *gr.* 05

2.° Tutti gli atti degli uscieri, eccettuato quelli soli indicati nel numero precedente, quando non sieno soggetti a diritto proporzionale, o quando non contengano un' obbligazione profittevole alle parti . *gr.* 10

Nel caso di questo numero il diritto si percepisce da ciascuna persona ch'è interessata come attore, o come reo convenuto nel giudizio. Non sono compresi però in questa regola i condomini, i coeredi, gl'individui che formano parte del consiglio di famiglia, i cointeressati, i debitori e i creditori soci, o obbligati *in solidum*, i consegnatari, i peridi, e i testimoni. Costoro si avranno come una stessa persona.

§. V. — *Degli atti giudiziarii.*

1.° Tutti gli altri atti delle giustizie di pace, quando si tratti di somma maggiore di quella stabilita nell' articolo 86 n. 4.° della presente legge, sia de' giudizi preparatori ed interlocutori, sia dei giudizi diffinitivi, eccetto quelli soli espressamente mentovati sotto la tassa di un dritto maggiore; tutti i giudicati degli stessi giudici di pace, che contengano condanna di somma, il di cui dritto proporzionale sia al disotto d' un carlino; e qualunque atto, così in giudizio, come fuori, che esigga l' intervento, il certificato, o la firma del giudice di pace . . . . *gr.* 10

2.° Tutti gli atti di subaste fatti in danno del primo offerente, quando il prezzo ritrattone non sia maggiore del primo incanto, e quando il primo sia stato già registrato; le nomine delle persone riservate nelle offerte, quando sieno fatte fra ventiquattr'ore dopo l' estinzione della candela . . . . . *gr.* 10

3.° Tutti gli atti della polizia ordinaria, della correzionale e criminale, quando sieno fatti ad istanza degl' interessati per la rifazione de' danni, purchè non vi sia condanna di somme e valori che oltrepassino i ducati dieci; tutti i processi verbali di delitti e di contravvenzioni a' regolamenti della polizia, o alle leggi delle imposte, così regie, come locali. *gr.* 10

4.° Tutti i decreti di qualunque natura de' giudici di pace in materia diversa da quella mentovata nel numero precedente, che contengano disposizioni

diffinitive, e che non dieno luogo a diritto proporzionale . . . . *gr.* 25

Sono esclusi gli atti per le cause fino alla somma di ducati dieci, pe' quali niente si esige.

5.° Se gli atti di accettazione, o di rinunzia dell'eredità, delle successioni, e di legati, descritti nel paragrafo 3 dell'articolo 83, sieno fatti innanzi al giudice civile, o presso gli atti delle cancellerie *gr.* 25

6.° Tutti gli atti, decreti, ed ordini degli arbitri, de' tribunali civili e de' tribunali di commercio, sia ne' giudizî preparatori, sia negl' interlocutori di qualunque natura essi sieno, purchè fatti o in giudizio, o presso gli atti de' cancellieri de' rispettivi tribunali, quando non si trovino compresi sotto una tassa di diritto maggiore, e quando non sieno soggetti a diritto proporzionale . . . . *gr.* 25

7.° Ogni atto di apposizione, di ricognizione, o di levata di suggelli. . . . . *gr.* 25

8.° Le offerte, e gli atti d'incanto sopra tutti gli oggetti esposti all'aggiudicazione, e sopra contratti qualunque. . . . . *gr.* 25

9.° I concorsi de' creditori, e gli atti fatti ad istanza di ciascuno de' concorrenti, purchè tali atti non portino obbligazione di somme fra loro. . *gr.* 38

10.° Tutti i decreti degli arbitri, de' tribunali civili, e di quelli di commercio, che contengono disposizioni diffinitive, non soggette a diritti proporzionali, o il di cui diritto proporzionale non ascenda a grana 38. . . . . *gr.* 38

11.° Ogni atto pel quale il debitore o consenta alla vendita de' suoi beni in favore de' suoi creditori, o vi sia da essi forzato. . . . . *gr.* 63

12.° Ogni atto col quale si appella da' decreti de' giudici di pace a' tribunali civili . . . . *gr.* 63

13.° Ogni atto col quale si appelli da' decreti degli arbitri, de' tribunali di commercio, e de' tribunali civili. . . . . *duc.* 1 : 25

14.° I decreti de' tribunali civili, co' quali s'interdice l'amministrazione de' beni, e si ordina separazione di beni fra marito e moglie, quando non portino condanna di somme e valori, o quando tali somme fossero soggette ad un diritto proporziomale, non maggiore di diciotto carlini e grana otto . *duc.* 1 : 88

15.° Il primo atto di ricorso al tribunale di cassazione in qualunque modo fatto, purchè sia per materia civile, o correzionale . . . . *duc.* 1 : 88

16.° Ogni copia di giudicato della gran corte di cassazione, data ad una parte . . . . . *duc.* 3 : 13

17.° Tutti gli atti fatti in giudizio, che contengano domande, consensi e rinunzie delle parti, ovvero atti e decreti de' giudici e degli altri ufiziali pubblici, che non si trovassero compresi nella disposizione de' precedenti numeri, saranno soggetti al diritto minimo di quelli fissati nel presente paragrafo.

SEZ. II. — *De' dritti proporzionali.*

84. Per gli atti soggetti al dritto proporzionale saranno pagati i seguenti diritti.

§. I. — *De' contratti non contenenti traslazione di proprietà.*

1.° In tutti i contratti di affitto di pascolo, o di nutrimento d' animali, il dritto sarà valutato sul prezzo risultante dall' unione degli estagli o mercedi convenute;

Pe' primi due anni, 1 ottavo per 100 . . . $\frac{1}{8}$

Pe' rimanenti, un sedicesimo per 100. . . . $\frac{1}{16}$

2.° Ne' contratti di società d' animali, e in tutte le dichiarazioni che si fanno per le restituzioni degli animali a' padroni, il prezzo, sul quale cadrà la tassa, sarà o quello espresso nell'atto, o, in mancanza di esso, quello che risulterà dall' apprezzo del bestiame stesso, un' ottavo per 100. . . . . . $\frac{1}{8}$

3.° Tutti i contratti fatti, o con subaste, o senza, di costruzioni, di riparazioni, di manutenzioni, di approvvigionamenti, di forniture di ogni specie, quando il prezzo debb' essere pagato dal tesoro, o da qualunque pubblica amministrazione, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

4.° Tutti i contratti fatti colle subaste, eccetto quelli indicati nell' articolo precedente, per costruzione, per riparazione, per manutenzione, e per qualsivoglia effetto mobiliare capace di stima, purchè non contengano vendita, nè promessa di consegna di mercanzie, di derrate, o di altri effetti mobiliari, un mezzo per 100 . . . . $\frac{1}{2}$

5.° Tutti i contratti d'affitto per un solo anno, un mezzo per 100 . . . . $\frac{1}{2}$

6.° In tutti i contratti d' affitto per due anni il diritto sarà ragguagliato sul prezzo risultante dall' unione degli estagli, un mezzo per 100. . . . $\frac{1}{2}$

7.° In tutti i contratti d' affitto per un tempo maggiore di due anni, purchè la durata sia limitata, il dritto è tassato, per lo prezzo de' primi due anni, un mezzo per 10. . . . . $\frac{1}{2}$

Per lo prezzo degli anni seguenti, un mezzo per 100. . . . . $\frac{1}{2}$

8.° Ne' subaffitti, nelle cessioni ad altri degli affitti, sia col consenso del padrone, sia senza, e nelle retrocessioni de' medesimi affitti, il diritto cade sul prezzo degli anni che restano insino al termine convenuto;

Pe' primi due anni, un mezzo per 100 . . . $\frac{1}{2}$

Per gli anni ulteriori, un' ottavo per 100 . . $\frac{1}{8}$

Per la liquidazione e pel pagamento del diritto, si riputeranno come affitti di nove anni quelli di tre, di sei e di nove anni.

9.° Gli affitti a rendite perpetue de' beni immobili, quelli a vita, e tutti quelli, la durata dei quali è illimitata, 2 per 100. 2

10.° Le costituzioni di rendite e di pensioni a titolo oneroso, sieno vitalizie, sieno perpetue, le cessioni, i passaggi da una mano all' altra di tali obbligazioni, le delegazioni, e gli affitti de' beni mobili fatti per un tempo illimitato, 1 per 100. . . . 1

11.° Ne' contratti, e nelle convenzioni per nutrimento, o per alimento di persone, quando sieno fatte per tempo limitato, il dritto si dee sul prezzo risultante dalla unione degli estagli, delle mercedi, o delle pensioni, un quarto per 100. . . . . . $\frac{1}{4}$

Se questi contratti sono fatti per nutrimento, o alimento di minori, un' ottavo per 100. . . . . $\frac{1}{8}$

Se gli stessi contratti sieno fatti per un tempo illimitato, il diritto sarà tassato secondo la regola stabilita nel precedente num. 10 di questo paragrafo.

12.° Le patenti d'insegnamento d'arti e mestieri, quando contengano obbligazioni di somme o di valori mobiliari pagati, o non pagati, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

§. II. — *De' contratti di garentie, assicurazioni, ed altri che contengano commercio di pericolo.*

1.° Tutte le canzioni di qualunque natura, comprese quelle per effetti mobili di ogni spezie, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

Le stesse cauzioni, quando si danno da contabili verso lo stato, un ottavo per 100. . . . . . $\frac{1}{8}$

Il suddetto dritto dovrà pagarsi oltre a quelle che forma il soggetto della cauzione, bensì il dritto della cauzione non potrà mai eccedere il dritto principale.

2.° In tutti gli atti e contratti di assicurazio-

ne, il dritto si dovrà liquidare sul valore del premio d'assicurazione, un quarto per 100. . . . $\frac{1}{4}$

Il suddetto dritto in tempo di guerra, un ottavo per 100. . . . . $\frac{1}{8}$

3.° Negli abbandoni delle merci ed effetti assicurati, il diritto dee pagarsi sul valore de' generi abbandonati, un quarto per 100. . . . . . . $\frac{1}{4}$

Il suddetto dritto in tempo di guerra, un ottavo per 100. . . . . $\frac{1}{8}$

4.° Tutti i contratti fatti a fortuna, o pericolo di mare, o ne'casi di forza maggiore, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

§. III. — *De' contratti di credito e debito, e di quelli che contengono traslazione di proprietà, o costituzione d' ipoteca.*

1.° I biglietti pagabili ad ordine, le cessioni d' azioni, le polizze d' azioni mobiliari delle compagnie e delle società azionarie, e tutti gli altri effetti, o sieno carte negoziabili di particolari, o di compagnie, eccettuate le lettere di cambio trattate da una piazza all' altra, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

I suddetti effetti soggetti a diritto, potranno essere presentati al registro anche dopo essere stati protestati.

2.° Le ricevute di debiti esistenti, le restituzioni di danaro ricevuto, i rimborsi di capitali in qualunque modo fatti, le affrancazioni de' canoni ed altre rendite, i dritti di ricompra esercitati in virtù di patti e fra' termini convenuti, quando gli atti di queste ricompre sieno presentati all' officina del registro, prima che i suddetti termini fossero spirati, e qualunque atto che contenga liberazione di somma e di valori mobiliari, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

3.° I contratti fra i debitori mancati e i creditori, o per dilazione o per rilascio di una parte de' loro crediti, sono soggetti al diritto, per tutto, o per quella parte che il debitore promette di pagare, un quarto per 100. . . . . $\frac{1}{4}$

4.° I contratti, le transazioni, gli obblighi di pagamento, i saldi de' conti, i biglietti di *pagherò*, gli ordini de' creditori su i loro debitori, i passaggi da una mano all' altra de' suddetti crediti e titoli, le cessioni, le delegazioni de' crediti ad una data scadenza, le delegazioni di prezzo convenuto in un contratto per soddisfare il credito di un terzo, le dichiarazioni che giustificano l' estinzione d' una ob-

bligazione, le dichiarazioni di deposito presso privati, e qualunque atto che contenga obbligo di somme non contratto per liberalità, e che non sia il prezzo di una traslazione di mobili o d'immobili non registrato, un mezzo per 100. . . . . $\frac{1}{2}$

Nel caso di questo numero, quando per non essersi enunciato il titolo precedentemente registrato, siasi nelle delegazioni di prezzo pagato il dritto che non si doveva, vi sarà luogo alla restituzione nel termine stabilito.

5.° Le aggiudicazioni, le vendite, le retrovendite, le cessioni, le retrocessioni, i contratti, e qualunque atto civile traslativo di dominio a titolo oneroso di effetti mobili, di ricolti dell'anno, di frutto pendente, di legname, di selve, e di alberi di qualunque frutto, e di qualunque altro effetto mobile anche appartenente allo stato, uno per 100. . 1

6.° Le aggiudicazioni, le vendite, le retrovendite, le cessioni, le retrocessioni, e qualunque altro atto civile traslativo di dominio, o d'usufrutto di beni immobili, purchè sia fatto a titolo oneroso, 2 per 100. 2

7.° La divisione delle parti di un immobile acquistato *sub hasta* in solido, 2 per 100. . . . 2

8.° Le permute de' beni immobili, 1 per 100 1

Se per eguagliare il valore de' beni permutati vi sia stato prezzo, allora la parte rappresentata dal prezzo stesso si avrà come vendita, e pagherà il dritto doppio a tenore dei numeri 6° e 7°.

9.° Le parti di mobili compensate con prezzo nella loro permuta, o nella loro divisione, quando se ne sia fatta la compra in solido *sub hasta*, 1 per 100 1

10.° Le azioni di ricompra esercitate dopo che sono spirati i termini ne' contratti di vendita, con facoltà di ricomprare, 2 per 100.. 2

11.° I contratti anticretici, ed i pegni degl'immobili, 1 per 100. 1

12.° Le donazioni fra vivi in proprietà, o in usufrutto, di beni mobili, fatte in linea diretta, tre quarti per 100 . . . . $\frac{3}{4}$

Le stesse donazioni, se sieno fatte per contratto matrimoniale a' futuri sposi, un terzo per 100. . $\frac{1}{3}$

13.° Le donazioni, fra vivi in proprietà o in usufrutto di beni mobili, fra collaterali ed altre persone estranee, 1 ed un quarto per 100. . . . $1\frac{1}{4}$

Se queste stesse donazioni sono fatte ne' contratti matrimoniali a' futuri sposi, un quarto per 100. $\frac{1}{4}$

14.° Le donazioni fra vivi di beni immobili in

proprietà, o in usufrutto, nella linea diretta, 1 ed un quarto per 100. . . . . $1\frac{1}{4}$

Se queste donazioni sieno fatte ne' contratti matrimoniali ai futuri sposi, tre quarti per 100. . . $\frac{3}{4}$

15.° Le donazioni fra vivi di beni immobili in proprietà, o in usufrutto, fra collaterali, ed altre persone estranee, 2 e mezzo per 100. . . . . $2\frac{1}{2}$

Se queste stesse donazioni sieno fatte ne' contratti matrimoniali a' futuri sposi, 1 ed un quarto per 100 $1\frac{1}{4}$

§. IV. — *Delle obbligazioni che nascono dagli atti giudiziarii.*

1.° Le aggiudicazioni, le vendite, o gli altri contratti capaci di additamento, quando sieno fatti *sub hasta*, sono soggetti a' diritti di sopra tassati ne' numeri 5.° e 6.° del precedente paragrafo III.

2.° Le aggiudicazioni e le vendite d' immobili, o di effetti mobiliari, fatti in danno del primo offerente, pagano lo stesso diritto stabilito ne' numeri 5.° e 6.° del precedente paragrafo III, per l' eccesso del prezzo ottenuto sulla precedente vendita, se pure di quella sia stato soddisfatto il dritto di registro.

3.° Tutte le nomine delle persone saranno soggette allo stesso diritto che è fissato pe' contratti, sui quali si è licitato, dove non sieno state fatte fra le 24 ore dall' estinzione della candela, o dove la facoltà di nominare non sia stata riservata nell' atto dell' offerta, o della licitazione.

4.° Le copie delle sentenze profferite, sia in contraddizione delle parti, sia in contumacia di una di esse, da' giudici di pace, da' tribunali civili, da quelli di commercio, dagli arbitri, dalla polizia ordinaria, dalla correzionale, da' tribunali criminali, contenenti condanna, graduazione de' crediti, liquidazione di qualunque somma e valori, sia per mobili, sia per ispese, sia per interessi, eccetto que' soli articoli che verranno qui appresso tassati d' un diritto maggiore, un quarto per 100 . . . . $\frac{1}{4}$

In tutti i casi dell' articolo precedente il diritto proporzionale non potrà essere al di sotto del diritto fisso.

5.° Le condanne de' tribunali criminali, dei correzionali, e della polizia, per danni ed interessi, 1 per 100. 1

6.° Le condanne per materia civile, per danni ed interessi, 1 per 100. 1

Quando il diritto proporzionale sia stato soddi-

sfatto sopra un giudicato pronunziato in contumacia, il diritto della seconda sentenza che sarà pronunziata in contraddizione delle parti, non cadrà che sul supplemento della condanna, se mai ve ne sia stato.

Questa disposizione è comune pe' giudicati profferiti in grado d' appellazione, e pe' decreti esecutivi.

Dove non vi sia aumento di condanna, la copia sarà registrata pel solo dritto fisso.

Finalmente dove una condanna sia pronunziata sopra una domanda non fondata su di un titolo registrato e capace di esserlo, saranno percepiti due diritti, quello del titolo, e quello del giudicato.

§. V. — *Delle successioni, dell' eredità, de' testamenti, e di tutte le disposizioni per causa di morte.*

1.° Tutti i passaggi de' beni mobili in proprietà, o in usufrutto fra i collaterali e le persone estranee, o per successione, o per testamento, o per altro atto di liberalità, purchè sia per causa di morte, tre quarti per 100. . . . . $\frac{3}{4}$

Se questi passaggi avranno luogo tra conjugi, un mezzo per 100. . . . . $\frac{1}{2}$

2.° I passaggi de' beni immobili per uno de' titoli spiegati nel numero precedente, o in proprietà, o in usufrutto, tra i conjugi, tra fratelli e sorelle in secondo grado congiunti o per due, o per un lato, e tra zii e nipoti di terzo grado solamente, 2 per 100. 2

3.° I passaggi de' beni immobili come sopra fra i collaterali sino al settimo grado esclusivamente, 3 per 100. 3

4.° Pe' collaterali dal settimo sino al duodecimo grado, e per gli estranei, 4 per 100. . . . 4

5.° I passaggi di beni in linea diretta fra ascendenti e discendenti, sia per successione, per eredità, per testamento, e per qualunque disposizione liberale per causa di morte, non sono soggetti a diritto proporzionale.

TIT. XI. — *Degli atti che debbono essere registrati a credito, o gratuitamente.*

86. Saranno registrati a credito.

1.° Gli atti e processi verbali de' giudici di pace per affari di polizia, quando non vi è parte presente per l' indennità;

2.° Quelli fatti a richiesta de' procuratori regî presso i tribunali;

3.° Quelli de' commessari di polizia;

4.° Quelli delle guardie destinate dall' autorità pubblica per delitti rurali, o forestari;

5.° Gli atti e i giudizi che si fanno sopra questi atti e processi verbali.

I diritti di registro dovuti per questi atti, saranno pagati dalle parti condannate, dietro gli estratti de' giudizi che saranno somministrati all' amministrazione generale da' cancellieri.

86. Saranno registrati *gratis*.

1.° Gli acquisti e le permute fatte dallo stato, le divisioni di beni tra lo stato ed i particolari, e tutti gli altri atti fatti a questo proposito;

2.° Le intimazioni e tutti gli altri atti così da attore, come da reo, che abbiano per oggetto il ricupero delle contribuzioni dirette, o indirette, o locali, o per qualunque oggetto o titolo appartenente allo stato, che non eccedano però nel totale la somma di ducati dieci;

3.° Gli atti degli uscieri e gendarmi per la sicurezza e vendetta pubblica;

4.° Gli atti de' giudici di pace, che non eccedano il valore di ducati dieci.

CAP. III. — *Della conservazione delle ipoteche.*

TIT. I. — *Disposizioni relative alle iscrizioni.*

87. Tutti gli uficiali pubblici che danno cauzione sopra beni immobili, sono soggetti all' iscrizione ipotecaria. Questa non ha luogo che fino alla somma del valore della cauzione, e sopra gl' immobili su cui si è data. Essa è indefinita.

88. Gl' intendenti esigono di ufficio le iscrizioni indefinite dagli ufficiali pubblici indicati di sopra, egualmente che tutte le altre, in cui vi è interesse del governo, salva l' inscrizione seguente, e quella che verrà indicata nell' articolo 110.

I ricevitori delle amministrazioni del registro esigono la iscrizione per tutti i crediti appartenenti al governo, la riscossione de' quali è loro affidata.

TIT. II. — *Disposizioni particolari sulle trascrizioni degli atti di passaggio.*

89. Gli atti di vendite di proprietà immobili, fatte con iscrittura privata, e che saranno stati registrati, potranno essere validamente trascritti, quantunque le firme non sieno riconosciute dal debitore avanti il notajo, o in giudizio.

90. I creditori, che avendo un' ipoteca secondo gli art.

2121, 2123, e 2128 del codice Napoleone, non avranno fatto iscrivere i loro titoli anteriormente alle alienazioni che saranno fatte degl' immobili ipotecati, non saranno ammessi a chiedere che sieno posti all' incanto conformemente alle disposizioni del cap. 8 del tit. 18 del libro terzo del codice Napoleone, se non quando abbiano giustificata la iscrizione che avran presa dopo l' atto che trasferisce la proprietà, e al più tardi dentro i 15 giorni dalla trascrizione di questo atto.

Lo stesso sarà pe' creditori privilegiati sugl' immobili, senza pregiudizio degli altri dritti che competono al venditore ed agli eredi per gli art. 2108 e 2109 del codice Napoleone.

TIT. III. — *Disposizioni relative alle ipoteche, a' privilegi e mutazioni anteriori all' apertura delle officine delle ipoteche.*

91. I dritti d' ipoteche o i privilegi acquistati prima dell' organizzazione degli uffizî delle ipoteche, potranno essere iscritti dentro il termine di quattro mesi dal dì dell' organizzazione suddetta.

92. Le inscrizioni che saranno fatte nel corso de' detti qnattro mesi, conserveranno a' creditori le loro ipoteche, o privilegi, ed il luogo che assegnavan loro le leggi veglianti al tempo de' contratti, ed il codice Napoleone dal dì 1 di gennaio in avanti.

93. Le ipoteche che non saranno state inscritte dentro il detto termine di quattro mesi, non avranno effetto che dal giorno dell' inscrizione che ne sarà richiesta posteriormente. Nello stesso caso i privilegi degenereranno in semplice ipoteca; e questa, al pari di tutte le altre semplici ipoteche, non avrà luogo che dal giorno dell' iscrizione.

94. Per richiedere l' inscrizione de' diritti anteriori al dì che saranno organizzati gli uffizî d' ipoteca, il creditore, o il terzo che agisce in suo nome; dovrà presentare i titoli del credito al conservatore. Costui ne compilerà dne tavole contenenti l' indicazione prescritta nell' art. 2148 del codice Napoleone, e se ne servirà per l' inscrizione.

Se il richiedente non avrà i titoli del sno credito, egli lo dichiarerà; e su questa dichiarazione il conservatore formerà le due tavole necessarie per l'inscrizione. Quelle che dovranno farsi sui beni di una persona trapassata, potranno farsi sulla semplice denominazione del defunto.

Il richiedente sarà tenuto di dichiarare la somma in contante, alla quale equivalgono le rendite e le prestazioni per le quali si fa l' inscrizione.

95. Le inscrizioni a pro de' minori, degl' interdetti, degli assenti, su' beni de' loro tutori, curatori, ed amministratori, e quelle a pro degli sposi ancora minori, per ragione delle loro convenzioni e dritti matrimoniali, saranno fatte ad istanza delle

persone indicate negli articoli 2136, 2137, 2138, e 2139 del codice Napoleone.

96. Le inscrizioni pe' dritti d' ipoteche, o privilegi prima dell' organizzazione degli uffizi d' ipoteche acquistati sulle rendite costituite, sulle rendite de' fondi (o sia canoni) e su altre prestazioni di simil natura, dichiarate redimibili dalla legge, saranno fatte nel seguente modo. Per le rendite fondiarie e per le prestazioni reali, all' uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati gl' immobili alle medesime soggetti : e per le rendite costituite, all' uffizio dell' ultimo domcilio del creditore di dette rendite.

97. Quando l' ipoteca generale sia stata promessa prima che avesse vigore il codice Napoleone, e quando la medesima non sia stata ristretta per convenzione nelle parti, le iscrizioni, che saranno fatte ne' quattro mesi dall' organizzazione degli uffizi d' ipoteche, conserveranno il loro ordine su' beni presenti e futuri del debitore, situati nell' estensione dell' uffizio dove sono state domandate, senza che il creditore sia obbligato ad indicar la natura nè la situazione degl' immobili. Se i detti beni sono inscritti, spirato il suddetto termine, l' inscrizione non produrrà il suo effetto che sopra i beni presenti.

98. I possessori d'immobili, che non avessero ancora adempiute tutte le formalità prescritte dalle leggi e dagli usi anteriori per consolidare le loro proprietà, e purgarne i pesi e le ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell' atto di passaggio.

99. Per purgare le ipoteche ed i privilegi ch' esistessero in vigore delle antiche leggi sulle rendite fondiarie, sulle prestazioni reali dichiarate redimibili, come anche sulle rendite costituite, i nuovi possessori faranno trascrivere i loro titoli nel seguente modo. Per le rendite fondiarie e prestazioni reali, all' ufizio delle ipoteche, ove sono gl' immobili su cui son dovute ; e per le rendite costituite, all' uffizio del domicilio attuale del precedente proprietario.

100. Tutti i passaggi anteriori alla organizzazione degli ufizi d' ipoteche, i di cui atti saranno stati trascritti fra quattro mesi dall' organizzazione suddetta, non saranno purgati che de' pesi e delle ipoteche non inscritte a' registri della conservazione, prima dello spirar di detto termine.

101. Se la trascrizione de' passaggi mentovati negli articoli 98 e 99 sia fatta dopo spirato il termine di 4 mesi dall' organizzazione degli ufizi d' ipoteche, l'immobile che n' è l' oggetto rimane aggravato de'pesi e delle ipoteche pattuite da'precedenti proprietari innanzi la distrazione, e che fossero inscritte avanti questa trascrizione.

In quanto alle rendite costituite, esse rimarranno aggravate di quelli de' detti pesi ed ipoteche inscritte ne' diversi uffi-

istanza di quel luogo ove i beni sono situati, inteso il procuratore regio.

109. Ogni conservatore d'ipoteche fra un mese dal dì della registrazione indicata nell'art. 106 farà ricevere la sua cauzione, e ne passerà documento all'amministrazione. Fra lo stesso termine depositerà nella cancelleria del tribunale di prima istanza del luogo del suo domicilio una copia legale dell'atto della recezione della detta cauzione. Questo deposito non avrà luogo che nel caso che i beni obbligati saranno situati fuori del circondario del tribunale, nel cui distretto il conservatore adempirà alle sue funzioni.

110. L'inscrizione della cauzione sarà fatta a cura, ed a spese del conservatore, e non sarà soggetta ad essere rinnovata.

111. La cauzione s'intenderà specialmente ed esclusivamente applicata agli errori ed alle ommissioni, per le quali il conservatore è risponsabile alle parti.

Questa obbliganza avrà vigore per tutto il tempo che durano le funzioni del conservatore, e per dieci anni dopo. Elasso questo termine, i beni obbligati nella cauzione saranno liberi da tutte le azioni, che non saranno state intentate nel termine suddetto.

112. Le forme prescritte nel tit. IX del cap. II della presente legge non saranno osservate riguardo a' conservatori, allorchè da un terzo saranno citati per errori o ommissioni. Trattandosi in tal caso di un fatto loro personale saranno soggetti alle forme ordinarie, ed alle regole della procedura stabilite pe' privati.

113. I conservatori, per le azioni a cui la loro risponsabilità potrà dar luogo, avranno il domicilio nell'ufizio, ove adempiranno le loro funzioni. Questo domicilio è di diritto, e durerà quanto la loro risponsabilità. Quindi tutte le citazioni e notifiche a tal riguardo, sia contro il conservatore, sia contro i rappresentanti, saranno dirette nello stesso uffizio, ancorchè egli fosse uscito d'impiego.

114. Il conservatore, che muterà di sito, e passerà da un uffizio all'altro, non sarà tenuto a dare altra cauzione: la stessa servirà anche per lo nuovo uffizio; salvo un supplemento alla medesima, se mai sarà giudicato necessario.

TIT. VII. — *Dell'impedimento de' conservatorii, e della vacanza degli uffizii.*

115. Nel caso di assenza, o d'impedimento di un preposto alle ipoteche, vi supplirà il verificatore, o l'ispettore del registro del dipartimento, ed anche in loro assenza il soprannumerario più antico dell'uffizio. Il preposto rimarrà garante di quest'amministrazione, salvo il suo ricorso contro a coloro che lo avranno rimpiazzato.

116. Se vi è vacanza di un ufizio per morte o per altri motivi, eccetto il caso di dimissione, sarà occnpato provvisoriamente dal verificatore, o dall' ispettore del registro, ed anche in loro vacanza dal soprannumerario più anziano dell' ufizio. Essi saranno risponsabili della loro amministrazione; ma sarà immediatamente provveduto al posto vacante.

117. Niun conservatore che abbia data la sua dimissione, potrà lasciare le sue funzioni prima dell'istallazione del suo successore, sotto pena di rispondere di tntt' i danni ed interessi, a' quali potrebbe dar luogo la vacanza dell' ufizio.

TIT. VIII. — *Degli emolumenti de' conservatori delle ipoteche.*

118. I conservatori delle ipoteche godranno degli emolumenti determinati quì appresso, i quali, oltre della carta bollata, saranno loro pagati dalle parti richiedenti.

1.° Per l' inscrizione di ciascnn dritto d' ipoteca, o privilegio, qualunque sia il numero de' creditori, o se la formalità è richiesta nello stesso *borderò* 20

2.° Per le inscrizioni di ufizio prescritto nell' articolo 2108 del codice Napoleone. 20

3.° Per ciascheduna estratta d' inscrizione, e per ogni certificato di non esistenza d' inscrizione. 25

4.° Per cancellare un inscrizione. 20

5.° Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione pel rollo di scrittura contenente venticinque versi per pagina. 10

Il rollo cominciato si avrà per finito.

6.° Per ciascuna inscrizione di cambiamento di domicilio. 20

7.° Per le copie collazionate degli atti trascritti negli ufizî d' ipoteca per ciascun rollo fatto secondo il n. 5.° del presente articolo. 10

8.° Per ciascun duplicato di diritto d' inscrizione, o trascrizione 25

9.° Per la formazione di due tavole relative allo stesso credito. 30

10.° Per ciascuna riduzione d' iscrizione (articolo 2157 del codice Napoleone). 20

TIT. IX. — *De' registri per la conservazione delle ipoteche.*

119. I registri destinati a ricevere gli atti del nuovo regime ipotecario, saranno in carta bollata, siccome è prescritto dal codice Napoleone. I conservatori li faranno numerare e cifrare in ciascnn foglio dal presidente del tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione è stabilito l' ufizio.

Questa formalità sarà adempita fra tre giorni dalla presentazione del registro, e senza spese.

Gli atti porteranno la loro data, saranno scritti l'uno dopo l'altro senza lacune, rasure, abbreviature, o interlinee, e giorno per giorno.

Saranno numerati secondo il luogo che occupano ne' registri, e cifrati dal conservatore.

120. Non potranno gli ufizi essere in attività la domenica, nè i giorni di precetto. Nessun atto in questi giorni potrà essere rivestito delle formalità ipotecarie.

121. Oltre de' registri prescritti nell' articolo precedente, e nel codice Napoleone, i conservatori ne terranno un altro in carta non bollata, nel quale per estratta, e nel momento dell' adempimento della formalità, sotto il nome di ciascun gravato, e sotto quello di ciascun venditore, o acquirente, e nei rispettivi luoghi, noteranno le inscrizioni, le trascrizioni, le cancellazioni, ed altri atti concernenti i medesimi.

Di più questo registro indicherà ciascuno degli atti che sarà stato notato, ed il numero sotto del quale sarà stato descritto.

Questo repertorio avrà una tavola alfabetica.

122. La carta bollata de' registri sarà, proporzionalmente allo spazio occupato da ciascun atto, rimborsata dal richiedente.

TIT. X. — *Della esazione de' dritti d' ipoteche.*

§. I. — *Disposizioni generali.*

123. Sarà riscosso in beneficio del tesoro pubblico un diritto sopra l' inscrizione de' crediti ipotecari, e sopra la trascrizione degli atti che portano mutazione di proprietà de' beni stabili.

Questo dritto verrà percepito sulla somma già fissata dall' ufizio del registro, o sulla somma liquidata nel modo prescritto nel titolo I del capo 1 della presente legge.

§. II. — *Del diritto d' inscrizione.*

124. Il diritto d' inscrizione de' crediti ipotecari posteriori all' epoca della pubblicazione della presente legge, è fissato ad un carlino per ciascun centinajo di ducati di capitale.

Pe' crediti anteriori alla detta epoca il dritto sarà di cinque grana per ogni cento ducati.

125. Sarà pagato un solo dritto d' inscrizione per ciascun credito, qualunque sia il numero de' creditori, e quello de' debitori.

126. Se vi è luogo ad inscrizione di un medesimo credito

in più ufizi, il dazio sarà interamente pagato nel primo. Per ciascuna delle altre inscrizioni non sarà pagato che il semplice salario del conservatore, dietro la presentazione della ricevuta, che pruova l' intero pagamento del dritto eseguito nella prima inscrizione. Quindi il conservatore del primo ufizio sarà tenuto di consegnare a colui che pagherà il dazio, oltre della ricevuta in piè della nota d' inscrizione, tanti duplicati della medesima ricevuta, quanti gliene saranno richiesti.

127. L' inscrizione de' crediti appartenenti allo Stato sarà fatta senza pagamento de' dritti d' ipoteche, e de'salari del conservatore. Sarà lo stesso delle inscrizioni prese in virtù delle ipoteche legali, conformemente agli articoli 2121 e 2155 del codice Napoleone.

128. Ogni volta che l' inscrizione avrà luogo senza pagamento del dritto, e del salario del conservatore, il medesimo sarà tenuto.

1.° di ennnciare, tanto su i registri, quanto sulla nota da rimettere al postulante, che i dazi ed i salari sono dovuti;

2.° di sollecitarne la riscossione da' debitori fra venti giorni dalla data dell' inscrizione, seguendo le stesse forme stabilite per la riscossione de' dritti che saranno esatti dagl' impiegati del registro.

129. L' inscrizione fatta di ufizio in conformità dell' articolo 2108 del codice Napoleone, sarà fatta senza pagamento di altri dritti, fuorchè del salario del conservatore, e del bollo del registro.

130. L' inscrizione indefinita, che ha per oggetto la conservazione di un semplice diritto d' ipoteca eventuale, senza credito esistente, non è sottoposta al dritto proporzionale stabilito nell' articolo 124. Ma se il dritto eventuale, che ha dato luogo all' inscrizione indefinita, si converte in credito reale, il dritto proporzionale è dovuto sul capitale del credito.

La registrazione di transazione, o saldo di pagamento del detto credito, non può essere richiesta fintantochè il dazio proporzionale d' inscrizione non sia stato antecedentemente pagato.

131. Non saranno pagati che tre carlini dal creditore, il quale nel caso specificato nell' articolo 2131 del codice Napoleone, otterrà un supplemento d' ipoteca, e ne richiederà l' inscrizione.

Egli pagherà inoltre il salario al conservatore.

TIT. XI. — *Del dritto di trascrizione.*

132. Il dritto di trascrizione degli atti riguardanti passaggi di proprietà immobili, sarà d' uno e mezzo per cento sull' intero prezzo de' beni, o fissato nell' ufizio della registrazione, o liquidato negli altri modi indicati nell' articolo 123.

133. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizione in più ufizi, il dazio sarà pagato nella stessa guisa ch'è stato prescritto di sopra all' articolo 126 per le inscrizioni.

134. Pe'contratti di permuta, e per le vendite unite di beni acquistati a diversi titoli, il dritto di trascrizione potrà a richiesta del permutante o del convenditore esigersi per quella parte di prezzo che gli apparterrà.

La richiesta sarà scritta nel principio dell' atto di trascrizione, e firmata dalla parte. Se questa non potrà firmarla, il conservatore ne indicherà la causa, e vi apporrà la sua firma.

Nella ricevuta del dritto di trascrizione il conservatore copierà la richiesta suddetta.

135. Il dritto da esigersi a vantaggio del tesoro pubblico per la prescrizione ordinata dall' articolo 939 del codice Napoleone degli atti di donazione, e di accettazione d'immobili suscettibili d'ipoteca, come pure la notificazione dell' accettazione fatta per atto separato agli ufizi delle ipoteche, nel circondario de'quali trovansi i beni donati, sono ridotte, relativamente a' pubblici stabilimenti de' poveri ed agli ospedali, al dazio fisso di tre carlini, senza pregiudizio de' dritti dovuti al conservatore.

136. Da' casi in fuori previsti dalla presente legge, i dritti ed i salari dovuti per le formalità ipotecarie saranno pagati anticipatamente da' postulanti. I conservatori ne faranno il saldo in piè degli atti, e degli attestati da loro rimessi e rilasciati. Ciascuna somma vi sarà mentovata separatamente, e scritta per esteso.

CAP. IV. — *Dell' amministrazione de' registri e delle ipoteche, e dell' abolizione del regio generale archivio di Napoli e Terra di lavoro.*

137. L' amministrazione de' registri e delle ipoteche è riunita alla direzione de' demani.

138. L' organizzazione degli ufizi ne' capiluoghi della provincia, e ne' distretti, sarà da noi stabilita con un particolar decreto.

139. Dal dì 1 di febbrajo 1809 il così detto archivio generale di Napoli e di Terra di lavoro è abolito.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto degli 8 aprile 1809 che autorizza i presidenti de' tribunali di prima istanza a delegare uno o più giudici de' medesimi per la cifra de' registri degli atti dello stato civile.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decrediamo quanto segue.

Art. 1. I presidenti de' tribunali di prima istanza, e coloro che ne fanno le veci, sono autorizzati a delegare per la cifra de' registri degli atti dello stato civile uno o più giudici de' rispettivi tribunali.

2. La delegazione che essi ne faranno, sarà scritta nel primo foglio del registro per cui la delegazione è data. I giudici delegati ne adempieranno la cifra senza il menomo ritardo.

3. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 22 aprile 1809 contenente alcune disposizioni sugli atti di morte o assenza de' genitori degli sposi per la celebrazione de' matrimonii.

Visti gli articoli 148 149 150 151 152 153 154 155 156 e 257 del codice Napoleone, relativi all' atto rispettoso dovuto agli ascendenti.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Non è necessario di presentare all' ufiziale dello stato civile gli atti di morte del padre e della madre de' futuri sposi qualora i loro avoli ne attestino la morte.

2. Se non si possono produrre gli atti di morte o la pruova dell' assenza del padre e della madre, degli avoli, e delle avole (de' quali sarebbe necessario il consiglio) per essere ignoto l'ultimo loro domicilio, l'ufiziale dello stato civile può procedere, ciò non ostante, alla celebarzione del matrimonio, purchè gli sposi sieno di età maggiore, e dichiarino con giuramento d'ignorare il luogo della morte e quello dell' ultimo domicilio dei loro ascendenti. Questa dichiarazione debbe essere accompagnata dal giuramento de' quattro testimoni presenti all' atto del matrimonio, i quali affermino che quantunque conoscono i futuri sposi ignorino il luogo della morte e dell' ultimo domicilio de' loro ascendenti.

3. L' ufiziale dello stato civile è tenuto di far nell' atto del matrimonio menzione dell' attestato indicato nell'articolo 1 e delle dichiarazioni prescritte nell' articolo 2 a norma de' rispettivi casi.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato del presente decreto.

Decreto dei 8 luglio 1809 che stabilisce una commessione per riconoscere i titoli e il rango de' crediti ipotecarii su i confiscati beni degli emigrati, a fine d'indennizzare i creditori.

Visto l' art. 7 del nostro real decreto de' 29 di giugno col quale abbiamo stabilito che dalla massa de' beni degli emigrati che han seguito la passata corte in Sicilia, ne sarebbe prelevata una quantità corrispondente per lo pagamento delle somme dovute a' diversi creditori ipotecarî.

Considerato quanto sia necessario di determinare il metodo per la riconoscenza de' titoli e del rango ipotecario di ogni creditore;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Una commessione di tre membri del consiglio di stato sarà nominata per riconoscere i titoli ed il rango de' crediti ipotecarî.

2. I creditori ipotecarî saranno tenuti, fra il termine di un mese a contare dalla data del presente decreto di presentare alla detta commessione:

1. i loro titoli.

2. una mappa de' beni ipotecati, che indicherà la denominazione, il moggiatico, la situazione de' beni, il loro valore per approssimazione, ed il nome della persona a cui appartenevano;

3. un certificato del conservatore delle ipoteche, di tutte le iscrizioni esistenti su i beni ipotecati e compresi nella mappa suddetta.

3. Spirato il termine del mese prescritto nell' articolo precedente, non sarà più ricevuto verun richiamo.

4. La commessione dopo d' avere esaminato i titoli di ciascun creditore ipotecario, ne farà la graduazione, e procederà in seguito alla formazione di una mappa delle somme dovute, colla indicazione de' beni ipotecati, della natura e data del contratto, e della data della iscrizione presa nell' officina del conservatore delle ipoteche.

5. Questa mappa così formata e certificata della commessione sarà rimessa al ministro delle finanze, il quale rimane incaricato di presentarla alla nostra sovrana approvazione.

6. Approvata che sarà da noi la mappa suddetta, il ministro delle finanze farà designare per la concorrente quantità delle ipoteche tanti beni che si crederanno necessarî per indennizzarne i creditori.

Questi beni saranno venduti all' asta pubblica: ed i creditori anzidetti, unitamente agli altri, sono ammessi a licitare.

7. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge dei 4 maggio 1810 che prescrive i mezzi di garentia del debito costituito, e la soddisfazione del debito non iscritto, coll' impiego delle cedole in acquisto sì de' censi che de' fondi demaniali.

Volendo provvedere alla soddisfazione del debito non inscritto.

Volendo restituire alla circolazione ed all' industria particolare i beni che hanno appartenuto alle mani morte, e che fanno ora parte de' nostri reali domani;

Volendo finalmente facilitare il riscatto dei censi, delle rendite, delle prestazione e de' debiti di ogni natura, di cui le proprietà de' nostri sudditi sono quasi generalmente gravati, e la di cui affrancazione importa così essenzialmente alla prosperità dell' agricoltura.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

TIT. I. — *Del debito consolidato ed inscritto.*

SEZ. I. — *Delle inscrizioni da farsi per l' avvenire sul gran libro.*

Art. 1. A contare dalla pubblicazione della presente legge non sarà più fatto alcuna inscrizione, sia di rendite perpetue o a vita, sia di pensioni sul gran libro del debito pubblico, se non in virtù di crediti aperti da noi a tal' effetto sul rapporto del ministro di finanze, e sino alla concorrenza de' medesimi.

2. Non potrà essere aperto alcun credito per nuova inscrizione, se prima i fondi necessarî pel pagamento della annualità, alle quali queste inscrizioni daran luogo, non sieno assicurate.

SEZ. II. — *Dote della cassa delle rendite.*

3. Dal 1. di gennajo del corrente anno la dote annuale della cassa delle rendite pel pagamento degl' interessi del debito pubblico e delle pensioni sarà accresciuta sino alla somma di due milioni, cioè:

Dote antica.

Decima sulle contribuzioni dirette. 700,000
Decima sulle indirette 600,000

Dote nuova.

Da prendersi sugli introiti dei demani 700, 000

2, 000, 000

4. I ducati 700, 000 da prendersi sugli introiti de' demani non saran dovuti per intero alla cassa delle rendite, che alla epoca nella quale le inscrizioni uguagliavano la totalità dei fondi della dote, a norma delle disposizioni che verranno qui appresso indicate. Intanto essa riceverà su i demani le somme necessarie per mettere le sue riscossioni a livello de' nuovi obblighi di cui sarà incaricata.

5. Per assicurare alla cassa delle rendite la nuova dote de' ducati 700, 000 questa verrà prelevata sulla totalità de' demani così antichi che riuniti per la soppressione delle corporazioni religiose. Il ministro delle finanze ci proporrà i mezzi da farne seguire con esattezza il versamento alla cassa delle rendite.

SEZ. III. — *Impiego de' fondi assegnati alla cassa delle rendite.*

6. Il ministro delle finanze è autorizzato a far continuare le inscrizioni sul gran libro dopo l' adempimento di tutte le formolità prescritte dalle leggi, fino alla concorrenza dell' intera dote della cassa delle rendite, fatta deduzione delle somme necessarie per le spese di liquidazione del debito, e di amministrazione.

7. Le inscrizioni saranno regolate in maniera che il fondo di dotazione riceva la sua applicazione nel modo seguente.

Rendite perpetue.	1,050, 000
Pensioni e rendite a vita.	900, 000
Riserva per ispese di liquidazione e di amministrazione del debito pubblico della cassa delle rendite.	50, 000
	2,000, 000

8. Le iscrizioni perpetue fino al 1. di gennajo 1810 giungendo alla somma annuale di ducati .	721, 156
E dovendosi inscrivere in favore dell' ordine reale delle due Sicilie la somma di ducati. . . .	100, 000
Il compimento sino alla totalità di duc. 1,050,000 sarà riserbato alla cassa di ammortizzazione per l' impiego delle cedole che la medesima acquisterà in conformità delle disposizioni che vanno quì appresso a determinarsi	228, 844
	1, 050, 000

9. Le inscrizioni a vita in rendite e pensioni

fino al 1. di gennajo 1810 giungendo alla somma annnale di ducati 500, 000

Potrà essere inscritta in favore de' creditori vitalizi, o de'religiosi appartenenti alle corporazioni soppresse col nostro decreto del 7 agosto 1809 una somma annuale di ducati 400, 000

900, 000

10. A misura che vi saranno fondi liberi tanto per causa delle pensioni e vitalizi, quanto per la diminuzione delle spese che avranno luogo allorchè la liquidazione sarà finita, potrà esservi proposti destinarli a costituire nuove rendite perpetue a favore della casa di ammortizzazione per l' impiego delle cedole, di cui essa sarà proprietaria, o in favore de' creditori dello stato.

TIT. II. — *Del debito non iscritto.*

SEZ. I. — *Modo del suo pagamento e della sua diffinitiva estinzione.*

11. Il debito liquidato o da liquidarsi non ancora inscritto, valutato al suo *maximum*, presumendosi a 40,000,000, le cedole liberate o da liberarsi in confronto di questa somma potranno essere impiegate (indipendentemente da tutti i pagamenti già stipulanti in cedole a vantaggio del governo e delle tre quarte parti pagabili in questo medesimo valore del prezzo delle vendite fatte o da farsi, in esecuzione del nostro decreto del 14 agosto 1809).

1. In ricompra o compra di censi, rendite costituite, canoni ed altre prestazioni di questa medesima natura, a ragione del due per 100 netto, sia che le dette prestazioni sieno state originalmente pagabili in numerario, sia che esse possano divenirlo in virtù del nostro decreto del 17 gennaio ultimo.

2. In pagamento di beni dello stato che saranno esposti in vendita senza subasta alla ragione dell'uno e tre quarti per 100 lordo nelle provincie di Napoli e Terra di Lavoro, e del due lordo in tutte le altre provincie. Le case saranno vendute senza subaste in tutte le provincie alla ragione del due ed un quarto lordo.

3. In rimborso di ogni specie di crediti costituiti o esigibili dovuti al tesoro o alle amministrazioni pubbliche prima dell' anno 1806 e di cui i debitori domanderanno l'affranco.

4. In iscrizioni sul gran libro, allorchè Noi apriremo, in conformità dell' articolo precedente, i credi su i fondi che resteranno liberi per la estinzioni delle pensioni.

12. I censi, rendite costituite prestazioni e canoni annuali che potranno esser comprati in cedole col mezzo di un capitale fissato al due per 100 netto sono.

1. Tutti quelli appartenenti a' demani o alla cassa di ammortizzazione o che i demani ne amministrino il prodotto sotto qualunque si sia.

2. Quelli appartenenti alla casa reale.

3. Quelli appartenenti al banco delle due Sicilie.

4. Quelli appartenenti a' vescovati, badie, priorati, corporazioni religiose di uomini e donne non soppresse sotto qualunque titolo esse esistano.

5. Quelli appartenenti ai luoghi pii, chiese, cappelle, conservatori, seminari, corporazioni di ogni sorte ed altre associazioni pubbliche di qualunque natura possono essere.

6. Quelli appartenenti agli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione pubblica, di cui il governo ha formato la dote.

13. I censi, rendite costituite, prestazioni o canoni indicati nell'articolo precedente che sieno dell'annua rendita inferiore ad un ducato netto di pesi, potranno ricomprarsi in effettivo contante alla ragione dell'otto per 100.

Il prodotto ne sarà versato direttamente nella cassa di ammortizzazione, per invertirlo in compra di cedole. Il nostro ministro delle finanze ci presenterà le istruzioni convenienti per agevolare questa misura.

14. Sono formalmente eccettuati dalla facoltà di ricompra in cedole i censi del tavoliere di Puglia, compresi in questo numero anche quelli che in virtù della legge del dì 21 di maggio 1806 costituiti a favore degli stabilimenti e corporazioni mentovate nella presente legge, sono stati indi per qualunque causa riuniti ai nostri demani.

SEZ. II. — *Dell' impiego delle cedole in acquisto o in affrancazione di censi.*

15. Di tutti i censi che non appartengono al demanio o alla cassa di ammortizzazione e che verranno ricomprati ne'termini della presente legge, la cassa di ammortizzazione ne rimpiazzerà la rendita ai proprietari a contare dal giorno che essi cesseranno di esser pagati da loro debitori.

16. Ogni debitore che vorrà affrancarsi un censo, ne farà la sua dichiarazione al direttore della cassa di ammortizzazione, rimettentogli la somma delle cedole necessarie e dimandandogli una iscrizione per la ricompra. Questo atto sarà fatto doppio; e dovrà indicare la somma del censo da ricomprare: il contratto col quale fu costituito, l'amministrazione o lo stabilimento che ne ha la proprietà, il fondo sul quale è ipotecato, con tutte le altre notizie proprie a determinare con chiarezza e completamente l'oggetto della ricompra.

L'uno de due atti resterà depositato nella direzione della cassa di ammortizzazione, firmato dal dichiarante o dal suo leggittimo incaricato. A piè dell'altro il direttore farà la quie-

tanza della somma rimessa, da valere per la ricompra del censo disegnato, con obbligo del direttore suddetto (se il credito non appartenga ai demani o alla cassa di ammortizzazione) di pagare il detto censo al creditore, ridotto al suo valore netto, cioè a dire fatta deduzione della ritenzione autorizzata dalla legge.

17. Allorchè non si tratterà di credito della cassa di ammortizzazione o de' demani, il debitore munito della quietanza che avrà ricevuta, ne presenterà una copia autentica all' intendente della provincia nella quale il censo sarà dovuto. Questo funzionario resta incaricato di procurargli una quietanza diffinitiva dall' amministrazione, o dello stabilimento proprietario del censo, osservando le formalità legali. Questa quietanza e tutti gli altri atti saranno fatti a spese del debitore. La liquidazione della medesima sarà fatta dall' intendente.

18. Un consigliere d' intendenza sarà specialmente incaricato presso l' intendente di tutti gli affari relativi a ricompra dei censi: e tutte le controversie che potranno nascere per questo oggetto saranno giudicate amministrativamente dal consiglio d'intendenza, sul rapporto del consigliere di cui si è parlato.

19. Il debitore non avrà dritto di ottener la quietanza che dopo aver pagato in numerario effettivo al creditore tutti gli arretrati del censo fino al primo giorno del quadrimestre che segue quello in cui la rescrizione del direttore della cassa di ammortizzazione sarà stata rilasciata.

20. La quietanza non sarà valida che dopo di essere stata registrata alla direzione dei demani della provincia, e rivestita del visto dell' intendente.

21. L' intendente farà trascrivere letteralmente in un registro ciascuna quietanza che egli visterà, e ne invierà nel medesimo tempo una copia al ministro delle finanze, che darà subito gli ordini necessari, affinchè la cassa di ammortizzazione rimpiazzi allo stabilimento creditore la rendita, la cui ricompra sarà stata fatta.

22. In virtù dell' ordine del ministro il direttore della cassa di ammortizzazione spedirà in favore dello stabilimento creditore un attestato indicante che la cassa di ammortizzazione pagherà l' annualità del censo fissata al suo valor netto, a contare dal primo giorno determinato, conforme all' art. 15.

23. Gli stabilimenti creditori potranno dimandare o che la cassa di ammortizzazione loro trasferisca delle iscrizioni sul gran libro per una rendita uguale a quella che sarà loro dovuta, o che essa faccia loro pagare una rendita equivalente nella provincia del loro domicilio.

24. Per censi appartenenti all'amministrazione dei demani, allorchè il debitore avrà ottenuta la quietanza delle cedole rimesse alla cassa di ammortizzazione, ne darà avviso al direttore de demani della provincia, nella quale il censo veniva pa-

gato. Il direttore farà subito assodare dal ricevitore che ne avesse la percezione, il conto degli arretrati dovuti sino al giorno della quietanza rilasciata dal direttore della cassa di ammortizzazione, farà percepire questi arretrati. Allorchè saranno questi stati soddisfatti esso invierà all' amministrazione de' demani un rapporto motivato sulla ricompra proposta. Questo rapporto prima di essere inviato sarà presentato all'intendente della provincia che lo visterà e rimetterà col suo avviso. L'amministrazione de demani su questo rapporto, ed allorchè essa troverà l'affare in regola rilascerà una quietanza, che sottoporrà al visto del ministro delle finanze, e che rivestita di questa formalità opererà la liberazione difinitiva del debitore.

25. Il direttore dei demanì presenterà ciascun mese al ministro delle finanze uno stato de' censi che saranno stati così ricomprati. Questo quadro indicherà i nomi de dibitori, l' origine de censi, la loro somma annuale, la data dei contratti costitutivi, la confidenza alla quale essi appartengono, i fondi su de quali essi erano affetti, la somma in cedole per la quale saranno stati ricomprati, la data della quietanza della cassa di ammortizzazione, la somma degli arretrati al momento della ricompra, la data della quietanza di questi arretrati, quella del rapporto del dirittore de' demanì della Provincia, quella della quietanza diffinitiva dell' amministrazione, ed in fine in una colonna di osservazioni ciò che vi sarà di rimarchevole sul rapporto del direttore, l' avviso dell' intendente e la deliberazione dell' amministrazione.

26. Quando i debitori di censi trasferiti alla cassa di ammortizzazione vorranno farne la ricompra, il direttore prima di liberare la quietanza delle cedole, sugli arretrati dovuti, ne riceverà il pagamento, lo comprenderà nella sua quietanza, e dichiarerà che questa quietanza verrà per quietanza provvisoria del censo fintantochè il ministro non abbia rilasciato quella diffinitiva. Sul rapporto del direttore della cassa suddetta il ministro rilascerà questa quietanza nelle forme usate fin oggi.

27. Il direttore della cassa di ammortizzazione rimetterà ciascun mese al ministro uno stato di situazione della ricompra de' censi appartenenti al suo stabilimento.

28. Allorchè i censi, o rendite costituite apparterranno alla lista civile, i debitori daranno avviso della quietanza della cassa di ammortizzazione all'intendente della nostra real casa. Questi dopo tutte le verifiche necessarie per assicurarsi che la somma delle cedole versate corrisponda esattamente al censo, o alla rendita di cui si domanda la ricompra, rilascerà una quietanza in forma legale, e l' indirizzerà nel medesimo tempo al ministro delle finanze per ottenere che la cassa di ammortizzazione rimpiazzi a profitto della lista civile il prodotto annuale della rendita o del censo.

In ciascuna seduta del consiglio di amministrazione della

nostra real casa egli presenterà per essere sottomessa alla nostra approvazione uno stato de' censi o rendite di cui ne avrà rilasciato le quietanze ne' termini del presente articolo.

Questo stato porterà la medesima indicazione che quella prescritta nell' art. 25 per l' amministrazione de' demani. Allorchè Noi lo avremo approvato, l' intendente ne farà passare una copia certificata al ministro delle finanze.

29. Pe' censi o rendite dipendenti dal banco delle due Sicilie, il reggente del banco secondo l' occorrenza, dopo la verifica necessaria e la garentia degl' interessi che gli sono stati affidati rilascerà una quietanza che sottometterà al visto del ministro, e che sarà operativa dopo essere stata rivestita di questa formalità per la liberazione del debitore. Nel medesimo tempo che egli visterà questa quietanza, il ministro prenderà le misure affinchè la cassa di ammortizzazione rimpiazzi l' annualità del censo o della rendita allo stabilimento che ne avrà perduto la proprietà. Il reggente del banco passerà al ministro gli stati simili a quelli che debbono essere fatti dall' amministratore de' demani e dalla cassa di ammortizzazione.

30. I censi appartenenti ai demani, alla cassa di ammortizzazione, alla casa reale, al banco delle due Sicilie ed a tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell' art. 12 che non saranno stati ricomprati dai debitori nello spazio di sei mesi a contare dalla pubblicazione della presente legge, o pei quali i debitori non avran fatto la loro offerta di ricompra nel caso che le cedole che essi vorranno impiegare a questa operazione non sieno state loro rilasciate, saranno ceduti a coloro che dimanderanno di acquistargli colle medesime condizioni che quelle della ricompra. La cassa di ammortizzazione ne riceverà il prezzo, e ne rimpiazzerà la rendita allorchè il censo non sarà di proposito nè di questo stabilimento, nè de' demani.

31. I compratori de' censi venduti in virtù dell'articolo precedente saranno soggetti alla ricompra a ragione del 6 per 100 netto in effettivo contante, durante tre anni a contare dal 1.° di gennaio che seguirà l' epoca del loro acquisto. I censuari che in questo frattempo non avranno ricomprato dai loro nuovi proprietari, non potranno più godere di questa facoltà che pagando il capitale alla ragione del 5 per 100 netto in effettivo contante.

SEZ. III. — *Dell' impiego delle cedole in compra di fondi del demanio regio.*

32. I creditori che vorranno impiegare le loro cedole in beni fondi ai termini del n.° 2.° dell'articolo 11 della presente legge, presenteranno all' intendente della provincia nella quale saranno situate le proprietà di cui vorran fare l' acquisto, uno stato dettagliato e confinato delle dette proprietà, coll' indicazione della loro estensione, natura e prodotto, per quanto più

potranno averne contezza, coll' offerta di pagarle in cedole a ragione di un capitale calcolato secondo le disposizioni dell' art. 11.

Una tale offerta non sarà ricevuta se dal compratore non si giustificherà prima d' aver depositato nelle mani del cassiere del tesoro incaricato della contabilità delle cedole una somma di questi valori, sia in cedole, sia in certificati approssimativamente eguali al quarto del prezzo del fondo per cui è stata fatta l' offerta.

L' intendente terrà registro delle offerte che gli saran presentate, noterà il giorno e l'ora della presentazione, e le farà immediatamente pervenire al consiglio d' intendenza, rilasciando un documento all' oblatore, acciò non possa un altro concorrere alla compra del medesimo fondo.

33. Appena il consiglio d' intendenza avrà ricevuto questa offerta, farà formare lo stato dettagliato delle proprietà in quistione. Questo stato indicherà per ciascuna partita separata delle dette proprietà la sua situazione e la sua estensione, la sua natura, il nome del colono che la tiene in affitto, o quello dell' amministratore che la regola, l' epoca dell' ultimo affitto, se ve n' è, il suo più gran prodotto dopo il 1790, se se ne ha conoscenza, il suo prodotto annuale lordo, i carichi che vi sono annessi, la contribuzione fondiaria di cui è aggravata, il suo prodotto netto, il valore in cedole a tenore della tassa determinata coll' articolo 11.

34. Allorchè l' intendente e il consiglio d' intendenza giudicheranno non convenire agl' interessi del governo che la vendita dei beni fondi segua pel valore portata nello stato suddetto, si procederà alla sua valutazione per la via de' periti.

35. Allorchè procederà e dai periti sarà giudicata necessaria, essa sarà fatta da tre de' medesimi designati uno dall' intendente, l' altro dal presidente del tribunale di prima istanza della provincia, ed il terzo dal compratore. L' oggetto della loro verifica sarà di determinare quali rendite saranno suscettibili di produrre in tempo ordinario le proprietà che essi stimeranno, affinchè sopra questa valutazione possa essere fissato il capitale da pagarsi in cedole.

36. Di qualunque maniera sia determinata la rendita di una proprietà da alienarsi con cedole, questa rendita non potrà esser giammai valutata al di sotto di cinque volte la contribuzione fondiaria in principale imposta nel 1809 sulla proprietà, meno che su di un rapporto motivato e sull'avviso dell' amministrazione de'demanî non intervenga una decisione del ministro delle finanze, la quale riconosca che realmente la proprietà non sia capace di fornire che una rendita inferiore.

37. Quando sarà definitivamente assegnato il capitale al fondo vendibile colle regole sopra stabilite, il contratto verrà stipulato dall' intendente coll' intervento del direttor de' demanî

della stessa provincia ; ed il compratore ne sarà posto immediatamente in possesso. Due copie di questi atti verranno rimesse , una al direttor generale de' demani , ed un' altro al ministro delle finanze.

38. Vien conceduto al compratore di pagare le rimanenti tre quarte parti in cedole nel seguente modo. Una quarta parte nell' atto del possesso , e le rimanenti due quarte parti due mesi dopo il possesso , e senza verun interesse. Nel contratto egli dovrà obbligarsi all'dempimento di questo patto , in mancanza di che gli verrà sequestrato e venduto a suo danno il fondo acquistato. I certificati gli varranno sempre in luogo di cedole per impedire il sequestro del fondo comprato.

39. Quando un creditore portando delle cedole offrisse di far l' acquisto di una proprietà all' incanto sopra un' offerta di prezzo corrispendente al capitale formato giusta le disposizioni dell' articolo 11 , prendendo per base il prodotto degli affitti correnti , o dell' ultimo affitto , se non ve n' è attualmente , non ci sarà luogo ad alcuna perizia nè ad alcun' altra formalità che quella dell' incantare colle solennità solite. Sopra una tal dimanda l' intendente dopo aver inteso il direttor de' demani , ordinerà l' esposizione all' incanto. Una copia degli affissi sarà da lui inviata al ministro delle finanze , ed una dal direttore all' amministrazione de' demani.

40. In tutti i casi le spese di ogni natura che avranno luogo per prevenire alla confezione della vendita , a contare dall' offerta che sarà stata fatta , andranno a carico del compratore. La liquidazione andrà a carico dell' intendenza.

41. Per agevolare a' creditori dello stato che vorranno impiegare le loro codole in compra di beni fondi , la scelta e la conoscenza de' beni vendibili , sarà fatto un quadro indicativo di essi. Il direttore de' demani di ciascuna provincia ne resta incaricato. Dovranno tali quadri esser compiti nel termine di sei mesi della pubblicazione della presente legge. Saranno pubblicati in ogni provincia di mese in mese , a seconda della loro formazione successiva.

In Napoli sarà collo stesso metodo pubblicato il quadro generale de' beni vendibili in tutte le provincie del regno.

Questo quadro , oltre il nome del fondo esposto in vendita , conterrà quello della comunità ov' è posto , per quanto è possibile l' estensione di esso ; e sempre il valore della fondiaria di cui è attualmente gravato , e l' ammontare del suo affitto attuale o di quelle che ha avuto luogo nell' ultimo decennio.

Queste indicazioni serviranno come di semplice scorta nell' apprezzo diffinitivo del fondo e di norma assoluta per fissare le quantità delle cedole da depositarsi nell'atto dell' offerta a tenore dell' articolo 39.

Non impediranno però l' accettazione delle offerte che si faranno prima della pubblicazione de' quadri.

Se ne' quadri sia stato omesso qualche fondo, il consiglio d' intendenza avrà la facoltà di farvelo aggiudicare con un quadro supplementario.

SEZ. IV. — *Impiego delle cedole in ricompra de' crediti costituiti o esigibili.*

42. I creditori se in conformità del §. 3 dell'articolo 11, vorranno impiegare le loro cedole in ricompra de' crediti costituiti o esigibili, dirizzeranno le loro offerte al ministro delle finanze, o a'capi delle amministrazioni, le quali il credito concernerà. Ci riserviamo di determinare le condizioni di simili ricompre. Esse non potranno aver luogo che in virtù di decisioni speciali emanate da noi sul rapporto del ministro delle finanze.

TIT. III. — *Disposizioni generali.*

43. Indipendentemente da tutti i mezzi d' ammortizzazione delle cedole del debito pubblico determinati colla presente legge, la cassa d' ammortizzazione potrà essere autorizzata dal ministro delle finanze a far compra di cedole in giro al corso di borsa. Esso non potrà impiegare i capitali della sua dotazione all' estinzione del debito costituito, che dopo l' ammortizzazione completa di tutte le cedole che sono state e che possono esser date fuori.

44. Tutti i capitali di ricompra di censi, rendite costituite ed altre prestazioni appartenenti al banco delle due Sicilie, a' vescovati, badie, corporazioni religiose, luoghi pii, cappelle, conservatorì, seminarî ed altre istruzioni di questa natura che saranno ricomprati in danari, in conformità del nostro decreto dei 17 di gennajo, dovendo avere un reimpiego sarà fatto col mezzo de' versamenti de' detti capitali alla cassa di ammortizzazione che pagherà a' creditori le rendite ricompetate, ed impiegherà le somme che saran versate in compra di cedole che farà inscrivere sul gran libro.

45. Il disposto del decreto de' 12 novembre 1808 che prescrive le rendite in pagamento dei fondi de'demanj, è rivocato.

46. Tutte le spese della cassa delle rendite della liquidazione, della direzione del gran libro, del burò delle cedole, e tutte le altre relative alla liquidazione ed amministrazione del debito pubblico, saranno pagate dalla cassa delle rendite sullo stato decretato ed ordinanzato dal ministro delle finanze.

47. Noi intendiamo che tutte le vendite che saran fatte in esecuzione della presente legge e colle formalità che sono state in essa prescritte, abbiano la stessa forza e valore come se esse fossero fatte per la via e colla formalità del pubblico incanto, derogando sotto questo rapporto a tutto ciò che fosse stabilito in contrario con delle disposizioni anteriori.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta e munita col nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vigliare alla sua pubblicazione.

Legge dei 19 ottobre 1810 sulla privativa de' tabacchi.

Visto il real decreto de' 9 aprile 1808 dal quale viene stabilita in favore dello stato una privativa relativa a' tabacchi.

Considerando che questo decreto ha bisogno di certe modificazioni e disposizioni supplementarie, senza le quali è stato riconosciuto che non poteva essere con vantaggio messo in esecuzione, il che ne ha finora impedito la pubblicazione.

Considerando che i sistemi adottati dagli stati limitrofi sulla fabbricazione dei tabacchi ci pongono nella necessità di abbracciare un metodo finanziero che non si renda distruttivo di quello in essi stabilito.

Considerando altronde che un sistema ben regolato sulla fabbricazione e la vendita esclusiva del tabacco per conto del governo può procurare allo stato un utile aumento di risorsa, e contribuire anche a rendere più perfetta la qualità di questa divenuta di un uso quasi generale, e promuovere parimente la coltura di una pianta che fa la ricchezza di una porzione del territorio del nostro regno;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

TIT. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La fabbricazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi, sì in polvere che da fumo, sono e restano esclusivamente riservate al governo in tutta l'estensione del nostro regno come diritto della corona, a principiare dal primo di dicembre prossimo venturo. Dalla medesima epoca esse sono per conseguenza interdette a qualunque particolare.

2. La fabbricazione de' tabacchi si effettuirà per conto del governo ne' magazzini o depositi provveduti da dette manifatture, ne' quali si provvederanno i venditori patentati che saranno stabiliti secondo i bisogni dei comuni per la vendita a dettaglio.

4. Colle presenti disposizioni non viene arrecato alcun impedimento alla libera coltivazione de' tabacchi, la quale rimane soltanto soggetta alle formalità determinate qui appresso.

TIT. II. — *Della fabbricazione e delle manifatture.*

5. Sarà stabilita una manifattura principale de' tabacchi, sì in polvere che da fumo, nella nostra buona città di Napoli.

Se il bisogno lo esige, ne saranno in altre create delle altre in quelle città del nostro regno che noi determineremo sul rapporto del nostro ministro delle finanze.

6. Affinchè i prezzi de' tabacchi sieno proporzionati alle facoltà di tutt' i consumatori, le manifatture fabbricheranno tanto pe' tabacchi da naso che per quelli da fumo, e se ve ne ha altre specie egualmente, una qualità i di cui prezzi andranno sempre diminuendo fra loro, e che saranno fissati da una tariffa legalmente pubblicata.

7. Ad oggetto di favorire i coltivatori de' tabacchi è prescritto alle manifatture di adoperare più che sia possibile, e sopratutto nella fabbricazione delle ultime qualità, le foglie raccolte nel regno.

8. È espressamente vietato alle dette manifatture di valersi nella fabbricazione di tabacchi di droghe o d' ingredienti che potrebbero essere nocivi alla salute de' consumatori.

9. Le manifatture saranno sempre approvvigionati anticipatamente di tabacchi lavorati in qualità che verranno determinate da' regolamenti.

10. Esse faranno, secondo il bisogno, delle spedizioni di tabacchi di ogni specie a' magazzini o depositi di vendita.

11. Sarà sottoposto alla nostra approvazione lo stato degl' impiegati addetti a quelle manifatture, e de' loro stipendi. Le manifatture prenderanno in altre secondo il bisogno, gli operari necessari a' lavori, la di cui paga giornaliera sarà regolata dalla regia, secondo il loro lavoro, le circostanze e le località.

TIT. III. — *Delle vendite e de' depositi.*

12. Il tabacco sarà venduto ne' magazzini o depositi in tutta l' estensione del regno a prezzo della tariffa sopraccennata, nella quale sarà pure compreso il decimo appartenente alla cassa delle rendite.

13. I magazzini o depositari incaricati della vendita del sale, lo saranno egualmente di quella de' tabacchi.

14. Essi non potranno vendere direttamente a' consumatori, ma a' soli venditori patentati.

15. I ricevitori incaricati della vendita all' ingrosso de' sali e tabacchi, godranno sul prodotto tratto dalla vendita de' tabacchi di un aggio di due per certo, da tener loro luogo di stipendio per questa parte di servizio. Gli altri impiegati addetti

a' fondaci faranno insiememente il servizio de' sali e quello dei tabacchi.

16. Occorrendo di stabilire altri fondaci separati da quella de' sali, la formazione di questi fondaci, il numero degl' impiegati, e lo stato de' loro stipendi saranno sottomessi alla nostra approvazione.

TIT. IV. — *Della vendità a dettaglio.*

17. Per la maggior facilità del servizio pubblico saranno stabiliti nelle comuni, ed in numero proporzionato alla popolazione loro, de' venditori patentati i quali soli potranno vendere i tabacchi a dettaglio.

18. Il dritto di vendere i tabacchi a dettaglio sarà conceduto a' venditori patentati de' sali, per quanto sia possibile: e ne' casi in cui queste vendite non potessero essere riunite; la regia prescegliera quelli ne' quali potrà combinare il servizio pubblico con quello del governo.

19. I venditori in dettaglio de' sali e tabacchi saranno incaricati, per quanto sia possibile, anche della vendita della polvere da caccia, delle carte da gioco, della carta bollata, egualmente che di tutti gli oggetti la di cui vendita privilegiata si farà per conto del governo; di maniera che tale impiego assicuri loro una onesta esistenza.

28. Questi venditori saranno tenuti di aver sempre un assortimento anticipato di ogni sorta di tabacchi, il quale verrà determinato da' regolamenti, e di provvedersene a' sindaci dove faranno la compra de' sali, e che loro saranno stati designati.

21. Ad oggetto di evitare ogni controversia su i prezzi tra il consumatore ed il venditore, ed ogni percezione arbitraria per fatto di questi, è ingiunto a' venditori di tenere sempre affisso nel sito il più apparente della loro bottega un esemplare della tariffa pubblicata.

22. La differenza tra il prezzo di vendita ne' magazzini e depositi, e quello di rivendita in dettaglio da' venditori patentati, è destinata a far fronte alle spese di trasporto, di manutenzione, di vendita, di sfridi nel trasporto e nella bottega, e al beneficio del venditore.

23. Per far godere i nostri fedeli comuni sulla vendita del tabacco degli stessi vantaggi che hanno sulla vendita del sale, si farà nel prossimo mese di gennaio una nuova aggiudicazione al ribasso sulla vendita del sale. A quest' epoca l' esperienza che loro spetta sulla vendita del tabacco, permetterà loro di aumentare quello di cui le comuni debbono godere per la prima aggiudicazione fatta o da farsi in seguito del nostro decreto de' 14 di maggio.

24. I sindaci sono espressamente incaricati d' invigilare,

acciocchè i creditori dieno il giusto peso, nè eccedano in alcun caso il prezzo fissato per la vendita a dettaglio, e non alterino in alcuna maniera la qualità de' tabacchi.

TIT. V. — *Della coltivazione de' tabacchi.*

25. Sarà in facoltà dei coltivatori de'tabacchi nel regno di vendere alla regia le foglie che avranno raccolte, o di trasportarle fuori del regno, o di venderle a' negozianti per essere esportate, conformandosi alle formalità che sono prescritte qui appresso.

26. I particolari che coltiveranno o vorranno coltivare dei tabacchi, saranno tenuti di farne la dichiarazione a quello dei venditori patentati nel circondario della giustizia di pace, o a qualunque altro agente della regia che sarà designato a tale effetto. Questa dichiarazione dovrà esser fatta dal 1 gennajo a tutto aprile, ed enuncierà la situazione e l' estensione approssimativa delle terre destinate a questa coltivazione. La mancanza di tale dichiarazione sarà punita colla confisca de' tabacchi coltivati, e con una multa di grana 38 per ciascuna pianta di tabacco.

27. All' epoca che sarà fissata dalla regia o dall' intendente e pubblicata in ciascuna provincia si procederà dagli agenti a ciò destinati ad un inventario delle foglie provvenienti dall' ultimo raccolto, egualmente che di quelle rimaste dalle raccolte precedenti. Questi agenti peseranno le foglie, e le porteranno su i loro registri a conto di ciascun coltivatore. Pel corrente anno il termine delle dichiarazioni prescritte nell' articolo precedente è prorogato sino a tutto novembre; ed esse avranno per oggetto tutti i tabacchi raccolti.

28. Le foglie inventariate non potranno sortire da'magazzini de' coltivatori, che per essere vendute e spedite alle fabbriche del governo, o per essere trasportate alle dogane di frontiera, sia per conto del proprietario, sia per conto del compratore a cui ne sarà stata fatta la vendita. Il proprietario ne sarà risponsabile sino al momento dell' estrazione dal suo magazzino. Prima di farlo estrarre, egli dovrà dichiarare il nome del compratore agli agenti della regia nel suo circondario; ne sarà disobbligato verso il governo prima di avere eseguito questa rivela. Il compratore quindi sarà risponsabile dell' immessione alla dogana di frontiera; ed avrà l' obbligo di presentare le fedi d' immessione de' luoghi dell' estero, ove avrà dichiarato volerlo importare.

29. Ogni coltivatore sarà obbligato, nell' atto della verifica degli inventari, di presentare agli agenti a ciò destinati la medesima quantità di foglie inventariate, o di giustificare dell' esito loro, conforme all' articolo precedente: in difetto sa-

rà sottoposto alla multa di grana 30 per ciascun rotolo di foglie di tabacco mancante.

30. Saranno concedute a' coltivatori di tabacchi per gli sfridi provenienti dalla disseccazione i seguenti abboni sul peso ; cioè, pe' tabacchi nuovi venduti dal 1 di marzo a tutto maggio il sei per cento ; dal 1 di giugno a tutto agosto nove per cento ; e dodici per cento dopo questa ultima epoca, senza che sia permesso di eccedere questa quantità sotto qualsivoglia pretesto.

Non sarà conceduto alcun abbono pe' nuovi tabacchi venduti avanti il dì primo di marzo.

Si terrà conto a discarico de' coltivatori delle quantità dei tabacchi deteriorati e resi inservibili per cause inopinate, allorchè il guasto sarà verificato dagli agenti della regia, i quali ne formeranno processo verbale, ed assisteranno acciò i tabacchi guasti sieno abbruciati.

31. È proibito ad ogni particolare che non sia coltivatore, di ritenere presso di sè i tabacchi in foglia nell' interno del regno, ma soltanto ne' depositi posti sotto la vigilanza delle dogane. Qualunque contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca del tabacco e con una multa non minore di ducati dugento.

32. Affine di procurare a' coltivatori de' tabacchi una sicura vendita de' prodotti delle loro proprietà, saranno fissati in ogni anno, dopo seguito il ricolto, de' prezzi generali vantaggiosi, secondo le diverse qualità di foglie, a' quali i proprietari potranno venderle alla regia pendente lo spazio de' due mesi.

Dopo questo termine la regia non comprerà più che a prezzo di convenzione.

TIT. VI. — *Delle contravvenzioni.*

33. Nessun trasporto di tabacco, sì in foglia che in polvere, anchè per conto del governo, eccedente tre libbre, potrà aver luogo senza accompagnamento di una quietanza, con cauzione, o di una bolletta, la di cui forma sarà determinata da' regolamenti. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca de' tabacchi e degli oggetti servienti al trasporto e colle altre pene determinate dalla legge già esistenti pel contrabbando, e specialmente dallo statuto penale determinato con nostro decreto de' 26 di gennaio ultimo.

34. Ogni particolare convinto di aver fabbricato tabacchi incorrerà nella confisca di tutti gli oggetti inservienti alla fabbricazione de' tabacchi sì in foglia che in polvere, ed in una multa che non potrà essere minore di ducati cinquanta, nè maggiore di dugento, oltre le altre pene stabilite nell' anzidetto decreto.

35. Chiunque venderà tabacco senza essere autorizzato secondo le forme prescritte colla presente legge, incorrerà in una multa che non potrà esser minore di ducati dugento, e nella confisca del tabacco e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte contro i contrabbandieri e contravventori.

36. I processi verbali comprovanti le frodi e le contravvenzioni saranno fatti nelle forme prescritte dalle leggi e regolamenti relativi ai dazi indiretti.

37. Il servizio attivo de' dazi indiretti, la gendarmeria, e generalmente tutte le autorità dovranno invigliare sulle frodi o contravvenzioni, reprimere quelle pervenute a loro cognizione, sequestrare gli oggetti introdotti o venduti in frode, e formarne e trasmetterne i processi verbali ai giudici di pace, ed un duplicato al ricevitore nel di cui distretto o circondario sarà accaduta la frode.

38. Le processure, le transazioni e le ripartizioni del prodotto delle confische multe o transazioni, alle quali potrebbero dar luogo processi verbali comprovanti la contravvenzione, saranno fatte in conformità delle leggi relative ai dazi indiretti. Un regolamento determinerà a quali agenti delle dogane saranno assomigliati i diversi agenti della regia de' dazi riservati pè rispettivi dritti delle ripartizioni.

TIT. VII. — *Disposizioni provvisorie.*

39. Nel momento in cui i sindaci avranno cognizione della presente legge, porranno i sigilli su tutte le quantità de' tabacchi, sì in foglia che in polvere, che si troveranno presso i fabbricanti o i venditori di tabacco nelle loro comuni rispettive, cogniti per aver fabbricato o venduto tabacco, sia all' ingrosso, sia al minuto, egualmente che sugli utensili serventi alla fabbrica o vendita de' tabacchi. Tali sigilli saranno tolti dallo stesso sindaco in presenza degli agenti della regia, ed in presenza degli stessi fabbricanti o venditori, per divenire alla verifica ed inventario di detti tabacchi ed utensili, che dentro il termine di un mese dovranno essere venduti e spediti alle fabbriche del governo, o trasportati in un luogo ove esiste un burò di dogana, per restarvi sotto la vigilanza degli agenti di quell' amministrazione, o per essere riesportati.

Tutti i particolari che per uso proprio conserveranno una quantità di tabacco eccedente il peso di libbre sessanta, saranno tenuti di farne la rivela nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Ogni contravventore a queste disposizioni sarà considerato come fabbricatore o venditore in frode de' tabacchi, ed incorrerà nelle pene stabilite nell' art. 31 della presente legge.

40. Nel caso in cui la scielta de' venditori patentati non

potesse esser fatta sollecitamente, i sindaci daranno le disposizioni necessarie acciocchè i venditori provvisori attuali de' sali vendano anche i tabacchi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 29 ottobre 1810 riguardante l' uso delle deposizioni de' testimonii morti o assenti o legittimamente impediti.

Volendo spiegare le disposizioni contenute negli articoli 181 e 221 del regolamento di procedura criminale de' 20 di maggio 1808.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le deposizioni de' testimoni morti o assenti, e quelle de' testimoni citati pe' quali siavi documento d' essere legittimamente impediti, potranno esser lette nei dibattimenti e messi in discussione insieme colle altre pruove raccolte. I giudici ne avranno quella ragione che sarà di diritto nel calcolo della propria convenzione.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 24 gennaio 1811 che prescrive l' espediente da prendersi nella celebrazione de' matrimonii, quando nell' estratto di battesimo non bene sia scritto il cognome degli sposi o manchi uno de' nomi degli ascendenti nell' atto di loro morte.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè nell' estratto di battesimo degli sposi trovisi non rettamente scritto il loro cognome, o nell' atto di morte degli ascendenti sia stato omesso uno dei loro nomi; l' uffiziale dello stato civile potrà procedere alla celebrazione del matrimonio de' minori sull' attestazione di coloro che debbono prestare il consenso; e trattandosi di matrimonio di maggiore, sulla dichiarazione giurata degli sposi e de' quattro testimoni intervenienti all'atto del matrimonio, per mezzo della quale consti della idendità della persona.

2. Conformemente alla disposizione contenuta nell' art. 100 del codice Napoleone, le dichiarazioni fatte dai parenti e dai te-

stimoni non potranno in alcun caso pregiudicare alle parti le quali non le hanno richieste o non vi sono concorso.

3. Il nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 17 marzo 1811 portante lo scioglimento di tutti i monti di famiglia.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dentro un anno, a contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto, i così detti monti di famiglia dovranno essere definitivamente disciolti e divisi fra coloro che vi hanno diritto.

2. Le amministrazioni di tutti que' monti di famiglia che non si traveranno come sopra divisi all' epoca fissata nell' articolo precedente, s' intenderanno disciolte: e nelle nuove che gl' interessati de' monti saran costretti a formare, nessuno sarà compreso degli amministratori passati.

3. Gli atti per mezzo de' quali verranno determinate così la scelta come le facoltà de' nuovi amministratori, saranno considerati come formanti tra gl' interessati un contratto di società temporanea che sarà perciò sottoposta a tutti i diritti degli atti di questa natura.

Questi atti saranno omologati nel tribunale della provincia in cui risederà l' amministrazione de' monti. Ed in caso che per mancanza degl' interessati non si venissero a scegliere e per conoscere i nuovi amministratori nello spazio di due mesi consecutivi all' estenzione della dilazione determinata dall' art. 1, il tribunale anzidetto ne farà la nomina d' officio, contro la quale gl' interessati non saranno ammessi a reclamare, se non per cagione di malversazione per parte di qualche membro dell' amministrazione formata nel modo suddetto.

4. La rendita appartenente a queste società temporanee soddisfatte i pesi intrinseci e i debiti di cui ognuna di essi è rispettivamente gravata, sarà dai loro amministratori depositata nella cassa d' ammortizzazione per venire, unitamente a' frutti che deriveranno da essa, restituita a chi spettava di ragione all' epoca dello scioglimento delle società rispettive.

5. Le nuove amministrazioni saranno tenute a prendere tutti quegli espedienti che giudicheranno poter più sollecitamente condurre alla divisione de' beni amministrati. E dove non sia ciò effettuato nel termine di sei mesi dalla loro istallazione, le divisioni che avranno posteriormente luogo trà i soci saranno riguardate come atti trasmissivi della proprietà che sarà data a ciascun dividente, e sottoposte in conseguenza ai medesimi diritti.

6. Il prodotto tanto di questi che degli altri rammentati nell'art. 3 sarà versato nelle casse degli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in quella provincia ove il monte di famiglia sarà situato.

7. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e i nostri ministri delle finanze e dell'interno, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 7 novembre 1811 contenente un sistema pe' teatri e spettacoli.

Visti i decreti del 29 di agosto 1807 e de' 18 e 22 di ottobre 1808.

Visto il rapporto de' nostri ministri dell'interno e della polizia generale.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Restano confermate al nostro ministro dell'interno le attribuzioni contenute ne' decreti de' 29 d'agosto 1807 e de' 24 di dicembre 1808 relativamente a' teatri così fissi come provvisori o mobili. Le medesime attribuzioni sono estese a tutti gli spettacoli, feste e rappresentazioni di ogni sorta date nelle case o in altri luoghi di privata proprietà, quando l'accesso ne' medesimi si darà per mezzo di biglietti non indicanti le persone invitate. Questi spettacoli, feste e rappresentazioni dovranno essere anche approvate dal nostro ministro di polizia.

2. Per l'esercizio delle facoltà attribuite al nostro ministro dell'interno sarà creata una commissione de'teatri e spettacoli, e sarà questa preseduta dal soprintendente. Le funzioni di essa si limiteranno alla sola capitale. Nelle provincie queste medesime attribuzioni saranno esercitate dagl'intendenti o dagli altri funzionari amministrativi, sotto la vigilanza però degl'intendenti medesimi.

La commissione sarà composta di quattro membri e due supplenti, tutti nominati da noi sulla proposta che ce ne farà il nostro ministro dell'interno.

3. Le costruzioni de' teatri permanenti debbono essere autorizzate da noi, conformemente al decreto de'29 agosto 1807, ed allorchè le permetteremo, sarà divisato il nome che porterà il teatro.

4. I teatri fisici sono di due classi. Nella prima son compresi quelli destinati alle rappresentazioni perfette per mezzo di compagnie scelte e di un credito riconosciuto, in musica o senza. Nella seconda son quelli ove si rappresentano le azioni popolari in musica o senza, e da compagnie di principianti o mediocri nell'arte. Sul rapporto del nostro ministro dell'interno, noi fisseremo i teatri appartenenti a ciascuna classe.

5. Ogni teatro dee avere un archivio o sia repertorio di

opere da rappresentarvisi. Lo stabilisce il ministro dell'interno il quale vi ammetterà quelle che, avuto riguardo a' teatri di prima e seconda classe, posson convenire agli uni e gli altri.

Ad un' epoca determinata gli appaltatori dovranno presentare i repertori alla commissione la quale dopo di avervi fatto tutte le addizioni e modificazioni che giudicherà necessarie, gli sottometterà per mezzo del suo presidente al ministro. Questi dovrà approvargli definitivamente.

Un duplicato del repertorio sarà depositato presso il ministro della polizia: e lo stesso si praticherà pe'pezzi di musica, a misura che si vogliono mettere in iscena.

6. Le opere una volta approvate dal ministro dell'interno e della polizia per la parte che quest' ultimo dee prendervi, in conformità dell' articolo 15 del nostro decreto de' 22 d'ottobre 1808 non avran bisogno di ulteriori autorizzazioni. Le nuove dovranno essere tutte individualmente approvate dal ministro dell' interno, e da quello della polizia generale. Ciascuno de'due ministri può proibire per circostanze particolari l' esecuzione di alcune delle opere approvate, facendone bensì rapporto a noi.

7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra di esse composta è anche proprietà de' maestri di cappella.

I primi sono obbligati di darne una copia netta nell'archivio del ministro dell' interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al real conservatorio di musica.

Nè l' archivio nè il conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito del qnale il ministro ne abbia rilasciato le licenze.

8. Una compagnia o un impressario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o la musica, dee giustificare presso il soprintendente de' teatri, o presso l' intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendano per tal consenso un premio esorbitante, il ministro dell' interno, udirà la commissione degli spettacoli, potrà indurlo di dritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.

9. Gl' impresari debbono presentare al soprintendente le liste delle loro compagnie prima di contrattare con alcuno individuo. Ogni attore o ballerino avrà una patente del soprintendente, nella quale sarà espresso se sia stato riconosciuto abile pe' teatri di prima o di seconda classe, e sarà in oltre spiegato il rango, se di primo attore o ballerino, di secondo e di terzo, o di figurante. La lista di tali patenti sarà sempre inviata immediatamente al ministro dell' interno, e per essa non si esigerà nè dritto nè indennità veruna. Tali patenti saranno vistate dalla polizia, e daranno il dritto agli attori di potersene valere anche pe' teatri delle provincie.

È proibito agl' impressari di contrattare cogli allievi del real conservatorio di musica; ed è proibita al soprintendente di dar loro qualunque patente senza l' autorizzazione speciale del ministro dell' interno.

10. Le patenti non dispensano gl' impressari dal far conoscere il complesso delle compagnie al soprintendente, il quale potrà escludere quegli attori o i ballerini che non gli sembrano convenienti al buon successo che dalle dette compagnie si dee attendere. I cambiamenti degl' individui di una compagnia non si faranno dagl' impressari senza l'autorizzazione speciale del soprintendente.

11. Se le convenzioni degl' impresari non avran per norma le suddette patenti, lor si dovrà implorare l'esecuzione speciale del ministro dell' interno.

12. Non si spediranno passaporti per l' interno o fuori del regno ad attori, ballerini o suonatori, senza esserne inteso il soprintendente.

13. Ne' teatri di prima e seconda classe le opere in musica non andranno in iscena se non dopo che il soprintendente ed un membro della commissione avranno assistito all' ultima pruova, ed avranno rilasciato la licenza in iscritto prima di affiggersi il cartello.

14. Tale licenza è necessaria per ogni rappresentazione, e sarà rilasciata nel giorno precedente o nelle prime ore della mattina, senza che per essa si paghi nè dritto nè indennità alcuna. I difetti notabili nell' esecuzione delle opere in musica o senza, ed i pretesti non legittimi degli attori o suonatori che manchino al loro dovere, saran soggetti ad una multa pecuniaria che non sia minore di un ducato nè maggiore di ducati sei. Il soprintendente colla commissione decideranno sulle quantità della multa: ma questa non potrà eseguirsi che approvata dal ministro dell' interno. Questo articolo del presente decreto sarà citato in ogni licenza di rappresentazione: e gl' impressari avranno il dritto di ripeterne l' equivalente dall' attore o suonatore che abbia mancato.

15. Uno de' membri della commissione terrà la cassa delle multe, il cui prodotto sarà impiegato ad incoraggiare le composizioni drammatiche in musica o in prosa.

16. Per essere impresario di un teatro dovranno le persone munirsi di un attestato della polizia che gli dichiari non impediti a questo uffizio. In seguito ne sarà avanzata la domanda al ministro dell' interno, nella quale spiegherà i mezzi che sono in suo potere; ne sarà preso informo dalla commissione dei teatri; ed in seguito di discussione fattane dall'intendente di Napoli, giudicherà il ministro se debba concedergliene la licenza, o negargliela. Qualunque impressario caduto in fallimento sarà inabilitato ad ottenere altra licenza, se non nel caso che

presenti un fidejussore che sembri sufficiente al ministro dell' interno.

17. I possessori de' teatri non potranno dargli in affitto se non ad impresari muniti di tale licenza. Qualora vogliano destinare ad altri usi i teatri di loro proprietà, debbono esserne parimente autorizzati dallo stesso ministro. Nel caso che vogliono abolirgli, ne sarà fatto rapporto a noi: e ci riserbiamo il dritto di acquistarne la proprietà, se così convenga.

18. Non si permetterà alcuna compagnia ambulante di attori che non sia autorizzata da' ministri dell'interno e della polizia generale. Sarà a simili compagnie proibito d' improvvisare: e le loro azioni drammatiche di qualunque natura dovranno essere approvate da' nostri ministri dell' interno e della polizia, e nelle provincie dagl'intendenti e sottintendenti, secondochè la rappresentazione avrà luogo nelle loro rispettive residenze.

Potranno le medesime autorità, sia per motivi generali, sia per circostanza particolare sospendere le rappresentazioni ed anche far chiudere i teatri, salvo il rapporto da farne alle autorità immediatamente superiori.

19. Ogni impresario ha dritto di far eseguire le rappresentazioni approvate nel teatro di cui è in possesso: ma questa facoltà è limitata da' contratti in vigore e da quelle disposizioni che darà il soprintendente autorizzate dal ministro dell' interno.

20. Le sospensioni oltre il convenuto ne' contratti possono aver luogo per causa pubblica, e questa emanerà del ministro; o per circostanze particolari, le quali quante volte sieno fuori del solito, il soprintendente nè farà rapporto all' anzidetto ministro.

21. Nelle provincie gl' intendenti o quelli che avranno essi incaricati di disimpegnare queste funzioni daranno le convenevoli provvidenze per eseguirsi o sospendersi gli spettacoli.

22. La commissione de' teatri e spettacoli assisterà dell'osservanza de' regolamenti relativamente a'repertori. Perciò il soprintendente destinerà un teatro a ciascun membro che invigilirà. Questa destinazione sarà approvata dall' interno, e si rinnoverà ogni sei mesi.

La commessione prenderà ragione e deciderà di tutte le controversie insorte fra gl' impresari e gli attori. Nelle provincie queste controversie verranno decise dagl' intendenti.

23. In caso di assenza del soprintendente generale, le di lui funzioni saranno rimpiazzate dal membro della commissione il più antico per ordine di nomina. La stessa disposizione avrà luogo pe' supplenti relativamente a' membri della commissione.

24. Per l' esercizio delle attribuzioni date al corpo della commissione, la medesima si unirà due volte al mese, o an-

che più spesso se l'utilità del servizio lo esiga. Sarà proposto tutto ciò che tocca nelle sue sessioni, l'oggetto generale del servizio ed ogni progetto di miglioramento. Gli affari vi saranno decisi con maggioranza di voti.

25. Il soprintendente non potrà prendere alcuna determinazione, le cui disposizioni non sieno le conseguenze necessarie de' principi stabiliti nel presente decreto. Quando si tratti d'innovazione, il soprintendente la proporrà alla commissione, prenderà il di lei avviso, e ne farà rapporto al ministro. Il soprintendente terrà solo la corrispondenza col ministro, ed in fine di ogni mese gli dirigerà un rapporto dettagliato sulla situazione di ogni teatro, considerato sotto il doppio aspetto della disciplina interna e del progresso dell' arte.

26. In ogni tre mesi terrà un consiglio con la commissione, nel quale si faranno per gli attori di ogni genere le osservazioni sulla loro buona condotta, relativamente alla loro professione e su i loro talenti drammatici. Sarà perciò formato uno stato nominativo per ciascun teatro o compagnia; e le osservazioni saranno scritte in margine ed allato del nome di ciascun attore. Un duplicato di questo stato e del processo verbale della seduta sarà rimesso al ministro dell' interno.

27. Sulla condotta degli attori mentre sono nel teatro, sulle precauzioni che debbono prendersi sul palco e fuori del palco, sempre relativamente alla riuscita della rappresentazione, invigila il soprintendente, o il membro della commissione e cui appartiene, e dà le disposizioni che stima.

L'uno e l'altro hanno la facoltà di fissare l'ora dello spettacolo, di farla cambiare, se occorre, di far levare o abbassare il sipario, e di far togliere qualche pezzo di musica o di ballo, secondo le circostanze: ben inteso però che qualunque cambiamento debbe essere precedentemente annunziato al pubblico: e se quello proceda da qualche improvviso accidente, il motivo nè sarà anche pnbblicamente annunziato. Spetta pure esclusivamente al soprintendente di dare tntte le disposizioni che debbono eseguirsi dall' impresario, dagli attori, da' ballerini, da' suonatori, per tutto ciò che appartiene all' esercizio dell' arte loro ed alla buona riuscita della rappresentazione.

Non sarà permesso l'ingresso agli estranei sul palcoscenico, e ne sarà impedita l'uscita agli attori in abito di teatro.

28. Il nostro ministro della polizia generale trasmetterà gli ordini opportuni al prefetto per l'esercizio delle attribuzioni che gli vengono concedute da' decreti de' 29 agosto 1807 e de' 18 e 22 d'ottobre 1808 e darà le disposizioni necessarie perchè ad ogni rappresentazione assista un commessario di polizia e quel numero d'ispettori che saranno giudicati necessari, e perchè il soprintendente e il membro che ne fa le veci, abbia il

braccio forte tutte le volte che lo richiederà per l'esercizio delle sue funzioni.

29. Il soprintendente rimetterà nel ministero dell'interno i libretti delle nuove opere per presentarsi dal ministro alle persone reali.

Rimetterà ugualmente in ogni quindici giorni il repertorio delle opere da rappresentarsi nel teatro francese e negli altri teatri di prosa, del pari che il rapporto giornaliere delle produzioni che si espongono in doppia copia, una delle quali ci sarà presentata dall' anzidetto ministro.

30. In tutti i teatri di prima e seconda classe vi sarà un palco ad uso del soprintendente e della commissione. Il soprintendente può riservare a se solo di presedere al primo teatro della capitale detto S. Carlo, e può intervenire e presedere allo spettacolo in tutti gli altri, anche quando vi si trovi uno dei membri della commissione, destinato a tenore dell' art. 22.

31. Il prefetto di polizia avrà un palco in ogni teatro: e parimenti sarà destinato un palco pel commissario di polizia che assiste ad ogni teatro; e vicino all' ingresso un locale opportuno e decente ove possa risedere. Quando questi locali saranno disposti, il commissario cesserà di avere un palco: ed allora saranno, oltre il locale suddetto, riservate due sedie a scelta del prefetto, una pel commessario, e l' altra per uso degl' ispettori.

32. Il soprintendente elegge i subalterni, ne dirige la condotta in officio, sospende loro le retribuzioni, gli multa secondo le regole stabilite nell' art. 14 e gli congeda dal servizio. I membri della commissione fanno rapporto al soprintendente della loro buona o cattiva condotta.

33. Il soprintendente prenderà particolar cura della decenza del vestiario e dello scenario, e pe' due teatri di S. Carlo e del Fondo ne esaminerà ed approverà i modelli col parere della commissione.

34. Il soprintendente approverà il prezzo fissato de' palchi e delle sedie, e ne darà parte al ministro dell'interno, da cui dee attendere le disposizioni.

35. Ne'casi di gran concorso allo spettacolo, i prezzi delle sedie non appaltate non potranno essere maggiori del doppio dei prezzi ordinarî.

36. Ogni spettacolo teatrale sarà annunziato precedentemente col visto buono del soprintendente.

37. In ciascun teatro si dovranno dare due rappresentazioni l' anno a beneficio de' poveri, l' una in estate, l' altra nell'inverno. L' introito di queste due rappresentazioni si farà sotto la vigilanza della commessione amministrativa degli ospizî, la quale potrà destinarvi agenti di sua scelta.

38. Saran formati de' regolamenti in dettaglio per la particolar condotta de' subalterni, degl' impresari, degli attori, bal-

lerini e suonatori, i quali saranno sottoposti alla nostra approvazione dal nostro ministro dell' interno.

39. I nostri ministri della giustizia, dell' interno e della polizia generale sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo concerne.

Decreto del 9 luglio 1812 perchè la traslazione del dominio de' beni dello stato venduti e la vendita delle iscrizioni ipotecarie su d' essi dipendano dalla condizione del pagamento dello intero lor prezzo.

Visto il rapporto del nostro ministro di finanze.

Considerando che alcuni compratori de' beni dello stato non hanno adempito a' pagamenti dovuti pe' medesimi nelle epoche pattuite ne' contratti, ed intanto hanno ipotecato i sopraddetti beni ad altri creditori estranei, onde poi ne sono nate varie liti;

Considerando che i beni dello stato si son venduti tutti colla condizione espressa, che non facendosi i pagamenti nelle epoche promesse, lo stato si poteva ritirare il fondo, e venderlo in danno del compratore;

Considerando che questa condizione, tanto per leggi antiche, quanto per le nuove, importa sospensione di dominio, ed in conseguenza impossibilità di costituirsi ipoteca pura ed assoluta in favore di un terzo;

Considerando ch' è necessario impedire la contravvenzione di questa mala fede, la quale può col tempo produrre danni gravissimi al nostro real tesoro ed a' privati che ignorano le disposizioni del dritto tanto antico che nuovo, per le quali tali ipoteche sono nulle;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Tutti i beni venduti finora, o a vendersi da oggi innanzi dallo stato; non s' intendono passati in pieno dominio de' compratori, se non quando se ne sarà pagato interamente il prezzo.

2. Ogni inscrizione ipotecaria fatta finora, o da farsi in avvenire su i medesimi prima di tal' epoca, è per legge e dee riputarsi sospesa dalla condizione del pagamento del soldo del prezzo di essi a pro del tesoro reale: e se la condizione non sarà adempita, diventa nulla.

3. I nostri ministri di giustizia e finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 febbraio 1813 riguardante la soddisfazione in beni fondi de' creditori degli emigrati, secondo la liquidazione fattane dalla commessione creata col decreto de' 3 di luglio 1809 comprese le porzioni liquidate a favore de' figli degli emigrati, secondo la real decisione del dì 1 di novembre 1809.

Visto il nostro decreto de' 29 di giugno 1809 col quale furono confiscati tutti i beni degl' individui che erano emigrati in Sicilia;

Visto l' altro nostro decreto de' 3 di luglio del detto anno, col quale creammo una commessione di tre consiglieri di stato per liquidare e classificare nelle mappe rispettive di ogni patrimonio confiscato i creditori che gravitano singolarmente sopra i beni di ciascun emigrato;

Visto le mappe della liquidazione e classificazione de' creditori di ogni patrimonio;

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I creditori degli emigrati definitivamente discussi e liquidati dalla commessione nominata col decreto de' 3 di luglio 1809 che trovansi inscritti e classificati nelle mappe trasmesse al nostro ministro delle finanze, saranno liquidati e decorreranno dal giorno della confisca fino all'epoca del pagamento con tanti beni fondi valutati sull' annua rendita lorda di fondiaria alla ragione del 3 per 100.

Tutti gl' interessi decorsi anteriormente alla confisca verranno soddisfatti da quelle persone che hanno goduto la rendita de' beni degli emigrati.

2. La valutazione de'fondi sarà fatta su i ruoli del prossimo esercizio dell' anno 1813 prendendo per base la fondiaria che sarà stata imposta a ciascun fondo. Il quadruplo del contributo fondiario, comprese le grana addizionali di ogni natura del detto esercizio, costituirà e determinerà la rendita stessa valutata alla suddetta ragione del 3 per 100.

3. Le porzioni liquidate a favore de' figli degli emigrati in virtù della nostra decisione del 1.° di novembre 1809 saranno pagati in beni fondi valutati alla stessa ragione a cui sono stati liquidati i rispettivi patrimoni dalla commessione degli emigrati.

Essi saranno messi provvisoriamente in possesso di questi coll' obbligo del pagamento di tutti i tributi: e non si diranno proprietari assoluti che quando sarà seguita la morte de' loro genitori.

4. Dalla porzione liquidata a favore de' figli sarà diminuita la rata spettante a' medesimi per le perdite sofferte dal patrimonio, sia per decisione della commessione feudale, sia per la divisione de' demani.

5. Nel caso che nella parte disponibile dell' attivo del patrimonio di ogni emigrato vi fossero crediti che il governo paga in cedole dietro le rispettive liquidazioni, i figli emigrati, per la porzione che loro spetta, verranno soddisfatte anche in beni stabiliti alla ragione del 2 per cento.

6. Le somme che i creditori avranno ricevuto e che potranno ricevere nella cassa di ammortizzazione o da qualunque altro ramo del tesoro, saranno dedotte da' loro crediti che rappresentano sopra i patrimonî rispettivi.

7. Per tutti quei debiti di emigrati a favore de' quali nella stipula de' contratti fosse intervenuta la solidale obbligazione di individui non emigrati, la solidalità è dichiarata sciolta e divisa fra il demanio e ciascuno degl' individui suddetti.

I creditori saranno pagati dal demanio nel modo come sopra per la somma che sarebbe andata a carico dell' emigrato se fosse presente, restando il demanio libero per le altre parti che spettano a' debitori presenti. Sono però eccettuati da questa regola la moglie ed i figli degli emigrati che si trovassero obbligati in solidum co' loro mariti o genitori, a meno che non consti dagli atti che le obbligazioni sono state contrattate per interessi particolari delle mogli e de' figli separati dagl' interessi de' mariti o genitori, e ciò in ogni caso. Per tutti gli altri la eccezione alla detta regola non avrà luogo che nell' unica circostanza in cui il solidalmente obbligato dimostri essere andato in tutto o in parte ad utile dell' emigrato il beneficio della obbligazione contratta in comune.

8. I creditori e gl' individui delle famiglie degl' emigrati i di cui patrimonî possono trovarsi diminuiti per effetto delle vendite fatte all' asta pubblica, o per concessioni o donazioni da noi ordinate, saranno a preferenza soddisfatti.

1.° su i beni di ogni patrimonio rispettivo rimasti all' amministrazione del demanio e su i quali vantano la ragione d' ipoteca.

2.° su i beni degli altri emigrati della stessa provincia rimasti disponibile e riuniti per la loro natura definitivamente al demanio.

3.° in mancanza di questi ultimi, saranno soddisfatti cogli altri beni dello stato della stessa provincia, e, per quanto sarà possibile, dello stesso distretto, eccettuando in questo solo caso le provincie di Napoli, Terra di lavoro e de' due Principati.

I creditori di emigrati che avessero posseduto i loro beni in queste provincie, avranno la facoltà di sceglierne in tutte le altre.

9. La commessione creata col nostro decreto de' 3 di luglio sarà incaricata di ricevere le domande de' creditori ed individui della famiglia per la scelta ed assegno de' beni. Essa dopo aver ricevuto le necessarie informazione de' demani si farà

esibire l' estratto della matrice fondiaria del 1813 o quella del catasto che indichi la rendita del fondo in quistione, e la rata di contribuzione che sul fondo stesso si trova imposta per l'anno 1813 tanto in principale, che in grana addizionali. Dopo aver fatta la valutazione colle regole prescritte nell' art. 2. il ministro delle finanze ne rimetterà gli stati alla nostra approvazione per disporre quindi gli ordini del possesso.

10. Prima di darsi il possesso de' beni, la commessione farà eseguire le condizioni da essa medesima apposte a ciascuna liquidazione, come della inscrizione al burò delle ipoteche, de' vincoli dotali ed altri simili.

11. Tutti gli atti di quietanza per la cessione de' beni che si danno in pagamento de' crediti, a carico delle quali rimane ancora la spesa del registro.

In quando ai figli degli emigrati, i beni saranno loro trasmessi colla semplice formalità del processo verbale, senz'altro pagamento tranne quello che si esige per le successioni dirette.

12. I creditori degli emigrati del pari che i figli de' medesimi sono obbligati di aver presentate, dentro i sei mesi decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente decreto e senza proroga, alla commessione mentovata nell' art. 9 le domandi pel pagamento delle somme loro dovute e concedute dalle nostre disposizioni, indicando i beni che desidereranno di ottenere per la loro soddisfazione. La commessione distribuerà fra loro, secondo l' anteriorità o il privilegio de' loro crediti, tutti i beni appartenenti al patrimonio dei debitori e solamente quando sarà esaurito il detto patrimonio, potrà proporre di conceder loro de' beni di altri emigrati o del demanio.

13. Ogni assegnamento fatto a favore de' figli, livellisti ed altri individui di famiglia, cesserà dal momento in cui entreranno in possesso de' beni che saranno loro assegnati.

14. In quanto ai creditori vitalizi non liquidati in capitali, ci riserbiamo di prendere una determinazione allorchè ce ne sarà presentata la mappa distinta e separata dagli altri creditori.

15. Chiunque de' creditori de' patrimoni confiscati non si sarà liquidato fino a questo momento, non potrà più esperimentare ragione alcuna per tal dipendenza nè contro le persone, nè contro i beni assegnati col presente decreto, salvo il caso de' rappresentanti di crediti litigiosi e tuttora pendenti, i quali però si trovassero aver manifestato in tempo opportuno alla commessione di liquidazione l' esistenza di queste loro pretensioni.

16. S' intendono confermate tutte le disposizioni che non sono espressamente rivocate dal presente decreto.

17. I nostri ministri della giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 febbraio 1813 che esige il concorso della cassa di ammortizzazione per la restituzione d'ogni deposito di somme provenienti da offerte reali e d'ogni consegna giudiziaria.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Niun deposito delle somme provenienti da offerte reali necessarie o convenzionali , niuna consegna giudiziaria , a qualunque epoca che questi atti rimantino o appartengano potranno dalla pubblicazione del presente decreto essere restituiti senza il concorso della cassa di ammortizzazione.

I rimborsi effettuati senza l' intervento di quest' amministrazione , resteranno come somme irregolarmente pagate per conto de' ricevitori , preposti ed altri agenti del governo , che si saranno così indebitamente sgravati dai fondi.

2. Per assicurare l' esecuzione di questa disposizione i nostri procuratori regi presso le autorità giudiziarie dirigeranno al consigliere di stato direttore della cassa di ammortizzazione per estratti su carta semplice certificati dai cancellieri e rivestiti dei loro visti, le disposizioni dei giudizi diffinitivi che ordineranno restituzioni di depositi giudiziarì di danari pignorati e di tutti gli altri depositi in danaro nei vincoli della procedura.

Le ordinanze dei giudici di pace saranno ancora comunicate alla cassa di ammortizzazione dai nostri procuratori regi di prima istanza.

3. Ricevute appena queste decisioni , la cassa di ammortizzazione metterà in mora i ricevitori dei demanî nelle di cui casse saranno stati consegnati i depositi , affine di effettuarne il rimborso , secondo le forme prescritte dagli articoli 5 e 6 del nostro decreto de' 27 di agosto 1812.

4. Il tesoro reale e la cassa di ammortizzazione si faranno reciprocamente ragione nel loro conto corrente delle forme che queste due amministrazioni giustificheranno di avere anticipate, per la restituzione dei depositi che saranno entrati nelle casse dello stato.

5. Per mezzo di queste misure la cassa di ammortizzazione comprenderà nella sua amministrazione il conto di tutti gli antichi depositi ancora in litigio ; quello de' depositi ricevuti dai ricevitori de' demanî, il di cui prodotto han dovuto questi prepositi versare nelle casse del tesoro reale , e che le parti interessate de' depositi , e consegne sottomesse al regolamento che il precitato nostro decreto de' 7 di agosto 1812 ha posto in rigore.

6. Il nostro ministro delle finanze ed il gran giudice nostro ministro della giustizia sono incaricati , ciascuno in ciò che lo concerne , della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 28 gennaio 1815 concernente la soddisfazione degli arretrati avvenuti durante la passata occupazione militare.

Considerando che la posizione attuale delle finanze non permette pel momento poter soddisfare tutte le somme dovute per arretrato, durante il tempo della passata occupazione militare di questo nostro regno, e soddisfare con esattezza nel tempo stesso le gravose spese correnti dello stato.

Considerando che la maggior parte e quasi tutte le amministrazioni militari e civili ch' esistevano fino all' epoca de' 24 del prossimo caduto maggio, debbono essere soggette ad esame, dal di cui risultato dovrà conoscersi se realmente esistono i loro crediti.

Visto il rapporto del segretario di stato nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i crediti aperti ai diversi ministri, e che non sono stati soddisfatti dal real tesoro a tutto il dì 25 di maggio per oggetto riguardanti un' epoca precedente al 1.° del corrente, restano provvisoriamente chiusi, e non possono essere soddisfatti che in virtù di nuova disposizione, che ci riserbiamo di manifestare per quelli, dove circostanze particolari non li faranno essere suscettibili di discussione.

2. Tutti i pagamenti militari che si effettuavano a cassa aperta, o in virtù di autorizzazione dell' agente contabile per un' epoca e servizio anteriore a' 24 del caduto maggio, saranno sospesi.

3. Tutti i nostri ministri rimetteranno al nostro segretario di stato ministro delle finanze uno stato il più ristretto de' nomi di creditori del loro ministro pér tutto il dì 31 di maggio, diviso per articolo e capitolo, e con una nota nella colonna di osservazione, che faccia conoscere i crediti non suscettibili di esame de' conti, e quelli che possono meritare discussione.

4. Il nostro ministro delle finanze secondo le circostanze del tesoro andrà soddisfacendo i detti crediti, dopo fattesene l' ammissione, mettendosi cogli altri ministri d' accordo sulla preferenza che ad alcuni creditori debba concedersi.

5. I nostri ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 16 agosto 1815 contenente le disposizioni pe' casi di dispersione o distruzione de' registri dello stato civile.

Volendo provvedere a mezzi onde rimpiazzare i registri dello stato civile, che in qualunque modo sieno stati o possono essere dispersi o distrutti.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell' interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In caso di dispersione o distruzione di registri dello stato civile, o di una parte di essi i libri parrocchiali faranno fede provvisoriamente fino a che non si sarà supplito a' primi nel modo indicato nel presente decreto.

2. Quante volte un doppio de' registri dispersi o distrutti esista, sia nell' archivio del tribunale, sia nell' archivio comunale, nè sarà estratta una copia, la quale servirà a rimpiazzare i registri mancanti. Quando le copie si estrarranno dall' archivio del tribunale di 1.ª istanza, dovranno essere collazionate dal presidente del tribunale, dal procuratore regio e dal cancelliere, e firmate in oltre ad ogni foglio dal solo presidente. Quando si estrarranno da un archivio comunale, dovranno essere collazionate, dal sindaco, dal cancelliere e dal giudice di pace del circondario, il quale dovrà inoltre firmarle ad ogni foglio.

3. Laddove i detti registri manchino assolutamente, vi sarà supplito dal parroco e da due tra più anziani del comune scelti da' tre primi, ed assistiti dal cancelliere comunale, che si formerà in caso di bisogno a cura dell' intendente della provincia.

4. La commessione formerà quattro liste, una per le nascite, un' altra pe' matrimoni, una per le morti, l'ultima per gli atti diversi.

Ciascuna di queste liste conterrà; secondo l' ordine cronologico, il più che sarà possibile, le date delle nascite, de' matrimoni, delle morti e di ogni altro atto, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio degl' individui cui riguardano, e de' loro padri e madri.

5. La commessione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, da' registri e carte pubbliche, o di famiglia, da dichiarazioni de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la commessione potrà raccogliere, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necesaria a garentire l' esattezza delle liste.

6. Le liste così formate saranno affisse, dopo l' emanazione de' bandi nei luoghi consueti; per lo spazio di due mesi, tanto nel comune del luogo delle pubblicazioni de' matrimoni, quanto nella capitale della provincia nella sala di udienza del tribunale di 1.ª istanza.. Durante il tempo dell' affissione è permesso a chiunque di produrre opposizione contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla commessione, la quale, presi gli scharimenti che giudicherà opportuni, dovrà discuterle e definirle anche in iscritto.

7. Scorso il termine per le opposizioni, le liste verranno rimesse al tribunale di 1.ª istanza della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni, ove ve ne sieno. Il tribunale, inteso il procuratore regio e gli opponenti, se ne compariscono, pronunzierà diffinitivamente ed inappellabilmente sulle opposi-

zioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà esecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo de' registri dello stato civile.

Gli originali rimarranno depositati nell'archivio del tribunale, e le copie autentiche colla firma del presidente, del procuratore regio e del cancelliere, munite del suggello del tribunale, saranno depositate nell'archivio comunale.

8. I nostri segretari di stato ministri di grazia e giustizia e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 16 agosto 1815 che determina in qual senso debbansi intendere le esenzioni dello alloggio militare concedute agli agenti di percezione finanziera.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell' interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le esenzioni dall'alloggio militare concedute a' ricevitori generali, distrettuali, ed a qualsivogliano altri agenti di qualunque percezione finanziera coll' articolo 23 del decreto degli 8 di novembre 1809 e coll' articolo 2 di quello de' 9 di gennajo 1812 s' intendono tutte concedute nel senso dell' articolo 100 del decreto de' 30 di giugno 1807. In conseguenza la condizione de' detti agenti non sarà migliore di quella di ogni altro particolare, che in questo solo di non potere cioè essere obbligati a dar l' alloggio in natura nelle case ove si conservano le casse del denaro pubblico.

2. Il nostro segretario di stato ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 22 agosto 1815 che dichiara conservate tutte le rendite iscritte sul gran libro del debito consolidato.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le rendite inscritte sul gran libro del debito consolidato, qualunque ne sia l' origine, ed a qualunque titolare esse appartengano, sono conservate e non soggette ad alcuna particolare opposizione. Sarà perciò tolto qualunque sequestro potesse esservi stato posto, sia l' intestatario estero o nazionale.

2. In conseguenza dell'articolo precedente, tutte le leggi, decreti ed istruzioni relativamente a' trasferimenti, successioni ed immobilizzazioni delle medesime per cauzione de' funzionari ed agenti contabili del governo, sono mantenute.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 22 agosto 1815 con cui vien permessa la cumulazione di trattamenti d'attività o di ritiro con pensioni concedute da S. M.; e vien disposto circa le pensioni concedute ad esteri ed alle vedove.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'articolo 10 del decreto de' 10 di dicembre dell'anno 1810, che ordina di non potersi cumulare una pensione con un trattamento di attività, quando l'unione dell'uno e dell'altro eccede la somma di ducati 50 al mese, è rivocato per tutte le pensioni che sono da noi concedute, o per nuova concessione, o per ripristinazione. Rimane però nella sua osservanza per le pensioni e soldi di ritiro conceduti durante l'occupazione militare; dichiarando espressamente che debbono cessare, tostochè da noi sarà alla stessa persona conceduto o un impiego attivo, o altra pensione, ovvero altro trattamento di ritiro.

2. In conseguenza dell'articolo precedente qualunque trattamento, ed anche pensione e soldo di ritiro, può esser cumulato colle pensioni che saranno da noi concedute.

3. Tutte le pensioni e trattamenti di ritiro concedute ad esteri o naturalizzati, durante l'occupazione militare, sono abolite. Sono eccettuati quegli esteri che hanno avuto trattamento di ritiro per servizi militari a noi prestati prima del 1806 come ancora sono eccettuate le vedove, che hanno avuto pensione per servizi prestati da' loro mariti morti prima del detto anno 1806.

4. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 19 settembre 1815 contenente le disposizioni per la soddisfazione de' creditori del governo per conti discussi o per liberanze spedite prima della occupazione militare.

Visto il decreto de' 14 di aprile 1807.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A' creditori di somministrazioni, di lavori ed opere fatte in forza de' nostri reali ordini, e de' crediti nascenti da conti discussi prima dell'occupazione militare o da liberanze anteriori a detta occupazione delle reali officine di conto e ragione legalmente spedite, permettiamo di presentare i loro titoli per farsene la discussione: ed ammesso che sarà il credito, sarà inscritto ciascun creditore in uno stato, riserbendoci in seguito di determinare il modo della soddisfazione o compensazione.

2. I creditori delle stesse classi della nostra real casa proseguiranno a presentare i loro titoli innanzi al marchese Ruffo controloro della detta nostra real casa, ed al direttore D. Gabriele Giannoccoli, secondo i nostri precedenti ordini.

3. Saranno esclusi dall' ammessione tutti quei creditori delle sopradette classi, i quali avessero presentato i loro titoli in tempo dell' occupazione militare, ed in qualunque modo ne avessero ottenuto dopo la liquidazione un compenso qualunque.

4. La presentazione de' titoli sarà fatta all'attuale commessione temporanea da noi nominata con ministeriale del nostro ministro di finanze de' 10 di giugno del corrente anno: ed incarichiamo la stessa commessione della formazione dello stato di detti creditori.

5. Tutte le liquidazioni fatte antecedentemente a quest' epoca pe' crediti detti di sopra, da qualunque autorità ed in qualsisia officina, saranno, a richiesta delle parti interessate, rimesse alle commessione di liquidazione, la quale ne farà l'uso che crederà di giustizia.

6. Il nostro segretrio di stato ministro delle finanze è incaricato particolarmente della esecuzione del presente decreto, e gli altri nostri ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto de' 4 ottobre 1815 che prescrive la durata delle funzioni de' giudici di pace.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È conservato il sistema che i giudici di pace sieno triennali.

Ma i giudici di pace nominati da noi a tutto novembre prossimo saranno riguardati come annuali.

Di essi compieranno il triennio coloro soltanto che riceveranno la nostra conferma in novembre 1817.

2. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 novembre 1815 portante che le ristampe de' reali decreti, si debba esclusivamente fare dalla stamperia reale, rimanendo vietata ad ogni altro stampatore.

Volendo evitare i gravissimi inconvenienti che possono derivare dall' essere spesso scorrette le stampe de' nostri reali decreti, le quali soglionsi vendere sciolte per la città.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È vietato agli stampatori di eseguire le ristampe dei nostri reali decreti per venderle al pubblico in fogli volanti.

2. Tali ristampe si faranno esclusivamente dalla nostra stamperia reale.

3. I nostri segretari di stato ministri degli affari esteri e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 28 novembre 1815 che stabilisce un metodo per lo pagamento di tutti i rami del debito pubblico.

Considerando che il modo de' pagamenti del debito pubblico sia lungo e complicato; e volendo noi renderlo più spedito.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dal dì 1 di gennajo del 1816 sarà aperto annualmente da noi un credito sul tesoro reale per lo pagamento di tutti i rami del debito pubblico. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze con suo rapporto ce ne farà conoscere l'ammontare.

2. Di questo credito il detto nostro ministro ne disporrà, in vista de' progetti di ripartizione ordinaria e straordinaria, che alla scadenza di ogni termine gli presenterà il direttore del gran libro, facendo versare dal tesoro medesimo alla direzione del gran libro quelle somme che saranno necessarie.

3. Il direttore del gran libro farà aprire una madrefede nel banco di Corte, ove introiterà queste somme.

4. Il debito inscritto non potrà esser pagato che in Napoli per banco.

5. L'annualità della rendita inscritta al gran libro seguiterà ad esser pagata semestratamente; questo pagamento dovrà incominciare immediatamente dopo il maturo di ogni semestre.

Il pagamento delle pensioni per l'anno 1816 seguiterà ad esser fatto trimestralmente; in seguito sarà eseguito a bimestre.

6. I pagamenti saranno eseguiti in forza degli stati di distribuzione ordinanzati dal direttore generale del gran libro, ch'egli farà formare, secondo il solito, dal capo di burò che ne ha il carico: questi stati saranno controllati dal capo della contabilità.

7. Coloro tra i creditori dello stato che non potranno o che non vorranno presentarsi personalmente alla direzione del gran libro, per ricevere i termini scaduti delle loro annualità, potranno farsi rappresentare da un procuratore costituito avanti il notaro certificatore del proprio distretto.

8. I pensionisti poi domiciliati nelle provincie, oltre della procura così redatta, dovranno rimettere direttamente al pro-

curatore eletto tutt' i soliti documenti necessari al pagamento, formati dal suddetto notajo certificatore.

9. Se alcuno però de' suddetti pensionisti dimoranti nelle provincie bramasse di seguitare ad esser pagato al suo domicilio, gli sarà permesso; ed in questo caso dovrà continuare a rimettere i rispettivi documenti pel canale dell' intendenza, e riceverà così il mandato spedito dalla direzione del gran libro, secondo il sistema attuale.

10. Questi mandati saranno inviati a' pensionisti pel canale stesso degl' intendenti; ed il borderò corrispondente sarà rimesso al tesoro, perchè ne faccia seguire il pagamento da' ricevitori generali.

11. A misura che i ricevitori avranno estinti i suddetti mandati, ricevendo dalle parti le solite quietanze, li rimetteranno al tesoro, e questo immediatamente al direttore del gran libro, per riceverne il rimborso.

12. Un agente contabile colla guida degli stati di distribuzione che gli saranno passati dal direttore generale, verificherà i titoli e documenti che saranno presentati in appoggio de' pagamenti, a norma degli stabilimenti in vigore; riceverà le quietanze da tutte le parti prendenti; e ne disporrà il pagamento.

13. Vi sarà un controloro de' pagamenti il quale dovrà controllare coll' altra spedizione conforme degli stati di distribuzione che il direttore gli passerà, i pagamenti disposti all'agente contabile.

14. I pagamenti saranno esitati dalla madrefede della direzione.

15. Il capo della contabilità, l' agente contabile ed il controloro de' pagamenti saranno tenuti di dare ciascuno di essi una cauzione in inscrizione al gran libro dell' annua rendita di ducati trecento, che dovrà rendersi immobilizzata.

16. Tutte le leggi, decreti e regolamenti che fossero contrari al presente metodo de' pagamenti, sono rivocati. Sono ugualmente rivocati i decreti de' 29 di settembre e del primo di dicembre 1814.

17. Quegl' impiegati che per le disposizioni contenute nel presente decreto restassero superanti, saranno impiegati nei banchi corrispondenti, e finchè non saranno con effetto impiegati, godranno della metà del soldo attuale sul secondo ruolo del tesoro.

18. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 27 dicembre 1815 per dichiarare appartenente alla università degli studii la facoltà di conferire i gradi accademici.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell' interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La facoltà di conferire i gradi accademici appartiene esclusivamente alla nostra università degli studi.

2. Il nostro segretario di stato ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 27 dicembre 1815 con cui si approva il regolamento per la collazione de' gradi accademici.

Visto il nostro decreto di qnesta stessa data;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell' interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento annesso al presente decreto, col quale si prescrive la norma da seguirsi per ottenere i gradi accademici, si definiscono le professioni e le cariche per le quali detti gradi si richiedono, e i diritti da pagarsi, è approvato.

2. Il nostro segretario di stato ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la collazione de' gradi dottorali giusta l' antecedente decreto de' 27 dicembre 1815.

TIT. I. — *Gradi dottorali.*

Art. 1. I gradi dottorali sono tre; approvazione, licenza, e laurea. Que' che riceveranno il grado di approvazione, prenderanno il titolo di baccelliere, e que' che otteranno la licenza si chiameranno licenziati; ed in fine i laureati si diranno dottori.

2. Non si potrà ricevere alcun grado dottorale nelle facoltà di teologia, di giurisprudenza, di medicina e delle scienze fisiche e matamatiche, senza che l' aspirante non abbia preso prima il grado di approvazione in filosofia e letteratura. Questo grado servirà come di matricola.

3. Sono eccettuati dall' articolo precedente gli agrimensori, i farmacisti, i notai, i raccoglitori di parto, le levatrici, gli esercenti la bassa chirurgia, che riceveranno il grado di approvazione dalle rispettive facoltà, presso le quali sosteranno gli esami, senza bisogno di presentare la cedola in letteratura e filosofia.

4. Per qualunque grado dottorale l' aspirante vorrà pren-

dere, dovrà esibire le fedi legali del battesimo, di moralità e di perquisizione.

5. Per presentarsi poi ad ottenere il grado di approvazione in filosofia e letteratura, converrà in oltre che l'aspirante abbia compiuto i sedici anni. Per la licenza nella stessa facoltà sarà necessaria l'età di anni dieciassette compiuti e l'esibizione della cedola.

Per la laurea l'aspirante dovrà avere diciotto anni compiuti, e dovrà esibire la licenza nella stessa facoltà.

6. Per essere ammesso all'esame di approvazione in teologia, dovrà l'aspirante presentare la cedola in filosofia e letteratura, ed avere l'età di anni ventuno compiuti.

Per la licenza nella stessa facoltà dovrà esibire le due cedole di filosofia e letteratura e di teologia, e provare compiuti gli anni ventitrè.

Per la laurea finalmente in teologia dovrà offrirsi dall'aspirante la licenza nella facoltà, e dimostrare di aver compinto il ventesimoquarto anno.

7. Nelle scienze fisiche e matematiche si potrà uno presentare all'esame in grado di approvazione, quando esibirà la cedola di approvazione in filosofia e letteratura, e di avere la età di anni decimosettimo.

Per la laurea si dovrà presentare la licenza nella stessa facoltà, dopo aver compiuto gli anni diciotto.

8. Per la giurisprudenza non si potrà l'aspirante presentare all'esame in approvazione, se non dimostrerà di avere la cedola in filosofia o letteratura, e di aver compiuto i diciotto anni.

Per la licenza dovrà presentare le due cedole di filosofia e letteratura e di giurisprudenza, e in oltre dovrà provare aver compiuti i diciannove anni.

Per la laurea, oltre l'esibizione della licenza in giurisprudenza, converrà dimostrare di avere già i venti anni.

9. Per la medicina non si potrà presentare l'aspirante all'esame pel grado di approvazione, se non esibirà la cedola in filosofia e letteratura, se non dimostrerà co' certificati di assistenza di aver seguito per tre anni almeno il corso degli studi di medicina nella regia università di Napoli, o nel liceo di medicina di Salerno, o nello stabilimento degl'incurabili, o in qualunque altro liceo di medicina del regno, e finalmente se non proverà di aver compiuto il decimonono anno di età.

Per la licenza converrà dal medesimo esibirsi le due cedole in filosofia e letteratura ed in medicina, di avere anni venti compiuti, e di aver assistito ne'sopraddetti stabilimenti per un altro anno dopo presa la cedola.

Per la laurea finalmente l'aspirante dovrà esibire la licenza in medicina, provare di avere almeno gli anni ventuno di

età, e di avere studiato un altro anno nelle mentovate scuole, dopo di aver ottenuto la licenza.

10. Gli aspiranti che avranno preso un grado dottorale in una facoltà, potranno ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, previ gli esami e le condizioni apposte per ciascun grado, non pagando altri dritti che quelli assegnati per gli esami; ma riceveranno gratis le cedole, le licenze e le lauree.

11. Tutti coloro che si trovano aver ottenute cedole, licenze e lauree condizionate sulla fede del lodevole esercizio delle rispettive loro professioni ed impieghi, dovranno subire gli esami corrispondenti a' gradi dottorali nel corso dell' anno 1816 pagando i soli dritti degli esami. Elasso lo spazio indicato di tempo, e non essendosi presentati per gli esami, saranno sospesi dall' esercizio delle loro funzioni fino a che non avranno soddisfatto questo dovere e non avranno ottenuto le carte autorizzanti diffinitive.

12. Sono eccettuati dal prescritto nell' articolo antecedente tutti quelli che si trovassero avere carte autorizzanti condizionate, ma che attualmente esercitassero cariche ed impieghi, o avessero gradi nel clero e nella magistratura, o fossero impiegati ne' licei, collegi e scuole secondarie. Costoro debbono cambiare le cedole, le licenze e le lauree condizionate colle definitive senza essere sottoposti ad esami e senza pagare alcun dritto.

13. Tutti quelli che hanno pagato i dritti per ottenere carte condizionate pe'gradi dottorali, potranno ritirarsi il denaro, quando non vorranno sottoporsi agli esami.

TIT. II. — *Cariche e professioni per le quali si richiedono i gradi dottorali.*

14. Dalla data della sovrana sanzione a questi statuti della regia Università degli studi, saranno tenuti a prendere nelle cinque facoltà i seguenti gradi dottorali tutti quelli che otterranno o eserciteranno le infrascritte cariche e professioni.

Laurea in teologia.

Gli arcivescovi,
I vescovi,
Gli abati nullius,
I vicari,
Le prime dignità di capitoli cattedrali,
I canonici penitenzieri,
I canonici teologi,
I parrochi che hanno una popolazione maggiore di diecimila abitanti,

I professori della regia università degli studî, che insegnano questa facoltà.

Licenza.

I parochi che hanno la popolazione al di sotto di diecimila abitanti.

Le altre dignità ed i canonici delle chiese cattedrali, quando avranno l' età stabilita per conseguire questo grado dottorale.

I professori di questa facoltà nei seminarî,

I professori privati che insegnano la teologia.

Laurea in giurisprudenza.

I consiglieri,
I giudici delle diverse corti e tribunali,
Il pubblico ministero e suoi sostituti,
I giudici di pace,
I professori di dritto nella regia università degli studî.
I professori di questa facoltà nei licei,

Licenza.

I cancellieri di tribunali collegiati,
I patrocinatori,
I professori privati che insegnano il dritto.

Cedola.

I notai.

Laurea in medicina.

I medici,
I chirurgi,
Gli oculisti,
I norcini,
I professori della regia università in questa facoltà.
I professori de' licei che insegnano.

Licenza.

I professori di medicina e di chirurgia che insegnano privatamente le dottrine dell' arte salutare.

Cedola.

I salassatori,
I raccoglitori,
Le levatrici,
I dentisti.

Laurea nelle scienze fisiche e matematiche.

Gli architetti, quando vogliono essere adoperati come periti nei tribunali, o avere la direzione di opere pubbliche;
I professori della regia università, e quelli de' licei, che insegnano queste facoltà.

Licenza.

I professori de' collegi e delle scuole secondarie dove s'insegnano tali scienze;
I professori privati anche di chimica, di farmacia, di botanica, di mineralogia, di agraria, di zoologia e di qualunque ramo delle scienze naturali, che danno particolarmente lezione.

Cedole.

Gli agrimensori,
I farmacisti.

Laurea di filosofia e letteratura.

I professori di questa facoltà presso la regia università degli studi e presso i licei.

Licenza.

I professori de' collegi e delle scuole secondarie, che insegnano queste facoltà;
I professori privati, anche che insegnano specialmente la filosofia, la statistica, l'economia e qualunque ramo isolato di letteratura antica e moderna.

Cedole.

Gl' institutori delle scuole primarie.
15. Tutti quelli che attualmente si trovano occupando cariche ed impieghi, o che esercitano professioni tanto nel clero che nella magistratura, e che in virtù dell' articolo preceden-

te dovrebbero prendere i gradi dotterali corrispondenti all' esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a prendere le lauree e le licenze senza subire veruno esame, e pagando il solo dritto della carta autorizzante.

16. I professori de' licei e collegi e delle scuole secondarie, che non avranno ricevuto finora le cedole, le licenze e le laure condizionate, sono abilitati a provvedersi delle dette carte autorizzanti difinitivamente, anche senza esame, e pagando la sola metà del dritto.

17. Tutti coloro i quali non appartengono alle mentovate classi della magistratura, del clero e de' professori de' licei, collegi e delle scuole secondarie, sia che insegnino le professioni e mestieri indicati e de nominati nell' articolo 14 saranno sospesi dall' insegnamento e dall' esercizio delle loro profession i cariche e mestieri, se a tutto dicembre 1817 non avranno ottenuto con esame ed approvazione le cedole, o le licenze, o le laure della regia università degli studi.

18. Nel caso de' due anni 1816 e 1817 i farmacisti e raccoglitori di parto, le levatrici, i bassi chirurgi e gli agrimensori non potranno reclamare in loro favore il contenuto dell'articolo precedente. Essi non potranno continuare nell' esercizio de' loro mestieri senz' approvazione; e saranno immediatamente sospesi se si troveranno esercitando.

19. Tutte le levatrici ed i bassi chirurgi che si troveranno abilitati dall' abolito protomedicato ad esercitare le rispettive professioni, dovranno sottoporsi agli esami e ricevere, la cedola in medicina dalla regia università degli studi.

20. Saranno similmente obbligati a prendere i gradi dottorali i chirurgi ed i medici che avranno ottenuto licenza manoscritte o stampate dal regio protomedicato.

21. Quelli però tra essi che avranno ricevuta la laurea medica in carta pergamena dallo stesso protomedicato, sono abilitati a cambiare la carta suddetta colla pergamena che si rilascia a' laureati dalla regia università degli studi, esibendo presso la cancelleria le fedi di lodevole esercizio come richiede la buona pratica ed il sano criterio. Queste fedi debbono aversi dal parroco, dal sindaco e dal giudice di pace.

Oltre di queste, debbono presentarsi le fedi di battesimo, di moralità e di perquisizione. Il dritto della laurea in medicina sarà il solo dritto da pagarsi.

22. I farmacisti che vorranno insegnare la chimica e la farmacia, non potranno farlo senza prendere il grado di licenza nelle scienze fisiche e matematiche.

23. È vietato al professore di medicina o di chirurgia di praticare anche la farmacia, e viceversa; sebbene non sia vietato di prendersi gradi dottorali che abilitano all' esercizio delle tre arti indicate, come dell' articolo 10.

24. Tutti coloro che hanno antichi privilegi spediti dagli

antichi collegi dottorali, sono abilitati ad esercitare le rispettive professioni, quando gli avranno fatti munire di visto, esibendoli originalmente presso la cancelleria della regia università. Dovranno in tal tempo presentare tre fedi, cioè quella di moralità di battesimo e di perquisizione. Il cancelliere le raccoglierà, verificherà le date de' privilegi, confronderà le indicazioni de' registri e delle fedi con quelle de' privilegi, e quindi le passerà al visto nelle forme ordinarie, pagandone il dritto.

25. Lo smarrimento d' un antico privilegio o di una delle nuove carte autorizzanti si rimpiazzerà con rilasciarsi una cedola, licenza, o laurea, che abiliti allo stesso esercizio, purchè sia verificata presso la cancelleria della regia università la spedizione del privilegio o altra nuova carta perduta.

26. La cedola, o la licenza, o la laurea, che si darà per le carte autorizzanti smarrite, riceverà sempre la data della prima spedizione, e l' indicazione del giorno in cui si rilascerà, secondo le forme finora praticate.

TIT. III. — *Esami pel conferimento de' gradi dottorali.*

27. Nella facoltà di teologia si conferirà il primo grado di approvazione e si otterrà la cedola in questa facoltà, sostenendosi dall' aspirante un esame in latino ed in iscritto sulla teologia dommatica.

Per la licenza si subiranno due esami egualmente in latino ed in iscritto; e le materie sulle quali verseranno, riguarderanno la morale evangelia e la storia de' concili.

Per la laurea si dovrà sostenere un esame pure in latino ed in iscritto sulla interpetrazione della sacra scrittura.

28. Nella giurisprudenza si accorderà la cedola quando si saranno sostenuti due esami in iscritto, de' quali uno in latino e l' altro in italiano, a scelta dell' aspirante.

Il soggetto di uno degli esami sarà relativo al dritto di natura e delle genti, e quello dell' altro sarà preso dal dritto del regno.

I notai riceveranno la cedola in questa facoltà, sottoponendosi all' esame sulle donazioni, su i contratti e testamenti. Questo esame si farà in iscritto ed in italiano.

Per la licenza l' aspirante dovrà fare due esami in iscritto ed in latino, de' quali uno sul dritto criminale, e l' altro sulla procedura civile e criminale.

Per la laurea si sosterranno similmente due esami nella stessa forma indicata per la licenza; ma uno verserà sulla giurisprudenza romana, e l' altro sul dritto commerciale.

29. Nella facoltà medica si otterrà la cedola quando si saranno sostenuti gli esami sulla notomia, sulla fisiologia, sulla patologia e sulla nosologia; tutti in latino ed in iscritto.

I salassatori, i raccoglitori di parto, le levatrici ed i den-

tisti sosterranno in vece un esame snlle conoscenze relative a ciascuna delle indicate professioni nelle forme e nella elevatezza , come dalle instruzioni stampate ad nso di tali esercenti.

Per la licenza si dovranno sostenere gli esami sulla chimica , sulla farmacia e sulla igiene; del pari tntti in latino ed in iscritto.

Per la laurea si subiranno gli esami sopra la materia medica , sulla medicina legale e sul corso di clinica medica , se l' aspirante vorrà applicarsi alla medicina ; sulla materia , medica , sulla chirurgia legale e sul corso di chirurgia cerusica , se l' aspirante vorrà dedicarsi alla chirurgia. Questi esami saranno fatti similmente in latino ed in iscritto. Per la materia medica e per la clinica cerusica o medica vi sarà ancora lo sperimento di pratica.

30. Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche si darà la cedola a quegli aspiranti che avranno ottenuto l' approvazione sopra un esame in iscritto italiano , in cui i quesiti verseranno sull' aritmetica e sistema metrico , sulla geometria e la trigonometria rettilinea.

Gli agrimensori aggiugneranno a questo esame quello della teoria de' logaritmi , ugualmete in iscritto ed in italiano.

I farmacisti sosteranno due esami , uno a voce ed un altro in iscritto , tutto di proprio carattere sulla farmacia.

Si dovrà ancora dar saggio di pratica con una operazione chimica-farmaceutica , da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Gli esami saranno in italiano.

Per la licenza gli esami verseranno sull' altra de' finiti ed applicazione di questa alla geometria, sulla statica e sulla idrostatica. Questi esami saranno in iscritto ed in italiano , come tutti gli esami di licenza in questa facoltà.

Gli aspiranti alla licenza di botanica o di agraria o di mineralogia subiranno l' esame pratico snlle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza in chimica o in farmacia saranno anch' essi esaminati in iscritto sull' algebra de' finiti , e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione , che sarà ad essi designato dall' esaminatore.

Gli aspiranti finalmente alla licenza di fisica sperimentale sosterranno l' esame che sarà pure in iscritto sull' algebra dei simili , coll' applicazione di questa alla geometria , ed in oltre eseguiranno uno sperimento che sarà ad essi indicato dall' esaminatore.

Per la laurea di scienze fisiche e matematiche si dovrà sostenere nn esame sul calcolo sublime in iscritto , coll' applicazione a qualche ramo della meccanica.

Questo esame sarà in italiano , come tutti gli altri che si sosterranno per questa facoltà degli aspiranti al grado di laurea

Gli architetti vi aggiugneranno la risoluzione di un problema di architettura civile.

Gli astronomi vi aggiugneranno la risoluzione di un problema astronomico, e daranno la pruova del maneggio delle macchine nell' osservatorio.

Gli aspiranti al grado di laurea di botanica, di agraria, di mineralogia e di zoologia, esporranno in iscritto una tesi sopra i sistemi che sono seguiti da dotti della scienza alla quale vogliono dedicarsi.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, sull' algebra de' finiti, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi di una delle due scienze.

Gli aspiranti al grado di laurea in fisica sperimentale, sosterranno un nuovo esame in iscritto sull' analisi applicata alla geometria; ed esporranno ancor essi in iscritto una tesi sopra i sistemi di qualche ramo della fisica.

31. Nella facoltà di filosofia e letteratura si riceverà la cedola quando si sarà sostenuto.

Traduzione dall' italiano in latino di uno degli autori approvati dalla crusca.

Traduzione del latino in italiano di uno degli autori del secolo d' oro o d' argento.

Gli aspiranti saranno tenuti ad un'analisi grammaticale, e dovranno scrivere in italiano ed in latino sulle domande che ad essi verranno fatte dagli esaminatori.

Dovranno finalmente dar conto della grammatica greca fino alla sintassi inclusivamente.

Gl' institutori primarî tralasceranno l' esame sulla lingua greca; ma se vorranno prendere il grado di licenza nella facoltà di filosofia o letteratura, o altri gradi nelle altre facoltà, dovranno prima completare l' esame di approvazione.

Gli aspiranti ai gradi dottorali in iscienze fisiche e matematiche, saranno considerati sotto la stessa condizione degl'institutori primarî, allorchè prenderanno il grado di approvazione in filosofia e letteratura.

Per la licenza si dovrà sostenere dall' aspirante l' esame segnente.

Composizione in italiano ed in latino sopra un soggetto dato dall' esaminatore.

Traduzione dal greco in italiano o in latino.

Gli aspiranti che vorranno prendere il grado di licenza per insegnare la filosofia o l' etica, o l' economia, o la statistica, dovranno aggiugnere all' anzidetto esame ancora quello relativo alle scienze che vogliono professare.

Questo esame sarà pure in iscritto ed in latino, e verserà sull' oggetto che all' aspirante verrà assegnato.

Per la laurea nella filosofia o letteratura, si dovranno e-

sporre in iscritto due tesi, una sulla letteratura greca e latina, e l' altro sopra quelle dottrine le quali si sceglierà di professare.

Questi due esami saranno eseguiti anche in latino; e l'oggetto particolare sarà determinato da uno degli esaminatori.

32. Le commissioni straordinarie distrettuali e quelle provvisorie provinciali sono conservate colle loro attribuzioni, finchè non si sarà altrimenti determinato. Tutti coloro che potevano aver dritto di essere esaminati presso le medesime, potranno presentarsi al rispettivo presidente per subire gli esami nelle forme usate.

TIT. IV. — *Dritti da pagarsi.*

33. Per l' esame al grado di approvazione nella teologia. . . . . Duc. 1.20
giurisprudenza. . . . . » 4
chirurgia o medicina. . . . . » 3
scienze fisiche e matematematiche. . . . » 2
filosofia e letteratura. . . . . » 2

Per la cedola.

Nella teologia. . . . . » 3
giurisprudenza. . . . . » 6
chirurgia e medicina. . . . . » 4
scienze fisiche e matematiche . . . . . . » 4
filosofia e letteratura. . . . . » 3

34. Per l' esame sul grado di licenza.
Nella teologia. . . . . » 4
giurisprudenza. . . . . » 4
chirurgia o medicina. . . . . » 4
scienze fisiche e matematiche . . . . . . » 2
filosofia e letteratura. . . . . » 2

Per lo diploma di licenza.

Nella teologia. . . . . » 16
giurisprudenza. . . . . » 24
chirurgia e medicina. . . . . » 16
scienze fisiche e matematiche . . . . . . » 19
filosofia e letteratura. . . . . » 8

35. Per l' esame al grado di laurea.
Nella teologia. . . . . » 4
giurisprudenza. . . . . » 4
chirurgia e medicina. . . . . » 2
filosofia e letteratura. . . . . » 2

Per lo diploma di dottore.

Nella teologia.	»	40
giurisprudenza.	«	40
medicina e chirurgia.	»	24
scienze fisiche e matematiche	»	24
pel visto.	»	2
pel duplicato.	»	2

Approvato. Caserta , 27 dicemhre 1815.

Decreto dei 23 gennaio 1816 perchè i debitori di capitali a vendita d'annua entrate della cassa d'ammortizzazione possono affrancarsi colla cessione d'una egual rendita inscritta sul gran libro.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutt' i debitori de' capitali a vendita di annue entrate della cassa di ammortizzazione potranno affrancarsi nella cassa medesima , cedendo una rendita inscritta sul gran libro eguale all' annualità netta di pesi che stanno attualmente sodisfacendo.

2. La cessione della goduta della rendita avrà luogo a beneficio della cassa di ammortizzazione dal primo giorno del semestre in cui seguirà il trasferimento della rendita inscritta.

3. Tutti gli arretrati dovuti prima di tal' epoca saranno dal debitore pagati in contanti.

4. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge de'26 gennaio 1816 con la quale si regola l' ordine delle successioni.

Allorchè col nostro decreto de'2 di agosto del passato anno creammo una commessione per proporci i codici di una nuova patria legislazione, prevedemmo che il tempo da impiegarsi necessariamente per la maturità di un' opera così interessante ci avrebbe fatto sentire il bisogno di rivolgere intanto le nostre cure su qualche parte di legislazione che esigesse una più pronta riforma.

Una delle riforme più vivamente affrettate dal desiderio universale , riguarda l' ordine della successione attualmente in vigore. Questa parte di legislazione introdotta nel regno da pochi anni sotto l' occupazione militare si oppone alle abitudini ed a' costumi de' nostri popoli , conculca gl' interessi delle famiglie , sdegna di consultare le affezioni del cuore umano , e devia dallo scopo politico e morale , al quale debbe esser diritto l' ordine delle successioni.

Per queste considerazioni, sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Udito il consiglio de' nostri ministri di stato;

Abbiamo colla presente legge sanzionato, e sanzioniamo quanto segue.

TIT. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La successione legittima sarà da oggi innanzi deferita a' figli ed a' discendenti del defunto, agli ascendenti ed ai collaterali del medesimo, al conjuge ed allo stato, nell'ordine e secondo le regole determinate quì appresso.

2. La legge nel regolare la successione risguarda la prerogativa della linea e la prossimità della parentela. Non attende l' origine de' beni se non ne' casi espressi negli art. 19 e 33.

3. La prossimità della parentela si determina dal numero delle generazioni: ciascuna genorazione forma un grado.

4. La serie dei gradi forma la linea. Si chiama linea retta la serie de' gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra: ma che discendono da uno stipite comune. Si distingue la linea retta in linea discendentale e linea ascendentale. La prima lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo: la seconda lega una persona a coloro da'quali esso discende.

5. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni. Così il figlio è rispetto al padre nel primo grado: il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l'avo rispetto al figlio ed al nipote.

6. Nella linea trasversale i gradi si contano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente. Perciò due fratelli sono in secondo grado, lo zio ed il nipote in terzo; i cugini in quarto; e così successivamente.

7. La rappresantazione è una finzione della legge, il cui effetto è di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nel dritto del rappresentato.

8. La rappresentazione nella linea retta ha luogo tra i discendenti in infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano co' discendenti di un figlio premorto, sia che, mancati di lui, i discendenti si trovino fra loro in gradi eguali o ineguali.

9. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti: il più prossimo esclude il più remoto.

10. Nella linea trasversale godono della rappresentazione solamente i figli de' fratelli e delle sorelle del defunto, ancorchè non esista alcun di lui fratello o sorella.

11. In tutti i casi ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si farà per stirpi. Se in una medesima stirpe vi

sieno più rami, la suddetta divisione si farà anche per stirpe in ciascun ramo: e fra gl' individui del medesimo ramo la divisione si farà per capi.

12. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte.

Si può rappresentare colui alla cui successione siasi rinunciato.

TIT. II. — *Delle successioni che si deferiscono a' discendenti.*

13. I figli succederanno al padre ed alla madre, senza distinzione di età, ed ancorchè sieno procreati da diversi matrimonl. I maschi nondimeno, in esclusione delle femmine, succederanno nella metà. Nell' altra metà, che da ora innanzi formerà la legittima dovuta a' figli, succederanno a porzioni eguali i maschi stessi e le femmine, conferendo nell' eredità, secondo le regole stabilite per le collazioni, le donazioni e le doti che avessero ricevute.

Nella inesistenza de' maschi e de' loro discendenti, le femmine conseguiranno l' intera eredità.

14. I discendenti, de' figli premorti, in qualunque grado sieno, succederanno per dritto di rapprensentazione, o sia in stirpi: essi concorreranno co' figli superstiti del defunto.

15. La precapienza accordata a'maschi in concorrenza delle femmine avrà luogo ancora fra' discendenti. Quindi i discendenti delle femmine nel concorso de' discendenti de' maschi, conseguitano soltanto la porzione dovuta o colui da cui discendono. E tra discendenti di una stessa persona le femmine nel concorso co' maschi non prenderanno che la sola porzione che loro compete nel modo fissato nell' articolo 13.

TIT. III. — *Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.*

16. A colui che muoja senza lasciar prole, nè fratelli, nè sorelle, nè figli di essi succederà il padre e la madre, e quello tra essi che sarà sopravvivente.

17. In mancanza di genitori l' eredità si deferirà all' ascendente più prossimo, sia nella linea paterna, sia nella materna; salvo ciò ch' è disposto nell' articolo 19.

18. Gli ascendenti egualmente prossimi divideranno la successione a parti eguali, se sono nella stessa linea: se in diverse linee, per una metà all' ascendente o agli ascendenti della linea paterna, e per l' altra metà, a quello o a quelli della linea materna.

19. Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose da essi donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè le cose donate si ritrovano in ispecie nell'eredità.

Se tali cose si trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno in oltre all' azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle. Saranno però tenuti a contribuire pel pagamento de' debiti.

20. Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà superstite, ed in mancanza di entrambi l'ascendente più prossimo concorrerà co' fratelli e colle sorelle germane del defunto, e co' figli de' fratelli e delle sorelle in capi, ed a porzioni eguali : i figli de' fratelli e delle sorelle per dritto di rappresentazione, ed in stirpi, nel modo indicato nell' articolo 10.

21. Gli ascendenti escluderanno i fratelli e le sorelle unilatarali del defunto ed i loro figli.

TIT. IV. — *Delle successioni che si deferiscono a' collaterali.*

22. Al defunto che non abbia lasciato nè prole nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle germane, ed i figli de' fratelli e delle sorelle germane premorte, i primi in capi, i secondi in stirpi o per dritto di rappresentazione.

23. I fratelli e le sorelle unilaterali, ed i figli de' fratelli e delle sorelle premorte, saranno ammessi alla successione in mancanza de' fratelli e delle sorelle germane e de' figli di costoro. Pe' figli de' fratelli e delle sorelle unilaterali premorte avrà luogo il dritto di rappresentazione.

24. Oltre a'figli de' fratelli, la circostanza del doppio vincolo non darà dritto alcuno.

25. In mancanza di figli e di discendenti, di ascendenti, di fratelli e di sorelle e de' loro figli, la successione apparterrà agli zii ed alle zie, e quindi al collaterale più prossimo, in qualunque linea si trovino.

Nondimeno la successione tra collaterali non si estenderà oltre del dodicesimo grado.

TIT. V. — *Delle successioni irregolari.*

CAP. I. — *De' dritti de' figli naturali su i beni de' loro genitori, e delle successioni a' figli naturali morti senza prole.*

26. I figli naturali non sono eredi. Dove però sieno stati legalmente riconosciuti, avranno dritto al terzo della porzione ereditaria che loro sarebbe spettata se fossero legittimi, quando il padre e la madre abbia lasciato figli o discendenti legittimi. Ne conseguiranno la metà, quando i loro genitori abbiano lasciato ascendenti, fratelli. Ne avranno tre quarti, quando non esistono che parenti di grado ulteriore. Saranno ammessi alla totalità, in mancaza di parenti in gradi successibili.

27, Nel caso di premorienza del figlio naturale riconosciu-

to, i figli ed i discendenti dello stesso potranno rappresentarne i dritti fissati nell' articolo antecedente.

28. Il figlio naturale o i suoi discendenti saranno tenuti ed imputare nella porzione loro dovuta tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, e che sia soggetto a collazione, secondo le regole stabilite per quest' oggetto.

29. Sarà ad essi negata qualunque azione, quando, durante la vita del padre o della madre, abbiano ricevuto la metà di ciò che loro è attribuito per l' articolo 26, colla espressa dichiarazione per parte de' genitori di essere loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a ciò che gli hanno assegnato. Nel caso che questo assegnamento fosse al di sotto della metà di ciò che sarebbe dovuto al figlio naturale, costui non potrà reclamare che il compimento di questa metà.

30. I figli naturali ancorchè riconosciuti, non avranno alcun dritto su i beni de' parenti del padre o della madre loro.

31. I figli adulterini, gli incestuosi ed altri nati da condannate unioni non avranno dritto che a' soli alimenti. Questi saranno fissati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, e della qualità degli eredi legittimi. Essi non potranno promuovere alcuna pretensione sulla eredità de' loro genitori, quando il padre o la madre avessero fatto loro apprendere un' arte meccanica, o uno di essi, mentre vivea, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti.

32. L' eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà a quello de' genitori che l' avrà riconosciuto, e per metà a ciascuno di essi, se sia stato riconosciuto da entrambi.

33. In caso che premorissero il padre e la madre del figlio naturale, ne' beni che questi ne avesse ricevuto, succederanno i fratelli e le sorelle legittime, quando tali beni si trovono in ispecie nella di lui eredità. Le azioni per ricoperargli, se ve ne sono, o il prezzo de' beni alientati che non fosse stato pagato, spetteranno similmente a' fratelli ed alle sorelle legittime. In tutti gli altri beni succederanno i fratelli e le sorelle naturali, o i di loro discendenti. Gli uni e gli altri contribuiranno a' debiti, a preporzione di ciò che prendono.

CAP. II. — *De' dritti del conjuge superstite e dello stato.*

34. Quanto il defunto non lascia parenti in grado da succedere, ne' figli naturali, la di lui eredità apparterrà al conjuge che gli sopravvive.

35. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si devolverà allo stato.

36. I figli naturali, il conjuge superstite e l' amministrazione de' demani, che pretenderanno aver dritto all'eredità dovranno far apporre i sigilli, e far l'inventario nelle forme prescritte per l' accettazione dell' eredità col beneficio dell' inventario.

37. Essi dovranno dimandare al tribunale di 1.ª istanza, nella cui giurisdizione si sarà aperta la successione, l' immessione in possesso della dimanda. Il tribunale non potrà pronunziare sulla dimanda, se non dopo tre pubblicazioni ed affissi nelle solite forme, e dopo sentito il procuratore regio.

38. I figli naturali, o il conjuge superstite saranno pur tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti, o a dar canzione bastante ad assicurare la restituzione agli eredi del defunto, ove qnesti si presentassero nell' intervallo di tre anni. Passato questo termine, la cauzione sarà sciolta.

39. I figli naturali, il conjuge snperstite, o l'amministrazione de' demani, che non avessero adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, petranno esser condannati al risarcimento de' danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentassero.

40. Al conjuge povero che non abbia un patrimonio confacente al suo stato, sarà dovuta sulle rendite ereditarie del consorte predefunto una prestazione alimentaria e vitalizia.

41. L'importare di siffatta prestazione non eccederà il qnarto della rendita de' beni ereditarî, quando ve ne fossero al nnmero di tre o meno. Essendo più de' tre, non eccerà i frutti della porzione virile.

42. Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenente nella presente legge sono abolite.

Vogliamo e comandiamo che qnesta nostra legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sna pubblicazione.

Decreto dei 22 febbraio 1816 con cui gli affari del contenzioso amministrativo della casa reale e sue dipendenze sono pel loro esame e decisione attribuiti al consiglio d' intendenza della provincia, ed assoggettati a richiami presso la regia corte de' conti.

Visto il nostro decreto de' 17 di luglio del caduto anno 1815 che dichiara dismesso ed abolito il così detto consiglio di stato sin dal momento in cui ripigliammo l' esercizio della nostra legittima autorità sovrana sn questo regno;

Volendo dare una norma a' giudizi del contenzioso amministrativo della nostra casa reale e sue dipendenze, di cui prendeva cognizione il suddetto consiglio di stato;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo qnanto segue.

Art. 1. Gli affari del contenzioso amministrativo della nostra real casa, de' nostri reali siti, della direzione de' beni riservati a nostra disposizione, e dell'altra direzione de' beni donati reintegrati allo stato, saranno esaminati e decisi dal consiglio d'intendenza della provincia, nello stesso modo in cui sono giudicati gli affari contenziosi del demanio dello stato: e le decisioni saranno egualmente soggette a' richiami presso la regia corte de' conti, nella stessa forma prescritta coll' articolo 1 del nostro decreto de' 17 di luglio 1815.

2. Il controloro della nostra real casa, gli amministratori de' nostri siti reali, e i due direttori di sopra detti conserveranno la facoltà di far eseguire i contratti passati coll' amministrazione, e di dar loro le spiegazioni necessarie sino alla legale rivoca, sospensione, modificazione o interpretazione di essi.

3. L'intendente della provincia, o in sua mancanza, colui che presiede in sua vece al consiglio d'intendenza, presso di cui il giudizio sarà introdotto, avrà l'obbligo di scrivere immediatamente d'officio al controloro, agli amministratori o direttori del ripartimento interessato nella controversia, onde avere da loro tutti i documenti, schiaramenti e ragioni opportune alla difesa degl' interessi dell' amministrazione; senza che per altro qnesta formalità debba impedire il corso regolare del giudizio.

4. I nostri segretari di stato ministro di grazia e giustizia e delle finanze, e 'l nostro segretario di stato di casa reale sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto dei 28 febbraio 1816 con cui nella garantia della vendita de' beni dello stato s' intendono comprese anche le censuazioni fatte nel tempo della occupazione militare.

Visto l'articolo della nostra proclamazione data in Messina nel dì 20 di maggio dell' anno scorso, col quale abbiamo disposto che la vendita de' beni dello stato sarà irrevocabile; considerando che la suddetta nostra disposizione debbe essere intesa nel modo il più favorevole a' nostri amatissimi sudditi;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nella garentia da noi messa della vendita de' beni dello stato s'intendono comprese le censuazioni fatte durante l'occupazione militare del nostro regno.

2. Esse avranno al pari delle vendite la loro esecuzione; salvo alle amministrazioni a cui appartiene, le azioni che lor potrebbero competere nei casi di nullità e rescissione.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 12 marzo 1816 con cui vengono approvati gli statuti riguardanti la regia università degli studii.

Visto il rapporto del nostro ministro dell' interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Gli statuti annessi al presente decreto, che riguardano la nostra regia università degli studi, sono approvati.
2. Il nostro ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Statuti per la regia università degli studii del regno di Napoli de' 12 di marzo 1816.

TIT. I. — *Distribuzione delle facoltà.*

Art. 1. L' insegnamento che si dà nella regia università, è diviso in cinque facoltà, cioè di teologia, di scienze fisiche e matematiche, di giurisprudenza, di filosofia e letteratura, e di scienze mediche.
2. La facoltà di teologia ha le seguenti cattedre.
Sacra scrittura.
Teologia dogmatica,
Verità della religione cristiana,
Instituzione di dritto canonico,
Storia de' concilî,
Trattati canonici.
Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche sono le seguenti cattedre:
Geometria piana e solida,
Parte più sublime della matematica sintetica,
Parte elementare nell' analisi,
Analisi sublime,
Architettura civile,
Fisica generale,
Meccanica,
Fisica sperimentale,
Astronomia,
Mineralogia,
Botanica,
Agricoltura ed economia agraria,
Zoologia,
Chimica scientifica e sperimentale,
La giurisprudenza abbraccia le cattedre seguenti:
1.ª Instituzioni di dritto,
Trattati legali,
Dritto del regno,
Dritto criminale, e procedura criminale,

Dritto commerciale e marittimo ,
Procedura civile , ed altre del notajo ,
Dritto di natura e delle genti ,
Economia pubblica ,

Nella facoltà di filosofia e letteratura si contano le seguenti cattedre :

Etica ,
Logica e metafisica ,
Lingua greca ,
Archeologia e letteratura greca ,
Mitologia ed antichità romane ,
Eloquenza , poesia e letteratura latina ,
Letteratura italiana ,
Lingua ebrea ,
Lingua araba ,
Deplomatica ed arte di verificar le date ,
Principî generali della storia.

Alla facoltà di scienze mediche appartengono le cattedre seguenti :

Anatomia umana , ed anatomia patologica ,
Fisiologia organica e filosofica ,
Patologia , igiene e terapeutica ,
1.ª Medicina pratica ,
2.ª Medicina pratica ,
Chirurgia teoretica ,
Materia medica ,
Testo d' ippocrate , aforismi , medicina di Coo e medicina greca ,
Storia della medicina ,
Ostetricia teorica ,
Medicina e chirurgia legale , e
Polizia medica ,
Chimica medica ,
Chimica cerusica ,
Chimica oftalmiaca } Si praticano nell' ospedale degl' Incurabili.
Dimostrazione pubblica di anatomia nello stesso ospedale.

TIT. II. — *Presidente e membri della commessione di pubblica istruzione.*

3. Il presidente della commessione potrà visitare la regia università sempre che crederà convenevole , ma non tralascerà di farlo almeno una volta in ogni anno.

4. Di tutte le adunanze ordinarie o straordinarie , sieno generali , sieno delle sole facoltà , nelle quali gli piacerà d' intervenire , egli sarà il presidente.

5. Avrà sempre voto difinitivo ; e qualora vi sarà parità, il suo voto darà la preponderanza.

6. Il presidente precederà in qualsivoglia pubblica funzione, e lo seguiranno i membri della commessione, quindi il rettore della regia università, i decani ed i professori.

7. Egli darà le disposizioni necessarie per le cerimonie da praticarsi nelle solennità anniversarie della inaugurazione della regia università.

8. Il presidente è incaricato di rimettere a nome della commessione i rapporti a sua eccellenza il segretario di stato ministro dell' interno su tutto ciò che occorrerà pel miglioramento della instruzione della regia università, per la disciplina, per la economia, e per quanto avrà riguardo al bene ed all' utile dello stabilimento, de' professori o degli studenti.

9. Qualora si dovrà interpetrare qualche articolo del regolamento, o accaderà qualche cosa che abbia bisogno di un pronto provvedimento, il presidente della commessione darà le disposizioni opportune, le quali saranno eseguite provvisoriamente fino a che la commessione non avrà ricevuta la risoluzione sul rapporto che farà dell'avvenuto a sua eccellenza il ministro dell' interno.

10. Il presidente dietro l' avviso del rettore sull' approvazione ricevuta dagli aspiranti ai gradi dottorali, spedirà le carte autorizzanti di cedole, licenze e lauree, le quali non avranno alcun valore, se non saranno da lui sottoscritte e contrassegnate col sigillo della commessione.

11. Egli apporrà il suo visto a tutte le licenze ed a tutti i privilegi che potranno abilitare all' esercizio coloro che gli hanno meritati.

12. In fine di ogni mese il presidente confronterà le partite di esito e d'introito tanto sul libro del razionale che su quello del controllo; e si occuperà ad osservare il libro del primo ed il registro del secondo, che gli saranno presentati a sua richiesta. Potrà nondimeno destinare a questa visita uno o due soggetti della commessione.

13. Egli nel fine di ogni anno dovrà passare il conto morale della regia università nel ministero dell' interno.

14. A quest' epoca il presidente nel rapporto che dovrà fare a S. E. il ministro dell' interno sullo stato della pubblica instruzione del regno, vi comprenderà ancora la regia università degli studi.

15. Egli in presenza della commessione riceverà il giuramento da tutti gl' individui addetti alla regia università, prima che si mettano nello esercizio delle loro funzioni.

TIT. III. — *Rettore.*

16. Un rettore scelto tra i professori e nominato dal Re sarà il capo della regia università degli studi. Egli presederà al collegio de' decani.

17. La durata dell' impiego di rettore è biennale ; e l' esercizio delle sue funzioni comincerà all' apertura dell' anno scolastico. Per questa volta il nuovo rettore si metterà in possesso della sua carica dal 1.° di gennaio 1816.

18. La scelta del nuovo rettore si farà nel mese di settembre in una giornata che determinerà il presidente della commessione della pubblica instruzione.

19. Per la elezione del nuovo rettore si raduneranno tutti i professori nella sala de' concorsi della regia università ; e sarà scelto un professore per ciascuna delle cinque facoltà col voto di tutti i professori presenti, in guisa che tutti concorrano alla elezione di un individuo per facoltà. La maggioranza relativa fisserà il candidato in ciascuna delle dette facoltà.

Il presidente della commessione, o il rettore in di lui mancanza, terrà conto del risultamento dello scrutinio, e formerà la cinquina composta de' cinque professori eletti.

20. La proposta de' cinque candidati sarà inviata dal rettore al presidente della commessione, che per mezzo del ministro dell' interno otterrà la nomina del nuovo rettore da Sua Maestà.

21. È uffizio del rettore di vegliare sopra l' osservanza delle leggi e regolamenti della regia università tanto relativi alla disposizione, che all' adempimento de' doveri dei professori, degli scolari e degl' impiegati. La sua corrispondenza per tutti gli oggetti divisati sarà diretta sempre al presidente della commessione.

22. Il rettore nel far rapporto al presidente della commessione de' disordini che colla sua prudenza non avrà potuto nè prevenire, nè correggere, proporrà i mezzi che crede necessarî all' uopo.

23. È cura del rettore di rimettere in fine di ogni mese lo stato di presenza de'professori colla indicazione de' giorni nei quali i sostituti o gli aggiunti gli avranno rimpiazzati nelle lezioni, e colla denotazione de' giorni ancora in cui gli sperimenti e le operazioni avranno avuto luogo nei diversi stabilimenti destinati alle prove dimostrative delle cattedre, per le quali sono stati formati.

24. Nel mese di settembre il rettore farà una mappa in cui sarà notata la distribuzione delle ore nelle quali da ciascun professore dovrà darsi lezione nel venturo anno scolastico, onde gli scolari possano agevolmente ricevere le instruzioni relative a quelle facoltà nelle quali debbono sostenere gli esami per conseguire i gradi dottorali. Questa mappa sarà unita al calendario per regolare i giorni di lezioni per tutto l' anno scolastico, che principierà a'5 di novembre, e terminerà a' 30 di giugno. Tanto la mappa che il calendario dovranno ricevere l'approvazione dal presidente della commessione prima di consegnarsi alla stampa.

25. Il gran sigillo della regia università sarà custodito dal rettore. Egli dovrà adoperarlo coll' intelligenza de' decani.

26. Nelle udienze presso il governo, il rettore porterà la parola a nome del corpo de' professori.

27. Il rettore nelle adunanze alle quali presiederà, avrà voto preponderante per derimere la parità.

28. Tutti gli avvisi ed inviti per cerimonie, funzioni ed esami si faranno dal rettore, anche quando il presidente ne avesse determinato l' oggetto e la giornata. Tutte le carte autorizzanti de' gradi dottorali dovranno essere sottoscritte dal rettore, e contrassegnate col suggello della regia università.

29. Non potrà negarsi il rettore a convocare le facoltà, per tenersi esami, ogni qualvolta si trovino regolari i requisiti degli aspiranti a' gradi accademici presentati in cancelleria.

30. Il rettore riceverà il giuramento da tutti coloro che avranno ottenuto i gradi dottorali presso la regia università degli studi. Egli farà contestare di proprio pugno da' candidati in piedi della carta autorizzante, di aver eglino giurato; dopo la loro soscrizione apporrà anche la sua col sigillo.

31. Alla fine dell' anno scolastico il rettore farà rapporto al presidente della commessione per ciò che riguarda università, e darà conto della disciplina che vi sarà stata osservata nel corso dell' anno, e degli accidenti che vi avranno avuto luogo. Denoterà nel surriferito rapporto il numero degli studenti e di tutti coloro che sono stati promossi a' gradi dottorali. Infine proporrà ciò che crederà necessario per l' utile dello stabilimento, e per le riparazioni del locale, se mai occorreranno.

TIT. IV. — *Decani.*

32. Ciascuna facoltà avrà un decano, il quale sarà il primo tra i professori della medesima.

33. È biennale l' impiego di decano.

34. La carica del nuovo decano si otterrà successivamente per anzianità di servizio da ciascun professore di quella facoltà nella quale dee farsi il rimpiazzo.

35. La durata biennale dell' impiego decanale sarà valutata dal giorno in cui il nuovo decano sarà entrato nell' esercizio delle sue funzioni. Questa determinazione è applicabile ancora agli attuali cinque decani.

36. Mancando per qualunque impedimento il decano, gli sarà surrogato il più anziano professore della stessa facoltà. L'anzianità sarà sempre considerata pel servizio.

37. Il decano riceverà le domande degli aspiranti a' gradi accademici, che passerà al cancelliere della regia università, onde potersi osservare se debba convocarsi la facoltà per fare gli esami. Egli soscriverà le cedole, le licenze e le lauree conferite per mezzo di esami, e vi apporrà il suo sigillo.

38. La sessione della facoltà non avrà luogo, se il decano non troverà presenti almeno due terzi de' professori che la compongono.

39. Tutti i cinque decani delle facoltà insieme col rettore formeranno il collegio de' decani.

40. Il rettore radunerà il collegio decanale sempre che crederà convenevole consultarlo per migliorare l' instruzione, la disciplina ed i regolamenti della regia università. Sarà però obbligato di convocarlo immancabilmente ogni mese, conoscere se siensi introdotti abusi, e se si pratichino condiscendenze in tutte le parti del servizio.

41. Nelle sessioni de' decani sarà sempre compilato un processo verbale segnato da' presenti, che sarà inviato al presidente della commessione, acciò dia le convenevoli disposizioni.

42. Nelle sessioni del collegio il più giovane tra i decani farà da cancelliere, e distenderà il processo verbale.

43. Il decano della facoltà teologica sarà il vicerettore della regia università degli studî.

TIT. V. — *Censore.*

44. Nella regia università degli studî vi sarà un professore che anderà in giro per ogni settimana e farà le funzioni di censore.

45. L' ordine della successione nella censura, sarà quello dell' anzianità di servizio. Il rettore ed i decani sono eccettuati da un tale incarico, fino a che saranno ne' rispettivi impieghi.

46. È ufficio del censore di vegliare, perchè i professori non manchino a' propri doveri nell' assiduità dell' insegnamento, nell' assistenza degli esami, e nel presentarsi a dar lezione secondo l' orario a cui dovranno confermarsi.

47. È pure incombenza del censore di far osservare il buon ordine in tutto il recinto della regia università, e di dare le provvidenze che potranno condurre a questo fine.

48. Quando il bisogno l'esige, il censore farà al momento rapporto al rettore di ciò che può essere accaduto. All' infuori di questa circostanza il censore alla fine della settimana ragguaglierà il rettore sulla esattezza de' professori nello adempimento de' proprî doveri, somministrando quei riscontri di cui sarà richiesto. I rapporti saranno sempre in iscritto.

49. Il censore procurerà che gli studenti in ogni lezione vadansi a segnare di proprio carattere ne' registri che saranno aperti nelle cattedre di ciascuna facoltà. A tale uopo sarà dal professore destinato uno degli studenti che possa riconoscere le persone che andranno ad iscriversi. Dovrà usare la maggior diligenza cogli studenti che frequentano le cattedre de' professori dell' arte salutare e della giurisprudenza.

TIT. VI. — *Professori.*

50. I nuovi professori saranno eletti per concorso. In ogni concorso presederà il presidente della commissione della pubblica instruzione, ed in di lui assenza il rettore della regia università. Essi avranno il voto, e la preponderanza nel caso di parità.

51. Il concorso avrà luogo nella regia università degli studi, dove si troveranno radunati gli aspiranti che avranno esibito gli attestati di battesimo, di moralità e di perquisizione.

52. Da un libro che potrà servire a quest'oggetto, e che conterrà le materie sulle quali versa l'insegnamento della cattedra vota, sarà preso a caso un pugno, o ricavato un quesito, che uno de' professori della facoltà determinata dal decano sopra luogo proporrà a' concorrenti. Lo stesso punto o quesito sarà comentato o risoluto in lingua latina da tutti gli aspiranti.

53. Gli aspiranti riuniti in una sala si occuperanno a scrivere la interpretazione del punto, o lo scioglimento del quesito. Sarà loro permesso di consultare i libri che ciascuno potrà aver suoi e di questa circostanza si farà particolare e distinta menzione nell'atto del concorso.

54. I professori della facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti, acciò non abbiano comunicazione con alcuno, e nè meno tra loro. Il decano darà le disposizioni necessarie sull'assunto.

55. La facoltà riunita darà il suo giudizio sugli scritti dei concorrenti tra lo spazio di otto giorni, indicando i libri dei quali si sono serviti nell'atto del concorso.

56. Quelli tra gli aspiranti che avranno avuto l'approvazione, saranno obbligati in un giorno fissato dal rettore a montare sulla cattedra in pubblico, ed a fare una lezione su quanto trovansi avere esposto e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla cattedra si dovrà fare in lingua italiana.

57. Sulla base dell'approvazione a quanto si è scritto e si è esposto sulla cattedra, e prendendo ancora in considerazione i servizi prestati alla pubblica instruzione o con opere stampate, o in impieghi letterari, ma senza verun altro riguardo personale, la facoltà collegialmente radunata farà la discussione feriale, ed a pluralità di voti segreti dati colle schedule farà la proposta del candidato alla cattedra vota, mettendo in lista i concorrenti, secondo il grado del merito.

58. Qualora non vi sarà approvazione della facoltà in favore degli aspiranti, allora s'intimerà di nuovo il concorso, e potranno ritornare allo sperimento anco gli esclusi nel concorso antecedente.

59. Quando la proposta avrà luogo, il decano rimetterà il risultamento del processo verbale al rettore. Questi lo invierà

al presidente della commessione della pubblica instruzione, da cui sarà mandato al ministro dell'interno, per ottenersi da Sua Maestà la nomina del nuovo professore.

60. I processi verbali degli esami, tanto a voce, che in iscritto, si compileranno dal cancelliere della facoltà. Queste carte saranno depositate nella cancelleria della regia università.

61. Ogni nuovo professore dovrà prestare il giuramento di fedeltà al sovrano, e di esatto adempimento de' proprî doveri in mano del presidente della commessione della pubblica instruzione, senza del quale non potrà esser posto in esercizio delle sue funzioni.

62. La durata delle lezioni di ciascun professore sarà di un' ora al giorno, secondo verrà fissato nella tabella approvata ed inserita nel calendario dal presidente della commessione della pubblica instruzione.

63. Le lezioni saranno date con libri o manoscritti latini in tutte le cattedre, eccetto in quelle nelle quali le dottrine che vi s' insegnano, ne sono meno suscettibili. La spiegazione sarà sempre in italiano.

64. Tutti i professori dovranno dare alle stampe le loro rispettive instituzioni o trattati che insegnano. Queste opere, dopo essersi ottenuta l' approvazione del governo, serviranno ancora ad uso de' licei, sicchè l' instruzione riesca uniforme.

65. Ogni professore nella sua scuola attenderà al buon ordine. Egli sarà assistito da' bidelli per conservarlo. In caso di bisogno darà parte al censore pe' provvedimenti di rigore.

66. Tutti i professori, quando saranno richiesti, segneranno i certificati di assistenza a quegli studenti che si troveranno notati ne' registri della cattedra. I certificati debbono essere forniti del visto buono del decano, che vi apporrà il suggello della facoltà.

67. Presso tutte le cattedre saranno aperti de' registri nei quali si segneranno di proprio pugno gli studenti ogni volta che assisteranno alla lezione.

68. Sarà a tal' uopo nominato da ciascun professore uno degli studenti di sua maggior fiducia, perchè attende alla inscrizione sul registro.

69. Tra i professori non vi sarà preferenza alcuna, questa dovrà determinarsi dall' anzianità di servizio nella cattedra; ed in caso della stessa epoca di servizio, la precedenza sarà fissata dall' età.

70. Ogni professore quando non abbia ancora stampato le sue instituzioni o trattati, dovrà fare un elenco delle materie che insegnerà, il quale al principio dell' anno scolastico dovrà affiggere alla sua cattedra, acciò il sostituto o l' aggiunto, e gli scolari possano essér preparati pe' rispettivi esercizi.

TIT. VII. — *Cancelliere delle facoltà.*

71. Ogni facoltà avrà un professore, il quale farà da cancelliere, sempre che la facoltà collegialmente si riunisce.

72. La durata dell' impiego di cancelliere di facoltà sarà di un anno.

73. Sarà rimpiazzato dal nuovo ogni qual volta avrà terminato l' anno di servizio. In caso di rinunzia, o impedimento, il più giovane de' professori farà le di lui veci.

74. La proposta si farà da tutta la facoltà in una terna formata di quei professori che avranno ricevuto più voti. Eseguitosi lo scrutinio, si farà un processo verbale, il cui risultamento per mezzo del decano sarà inviato al rettore, per essere spedito al presidente della commessione della pubblica instruzione, da cui col parere sarà inviato al ministero dell' interno, che ne farà la nomina definitiva.

75. È incombenza del cancelliere di compilare tutti i processi verbali per esame ed approvazione o disapprovazione degli aspiranti presenti o assenti, pe' concorsi alle cattedre vote, e per tutti i lavori che farà la facoltà riunita.

TIT. VIII. — *Sostituti ed aggiunti.*

76. Ogni professore avrà un sostituto il quale lo rimpiazzerà quando sarà legittimamente impedito.

77. I sostituti saranno eletti per mezzo di concorso. Essi dovranno ottenere l' approvazione di Sua Maestà.

78. Il sostituto assisterà quotidianamente alle lezioni del professore, affinchè informato delle idee che questi sviluppa nell' insegnamento, possa fare anche da ripetitore a quei giovanetti che amassero di rendere più profittevoli le lezioni.

79. I sostituti riceveranno delle gratificazioni dal governo sul fondo de' gradi accademici, quando fossero stati frequentemente impiegati a rimpiazzare i professori impediti o assenti.

80. Gli aggiunti sono dati a' professori di chimica, di zoologia, di fisica sperimentale, di astronomia e di botanica.

81. Il loro incarico è l' esercizio ragionato colla dimostrazione delle dottrine insegnate dagli anzidetti professori.

82. Oltre di tale incombenza faranno eziandio da sostituti a' professori legittimamente impediti. Eglino eseguiranno quanto è stato prescritto pe' sostituti.

83. Conserveranno il soldo, e non riceveranno gratificazione, come si è detto pe' sostituti.

84. Quando dovranno provvedersi le cattedre, i sostituti e gli aggiunti dovranno fare il concorso con tutti gli altri aspiranti: ed in parità di merito, il servizio prestato servirà a decidere la proposta in loro favore.

TIT. IX. — *Cancelliere, razionale, tesoriere, e controllo della regia Università.*

85. La regia Università degli studi avrà un cancelliere nominato dal Re sulla proposta che per mezzo del ministro dell' interno farà il presidente della commessione della pubblica instruzione.

86. Se in caso di malattia e per qualunque altra ragione il cancelliere mancasse, il presidente potrà farlo supplire provvisoriamente dalla persona che crederà più adatta a sostenere la carica.

87. Sarà cura del cancelliere di custodire sotto la sua responsabilità tutti i registri, non solo degli antichi collegi dottorali e del protomedicato, ma eziandio tutti gli altri delle carte autorizzanti spedite e che la regia università ne ha ricevuto la facoltà. È del pari sua incombenza di gelosamente custodire i processi verbali degli esami de' concorsi e delle sessioni decanali, i registri di assenza e presenza de' professori, sostituti ed aggiunti, e quelli delle inscrizioni di assistenza alle cattedre degli studenti, e finalmente il suggello della regia università.

88. Il cancelliere non potrà prestarsi senza sua colpa ad ammettere requisiti d' idoneità per aspirare a gradi dottorali, o all' esercizio di funzioni che questi accordano, se non sieno quelli prescritti dagli attuali regolamenti decretati da S. M.

89. Apporrà la sua firma a tutti gli atti di adunanza tanto della facoltà e del collegio decanale, che dell' intero corpo della regia universalità. La sua firma sarà sempre contrassegnata dal piccolo suggello.

90. Egli non potrà rilasciare certificati legali senza l' autorizzazione ricevuta in iscritto dal rettore, e col di lui visto buono.

91. La corrispondenza del rettore col presidente della commessione, co' decani e co' professori si eseguirà per mezzo del cancelliere; e perciò ubbidirà a tutti gli ordini che dal medesimo riceverà.

92. Il cancelliere si presterà a tutte le richieste del rettore, de' decani delle facoltà e de' professori, e presenterà ad essi quanto possa loro occorrere per l' esecuzione de' proprj doveri in tempo che vi saranno delle riunioni, o anche fuori di questa circostanza.

93. Il razionale-tesoriere ed il cotrollo continueranno nell' esercizio delle loro incombenze.

TIT. X. — *Studenti.*

94. Tutti gli studenti sì nazionali, che esteri, i quali vengono per essere instruiti nella regia Università degli studi di

Napoli, hanno le medesime considerazioni, i medesimi riguardi, e possono ricevere gli stessi gradi dottorali.

95. Nella scuola tutti gli studenti sono subordinati immediatamente al professore, il quale può far loro delle domande e degli esami se crede che l'insegnamento lo esiga.

96. Ogni studente dovrà rispondere alle interrogazioni del professore, dando sempre segno di rispetto e di venerazione.

97. Se vi saranno studenti perturbatori del buon ordine, i quali daranno occasione di ricevere ammunizioni e rimproveri il professore ne farà il rapporto al rettore, indicandone la qualità.

Il rettore adunerà il collegio de'decani, ed adotterà de'mezzi propri per corregere i colpevoli, o pronunzierà il giudizio di definitiva espulsione. In questo caso i suddetti perturbatori non potranno aspirare a gradi dottorali.

98. Tutte le trasgressioni che gli studenti commetteranno fuori delle scuole, ma nel recinto della regia Univesità, saranno denunziate dal censore, e punite dal rettore sulle stesse tracce disciplinari.

TIT. XI. — *Scuole nel locale degl' Incurabili.*

99. Nel locale degl' Incurabili si daranno le seguenti lezioni.

Lingua latina sublime colle prime nozioni della lingua greca
Geometria e logica,
Fisica,
Chimica e farmacia,
Notomia,
Fisiologia,
Botanica,
Patologia,
Materia medica,
Pratica medica,
Pratica chirurgica;
Clinica.

100. I professori che insegnano la chimica medica e la clinica cerusica, avranno due aggiunti; ed il professore addetto alla instruzione pratica delle levatrici ne avrà un solo. Questi aggiunti saranno considerati nell'esercizio delle loro funzioni e ne' loro meriti di servizio come gli aggiunti della regia Università sotto il titolo VIII.

101. Tutto il corso insegnante nella casa degl' Incurabili avrà luogo nelle pubbliche funzioni che si terranno nella regia Università insieme co' professori.

102. Que' professori della regia Università degli studi che insegnano nel locale degl'Incurabili, conserveranno tutti i loro dritti, onori ed appuntamenti, come se insegnassero nella suddetta regia Università.

103. Sarà conservato nella casa degl' Incurabili un professore pubblico di anotomia, il quale fa parte della regia Università degli studi.

Approvato : Napoli il dì 12 di marzo 1816.

Decreti dei 26 marzo 1816 portante lo stato dell' amministrazione dei reali lotti, separatamente da quella de' dazii indiretti.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto, il ramo della lotteria sarà distaccato dall' amministrazione generale de' dazi indiretti di cui ora fa parte.

2. Questo cespite formerà un' amministrazione separata, sotto il nome di amministrazione de' reali lotti.

3. La detta amministrazione sarà regolata da un direttore generale sotto gli ordini e la dipendenza del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

4. Il direttore generale corrisponderà col nominato ministro per tutto quello che avrà riguardo all'andamento dell' amministrazione.

5. Il direttore generale avrà le officine di corrispondenza composte di un segretario e di quel numero d' impiegati che ne sarà creduto indispensabile per la regolarità del servizio.

6. Il segretario e gli altri impiegati saranno presi tanto fra gl' individui che attualmente si trovano addetti alla corrispondenza di tal ramo nell' amministrazione generale de' dazi indiretti, quando fra quelli che travagliano nel segretariato della direzione della lotteria.

7. Il direttore ha la sopravveglianza di tutte le officine di tale stabilimento. Egli avrà sotto la sua immediata dipendenza i prenditori o sieno postieri della città di Napoli, e corrisponderà col direttore generale.

8. Il commessario membro del così detto consiglio di amministrazione della lotteria, prenderà il titolo d' ispettore. Egli sarà attaccato all' amministrazione, ed incaricato di vegliare alla cassa ed alla contabilità generale della medesima. Vi eserciterà quelle funzioni che ora gli si trovano affidate, e darà parte di tutto al direttore generale, provocando dallo stesso le disposizioni convenienti.

9. L' ispettore dipartimentale sopravveglierà a' prenditori della capitale specialmente sulla regolarità de' loro versamenti; ed eseguirà, dietro gli ordini del direttore generale, quanto sta prescritto colle istruzioni de' 13 di dicembre 1809.

Egli corrisponderà col direttore ed anche coll' ispettore allorchè si tratterà di affari relativi alla contabilità.

10. Il direttore ed i due ispettori una o più volte la set-

timana si uniranno in commessione per esaminare tanto gli affari che riguardano la migliorazione ed il buon ordine del servizio del ripartimento a ciascuno di essi affidato, quanto quelli che saranno loro commessi dal direttore generale, a cui saran tenuti di far conoscere il risultamento mediante i rapporti motivati.

11. Le attribuzioni de' funzionari enunciati negli articoli precedenti verranno con maggior dettaglio espresse in un regolamento che sarà compilato dal direttore generale sulle basi dette di sopra, e presentato al nostro ministro delle finanze per l'approvazione.

12. I ricevitori generali de' lotti stabiliti nelle provincie corrisponderanno col direttore generale.

13. Gli attuali regolamenti della lotteria, per quel che sarà contrario al presente decreto rimarranno in vigore.

14. Il direttore generale esaminerà i detti regolamenti; ed ove crederà ch'essi meritino delle riforme, ne presenterà il progetto al nostro ministro delle finanze.

15. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 27 aprile 1816 con cui sono sanzionati i trattati di pace tra Sua Maestà e le potenze Africane di Algieri e Tunisi.

Colla possente mediazione del nostro augusto alleato il Principe reggente de' regni uniti della gran Brettagna, abbiamo conchiuso un trattato di pace perpetua col Dey d'Algieri nel dì 3 di questo mese, ed un altro col Bey di Tunisi nel dì 17 dello stesso mese, del tenor che segue.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Trattato di pace fra Sua Maestà il Re delle due Sicilie, Sua Altezza serenissima Omar Bashau, Dey e Governatore della città guerriera e regno di Algieri, fatto e conchiuso dall'onorevolissimo Edoardo barone Exmouth, cavaliere commendatore del onorevolissimo ordine militare del Bagno, ammiraglio della squadra Bleu di S. M. Brittannica, e comandante in capo i legni e vascelli della detta M. S. nel Mediterraneo, essendo debitamente autorizzato da S. M. il Re delle due Sicilie.

ART. 1. Egli è col presente convenuto e conchiuso tra l'onorevolissimo Edoardo barone Exmouth e S. A. il Dey di Algieri, che fin da questo giorno vi sarà ferma ed inviolabile pace tra S. Maestà il Re delle due Sicilie e S. A. il Dey di Algieri, ed i loro rispettivi sudditi e domini: e che da ora in poi i legni delle due nazioni di qualsisia rango potranno e sarà loro permesso di navigare liberamente dovunque loro piacerà munendosi del passaporto di uso.

2. Dal momento della sottoscrizione del presente trattato, un libero traffico commerciale sarà aperto fra le due nazioni sopra basi reciproche. Ma essendo necessario che tutti i legni i quali passano dalla costa di Barbaria a quella di Sicilia, debbano consumare la quarantena saranno designati alcuni porti (dove si trovano de' lazzaretti stabiliti) per l' ammessione dei detti legni provegnenti da Algieri; ed è inoltre convenuto che un console generale di Sua Maestà il Re delle due Sicilie sarà ricevuto in Algieri sullo stesso piede e trattato collo stesso rispetto come i consoli delle altre nazioni europee per la direzione de' loro affari commerciali, e gli verrà accordata nella di lui casa il libero esercizio della religione, non meno che a' di loro domestici ed a tutti coloro che desiderano di partecipare.

3. Tutti i bastimenti di guerra appartenenti a Sua Maestà il Re delle due Sicilie, o a' suoi sudditi, potranno entrare, partire, restare, commerciare e provvedersi degli articoli di cui potrebbero aver bisogno ne' domini di S. A. il Dey di Algieri, senza opposizione, uniformandosi agli usi generali del porto nel quale si trovano: e nella stessa guisa saranno trattati ne' porti di Sua Maestà Siciliana i bastimenti di guerra e mercantili algerini.

4. Nessuno legno di guerra o corsale di ciascuna delle parti prenderà stazione all' altura di qualche porto particolare in ciascheduno de' domini, ad oggetto d' intercettare qualche nemico, nè catturerà o prederà alcun legno nemico dentro la portata del cannone della costa di una potenza amica, nè attaccherà alcun legno o vascello ancorato in alcuna delle basi dentro il tiro del cannone, ancorchè non vi sieno batterie o cannoni per difenderle.

5. Se qualche bastimento da guerra algerino incontrandosi con qualche legno mercantile o vascello appartenente a' sudditi di Sua Maestà il Re delle due Sicilie volesse visitarlo, potrà farlo; ma non più che due persone potranno salire sul bordo del cennato legno ad oggetto di esaminare le carte ed i passaporti. La stessa pratica verrà osservata da' bastimenti da guerra di Sua Maestà il Re delle due Sicilie verso i legni mercantili di Algieri.

6. Nessun suddito della detta Maestà essendo passeggiero, e venendo o andando col suo bagaglio da verso qualche porto, sarà in modo alcuno molestato o preso, sebbene egli si trovi a bordo di qualche legno o vascello nemico degli Algerini. E nella stessa guisa nessun passeggiero Algerino imbarcato sopra un legno o vascello in guerra col Re delle due Sicilie, sarà in modo alcuno molestato, sia nella sua persona, o nel bagaglio che potrà avere a bordo del legno.

7. Se qualche legno siciliano inseguito da qualche nemico prenderà ricovero in qualche porto de' domini algerini o sotto

i suoi forti, esso sarà difeso; e gli abitanti non permetteranno che venga ad esso fatta ingiuria veruna. E se alcun legno siciliano si trovasse con un legno nemico nei porti di Algieri, e che desiderasse di proseguire il suo viaggio, il nemico non potrà salpar l'ancora se non se 24 ore dopo la partenza del primo, e dopo che sarà fuori di vista, dovendo praticarsi lo stesso nei porti di Sicilia verso i legni di Algieri.

8. Se un vascello siciliano farà naufragio sulle coste di S. A. il Dey di Algieri, il governatore e gli abitanti del distretto tratteranno tutta l'assistenza che è in loro potere per salvare il detto vascello col suo carico, ed useranno i loro possibili sforzi affinchè nulla sia rubato. La stessa assistenza e protezione sarà data ad ogni vascello Algerino che naufragasse sulle coste di Sua Maestà il Re delle due Sicilie.

9. Se qualche punto di controversia insorgerà tra i sudditi di Sua Maestà saciliana in qualunque parte de' domini di S. A. il Dey, sarà permesso al console di decidere la quistione senza l'intervento del magistrato o altra autorità del paese; meno che tale quistione non sia nata tra un siciliano ed un africano, nel qual caso il giudice deciderà in presenza del console. Ed il detto console ed il suo seguito non saranno risponsabili di alcun debito contratto da' sudditi siciliani, a meno che essi non si fossero resi garanti di tale risponsabilità con un obbligo in iscritto da essi firmato.

10. Cessando di vivere un siciliano nei domini di Algieri, i suoi beni e proprietà saranno consegnati al console di Sicilia per conto del defunto.

11. Insorgendo qualche controversia per falsa interpretazione di alcuno de' sopraccennati articoli del presente trattato, non sarà per questo il medesimo infranto; ma una matura e ponderata ricerca sarà fatta sulla causa di tale avvenimento, e sarà data un ampia soddisfazione alla parte offesa; e le ostilità non saran dichiarate coll'una e l'altra parte, se non quando sarà trovato impraticabile un mezzo amichevole per ottenere soddisfazione di tale offesa.

12. Essendo sommamente necessario d'impedire qualunque cattivo uso che potesse essere fatto de' privilegi accordati da questo trattato alla bandiera ed al commercio di Sicilia, Sua Maestà il Re delle due Sicilie s'impegna col presente a prendere le più efficaci misure per prevenire qualunque di tali abusi, rilasciando i passaporti ai suoi proprî sudditi soltanto sotto il suggello e colla sottoscrizione del segretario di stato: ed essi non saranno estesi a' sudditi di qualunque altro stato, nè potranno servir di mezzo per accordar loro protezione: ed ogni legno o vascello mercantile appartenente a' suoi domini sarà munito di uno di questi passaporti.

Fatto in triplicato nella città guerriera di Algieri, in pre-

senza di Dio onnipotente, il 3 di aprile dell' anno di Gesù Cristo 1816 ed il 4 della luna di aprile dell' anno dell' Egira 1231.

Firmato, Exmouth (L. S.)

Articoli Addizionali.

Art. 1. Se piacerà a Sua Maestà il Re delle due Sicilie di destinare per suo agente il console Brittannico, nella stessa maniera come egli ora fa pel governo portoghese, S. A. il Dey di Algieri acconsente a riconoscerlo in questa qualità.

2. Sua Maestà il Re delle due Sicilie s' impegna di pagare a S. A. il Dey di Algieri la somma di ventiquattromila piastre di Spagna in ciascun anno, ed un regalo consolare ogni due anni nello stesso modo in cui ora è pagata dal Portogallo.

3. L' ammiraglio Loro Exmouth per parte di Sua Maestà siciliana acconsente al pagamento di mille piastre di Spagna per lo riscatto di ciaschedun suddito siciliano e napoletano attualmente schiavo nel regno d' Algieri. Un terzo del numero (da essere preso dal registro per anzianità) verrà immediatamente consegnato alle persone a ciò distinate da Lord Exmouth, per ricevergli ed imbarcargli all' istante. E Lord Exmouth garentisce il pagamento di un terzo del riscatto a S. A. il Dey d'Algieri pel 1.° del venturo agosto. Il rimanente degli schiavi sarà rilasciato a misura che le rate saranno mandate in Algieri. Ma la totalità debbe essere soddisfatta per la fine dell'anno 1818.

Fatto in Algieri, il di 3 d' aprile 1816.

Firmato, Exmouth.

In Nome di Dio Onnipotente.

Trattato di pace tra Sua Maestà il Re delle due Sicilie e sua Altezza Serenissima Mahmoud Basha Bey di Tunisi, la ben guardata città e la dimora della felicità, fatto e conchiuso dall' onorevole Odoardo Barone Exmouth, Cavaliere Gran Croce dell' onorevolissimo militar ordine del Bagno, ammiraglio della squadra bleu della flotta di Sua Maestà Brittannica, e comandante in capo di tutti i legni e vascelli della detta Maestà Sua nel Mediterraneo, debitamente autorizzato da Sua Maestà il Re delle due Sicilie.

Art. 1. È stabilito e conchiuso tra l' onorevole Odorando Barone Exmouth e sua Altezza il Bey di Tunisi, che vi sarà da questo giorno una ferma ed inviolabile amicizia e pace fra Sua Maestà il Re delle due Sicilie e sua Altezza il Bey di Tunisi, e loro rispettivi sudditi e dominî; e che da oggi in avanti i legni delle due nazioni di qualunque rango essi sieno, potranno liberamente navigare ovunque loro piacerà, provvedendosi de' soliti passaporti.

2. Dalla sottoscrizione del presente trattato sarà aperto fra le due nazioni sopra reciproci termini un libero traffico commerciale. Ma essendo necessario che tutti i legni che passano dalle coste di Barberia a quelle della Sicilia e di Napoli, facciano la quarantena; saranno destinati per l'ammessione dei legni di Tunisi de' porti ove sono stabiliti de' lazaretti. E ugualmente convenuto che un console generale di Sua Maestà il Re delle due Sicilie sarà ricevuto in Tunisi nello stesso modo, e trattato collo stesso rispetto come i consoli delle altre nazioni europee pel regolamento de' loro affari commerciali; e gli sarà permesso nella propria casa il libero esercizio della propria religione, ugualmente che a' suoi domestici ed altri che lo volessero. I legni siciliani che vanno a Tunisi, si conformeranno a' regolamenti sanitari del porto, ugualmente che i legni delle altre nazioni.

3. Tutti i bastimenti di guerra ed altri legni di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, o sudditi suoi, potranno andare, venire, restare, commerciare e provvedersi di tutti gli oggetti di cui potranno aver bisogno ne' domini di sua Altezza il Bey di Tunisi, senza opposizione, e conformandosi agli usi generali del porto in cui potranno essere. Nello stesso modo i bastimenti da guerra ed altri legni di Tunisi saranno trattati nei porti di Sua Maestà siciliana, di cui si è fatta menzione.

4. Nessun bastimento di guerra o corsale dell'uno o dell'altra parte prenderà stazione in vista di qualche porto nei domini dell'una o dell'altra, col bisogno d'intercettare alcun legno nemico, nè potrà predarlo dentro la portata del cannone dalla costa di una potenza amica, o attaccare veruno legno all'ancora in alcuna baja dentro il tiro del cannone, quantunque non vi sia batteria o cannoni per difenderla.

5. Se qualche legno di guerra tunisino incontrandosi con un legno mercantile, dei sudditi di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, volesse visitarlo, ciò potrà farsi; ma non più di due persone potranno andare a bordo del detto legno per esaminare le carte ed i passaporti. Lo stesso sarà osservato da' bastimenti di guerra di Sua Maestà siciliana verso i legni mercantili di Tunisi.

6. Nessun suddito della detta Maestà Sua, che fosse passeggiero, e che andasse o venisse da qualche porto, sarà in niun conto molestato o esaminato quantunque fosse a bordo di legno nemico del detto Re delle Due Sicilie, sarà in niun conto molestato, sia nella sua persona, che ne' suoi effetti che potrà aver seco nel detto legno.

7. Se qualche legno siciliano inseguito dal nemico si rifugga in qualunque de' porti ne' domini tunisini, o sotto i suoi forti, sarà difeso; e gli abitanti non permetteranno che gli venga fatta ingiuria alcuna. E se un legno siciliano si ritrovi con un legno suo nemico ne' porti di Tunisi, e voglia proseguire il

suo viaggio, il legno nemico non si farà mettere alla vela prima di 24 ore dopo la partenza del primo, e che sia fuori di vista. Lo stesso sarà osservato ne' porti della Sicilia verso i legni di Tunisi.

8. Se qualche legno siciliano naufragasse sulle coste dei domini di S. A. il Bey di Tunisi, il governatore e gli abitanti del distretto tratteranno l' equipaggio con ogni umanità, e daranno tutta l' assistenza che è in loro potere per salvare il legno, ed il carico, e faranno i maggiori sforzi per impedire che alcuna cosa si rubi. La medesima assistenza e protezione sarà data a' legni tunisini che potranno naufragare sulle coste di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie.

9. Accadendo qualche disputa tra i sudditi di Sua Maestà Siciliana in qualunque parte de' domini di Sua Altezza il Bey, il console potrà decidere sulla quistione, senza l' intervenzione del magistrato o di altra autorità del luogo, a meno che la quistione non avesse luogo tra un siciliano ed un Africano: in questo caso il giudice deciderà in presenza del console. Lo stesso console e la sua gente non potranno essere responsabile per alcun debito contratto da' sudditi siciliani, a meno che non si fossero resi garanti di tale responsabilità con una obbligazione per iscritto munita della loro firma.

10. Nel caso di morte di un suddito siciliano ne' domini di Tunisi, i suoi beni e proprietà saranno consegnati al console di Sicilia per conto degli eredi del morto.

11. In caso di disputa che possa nascere da una falsa interpretazione di alcuno de' suddetti articoli, il presente trattato non sarà rotto in conseguenza di ciò; ma un ponderato e maturo esame sarà fatto della causa di tale avvenimento, e sarà data un' ampia soddisfazione alla parte offesa: e niuna ostilità potrà essere incominciata, nè la guerra dichiararsi dall' una o dall' altra parte, fino a che non sarà stato conosciuto impraticabile di ottenere amichevolmente la soddisfazione per l' offesa.

12. Essendo altamente necessario l' impedire qualunque abuso de' privilegi accordati con questo trattato alla bandiera ed al commercio di Sicilia, Sua Maestà il Re delle Due Sicilie s' impegna di prendere le misure le più efficaci per impedire siffatto abuso, coll'accordare i passaporti a' suoi sudditi solamente, sotto il suggello e firma del segretario di stato: ed essi non saranno estesi a' sudditi di nessun altro stato, nè serviranno di mezzo per accordar loro protezione. Ed ogni legno mercantile appartenente a' suoi domini sarà fornito di uno di simili passaporti.

13. Se Sua Maestà il Re delle Due Sicilie desiderasse che il console Brittannico agisse in qualità di suo agente S. A. il Bey di Tunisi acconsente a tale accomodamento, fino a che non sarà inviato un console dalle due Sicilie, il che debba esser fatto tra sei mesi.

14. Lord Exmouth s' impegna per parte di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, che un regalo consolare di diecimila piastre di Spagna sarà fatto ogni due anni a S. A. il Bey di Tunisi, o sieno cinquemila piastre annualmente, da pagarsi il primo giorno di gennajo di ogni anno. Il primo pagamento sarà fatto il primo di gennajo 1817.

15. Lord Exmouth s' impegna di più per parte di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie che la somma di trecento piastre di Spagna sarà pagata pel riscatto di ogni schiavo siciliano e napoletano attualmente nel regno di Tunisi, sulla considerazione che sieno immediatamente rilasciati e consegnati a Lord Exmouth.

Fatto in duplicato nel palazzo del Bardo vicino Tunisi, in presenza di Dio onnipotente, il dì 17 aprile nell'anno di Gesù Cristo 1816 ed il 19 della luna Yumed Ovell dell'anno dell' Egira 1231.

Firmato, Exmouth (L. S.)

E perchè tutte le convenzioni contenute ne' trascritti trattati abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che tutti gli stessi tengano ne' nostri domini forza di legge. E quindi sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri; udito il consiglio de' nostri ministri di stato; le abbiamo sanzionate e sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge dei 15 maggio 1816 con cui vien sanzionato il trattato di pace tra Sua Maestà e la reggenza di Tripoli.

L' opera della pacificazione generale colle reggenze barbaresche è già compita. I trattati di pace già conchiusi colle reggenze di Algieri e di Tunisi sono stati seguiti da quello stipulato colla medesima valevole mediazione dell' augusto nostro alleato il Principe reggente de' regni uniti della gran Brettagna, è stato sottoscritto il dì 29 di aprile di questo corrente anno. Il tenore di tale trattato è il seguente.

In nome di Dio Onnipotente.

Trattato di pace tra Sua Maestà il Re delle Due Sicilie e sua Altezza Sidi Lusif Caramanti, Bascià Bey della Reggenza

di Tripoli e sue dipendenze in Barbaria, soltanto fatto e conchiuso dall' onorevolissimo Odoardo barone Exmouth cavaliere gran croce dell' illustre ordine militare del Bagno, ammiraglio della squadra Bleu di Sua Maestà Brittannica, e comandante in capo i legni e vascelli della detta Maestà Sua nel Mediterraneo, autorizzato nelle dne forme da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie.

Art. 1. Si è convennto e conchiuso colla presente tra l'onorevolissimo Edoardo barone Exmonth e sua Altezza il Bey di Tripoli, che da oggi in avanti vi sarà una ferma ed inviolabile pace ed amicizia tra sna Altezza il Bey di Tripoli, ed i di loro rispettivi sudditi e dominj; e che da oggi innanzi i legni delle due nazioni, di qualunque descrizione si fossero, potranno riprendere i soliti passaporti.

2. Subito segnato il presente trattato, si aprirà nna libera comunicazione di commercio tra le due nazioni su i termini reciprochi. Ma essendo necessario che i legni provegnenti dalla costa di Barbaria, approdando in quelle di Sicilia e di Napoli, vi facciano quarantana, si designeranno a tal uopo alcuni porti (quando non vi sieno lazzaretti) per l' ammissione dei navigli di Tripoli; e nello stesso modo i legni siciliani approdando a Tripoli, si uniformeranno alle leggi di quarantena di quel porto, come si pratica da ogni altra nazione.

È convenuto in oltre che si riceverà in Tripoli un console generale di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie che sarà trattato sullo stesso piede e col medesimo rispetto che i consoli delle altre nazioni europee, poichè possa regolare gli affari del commercio. Egli avrà la facoltà di spiegare la bandiera nazionale nella casa consolare, e di godere del libero esercizio della sua religione, come ne godranno i suoi domestici ed altri che desidereranno di esercitarla.

3. Sarà permesso a tutti i legni da guerra e mercantili di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie e suoi sudditi, di entrare, partire, dimorare, trafficare e provvedersi del bisognevole dei domini di sua Altezza il Bey di Tripoli, senza opposizione veruna, conformandosi alle usanze generali del porto in cui si da guerra a mercantili di Tripoli ne' porti di Sna Maestà Siciliana, che saranno indicati come sopra.

4. Nessun legno da guerra o corsale dell' una o dell' altra potenza potrà prendere stazione dentro o alla vista di alcun porto dell' uno o dell' altro stato ad oggetto d' intercettare il loro nemico; nè potranno far prede alla portata di un tiro di cannone della costa amica, nè attaccare alcun che si trovi all'ancora in alcuna rada a tiro di cannone, quantunque non vi sieno batterie o cannoni che possano difenderlo.

5. Se qualche legno da guerra tripolino s' incontrerà con alcun legno mercantile appartenente a' sudditi di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, e che voglia vistarlo, potrà ciò fare;

ma non più che due persone potranno andare a bordo del medesimo per esaminare le carte ed i passaporti.

Lo stesso si osserverà dalla parte de'legni da guerra di sua Maestà Siciliana verso i legni mercantili di Tripoli.

6. Non si recherà molestia, nè si domanderà conto dei suoi affari a verun suddito di Sua Maestà Siciliana, il quale da passeggiero e col suo bagaglio vada da un porto all' altro, quantunque si trovi a bordo di un legno nemico di Tripoli. Ed egualmente il passeggiere tripolino trovandosi a bordo di un legno nemico del Re delle Due Sicilie sarà esente da ogni molestia, sia riguardo alla sua persona, sia riguardo al suo bagaglio esistente nel detto legno.

7. Se alcun vascello siciliano inseguito dal nemico verrà a rifuggirsi ne' porti o sotto le fortezze del dominio tripolino, sarà difeso, e gli abitanti non permetteranno che sia molestato. E se un legno siciliano si troverà insieme con un legno nemico in un porto di Tripoli e voglia partire, non si permetterà al legno nemico di salpar l' ancora se non ventiquattr' ore dopo la partenza del primo, e dopochè sarà fuori di vista. Lo stesso si praticherà ne' porti delle Due Sicilie riguardo a' legni tripolini.

8. Se qualche legno siciliano farà naufragio sulle coste dei domini di sua Altezza il Bey di Tripoli, il governatore ed abitanti del distretto tratteranno l' equipaggio con tutta l' umanità: gli presteranno ogni assistenza in lor potere per salvare il naviglio ed il carico; ed useranno ogni vigilanza perchè nulla venga involato. La medesima assistenza e protezione si darà ai legni tripolini in circostanze uguali sulle coste delle Due Sicilie.

9. Se insorgerà qualche disputa tra i sudditi di Sua Maestà Siciliana, in qualunque luogo de' domini di sua Altezza il Bey, sarà permesso al di loro console di decidere la quistione senza l' ingerenza del magistrato o di altra autorità del luogo; a meno che la questione non abbia avuto origine tra un siciliano ed un africano, nel qual caso il giudice deciderà in presenza del console. Nè il console nè la sua gente sarà responsabile de' debiti contratti da alcun suddito siciliano; tutto che non siensi resi mallevadori con una obbligazione in iscritto e sotto la loro firma.

10. Morendo un siciliano ne' domini di Tripoli, i di lui beni e proprietà saranno consegnati al console di Sicilia in favore degli eredi del defunto.

11. Se per qualche malinteso che possa aver luogo nella costruzione di questi articoli nascerà qualche dissensione, non perciò s'intenderà rotto il presente trattato; ma si farà un posato e diligente esame della cagione di un tale avvenimento, e si darà ampia soddisfazione alla parte offesa. Nè si comincieranno le ostilità, nè si dichiarerà la guerra dall' una o l' altra parte, finchè non si trovi impraticabile di ottenere soddisfazione amichevolmente.

12. Essendo altamente necessario d' impedire che si faccia abuso de' privilegi accordati con questo trattato alla bandiera e commercio delle Sicilie, Sua Maestà s' impegna colla presente di usare i più efficaci mezzi per impedire un tale abuso, non accordando passaporti ad altri che a' propri suoi sudditi, muniti della firma e sigillo del segretario di stato e non permettendo che questi servano d'istrumento per favorire o proteggere i sudditi di un altro stato. Qualunque legno mercantile appartenente a' suoi domini dovrà esser provveduto di un tal passaporto.

Fatto in duplicato nel palazzo di Tripoli in presenza di Dio onnipotente nel giorno 29 di aprile dell' anno di Gesù Cristo 1816 e dell' Egira 1231 il giorno 30 della luna Jumed Ovell.

Firmato, Exmouth (L. S.)

Articoli addizionali.

Art. 1. Lord Exmouth promette colla presente per parte di Sua Maestà siciliana, che una somma di cinquantamila piastre di Spagna sarà pagata a S. A. il Bey di Tripoli il 1. di gennaio 1817 in pieno ed adeguato compenso di tutti gli schiavi napolitani e siciliani che oggi si è convenuto di rilasciare a Milord Exmouth in nome del Re delle due Sicilie.

2. Lord Exmouth promette ancora per parte di Sua Maestà siciliana, che nell' istallarsi il console, venga pagata a S. A. il Bey di Tripoli la somma di quattromila piastre e che lo stesso regalo consolare di quattromila piastre di Spagna venga rinnovato per ogni successore al detto console.

Fatto nel palazzo di Tripoli, il 29 di aprile 1816 nell' anno dell' Egira 1231.

Segnato, Exmouth (L. S.)

E perchè tutte le convenzioni contenute nel trascritto trattato abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che lo stesso tenga ne' nostri domini forza di legge. E quindi sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri, udito il consiglio de'nostri ministri di stato, lo abbiamo sanzionato e sanzoniamo nelle debite forme. Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla e assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto dei 15 maggio 1816 che prescrive l' unità della bandiera per tutti i bastimenti da guerra e mercantili.

Considerando che nell' occasione della pace che è stata conchiusa tra Noi e le Reggenze di Algieri e di Tunisi, ed è per conchiudersi con quella di Tripoli, e stato chiesto ed è necessario che sia unica la ricognizione per tutti i bastimenti della nostra marina così di guerra che mercantili;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato di marina.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La bandiera di tutti i bastimenti tanto da guerra quanto mercantili de' nostri reali dominî sarà unica. Cessando qualunque bandiera mercantile di cui per lo addietro facevasi uso da' nostri sudditi di Napoli e Sicilia, comandiamo a' medesimi che la detta unica bandiera sia da oggi innanzi uniforme a quella finora inalberata da' nostri reali legni da guerra, cioè col fondo bianco, e le nostre reali armi nel mezzo.

2. Il nostro segretario di stato di marina e tutti gli altri nostri segretarî di stato e ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 28 maggio 1816 che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni da' contabili.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutte le leggi e decreti risguardanti le cauzioni da darsi da' contabili, sieno direttamente per la tesoreria generale, sieno indirettamente per le altre amministrazioni finanziere, sieno in fine per quelle che riguardano gli uffiziali ministeriali, sensali, agenti di cambî, notari ed altri, restano abolite per quanto risguarda il modo da darsi le dette cauzioni in immobili o in contanti: restano non però in vigore per quella parte che fissa il quantitativo della somma, sia in immobili, sia in contanti.

2. Da oggi in avanti tutti quelli che dovranno fornire una nuova cauzione, se questa era secondo le dette leggi in soli immobili, in luogo di questi dovrà darsi una doppia inscrizione sul gran libro; cosicchè se la cauzione immobile era di cento, dovrà darsi una inscrizione immobilizzata di dugento: se era di solo contante, in luogo di contanti, due volte e mezzo l' ammontare del contante in simili inscrizioni, cosicchè se era in contanti per cento, sarà una inscrizione immobilizzata di dugentocinquanta. La stessa proporzione sarà tenuta per quelle ch' erano fissate in contanti ed immobili e due volte e mezzo per lo contante.

3. Tutti quelli che si trovano aver dato una cauzione in immobili, sarà in loro libertà di convertirla in doppio con inscrizioni sul gran libro.

4. Tutti quelli che si trovano (oltre la cauzione in immobili, e che ora per effetto dell' articolo precedente resterà in loro libertà di permutare in doppia inscrizione) aver dato una cauzione in contanti, e questa non interamente verificata, ove sieno obblighi scaduti, o da scadere a tutto dicembre di questo anno 1816 saranno pagati alla cassa d' ammortizzazione in contanti, secondo la promessa. Tutti gli altri obblighi che portano una scadenza dal primo di gennaio 1817 in avanti, sono abilitati i contabili a ritirargli da detta cassa, mediante una immobilizzazione di tanta inscrizione sul gran libro che sia corrispondente a due volte e mezzo in montante di detti obblighi: ma ciò dovrà eseguirsi fra il termine improrogabile dalla data del presente decreto a tutto il dì quindici di agosto del corrente anno: qual termine elasso, non ne potranno più profittare, ma dovranno pagare in contente, a seconda delle obbliganze da essi firmate, ed alle loro rispettive scadenze.

5. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 18 giugno 1816 relativo allo sperimento dell' azione di lesione per la vendita de' beni dello stato, ed alla prescrizione della medesima.

Sul dubbio promesso, se il termine per prescrivere l'azione di lesione delle vendite e delle locazioni de' beni dello stato dovesse decorrere dal giorno de' contratti delle vendite o delle locazioni, ovvero dal giorno 22 di maggio 1815 data del nostro real editto di Messina, con cui fu prescritto che la legge pubblicata durante l' occupazione militare si rimanesse provvisoriamente in osservanza; o se altro termine si fosse convenuto alla prescrizione dell' azione di lesione assegnare.

Considerando che le prescrizioni sieno il più saldo presidio delle proprietà e de' domini; e che la maggior durata possibile delle azioni legali che possono per lo loro esperimento rendere le proprietà vacillanti ed incerte.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo sperimento dell' azione di lesione per le vendite de' beni dello stato soggiace alle leggi vigenti al tempo del contratto, e per lo modo come esser debba instituita, e per la sua durata.

2. Le prescrizioni per la detta azione in grazia della causa pubblica si abbiano e tengano come nè impedite nè sospese per la occupazione militare.

3. Questa nostra sovrana dichiarazione per le azioni di lesione e per le prescrizioni non toglie al demanio il dritto di agire per gli altri casi di nullità o di rescissione per causa di errore o di dolo, secondo le leggi in vigore al tempo de' contratti, o di non essersi osservate le ritualità da dette leggi ordinate.

4. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge dei 6 agosto 1816 che sanziona una convenzione tra Sua Maestà ed il sommo Pontefice sull' oggetto della persecuzione de' malviventi e de' disertori che infestano i rispettivi confinanti dominii.

È stata conchiusa tra Noi e sua Santità il regnante sovrano Pontefice Pio VII, per mezzo de' nostri rispettivi plenipotenziari autorizzati e muniti delle necessarie facoltà, la seguete convenzione, la quale è stata reciprocamente ratificata; ed il cambio delle ratifiche ha avuto luogo in Roma il dì 2 del corrente mese di agosto.

Sua Santità il regnante sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando IV Re delle due Sicilie animati egualmente da un efficace impegno per la tranquillità de' rispettivi loro sudditi, non meno coll' estirpazione de' malviventi che infestano le confinanti provincie de' due stati, ma benanche coll' arresto de' disertori e collo stabilimento di altri oggetti conducenti alla spedita amministrazione della giustizia, han creduto di stabilirne una convenzione reciproca ne' seguenti termini.

Tenore della convenzione.

Art. 1. Le rispettive forze armate potranno introdursi dall' uno all' altro territorio de' due domini per inseguire ed arrestare i malviventi: ma questa introduzione s' intenda permessa nella circostanza dell' attualità della fuga ed insecuzione, dell' individuo o individui delle conventicole de malviventi, i quali o nell' istante o poco innanzi abbian passato i confini del rispettivo dominio per evadere gli effetti della insecuzione.

2. La forza armata potrà percorrere quel tratto di territorio che l' è necessario al buono evento della insecuzione, fino a che s' incontri in una forza pubblica nel dominio territoriale, o giunga ad un qualche comune nel quale esista similmente una forza pubblica: allora dovrà desistersi dalla insecuzione, cui subentrerà la forza territoriale per effettuare l' arresto del delinquente o delinquenti.

3. Eseguendosi realmente simile arresto, la forza esecutrice non dovrà trasportarlo nell' altro dominio, ma lasciarlo in potere del governo, nel di cui territorio lo ha arrestato: riservando poi, a norma del solito, alle due corti il corso degli

uffici ministeriali per averne la consegna, a tenore de' vigenti concordati.

4. La forza armata che s' introduce nell' altrui territorio, non potrà pretendere o dagli abitanti o da' comuni alcuna somministrazione gratuita o indennizzazione per titolo e sotto nome di alloggi o foraggi, o fatto qualunque altra denominazione.

5. I comandanti militari e capi della forza armata de' due stati ne' posti limitrofi, e le loro rispettive autorità costituite, in particolare quelle di Benevento e di Pontecorvo, si metteranno di concerto fra loro pel miglior successo di queste provvidenze.

6. I suddetti cinque articoli che riguardano l' insecuzione de' malviventi, avranno effetto e saranno durevoli pel tratto di quattro mesi, dal dì del cambio della retifica della presente convenzione, da prorogarsi in seguito, previo l' accordo fra le due corti, e se il bisogno lo esigerà.

7. Con questa occasione resta confermato che i particolari delinquenti che si ricoverano ne' domini pontifici, e specialmente nel ducato di Benevento e di Pontecorvo, e così rispettivamente nel regno e ne' paesi limitrofi del regno, dovranno essere pntualmente dalle proprie forze arrestati ne' due dominî, e ritenuti nelle proprie carceri: e per l' arresto di tali delinquenti le autorità limitrofe dovranno corrispondere fra loro consegna non dovrà essere eccettuata, se non presso la ministeriale instanza ed annuenza che dee passarne direttamente fra corte e corte; il tutto a norma di quello che attualmente si pratica.

8. Tutti i disertori del governo pontificio, come quelli dell' esercito napoletano, saranno per l' avvenire arrestati e consegnati come gli altri delinquenti, nello stesso modo e forma nell' articolo precedente convenuta. Restano però eccettuati i disertori sudditi di uno de' due governi, i quali trovandosi a servizio dell' altro si rifuggissero ne' dominî del proprio sovrano: nel qual caso non potrà aver luogo il loro arresto, se non quando abbiano essi nello stato da cui disertano, commesso delitto di pena capitale.

Dovranno bensì ad essi, non essendo rei di tal delitto, togliersi le divise, le armi ed altri oggetti di pertinenza del reggimento da cui hanno disertato, e che vi saranno presso di loro rinsegna al medesimo reggimento.

9. Resta similmente convenuto che le autorità limitrofe le quali hanno contratto con Benevento e Pontecorvo, possano corrispondere e debbono reciprocamente prestarsi allorchè si tratta di requisizione, e citazione de' testimonî. Quindi tutte le volte che le autorità del regno ne sieno richieste da giurisdicenti pontificî, e viceversa, faranno prontamente trasmettere le persone soggette alla loro giurisdizione, per essere esaminate in qualità de' testimoni; ma avranno special cura perchè i mede-

simi sieno sollecitamente disbrigati e soddisfatti delle loro diete dal governo reqnirente, a norma dello stile tenuto in passato.

10. Gli articoli 7 8 e 9 della presente convenzione saranno stabili e permanenti, non solo pel tempo presente, che pel tratto successivo.

La presente convenzione sarà firmata e sigillata dagl' infrascritti ministri delegati con duplicati originali, perchè ciascuno de' due governi abbia un autentico esemplare della medesima, la quale dovrà pubblicarsi ne' domini per editto, affinchè sia a notizia di ognuno, e venga irremissibilmente osservata.

In esecuzione pertanto di tutto il di sopra convenuto, noi sottoscritti in virtù delle plenipotenze accordateci a questo effetto da' rispettivi sovrani, e che, essendo in tutta regola, abbiamo vicendevolmente cambiate, fermiamo ed approviamo la presente convenzione colle cautele ed articoli in essa esposti. Roma, questo di 4 luglio 1816. L. S. firmato Ercole, cardinal Consalvi. — L. S. firmato Tommaso Spinelli marchese di Fuscaldo.

E perchè tutti gli articoli contenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga ne' nostri domini forza di legge. E quindi sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri, udito il consiglio de' nostri ministri di stato, l' abbiamo sanzionata e sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento. Il nostro ministro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto dei 4 dicembre 1816 portante un metodo di coazione contro i ricevitori che si trovano in deficit verso l' abolito tesoro dal 1808 a tutto il 1815.

Volendo ultimare tutto ciò che può riguardare i deficit dei ricevitori generali e distrettuali dell' abolito tesoro, avvenuti dal primo di gennajo 1808 al 31 di dicembre 1815.

Volendo stabilire de' titoli irrefragabili, in forza de' quali si possono per parte del tesoro medesimo astringere i diversi debitori per tal causa;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà stabilito un conto di gestione per ciascuno

de' suddetti ricevitori generali o distrettuali riconosciuti in deficit dal 1. di gennaio 1808 a tutta l' indicata epoca de' 31 di dicembre 1815.

2. I mentovati conti di gestione saranno stabiliti a norma de' soliti conti di annata de' ricevitori dell' abolito tesoro, sugli elementi che potranno raccogliere da qualsivoglia officina due razionali della regia corte de' conti, i quali saranno proposti dal procuratore generale della medesima, ed approvati dal nostro ministro delle finanze.

Nello stabilimento de' detti conti di gestione saranno interpellati amministrativamente quelli tra gl' interessati gli esercenti ed i di loro cauzionanti.

3. E' instituita una commessione particolare composta dal signor De Ciuliis maestro de' conti, dal controloro dell' abolito tesoro, e dell'agente del contenzioso del tesoro medesimo, per decidere su qualunque vertenza possa insorgere nello stabilimento de' succennati conti, ed occuparsi successivamente di quanto altro occorra, per far determinare il ricupero delle diverse somme dovute da chicchessia per conto de' ricevitori in deficit.

4. Le liquidazioni che si faranno per effetto del presente real decreto, e per organo della mentovata commessione, dovranno essere considerate come titoli contabili autentici produttivi di coazione reale e personale contro de' contabili, e di coazione reale soltanto contro de' cauzionanti.

Ne' casi di coazione reale gli atti da praticare innanzi ai tribunali, avranno unicamente per oggetto le formalità della spropria, secondo il titolo dell' azione ed in alcun modo venir possono in controversia giudiziariamente, senza lesione del potere amministrativo per parte dell' autorità giudiziaria.

Qualunque reclamo contro le liquidazioni suddette sarà devolutivo, e non potrà essere sottoposto che alla regia corte de' conti.

5. La commessione suddetta provocherà dal nostro ministro delle finanze tutte le provvidenze che potranno occorrere per l' adempimento del contenuto nel presente real decreto, sia per lo sollecito stabilimento de' conti di gestione, sia pel ricupero delle somme per l' enunciata causa dovute allo stato.

6. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 29 gennaio 1817 concernente l' elezioni e i doveri de' venditori privilegiati ne' dominii di quà del Faro.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decre-

to i venditori privilegiati ne' nostri domini di quà del Faro, saranno scelti dall' amministrazione generale de' dazi indiretti, sulla lista degli eligibili, delli quali si farà menzione nell' articolo seguente Questi venditori dipenderanno dalla detta amministrazione, come tutti gli altri impiegati della medesima. L' amministrazione generale per mezzo de' direttori delle provincie, darà notizia agl' intendenti rispettivi de' cangiamenti che vi potranno essere nel personale de' venditori indicando i loro nomi.

2. I sindaci di ogni comune trasmetteranno agl' intendenti delle rispettive provincie una lista, la più numerosa che sia possibile, delle persone che da' decurionati saranno giudicate idonee per la loro probità a poter disimpegnare gli obblighi dei venditori privilegiati. Siffatte liste, munite delle osservazioni degl' intendenti, saranno da' medesimi inviate all' amministrazione generale de' dazi indiretti, per farne l' uso indicato nell' articolo precedente.

3. Le liste saranno ogni anno rinnovate dagl' intendenti, conforme al prescritto nell' articolo precedente. Se in esse sarà stato ammesso qualche individuo, il direttore generale de' dazi indiretti ne avviserà l' intendente, il quale dietro le solite informazione, trovandole idonee, lo comprenderà nella lista degli eligibili, dandone avviso al direttore generale.

Gl' intendenti nel rinnovare ogni anno le indicate liste, vi comprenderanno sempre in primo luogo quelle persone che si trovano nell' esercizio di venditori privilegiati, colle analoghe osservazioni.

4. Il direttor generale potrà, se lo stima conveniente, scegliere l' eligibile di un comune, e destinarlo in un altro, sempre facendone conoscere il nome all' intendente, come nell' articolo primo trovasi ordinato.

5. Vi saranno in ogni comune de' nostri domini al di quà del faro uno o più venditori privilegiati, secondo il bisogno conosciuto dall' amministrazione, pel bene degl' interessi fiscali conciliati con quelli del pubblico.

6. Nè comuni che occupano uno spazio unito vi sarà un numero fisso di sotto-venditori nella proporzione non minore di uno per ogni duemila anime. Ne' comuni diramati in grande di territorio, l' intendente, intesi i sindaci ed i decurionati, indicherà all' amministrazione generale il numero dè sotto-venditori che la medesima vi dovrà stabilire.

7. Sarà pure nella facoltà dell' amministrazione di aumentare il numero de'sotto-venditori, oltre quello indicato dall' articolo precedente, dandone parte all' intendente.

8. I sotto-venditori saranno eletti sotto la responsabilità de' venditori.

Costoro ne faranno la proposta a' loro superiori, i quali ne daranno notizia all' intendente. A tale oggetto i venditori do-

vranno obbligarsi presso gli atti dell'amministrazione de' dazi indiretti di rispondere di tutti gli effetti delle contravvenzioni de' sotto-venditori a' regolamenti dell'amministrazione.

9. I venditori potranno chiedere costabilimento di altri sotto-venditori, oltre il numero fissato dalla legge o dagl' intendenti ne' casi preveduti dagli articoli precedenti. In tal caso i venditori ne faranno la proposta a' superiori, i quali ne daranno notizia all' intendente.

10. I venditori e sotto-venditori privilegiati saranno sotto la sopravveglianza degl' impiegati dell' amministrazione e delle autorità municipali. In conseguenza nel caso di mancanza di tutti o parte de' generi, il primo eletto del comune avrà anche la facoltà di formare i processi verbali, che per mezzo del sindaco trasmetterà agli agenti più vicini dell' amministrazione per l' applicazione delle pene di disciplina. Nello stesso tempo il sindaco ne darà parte all' intendente.

11. I venditori di generi di privativa considerandosi come impiegati dell' amministrazione de' dazi indiretti, i primi eletti de' comuni non potranno esercitare sopre i medesimi le attribuzioni loro conferite dall' articolo 58 della nostra legge de' 12 di dicembre 1816.

In qualunque caso però di scarso peso, di pesi falsi, adulterazione di generi, di vendita a prezzo maggiore di quello stabilito, il primo eletto, a somiglianza degl' impiegati dell'amministrazione, sarà semplicemente autorizzato a formare i corrispondenti verbali, e trasmetterli al giudice di pace.

12. Il giudice di pace procederà contro i venditori o sotto-venditori sorpresi in frode, ed applicherà a' medesimi non solo le pene prescritte dalle leggi in vigore, ma benanche le pene e le multe volute da' regolamenti di polizia urbana contro i venditori in generale, con addirsi le multe all' uso indicato dai detti regolamenti.

13. Affine di potersi verificare le adulterazioni de' sali che potessero commettersi da' venditori privilegiati, i ricevitori dei fondaci al momento che incomincerà la sfondacazione del genere dal magazzino di estrazione, saranno tenuti, coll'intervento del giudice di pace e del sindaco, di riporre in tanti cassettini per quanti sieno i comuni de' loro circondari, le mostre de' sali che si espongono in vendita. Questi cassettini contenenti le mostre, chiusi e sigillati saranno trasmessi a' sindaci de' rispettivi comuni, per servir di confronto allorchè i sali si credessero alterati per opera de' venditori o sotto-venditori.

Seguito il confronto, il cassettino che verrà aperto coll'intervento del giudice di pace, o di chi ne fa le funzioni, sarà di nuovo sigillato alla presenza del detto magistrato, e del venditore e sotto-venditore.

Le mostre saranno adoperate sul confronto fino a che i ricevitori non ne trasmetteranno delle altre, ritirandosene le prime.

14. Tutte le pene disciplinari stabilite dalle leggi de' dazi indiretti contro gl' impiegati che non adempiono esattamente ai loro doveri, saranno applicate dall' amministrazione generale a' venditori privilegiati ne' casi di contravvenzioni e mancanze da essi commesse.

15. L'amministrazione generale potrà amministrativamente, quando lo creda giusto, sospendere o destituire i venditori e i sotto-venditori.

Gl' intendenti potranno ancora sospenderli per giuste cause, provvedendo co' direttori delle provincie al pronto e provvisorio rimpiazzo, dandone e gli uni e gli altri notizia all' amministrazione.

16. Parimente l' amministrazione nel pronunziare la sospensione de' venditori o sotto-venditori, provvederà per mezzo dei suoi agenti locali all' immediato rimpiazzo provvisorio, e ne darà avviso all' intendente.

Ne' casi di destituzione de' venditori o sotto-venditori si provvederà alla nomina diffinitiva degli uni o degli altri, a norma delle regole precedentemente stabilite.

17. Un venditore privilegiato di generi di privativa non potrà lasciare la vendita affidatagli, prima di chiedere ed ottenere la sua dimessione dall' amministrazione generale, e prima di giugnere il soggetto che gli sarà stato dalla medesima sostituito, sotto pena di ducati cento.

18. I comuni non riceveranno più alcun beneficio direttamente da' venditori privilegiati de' generi di privativa. L'amministrazione generale de' dazi indiretti onde indennizzare que' comuni che hanno goduto finora del beneficio sulle enunciate vendite, pagherà invariabilmente ogni anno ed in tre rate uguali la somma di ducati 33544 a favore de' medesimi colla seguente proporzione.

A' comuni della provincia.

di Napoli	ducati 10716 : 57
di Terra di Lavoro.	3050 : 96
di Principato citeriore.	2527 : 50
di Basilicata.	388 : 00
di Abruzzo citeriore	914 : 82
di 1.° Abruzzo ulteriore.	2184 : 34
di 2.° Abruzzo ulteriore	1914 : 06
di Calabria ulteriore.	1966 : 19
di Calabria citeriore.	687 : 00
di Capitanata.	1656 : 22
di Principato ulteriore.	1491 : 60
di Bari.	1230 : 23
di Otranto.	599 : 50
del Contado di Molise.	2217 : 00
	33544 : 00

19. In conseguenza dell'articolo precedente l'amministrazione generale de' dazi indiretti, nella fine de' mesi di aprile, di agosto e di dicembre di ciascun anno farà pervenire agl' intendenti delle provincie i mandati di pagamento a favore de' rispettivi comuni, corrispondenti alle somme loro assegnate, sopra de' ricevitori de' dritti riservati, a' di cui circondarì i comuni appartengono.

Gl' intendenti trasmetteranno i descritti mandati a' sindaci de' comuni, i quali per mezzo de' cassieri comunali potranno fare introitare le somme contanti nella casa de' ricevitori distrettuali in conto del ventesimo comunale.

20. La somma di cui si tratta sarà prelevata su i venditori privilegiati, giusta un regolamento che l' amministrazione generale formerà in modo da far rimanere il peso equilibrato in ragione delle diverse distanze dal fondaco, con cui i venditori corrispondono, e della vendita.

21. I venditori privilegiati, come impiegati dell' amministrazione generale, godranno di tutte le attribuzioni che le leggi, i decreti ed i regolamenti provvisoriamente in vigore concedono a tutti gli altri impiegati de' dazi indiretti. Essi sono egualmente incaricati della vigilanza degl' interessi fiscali.

22. L' uniforme attuale de' venditori privilegiati resta abolito. Potranno vestir l' abito di color grigio ferreo con paramaniche, colore rosso con un giglio ricamato al collare, e col bottone simile a quello stabilito per gl' impiegati de' dazi indiretti.

23. Le leggi ed i decreti relativi alla vendita de' generi di privativa, alla scelta de' venditori privilegiati ed a' benefici ai comuni sullo smaltimento degli stessi generi, restano aboliti per quanto sono contrari al presente decreto.

24. I nostri consiglieri segretari di stato ministri degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 marzo 1817 portante una dichiarazione relativa alle rinunzie fatte dalle donne maritate prima del codice provvisoriamente in vigore.

I numerosi e continui richiami a noi pervenuti dopo il nostro felice ritorno in questi reali dominî sulla efficacia o inefficacia delle rinunzie stipulate prima della pubblicazione del codice civile provvisoriamente in vigore, alle successioni de' loro ascendenti aperte sotto l' impero del medesimo, han richiamate la nostra sovrana attenzione, e ci hanno quindi determinato a pubblicare una dichiarazione, la quale ponendo un termine alla quistione insorta, facesse conoscere altresì il vero spirito e la vera applicazione da farsi delle nuove leggi successorie.

Guidati da' principî inconcussi della giustizia universale, non meno che da quelli stabiliti nelle antiche e nuove leggi,

noi abbiamo considerato, che per effetto degli editti successori che erano precedentemente in osservanza in questa parte dei nostri dominî, le donne erano escluse dalla successione degli ascendenti nel concorso de' maschi. Abbiamo considerato inoltre che le successioni debbono esser sempre regolate con quelle leggi che han vigore nell' epoca in cui si deferiscono. Quindi;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le rinunzie delle femmine maritate prima del codice civile provvisoriamente in vigore non hanno ricevuto per tale avvenimento alterazione o cambiamento alcuno.

2. Desse non sono di ostacolo alle femmine per conseguire ciò che alle medesime è dovuto sulla eredità de' genitori, a' termini delle leggi vigenti al tempo dell' aperta successione.

3. Tutti i giudizî, le transazioni, le convenzioni, le divisioni di eredità bonariamente eseguite, le sentenze arbitramentali, ed in generale qualunque atto per legge irretrattabile caduto sull' oggetto da noi definito, restano nel loro pieno vigore, e non potranno essere impugnati per effetto della dichiarazione e delle massime stabilite ne' due precedenti articoli.

4. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Regolamento dei 10 marzo 1817 per la esecuzione del real decreto de' 29 di gennaio prossimo passato in ciò che riguarda i venditori de' generi di privativa.

Art. 1. La vendita al pubblico de' generi di privativa in tutta l' estensione del regno delle due Sicilie di qua dal faro, sarà fatta per mezzo de' venditori privilegiati scelti dall' amministrazione generale de' dazî indiretti, a norma del prescritto del decreto de' 29 di gennajo prossimo passato.

2. I candidati per l' impiego di venditore patentato, oltre alle qualità prescritte nell' articolo 2 dell' enunciato decreto, debbono ancora avere quella di sapere leggere e scrivere.

3. Ne' casi preveduti dagli articoli 6 7 e 9 dell' enunciato decreto; ed a' termini dell' articolo 8 del decreto medesimo, l' amministrazione generale procederà alla elezione de' sotto-venditori di generi di privativa, facendo cadere la scelta sopra delle persone, che se non sappiano leggere e scrivere, sieno almeno di una probità conosciuta.

4. De' sotto-venditori saranno responsabili, giusta il citato articolo 8 del decreto, i venditori privilegiati, i quali si obbligheranno di rispondere delle contravvenzioni di quelli a' regolamenti dell' amministrazione generale, a cui tali obblighi saranno trasmessi per mezzo de' direttori dipartimentali.

5. I venditori privilegiati riceveranno una patente ch' espri-

merà il nome e cognome del venditore, e indicherà la provincia, il comune ed il fondaco assegnatogli.

6. La patente firmata dal direttore generale de'dazî indiretti, e contrassegnata dal segretario generale, sarà inviata al direttore della provincia, che ne prenderà registro, e l'invierà al controloro o al ricevitore del fondaco del distretto, coll'incarico di procedere alla istallazione del patentato.

7. Le principali incombenze de' venditori patentati saranno quelle di procurare l'aumento del consumo de' generi di privativa, e d'impedire e prevenire le frodi con tutt'i mezzi che sono in loro potere.

Essi dovranno in oltre avere la corrispondenza per tutti gli oggetti di servizio col ricevitore e col controloro del rispettivo distretto, mettendoli a giorno di tutti gli avvenimenti che potessero interessare la di loro attenzione.

Spetterà finalmente a' venditori patentati di adempiere esattamente e tutte le operezioni relative alla coltivazione e raccolta de' tabacchi, in conformità di quanto sarà regolarmente e in un altro che verrà in seguito formato.

8. Ogni venditore patentato dovrà tenere il suffondaco, o sia bottega, nel luogo più centrale e popolato del comune.

Ove nello stesso comune sieno più venditori, dovranno i suffondaci essere situati in modo che restino, per quanto sia possibile, distanti l'uno dall'altro.

9. Alla porta d'ingresso di ciascun suffondaco dovrà rimanere affisso lo stemma reale colla leggenda. *Vendita privilegiata di generi di privativa.*

Non sarà permessa in alcuno di tali suffondaci la vendita de' merci sudicie, dovendo essi avere l'aspetto e la decenza di una regia officina.

10. I suffondaci de' venditori e le botteghe di sotto venditori saranno costantemente aperte tutt'i giorni fino all'ora più avanzata per comodo de' compratori, non esclusi i giorni festivi.

In essi sarà affissa nel luogo più esposto al pubblico la tariffa de' generi di privativa.

11. I controlori de' distretti ed i ricevitori de' fondaci veglieranno sotto la loro più stretta responsabilità all'adempimento di quanto è prescritto ne' tre precedenti articoli.

Ogni di loro negligenza su tal proposito sarà punita con una ritenuta di ducati dieci, da praticarsi amministrativamente su i di loro soldi.

12. I venditori patentati dovranno provvedersi de' generi di privativa dal fondaco che sarà loro assegnato. Essi non potranno cambiarlo senza una espressa autorizzazione dell'amministrazione generale.

Eglino dovranno aver sempre una provvista di sale, di tabacchi, di carte da giuoco, di polvere da sparo (per co-

loro che saranno autorizzati a venderla) e di carta bollata, da far fronte a' bisogni del comune, almeno pel consumo di 15 giorni.

13. I sotto-venditori faranno la compra de' generi di privativa da' venditori patentati, i quali non potranno dar loro meno di rotola cinque di sale, di libbre tre di tabacco in boette, e di fascetti tre di carte da gioco, accompagnando i detti generi con ballette staccate, dalla matrice.

Gli stessi sotto-venditori non potranno vendere il sale a maggior peso di rotola quattro; il tabacco a maggior quantità di libbre due, e le carte da giuoco ad un numero maggiore di fascetti due.

Sarà sempre vietato a sotto-venditori di smaltire la polvere da sparo.

14. Ogni compra de' generi di privativa fatta dai venditori e sotto-venditori, sarà accompagnata da una balletta che ne assicuri il trasporto, la quale dovrà custodirsi per esser presentata ad ogni richiesta dagli agenti dell' amministrazione generale, o di altre autorità chiamate dalle leggi.

15. I sotto-venditori di Napoli, o sieno i bottegai, potranno comprare soltanto il sale da' venditori privilegiati, e non potranno venderlo a quantità maggiore di rotola quattro.

16. Ogni quantità di sale che sorpassi le rotola cinque, di tabacco che eccede le tre libbre in boette, di polvere da sparo più di mezzo rotolo, e di fascette di carte da giuoco più di tre, sarà considerata in controbbando, allorchè fosse trasportata o conservata senza bollette, non ostante che i detti generi fossero riconosciuti delle reali manifatture.

17. Il sale, i tabacchi, le carte da giuoco e la polvere da sparo, saranno vendute al pubblico a' prezzi fissati nelle tariffe per la vendita a minuto.

18. Gli agenti dell' amministrazione faranno le ispezioni periodiche de' suffondaci e delle botteghe de' sotto-venditori, per osservare se il servizio vi si esegua con esattezza, se i pesi sieno giusti, se la qualità de' generi di privativa sia o no alterata, se il venditore sia provveduto del libro di sfondacazione e di quello delle bollette a matrice, e finalmente se l' uno e l' altro sieno portati in regola, e trovansi uniformi alla sfondacazione fatta da' fondaci principali.

19. Trovandosi i venditori patentati ed i sotto-venditori in contravvenzione, sia per mancanza di tutti o parte de' generi, sia per l' adulterazione de' medesimi, sia per vendita a' prezzi maggiori di quelli stabiliti, sia per iscarsi pesi o per pesi falsi, gli agenti dell' amministrazione, egualmente che i primi eletti de' comuni, procederanno a' termini degli art. 10 ed 11 del decreto de' 29 di gennaio di questo anno.

Nel caso che i venditori si trovassero in contravvenzione per mancanza, adulterazione o irregolarità de' registri, delle

bollette o delle altre carte di cui debbono essere provveduti, gli agenti dell'amministrazione procederanno immediatamente alla compilazione de' verbali corrispondenti, e faranno quei passi che convengono per l'applicazione delle pene amministrative o di giustizia.

Nello stesso modo procederanno allorchè trovassero i sottovenditori colle bollette mancanti o adulterate.

20. L'amministrazione generale allorchè pronunzierà la sospensione e la destituzione di un venditore, provvederà all'immediato rimpiazzo del sospeso o del destituito, a' termini del citato decreto dei 29 di gennaio.

21. Allorchè si tratterà di sospensione, essa farà assicurare il servizio provvisoriamente da un individuo compreso nella nota degli eligibili. Ove costoro si rifiutassero tutti, di assumerne l' incarico, gli agenti locati dell' amministrazione di accordo co' sindaci destineranno una persona di loro confidenza, e ne daranno rispettivamente parte all' amministrazione ed all' intendentemente, per formarsi la nuova lista degli eligibili in conformità del prescritto nell' enunciato decreto.

22. Nel caso di destituzione l' amministrazione procederà alla nomina definitiva del nuovo venditore. Essa farà ritirare la patente del venditore al di lui successore il sale e gli altri generi che si troveranno ancòra in di lui potere, mediante il pagamento del prezzo fissato per la vendita all' ingrosso e delle spese di trasporto.

Qualora la destituzione dà causa soggetta a pagamento di multa, a' generi o in valore di essi resteranno sequestrati fino al termine del giudizio.

23. Finalmente ne' casi di mancanza di un venditore per dimessione o per morte, finchè l' amministrazione generale non avrà provveduto al rimpiazzo, secondo le forme volute del sopraccitato decreto, il dimessionario o gli eredi del defunto saranno tenuti a continuare la vendita sino a che non sarà provveduto al servizio.

24. Per esecuzione dell' art. 20 del sopracitato decreto, i direttori dipartimentali si metteranno di accordo cogl' ispettori generali appartenente in giro, per formare al più presto possibile a carico de' detti venditori, la ripartizione delle somme saparate coll' art. 15 del decreto medesimo alle casse comunali delle provincie, sulla vendita de' generi di privativa.

25. Questo travaglio che dovrà assicurare un utile discreto a' venditori sarà equilibrato in ragione: 1.° della facilità o difficoltà de' trasporti; sia per la distanza de' fondaci, sia per la qualità delle strade o per altri incidenti; 2.° del maggiore o minore smaltimento de' generi di privativa; 3.° finalmente delle altre circostanze permanenti, che potessero vendere più o meno vantaggioso l' utile de' venditori.

26 Nell' eseguirsi questa ripartizione si avrà per base di

fissare il rilascio che dovrà fare ciascun venditore, non maggiore di cinque grana, sopra la sfondacazione di ogni cantaio di sale, proporzionandolo all'utile ch'egli è in grado di ritrarre dal suo impiego.

27. Dopochè i direttori unitamente agl'ispettori generali avranno ultimato il lavoro di cui è parola negli articoli precedenti, trasmetteranno all'amministrazione generale gli stati delle rispettive provincie, indicanti le somme che ciascun venditore patentato dovrà rilasciare sulla sfondacazione di ogni cantaio di sale, e la somma presuntiva che si potrà dal medesimo attendere nel corso dell'intero anno, tenendosi presente il consumo degli anni passati.

28. Da questi diversi stati ove ne sarà formato un quadro generale di tutte le provincie di quà del faro, che per tutto il dì 15 del prossimo mese di aprile verrà trasmessso al consigliere segretario di stato ministro delle finanze per l'approvazione.

29. Dappoicchè il quadro generale sarà stato approvato, le somme così ripartite a carico de' venditori verrano esatte dai ricevitori de' fondaci, a misura delle sfondacazioni.

I ricevitori medesimi se ne daranno debito nel conto mensile, ne verseranno l'ammontare al ricevitore dipartimentale i corrispondenti talloni.

Questi talloni uniti saranno poi trasmessi dal direttore all'amministrazione, accompagnati da un borderò generale per tutta la provincia.

30. Nella fine de' mesi di aprile, di agosto e di dicembre di ciascun anno, l'amministrazione generale conformemente al disposto nell'articolo 19 del mentovato decreto de' 29 di gennaio, farà pervenire agl'Intendenti delle provincie i mandati de' pagamenti a favore de' rispettivi comuni, i quali per mezzo de' loro cassieri o introiteranno le somme da' ricevitori dei fondaci, ovvero faran versare gli stessi mandati come contante nella cassa del distretto, in conto del ventesimo comunale.

31. Siccome dalla pubblicazione del decreto de' 29 di gennaio prossimo passato, i comuni han dovuto cessare di percepire alcun beneficio da' venditori patentali; ed altronde il nuovo sistema non potendo mettersi in esecuzione che pel secondo quatrimestre di quest'anno, così pel quatrimestre corrente, o sia per tutto il mese di aprile, i comuni medesimi continueranno a percepire direttamente da' venditori patentati sulle sfondacazioni de' sali quel beneficio che ne riscuotevano all'epoca della pubblicazione del decreto mentovato.

I detti comuni avranno ancora il dritto di ripetere dagli stessi venditori le somme finora non esatte per effetto del decreto medesimo.

32. In conseguenza dell'articolo precedente, i ricevitori de' dritti riservati non cominceranno a percepire da' venditori

patentati le somme di cui è parola nell' articolo 29 se non nelle sfondacazioni di sale che avranno luogo dal di primo del prossimo mese di maggio in poi.

33. I venditori privilegiati ed i sotto-venditori saranno tenuti di sopravvegliare alla fabbricazione, alla introduzione ed alla vendita fraudolenta de' sali, de' tabacchi e degli altri generi di privativa ne' loro comuni. Dovranno quindi in caso di sospetto di frodi, chiedere l' intervento dell' autorità giudiziaria o di polizia, per far le visite, formare i processi verbali delle loro operazioni, secondo la norma prescritta dalle leggi e degli stabilimenti de' dazi indiretti.

34. I venditori conformemente al disposto dell' articolo 7 veglieranno, quali agenti de' dazî indiretti, alle frodi che si possono commettere nelle coltivazioni de' tabacchi nei reali domini al di quà del faro.

Vi saranno però in ogni circondario de' venditori addetti esclusivamente a sopravvegliare e dirigere le operazioni che debbono precedere, accompagnare e seguire tali coltivazioni, le raccolte, i trasporti e le consegne delle foglie alle reali fabbriche de' tabbacchi.

35. Per l' esecuzione di questi travagli i direttori dipartimentali sceglieranno in ogni circondario quelli fra' detti venditori che alle qualità richieste dall' articolo 2 del decreto de' 29 di gennaio, e dell' articolo 2 del presente regolamento, uniscano somma intelligenza, attività e zelo per gl' interessi dell' amministrazione.

36. Uno fra detti venditori scelti, il quale avrà il titolo di deputato invigilatore, sarà incaricato di ricevere le dichiarazioni di coloro che vorranno piantar tabacchi. Altri due o più di essi faranno nell' epoche determinate le verifiche di tali dichiarazioni, gl' inventarî delle foglie raccolte e le verifiche degl' inventari.

L' uno e gli altri debbano essere autorizzati dal direttor generale a tali operazioni.

37. Laddove fra i venditori patentati di qualche circondario, non si trovi alcuno che possa ben disimpegnare l' incarico di deputato invigilatore, l' amministrazione generale potrà destinare a tali incombenza altra persona di sua fiducia, sulla proposizione che ne sarà fatta dal direttore della provincia.

38. Ciascuno de' deputati invigilatori sarà provveduto dall' amministrazione generale di un registro formato a matrice, il quale prima di essere adoperato, sarà cifrato dal giudice di pace del circondario.

Questo registro conterrà la formola delle dichiarazioni, il numero d' ordine stampato a fronte di ognuna delle dichiarazioni medesime, la data di queste, i nomi e cognomi de' coltivatori, la di loro residenza, la denominazione, il sito e l' estensione in misura napolitana del territorio da piantarsi a ta-

bacco, la indicazione del fondaco nel di cui distretto il territorio si trovi compreso, la qualità del tabacco che vi si vuol piantare, e finalmente il peso approssimativo delle foglie che si potranno ottenere dalla coltivazione.

39. A misura che le dichiarazioni saranno fatte al deputato invigilatore, verranno da costui trascritte sul registro, e saranno firmate o crocesegnate dal dichiarante e sottoscritto da due testimoni e dal deputato medesimo.

Una balletta contenente le stesse indicazioni enunciate nell' articolo precedente, ed adempiuta delle stesse formalità delle sottoscrizioni, verrà staccata dal registro e consegnato al dichiarante per esser presentata ad ogni richiesta degli agenti dell' amministrazione, o di altre autorità chiamate dalla legge.

40. L' amministrazione generale farà pure tenere a tutt' i deputati invigilatori una quantità de' stati stampati, contenenti in ristretto le stesse indicazioni del registro delle dichiarazioni, e più quella delle anticipazioni nel caso che fossero state fatte a' coloni.

Nel periodo di ogni 15 giorni ciascun venditore riempirà in doppio uno o più di detti stati delle dichiarazioni che avrà ricevute nella quindicina, e li trasmetterà periodicamente al ricevitore de' dritti riservati del suo distretto; ritenendo presso di se i duplicati.

Alla fine di ogni mese, durante il tempo delle dichiarazioni, il ricevitore formerà di tutti gli stati ricevuti un quadro generale dell' intero distretto, e lo trasmetterà pure in duplice spedizione al direttore della provincia, dal quale un duplicato ne sarà inviato all' amministrazione generale.

41. Appena spirato il dì 30 di aprile, termine per riceversi le dichiarazioni, il registro delle medesime sarà dall' invigilatore presentato al giudice di pace del circondario, alla di cui presenza verrà chiuso e firmato dal venditore, e certificato dallo stesso giudice.

Il registro medesimo così adempito sarà trasmesso senza ritardo dal deputato al ricevitore del fondaco cui appartiene.

42. Qual uso debba farsi di questi registri, e come debbano essere dirette le altre operazioni relative alla coltura, alla raccolta, alle consegne ed a' pagamenti delle foglie, saranno oggetti di un nuovo regolamento che verrà formato nel più breve tempo possibile.

Intanto i controlori ambulanti son chiamati personalmente responsabili dell' esatto adempimento delle farmalità di sopra scritte, sia per la parte che riguarda i ricevitori, sia per quella che concerne i deputati invigilatori ed i venditori patentati.

43. Tutte le disposizioni che non sono contrarie a quelle contenute nel presente regolamento, rimangono in vigore.

Decreto dei 17 aprile 1817 portante delle disposizioni relative alla registratura degli atti civili provegnenti dall' estero.

Visto l' articolo 69 della legge de' 25 di dicembre 1816 con cui venne ordinato che gli atti di una data anteriore al giorno stabilito per l' esecuzione della legge medesima, sarebbero stati soggetti a' dritti di registro, ed alle multe dovute in forza delle leggi e decreti provvisoriamente in vigore;

Volendo estendere le benefiche disposizioni contenute nella suddetta nostra legge a tutti quegli atti di sopra mentovati, pe' quali i dritti fiscali per l' esazione del registro non sono per anche verificati.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gli atti civili, pubblici, giudiziari, e stragiudiziari sotto firma privata e provegnenti dall' estero, i di cui termini di rigore non sieno trascorsi a tutto il dì 30 di aprile, saranno registrati da' ricevitori de' rispettivi circondari pe' medesimi dritti stabiliti dalla legge de' 25 di dicembre 1816 dovendosi le parti e gli uffiziali pubblici conformare a tutte le obbligazioni stabilite dalla legge medesima.

2. Gli atti suddetti pe' quali i termini di rigore sieno scorsi a tutto il dì 30 di aprile, saranno registrati dal ricevitore del registro e bollo sedente nel capoluogo della provincia per la metà de' dritti e delle multe incorse, giusta la tariffa de' 27 di gennaio 1812 qualora la formalità venga adempiuta a tutto il dì 31 di maggio.

La liquidazione sarà stabilita dal direttore dell' amministrazione, il quale per gli atti privati si farà esibire la copia in carta libera.

3. Le successioni aperte a tutto febbraio, per le quali il termine di sei mesi per la dichiarazione non trovasi trascorso a tutto il dì 31 di maggio saranno registrate anche presso l' uffizio del capoluogo della provincia sulla tassa che ne farà il direttore pel terzo de' dritti stabiliti dalla legge suddetta, qualora sieno dichiarate col pagamento de' dritti a tutto il dì 31 di maggio.

4. Per le successioni, il di cui termine a dichiarare trovasi trascorso al dì 30 di aprile, qualora vengano dichiarate a tutto maggio, saranno pagati i soli dritti principali, e rilasciate le multe.

5. Le abilitazioni accordate co' tre articoli precedenti, non avranno luogo, qualora gli atti e dichiarazioni, come sopra, non sieno adempite della formalità del registro ed i dritti pagati a tutto maggio: dopo qual' epoca saranno esatti gl' interi dritti e multe comminate dalle leggi e decreti attualmente in vigore;

fermo sempre restando l'obbligo di registrare tanto gli atti che le dichiarazioni al capoluogo della provincia.

6. Le spedizioni, le copie e certificati, gli estratti, le fedi ed altre contemplate nell'articolo 38 della legge de' 25 di dicembre 1816 rilasciati dagli ufficiali, e da' funzionari pubblici, saranno registrate pel dritto stabilito nel medesimo, allorchè se ne voglia o debba far uso in giudizio, inserzione o menzione in qualunque altro atto, sebbene portino la data anteriore al 1 di maggio, e riguardino atti di già registrati.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 riguardo alla liquidazione, e pagamenti de' dritti di registro, sono comuni alla percezione de' dritti delle cancellerie de' tribunali e delle corti.

8. Con altro nostro decreto ci riserbiamo di provvedere al modo con cui verranno definite tutte le controversie che si eleveranno dopo il 1 di maggio prossimo per le dimande di restituzione o di supplementi su gli atti registrati a tutto aprile.

9. I nostri segretari di stato ministri delle finanze e di grazia e giustizia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge dei 4 luglio 1817 che risolve i casi di conflitti di giurisdizione ne' giudizii penali tra le autorità de' reali dominii al di quà e al di là del faro.

Volendo stabilire le norme per prevenire e dirimere ne' giudizi penali i conflitti giurisdizionali tra le autorità de' nostri domini al di quà del faro, e quelle de' nostri domini al di là del faro.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'imputato di reati commessi ne' nostri domini al di quà del faro, o commessi ne' nostri domini al di là del faro, sia egli reo principale, o complice, sarà giudicato dall'autorità nel di cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel faro, procederà l'autorità del territorio più vicino al luogo de' reati.

2. L'imputato di più reati, de' quali parte sia stata commessa ne' domini al di quà del faro, e parte ne' domini al di là del faro, sarà per tutt' i reati giudicato dall' autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave, a' termini delle leggi. Dall' autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo o complice del reato men grave nel caso che trovandosi presente al giudizio, può essere giudicato contemporaneamente coll' imputato del reato più grave. Nel caso che non può esser tradotto allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza territoriale, a' termini dell' articolo 1.

3. Se i reati commessi nei dominî al di quà del faro, e i reati commessi ne' dominj al di là del faro sieno di egual gravezza, l' imputato sarà giudicato per tutti i reati da quell' autorità che ha prevenuto l' altra nell' arrestarlo o tenerlo presente.

4. Se l' autorità de' nostri dominî al di quà del faro crede esser competente a procedere un' autorità de' nostri dominî al di là del faro, o viceversa, esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che crede incompetente. Se quest' autorità non cede alla dichiarazione che l' è stata comunicata, n' esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima autorità. Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L' effetto del conflitto è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, della contestazione della lite in poi, fino a che l' autorità superiore non dirimerà il suddetto conflitto.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, e riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di granzia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere, e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto dei 4 luglio 1817 portante le disposizioni per la legalità delle firme de' funzionarii pubblici de' reali dominii al di là del faro.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le firme de'funzionarî pubblici de'nostri reali dominî al di là del faro saranno riconosciute ed ammesse come autentiche da' tribunali e dalle altre autorità costituite in quest' altra parte del nostro regno delle due Sicilie, allorchè, oltre alle solite formalità, saranno munite della legalizzazione del segretario di stato ministro esistente presso del nostro luogotenente generale in detti reali dominî, e questa sarà stata quì riconosciuta dal segretario di stato ministro del ripartimento corrispondente.

2. La formola della legalizzazione del segretario di stato ministro esistente presso del nostro luogotenente generale, sarà la seguente:

» Noi . . . . segretario di stato e ministro presso Sua Altezza Reale il Duca di Calabria luogotenente generale di Sua Maestà ne' domini al di là del faro, attestiamo vera la soprascritta firma del signor D. N. N. il quale è (qualità del funzionario), siccome si qualifica. Palermo (firma del ministro).

3. La legalizzazione de' segretari di stato ministri, indicata nell' articolo primo, sarà apposta allorchè verrà dalle parti richiesta, e senza pagamento di alcun dritto.

4. Tutti i nostri segretari di stato ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 17 settembre 1817 relativo all' esame di coloro che aspirano a cariche giudiziarie ne' dominii di quà del faro.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Coloro che aspirano a cariche giudiziarie ne' nostri reali domini al di quà del faro, dovranno pervenirvi ammessi a dar saggio, per mezzo di esami, di esser periti in dritto. Gli esami dovranno farsi giusta il prescritto nel regolamento annesso al presente decreto.

2. Potranno essere dispensati dall' obbligo degli esami coloro che per cariche, o professioni esercitate, o per letterarie produzioni, abbiano acquistato la pubblica opinione di giurisperiti.

3. Ove soggetti giudicati di merito eguale concorrano per piazze vacanti di giudici di circondario, o di cancellieri di corti o tribunali, avrà luogo un esame per concorso fra gl' indicati soggetti.

4. Ci riserbiamo dar luogo ad esame per concorso anche nelle vacanze di cariche superiori alle indicate nell' articolo precedente, quando lo crederemo opportuno, sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

5. I concorsi ne' casi de' due precedenti articoli dovranno farsi anche giusta il regolamento enunciato nell' articolo 1.

6. Il presente decreto non deroga in parte alcuno al disposto nell' articolo 209 della legge organica giudiziaria, che impone a' giudici l' obbligo di essere laureati in giurisprudenza.

7. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 22 ottobre 1817 portante l' interpretazione dell'articolo 139 della legge organica giudiziaria, relativo a' reati commessi in uffizio da' giudici.

Propostosi il dubbio, se la facoltà che l' articolo 139 della legge organica giudiziaria de' 29 di maggio ultimo accorda alla corte suprema di giustizia di giudicare, come tribunale de-

legato, de' reati in uffizio de' giudici, si estenda anche a' detti reati commessi da' giudici di circondario, e degli uffiziali del pubblico ministero;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La facoltà accordata alla corte suprema di giustizia, di giudicare come tribunale delegato, de' reati in uffizio de' giudici, a' termini del citato articolo 139 comprende anche i detti reati commessi dagli uffiziali del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali; non si estende a' reati in uffizio nè de' giudici di circondario, nè degli uffiziali del ministero pubblico presso i medesimi.

2. Il nostro consigliere, e segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 gennaio 1818 per approvare la dilucidazione e modificazione di alcuni articoli del regolamento pe' gradi dottorali.

Veduto il regolamento per la collazione de' gradi dottorali da noi approvato con decreto de' 27 dicembre 1815;

Veduto il parere della commessione d' istruzione pubblica, e quello del supremo consiglio di cancelleria intorno alle dilucidazioni e modificazioni da portarsi nel regolamento medesimo;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Gli articoli di dilucidazione e di modificazione del regolamento suddetto, annessi al presente decreto, sono da noi approvati.

2. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 marzo 1818 risguardante la vendita de' beni da Sua Maestà conceduti agli stabilimenti di educazione, d' istruzione e di beneficenza.

Veduti i nostri due reali decreti del dì 6 novembre 1816, co'quali fu permessa la vendita di vari fondi appartenenti a diversi stabilimenti di educazione, di scienze, di arti e di beneficenza.

Considerando che i suddetti nostri reali decreti parlano solamente di quei fondi che in tempo dell' occupazione militare furono assegnati in dotazione a' divisati stabilimenti;

Essendosi d' altronde presso la cassa di ammortizzazione presentate varie dimande di compra di beni che non fanno parte delle sopraindicate dotazioni, ma che appartengono agli stabilimenti medesimi per concessione da noi loro fattane;

Considerando che sia sempre profittevole il rendere esplicita l' amministrazione de' pubblici stabilimenti, col rendere la loro rendita certa ed invariabile, e non soggetta a cure di amministrazione, spese, deteriorazioni, ed altri disguidi, a' quali per ordinario si va incontro allorchè i beni fondi sono presso le mani amministrative;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni contenute negli anzidetti nostri reali decreti de' 6 novembre 1816, relative alla vendita de' beni assegnati in dotazione, tanto agli stabilimenti di educazione, di scienze e di arti, che a vari stabilimenti di pubblica beneficenza, vengono estese col presente nostro real decreto a tutti gli altri beni appartenenti agli stabilimenti suddetti per concessione da noi loro fattane.

2. Saranno ancora applicabili alla vendita di tali beni le altre disposizioni contenute nel nostro real decreto del 27 novembre 1816 che prescrive la formalità delle subaste nell' alienazione di fondi rustici.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 23 marzo 1818 portante la nomina di una commessione per liquidare le partite di arrendamento ed altri crediti de' così detti emigrati.

Considerando esser giusto che i così detti *emigrati* abbiano un compenso per le partite di arrendamenti, pe' fiscali, per le adoe, per gli uffizi e pe' crediti legali contro lo stato ad essi appartenenti, e che in tempo dell'occupazione militare per causa della loro emigrazione non poterono esser liquidate dall' abolita commessione del debito pubblico;

Considerando che per l' uniformità delle liquidazioni il compenso da darsi loro esser debba calcolato con quei medesimi principi, e su quelle stesse basi colle quali fu calcolato il compenso dato a coloro che furono ammessi a liquidazione;

Udito il nostro consiglio di stato;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Nominiamo una commessione composta dal vice-presidente della gran corte de' conti *D. Domenico Sofia*, dai consiglieri supplenti della medesima gran corte razionali *Cenni* e *Semino*. Quest' ultimo farà le parti del pubblico ministero presso detta commessione; e ne' dubbi di qualche momento, ne farà rapporto al procurator generale della gran corte, e seguirà le sue instruzioni. Sarà ancora in libertà del procurator generale d' intervenire nella commessione, quando lo creda ne-

cessario : e per conseguenza la corrispondenza del ministero di finanze sarà tenuta col procurator generale.

2. La nominata commessione procederà alla liquidazione, di tutte le partite di arrendamenti, di fiscali, di adoe, degli ufizi e de' crediti che agli emigrati si appartenevano, e che per causa della loro emigrazione non furono dalla commessione del debito pubblico ammessi a liquidazione.

3. La liquidazione sarà fatta in ogni sua parte, e specialmente per la qualità de' crediti ammessibili a liquidazione, secondo la norma letterale prescritta ne' decreti, instruzioni e regolamenti dati alla ridetta commessione del debito pubblico.

4. In conseguenza dell' articolo precedente la commessione da noi nominata, in seguito della liquidazione, stabilirà in calcolo nominale di cedole la somma capitale dovuta a ciascuno.

5. Accordiamo il termine improrogabile del 31 di luglio di questo anno a tutti gli emigrati, a poter presentare alla commessione i loro titoli e documenti necessarî per la liquidazione anzidetta : elasso qual termine, non vi saranno più ammessi.

6. Subito che verranno presentati i titoli ed i documenti, la commessione darà principio alle liquidazioni, e le proseguirà fino al dì 31 di dicembre del corrente anno ; in modo che alla fine dell' anno corrente sieno completate interamente tutte le liquidazioni.

7. Alle liquidazioni del compenso nominale in cedole sarà aggiunto l' importo de' frutti dal 23 di maggio 1815 a tutto dicembre del 1817, a ragione del tre per cento.

I frutti dell' anno corrente saranno loro pagati in contanti.

8. Ci riserbiamo, compiute le liquidazioni, di fare l' assegnazione de' compensi in ragion di rendita nel venturo anno 1819, o in fondi stabili, o in iscrizioni sul gran libro, o in altro modo che possa meglio convenire all' economia dello Stato ed agl' interessi di questa classe di benemeriti nostri sudditi.

9. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze e incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 30 marzo 1818 sul modo di eseguirsi ne' dominii al di là del faro l' articolo 7 de' trattati conchiusi colle corti d' Inghilterra, di Spagna e di Francia.

Visti i trattati conchiusi colle corti d' Inghilterra, di Francia e di Spagna, pubblicati colla legge di questo giorno, coi quali sono aboliti i privilegi che godevano le bandiere delle mentovate nazioni ;

Considerando che coll' articolo 7 degli enunciati trattati si accorda una diminuzione del 10 per 100 sull' ammontare delle imposizioni pagabili, secondo la tariffa vigente il 1.° di gennaio 1816, sulla totalità delle mercanzie o produzioni de' no-

minati tre regni, e delle di loro rispettive possessioni, che si immettono ne' nostri domini;

Considerando che al sistema doganale attualmente in osservanza ne' nostri domini al di là del faro debba sostituirsi quello che il buon ordine amministrativo ed il bene del commercio ci han dettato di sanzionare in questi domini;

Volendo che il corso del commercio non sia in menoma parte alterato fino a che non venga l' uniformità stabilita;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretari di stato ministro degli affari esteri e delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il rilascio del 10 per 100 sull' ammontare delle imposizioni delle mercanzie o produzioni de' regni d'Inghilterra, di Francia e di Spagna, e delle di loro rispettive possessioni, che saranno immesse ne' nostri domini al di là del faro, dovrà provvisoriamente eseguirsi secondo le tariffe vigenti in que' nostri domini; in modo che sulla somma totale da pagarsi sopra una quantità delle descritte mercanzie, dovrà farsi all' immettente il rilascio del 10 per 100.

2. In seguito della pubblicazione de' nuovi sistemi e delle nuove tariffe da stabilirsi in Sicilia uniformemente a quelli che sono in vigore in questa parte de' nostri domini, il mentovato rilascio del 10 per 100 negli uni e negli altri nostri domini sarà fatto sull' ammontare delle imposizioni pagabili secondo la tariffa ch' era in vigore in questi nostri domini nel dì 1.° di gennaio 1816; dovendosi per ora osservare quanto coll' articolo precedente vien prescritto.

3. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze, ed il ministero assistente presso il nostro luogotenente generale ne' domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge del 20 di aprile 1818 che prescrive il sistema monetario del regno.

Dopo maturo esame del decreto de' 18 di agosto dell' anno 1814, con cui fu da' francesi richiamato in osservanza l'antico sistema monetario del regno, in ogni tempo comune a'nostri domini di qua e di là del faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da essoloro ordinato l' anno 1811; abbiamo veduto che le sue disposizioni risgnardanti le monete di oro, lungi di seguirlo, l' avessero anzi invertito, nè altro sistema conforme a' sani principi di pubblica economia vi avessero sostituito. Laonde volendo noi ordinare un sistema monetario compiuto in tutte le sue parti, e fondato sul sacro principio del maggior bene de' nostri amatissimi sudditi; e volendo ben anche una sola legge riunire quella parte delle antiche ordinazioni che abbiamo credute degne di essere mantenute;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

TIT. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'unità monetaria del nostro regno delle due Sicilie, cui i prezzi ed ogni specie di valutazione in numerario si riportano, ha nome *ducato*. La sua materia è una massa di argento del peso di acini napoletani 515, pari a *cocci* siciliani 416 e centosessantuno millesimi (cioè cocci siciliani 416 e centosessantuno millesime parti di un coccio), a grammi 22 e novecento quarantatre millesime parti di un grammo, e del titolo di 833 e un terzo di millesimo, o sia di 833 e un terzo millesime parti di argento puro di coppella, e di 166 e due quinte millesime parti di lega, che ricade a cinque sesti di argento puro ed a un sesto di lega.

2. Il ducato si divide in cento centesimi che hanno nome *grana* ne' nostri dominî al di qua del faro, e *bajocchi* in quelli al di là. Al di sotto di dieci centesimi, o sia di dieci grana, il loro valore è rappresentato in moneta di rame. Da dieci grana al di sopra, il loro valore è rappresentato in moneta di argento.

I multipli ed i summultipli in argento hanno costantemente lo stesso titolo; ed il loro peso è geometricamente proporzionato.

3. La tolleranza di titolo è di tre millesimi in più o in meno. Al di sopra o al di sotto di tre millesimi, le monete di argento non saranno dalla nostra zecca messe in circolazione.

4. Le monete di argento nel loro corso non saranno ricevute a peso; nè potranno essere rifiutate, che quando visibilmente sieno *ritagliate;* intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale.

5. È parimente vietato ogni aggio sul cambio delle monete d'argento tra loro. Nel cambio dell'oro in argento, o dell'argento in oro, l'aggio non è vietato.

6. Ciascun grano in rame, o sia il centesimo del ducato, è diviso in dieci parti, confermando noi l'abolizione ordinata col decreto de' 18 di agosto 1814 dell'antica sua divisione in dodici. Detti decimi del grano in Napoli hanno nome *cavalli*, volgarmente *calli;* in Sicilia han nome *piccioli*.

7. Ciascun grano è del peso di acini 140, pari a cocci di Sicilia 113 e cento trentuno millesimi, a grammi 6,237. I suoi multipli e summultipli sono di peso geometricamente proporzionato.

8. La moneta di oro ha un valore corrente, che il go-

verno autorizza; e quelle che da oggi innanzi saranno coniate, per giuste vedute di pubblica economia saranno portate al titolo di 996 millesimi, che corrisponde, secondo l'antico modo di valutare la bontà dell'oro, a carati 23 e novecento quattro millesimi di carato.

9. La tolleranza di titolo per le nuove monete di oro non sarà, che di un millesimo in più o in meno. Nelle dette nuove monete di oro il titolo anzidetto ed il peso sarà notato nel suo rovescio.

10. Tutte le monete di argento, di rame e di oro coniate sino al giorno di oggi nelle nostre zecche di Napoli e di Palermo, sotto al nostro regno, de' nostri legittimi predecessori, in tempo dell'anarchia del 1799, e de' due ultimi occupatori de' nostri reali domini al di qua del faro, si rimarranno in corso, secondo il valore nominale. Per le sole monete di rame di grana due e mezzo, di grana quattro e di grana cinque coniate precedentemente al nostro decreto de' 21 di febbraio dell'anno 1816, quantunque detto valore sia in esse indicato, si rimarrà ferma la riduzione de' 2 di gennaio 1815 confermata col detto nostro decreto de' 21 di febbraio 1816.

Le sole monete di oro, tanto le antiche, quanto le nuove, saranno ricevute a peso. Ogni acino mancante di peso di Napoli nelle antiche monete sarà valutato grana tre; e nelle nuove, grana tre e mezzo, o sia grana tre e cinque decimi.

11. Uniformemente alla nostra prammatica de' 16 di gennaio 1805, ed al nostro decreto de' 24 di ottobre 1815, sarà costantemente ed invariabilmente permesso di poter liberamente estrarre dal nostro regno qualunque somma in moneta effettiva in oro ed in argento.

12. Sarà parimente permesso a chiunque poter liquefare le dette monete, ridurle in verghe, ed avvalersene per lavori, per esportazioni o per altro uso.

13. Rimangono confermati i nostri decreti del dì 23 di febbraio e de' 13 di aprile di questo anno, co' quali le tariffe delle monete estere di oro e di argento pubblicate in tempo dell'occupazione militare sono state abolite. Le sole pezze di Spagna, dette volgarmente *pezzi duri*, saranno in corso al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, che corrispondono ne' nostri domini al di là del faro a tarì dodici e grana otto. Le mezze pezze saranno in corso per metà del suddetto prezzo; e le loro frazioni minori non avranno alcun corso, secondochè col detto decreto de' 13 di aprile è stato da noi ordinato.

14. Ferma restante detta nostra disposizione, il nostro ministro di finanze pubblicherà una sua ordinanza per solo regolamento del giudizio de' nostri sudditi sul valore intrinseco di dette estere monete. Questa ordinanza indicherà il loro prezzo di corrispondenza per le monete estere di argento colle nostre monete di argento, e per le monete estere di oro colle nostre

monete di oro. Calcolato il detto prezzo sulle proporzioni del fino, e per le sole monete di oro di titolo inferiore a 995 millesimi, sarà fatta la deduzione della spesa del raffinamento, onde porle col valore intrinseco delle nostre monete in perfetta proporzione. La stessa ordinanza indicherà ben anche il giusto peso di ciascuna moneta estera di oro e di argento, il suo titolo è la quantità del fino che vi si contiene, ed il prezzo ancora delle masse di dette monete a libbra per quelle di argento, ad oncia per quelle di oro. Finalmente per le monete di oro sarà indicato ancora il valore di ogni acino mancante in corrispondenza del suo titolo.

TIT. II. — *Monete di argento.*

15. Da oggi innanzi non saranno coniate in argento, che le sole quattro seguenti monete.

Il *carlino* del peso di Napoli acini 51 e un mezzo, pari a cocci di Sicilia 41 e sessantuno centesimi, a grammi 2,294. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cinquanta carlini formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza sarà di 40 acini, pari a cocci siciliani 32 trecentoventitre millesimi, a grammi 1,782.

La stessa moneta ne' nostri domini al di là del faro ha nome *tarì*.

Il *due carlini* del peso di Napoli acini 103, pari a cocci di Sicilia 83 e ventitre centesimi, a grammi 4,588. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cento monete di due carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di 80 acini, pari a cocci siciliani 64 e seicentoquarantasei millesimi, a grammi 3.564.

La detta moneta ne' domini al di là del faro ha nome *due tarì*.

Il *sei carlini* del peso di Napoli acini 309, pari a cocci di Sicilia 249 e sessantanove centesimi, a grammi 13,765. La tolleranza di peso sarà di un acino. Ducento monete di sei carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 160, pari a cocci 129 e duecento novantatre millesimi, a grammi 7,128.

La detta moneta ne' domini al di là del faro ha nome *sei tarì*.

Il *dodici carlini* del peso di Napoli acini 618, pari a cocci di Sicilia 499 e trentanove centesimi, a grammi 27,532. La tolleranza di peso sarà di due acini. Dugencinquanta monete di dodici carlidi formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 400, pari a cocci siciliani 323 e duecento trentadue millesimi, a grammi 17,820.

La detta moneta ne' domini al di là del faro ha nome *scudo o dodici tarì*.

TIT. III. — *Monete di oro.*

16. Saranno coniate da oggi innanzi le seguenti monete di oro.

Le *oncette* di peso acini 85 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 68 e seicentottantasei millesimi, a grammi 3,786.

Il loro valore corrente sarà di ducati tre.

Le *quintuple* di peso acini 425 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 343 e quattrocentotrentaquattro millesimi, a grammi 18,933.

Il loro valore corrente sarà di ducati quindici.

Le *decuple* di peso acini 850 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 686 e ottocentosessantotto millesimi, a grammi 37,867.

Il loro valore corrente sarà di ducati trenta.

Non sarà ammessa nella nostra zecca per le nuove monete di oro tolleranza di peso maggiore di sessantaquattro decimi di acino, pari a un ottavo di coccio, pari a sette millesimi di grammo. Il marco di cento monete non avrà tolleranza maggiore di acini 12 e tre ottavi, pari a cocci 10, a grammi 0,551 millesimi.

TIT. IV. — *Monete di rame.*

17. Da oggi innanzi nella nostra zecca saranno coniate le seguenti monete di rame.

Il *mezzo grano*, volgarmente detto *tornese*, di peso di Napoli acini 70, pari a cocci di Sicilia 56 e cinquantasei centesimi, a grammi 3,118. Venti monete di mezzo grano formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 60, pari a cocci siciliani 48 e quarantotto centesimi, a grammi 2,673.

Questa moneta ha nome in Sicilia *grano siciliano*, o sia *mezzo bajocco*.

Il *grano* del peso di Napoli acini 140, pari a cocci di Sicilia 113 e tredici centesimi, a grammi 6,237. Venti monete di un grano formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 120, pari a cocci siciliani 96 e novantasette centesimi, a grammi 5,346.

Questa moneta in Sicilia ha nome *bajocco*, o sia *due grana* siciliane.

Il *due grana e mezzo*, volgarmente detto *cinquina*, del peso di Napoli acini 350, pari a cocci di Sicilia 283 e ottantadue centesimi, a grammi 15,592. Venti monete di due grana e mezzo formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 300, pari a cocci siciliani 242 e quarantadue centesimi, a grammi 13,365.

Questa moneta in Sicilia ha nome *cinque grana* siciliane, o sia *due bojocchi e mezzo*.

Il *cinque grana* del peso di Napoli acini 700, pari a cocci di Sicilia 565 e sessantacinque centesimi, a grammi 31,185. Venti monete di cinque grana formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 600, pari a cocci siciliani 484 e ottantaquattro centesimi, a grammi 26,730.

Questa moneta in Sicilia ha nome *dieci grana* siciliane, o sia *cinque bajocchi*.

TIT. V. — *Tipo delle monete.*

Monete di argento.

18. Sopra una delle superficie vi sarà la nostra effigie colla leggenda: *Ferdinandus I. Dei gratia Regni siciliarum et Hierusalem Rex.* Al rovescio le nostre armi colla leggenda: *Hispaniarum Infans*; ed il suo valore in centesimi o sia grana. Nel contorno poi delle monete di dodici carlini e sei carlini, a lettere incavate, vi sarà incisa la leggenda: *Providentia optimi Principis.* Le altre monete avranno il contorno liscio.

Monete di oro.

Da un lato porteranno la nostra effigie colla leggenda: *Ferdinandus I. Regni Siciliarum et Hierusalem Rex.* Nel rovescio vi sarà il genio de' Borboni colla leggenda: *Hispaniarum Infans*; ed in piedi vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e delle decuple vi sarà la stessa leggenda: *Providentia optimi Principis.* Le oncette avranno il contorno liscio.

Monete di rame.

Da un lato vi sarà lo nostra effigie colla leggenda: *Ferdinandus I. Dei gratia Regni Siciliarum et Hierusalem Rex.* Dall' altro il valore nominale e l' indicazione dell' anno della coniazione.

TIT. VI. — *Della verifica delle monete nella zecca.*

19. Le monete fabbricate nella nostra zecca non potranno esser messe in corso, se prima non ne sia stato verificato il titolo ed il peso, a' termini della presente legge.

20. La verifica anzidetta sarà fatta da una commessione composta

dal segretario di stato ministro delle finanze,

dal presidente e procurator generale } della gran corte de' conti,

dall' intendente e } di Napoli,
dal sindaco }
dal direttore generale dell' amministrazione delle monete,
dal razionale della zecca e
dal segretario per la redazione de' verbali, a' termini del nostro decreto de' 13 di settembre 1815.

21. La commessione, dopo le verifiche secondo i metodi finora praticati, formerà processo verbale con cui sarà contestato essersi trovato il titolo ed il peso, a' termini della presente legge.

22. I saggi di titolo saranno fatti con tutte le regole chimiche, e saranno depositati nella nostra zecca.

In caso di frode nella esecuzione de' saggi, gli autori, fautori e complici saranno puniti come monetarî falsi.

Nelle altre operazioni di verifica nella nostra zecca sarà tenuto il metodo finora praticato.

23. Le disposizioni delle prammatiche, delle leggi, de' decreti e de' rescritti, contrarie alla presente legge, sono rivocate.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 22 aprile 1818 che approva un regolamento pe' conciliatori.

Veduto il titolo II della legge organica giudiziaria de' 29 di maggio 1817 risguardante i conciliatori;

Volendo determinare una norma che regoli il procedimento innanzi a' detti funzionarî fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice di procedura civile;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Fino a quando non si pubblicherà il nuovo codice di procedura civile, i conciliatori nelle cause di loro competenza procederanno, secondo le forme stabilite col regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane approvato.

2. La commessione incaricata della compilazione del detto codice, nell' eseguire il suo lavoro, avrà presente l' enunciato

regolamento per la parte che risguarda i giudizi innanzi a'conciliatori.

3. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 22 di Aprile 1818 pe' conciliatori.

TIT. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Darà udienza il conciliatore sempre che il bisogno lo esiga, non escluse le sere ed i giorni festivi; ma dovrà periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa comunale.

2. Terrà pubbliche le udienze ne' giudizi, e potrà renderle segrete nelle conciliazioni.

3. Nell' esercizio della sua carica sarà assistito dal cancelliere.

4. Richiamerà all' ordine, o farà espellere gli astanti che recassero disturbi, o commettessero irreverenze; ed in caso di pertinacia potrà ordinarne l' arresto, con formare immantinente il verbale, e spedirlo cogl' incolpati al giudice del circondario.

5. È autorizzato a richiedere la forza pubblica, ove sia necessaria, per l' adempimento delle sue sentenze, o de' verbali esecutivi di conciliazione.

6. Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato dal sindaco o dal secondo eletto del comune.

7. Avrà il cancelliere due registri numerati in ogni pagina e cifrati dal giudice del circondario, che scriverà il numero delle pagine a piè della prima e dell' ultima. Sarà addetto l' uno alle conciliazioni ed a' compromessi, e l' altro a'giudizi.

8. Le minute de' verbali, tranne il caso previsto nell' articolo 4, come quelle degli atti semplici e delle sentenze, saranno distese su' registri.

9. Si apporranno ne' verbali le firme del conciliatore, del cancelliere, e delle parti, o de' procuratori speciali. Se le parti, o chi le rappresenta, non sappiano scrivere, se ne farà menzione.

10. Gli atti semplici e le sentenze saranno sottoscritte dal conciliatore e dal cancelliere.

11. Si conserveranno, insieme co' registri, i mandati di procura ed i consensi autentici.

12. Nell' ultimo giorno di ciascun anno saranno chiusi i registri col *visto* de' concilatori, e depositati nell' archivio comunale.

13. Gli avvisi alle parti nelle conciliazioni, ne' compromessi e ne' giudizi, saranno scritti dal cancelliere che indicherà l' oggetto ed il giorno della comparsa.

14. dovrà il servente, nell' intimare gli avvisi, gli atti semplici o le sentenze, lasciarne la copia a persona o domicilio. Noterà egli sull' originale o sull' estratto la seguita intimazione; e se non sappia scrivere, farà notarla dal cancelliere.

15. Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti semplici, e le spedizioni delle sentenze e de' verbali, si rilasceranno all' attore, o al convenuto cui si appartengono.

16. Debbono i cancellieri instruire i serventi, perchè adempiano con esattezza le funzioni di usciere.

17. Hanno l' obbligo di enunciare in ciascun atto le intennità percepite.

18. Saranno esenti dal dazio del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso, che ecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuitamente le originali sentenze diffinitive; e nelle spedizioni o copie dovrà il cancelliere far menzione del registro.

19. Sono sottoposti i conciliatori alla immediata vigilanza del regio proccurator civile della provincia; ed a lui chiederanno gli opportuni rischiaramenti. Potrà egli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze riconoscere i registri.

20. Per quei casi che non sieno preveduti da questo regolamento, si adatteranno le disposizioni della procedura de'giudici di circondario.

TIT. II. — *conciliazioni.*

21. L' ufizio del conciliatore soprattutto consiste nel procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e gli odi fra gli abitanti del comune.

22. Egli dee con eguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute.

23. Sarà presunto la richiesta nelle separazioni personali col fatto eseguite fra' conjugi, e ne' giudizi incominciati fra 'l padre, o la madre ed i suoi figliuoli, fra gli avi, o le avole ed i loro nipoti.

24. La legge favorisce i mezzi conciliativi, sempre che le parti possano disporre de' loro diritti, e non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni.

25. È d' uopo per le donne maritate l' intervento o consenso autentico de' mariti, o dell' autorizzazione giudiziaria. Sono eccettuate le controversie relative alla sola amministrazione de' beni parafernali; agli affari del loro traffico, se sieno autorizzate da' mariti ad esercitare pubblicamente la mercatura; ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di corpo o di beni in vigor di giudicato.

26. Per quelli che sono dichiarati prodighi, è necessaria l' assistenza del consulente, o il suo consenso con atto pubblico

27. Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso de' beni degli assenti, possono sperimentare la conciliazione per le liti che non risguardano beni o diritti immobiliari.

28. Hanno i minori emancipati l' arbitrio di conciliarsi, come semplici amministratori de' proprî beni; ma cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno legalmente autorizzati, siccome è prescritto coll' articolo 2 del codice di commercio.

29. Debbono i mandatari delle parti esibire le facoltà speciali con atto autentico.

30. Le conciliazioni sul falso incidente, sulla proprietà de' beni soggetti al regime dotale, e sulle donazioni o legati di alimenti, non avranno menomo vigore, se non sieno prima omologate dal tribunale civile.

31. Non sono dell' attribuzione de' conciliatori le dimande che interessino lo stato ed il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose, i minori, gl' interdetti, le eredità vacanti, i presunti assenti o altri provveduti di curatore.

32. Sono vietate le conciliazioni che producano la separazione personale o de' beni fra' conjugi; o che concernano l' azione civile contro i giudici, o la loro ricusa, la disapprovazione de' patrocinatori, lo stato delle persone e le tutele.

33. Lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontarî, non può comunque impedire il corso de' giudizî.

34. Quelli che chiedono lo sperimento, debbono sempre dirigersi al conciliatore del comune in cui la parte opposta ha il suo domicilio o residenza.

35. Essendo domiciliate o residenti in più comuni le parti da chiamarsi per la stessa causa, si può agire presso il conciliatore dell' uno o dell' altro comune, se non vi sia più di tre miglia di distanza.

36. La spontanea comparsa di ambe le parti che sanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, attribuisce facoltà al conciliatore, sebbene incompetente pel rispettivo loro domicilio.

37. Saranno verbali le richieste per le conciliazioni.

38. Se manchi il richiedente, la parte chiamata, o ambedue, sarà a premura dell' uno o dell' altro rinnovato l'avviso. Persistendo chiunque nella contumacia, non si adopreranno tentativi ulteriori finchè entrambe le parti volontariamente compariscano.

39. Non riuscendo la conciliazione, dovrà il cancelliere notarlo nel registro; e se sien conjugi col fatto separati di persona, loro insinuerà il conciliatore, che adiscano il presidente del tribunale.

40. Qualora siensi conciliate le dispute, se ne formerà processo verbale con esprimervi distintamente la convenzione.

41. Se una delle parti, o il suo procuratore ricusi di firmare, si avrà per distolta la conciliazione.

42. Sarà esecutivo il processo verbale contro le parti intervenute; e ne apparterrà l'esecuzione al conciliatore, quando non oltrepassi il valore determinato di ducati sei. Contro gli eredi o altri che han causa dalle parti medesime, come per tutti i casi di maggior valore o indefinite, avrà forza di scrittura privata.

TIT. III. — *Compromessi.*

43. Prima di tentarsi la conciliazione, o poichè ne saranno stati vani i tentativi, potrà il conciliatore esser nominato arbitro delle parti.

44. La nomina sarà interposta con atto pubblico o privato. Dovranno le parti spiegare quali sieno gli oggetti controversi; se l'arbitro possa nel profferire la sentenza deviar dalle regole del diritto, come amichevole compósitore; e se intendano rinunziare all'appello, o al ricorso civile.

45. Si osserveranno ne'compromessi le semplici forme stabilite pe' giudizi contraddittori.

46. Le sentenze preparatorie o interlocutorie saranno trascritte nel registro delle conciliazioni, ed eseguite senza farne deposito nella cancelleria del tribunale e senza ordinanza del presidente, laddove siasi affidato al solo conciliatore il compromesso.

47. Si applicheranno al giudizio arbitrale le altre norme dettate dalle leggi vigenti di procedura.

TIT. IV. — *Competenza ne' giudizj.*

48. Procederà inappellabilmente il conciliatore nelle azioni personali o mobiliari, che non eccedano il valor definito di sei ducati.

49. È personale l'azione quando sia diretta contro alla persona obbligata, o al suo successore, e non comprenda un diritto inerente a beni immobili.

50. Le somme esigibili, e qualunque altro effetto che sia mobile di sua natura, o per determinazione della legge, formano la materia delle azioni mobiliari.

51. Si definisce il valor dell'azione da quel che si contiene nella dimanda, e non da ciò che si aggiudica colla sentenza.

52. È definito dalla natura dell'azione il valore, se si chiegga un pagamento che non oltrepassa i sei ducati, o un bene mobile di cui si trova, per ugual somma o minore, stabilito il prezzo, sia nella scrittura del contratto fra' litiganti, sia in qualunque altro titolo che dà causa all'azione.

53. Per le somme incerte può definirsi il valore della par-

te attrice, dichiarando che sia contenta di ducati sei se riesca maggiore la liquidazione.

54. Pe' beni mobiliari che non hanno un prezzo determinato, può definirsi in due modi il valore. L'uno, se la parte attrice conchiuda per ottenere, a scelta del convenuto, l'effetto mobile o il prezzo che non ecceda i sei ducati. L'altro, se ambi i litiganti sien di accordo nel valutare gli effetti controvertiti per la stessa somma di sei ducati o minore.

55. Debbono nel valor dell'azione calcolarsi le dimande accessorie di danno o interesse.

56. Si calcolano unite le somme richieste dall'attore per titoli differenti; ma se all'opposto sieno più gli attori, e distinti gl'interessi, si risguarda ciascuna azione come un separato giudizio.

57. Non si calcola il valore della compensazione, della chiamata in garentia e delle dimande riconvenzionali sino alla concorrenza di sei ducati.

58. Le definizioni di valore che non sorgono dalla natura dell'azione, o sieno quelle contenute negli articoli 52 e 53, si faranno dalle parti in un verbale, prima che sia pronunziata la sentenza.

59. Negli altri casi, niuno eccettuato, in cui non fosse definito il valore delle azioni, dovrà il conciliatore, sebbene le parti consentissero, dicharарsi incompetente a giudicarne.

60. Cessa ancora la sua giurisdizione, se la dimanda sia fondata su di un titolo che riunisca le qualità di autentico ed esecutorio, e se l'una delle parti non riconosca, neghi, o impugni di falso la firma de' documenti da cui dipende la decisione della causa.

61. Non è mai competente a procedere quando il convenuto, benchè correo del dovere, o chiamato in garentia, non abbia domicilio o dimora nel comune.

TIT. V. — *Giudizj contraddittorj.*

62. Saranno spediti senza formalità i giudizi, ed esposte verbalmente le domande e le difese.

63. Vi sarà l'intervallo di due giorni fra l'avviso e la comparsa delle parti.

64. Chi vuol porre in causa il garante, dovrà farlo fra lo stesso termine, o fra altri due giorni che può il conciliatore accordargli: sarà altrimenti divisa l'istanza in garentia dalla causa principale.

65. Nel giorno destinato per la comparsa dovranno entrambe le parti produrre i documenti o i testimoni. L'uno e l'altro ne sarà avvertito dal cancelliere, cioè l'attore quando chiede l'udienza, ed il convenuto nell'avviso che riceve a comparire.

66. Si esamineranno dal conciliatore i documenti rispettivi, e si sentiranno le parti in contraddizione.

67. Se siensi prodotti de' testimonî, dovrà egli separatamente udirgli in presenza delle parti, ancorchè fossero ricusati. Ma, a proporzione de' motivi di ricusa, terrà conto delle testimonianze.

68. Qualora i testimonî sieno necessarî, e per legittimo impedimento non intervenuti all' udienza, potrà il conciliatore differirne per pochi giorni l' esame.

69. Se stimasse dover sentire altri testimoni, fare una verifica, o prendere le dilucidazioni da un esperto, lo disporrà con un atto semplice, destinando il giorno e l' ora del disimpegno. Nominerà nella stessa guisa un altro perito, dove una delle parti allegasse il primo a sospetto.

70. Non sarà formato verun atto o verbale delle instruzioni; ma dovrà il conciliatore immediatamente pronunziare sul merito.

71. L' incompetenza o la ricusa del conciliatore non sospenderà il corso del giudizio, quanto egli creda che l' una o l' altro non sia giustamente proposta. Ma dovrà spiegarne con semplice atto i motivi, e trasmetterne la copia al regio procuratore. Non potrà eseguirsi la sentenza diffinitiva, finchè il tribunale non deliberi sulla eccezione.

72. Senza citarsi o udirsi le parti che potranno far pervenire le memorie ed i documenti, deciderà il tribunale; e la copia della deliberazione sarà di uffizio spedita dal procurator regio al conciliatore.

73. Si riputerà come non avvenuta la procedura del conciliatore, quante volte sia dal tribunale dichiarata valevole la ricusa o l' incompetenza.

74. Se all' incontro il conciliatore, senza domanda di parte, si stimi incompetente per materia o sospetto, n' esprimerà i motivi ed invierà la copia dell' atto al procurator regio, per sottoporsi del pari alla cognizione del tribunale.

75. Quante volte non siasi provocato dal conciliatore, e definito dal tribunale l' esame dell' incidente dedotto dalle parti sulla incopetenza relativa o sulla ricusa; come anche nel caso di non essersi dal conciliatore promossa di uffizio la incompetenza assoluta, potranno le parti appellare per l' una e per l' altra eccezione al tribunale: ma sarà meramente devolutivo l' appello.

76. La sentenza definitiva del conciliatore conterrà il nome, il cognome e la dimora delle parti; le dimande e le eccezioni; le circostanze scambievolmente narrate; le pruove raccolte e la disposizione.

77. Dovrà la parte succumbente rimborsar le spese che saranno colla stessa sentenza liquidate; ma potrà il conciliato-

re compensarle fra' congiunti, o nel caso che ciascuno de' litiganti in parte succumbesse.

78. Quando la verità de' fatti non fosse abbastanza provata, pronunzierà egli più da amichevole compositore, che da giudice.

79. Sarà data lettura della sentenza alle parti, che terrà luogo di notifica.

80. La spedizione della sentenza avrà lo stesso titolo e mandato che si adopera in quelle de' tribunali ordinari.

TIT. VI. — *Giudizii contumaciali.*

81. Non comparendo le parti, sarà, a diligenza dell'una o dell'altra, nuovamente interposto l'avviso.

82. Se comparisce il solo attore, si farà l'esame de' suoi documenti o testimoni.

83. Le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono soggette ad opposizione, ma se ne dovrà intimare la copia al contumace, perchè possa presentarsi alla nuova udienza in cui la causa sarà istrutta e decisa.

84. Fra 'l termine di tre giorni successivi a quello della intimazione, potrà il convenuto che sia condannato in contumacia divenire opponente, facendo chiamar l'attore all'udienza, onde si rivochi o modifichi la condanna.

85. Mancando il convenuto, rimarrà ferma la sentenza, nè vi sarà più luogo ad opporsi. L'attore, benchè contumace, nel secondo esame non potrà far uso della opposizione.

86. Se sieno più le parti chiamate per lo stesso oggetto, ed alcuna di loro non comparisca, si avviserà di nuovo per un giorno ed ora determinata il contumace; e sulla contumacia riunita si emetterà la sentenza, senza che niuna parte possa rendersi opponente.

87. Laddove venga all'udienza il convenuto e non l'attore, si dichiarerà abbandonata la dimanda; ma il contumace avrà dritto di opporsi fra lo stesso termine di tre giorni dopo l'intimazione della sentenza.

88. Constando l'impedimento della parte attrice o convenuta, per motivo di assenza o di grave malattia, potrà il conciliatore ricevere fuor di tempo l'opposizione, purchè non si trovi eseguita la condanna.

TIT. VII. — *Esecuzione delle sentenze.*

89. Le sentenze ne' giudizi contraddetti saranno esecutorie due giorni dopo la pubblicazione. Quelle pronunziate in contumacia non si potranno eseguire, se non sia prima spirato il termine ad opporsi.

90. Non adempendo il succumbente al mandato, se gli fa-

rà in presenza di due testimoni il pignoramento de' mobili, con trasportarli presso del cancelliere.

91. Non possono pignorarsi gli abiti de' quali il debitore e la sua famiglia sien coperti, i letti necessarî a' medesimi, gli strumenti per l' esercizio dell' arte, e gli utensili per la coltivazione de' territori.

92. Si sospenderanno in qualunque stato le misure coattive, se persona solvibile prometta di pagare fra sei giorni la somma, e le spese del litigio. L' obbligo del mallevadore, formato con un verbale, sarà esecutivo dopo il termine, senza intimarsi avviso o precetto; e non potrà in verun modo sospendersi la esecuzione.

93. Sarà firmato dal servente, insieme co' testimoni, l'atto del pignoramento; e se non sappia scrivere, si stenderà dal cancelliere. Potranno i pignorati assistere al trasporto e deposito degli effetti nella cancelleria.

94. Non si può dedurre l' azione di proprietà delle cose pignorate, se non fra due giorni dopo il pignoramento, con chiamare all' udienza il debitore ed il pignorante, e produrre i documenti ed i testimoni. Senza menomo indugio pronunzierà il conciliatore sul merito, quantunque non sia definito il valor degli effetti. Rigettandosi la dimanda, sarà condannato l' attore alla multa di sei ducati; e qualora egli fosse contumace, non potrà opporsi alla sentenza.

95. Si farà la vendita al mercato, o in giorno di domenica nella casa comunale, o nella pubblica piazza. Precederà un affisso che indichi la natura de' mobili, il giorno, l' ora ed il luogo dell' incanto. Due giorni prima della vendita saran poste le copie dell' affisso alla porta della casa del comune ed a' luoghi soliti; e sarà anche avvisato il debitore.

96. Si venderanno gli effetti in presenza del cancelliere al maggiore offerente che paghi subito il prezzo: non sarà altrimenti perfezionata la vendita, nè finito l' incanto. Mancando i compratori, si aggiudicheranno gli effetti al pignorante, o parte di essi a sua scelta, secondo quel che il conciliatore stimerà proporzionato al credito ed alle spese.

97. Dovrà il cancelliere descrivere in un verbale gli atti della vendita, e specialmente l' uso del prezzo riscosso, o la qualità de' mobili aggiudicati.

98. Per crediti o revindicazioni di effetti mobiliari, quando non oltrepassino il valor definito di sei ducati, potrà il conciliatore interporre con atto semplice le ordinanze de' sequestri conservatori, purchè l' azione derivi da privata scrittura, e concorra il fondato timore, che sieno occultati o sottratti nel corso della lite gli effetti medesimi; nè possa in altra guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario.

TIT. VIII. — *Tariffa delle indennità a' cancellieri, a' servienti, a' periti.*

99. Si appartengono al cancelliere 1.° due carlini per ogni verbale di seguita conciliazione, che saranno pagati dalle parti rispettive; 2.° un carlino per ogni spedizione, o copia di sentenze e verbali; 3.° tre carlini per la procedura di vendita.

Son dovute al servente grana cinque per ogni avviso o intimazione, e due carlini per ogni pignoramento.

L' importo della carta libera per gli atti rispettivi sarà a peso de' cancellieri e de' serventi.

Compete per ogni perizia un carlino agli artigiani o coltivatori, ed il doppio agli architetti o artisti.

100. Non entreranno in tassa le indennità a' testimoni che saranno soddisfatti dalle parti producenti.

Nulla si esigerà dalle persone miserabili; ed i conciliatori veglieranno con zelo, perchè non sieno percepiti diritti illeciti o eccessivi.

Decreto de' 5 maggio 1818 con cui le compre e vendite di partite inscritte sul gran libro vengono dichiarate atti di commercio.

Volendo rendere più spedite le contrattazioni delle partite inscritte sul gran libro del debito pubblico tra ogni sorta di persone;

Sulla proposizione de' nostri segretari di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono dichiarate atti di commercio tutte le compre e vendite delle partite inscritte sul gran libro del debito pubblico.

2. I nostri segretari di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 agosto 1818 che approva un regolamento sul modo d' instituire i maioraschi.

Veduta la nostra legge di questo dì;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento relativo al modo come dovranno instituirsi i majoraschi ne' nostri reali domini al di quà e al di là del faro, riserbandoci di farvi in appresso quelle aggiunzioni e modificazioni che giudicheremo convenienti.

2. Il nostro segretario di stato ministro cancelliere è incaricato della esecuzione del presecte decreto.

Regolamento de' 5 di agosto 1818 per la institusione de' majoraschi.

Art. 1. Ogni individuo che vorrà formare un majorasco, dovrà dirigerne a Noi la domanda.

2. La domanda indicherà.

1.° la persona dalla quale dovrà cominciare il majorasco;

2.° i beni che si vogliono assoggettare;

3.° la rendita di questi beni, che dovrà essere giustificata coll' estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni fondiarie e col certificato del conservatore dell' ufficio delle ipoteche, onde consti che i mentovati beni non sieno gravati di alcuna ipoteca o di alcun privilegio.

5. Tutte le carte indicate nel precedente articolo saranno da noi rimesse per esame alle autorità che destineremo per quest' oggetto.

4. L' esame sarà fatto, secondo lo stato del tempo in cui il majorasco sarà istituito, e come se si aprisse in quel momento la successione a' beni del fondatore; salvo ciò ch' è disposto nell' articolo 13 della nostra legge di questo dì.

5. La domanda per la instituzione del majorasco sarà fatta inserire ne' giornali del nostro regno colla indicazione precisa de' beni; e se ne farà affiggere l' annunzio nella cancelleria del tribunale civile della provincia ov' esistono i detti beni.

6. Scorso un mese dopo l' adempimento delle disposizioni contenute nell' articolo precedente, si farà seguire la trascrizione della domanda, colla indicazione de' beni, nell' officio della conservazione delle ipoteche del luogo dove i medesimi si trovano, col pagamento del solo dritto dovuto al conservatore.

7. Ogni creditore potrà fra 'l termine di giorni quindici, da decorrere dal dì che la medesima trascrizione sarà stata fatta, valersi del suo dritto, onde inscrivere la ipoteca anteriore su' i beni che si vogliono sottoporre a majorasco. Dopo questo termine i beni diverranno inalienabili pel corso di un anno, ed incapaci fra questo spazio di tempo di esser soggetti a qualunque vincolo di privilegio o d' ipoteca.

Il conservatore delle ipoteche sarà tenuto di dare avviso de' privilegi, delle ipoteche e degli altri gravami che sopraggiungnessero fra l' indicato termine di giorni quindici. Nel corso dell' anno i beni che si vogliono sottoporre al majorasco, dovranno esser liberati da qualunque ipoteca; salvo i casi preveduti coll' articolo 12 della nostra legge di questo giorno.

8. Sarà usata ogni altra diligenza dalla legge prescritta, onde verificare se i beni sieno ancora soggetti ad ipoteche legali, o per liberarli anche da queste se mai vi esistano.

9. Si avrà particolarmente in veduta, che nello instituire il majorasco rimanga salva la quota di riserva, o sia legittima dovuta a' figli, e non sia recato alla medesima alcun danno,

nè per la quantità, nè per la qualità de' beni che debbono a tal oggetto lasciarsi liberi.

10. Dopo le indagini enunciate ne' precedenti articoli, il parere dell' autorità da noi destinata, a' termini dell' articolo 19 della nostra legge di questo giorno, unito alla domanda ed a tutti i documenti sarà a noi rassegnato.

11. Nel caso che il parere non sia approvato da noi, la domanda ed i documenti saranno restituiti all' interessato, dandosene parte a' conservatori delle ipoteche, onde la trascrizione già eseguita in forza dell' articolo 6 del presente regolamento sia cancellata.

12. Quando sarà da noi compartita alla domanda la nostra sovrana approvazione, dovrà fra due mesi formarsi un atto autentico per pubblico notajo, in cui si contenga la istituzione del majorasco colla nostra approvazione. Questo atto dovrà pure essere trascritto fra due altri mesi. Se, durante tale spazio di tempo, non sia formato l' atto autentico, o non ne sia seguita la trascrizione, il majorasco si avrà per non fatto.

13. L' esame della necessità o utilità dell' alienazione di tutto il majorasco o di una parte del medesimo, giusta l' articolo 14 della nostra legge di questo giorno, si farà dall' autorità che noi destineremo. La medesima dovrà non solo conoscere quanto concerne il permesso dell' alienazione, ma regolerà pure la esecuzione dell' atto, perchè avvenga con sicurezza e vantaggio del majorasco.

14. La vendita dovrà effettuarsi colle solennità delle licitazioni. Il deposito del prezzo, pendente il nuovo impiego, dovrà farsi pe' reali domini al di quà del faro nella cassa di ammortizzazione, e pe' reali domini al di là del faro in quei pubblici banchi, fino a che non vi si stabilisca una cassa di ammortizzazione.

15. La stessa conoscenza presa intorno alla necessità o utilità dell' alienazione, sarà presa ancora pe' beni da surrogarsi. La deliberazione verrà sottoposta alla nostra approvazione.

16. Bisognando agli edifizi o ad altri stabili del majorasco spese e riparazioni considerevoli, che eccedano la somma autorizzata dalla legge, si provvederà dal magistrato sulla domanda del possessore.

17. Fino a che l' officio della conservazione delle ipoteche non sia stabilito ne' nostri reali domini al di là del faro, come in quest' altra parte del nostro regno, la esonerazione dalle ipoteche e da qualunque altro dritto, che possa riguardare gl'immobili che si vorranno soggettare a majorasco, sarà eseguita colle solennità del così detto *verbo regio*, e con tutte le cautele che lo accompagnano; trascrivendosi la copia dell' istrumento, tosto che sarà terminato, ne' quattro registri colà esistenti. Dispensiamo in questa occasione, tanto alla solennità della sentenza ed alle letterе di salvaguardia, perchè supplite

dal nostro reale assenso nel permettere il majorasco, come alla cauzione, non trattandosi di vendita, e non essendovi prezzo.

Legge de' 5 di agosto 1818 per la institusione de' majoraschi.

Volendo conciliare coll' utile generale, che dall' abolizione de' fedecommessi risulta agli amatissimi sudditi de' nostri domini di quà e di là del faro, i riguardi dovuti alla conservazione ed allo splendore delle nobili famiglie del regno;

Considerando che un oggetto così interessante pel nostro real animo non può altrimente conseguirsi, che colla instituzione de' maioraschi, ove la medesima sia limitata da provvide disposizioni e non si opponga a' benefici effetti della nostra legge relativa a' fedecommessi;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. È permessa la instituzione de'majoraschi nel modo e ne' casi indicati dalla presente legge.

2. I majoraschi non potranno stabilirsi senza la nostra approvazione.

3. Potrà domandarsene la instituzione da quegl' individui, i di cui nomi trovansi iscritti, sia nel libro d' oro, sia negli altri registri di nobiltà; da tutti coloro che sono nell' attuale leggittimo possesso di titoli per concessione in qualunque tempo avvenuta; e finalmente da quelle persone che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà del nostro regno delle due Sicilie; salve tutte le altre disposizioni che saranno da noi più particolarmente enunciate in una legge relativa alla nobiltà.

4. I majoraschi possono essere instituiti dagli ascendenti, sieno maschi, sieno femmine, a beneficio de' discendenti maschi.

Possono formarsi da' fratelli, purchè non abbiano discendenti, in favore de' loro fratelli.

6. Possono anche instituirsi dagli zii e dalle zie, quando non abbiano discendenti, in beneficio de' loro nipoti maschi.

7. I majoraschi saranno trasmessibili nella sola discendenza legittima e naturale del primo istitutore, o in quella dell' istituito, o da qualunque di essi comincerà il majorasco, ai termini dell' atto di fondazione, per ordine, di primogenitura col dritto di rappresentazione nella linea maschile di maschio in maschio.

All' ultimo possessore della linea retta, che muoja senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all' ultimo possessore di cui sia zio paterno o fratello, o anche in maggiore distanza, purchè sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea

retta primogeniale dell' ultimo possessore; dovendo formare tutti i maschi di qualunque ramo o linea una sola linea di qualità maschile per succedere con quell' ordine che sopra si è indicato, misurandosi sempre la prossimità e la qualità di primogenito col dritto di rappresentazione. Sono sempre, e per modo di regola, escluse tanto le femmine, che i discendenti per mezzo di femmine.

8. Non potranno cumularsi due o più majoraschi in un solo individuo. Sarà però sempre permesso di scegliere quel majorasco che si vorrà ritenere, purchè non sia di rendita minore di quello che attualmente si ha. Gli altri majoraschi rimarranno liberi; salvo il ricorso a noi per la formazione di un majorasco maggiore.

9. La quantità de' beni da sottoporsi a majorasco non potrà eccedere la rendita imponibile di annui ducati ventiquattromila, nè esser minore di ducati quattromila.

10. Il majorasco non potrà eccedere la quota disponibile dell' istitutore.

11. I beni sottoposti a majorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre. Tutti i suddetti beni dovranno essere di libera proprietà, non soggetti ad alcuna restituzione, e specialmente designati nell' atto della costituzione del majorasco.

12. Il majorasco dovrà essere libero da qualunque ipoteca anche eventuale. Nulladimeno i beni gravati d' iscrizioni ipotecarie per effetto d' ipoteche generali costituite in tempi in cui sono state dalle leggi permesse, o d' ipoteche speciali per crediti non esigibili fra un triennio, potranno entrare nella composizione del majorasco, quando gli altri beni del fondatore offrano una sicurezza bastevole a garentire il majorasco dall' effetto delle suddette iscrizioni. Se la iscrizione abbia per causa un dritto eventuale o un credito non esigibile, fra un triennio la garentia sarà giudicata sufficiente, quando la somma de' beni per quella designati presenterà l' equivalente del valore del dritto suddetto o del capitale non ancora esigibile, calcolandosene la rendita alla ragione del tre per cento.

13. Quando i beni giudicati sufficienti nel tempo della costituzione de' majoraschi non si trovassero tali nel tempo della morte del fondatore, o per diminuzione che abbia sofferto il di lui patrimonio, o perchè i figliuoli non trovino la intera loro porzione legittima nella eredità libera, non s' intenderà mai pregiudicato il dritto de' figliuoli: e la porzione legittima di ciascuno, non esclusa quella dello stesso chiamato al majorasco, sarà precapita libera da qualunque vincolo. Quante volte il majorasco per effetto di tale precapienza non conserva la rendita di ducati quattromila, si avrà come *ipso jure* disciolte.

14. Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti i beni sottoposti a majorasco, o di una porzione de' medesimi,

saranno nulle; nè produrranno alcuno effetto, quando non sieno state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non sieno state eseguite colle forme che saranno prescritte in un regolamento approvato da noi.

Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche di cui vorranno gravarsi gli stessi beni.

15. I successori a' majoraschi sono obbligati a pagare i seguenti debiti de' loro antecessori, pe' quali i creditori s'intendono aver privilegio sulle rendite del majorasco:

1.° le spese giudiziali;

2.° le spese funerali;

3.° tutte le spese di ultima infermità in proporzione eguale fra quelli cui son dovute;

4.° i salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti pel mese corrente;

5.° le somministrazioni di sussistenze fatte all' antecedente possessore del majorasco, ed alla sua famiglia pel corso di un anno; salvo il caso che siavi prescrizione di tempo minore.

Se i debiti di sopra enunciati sieno del padre dell' attual possessore, ancorchè non sia stato godente del majorasco, o della madre, dovranno con egual privilegio esser soddisfatti dalle rendite del majorasco.

6.° Le spese per le ricostruzioni o riparazioni d'edifizi inservienti a' fondi, canali, o di qualunque opera di simil natura, fatte ne' fondi del majorasco, sia che la somma si debba agli stessi architetti, appaltatori, muratori ed operaj, sia che si debba ad altri che abbiano per tale oggetto prestato danajo; purchè le ricostruzioni e riparazioni sieno a carico degli usufruttuari e non della proprietà.

Tutti questi pagamenti sono forzosi fino alla concorrenza di un' annata di rendita, da soddisfarsi nel corso di due anni: salvo al possessore il regresso contro i beni liberi de' mentovati debitori.

16. Se in morte del possessore del majorasco, oltre del primogenito cui si trasmettono i beni, vi sieno altri figli secondogeniti, potranno costoro reclamare una pensione alimentaria sulle rendite del majorasco, quante volte non abbiano beni di loro pertinenza onde poter vivere con decenza. Detta pensione sarà definita secondo le circostanze; attenendosi sempre ad una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che sarebbe spettata a' detti secondogeniti su' beni del majorasco, ove questi fossero stati liberi.

17. Essendovi figlie femmine, in difetto di beni sufficienti per maritarle decentemente, sarà dovuta anche alle medesime la dote che verrà dedotta dalle rendite del majorasco in tante rate eguali, da non eccedere lo spazio di dieci anni.

Avranno eziandio prima del matrimonio dritto agli alimenti, ove d' altronde non abbiano mezzi da sussistere.

18. Se il possessore de' beni del majorasco avrà promessa alla moglie nel contratto matrimoniale la sopravvivenza, i beni del majorasco vi saranno obbligati in mancanza di beni liberi, ma non oltre il sesto della rendita, a cui il successore dovrà adempire.

19. Sarà da noi destinata un'autorità per lo esame delle domande di fondar majoraschi. La medesima verificherà l'esistenza delle condizioni richieste per instituirli, e regolerà quindi la esecuzione di tutti quegli atti che potranno aver luogo, a norma della presente legge e di un regolamento particolare che per tale oggetto sarà approvato da noi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 31 di agosto 1818 sul modo di dedurre la fondiaria nello eseguirsi la vendita de' beni descritti nell' altro decreto de' 3 di luglio ultimo.

Coll' articolo 3 del nostro decreto de' 3 di luglio del corrente anno, nell' atto che prescrivemmo di doversi effettuare le vendite de' beni rustici in esso dettagliati senza deduzione della contribuzione fondiaria, riserbammo al nostro ministro delle finanze la facoltà di potervi dispensare, quando gli sembrasse opportuno.

Essendosi veduto col fatto, che la maggior parte di coloro che vogliono attendere alla compra de' beni, presentano preventivamente la dimanda per la deduzione della contribuzione fondiaria, onde le vendite notabilmente si ritardano;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretarì di stato ministri delle finanze e degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nella vendita de' fondi rustici siti nella provincia di Napoli avrà luogo la deduzione della intera contribuzione fondiaria, come praticavasi prima della pubblicazione del citato decreto de' 3 di luglio del corrente anno.

2. Nelle vendite de' fondi rustici siti nelle altre provincie del regno verrà dedotta la sola metà del peso fondiario.

3. Il nostro ministro delle finanze è autorizzato a pren-

dere i nostri ordini per le dispense alle subaste, quante volte vi concorrano copulativamente i tre seguenti requisiti :

1.° che l' affitto attuale sia fatto o confermato dopo il nostro felice ritorno in questa parte de' nostri domini, che sia maggiore de' precedenti e maggiore dell' imponibile fondiario ;

2.° che il compratore offra una rendita inscritta sul gran libro, equivalente alla rendita de' fondi senza deduzione alcuna della contribuzione fondiaria ;

3.° che, a giudizio dello stesso ministro, per la situazione de'luoghi ove i fondi sono siti, non sia da presumersi concorrenza.

4. Rimane confermato il citato decreto de' 3 di luglio in tutte le altre sue prescrizioni.

5. I nostri consiglieri segretari di stato ministri delle finanze e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 31 agosto 1818 relativo alle subaste che debbono aver luoge nella vendita ordinata col precedente decreto de' 3 dello scorso luglio.

Visto il nostro decreto de' 3 di luglio del corrente anno, col quale abbiamo confermato il precedente decreto de' 6 di novembre 1816, il di cui articolo 5 prescrive che nelle subaste per la vendita de' beni in essi descritti potesse assistere uno degli amministratori degli stabilimenti a' quali i beni da vendersi appartengono ;

Considerando che, dove tutte le subaste si eseguissero dal direttore della cassa di ammortizzazione, gli amministratori degli stabilimenti delle provincie sarebbero inabilitati a potervi assistere ;

Considerando parimente che, facendosi le subaste ne' luoghi ove sono siti i beni o ne' luoghi vicini, sia più facile lo sperimentarsi la concorrenza degli oblatori ;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretari di stato ministri delle finanze e degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le subaste per la vendita de' beni da noi ordinata col suddetto decreto de' 3 di luglio, qualora i beni stessi sieno siti nelle provincie di Napoli e Terra di lavoro, si eseguiranno innanzi al direttore della cassa di ammortizzazione.

2. Pe' beni siti nelle altre provincie, si eseguiranno innanzi a' rispettivi intendenti.

3. Accordiamo agl' intendenti la facoltà di poter delegare a quest' atto il segretario generale o uno de' consiglieri d'intendenza, a loro scelta.

4. Potranno parimente gl' intendenti per talune vendite, se così loro sembrerà opportuno, ed ove i beni da vendersi

sieno siti fuori del distretto capoluogo, delegare anche i sottintendenti.

5. Le offerte continueranno a presentarsi al direttore della cassa di ammortizzazione, il quale proseguirà a fare la liquidazione della rendita, per la quale si debbono mettere in vendita i beni; e dopochè avrà tutto stabilito, ne darà notizia all' intendente rispettivo, acciò, previ gli affissi, tanto nel luogo di sua residenza, che in quello ov' è sito il fondo ed in altri che stimi opportuno, procedano nelle debite regole alla subasta.

6. Non ostante il prescritto nell' articolo precedente, il direttore della cassa di ammortizzazione non tralascerà anch' esso di far noto al pubblico il fondo che si vende, ov' è sito, e per quale rendita si vende; come pure in quale intendenza si eseguirà la subasta.

7. Gl' intendenti, dopo effettuata la subasta ed elassi tutti i fatali, rimetteranno il verbale al direttore della cassa di ammortizzazione, presso del quale dovrà assistere colui a cui è rimaso diffinitivamente aggiudicato il fondo, onde adempire al conveniente versamento e farsi la stipula dell' istrumento che dovrà sottoporsi alla nostra approvazione.

8. I nostri consiglieri segretari di stato ministri delle finanze e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 4 di settembre 1818 che ordina la osservanza di una convenzione conchiusa colla corte di Prussia circa il dritto di albinaggio.

Affine di togliere di mezzo tutti gli ostacoli che possono opporsi alla libera comunicazione de' nostri sudditi co' paesi esteri, e di facilitare le relazioni che i medesimi possono avere negli altri stati, abbiamo stipulato con Sua Maestà il Re di Prussia una convenzione, in virtù della quale restano reciprocamente e perpetuamente aboliti ne' rispettivi domini in favore de' propri sudditi il diritto di albinaggio e di detrazione, e l'imposta di emigrazione. La detta convenzione è del seguente tenore.

CONVENZIONE.

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie e sua Maestà il Re di Prussia animati dal desiderio di sempre più facilitare le comunicazioni tra' loro sudditi rispettivi; e volendo in conseguenza allontanare tutto ciò che può mettervi qualche ostacolo, hanno risoluto di conchiudere una convenzione ad oggetto di abolire reciprocamente ne' loro stati il dritto di albinaggio e di detrazione, non che l' imposta di emigrazione: ed hanno a tal effetto nominato per loro plenipotenziari, cioè

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie, S. E. il sig. D. Lodovico Loffredo, principe di Cardito, suo gentiluomo di camera con esercizio, cavaliere del real ordine di S. Gennaro, consigliere reggente di camera del consiglio supremo di cancelleria e presidente della commessione dell' istruzione pubblica:

E sua Maestà il Re di Prussia, il suo ciamberlano sig. barone di Ramdohr, consigliere privato di legazione, e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Napoli.

I quali, dopo aver cambiato le loro plenipotenze, sono convenuti degli articoli seguenti.

Art. 1. In forza della presente convenzione il dritto di albinaggio (*jus albinagii*) è reciprocamente abolito tra gli stati di Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie e quelli di sua Maestà il Re di Prussia.

2. Nel caso di esportazione di beni, danari, o di altre proprietà mobiliari di qualsivoglia natura, fuori degli stati di sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie in quelli di sua Maestà il Re di Prussia e *viceversa*, non sarà percepito alcun dritto di detrazione (*gabella ereditaria*), nè imposta di emigrazione (*census emigrationis*), sia che l' asportazione derivi da emigrazione, successione, legati, dote, donazione, sia che derivi da altra causa qualunque.

3. Questa esenzione si estende, senza riguardo alla differenza di religione tra' sudditi de' due stati, non solo su' dritti summentovati da versarsi nelle casse dello stato o del Sovrano, ma eziandio su' dritti suddetti da versarsi nelle casse de' comuni, sieno città, sieno borghi, luoghi pii, chiese, conventi, badie, ordini cavallereschi, giurisdizioni patrimoniali, corporazioni e corpi morali qualunque, o individui: in guisa che nelle casse dello stato, nè quelle de' comuni, città e borghi, luoghi pii, chiese, conventi, badie, ordini cavallereschi, giurisdizioni patrimoniali, corporazioni e corpi morali qualunque, o individui, non potranno esigere o levare alcuno de' dritti soprindicati, nè su' beni, nè su' danari, nè sulle proprietà immobili, che saranno da esportarsi dagli stati rispettivi.

4. Questa esenzione non si estende punto alle tasse o imposizioni che si levano attualmente o che potranno esser messe in avvenire, non già esclusivamente su' beni e successioni che escono dal paese, ma bensì sopra tutti i beni, danari, proprietà mobiliari o successioni in generale, nell' uno e nell' altro de' due stati rispettivi.

5. L' esenzione de' dritti indicati negli articoli 1 e 2 non riguardando che i beni, danari o proprietà mobiliari di qualsivoglia natura, le leggi emanate negli stati delle LL. MM. il Re del Regno delle Due Sicilie, ed il Re di Prussia, concernenti gl' individui emigranti a' loro doveri personali, e la loro soggezione al servizio militare, leggi colle quali viene imposto

ad ogni suddito che desidera di emigrare, l'obbligo di domandarne il permesso al proprio Sovrano, secondo l'ordine stabilito, saranno mantenute in pieno vigore, non ostante la presente convenzione.

A riguardo del servizio militare e degli altri doveri personali dell' emigrante, si è convenuto che non sarà imposta colla presente stipulazione a' due governi restrizione alcuna nel mantenimento ed esercizio de' dritti ed ordinanze in vigore, nè nella loro futura legislazione su questi stessi oggetti.

6. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate in Napoli nello spazio di tre mesi, o più presto se potrà farsi.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi l'hanno sottoscritta, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatta a Napoli il dì 16 di maggio 1818.

(L. S.) Firm. Lodovico (L. S.) Il barone di Ramdohr.
Loffredo principe di Cardito.

Ed essendo nostra Sovrana volontà che la soprascritta convenzione ratificata per parte nostra e per parte di sua Maestà Prussiana il 1.° di agosto prossimo passato, abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti ne' nostri reali domini dal dì della pubblicazione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de' 7 settembre 1818 dichiarante che lo stato non è tenuto a soddisfare il credito della compagnia *Redinger* ed altri crediti di simil natura.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Circa il credito rappresentato dalla compagnia *Redinger*, risultante da' conti resi e discussi per le provviste di riserva, per le forniture di marina e per le forniture alle truppe di terra, fatte in tempo della passata occupazione militare;

Considerando che le spese di sopra dette non ebbero per oggetto, nè l' amministrazione dello stato, nè la sua conservazione, nè la pubblica utilità;

Considerando che l' oggetto di tali spese si fu quello di sostenere una ingiusta guerra contro di noi, e d' impedire il ritorno del legittimo Sovrano nel suo regno, e di mantenere la occupazione militare;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato e la nostra real tesoreria non è tenuto alla soddisfazione del credito della compagnia *Redinger*.

2. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente tutti gli altri creditori di simil natura: come pure tutti i creditori per causa di trasporti militari, sì per mare, che per terra; per vestiari ed abbligliamenti; per costruzione e manutenzione di mobili; per fabbriche o acquisto di armi e di munizioni da guerra; per costruzione di legni; per approvvigionamento di legnami, sarziame, vele ed altri materiali per l'arsenale; per costruzione ed approvvigionamento di tende, e per altri simili oggetti.

3. I creditori soltanto per acquisizioni o costruzione di armi o di munizione di guerra, per la concernente quantità di armi e di munizione rinvenute in questo regno, sono abilitati a chiedere il pagamento del loro credito, dopochè sarà liquidata la quantità dell' importo de' generi rinvenuti.

4. I nostri segretari di stato ministri delle finanze e di marina, ed il supremo comando militare, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 19 ottobre 1818 per fissare il termine in cui debbonsi trascrivere le donazioni di beni stabili fatte a contemplazione di matrimonio.

Veduto l' articolo 17 del nostro decreto de' 2 di marzo del corrente anno 1818, con cui si prescrive che la trascrizione de' passaggi di beni stabili debba eseguirsi tra due mesi dalla data dell' atto che la produce;

Considerando che i beni donati in contemplazione di ma-

trimonio non si trasferiscono in favore de' donatarî, se quando il matrimonio sia seguito;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine di due mesi voluto dallo articolo 17 del nostro decreto de' 2 di marzo 1818 per la trascrizione delle donazioni di beni stabili in contemplazione di matrimonio, non decorrerà dalla data degli atti che costituiscono tali donazioni, ma bensì dal giorno in cui sarà celebrato il matrimonio.

2. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 19 ottobre 1818 per regolare la spedizione de' passaporti.

Per rendere più facile ne' nostri reali dominî la spedizione de' passaporti, tanto per l' interno, che per l' estero;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In tutti i nostri dominî i passaporti per l' interno del regno saranno spediti dagl' intendenti e da' sottintendenti, anche a coloro che dalle provincie al di quà passano nelle valli al di là del faro, e viceversa: colla riserva, che tali passaporti saranno spediti dal prefetto di polizia nella città di Napoli, e dall' avvocato fiscale nella città di Palermo, finchè non sia colà installata la direzione di polizia.

2. Dalla real segreteria di stato e ministero degli affari esteri saranno mandati de' passaporti agl' intendenti e sottintendenti de' reali dominî al di quà del faro, per rilasciarli agl' individui che gli richiederanno nelle rispettive provincie e distretti per passare all' estero.

Per la città e provincia di Napoli continuerà a darli il ministero degli affari esteri.

3. Saranno pure mandati dalla stessa real segretaria e ministero di stato degli affari esteri de' passaporti al ministero di stato esistente presso il luogotenente generale de' reali dominî al di là del faro, il quale ne riterrà una parte per rilasciarli agl' individui della città e valle di Palermo, che gli richiederanno per passare all' estero; ed un' altra parte la distribuirà agl' intendenti e sottintendenti delle altre valli al di là del faro, per rilasciarli agl' individui che ne faranno loro la richiesta nelle rispettive valli e distretti per passare all' estero.

4. Tanto il segretario di stato ministro residente presso il luogotenente generale, quanto gl' intendenti e sottintendenti delle provincie al di quà delle valli e al di là del faro, dovranno sottoscrivere i passaporti per l' estero colla formola: *per lo ministro degli affari esteri.*

5. Il nostro segretario di stato ministro degli affari esteri e della polizia generale, ed il ministero di stato esistente presso il luogotenente generale de' reali dominî al di là del faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge del 30 gennaio 1819 con cui si approva lo statuto penale militare.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Lo *statuto penale militare per lo regno delle due Sicilie* è approvato.

2. Esso è sostituito alle leggi, a' decreti, alle ordinanze, ed a qualunque altra disposizione emanata finora nel nostro regno sopra materie che riguardino la giurisdizione militare, la procedura militare, i reati militari e le loro punizioni.

3. Prima che sia pubblicato dalla tipografia dipendente dal ministero di stato della cancelleria generale del regno lo statuto penale militare, due esemplari stampati di questo statuto saranno da noi sottoscritti, ed in seguito muniti di tutte le formalità che si richiedono per la pubblicazion delle leggi nel nostro regno. I mentovati esemplari verranno in oltre per ogni quaderno della edizione contrassegnati dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere.

4. Gli esemplari stampati di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno depositati nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, come trovasi per tutte le altre leggi e tutti gli altri decreti stabilito.

5. La presente legge sarà stampata e posta in fronte alla edizione dello statuto penale militare per lo regno delle due sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubbicazione.

Decreto del 5 marzo 1819 relativo alle partite di arrendamenti ec. non liquidate in tempo della occupazione militare.

Replicate suppliche sono state a noi rassegnate dopo il felice nostro ritorno in questi domini da coloro i quali, benchè in tempo della occupazione militare avessero continuato a dimorare ne' domini medesimi, pur nondimeno non adirono la commessione del debito pubblico per far liquidare le partite di arrendamenti, di fiscali ed adoe, ed altri crediti e diritti di lor pertinenza ammessi a liquidazione; o pure l'adirono, ma non presero le cedole; o finalmente l'adirono, presero le cedole, ma non ne fecero uso: impetrando di essere abilitati a far valere i loro diritti, al pari di quelli che ne' termini stabiliti coi vari decreti e regolamenti ottennero le liquidazioni, presero le cedole, e ne fecero i corrispondenti impieghi.

E quantunque a rigore di ragion pubblica tali dimande non meritassero ascolto pel decadimento da ogni diritto in forza del decreto de' 15 di marzo 1808; nondimeno non comportando la nostra clemenza che le famiglie di tanti nostri sudditi continuassero a soffrire una perdita di parte delle loro sostanze, avremmo desiderato di prendere fin dal primo momento le determinazioni convenienti a loro favore, se le circostanze in cui si è trovata finora avvolta la tesoreria generale, non l'avessero impedito.

Dopo aver intanto provveduto alla liquidazione delle partite, crediti ed altri diritti liquidabili appartenenti a' così detti emigrati, per le disposizioni contenute nel nostro decreto de'23 di marzo 1818, con cui creammo una commessione particolare per tale liquidazione, vogliamo per la piena tranquillità di quest' altra classe de' nostri suddetti non ritardare ulteriormente la manifestazione delle nostre sovrane risoluzioni sulle suppliche anzidette.

Snlla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I nostri sudditi che continuarono a dimorare in questi domini in tempo dell' occupazione militare, e che per la liquidazione delle loro partite di arrendamenti, fiscali, adoe, offici ed altri crediti liquidabili, non adirono la commessione del debito pnbblico; o che avendola adita, non ostante che i loro crediti fossero della classe de' liquidabili non ne ottennero le liquidazioni, potranno dal dì della pubblicazione del presente decreto sino a tutto il mese di dicembre del corrente anno presentare le loro dimande, una co' titoli e documenti necessarì, alla stessa commessione eretta col citato nostro decreto dei 23 di marzo 1818.

2. Coloro de' mentovati nostri sudditi, i quali adirono la

suddetta commessione del debito pubblico, ed ottennero la liquidazione approvata susseguentemente dal ministero di finanze dell' occupatore, ma non presero le cedole, potranno nel termine stabilito coll' articolo precedente rinnovare le loro dimande alla suddetta commessione.

3. Quei finalmente de' suddetti nostri sudditi, i quali non fecero uso delle cedole ottenute in tempo della occupazione militare, potranno sino a tutto il cennato mese di dicembre del corrente anno presentarle originalmente alla medesima commessione.

4. La commessione di sopra mentovata procederà per quegli espressi nell' articolo 1 alla liquidazione la quale dovrà essere interamente e letteralmente conforme, specialmente per la qualità de' crediti ammessibili a liquidazione, alla norma prescritta co' decreti, regolamenti ed istruzioni date in tempo dell' occupazione militare all' anzidetta commessione del debito pubblico. Per quei poi contenuti nell' articolo 2 riconoscerà le liquidazioni originali che fece la commessione del debito pubblico, per vedere se sieno in perfetta regola e poggiate a' rispettivi titoli e documenti, e verificare ancora che non riceverono effettivamente le cedole. In fine per quei dinotati nell' articolo 3 confronterà le cedole esibite colle liquidazioni originali, per riconoscerne la quantità, se sieno le stesse pervenute dalle suddette liquidazioni, ed i possessori di esse sieno i medesimi antichi possessori delle partite, offici e crediti, o i di loro eredi e particolarmente osserverà se le cedole sieno intatte, e non abbiano girata alcuna, o fatto alcun passaggio in persona di altri per qualunque titolo: nel qual caso non le ammetterà.

5. Alla somma capitale la commessione aggiungerà parimente in cedole la somma risultante dagl' interessi, alla ragione del tre per cento, dal dì 1 di giugno 1815 a tutto maggio del corrente anno.

6. Dovrà la commessione stessa per tutto il corso de' primi sei mesi del venturo anno 1820 dar fine alle sue operazioni.

7. Gl' interessi da decorrere dal dì 1 di giugno del corrente anno 1819 alla suddetta ragione del tre per cento, saranno pagati dalla nostra tesoreria generale sino a tutto l' anno 1822, franchi ed immuni di ogni ritenuta, e da semestre in semestre, nel modo stesso che si pagano dal gran libro. Il primo pagamento che avrà luogo, dopo che le rispettive liquidazioni saranno da noi approvate, comprenderà i decorsi anzidetti dal dì 1 di giugno 1819, e la rata del 1820, che si troverà maturata.

8. Nel corso degli anni 1823 al 1829 ci riserbiamo di fare l' assegnazione de' compensi in ragione di rendita, o in fondi stabili, o in iscrizioni sul gran libro, o in altro modo che meglio possa convenire alla economia dello stato: e pendenti tali assegnazioni, saranno pagati parimente gl' interessi da semestre in semestre.

9. L'anzidetta commessione, senza attendere i termini stabiliti, potrà rassegnarci le particolari liquidazioni a misura che saranno compinte.

10. Ci riserbiamo nel corso del tempo dinotato negli articoli precedenti, e fatte le liquidazioni generali o parziali, ed anche pendenti le medesime, di fare co' rispettivi creditori i quali fossero debitori della nostra tesoreria generale o di altre amministrazioni per qualunque titolo, delle compensazioni in quel modo che potrà riuscire più conveniente a' rispettivi interessi.

11. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze per ispecial commessione che gli concediamo, sarà incaricato delle anzidette convenzioni.

12. Sarà parimente incaricato della esecuzione, in tutte le altre sue parti, del presente decreto.

Decreto del 5 marzo 1819 per fissar l'epoca nella quale dee mettersi in osservanza lo *Statuto penale militare*.

Vednta la legge del dì 30 dell'ora scorso gennajo, colla quale fu sanzionato lo *Statuto penale militare per lo regno delle due Sicilie*.

Sulla proposizione del nostro capitan generale comandante in capo dell'armata;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo *Statuto penale militare* avrà esecuzione dal dì 1. di giugno dell'anno corrente in tutti i nostri reali dominî.

2. Pe' reati militari commessi fino al detto giorno, e che verranno giudicati dopo, sarà applicata la pena più mite nel confronto tra quella che competerebbe secondo le leggi vigenti all'epoca del reato, e quella che prescriverebbe lo Statuto all'epoca del giudizio.

3. I nostri consiglieri segretarî di stato ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, il ministero di stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro, ed il capitan generale comandante in capo dell'armata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 26 di marzo 1819 che fissa l'epoca in cui comincia ad essere obbligatorio il codice per lo regno delle due Sicilie.

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disp sizioni contenute nel decreto de' 20 di

maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri domini al di quà e al di là del faro il *codice per lo regno delle due Sicilie* ripartito nel seguente modo.

Parte prima — *Leggi civili.*
Parte seconda — *Leggi penali.*
Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizii civili.*
Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizii penali.*
Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra Sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un' altra posteriore; dovendo l' intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle due Sicilie saranno da noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere o segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 5 aprile 1819 concernente la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo.

Veduto il decreto de' 2 di novembre 1807 sull'amministrazione delle polveri e de' nitri;

Veduto l' altro nostro decreto di questo giorno, col quale l' amministrazione generale de' dazi indiretti è stata incaricata di regolare la raccolta de' nitri, la fabbricazione delle polveri, lo smaltimento di detti generi e gli annessi alla privativa di questi due cespiti;

Volendo stabilire le regole da osservarsi nella fabbricazione, nella vendita, nella conservazione e ne' trasporti degli enunciati generi;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il decreto de' 2 di novembre 1807 e le altre disposizioni posteriori risguardanti l' abolita amministrazione delle polveri e nitri rimangono derogate; dovendo nella raccolta e fabbricazione del nitro e della polvere da sparo, nel trasporto e nella vendita di tali generi osservarsi le seguenti disposizioni.

TIT. I. — *Della fabbricazione del nitro.*

2. La fabbricazione del nitro è dichiarata dritto di nostra real privativa.

3. La fabbricazione del nitro sarà data a partito in tutte le provincie de' nostri domini di quà del faro, mediante contratti formati coll' amministrazione generale de' dazi indiretti. In tali contratti saran determinate le quantità di nitro che i partitari dovranno fornire, il luogo della consegna, il prezzo e tutte le altre condizioni che saran convenute.

4. Chiunque fabbricasse nitro senza di un contratto di appalto fatto coll' amministrazione generale, incorrerà nella confiscazione de' generi e degli utensili, nella multa di ducati centoventi e nel primo grado di prigionia.

5. Le sostanze nitrose, ovunque esistano, e provegnenti da demolizione non potranno essere acquistate da'partitari, che con libero contratto da farsi co' proprietari.

6. Non potendo i partitari, giusta l' articolo precedente, acquistar le materie nitrose, che col consenso de' proprietari, non potranno nè pure senza una precedente amichevole convenzione co' detti proprietari.

1.° visitare i luoghi ove sògliónsi trovare materiali nitrosi, come stalle, rimesse, mandre, colombaje ec. sieno detti luoghi aperti o chiusi, abitati o inabitati;

2.° torre da tali luoghi e portar via i medesimi materiali;

3.° procedere da loro a qualunque demolizione.

7. Nel caso che alcun partitario contravvenisse alle disposizioni de' due precedenti articoli, incorrerà nelle pene prescritte dalle leggi contro chiunque attentasse in simili modi alle proprietà altrui.

8. I partitari ed i loro principali artefici saranno muniti di patenti dall' amministrazione generale. Essi dovran presentarle a' giudici di circondario de' luoghi ne' quali eserciteranno le loro funzioni, onde sieno riconosciuti.

9. I partitarî ed i loro principali artefici che non avranno il domicilio nel comune ove è stabilita la loro officina, non potranno, sotto pena di ducati venti, trasportare altrove i propri utensili senza prevenire i controlori i quali, prima di accordarne il permesso, saran tenuti di verificare se sienvi richiami contro di essi, consultando le autorità locali.

Nondimeno è permesso ad ogni partitario di avere nel circondario affidatogli quante officine di fabbricazione di nitro gli sembreranno opportune.

10. Qualunque partitario o suo artefice che nella raccolta del nitro oltrepasserà il circondario assegnatogli, incorrerà nella multa di ducati trenta.

11. I partitari saran tenuti di trasportare nelle fabbriche dell' amministrazione tutto il nitro che estraggono, sebbene la quantità fosse maggiore di quella convenuta ne' contratti di appalto.

Chiunque si arbitrasse disporne altrimenti, con venderlo, cambiarlo ec., verrà tradotto in giudizio, ed incorrerà nella pena del primo grado di prigionia ed in una multa corrispondente al quatruplo del valore del genere venduto, cambiato ec. calcolato al prezzo di tariffa.

12. La raffinazione del nitro è riserbata esclusivamente all' amministrazione generale de' dazî indiretti. In conseguenza i partitari dovran consegnarlo grezzo e di prima cotta: salve le particolari convenzioni che l' amministrazione facesse con facoltà di purificare.

13. Il nitro grezzo sarà pagato a' partitarî in ragione del nitro puro che la massa consegnata conterrà, nella proporzione del settantacinque per cento.

TIT. II. — *Della fabbricazione della polvere, e sua distribuzione.*

14. La fabbricazione della polvere è privativa dell' amministrazione generale de' dazî indiretti.

15. Le pene stabilite nell' articolo 4 contro di coloro che fabbricassero nitro senza di un contratto coll' amministrazione, saranno applicabili a' fabbricatori di polvere in contrabbando.

16. L' amministrazione generale farà fabbricare la polvere destinata per la caccia, pe' fuochi di artifizio e per uso de' par-

ticolari, di una configurazione di granelli, per quanto è possibile, diversa da quella della polvere destinata per uso dell' armata di terra e di mare.

17. I due dipartimenti di guerra e della real marina faran conoscere per tutto il mese di dicembre di ciascun anno la quantità di polvere tanto da moschetto, che da cannone, loro necessaria nell' anno seguente.

18. Subito che nelle fabbriche dell'amministrazione si sarà preparata una quantità di polvere da guerra, il direttor generale ne passerà l' avviso alle rispettive autorità militari per farsene la consegna.

La consegna si farà dopo quindici giorni dall' avviso.

19. La polvere destinata ad uso della guerra e della marina dovrà avere la portata di tese centoventi, colla tolleranza di cinque tese di meno.

20. La portata della polvere sarà verificata nell' atto della consegna cogli sperimenti descritti in un processo verbale compilato in doppio, per rimanerne un esemplare al direttore della fabbrica e l' altro all' uffiziale dell' esercito destinato a riceversi il genere. La norma degli esperimenti sarà ordinata con un regolamento.

21. Ciascuna consegna di polvere sarà contestata da un certificato che l' uffiziale incaricato rilascerà al direttore, indicante la quantità ricevuta; e rilascerà benanche un bono dell' importo del genere.

22. Il bono verrà considerato come danaro contante, e sarà come tale versato alla tesoreria la quale ne farà la dovuta imputazione.

23. Le polveri deteriorate negli arsenali verranno spedite alla fabbrica più vicina. Quivi in presenza del direttore della fabbrica e dell' uffiziale incaricato si faranno i saggi opportuni, per rilevarsi se le dette polveri debbano essere risolute, o possano rendersi servibili coll' aumento de' mestrui necessari.

In ogni caso gli agenti della guerra e della marina pagheranno il valore de' generi aggiunti e della manifattura, e riceveranno una quantità di polvere buona eguale a quella consegnata.

Il pagamento sarà eseguito per mezzo de' boni enunciati nell' articolo 21, e nel modo indicato nello articolo 22.

24. La consegna sarà fatta in barili aventi l' inscrizione stampata indicante la quantità della polvere che vi si contiene, la sua qualità e portata conosciuta.

Le spese d' imbarilaggio, i barili ed i trasporti saran sempre a carico de' rami della guerra e della marina.

25. Qualora per circostanze inopinate un trasporto di polvere della fabbrica non potesse effettuarsi immediatamente dopo la consegna, le polveri poste ne' barili saran depositate a rischio della guerra o della marina in un magazzino particolare

della stessa fabbrica chiuso a tre chiavi, una delle quali sarà consegnata all' impiegato funzionante da direttore, l' altra all' uffiziale incaricato e la terza al sindaco locale.

La polvere non dovrà rimanere depositata nel magazzino oltre lo spazio di un mese.

TIT. III. — *Della circolazione e vendita delle polveri e de' nitri.*

26. Ogni partitario di nitri sarà tenuto di trasmettere in fine di ogni mese al controloro nel cui circondario trovansi stabilite le di lui officine, lo stato delle quantità de' nitri fabbricati nel corso del mese, officina per officina; quello che avrà fatto trasportare nelle fabbriche dell' amministrazione; e finalmente le quantità di sostanze nitrose e di nitro che restassero tuttavia nelle medesime.

27. I controlori de' dazi indiretti ne' loro giri ordinari e straordinari verificheranno gli anzidetti stati, paragonando le quantità in essi descritte con quelle esistenti nelle officine e coi registri di spedizione di cui si parlerà in appresso.

28. Allorchè i partitari dovranno eseguire un trasporto di nitro per le fabbriche dell' amministrazione, saran tenuti di passarne l' avviso al ricevitore de' dritti riservati, se vi sia nel luogo dell' officina; e non essendovi, al venditore privilegiato.

Il ricevitore o il venditore privilegiato rilascerà una bolletta di accompagnamento staccata da' registri a matrice.

29. All' arrivo del genere nella fabbrica gli agenti della medesima ne verificheranno la quantità; e trovandola uniforme alla bolletta di accompagnamento, consegneranno al conduttore il riscontro, o sia la fede d' immessione, per esibirla al ricevitore o venditore privilegiato nel luogo di partenza.

Gli agenti della fabbrica, che conserveranno la bolletta di accompagnamento, e 'l ricevitore o venditore che conserverà la fede d' immessione, saran tenuti di esibirla ad ogni richiesta, sotto pena di destituzione.

30. Tutti i fondaci di generi di privativa saran forniti di quella quantità di nitro e di polvere, che sarà creduta conveniente, secondo le rispettive circostanze.

31. Da' depositi stabiliti o da stabilirsi nelle provincie saran provveduti i fondaci de' mentovati generi; e dalle fabbriche ne saran provveduti i depositi.

32. La polvere sarà riposta in pacchetti di un rotolo l' uno, suddivisi interiormente per una metà in pacchettini di un quinto di rotolo, e di un decimo per l' altra metà.

Ognuno di questi pacchetti avrà l' inscrizione stampata indicante la quantità e la qualità della polvere in esso contenuta.

33. I trasporti de' nitri e della polvere dalle fabbriche ai depositi, e da' depositi a' fondaci saranno eseguiti colle forma-

lità enunciate negli articoli 28 e 29; e le sfondacazioni de'venditori privilegiati, colle formalità enunciate nell'articolo 28.

34. La vendita del nitro e della polvere al pubblico sarà fatta esclusivamente in ogni comune da un solo venditore privilegiato, il quale dovrà preventivamente esibire de' documenti certificati dall'intendente di essere tale la sua condotta e la sua morale, che gli si possa affidare la vendita di cui si tratta, a' termini degli stabilimenti relativi a' venditori privilegiati.

35. Ogni venditore autorizzato a smaltire il nitro e la polvere da sparo dovrà provvedersi a proprie spese di un registro a matrice, che gli sarà spedito dall'amministrazione generale, e servirà per notarvi le vendite giornaliere, giusta il modello che verrà stampato.

Un tal registro sarà tenuto costantemente a giorno, pronto ad ogni richiesta delle autorità chiamate alla verificazione de' suffondaci dal nostro decreto del dì 29 di gennaio 1817.

36. I venditori di polvere da sparo e di nitro dovranno munire i compratori di bollette di accompagnamento staccate dal registro a matrice enunciato nell'articolo 35.

37. Le autorità primarie della provincia potranno chiedere lo stato della vendita e de' generi esistenti, tutte le volte che le circostanze l'esigano.

38. I venditori di polvere in Napoli avranno il loro deposito ne' seguenti luoghi: 1.° al termine della strada di Casanova, ove è il posto di guardia doganale; 2.° al ponte della Maddalena nelle vicinanze del quartiere di cavalleria; 3.° fuori la strada di Foria poco lungi dal quartiere militare; 4.° a Capodichino presso del posto di guardia doganale.

39. La vendita della polvere ne' cennati luoghi sarà fatta da soggetti muniti di patente dall'amministrazione generale e scelti dalla medesima sullo stato degli eligibili, che le sarà trasmesso dal ministro di polizia.

40. Il numero de' venditori di polvere potrà essere aumentato in proporzione del bisogno; sempre però colla norma prescritta ne' precedenti articoli.

41. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 saranno applicabili a' venditori di polvere e di nitro nella capitale.

42. Sarà proibito di vendersi al pubblico qualunque quantità di polvere o di nitro nelle fabbriche, dovendosene fare lo smaltimento nel modo e colle formalità prescritte negli articoli precedenti.

43. Non dovendosi tener fuoco ne' suffondaci de' venditori di polvere da sparo, saranno essi tenuti di chiuderli alle ventiquattr' ore, sotto pena di ducati dieci e della destituzione.

44. Ogni quantità di polvere da sparo maggiore di mezzo rotolo, e di nitro maggiore di un rotolo, conservata o trasportata senza bolletta, ancorchè fabbricata per conto dell'amministrazione, sarà riputata in contrabando e soggetta a confi-

scazione insieme co' mezzi di trasporto, se ve ne sieno, oltre alla multa di ducati centoventi e la pena del primo grado di prigionia contro colui che la conserva o la trasporta.

TIT. IV. — *Prezzi de' nitri e della polvere.*

45. I prezzi del nitro e della polvere restano fissati nel modo seguente.

	PREZZI A ROTOLO DI ONCE 33.1/3.			
	da' ricevitori de'dritti riservati a' venditori patentati.		da' venditori patentati al pubblico.	
	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.
Polvere da sparo reale.	1	28	1	34
Detta fina.	1	06	1	12
Detta terza grana.	»	85	»	89
Nitro raffinato, al titolo di 100 per 100	»	56	»	60
Nitro di 2.a cotta, al titolo di 90 per 100.	»	50	»	54
Nitro grezzo, al titolo di 75 per 100	»	41	»	45

TIT. V. — *Disposizioni generali.*

46. I trasporti delle polveri e de' nitri dalle fabbriche ai depositi saranno eseguiti a spese dell' amministrazione; quelli da' depositi a' fondaci, a spese de' ricevitori i quali avranno nelle sfondacazioni il conpenso che han sinora goduto; e quelli da' fondaci a' suffondaci, a spese de' venditori privilegiati, essendosene calcolato il compenso nella stessa tariffa.

47. Affine d' incoraggiare l' industria e la raccolta de'nitri, indipendentemente da'soldi stabiliti pe' controlori, sarà a' medesimi conceduto il premio di carlini dieci per ogni cantajo di nitro che avran procurato all' amministrazione da' partitari pei rispettivi controlli.

48. Le leggi ed i regolamenti in vigore circa il divieto d' importarsi ed esportarsi gli altri generi di privativa, quando queste operazioni non si facciano per conto dell' amministrazione generale, saranno applicabili alle polveri ed a' nitri.

49. I capitani di bastimenti nazionali o stranieri che giungeranno ne' porti de' nostri domini di quà del faro, non potranno avere a bordo una quantità di polvere da sparo fabbricata nell' estero maggiore di quella che corrisponde a dieci tiri per ciascun' arma da fuoco, di cui i legni fossero muniti, se la loro provegnenza sia da' luoghi del Mediterraneo, e di venti tiri, se dall' Oceano.

50. I capitani di bastimenti esteri o nazionali dovranno dichiarare la quantità della polvere che hanno a bordo, alla dogana fra lo spazio di ventiquattr' ore dal loro arrivo, e depositarla ne' magazzini all' uopo stabiliti, a norma de' regolamenti risguardanti la polizia de' porti.

51. Se a bordo de' legni sarà trovata una quantità di polvere maggiore di quella prescritta nell' articolo 49, o se in seguito della visita da farsi dopo esser seguito il deposito, sarà rinvenuta su' medesimi della polvere in contravvenzione, i capitani incorreranno nelle pene stabilite in simili casi per gli altri generi di privativa.

52. Le polveri depositate da' capitani de' legni stranieri saranno restituite nel momento della loro partenza: quelle depositate da' capitani di bastimenti nazionali, se sono delle fabbriche del regno, verranno egualmente restituite; ma se sono forestiere, saranno ritenute, pagandosene il valore al prezzo di fabbrica.

53. I locali destinati pe' depositi delle polveri e nitri verranno affidati a de' commessi, i quali ne resteranno risponsabili.

54. Il salaccio prodotto nelle nitriere sarà consegnato dai partitari all' amministrazione generale in una proporzione non minore del sesto colla quantità del nitro grezzo fabbricato nelle stesse officine; salvo un prodotto maggiore che sempre dovrà essere interamente consegnato.

55. Per evitare che si mescoli della terra nel salaccio, il peso del medesimo debbe essere a quello del salmarino che contiene, in ragione di quattro a tre.

56. In caso di consegna al di sotto di tali proporzioni i partitari pagheranno il salario mancante al prezzo a cui si smaltisce il sale da' venditori privilegiati: salve le pene e le ammende stabilite pe' contrabbandi di sali, le quali saranno applicabili a' casi in cui venisse provato che siensi estratti salacci dalle nitriere, e venduti da' partitari o da' loro artefici.

57. Nello stato enunciato nell' articolo 26, che i partitari dovranno trasmettere agli agenti dell' amministrazione alla fine di ciascun mese, vi saranno le indicazioni necessarie, onde far anche conoscere la situazione de' salacci nelle nitriere.

58. Dal ramo della guerra sarà somministrata la forza necessaria tanto per la sicurezza de' trasporti della polvere da sparo dalle fabbriche a' depositi, quanto per la custodia esteriore de' locali destinati per le fabbriche e pe' depositi, essendo tali servizi diretti ad assicurare la salute e la tranquillità pubblica.

59. Le leggi ed i regolamenti riguardanti la norma di provare e giudicare i contrabbandi e le contravvenzioni per gli altri generi di privativa, e quella di transigerli e ripartirne i prodotti, saranno interamente applicabili alle contravvenzioni e contrabbandi di nitro, salaccio e polvere.

60. Per agevolare l' esecuzione di qnanto è prescritto nel presente decreto, saranno formate le istruzioni necessarie dall' amministrazione generale de' dazi indiretti, ed approvate dal nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze.

61. Tutti i nostri segretarî di stato e ministri, ed il capitan generale organizzatore del ramo militare sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 aprile 1819 relativo alla menzione del registro di atti che si enunciano nelle decisioni o sentenze.

Veduto l' articolo 28 della nostra legge de' 25 di dicembre 1816, col quale si prescrive che in ogni atto che si presenta al registro, dee menzionarsi per esteso la quietanza del dritto di registro pagato sugli atti in esso enunciati;

Considerando che una tale disposizione merita di essere modificata per le sentenze e decisioni de' tribunali e delle corti;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretarî di stato ministro di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le minute delle sentenze de' tribunali, e delle decisioni delle gran corti, trascritte ne' fogli di udienza, saranno esenti dalla menzione del registro degli atti indicati nelle medesime.

2. È vietato di dar copie, spedizioni o estratti di dette sentenze e decisioni, senza prima indicarsi dal richiedente il registro di tutti gli atti che vi sono nominati.

3. La menzione del registro voluta dal citato articolo 28 sarà fatta in fine delle copie delle sentenze o delle decisioni con un periodo distinto in cui, per via di corrispondenti chiamate, sarà trascritto il registro di ogni atto mentovato in dette copie; ed in caso di omessione sarà esatta l' ammenda stabilita collo stesso articolo 28.

4. Una tal menzione non dovrà aver luogo, che pe' soli atti soggetti al registro.

5. I nostri consiglieri segretarî di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge del 21 di maggio 1819 che fissa l'epoca in cui l'antica legislazione cessa di aver vigore circa le materie contenute nel nuovo codice.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali domini al di quà e al di là del faro il *Codice per lo regno delle due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservale ne' nostri domini al di quà del faro dal dì 1. di gennaio dell' anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri domini cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri domini al di là del faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge del 30 giugno 1819 che approva gli statuti penali per l'armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Gli *statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi* sono approvati.

2. Essi sono sostituiti alle leggi, a'decreti, alle ordinanze ed a qualunque altra disposizione emanata finora nel nostro regno sopra materie che riguardino la giurisdizione militare, la procedura militare, i reati militari e loro punizioni, per l'armata di mare, pe' forzati e loro custodi.

3. Prima che sieno pubblicati dalla tipografia dipendente dal ministero di stato della cancelleria generale del regno gli statuti penali per l'armata di mare e pe'reati commessi da' forzati e loro custodi, due esemplari stampati di essi saranno da noi sottoscritti, e muniti di tutte le formalità che si richieggono per la pubblicazione delle leggi del nostro regno. I medesimi esemplari in oltre verranno per ogni quaderno della edizione contrassegnati dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere.

4. Gli esemplari stampati di cui è fatta menzione nel precedente articolo, saranno depositati nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, come trovasi stabilito per tutte le altre leggi e per tutti gli altri decreti.

5. La presente legge sarà stampata e posta in fronte alla edizione degli statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 9 di agosto 1819 che approva una convenzione doganale conchiusa colla S. Sede.

Essendo stata conchiusa tra Noi ed il regnante sommo Pontefice Pio VII per mezzo de' rispettivi commessionati debitamente autorizzati e muniti delle necessarie facoltà la seguente

CONVENZIONE.

Sua Santità il regnante sommo Pontefice Pio VII e sua Maestà il re del regno delle due Sicilie desiderando stipulare una convenzione, ad oggetto di regolare in un modo stabile il transito per la via di terra delle merci sul territorio pontificio con destinazione per le provincie del regno delle due Sicilie al di quà del faro, e viceversa, hanno destinato e munito delle necessarie facoltà per trattare, conchiudere e sottoscrivere l' enunciata convenzione, i sottoscritti loro commessionati i quali sono convenuti negli articoli seguenti.

Art. 1. Si stabilisce che le sole dogane qui appresso descritte sieno abilitate allo sfogo de' transiti che dallo stato pontificio sono diretti al regno delle due Sicilie o viceversa, cioè:

Dogane pontificie.	*Dogane del regno delle due Sicilie.*
Terracina.	Fondi.
Casamari.	Altra da destinarsi di contro Casamari.
Riofreddo.	Tagliacozzo.
Rieti.	Civitaducale.
Porto d' Ascoli.	Martinsicuro per Giulia.

2. Quante volte fosse riconosciuto conveniente per vantaggio e facilitazione del commercio, saranno conferite anche ad altre dogane le facoltà simili a quelle delle sopraccennate, o potranno essere le facoltà medesime trasferite da una in un'altra. In questo caso quell' amministrazione doganale che crederà di accrescere o variare qualche dogana, dovrà prevenire l' amministrazione dell' altro stato, perchè di conformità deleghi la dogana più prossima a quella che verrà costituita.

3. I colli che transiteranno tanto per lo stato pontificio diretti al regno delle due Sicilie, quanto quelli che per questo transiteranno verso lo stato pontificio per mezzo delle sunnominate dogane, oltre all' adempimento delle rispettive leggi doganali stabilite pe' transiti da' due stati, dovranno essere scortati da una particolare apposita bolletta a matrice simile al modello annesso alla presente.

4. Questa bolletta servirà a lasciare in vigore le originarie

obbligazioni già contratte nel rispettivo stato donde derivano i transiti, le quali non verranno disciolte se non in forza della dichiarazione che rispettivamente si rilascierà a tergo della medesima da quella dogana per la quale è dichiarato l' ingresso del transito.

5. Alla scadenza della valitura delle bollette gl' impiegati delle dogane delle rispettive amministrazioni astringeranno per via legale i mallevadori all' adempimento delle contratte obbligazioni.

6. Tutte le mercanzie e derrate di transito, che sortiranno dallo stato pontificio per immettersi nel regno delle due Sicilie per la frontiera di terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell' articolo 3 nel passaggio che faranno per l' intervallo frapposto alle soprindicate dogane de' due stati, saranno arrestate in contrabbando.

7. Reciprocamente tutte le mercanzie e derrate di transito, che sortiranno dal regno delle due Sicilie per entrare nello stato pontificio per terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell' articolo 3 nel passaggio che faranno per l' intervallo frapposto alle soprindicate dogane de' due stati, saranno arrestate in contrabbando.

8. I contrabbandi summentovati verranno trattati con quelle leggi dello stato nel quale sarà avvenuto l' arresto.

9. Le disposizioni contenute nella presente, e che riguardano il commercio, dovranno essere con pubblica affissione promulgate ne' rispettivi domini, e non dovranno mandarsi ad esecuzione se non quaranta giorni dopo la pubblicazione.

10. La presente convenzione sottoscritta in doppio sarà ratificata da' due governi.

In fede di che i sottoscritti commessionati, in virtù delle facoltà loro accordate da' rispettivi Sovrani, l' hanno munita delle loro firme e de' suggelli delle loro armi.

Decreto de' 17 agosto 1819 che determina le attribuzioni e doveri degli uscieri.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli uscieri presso le autorità giudiziarie stabilite ne' nostri reali domini colle leggi de' 29 di maggio 1817 e dei 7 di giugno 1819, avranno tutti indistintamente le medesime attribuzioni. Essi eserciteranno le proprie funzioni in concorrenza tra loro per tutti gli atti che la legge affida al ministero dell' usciere, ciascuno però nell' ambito della giurisdizione dell' autorità cui è addetto, e nel modo e colle eccezioni qui appresso determinate.

2. Gli uscieri presso, i giudici di circondario eserciteran-

no le loro funzioni nel territorio del circondario nel quale sono destinati, facendovi, esclusivamente da ogni altro usciere, gli atti che concernono affari appartenenti al proprio circondario. Non per tanto gli uscieri di circondario, i quali riseggono nelle città ove sono stabiliti più giudicati di circondario, potranno esercitare il loro ministero in tutto il territorio della medesima città, ciascuno però sempre pe' soli affari del giudicato cui è addetto.

In caso di mancanza o d' impedimento di tutti gli uscieri di un giudicato di circondario, gli atti del ministero esclusivo de' medesimi si faranno dagli uscieri di quel circondario limitrofo che in piedi dell' atto verrà designato dal giudice al quale spetta il conoscer l' affare.

3. Gli uscieri presso i giudicati d' istruzione eserciteranno le loro funzioni nel distretto della giurisdizione del giudice presso cui son destinati.

4. Gli uscieri presso le corti supreme, le gran corti civili, le gran corti criminali e speciali, i tribunali civili ed i tribunali di commercio eserciteranno in concorrenza le loro funzioni nel territorio della provincia o valle, nella quale risiede il collegio presso cui son destinati. Non pertanto gli uscieri presso le corti supreme di giustizia e presso i tribunali di commercio faranno, ciascuno esclusivamente nel territorio della città nella quale risiede la corte o il tribunale rispettivo, gli atti concernenti affari che appartengono alla giurisdizione del collegio cui sono addetti; gli uscieri poi presso le gran corti civili ed i tribunali civili faranno esclusivamente le significazioni di patrocinatore a patrocinatore per gli affari del collegio rispettivo.

5. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non derogano a quel che prescrive l' articolo 8 del regolamento de' 15 di ottobre 1817 intorno all' autorizzazione che gli uscieri presso i giudici istruttori e le gran corti criminali de' nostri reali domini di quà del faro debbono ottenere dal ministro di grazia e giustizia, quando vogliono istrumentare negli affari civili.

6. Ciascun collegio e ciascun giudice destinerà per turno fra' suoi uscieri coloro che debbono prestare servizio nelle udienze questi dovranno assistere nelle udienze pubbliche, per mantenervi il buon ordine, chiamar le cause portate all' udienza ed eseguire gli atti che saranno loro ordinati dal presidente, o dal collegio, o dal giudice. Assisteranno in oltre i giudici commessari nell' esame de'testimoni ed in altre commessioni; e faranno gli atti che il pubblico ministero dovrà far eseguire nel territorio della città ove risiede il collegio.

7. Le funzioni di usciere sono incompatibili con ogni altra funzione pubblica cui è annesso stipendio.

8. Niuno potrà esser nominato usciere, se non abbia l'età di anni venticinque compiuti. Questa circostanza dovrà esse-

re giustificata coll' atto di nascita di coloro che aspireranno a tale carica.

Ci riserbiamo di dispensare all' età prescritta di sopra, in grazia di particolari circostanze. La dispensa però non potrà mai essere per una età minore di anni ventuno compiuti.

9. Gli uscieri non potranno nè direttamente nè indirettamente rendersi aggiudicatarî degli oggetti mobiliari che saranno incaricati di vendere, sotto pena di sospensione per tre mesi e di un' ammenda non minore di ducati tre, o sia oncia una, nè maggiore di ducati diciotto, o sieno once sei, per ciascun articolo comprato: e ciò senza pregiudizio del ristoro de' danni, se vi è luogo, e delle pene più gravi, qualora siasi incorso in reati preveduti dalle leggi penali. La recidiva in qualsisia caso porterà seco la destituzione.

Tutte le volte che gli uscieri turbino la libertà degl' incanti, arrestando o allontanando oblatori, saranno puniti correzionalmente colle pene stabilite nell' articolo 222 delle leggi penali. Questa condanna porterà sempre con se la destituzione dell' usciere.

10. È vietato agli uscieri d' invertire in uso privato le somme che perverranno loro dal prodotto delle vendite degli effetti sequestrati. I contravventori saranno destituiti, ed in oltre puniti negli stessi termini dell' articolo 216 delle leggi penali.

11. Gli uscieri sono obbligati di esercitare il loro ministero sempre che ne sono richiesti, e senza predilezione di persone; salve le disposizioni per cagione di parentela o di affinità nel modo che è determinato dalle leggi di procedura. L'usciere che ricusi senza giusta causa di prestarsi a quest' obbligo, e che persista nel rifiuto dopo un' ammonizione ricevuta dal giudice cui è addetto, o dal presidente del collegio al quale appartiene, sarà destituito, senza pregiudizio del ristoro dei danni ed interessi, e di altre pene in cui sia incorso.

12. Gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro ministero. Coloro che non consegneranno essi stessi a persona o a domicilio le intimazioni ed i documenti della cui significazione saranno incaricati, verranno condannati con giudizio correzionale alla sospensione di tre mesi e ad un' ammenda non minore di ducati quarantotto, o sieno once sedici, nè maggiore di ducati centottanta, o sieno once sessanta, ed al ristoro de' danni ed interessi.

Se però dalla istruzione del processo risulti che essi abbiano operato con dolo, si procederà contro di loro, secondo le leggi penali, come falsari.

13. Gli uscieri debbono fissare la loro residenza nel comune ove risiede l' autorità presso cui son destinati. L' usciere che abbandonerà la residenza senza giusta causa, si avrà come dimessionario, e quindi sarà rimpiazzato.

14. Gli uscieri, quando per affari di servizio loro com-

messi dalle parti debbono recarsi fuori di residenza e trattenervisi per più di un giorno, debbono farne inteso il giudice cui sono addetti, o il presidente del tribunale al quale appartengono, e lasciarne notizia nella cancelleria. La mancanza a quest' obbligo sarà la prima volta punita colla sospensione di otto giorni: ne' casi di recidiva potrà esser punita con misure disciplinari più severe.

15. Gli uscieri che eccedono i limiti delle loro attribuzioni, possono esser condannati al rimborso delle spese ed al ristoro de' danni, ed anche sospesi o destituiti, secondo la gravezza del fallo. In oltre è vietato ad essi di prestare il loro ministero per atti contrari al rispetto dovuto alle leggi ed agli atti del governo, ed alle autorità costituite, o che contengano espressioni ingiuriose. In caso di contravvenzione saranno puniti colla destituzione, salve le pene maggiori, se vi ha luogo.

16. Le copie degli atti che gli uscieri rilasceranno alle parti, debbono essere corrette ed in iscrittura legibile: ed in caso di mancanza potrà il giudice o il collegio innanzi a cui si produce la copia, inteso il pubblico ministero, condannare l'usciere che l' ha sottoscritta, ad un'ammenda non minore di ducati tre, o sia oncia una, nè maggiore di ducati sei, o sieno once due. Gli uffiziali del ministero pubblico sono specialmente incaricati d'invigilare per l' osservanza di questa disposizione.

17. In piedi di ciascun atto, sia originale, sia copia, dovranno gli uscieri indicare l' importo de' loro diritti. In oltre in margine dell' atto originale dovranno indicare il numero de'ruoli delle copie, e riportarvi distintamente tutti gli articoli di spesa, che formano l' intero costo dell' atto medesimo.

In caso di contravvenzione saranno puniti coll' ammenda fissata nell'articolo 161 delle leggi di procedura ne' giudizi civili; ed in oltre potranno essere interdetti temporaneamente dall' esercizio del loro uffizio con giudizio disciplinare.

18. Nell' esercizio del loro ministero gli uscieri, qualora ne abbiano bisogno, otterranno mano forte dalla gendarmeria e da ogni depositario di forza pubblica, sulla esibizione delle spedizioni legali delle sentenze, decisioni o ordinanze delle autorità giudiziarie, che dovranno mettere in esecuzione.

I depositari della forza pubblica non potranno mai negare di dar braccio forte richiesto nel modo di sopra esposto. In caso di rifiuto saranno puniti a' termini dell' articolo 242 delle leggi penali.

19. Gli uscieri per garentia degl' interessi delle parti e delle ammende che possono esser pronunziate contro di essi, debbono fornire una cauzione che sarà determinata con decreto particolare.

20. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente ge-

nerale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Leggi de' 30 di agosto 1819 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa colla corte di Sardegna per lo arresto e reciproca consegna dei delinquenti.

Essendo stata conchiusa tra Noi e sua Maestà il re di Sardegna per mezzo de' nostri plenipotenziari *marchese di Spaccaforno* e *conte della Valle* autorizzati e muniti delle necessarie facoltà la seguente convenzione per l'arresto e la reciproca consegna de' rei e condannati che si rifuggissero dall'uno nell'altro dominio:

CONVENZIONE

Desiderando sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie e sua Maestà il re di Sardegna, per maggiormente stringere e raffermare i rapporti di parentela e di amicizia, che tra loro felicemente sussistono, conchiudere una convenzione per l'arresto e reciproca consegna de' rei e condannati che, dopo aver commesso de' delitti ne' domini dell'uno, vanno a rifuggirsi in quelli dell'altro, eludendo in tal maniera il rigore delle leggi, e portando seco spesse volte gli effetti dirubati a grave danno de' regi erari e de' loro sudditi, hanno autorizzato gl' infrascritti, cioè

Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie, il *signor D. Antonio Statella marchese di Spaccaforno*, *de' Principi di Cassero*, suo gentiluomo di camera con esercizio e suo inviato straordinario presso sua Maestà Sarda: e

Sua Maestà il re di Sardegna, il *signor conte Piccono della Valle*, cavaliere degli ordini reali e militari de' SS. Maurizio e Lazzaro, e di Savoja, commendatore dell' ordine reale di S. Stefano di Ungheria, cavaliere dell' ordine reale e militare di S. Luigi di Francia, tenente-colonnello nello stato maggiore delle sue armate, direttor generale delle regie poste e primo uffiziale della segreteria di stato per gli affari esteri.

E i medesimi muniti delle opportune facoltà e plenipotenze a concertare e convenire una tale reciproca consegna de' rei e condannati: a quale oggetto si sono da essi convenuti gli articoli seguenti.

Art. 1. Gl'individui imputati di un delitto che, secondo le leggi del luogo ove sarà commesso, importi una pena non minore della galera, o sia lavori forzati a vita o a tempo, come pure i condannati alla stessa pena, i quali si rifuggiranno ne' rispettivi domini delle due alte parti contraenti, dovranno arrestarsi e consegnarsi al governo che ne farà la domanda,

se saranno soggetti alla medesima per causa del commesso delitto, o perchè sudditi, o perchè naturalizzati.

2. Se il deliquente o condannato sarà suddito del governo presso del quale si è rifuggito, dovrà essere punito dal suo proprio governo, secondo le leggi patrie ed il sistema di pruovè ivi vigente; purchè la pena non oltrepassi quella che gli sarebbe stata inflitta dalle leggi del luogo ove è stato commesso il delitto: a qual effetto dovranno gli agenti dell' altro governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato, e copia della sentenza, se il reo sarà già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno de' due stati in complicità tra' sudditi di amendue i governi, si concerterà fra i detti governi, presa la cognizione del fatto, la consegna dei rei al giudice del luogo del delitto all' effetto de' confronti e degli esami necessari alla compiuta pruova del medesimo; e si restituiranno per essere poi giudicati nello stato cui appartengono.

3. La naturalizzazione che sarà posteriore al commesso delitto, non farà eccezione alla regola della convenuta consegna.

4. Venendo una delle parti contraenti a richieder l' altra per la consegna d' individui non sudditi nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori de' rispettivi stati, pe' quali sia luogo a procedere nello stato richiedente, si riservano i governi di accordare o no tal consegna: avuta considerazione a' concordati vigenti con altre Potenze, ed alle qualità e circostanze del delitto.

5. Il governo che, giusta la presente convenzione, sarà nel caso di essere legittimamente richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si accordano per la pruova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali: quali però, non meno quelli che fossero altrimenti accordati a' suddetti rei, dovranno essere ritirati e di niun valore, venendo i medesimi dall' altro governo giustamente reclamati.

Quando la consegna non avrà luogo, per essere il reo in uno de' casi contemplati dall' articolo 2, non potrà concedergliisi grazia nè impunità se non d' intelligenza e coll' adesione dell' altro governo.

6. Succedendo talvolta che alcuno de' suddetti malviventi e facinorosi i quali fuggono da uno stato, passino al servizio militare di un altro colla mira di sottrarsi dagli effetti del presente concordato; si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al governo che ne farà la ricerca: ed affine poi di prevenire qualunque difficoltà potesse insorgere per l' ingaggio, montura, alimenti e stipendì prestati dal corpo militare dove fossero arrollati, si stabilisce che a titolo d' indennizzazione di tutte le spese suddette debbasi nell' atto della con-

segna di cadauno di tali rei sborsare la somma di lire cento nuove di Piemonte, o sieno ducati ventitre del regno delle due Sicilie.

7. Nel caso che i rei o condannati non saranno consegnati al governo ne' cui domini è stato commesso il delitto, in conseguenza di quanto si è stabilito ne' precedenti articoli 2 e 3, dovranno però restituirsi al detto governo o a' suoi sudd ti tutti quegli effetti loro appartenenti che si trovassero presso de' rei, dopo esserne stata giustificata la proprietà.

8. I deliquenti che avessero commesso ne' domini del governo cui vengon richiesti, un delitto che importasse pena maggiore o uguale a quella per lo delitto commesso ne' domini del governo che gli dimanda, non si consegneranno se non dopo che avranno scontato la pena del delitto commesso nello stato richiesto. Ove poi si tratti di delitti importanti pena minore, ed il reo sia suddito della Potenza richiedente, si consegnerà il medesimo cogli atti assunti, acciò possa da questa punirsi anche pel delitto commesso nello Stato requisito.

9. L'arresto e la consegna de' condannati e malfattori si eseguirà, quanto a' primi, sulla comunicazione di copia della sentenza, e quanto a' secondi, sulla semplice richiesta ed asserzione del titolo del delitto, che faranno gli agenti del governo che gli dimanda, se non saranno sudditi del governo richiesto; dovendosi ancora consegnare insieme co' rei il denaro e tutti gli effetti che si troveranno presso di loro, e che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di pruova al delitto commesso, come pure le copie de' processi che si fossero compilati prima della consegna de' rei, corrispondendo per questo la sola mercede della scrittura.

10. Ritrovandosi presso de' rei effetti appartenenti a' sudditi del governo richiesto, dovranno loro restituirsi senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessarî alla pruova del delitto.

11. Le spese pel mantenimento de' rei dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del governo richiesto il quale dovrà consegnarli nel porto più vicino al luogo dove si è fatto l'arresto; ed il governo richiedente gli farà torre al più presto che sarà possibile.

12. La presente convenzione la cui durata si stabilisce ad anni cinque, s' intenderà rinnovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione in contrario di uno de' due governi. Essa avrà vigore anche pe' delitti commessi anteriormente, e sarà ratificata da sua Maestà il re del regno delle due Sicilie e da Sua Maestà il Re di Sardegna nello spazio di due mesi, o più presto se sarà possibile; dopo di che verrà pubblicata ne' rispettivi domini, e sarà messa in esecuzione un mese do-

po il cambio delle ratifiche. — Data in Torino il dì 29 di maggio 1819.

Firm. il Marchese di Spaccaforno.
(L. S.)

Firm. della Valle.
(L. S.)

Ed essendo nostra sovrana volontà che la soprascritta convenzione della quale sono state regolarmente cambiate le corrispondenti ratifiche in Torino nel giorno 27 di luglio prossimo passato, abbia il suo pieno effetto ne' nostri reali domini;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti ne' nostri reali domini.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancellliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie sollennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto dei 8 novembre 1819 sul modo di far valere i diritti competenti sopra crediti ammessi a liquidazione in virtù dell'altro decreto de' 5 di marzo ultimo.

In vista delle dimande rassegnate da taluni circa il modo con cui possano far valere le loro ragioni su' crediti ammessi a liquidazione col nostro decreto de' 5 di marzo del corrente anno;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le liquidazioni che si troveranno in litigio, saran fatte dalla commessione all' uopo eretta in nome degli ultimi titolari in godimento; salvo agli attuali proprietarì il farsi riconoscere alla tesoreria generale, ed a giustificare i loro dritti, giusta le regole stabilite dal codice, parte I, leggi civili.

2. Le opposizioni che i particolari hanno il dritto di for-

mare al rimborso de' crediti de' loro debitori, dovranno, a contare dalla data del presente decreto, essere significate da un usciere del tribunale civile di Napoli al procurator generale presso la commessione di liquidare, ed al regio scrivano di raziome nella tesoreria generale, i quali ne terranno registro e ne rimetteranno agli uscieri stessi gli originali da essi visitati.

3. Non ostante la notificazione delle opposizioni al regio scrivano di razione, il procurator generale presso la commessione farà istanza, che ne' quadri di liquidazione e di ripartizione presentati in seguito de' processi verbali della commessione, sia fatta menzione di quelle ch' esso avrà ricevute, affinchè in vernn caso i debitori sequestrati possano disporre delle loro partite liquidate, pria che l' impedimento delle opposizioni contro di essi fosse stato tolto.

4. Le opposizioni formate in virtù del presente decreto pel rimborso de' crediti soggetti alla liquidazione saranno tolte o col consenso del creditore che le avrà provocato avanti un notaio certificatore, o in forza di un giudizio diffinitivo.

5. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 30 dicembre 1819 concernente i depositi giudiziarii ed amministrativi o volontarii.

Visto il rapporto del direttore generale del registro e del bollo, con cui ha fatto presente che coll' articolo 9 del decreto de' 30 di gennaio 1817 i depositi giudiziarî ed amministrativi si doveano fare nelle casse de' ricevitori del demanio per versarsi nella cassa d' ammortizzazione; e che per effetto del decreto de' 18 di ottobre del corrente anno venendo a cessare le funzioni di tali ricevitori, doveasi determinare presso di chi dovessero farsi tali depositi in avvenire;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I depositi giudiziarî ed amministrativi o volontari pe' domini di quà del faro, che secondo il disposto col citato articolo 9 del decreto de'20 di gennaio 1817 doveano farsi nelle casse de' ricevitori del demanio, dal dì primo dell'entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale.

2. I ricevitori generali e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa di ammortizzazione.

3. I suddetti ricevitori generali, per quei depositi che saranno fatti direttamente presso de' medesimi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Per quei depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali,

il dritto di ritenuta sarà dell' uno per cento, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitore generale.

4. Coloro che faranno i depositi suddetti, se saranno fatti presso il ricevitore generale, dovranno aver cura di far vistare dal controloro della ricevitoria la dichiarazione che dal ricevitore sarà loro rilasciata ; e quei che faranno i depositi presso i ricevitori distrettuali, dovranno aver cura di far vistare la dichiarazione suddetta dal sottintendente, o da chi ne fa le veci. Senza di questa formalità, le dichiarazioni suddette non saranno sufficienti a discaricarli dalla obbligazione a cui erano tenuti.

5. I sottintendenti o chi ne fa le veci, ed i controlori delle ricevitorie generali, dopo averne preso registro ed apposto il loro visto, saranno tenuti col primo corriere immediato di dar notizia al direttor generale della cassa di ammortizzazione dei depositi fatti presso i rispettivi ricevitori, indicando la somma, da chi e per qual causa. Lo stesso dovranno praticare ancora i ricevitori.

6. I ricevitori distrettuali passeranno al ricevitor generale i depositi fatti nelle loro casse ; e questi unendovi anche quei fatti presso di essi, ne faranno decadariamente i versamenti alla cassa di ammortizzazione, nel modo finora praticato.

7. I depositi che dovranno farsi in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa di ammortizzazione, come finora si è praticato.

8. Non ostante le prescrizioni precedenti, anche quei delle provincie, qualora da chi ha l' obbligo di fare il deposito volesse farsi direttamente nella cassa di ammortizzazione, potrà farlo.

9. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 15 di gennaio 1820 che ordina l' osservanza di una convenzione conchiusa colla S. Sede circa la vendita de' generi di privativa in Benevento e Pontecorvo.

Essendo stata conchiusa tra noi ed il regnante sommo Pontefice Pio VII, per mezzo de' rispettivi commessionati debitamente autorizzati e muniti delle necessarie facoltà, la seguente

Convenzione.

Sua Santità il regnante sommo Pontefice Pio VII e sua Maestà il re del regno delle due Sicilie desiderando, di stipulare una convenzione a fine di far cessare i contrabandi de' generi di privativa, che, attesa la loro posizione, accadono nei pontificî territorî e città di Benevento e Pontecorvo, hanno destinato e munito delle necessarie facoltà, per trattare, con-

chiudere e sottoscrivere l'enunciata convenzione, i sottoscritti loro commessionati i quali sono convenuti negli articoli seguenti.

Art. 1. Sua Santità assoggetterà i territori e città di Benevento e Pontecorvo ad un dritto privativo di fabbricazione, introduzione, estrazione e vendita di sali, tabacchi, polveri sulfuree e nitri.

2. Il governo pontificio nominerà in Benevento e Pontecorvo un venditore privilegiato o un ricevitore, come si crederà meglio, il quale eserciterà il dritto di privativa. Nominandosi però un ricevitore, lo sarà soltanto pel titolo ed onorificenza, mentre riguardo a' lucri, compensi e pesi dovrà essere del tutto simile ad un venditore privilegiato.

Il detto governo pontificio si farà garante verso il real governo di sua Maestà del prezzo de' generi che dal ricevitore de' dominî di sua Maestà di quà del faro saranno consegnati al venditore privilegiato o ricevitore pontificio. Sarà questi dal governo di sua Santità obbligato a fare un contratto particolare col ricevitore il più vicino appartenente a' detti dominî di sua Maestà di quà del faro, col quale si obblighi a smaltire nell'anno una data quantità di generi di privativa dal fondaco de' dominî di sua Maestà, qual quantità sarà destinata proporzionalmente al numero delle teste esistenti ne' due paesi, ed in ragione di ciò che si pratica per le popolazioni de'ridetti dominî vicine a Pontecorvo e Benevento; e si assoggetti in caso di vendita minore a sborsare il resto della quantità contrattata e non venduta. Viceversa il governo delle due Sicilie obbligherà il ricevitore più vicino a Benevento e Pontecorvo a passare il contratto co' ricevitori e venditori privatarî pontificî, con condizioni eguali a quelle che fa con quelli de'suddetti dominî, e con quelli stessi lucri e vantaggi.

3. I ricevitori o venditori privatarî saranno sempre naturali di Benevento e Pontecorvo, ed eserciteranno le loro funzioni in nome del governo pontificio colle bollette ed armi di sua Santità.

4. I generi di privativa sopra espressi, cioè il sale, tabacchi, polveri sulfuree e nitri che si ricevono da' dominî di sua Maestà di quà del faro, si dovranno vendere in Benevento e Pontecorvo allo stesso prezzo di quello che si vendono ne' dominî medesimi: e ciò per non produrre confusione e svantaggio alla finanza de' ridetti dominî.

5. I ricevitori o venditori privatarî pontificî potranno liberamente corrispondere col ricevitore de' dominî di sua Maestà, col quale hanno fatto il contratto, sulle materie analoghe al medesimo.

6. I ricevitori o venditori privatarî pontificî avranno tutta la possibile cura, affinchè non s' introduca nè si estragga da Benevento e Pontecorvo, e finalmente che non vi si fabbrichi sale, tabacco, polveri sulfuree e nitri in contrabando, essendo ciò anche di loro interesse.

In caso avessero bisogno di forza, si serviranno esclusivamente della forza pontificia; e trovando il contrabando, si rivolgeranno a' tribunali pontifici, onde sottomettere i contrabandieri ed il contrabando alle leggi penali pontificie: ed il governo pontificio sopravveglierà l'esecuzione del presente articolo, adoperando tutta la forza del governo.

Viceversa il governo de' dominî di quà del faro sopravveglierà che i ricevitori di detti dominî invigilino che non s' introduca in Benevento e Pontecorvo sale o tabacco che non sia diretto a' ricevitori o venditori privilegiati pontificî; ed in caso di bisogno di forza farà che si rivolgano alla forza de' dominî stessi, portando i contrabandi ed i contrabandieri avanti il tribunale de' ridetti dominî, ond' essere assoggettati alla legle di quei domini.

7. Sarà aperta libera comunicazione pe' generi indigeni di Benevento e Pontecorvo co' dominî di quà del faro, onde nessun dritto da ora innanzi il governo de' suddetti dominî farà pagare alla immessione ed estrazione de' generi doganali indigeni da Pontecorvo e Benevento in essi dominî, e de' generi indigeni de' domini anzidetti in Benevento e Pontecorvo; intendendosi con questo patto, che Benevento e Pontecorvo debbano dal governo di sua Maestà essere assimilati sotto questo rapporto a tutti gli altri comuni de' suoi stessi dominî: e come tali dovranno in seguito essere considerati.

8. I ricevitori o venditori privilegiati pontificî di Benevento e Pontecorvo pagheranno i sali e tabacci, e così le polveri sulfuree e nitri che debbono spacciare, lo stesso prezzo che pagano tutti gli altri ricevitori de' dominî di quà del faro: e del prodotto della vendita che ne faranno, ne dovranno dare al governo pontificio, riguardo al prodotto del sale, un quarto del ritratto della vendita, e tre quarti al governo de' dominî di quà del faro; e riguardo a' tabacchi, polveri sulfuree e nitri, dovranno dare un terzo del ritratto della vendita al governo pontificio, e due terzi al governo medesimo de' dominî di quà del faro, dedotta la metà del prezzo intrinseco de' tabacchi, polveri sulfuree e nitri, eccettuato il sale ed il premio del venditore. Il prezzo intrinseco pe' tabacchi, polveri sulfuree e nitri sarà verificato e fissato con un commessionato pontificio.

9. In conseguenza dell'articolo 1 non potendo essere di accordo piantaggione libera di tabacco e privative di spaccio, ed in conseguenza ancora di tutti gli articoli di sopra espressi, onde anche in questo ramo gl' interessi della finanza pontificia e de' dominî di quà del faro sieno cautelati, i beneventani e pontecorvesi saranno con legge del governo pontificio assoggettati a tutti i regolamenti e leggi esistenti ne' dominî di quà del faro riguardo alla piantagione e vendita de' tabacchi.

10. I coltivatori nel termine stabilito da' suddetti regolamenti de' dominî di quà del faro presenteranno le loro dichia-

razioni al venditore o ricevitore pontificio di Benevento e Pontecorvo. Sarà nominata dal governo pontificio un' altra persona la quale farà le funzioni di *rincontro* per tutte le verifiche ed altro da eseguirsi a norma di dette leggi e regolamenti.

11. I venditori e ricevitori pontificî, e la persona che, come sopra, sarà incaricata di eseguire le funzioni di *rincontro*, ispezioneranno sulla condotta de' coltivatori, e servendosi della forza pontificia, arresteranno in contrabbando tutti coloro che si saranno arbitrati a piantare senza la dovuta dichiarazione, o mancheranno di adempire a quanto altro vien prescritto nelle leggi e regolamenti di sopra citati, e particolarmente sulle regole da osservarsi nella estrazione delle foglie, per immettersi ne' dominî di quà del faro per servizio dell' amministrazione de' suddetti dominî; come pure che non sia defraudata la gabella che è imposta sulla estrazione della foglia a vantaggio dell' erario pontificio.

12. Giunta la foglia allo stato di potersi svellere, sarà obbligato il coltivatore di portarla tutta a' ricevitori di Pontecorvo e Benevento, i quali la riceveranno colle stesse formalità esistenti ne' dominî di quà del faro.

13. Riceveranno i coltivatori dal ricevitore pontificio, e questi dal ricevitore del regno di Napoli da cui prenderanno i generi di privativa, a tenore dell' articolo 11, previa la solita perizia da farsi ne' dominî di quà del faro, come si fa in tutti gli altri paesi de' dominî medesimi, quello stesso prezzo accordato a'sudditi de' ridetti dominî, deducendo il pagamento del dazio di estrazione sopraccennato, ed il trasporto cui sono obbligati i coltivatori de' mentovati dominî di sua Maestà.

14. I ricevitori o venditori privilegiati pontificî, oltre l'utile che avranno che non si fabbrichi tabacco in Pontecorvo e Benevento, riceveranno dal governo de' dominî di quà del faro un lucro proporzionato alla quantità che invieranno alle fabbriche de' detti dominî, in conformità di quanto si pratica coi ricevitori o co' venditori privativi delle medesime.

15. Essendo anche di grande interesse della finanza pontificia, che non esista in Pontecorvo e Benevento tabacco manifatturato in contrabbando, gl' impiegati finanzieri dello stato potificio esistenti in ambo i luoghi invigileranno sulla condotta del ricevitore o venditore privilegiato, e faranno le maggiori indagini per sorprendere i contrabbandi di tal genere in caso se ve ne fossero; ricevendo essi in premio il prodotto di ciascun contrabbando a tenore delle leggi pontificie.

16. La presente convenzione sottoscritta in doppia sarà ratificata da' due governi nel termine di giorni quindici, ed anche prima se sarà possibile: indi sarà pubblicata al più tardi al dì primo di gennaio del prossimo futuro anno 1820, e sarà messa in esecuzione nel dì primo di febbraio del medesimo anno 1820. In fede di che i sottoscritti commessionati, in vir-

tà delle facoltà loro accordate da' rispettivi Sovrani, l' hanno munita delle loro firme e de' suggelli delle loro armi.

Roma, 7 dicembre 1819.

Il Commessionato di sua Santità
Fir. Pier M.. Gasparri
Commessario generale della regia camera apostolica
L. S.

Fir. Il Principe Dentice
Commessionato di sua Maestà il re del regno delle due Sicilie.
L. S.

Articolo addizionale alla convenzione de' 7 di dicembre corrente sulla privativa de' sali, tabacchi, nitri e polveri, da stabilirsi nelle città e territorii di Benevento e Pontecorvo, il quale dee considerarsi come parte integrale della convenzione medesima.

Per prevenire i contrabbandi che, mediante le foglie di tabacco attualmente esistenti ne' territorî e città di Benevento e Pontecorvo, potrebbero accadere dopo l' epoca dell' attivazione della privativa stabilita nell' articolo 16 della detta convenzione, il governo pontificio si obbliga di ritirare a' 31 di gennaio prossimo tutta la detta foglia, e di farla quindi portare dal ricevitore pontificio alla *regia* di Napoli con quelle formalità e cautele esistenti ne' dominî di quà del faro: ed il real governo di Napoli si obbliga in correspettività di farla indilatamente classificare e stimare, e pagarla per la prima qualità di foglia riconosciuta da' periti per ordinaria prima sorta di Benevento e Pontecorvo, ducati dieci il cantaio; per la seconda sorta, ducati sette il cantaio; per la terza sorta, ducati quattro il cantaio;. e per la foglia così detta *riccia* di buona qualità, ducati sette il cantaio. Per la sfrondatura poi che si troverà nelle balle, e che si riconoscerà da' periti di essersi staccata da'mazzi della foglia compressa nelle balle a causa degli urti dell' imballaggio e del trasporto, sarà considerata e pagata secondo la qualità cui sarà verificato di appartenere; di modo che se tale sfrondatura sarà sortita da' sacchi che portano la prima qualità, sarà considerata per tale, e così la rimanente.

Si obbliga di più il real governo di Napoli di far pagare a' ricevitori pontificî di Banevento e Pontecorvo carlini tredici per ogni cantaio di foglia di qualunque sorta, che consegneranno alla *regia* di Napoli, per compenso d' imballaggio, di trasporto e di dazio dovuto all' erario pontificio.

Si obbliga finalmente il real governo di Napoli di far pagare a' detti due ricevitori pontificî il prezzo risultante dalla stima di dette foglie, del pari che il compenso indicato di sopra per trasporto e dazio, in tre rate eguali; cioè una immediatamente nell' atto della perizia delle foglie, la seconda dentro il mese di maggio, e la terza dentro il mese di settembre: dovendosi

però consegnare nello stesso atto della perizia i mandati delle altre due rate che restano a pagarsi.

In fede di che noi sottoscritti commessionati, in virtù delle facoltà accordateci da' rispettivi Sovrani, abbiamo munito il presente articolo addizionale delle nostre firme e de' suggelli delle nostre armi.

Roma, 19 dicembre 1819.

Il Commessionato di sua Santità
Fir. Pier Maria Gasparri
Commessario generale della R. C. A.
L. S.

Fir. Il Principe Dentice.
Commessionato di S. M. il re del regno delle due Sicilie.
L. S.

Ed essendo nostra sovrana volontà che la soprascritta convenzione della quale sono state cambiate le corrispondenti ratifiche in Roma nel giorno 7 del corrente mese di gennaio, abbia il suo pieno effetto ne' nostri reali domini;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno puntualmente, e religiosamente di parola in parola osservati, ed eseguiti ne' nostri reali domini.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge del 27 marzo 1820 che ordina l' osservanza di una convenzione colla Corte di Baviera per la reciproca abolizione del dritto di detrazione ec.

Avendo noi autorizzato il nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri a sottoscrivere e cambiare col ministro di stato e degli affari esteri di sua Maestà il re di Baviera la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri di sua Maestà il re del regno delle due Sicilie

dichiara colle presenti, che, salva l'approvazione e la ratifica dei rispettivi sovrani, i seguenti articoli sono stati stabiliti di accordo col ministero di sua Maestà il re di Baviera, relativamente alla reciproca abolizione de' dritti sconosciuti sotto la denominazione di *jus detractus*, *gabella haereditaria* e *census emigrationis*.

Art. 1. I dritti sconosciuti sotto la denominazione di *jus detractus*, *gabella haereditaria* e *census emigrationis* non saranno più esatti nè percepiti in avvenire, allorchè in caso di successione, legato, donazione, vendita, emigrazione o altro, avrà luogo un trasferimento di beni dal regno delle due Sicilie negli stati bavari, o da questi negli stati di sua Maestà siciliana; essendo abolite tra i due paesi tutte le imposizioni di tal natura.

2. Questa disposizione si estende non solo ai dritti ed altre imposizioni di tal genere, che fanno parte delle pubbliche rendite, ma ancora a quelli che potrebbero essere stati percepiti finora da qualche provincia, città, giurisdizione, corporazione o comune; di modo che le persone interessate a siffatte esportazioni di beni non saranno sottomesse ad altre imposizioni o tasse, all' infuori di quelle che per dritto di successione, di vendita o di qualunque mutazione di proprietà vengono corrisposte dagli abitanti del regno delle due Sicilie o della Baviera, a tenore delle leggi, regolamenti, ordinanze esistenti, o che potranno emanarsi in appresso.

3. I suddetti articoli sono applicabili non solo a tutte le successioni che potranno aprirsi in avvenire, ma ancora a quelle già devolute, il trasferimento delle quali non abbia ancora avuto effetto.

4. Siccome questi articoli non riguardano che la proprietà e la libera loro esportazione, tutte le leggi relative al servizio militare restano in pieno vigore ne' due paesi; ed i governi contraenti non sono in verun modo circoscritti dalla presente dichiarazione nella loro futura legislazione su questo oggetto.

5. Questa dichiarazione sarà rilasciata in doppio dello stesso tenore, ed avrà forza e valore negli stati rispettivi. — Napoli, 18 maggio 1819. — *Il segretario di stato ministro degli affari esteri.* — Firmato, Marchese di Circello.

Ed essendo nostra sovrana volontà che la soprascritta dichiarazione, le di cui ratifiche per parte nostra e di sua Maestà il re di Baviera sono state debitamente cambiate in Monaco il dì 21 di novembre 1819, abbia il suo pieno effetto nei nostri reali domini;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta dichiarazione saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti ne' nostri reali domini.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 8 aprile 1820 che fissa improrogabilmente fino a tutto agosto prossimo il termine per esibirsi i titoli relativi a' crediti mentovati nell' altro decreto de' 19 di settembre 1815.

Visto il nostro decreto del dì 19 di settembre 1815 contenente le disposizioni per la discussione de' crediti di somministrazioni, di lavori ed opere fatte in forza de' nostri reali ordini, e di quelli nascenti da' conti discussi prima della militare occupazione, o da liberanze anteriori alla detta occupazione;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È fissato a tutto il mese di agosto di questo anno il termine per la esibizione alla commessione de' presidenti presso la gran corte de' titoli di credito mentovati nel detto nostro decreto de' 19 di settembre 1815: quale termine spirato, i possessori de' crediti soprindicati, s' intendono decaduti da ogni dritto, e non sarà loro accordata altra proroga per l' ammessione a liquidazione.

Decreto del 3 maggio 1820 che prescrive il modo secondo il quale debbono esser citati i principi della famiglia reale ne' giudizii civili risguardanti i loro beni particolari.

Essendo insorto il dubbio sul modo secondo il quale i principi della nostra real famiglia possono essere citati ne' giudizi civili risguardanti i loro beni particolari;

Veduto l'articolo 164 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili*;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' erede immediato della corona del regno delle

due Sicilie sarà citato pe' suoi beni particolari nella persona del regio procuratore del tribunale civile della provincia o valle.

Gli altri principi della nostra real famiglia saranno citati pe'loro beni particolari nelle persone de'rispettivi amministratori.

2. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 maggio 1821 che contiene varie disposizioni di legislazione penale.

Giacchè il bisogno a mantener l' ordine pubblico e la tranquillità de' popoli tuttavia manifesta convenirgli altre misure e sanzioni penali ;

Sul rapporto del nostro segretario di stato ministro di polizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Confermando sempre più tutte le disposizioni antecedenti per le associazioni illecite , e che includono promessa o vincolo di segreto , costituendo qualsivoglia specie di sette, qualunque sia la sua denominazione , l' oggetto ed il numero de' suoi componenti ; la pena di morte fulminata indiscriminatamente contra di tutti , sarà eseguita pe' capi , direttori e tesorieri della setta tendente allo sconvolgimento dello stato , come sopra , col laccio sulle forche , o con altra specie di morte adattabile alla sua condizione , secondo il codice penale in vigore , comechè tali giudizi spediti fossero da corti marziali.

2. Chiunque scientemente sonserverà emblemi , carte , libri , o altri distintivi delle sette indicate nell' articolo precedente , sarà per questo solo fatto punito coll' esilio dal regno di dieci anni. Chi poi asportasse tali oggetti sarà punito non solo col detto esilio , ma sì bene colla frusta , o con altro simile pubblico esempio ; proporzionato alla sua condizione.

3. I maliziosi venditori o distributori di tali oggetti , ove sieno indipendenti dalle sette , saranno puniti col medesimo esilio di anni dieci.

4. A coloro che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della di loro casa di abitazione , o di altro luogo di loro pertinenza per la unione o riunione delle sette , per questo solo fatto ancora verrà irrogata la pena di anni dieci di reclusione , precedente frusta , secondo le circostanze di sopra espresse , e colla multa di ducati cinquanta fino a ducati duemila , a misura della diversa condizione delle persone. Laddove poi essi facciano parte delle sette , saranno castigati colle disposizioni dell' articolo primo.

5. Chiunque sappia la unione , ed in qualsivoglia luogo , e non lo riveli alla polizia fra tre giorni , avrà la medesima

pena di anni dieci di reclusione. Se non che debba essere occultato il suo nome al pubblico per evitare qualunque idea di disdecoro, che in tali casi suole indebitamente concepirsi, e che tante volte trattiene gl' individui all' azione.

6. La stessa pena dell' articolo precedente sarà dovuta a colui che scientemente e di sua libera volontà riceva in casa, sia urbana o rustica, ovvero in altro luogo di sua pertinenza, uno o più individui delle medesime sette, che sieno perseguitati dalle autorità, affine d' involarli all' occhio della giustizia.

7. Rimangono vietate le unioni in campagna, quando sieno al di sopra di cinque persone e che non sieno della stessa famiglia, o collegati in consanguineità o affinità riconosciuta dalla legge, senza la intelligenza del commessario di polizia che vi corrisponde, sotto pena della detenzione in carcere per un mese. Qualora poi la gita in campagna comprenda l' oggetto, ed in qualsivoglia modo l' esercizio delle funzioni che riflettono le sette, le pene pe'colpevoli saranno regolate col primo articolo.

8. Rimanendo ferme le antecedenti disposizioni sul conto degli asportatori delle armi, sia delle attribuzioni del solo ministro di polizia di adattare altro castigo a quella classe di asportatori i quali sia per età, sia per qualche difetto di facoltà morali, sia per altre equipollenti circostanze, meritino tratti di economia.

9. Sono vietati tutti i libri velenosi che trattano ex professo contro la religione, la morale, e i rispettivi governi; e molto più quei fogli, oggetto de'quali sia promuovere l'insubordinazione e l' anarchia; tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori ed i compratori, non che i semplici detentori saranno puniti colla reclusione da uno fino a' dieci anni, e con una multa di ducati cinquanta fino a duemila, secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d' opera dell' arte, quando concorrere possa alla loro perfezione; purchè sieno tenuti coperti con quella debita decenza che la morale prescrive.

10. Restino ferme tutte le disposizioni contenute nel codice attuale, su de' reati contro il rispetto dovuto alla religione; salvo i seguenti casi: chiunque involi la sacra pisside, o l' ostensorio colle ostie consagrate, sarà punito colla morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le ostie consagrate, il colpevole avrà la pena dell' ergastolo a vita.

11. La bestemmia, o sia l' empia esecrazione del nome di Dio o de' Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi in atto di sagre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di ferri. Senza tali circostanze la bestemmia in luogo pubblico avrà la pena del primo grado di ferri. Nel primo caso con frusta precedente.

12. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o

offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, sarà punito col primo al secondo grado di ferri.

13. Ogni atto poi che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia di uno a cinque anni.

14. I nostri direttori delle reali segreterie della guerra, di grazia e giustizia, ed il nostro segretario di stato ministro di polizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 gennaio 1822 per dileguare un dubbio insorto sulla interpretazione di alcuni articoli delle leggi di procedura ne' giudizii penali, e delle leggi penali in confronto di talune disposizioni contenute in altre leggi.

Sul dubbio che ci è stato rassegnato se gli articoli 136 e 399 delle leggi di procedura ne' giudizî penali abbiano alterato la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo stabilita colla legge de' 21 di marzo 1817, e se l' articolo 35 delle leggi penali contenga una disposizione contraria a quella sanzionata nell' articolo 194 della legge de' 12 di dicembre 1816; noi abbiamo considerato

1. Che il dritto pubblico del nostro regno in materia di giurisdizione è costituito dalle leggi de' 12 di marzo e de' 29 di maggio 1817, ed in conseguenza debbono esse sole servire di norma nella interpretazione di ogni altra legge in tal materia:

2. Che la prima di queste leggi per oggetto di ordine e di utilità pupplica ha dichiarato essenzialmente distinte e separate le materie ed i giudici del contenzioso amministrativo, da' giudici e dalle materie del contenzioso giudiziario: e che una tale separazione è stata espressamente conservata nella seconda legge:

3. Che la forma generica delle espressioni degli articoli 136 e 399 delle leggi di procedura ne' giudizî penali limita il senso di questi articoli a quelle sole materie di cui tratta la legge nella quale una tal forma si è adoperata, e quindi si trova negli articoli stessi ritualmente conservata la distinzione giurisdizionale stabilita nelle leggi de'21 di marzo e de' 29 di maggio 1817:

4. Che la stessa espressione generica di ammende trovandosi nell' articolo 35 delle leggi penali, ne limita il senso a quelle sole che possono formare materia di tali leggi, ed esclude implicitamente ogni altra ammenda che l' articolo 194 della legge de' 12 di dicembre 1816 annovera tra proventi giurisdizionali de' comuni:

Per queste considerazioni e sulla considerazione de' direttori delle nostre reali segreterie di stato di grazia e giustizia e degli affari interni;

Veduto il parere della commessione temporanea consultiva, ed udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le leggi della procedura ne' giudizi penali lasciano in tutta la sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi de' 21 di marzo e de' 29 di maggio 1817, le quali rimangono in pieno vigore.

L' articolo 35 delle leggi penali non comprende le ammende che sono attribuite a' comuni dall' articolo 194 della legge de' 12 di dicembre 1816, il quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza.

2. I direttori delle nostre reali segreterie di stato di grazia e giustizia e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 14 maggio 1822 che prescrive il sistema da tenersi nello intraprendimento di scavi per ricerca di oggetti antichi.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti coloro che vorranno intraprendere scavi per ricerca di oggetti antichi, dovranno farne a noi la domanda per mezzo della real segreteria di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale vistato dal sindaco del proprio comune, onde consti o che i fondi da ricercarsi sieno proprî de' ricorrenti, o che ne abbiano i medesimi ottenuto permesso dal possessore.

2. La diligenza sarà da noi accordata purchè non si tocchino nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempi, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ec.; e verrà detta licenza comunicata all' intendente della provincia ed al direttore del real museo. L' intendente incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo, e lo stesso praticherà il direttore del museo, destinando uno de' socî corrispondenti dell' accademia ercolanese se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia.

3. Qualora nello esequirsi lo scavo si scovriranno monumenti di fabbriche, statue, inscrizioni, monete, vasi ed arnesi antichi, ne sarà immediatamente presa nota tanto dal sindaco, che dalla persona destinata dal direttore del museo, rimanendo gli oggetti presso l' inventore, coll' obblico bensì di non farne uso, e di non fargli ristaurare prima della nostra sovrana autorizzazione. Siffatta nota verrà subito rimessa dal sindaco all' intendente, e dal medesimo al nostro segretario di stato di casa reale con tutte quelle osservazioni che gli riuscirà di fare sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, per conoscerne l' importanza. Lo stesso praticherà col direttore del museo la persona da lui incaricata, giusta l' articolo 2.

4. Qualora il caso produrrà che si scovrano monumenti, statue ed altri oggetti descritti nell' articolo precedente, l' inventore sarà tenuto a darne notizia al sindaco del luogo non oltre il termine di tre giorni. Il sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente rapporto all' intendente cogli stessi dettagli indicati nell' articolo precedente, e coll' obbligo medesimo di non potersi dall' inventore nè alienare nè restaurare senza nostra autorizzazione.

5. Pervenuti che a noi saranno questi rapporti, ci riserbiamo d' inviarli alla commessione di antichità e di belle arti, instituita con real decreto de' 13 del corrente mese, e che è composta dal direttore del real museo, da due soci dell' accademia ercolanese, e da due altri soci dell'accademia delle belle arti. Questa commessione, presi al bisogno gli opportuni schiarimenti, farà a noi conoscere di qual merito sieno gli oggetti rinvenuti, indicando quelli che per la loro eccellenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione, e proponendo le misure necessarie perchè se ne prendano immediatamente i disegni da servire all' accademia ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie, e perchè non sieno, in contravvenzione del nostro decreto de' 13 del corrente mese, esportati fuori del regno. In ogni caso tutti gli oggetti de' quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno considerati come proprietà degl' inventori a' termini della legge.

6. Qualora gl' inventori degli oggetti antichi, de' quali si è parlato negli articoli 3 e 4, contravverranno dolorosamente alle disposizioni contenute ne' medesimi, occultando in tutto o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte al sindaco, se il ritrovamento sia fortuito, o alienandogli, o facendogli restanrare prima di averne ottenuto il permesso; in ciascuno di questi casi saranno soggetti alla perdita degli oggetti trovati: e quando questi più non esistano, ad una multa corrispondente da fissarsi a tenore delle leggi vigenti.

7. Il nostro segretario di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 15 luglio 1822 contenente la dispensa all' articolo 951 leggi civili, relativamente al grado di parentela che intercede tra l' institutore d' un majorasco e l' instituito.

Veduto il nostro real decreto de' 17 di giugno del corrente anno col quale abbiamo autorizzato il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze cavalier *D. Luigi de' Medici* ad instituire un majorasco colle clausole e prerogative nel decreto stesso enunciate;

Veduta la supplica a noi rassegnata dallo stesso cavaliere *D. Luigio de' Medici*, colla quale avendo esposto esser egli proprio del duca di Sarno *D. Giuseppe de' Medici*, in favor del

quale comincia ad aver luogo la istituzione del majorasco anzidetto, ha implorato una espressa dispensa all'articolo 951 delle leggi civili uniforme all'articolo 6 dell'abolita legge de' 5 di agosto 1818 sulla facoltà conceduta agli zii ed alle zie che non hanno discendenti, d'instituir majoraschi in beneficio de' loro nipoti maschi;

Veduto l'articolo 951 delle leggi civili;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tra le prerogative accordate coll'articolo 2 del citato decreto de' 17 di giugno del corrente anno, s'intende specialmente compresa la dispensa all'articolo 951 delle leggi civili relativamente al grado di parentela che intercede tra l'institutore del majorasco e l'instituito in esso.

2. La disposizione contenuta nell'articolo precedente è considerata formar parte integrale dell'enunciato nostro decreto de' 17 di giugno del corrente anno.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 28 di settembre 1822 contro le associazioni illecite.

Volendo prevenire con mezzi efficaci ogni disordine, provvedere alla sicurezza dello stato, e garentire stabilmente a' nostri amatissimi suddetti la tranquillità pubblica;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustiza;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. L'ordinanza del dì 28 di marzo 1821 e le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del decreto del dì 9 di aprile 1821, e negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'altro decreto del dì 7 di maggio 1821, cesseranno di aver vigore.

2. Cesseranno parimente di aver vigore le sanzioni penali contenute nel capitolo II titolo VI libro II della seconda parte del nostro codice per lo regno delle due Sicilie. Le disposizioni da ogg' innanzi veglianti intorno alla classe de' reati comprese nel citato capitolo saranno le seguenti.

3. È illecita qualunque associazione organizzata in corpo, il di cui fine sia di riunirsi in tutt' i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vingolo di segreto, di oggetti sieno religiosi, sieno letterari, sieno politici, o simili; quante volte sia formata senza permesso dell'autorità

pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate.

4. Ogni associazione illecita definita nell' articolo precedente, verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori o amministratori di essa verranno puniti colla pena del terzo grado di prigionia e con una multa da cento a cinquecento ducati. I componenti semplici della stessa soggiaceranno alla pena del primo grado di prigionia.

5. Se gl'individui di associazioni illecite già disciolte tornino a riunirsi, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze, e puniti come tali, a' termini degli articoli 78 e seguenti delle leggi penali del mentovato nostro codice.

6. Chiunque senza permesso dell' autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa, o di altro suo locale qualunque per la unione di membri di un' associazione illecita, sarà punito col secondo grado di prigionia e con una multa da cinquanta a dugencinquanta ducati.

7. La competenza per gli reati espressati negli articoli precedenti sarà delle gran corti criminali.

8. Tutte le disposizioni de' precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 avranno luogo per lo periodo di cinque anni a contare dalla pubblicazione della presente legge; elasso il qual periodo, ritorneranno ad essere in vigore, per gli eredi contemplati in detti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, le sanzioni penali contenute nel citato capitolo II titolo VI libro II della seconda parte del nostro codice per lo regno delle due Sicilie.

9. Quante volte l'associazione illecita organizzata in corpo, o comunque altrimenti formata contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione, l' oggetto, la forma ed il numero de'suoi componenti, o comunque venga artatamente compinata per comunicazioni ampulanti e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni o di persone) i rispettivi componenti di essa saranno puniti col terzo grado di ferri e con una multa da cinquecento a duemila ducati. I capi, direttori, amministratori o graduati della stessa, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da mille a quattromila ducati.

10. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri, o altri distintivi della setta preveduta nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito colla pena della relegazione. Coloro che scientemente fabbricheranno, venderanno o distribueranno tali oggetti, saranno puniti per questo solo fatto col primo grado di ferri. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa, saranno puniti colla pena stabilita per essi membri, escluso il *minimum* del tempo per la pena, ed il *minimum* della quantità per la multa: se

saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e una multa da mille dugentocinquanta a cinquemila ducati.

11. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa, abitazione, o di altro loro locale qualunque per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti colla pena del primo grado di ferri e colla multa da cento a cinquecento ducati. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa, saranno puniti col terzo grado di ferri, esluso il *minimum* del tempo, e con una multa da mille a tremila ducati, se saranno capi, direttori, amministratori o gradnati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa di millecinquecento a seimila ducati.

12. Dopo l' espiazione penale della relegazione, e del primo e terzo grado di ferri ne' casi preveduti ne' precedenti articoli 9, 10 e 11, avrà sempre luogo la malleveria, a' termini degli articoli 31 e 34 delle citate leggi penali del nostro codice per lo regno delle due Sicilie.

13. Tutti gl' individui che saranno colpiti dalle disposizioni contenute ne' mentovati articoli 9, 10 e 11 della presente legge, se incorreranno nuovamente nello stesso misfatto, saranno puniti come reiteratori o recidivi, a' termini de'citati articoli 78 e seguenti delle suddette nostre leggi penali.

14. I reati previsti negli articoli 9, 10 e 11 della presente legge sono considerati come reati contro lo stato, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni contenute nel capitolo III sezione III titolo II libro II delle leggi penali del nostro codice per lo regno delle due Sicilie risguardanti il rivelamento de'reati contro lo stato.

15. Tutte le pene sanzionate nella presente legge sono applicabili anche a' complici, a' termini degli articoli 74 e 75 delle leggi penali del citato nostro codice.

16. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli della presente legge non escludono l' applicazione delle pene maggiori, a' termini delle leggi vigenti, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello stato, a' termini de' capitoli I e II del titolo II libro II delle leggi penali del mentovato nostro codice.

17. Il giudizio de' reati definiti ne' precedenti articoli 9, 10 e 11, saranno della competenza esclusiva delle commessioni militari riconosciute dalle nostre leggi. Questa disposizione avrà luogo per lo periodo di cinque anni a contare dalla pubblicazione della presente legge. Elasso un tale periodo, il giudizio de' suddetti reati, ferme rimanendo le sanzioni penali contenute ne' riferiti articoli 9, 10 ed 11, ritornerà alle competenze fissate pe' giudizi penali nel II e III libro della parte quarta del citato nostro codice per lo regno delle due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità le quali dovranno prendere particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 17 di ottobre 1822 concernente la instituzione de' majoraschi.

Volendo agevolare nel nostro regno delle due Sicilie la instituzione de' majoraschi che, conservando le famiglie di quelli tra i nostri sudditi a' quali per nobiltà di origine o per importanti servizi a noi renduti avremo conceduta questa distinzione, assicurano sempre più lo splendore del Trono ed eccitano una lodevole emulazione;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. La rendita imponibile de' beni da sottoporsi a majorasco è fissata nel massimo ad annui ducati trentamila, e nel minimo ad annui ducati duemila.

2. Potranno essere sottoposti a majorasco le inscrizioni sul gran libro del debito pubblico, quante volte sieno state immobilizzate.

3. Le rendite saranno immobilizzate mediante dichiarazione che verrà fatta dal proprietario per atto da rogarsi da uno de' notaj certificatori, ed osservate le altre formalità che si usano per le rendite che s' immobilizzano da' contabili per la loro garentia verso il governo, o da' particolari per evizione di una promessa obbligazione.

4. Queste rendite saranno inscritte sul gran libro al nome dello institutore del majorasco col distintivo *conto del majorasco instituito da N. N.*; e quando trattasi di chiamati, al nome de' medesimi, coll' aggiunta *conto del majorasco instituito da N. N.* Siffatte inscrizioni essendo di lor natura incommerciabili, non potranno esser date per cauzioni de' contabili dello stato, e non potranno esser trasferite se non a' chiamati nel majorasco: e ciò in forza di decisione o di ordinanza dell' autorità competente, che ne disporrà la intestazione. Lo stesso sarà

praticato quante volte il majorasco rimarrà risoluto ne' casi preveduti nel libro III titolo II capo V sezione VII delle leggi civili del nostro codice per lo regno delle due Sicilie.

5. Negli estratti d'inscrizioni che saranno rilasciati, verrà espressamente marcato il vincolo della inalienabilità.

6. Sarà in facoltà del primo institutore, quando il majorasco incominci da lui, e de' chiamati successivi di permutare in tutto o in parte le inscrizioni soggette a majorasco in compra di fondi rustici, o censi, o canoni sopra terre. Questa permuta dovrà esser fatta a' termini dell' articolo 959 delle leggi civili, e colle forme prescritte nel regolamento de' 5 di agosto 1818.

7. Potranno cumularsi due o più majoraschi in un solo individuo, senza limitazione alcuna.

8. Lo institutore d' un majorasco che cominci da se, potrà riserbarsi la facoltà di chiamare al godimento di esso quello dei di lui figli maschi che stimerà di prescegliere. Questa destinazione dovrà seguire per atto tra vivi, o di ultima volontà: e nel caso in cui non abbia luogo, s' intenderà prescelto il primo tra' suoi figli, o quegli che lo rappresenta.

9. Lo institutore d' un majorasco che non cominci da se, potrà ritenere in tutto o in parte l' usufrutto de' beni che avrà sottoposti a questo vingolo.

10. Sarà nelle facoltà dello institutore d' un majorasco di aumentarne la rendita sino alla rendita imponibile di annui ducati trentamila. Questo aumento potrà pure aver luogo in una o più volte.

11. Negli aumenti e nelle cumulazioni della rendita d' un majorasco saranno osservate le stesse forme che sono prescritte per lo stabilimento de' majoraschi.

12. Gl'institutori de' majoraschi potranno gravar la rendita de' beni a' medesimi soggetti di vitalizî in favor de' loro conjugi, figli, o altri parenti. Questi vitalizî non potranno però ridurre la rendita libera del majorasco al di sotto di quella che è fissata per lo minimo nell' articolo 1.°

13. Potranno chiamarsi successivamente al godimento d'un majorasco più individui e le loro discendenze ne' termini della legge.

14. La disposizione dell' articolo 949 delle leggi civili è applicabile a' genitori adottivi; e quella espressa nell' articolo 951 delle stesse *leggi* si estende a' prozî ed alle prozie.

15. Nello eseguirsi la disposizione contenuta nell' articolo 9 del regolamento de' 5 di agosto 1818 relativa alla quota di riserva, o sia legittima dovuta a' figli dello institutore d'un majorasco, le doti costituite e qualunque altra liberalità fatta dal medesimo saranno calcolate nel patrimonio di esso institutore colla norma prescritta dalle leggi civili.

16. Le disposizioni contenute in questa legge sono consi-

derate formar parte integrale delle disposizioni delle leggi civili su' majoraschi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 22 marzo 1823 relativo agl' impiegati civili i quali per imputazione di reati comuni, o commessi in officio, venissero sottoposti ad un giudizio penale.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Inteso il parere del nostro ordinario consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl' impiegati civili che per imputazione di reati comuni, o commessi in ufficio, venissero sottoposti ad un giudizio penale, rimarranno sospesi di soldi e di funzioni.

2. Durante la sospensione per la enunciata causa, sarà loro corrisposta una mensual prestazione a titolo di soccorso.

3. La prestazione rimane fissata al terzo del soldo pel tempo che l' imputato sarà in carcere con mandato di arresto, ed alla metà del soldo per tutto il tempo che si troverà in carcere con mandato di deposito, o sotto altro mandato qualunque, o sotto consegna, o sotto cauzione, o arrestato per sola disposizioue della polizia.

4. I rispettivi ministri di stato potranno a norma de' regolamenti far pagare a titolo d' indennità le gratificazioni a coloro che rimpiazzeranno gl' impiegati sospesi; ben inteso però che tali gratificazioni a' rimpiazzanti provvisori ed i soccorsi agl' imputati non potranno giammai cumulativamente eccedere i soldi non pagati a' prevenuti.

5. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non saranno più applicabili al momento che gl' impiegati prevenuti di reati in ufficio rimangono amministrativamente destituiti.

6. Il pagamento de' soccorsi e gratificazioni di cui si è fatto parola negli articoli precedenti, sarà disposto da sopra l' economia de' soldi che per l' espressata causa non verranno pagati agl' impiegati sottoposti a giudizio.

7. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze, ed i nostri ministri segretari di stato degli affari interni e della polizia generale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 giugno 1823 che prescrive a quale distanza debba stare l'omicida condannato a pena criminale temporanea, allorchè non abbia ottenuto il contentamento degli offesi.

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia;

Inteso il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In tutte le decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea, le quali saranno pronunziate dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà aggiunto che dopo la espiazione della pena, l'omicida il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia.

2. La contravvenzione all'obbligo che sarà ingiunto a norma del precedente articolo, si punirà col primo grado di prigionia: dopo la espiazione della quale il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi dal domicilio de' parenti dell' ucciso.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 8 settembre 1823 risguardante i generi che potranno esser sorpresi in contrabbando.

Visto l'articolo 388 della nostra legge del dì primo di giugno 1817, col quale si conservarono provvisoriamente in vigore le disposizioni relative al contenzioso de' dazi indiretti;

Considerando di essere pregiudizievole all' adempimento del servizio de' dazi indiretti l'abilitazione che si accorda a' possessori delle mercanzie sorprese in frode di farsele restituire mediante una valida cauzione;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Inteso il parere del nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I generi che si sorprendono in contrabbando, non potranno più restituirsi alle parti pendente il giudizio. Essi re-

steranno depositati nella dogana fino all' esito del giudizio stesso.

2. Se i generi possono deperire, il giudice innanzi a cui pende la lite, ne autorizzerà preventivamente la vendita da eseguirsi per mezzo di pubblico incanto nel locale della dogana. Il prezzo della vendita per mezzo della cassa doganale si verserà nella tesoreria, ove resterà depositato per liberarsi a chi di dritto, dopo terminato il giudizio.

3. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto restano annullate.

4. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e delle finanze souo incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 settembre 1823 concernente la estrazione degli olii dalla Sicilia.

Vista la nostra determinazione de' 25 di marzo 1822, ed i consecutivi decreti de' 6 di maggio e de' 6 di agosto 1822 e de' 28 di febbraio 1823, in vigor de' quali è stato portato un ribasso temporaneo di una terza parte del dazio dovuto secondo le tariffe in vigore sulla estrazione degli olii dalla Sicilia;

Volendo noi vie più facilitare l'estrazione di questo genere da que' nostri dominî;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' osservanza del nostro decreto de' 28 di febbraio 1823 risguardante la diminuita riscossione del dazio sugli olii che si estraggono dalla Sicilia, è prorogata a tutto febbraio 1824.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 novembre 1823 prescrivente che niuno possa fabbricare o fare innovazioni avanti gli edificii di regio uso, senza averne prima ottenuto superiore permesso.

Sulla proposizione de'nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e di casa reale e degli ordini cavallereschi;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È proibito di fabbricare o fare innovazioni nei fondi e luoghi privati in tutta quella distanza donde possa esservi introspetto ne' palazzi, casine ed edifizî di regio uso. I

proprietari degli enunciati fondi, i quali volessero fare tali innovazioni, dovranno ottenerne prima il nostro real permesso per via della real segreteria e ministero di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e di casa reale e degli ordini cavallereschi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che loro riguarda.

Decreto del 14 gennaio 1824 che provvede alla mancanza di titoli espressi per la esazione di alcuni censi.

Visto il nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello stato, col quale nel titolo III furono stabilite le norme da seguirsi per la esazione delle rendite del demanio;

Visto il titolo I della legge de' 21 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, in cui nel definirsi gli oggetti dell'amministrazione pubblica, furono tra gli altri indicati per assimilazione i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione;

Considerando in particolare che i censi dovuti all' amministrazione del nostro real sito di Persano appartenevano da tempo immemorabile agli ex-feudi di Controne, Postiglione e Serre, che furono acquistati dal nostro augusto genitore Carlo III di felice ricordanza;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di casa reale;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In mancanza de' titoli espressi de' censi dovuti all' amministrazione del real sito di Persano, o a chiunque abbia causa dalla medesima, sarà applicabile il disposto nell' articolo 57 (titolo III) del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sulla esazione delle rendite del demanio. In conseguenza di che, il possesso in cui la detta reale amministrazione o i suoi autori trovavansi nell' anno 1806 di esigere le stesse rendite, o pure la pruova della esazione effettuata dopo del citato anno 1806, varrà per titolo, salva al debitore ogni eccezione diretta a provare la inesistenza o l' annullamento del titolo stesso.

2. Affinchè quindi gli atti di possesso de' censi appartenenti alla reale amministrazione di Persano (sia che da questa si proseguano a possedere, sia che da essa sieno stati ad altri ceduti) possano elevarsi all' efficacia de' titoli suppletori, dovranno eseguirsi tutte le disposizioni prescritte negli articoli 58 e seguenti compresi nel titolo III del cennato nostro decreto; ben inteso che l' amministratore dell' anzidetto real sito eseguirà dal canto suo quanto in essi articoli è detto doversi fare dal direttore de' demani pe' censi a' medesimi appartenenti.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di casa reale e di grazia e giustizia, e 'l nostro ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 28 gennaio 1824 che stabilisce una regola certa ed uniforme per punire le contravvenzioni a' dazii di consumo.

Vedendo far cessare le ambiguità che si sono sperimentate nell' applicazione delle pene per le contravvenzioni a' dazi di consumo che i comuni legalmente s'impongono, e stabilire una regola certa ed uniforme che tolga ogn' idea di arbitrio;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Sul rapporto del nostro ministro segretario di stato degli affari interni, e del consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per le contravvenzioni a' dazi di consumo che i comuni s' impongono a' termini della legge de' 12 di dicembre 1816, sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

2. I giudici di circondario su' processi verbali delle autorità amministrative, che contestano le contravvenzioni, sono le autorità competenti per l' applicazione delle pene.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 febbraio 1824 portante il divieto di far sequestri o assegnamenti volontarii su' soldi ed altri averi che si pagano dalle casse regie.

Veduti gli articoli 670 e 671 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato delle reali finanze e di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contar dalla pubblicazione del presente decreto saranno insequestrabili presso le regie casse

1.° i soldi, i saprassoldi e gli altri averi annessi agl' impieghi;

2.° le somme concedute a titolo di gratificazioni, sieno queste fisse, o eventuali;

3.° le somme accordate per compensi fissi o straordinarî per particolari servigi;

4.° le pensioni di giustizia e di grazia inscritte sul gran libro del debito pubblico;

5.° gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisori nella tesoreria generale;

6.° le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel nostro decreto de' 14 di maggio 1822;

7.° le somme liberate a' corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguire o eseguiti per nostro real servigio;

8.° ed in fine ogni prestazione personale vitalizia, o per epoca determinata, la quale si paghi dalla tesoreria generale o dalle pubbliche amministrazioni.

2. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i sequestri fatti a norma delle leggi in vigore fino all' epoca della pubblicazione del presente decreto.

3. È vietato altresì dar luogo ad assegnamenti volontari, delegazioni o altre prestazioni o ritenute qualunque sulle somme enunciate nell' articolo primo, salvo ciò che è disposto nei due seguenti articoli.

4. Le disposizioni contenute nell' articolo primo non sono di ostacolo alla esecuzione de' disconti a danno degl' impiegati militari, in vigore di disposizioni economiche de' comandanti de' corpi o di piazze, o di decisioni de' consigli di guerra, nei termini delle militari ordinanze.

5. I ministri segretari di stato ed i capi superiori delle amministrazioni pubbliche potranno disporre per misure economiche, o per circostanze particolari, delle ritenzioni a carico di qualche impiegato sulle somme enunciate nell' articolo primo.

6. Qualora i disconti o le ritenzioni enunciate ne' due precedenti articoli dovessero eseguirsi per mezzo della tesoreria, gli ordini corrispondenti saranno spediti da' rispettivi nostri ministri segretari di stato.

7. Sono rivocate tutte le leggi e tutti i decreti contrari alle disposizioni di questo decreto, e particolarmente l' articolo 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de' 3 di giugno 1809 e l' articolo 17 del nostro real decreto de' 3 di maggio 1816.

8. I nostri ministri segretari di stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1[illegible] [illegible]bbraio 1824 circa il modo onde abbiasi a regolare la rescindibilità de[illegible]e soggiogazioni stipulate ne' dominii oltre il faro pria della pubblicazione del nuovo codice a causa di annualità non pagate.

Veduto il nostro decreto del dì 30 di luglio del caduto anno del tenor seguente:

Volendo ora emanare l' atto legislativo enunciato nell' articolo primo del suddetto trascritto decreto;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La rescissione de' contratti di soggiogazione anteriori al dì primo di settembre 1819 (epoca della osservanza del *codice per lo regno delle due Sicilie*) per la non eseguita soddisfazione delle annualità decorse, non potrà aver luogo ne' nostri dominî di là del faro durante un biennio da incominciare a correre dal primo giorno del mese di maggio 1824. Terminato il biennio, la rescissione delle soggiogazioni anzidette potrà aver luogo per l' inadempimento dell' obbligo del pagamento pel corso di due anni, come nelle rendite costituite, alle quali le soggiogazioni enunciate rimangono assimilate per tutti gli effetti legali determinati nelle leggi vigenti.

2. I debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare i capitali delle soggiogazioni medesime coll' assegnazione di una quantità de' loro beni in valore corrispondente, esclusi i predî urbani. Potranno essere inclusi nell' assegnazione i predî urbani, qualora i creditori rispettivamente vi consentano.

Le annualità delle anzidette soggiogazioni, le quali sono decorse a tutto agosto dell' anno 1821, potranno essere soddisfatte nel modo stesso da' debitori. Ma le annualità posteriori al mese di agosto 1821 non potranno essere nel modo enunciato soddisfatte se ciascun creditore non vi consenta.

In nessun caso potranno essere comprese le annualità decorse prima del 1725, che, spiegando le lettere reali del nostro augusto genitore del dì 13 di agosto 1735, dichiariamo irrepetibili.

3. I debitori che intendono avvalersi della facoltà di sopra espressa, dovranno nel termine di due anni, a contare dal dì primo di maggio 1824, presentare nella cancelleria del tribunale civile della valle del loro domicilio un notamento distinto di tutti i loro beni, di tutti i loro creditori soggiogatarì ed ipotecari, e di tutti gli altri pesi annessi a' beni medesimi. Elasso il detto termine di anni due, che dichiariamo *termine di rigore*, i debitori rimarranno decaduti dell' anzidetta facoltà.

4. L' atto della presentazione del notamento menzionato nell' articolo precedente importerà che i beni stessi restino offerti a' creditori soggiogatarî, a' termini delle leggi vigenti, in soddisfazione de' rispettivi crediti, nel modo che sarà indicato negli articoli seguenti.

5. Colla copia estratta dello stato presentato, la quale verrà inserita nella supplica che sarà a Noi diretta per mezzo del nostro luogotenente generale in Palermo, ciascun debitore dimanderà la destinazione di un giudice deputato per la esecuzione del prescritto nel presente decreto.

6. Destinato che sarà il giudice deputato, ciascun debito-

re farà citare innanzi a quel giudice tutti i creditori soggiogatari contenuti nel piano esibito.

7. Spirato il termine della citazione prescritto dalle vigenti *leggi della procedura ne' giudizi civili* rispetto a' detti creditori soggiogatari, si procederà innanzi al giudice deputato alla nomina di un procuratore a nome di tutto il ceto de' medesimi. La nomina avrà luogo di accordo tra essi, o in difetto col concorso di coloro che rappresentano la maggior somma a' termini del sovrano rescritto de' 24 di gennaio 1800.

8. Il giudice deputato, inteso il procuratore del ceto dei creditori, ed il debitore, procederà alla scelta di una quantità di beni di valore sufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti di soggiogazioni. Nella scelta di tali beni il giudice deputato avrà principalmente in mira la facilità della vendita, e la convenienza delle operazioni che ne' seguenti articoli saranno indicate per l' assegnazione in caso che la vendita non possa aver luogo. Determinerà indi il giudice deputato per ciascun fondo il prezzo venale, prendendo per base la rendita coacervata dei venti anni che sono decorsi dal dì primo di settembre 1786 fino al dì ultimo di agosto 1806, la quale risulterà dagli affitti, o da altre notizie e pruove che stimerà opportune; ed in difetto, da qualunque elemento, anche da perizia, per istruzione dell' animo suo. Vi aggiungerà, o ne dedurrà l' importo delle migliorie o delle deteriorazioni esistenti nel fondo, procedendo nella valutazione di questo importo da arbitro, e da amichevole compositore. Valuterà finalmente l' enunciata rendita alla ragione del cinque per cento. Sarà in facoltà del giudice deputato in qualunque parte della operazione commessagli di aumentare, diminuire, o variare la scelta de' beni, secondo che la giustizia ed i riguardi innanzi espressati potranno determinare il suo prudente arbitrio. Fatta la scelta dei beni, il debitore ne riterrà il possesso come seqnestratario giudiziale, nei termini dell' articolo 766 e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizi civili, ed immediatamente il debitore farà citare tutti gli altri creditori ipotecari iscritti, ed il giudice deputato avviserà per editto gli aventi diritto di qualunque specie sopra i beni già scelti a comparire innanzi di lui.

9. Scorso il termine legale, il giudice deputato procederà alla vendita all' incanto di tutti i suddetti beni designati e valutati colla norma prescritta nell' articolo precedente, disponendone gli atti in modo, che possa l' operazione essere terminata nel più breve tempo possibile.

10. Sul prezzo ritratto da' fondi venduti, e sul valore dei fondi rimasti invenduti sarà formato dal giudice deputato un piano di distribuzione e di assegnazione, sentendo il procuratore del ceto de' soggiogatari, il debitore e tutti gl' interessati.

Nella formazione dell'enunciato piano si avranno in veduta i dritti di anteriorità e di posiorità de' creditori, i riguardi

dovuti agli stabilimenti ecclesiastici e civili, la località de' beni del promesso pagamento della rendita e del domicilio di ciascun assegnatario, il valore de' rispettivi crediti, ed i necessari accolli che dovranno aver luogo in talune assegnazioni a favore de' creditori di piccola rendita, a giudizio del giudice deputato: in somma nella combinazione de' diritti rispettivi saranno conciliati i riguardi dovuti alla giustizia colle vedute di economia, tanto nell' interesse generale della massa, quanto nel particolare di ciascun concernente.

11. Se opposizioni agli articoli del piano di distribuzione e di assegnazione che potranno essere prodotte, saranno discusse e giudicate dallo stesso giudice deputato, il quale potrà in conseguenza colla sua sentenza rettificare o confermare il piano formato.

12. Gli acquirenti de' fondi venduti all' incanto, o assegnati in soddisfazione de' crediti anzidetti, a norma delle disposizioni del presente decreto, godranno la perpetua sicurezza degli acquisti, e tutti gli effetti del verbo regio e dello scudo di perpetua salvaguardia, secondo la cautela usitata ne' nominati nostri domini di là del faro, e come avveniva precedentemente alla promulgazione dell' attuale codice nelle vendite che si facevano col così detto verbo regio.

13. Durante tutto il corso dell' enunciata commessione del giudice deputato, ogni azione sopra tutti gli altri beni compresi nel notamento per la soddisfazione de' creditori, incluso il pagamento delle annualità posteriore al mese di agosto 1821, dovrà sperimentarsi presso il giudice medesimo, anche ne' termini di spropriazione forzata.

14. Avverso le sentenze preparatorie o interlocutorie del giudice deputato non potrà interporsi alcun rimedio legale, se non a' termini dell' articolo 515 delle leggi di procedura civile. Le sentenze diffinitive dello stesso giudice saranno suscettive del gravame dell' appello nella gran corte civile.

15. Gli atti da presentarsi alla cancelleria del tribunale civile del domicilio del debitore, a' termini dell' articolo 3 del presente decreto, e tutti gli atti giudiziari da farsi innanzi il giudice deputato, saranno registrati gratuitamente.

Gli atti poi che saranno fatti per l' appello nella gran Corte civile, non saranno compresi nella esenzione accordata nel presente articolo.

16. Un regolamento particolare che sarà pubblicato con altro nostro decreto, stabilirà il modo del procedimento innanzi a' giudici deputati.

17. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 febbraio 1824 approvante un regolamento sulle norme da tenersi e sul procedimento da osservarsi per le vendite all' incanto e per le assegnazioni de' beni de' debitori di soggiogazioni ne' dominii oltre il faro.

Visto l' articolo 16 del nostro decreto di questa data circa le vendite all' incanto e le assegnazioni di beni de' debitori di soggiogazioni in soddisfazione delle soggiogazioni medesime;
Udito il nostro consiglio di stato ordinario;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, portante le norme da tenersi ed il modo del procedimento innanzi a' giudici deputati per la esecuzione del suddetto nostro decreto di oggi stesso.
2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 10 febbraio 1824 per l'esecuzione del real decreto di questa data circa le vendite all' incanto e le assegnazioni di beni in soddisfazione delle soggiogazioni colle solennità prescritte nel decreto stesso.

Art. 1. I debitori di soggiogazioni, i quali vorranno godere degli effetti risultanti dal real decreto di oggi stesso per la soddisfazione de' loro debiti, dovranno nel termine prescritto nell' articolo 3 dello stesso decreto presentare analoga domanda nella cancelleria del tribunale civile di quella valle nella quale avranno il loro domicilio.
2. Questa dimanda sarà sottoscritta dal debitore o dal suo procuratore speciale. La procura dovrà essere per atto avanti notaio, e rimarrà alligata alla dimanda.
3. Alla dimanda dovrà essere unito necessariamente uno stato indicativo dell' attività del patrimonio del debitore e della passività di esso sotto il rapporto così delle soggiogazioni, che di altre affezioni, sieno ipotecarie, sieno altre qualunque, alle quali i beni del debitore fossero soggetti.
4. La forma di questo stato sarà regolata in modo che faccia conoscere perfettamente
1.° il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, o un' indicazione individuale e speciale, in modo che possa distinguersi da altri;
2.° i nomi ed i cognomi, i domicili e la professione dei creditori soggiogatari;
3.° la enunciazione de' rispettivi titoli de' creditori, notandosi particolarmente l' epoca della loro stipulazione ed i notai stipulatori;

4.° l' ammontare del capitale dovuto a ciascun creditore soggiogatario, e l' annua rendita depurata da qualunque ritenzione che a ragion di esso gli è corrisposta;

5.° l' ammontare delle annualità arretrate depurate altresì da ogni ritenzione dovuta a ciascun creditore, qualora ve ne sieno;

6.° la indicazione di tutti i beni del debitore, qualunque ne sia la specie, la denominazione o il titolo, sieno essi beni fondi rustici o urbani, censi, prestazioni, annue rendite, capitali ec. ec.;

7.° la indicazione delle soggiogazioni che gravitano sopra tutti i beni del debitore, e di quelle che gravitano specialmente sopra uno o più di tali beni;

8.° la indicazione di tutte le altre affezioni legali ipotecarie, o altre che gravitano su' beni.

5. Onde la indicazione de' beni del debitore corrisponda all' oggetto cui è destinata, dovrà per ciascuno di essi designarsi

1.° l' istromento di acquisto, qualora esista, o il tempo per lo quale si è pacificamente posseduto;

2.° la valle, il distretto, il circondario ed il comune nel quale è sito il fondo: se il fondo è urbano, si dovrà designare la strada nella quale è sito, ed i confinanti: se il fondo poi è rustico, se ne dovrà indicare la natura, la estensione almeno approssimativa, i confini, o due di essi almeno; e se vi esistessero delle fabbriche, vi si dovrà comprendere la descrizione di esse, ed il nome e cognome dell' inquilino o del colono, se vi esiste;

3.° la rendita che si ritrae da ciascuno de' beni anzidetti, la scadenza di essa, e se il numerario o altrimenti;

4.° i pesi fiscali o comunali fissi a' quali i beni anzidetti sono soggetti, e l' ammontare annuo di tali pesi.

6. Oltre allo stato richiesto coll' articolo 3 di questo regolamento, si dovrà alligare alla domanda del debitore il certificato del conservatore delle ipoteche di ciascuna delle valli nelle quali sono siti i beni del debitore, donde risulti il notamento di tutte le iscrizioni contra di esso esistenti.

7. Lo stato di sopra enunciato dovrà essere sottoscritto e certificato vero dal debitore, o dal suo procuratore speciale.

8. Nella cancelleria di ciascun tribunale civile sarà aperto un registro, nel quale per ragion di data e con numero d' ordine progressivo saranno notate per via di estratto le domande avanzate da' debitori, a norma dell' articolo primo, ed i documenti ad esse alligati. Queste annotazioni saranno sottoscritte dal debitore o suo procuratore speciale, assistito sempre l' uno o l' altro da patrocinatore, il quale dovrà pure sottoscrivere, e dal cancelliere del tribunale civile. Non incorrerà perciò divenirsi alla compilazione del processo verbale per la esibizione delle domande e degli analoghi documenti.

9. Il registro stabilito coll' articolo precedente, prima che se ne cominci a far uso dovrà essere numerato e cifrato dal presidente del tribunale civile, o da un giudice da esso a tal oggetto delegato.

Sarà pure dovere del presidente del tribunale civile cifrare ciascuna domanda e ciascuno de' documenti alla medesima alligati. Egli chiuderà in fine di ciascun giorno il registro anzidetto.

11. Le domande de'debitori ed i corrispondenti documenti rimarranno depositati presso la cancelleria del tribunale civile finchè non sia seguita la destinazione del rispettivo giudice deputato, a norma dell' articolo 3 del decreto di questa data.

12. Adempito che avranno i debitori alla esibizione in cancelleria delle dimande e degli analoghi documenti, richiederanno al cancelliere in forma legale un estratto dell' annotazione che n' è stata fatta sul registro , ed una copia dello stato prescritto coll' articolo 3 di questo regolamento; in conformità dell' articolo 5 del decreto di questa data.

13. I debitori allighéranno tali carte alla supplica che presenteranno per la destinazione del giudice deputato.

14. la destinazione de' giudici deputati sarà annunziata per mezzo di lettere di uffizio che per ciascuna dimanda saranno dirette a que' magistrati che ne verranno prescelti per giudici deputati, ed a' regî procuratori presso i tribunali civili, nelle cancellerie de' quali si troverà essere stata fatta la esibizione della dimanda da parte de' debitori.

15. I regî procuratori rilasceranno alle parti interessate copie di tali lettere di uffizio, e ne avvertiranno altresì i cancellieri, i quali prenderanno nota in margine delle dimande de' debitori della seguita destinazione de' giudici deputati. Dopo di ciò i debitori potranno ritirare dalla cancelleria le loro dimande cogli analoghi documenti, firmandone ricevo in margine del notamento che delle dimande stesse si trova fatto nel registro.

16. Il giudice deputato nel disimpegno delle sue funzioni sarà assistito da un cancelliere, la scelta e nomina del quale gli è interamente affidata.

Ogni usciere appartenente ad autorità giudiziaria potrà nell' ambito del territorio assegnatogli col decreto de' 17 agosto 1819 istrumentare gli atti da farsi presso il giudice deputato.

17. Seguita che sarà la destinazione del giudice deputato, il debitore farà intimare per atto di usciere, ne' termini e nelle forme prescritte dalle leggi in vigore, a ciascuno de' creditori soggiocatarî la dimanda avvanzata a norma dell' articolo 5 del decreto di questa data, e la copia dello stato alla medesima annesso. Questo atto d' intimazione dovrà pure contenere costituzione di patrocinatore per tutti gli atti giudiziarî a' quali dovrà procedersi innanzi al giudice deputato.

Il domicilio del debitore s' intende eletto di dritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una elezione differente, la quale però non potrà essere se non nel comune ove risiede il giudice deputato.

I debitori dovranno altresì depositare presso de' cancellieri de' giudici deputati gli stati della loro attività e passività co'documenti corrispondenti.

18. Qualora i creditori non sieno di accordo per la elezione del procuratore che dee rappresentarli presso il giudice deputato, il debitore nel corso di otto giorni dopo la scadenza del termine legale delle citazioni loro dirette li citerà a riunirsi personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, innanzi allo stesso giudice deputato, e divenirsi alla elezione del procuratore col concorso di coloro che rappresentano la maggior somma de' crediti di soggiogazione.

19. Per la fissazione della maggior somma de' crediti di soggiogazione si avrà riguardo esclusivamente a' creditori che si troveranno presenti alla riunione: de' creditori citati e non comparsi non si terrà alcuna ragione in questo atto.

20. Apparterrà al giudice deputato, dietro istanza del debitore, nominare il procuratore che presso di lui dee rappresentare i creditori di soggiogazione, nel caso in cui costoro scorso il termine di sopra enunciato, o non siensi messi di accordo sulla elezione del procuratore anzidetto, o citati perciò dal debitore presso il giudice deputato, abbian tutti omesso di riunirsi presso il medesimo.

21. La destinazione del procuratore pe' creditori soggiogatari non importerà che costoro non possano invigilare di persona o altrimenti a' loro interessi. Gli atti giudiziari però e tutt' altro che occorrerà praticarsi presso il giudice deputato, non potrà altrimenti seguire che per mezzo ed in persona del procuratore stabilito a norma degli articoli precedenti.

22. Tutte le operazioni alle quali dovrà procedere il giudice deputato per la esecuzione di ciò che è disposto nel decreto, di questa data ed in questo regolamento, così per la scelta de' fondi, piano di loro distribuzione a' creditori, che per tutt' altro ec., saranno comprovate per mezzo di processi verbali.

23. La citazione per editto della quale è menzione nell'articolo 8 del decreto, sarà affissa alla sala dell' udienza del tribunale civile del luogo ove rimane il giudice deputato, nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella del luogo dove ciascun immobile è sito, ed in quella del tribunale in cui risiede il giudice deputato. Sarà pure inserita ne' pubblici fogli.

24. Il giudice deputato nell' eseguire a norma dell' articolo 8 del decreto di questa data la scelta de' beni, dovrà regolarne particolarmente la quantità, avuto riguardo a' certificati de' conservatori delle ipoteche ed alle altre dichiarazioni

del debitore ; e ciò ad oggetto di provvedere agl' interessi e dritti di tutti.

25. Il giudice deputato non si determinerà a far uso di perizia per la valutazione de' beni del debitore, che nel solo caso in cui non possa giugnere a conoscerne il valore co' mezzi indicati nell' articolo 8 del citato decreto di questa data, o con altri che la prudenza e conoscenza delle circostanze locali gli potranno suggerire. Anche nel caso in cui dovrà aversi ricorso alla perizia, sarà in libertà del giudice deputato di adoperare uno o più periti che saranno nominati da lui *ex officio*. Il risultamento di questa perizia essendo diretto unicamente alla istruzione del suo animo, non potrà formare oggetto di controversia tra le parti interessate.

26. La vendita sarà fatta individualmente per ciascun fondo.

27. La vendita de' beni del debitore disposta dal giudice deputato, sarà annunziata per mezzo di pubblici affissi, i quali conterranno ;

1.° i nomi e cognomi, le professioni e le residenze del debitore, del procuratore de' creditori soggiogatari, e del patrocinatore del debitore ;

2.° i nomi della valle, del circondario e del comune, ove sono siti i beni da vendersi ;

3.° l' indicazione sommaria de' fondi esposti venali colle analoghe dilucidazioni del loro valore, giusta i numeri 2.°, 3.° e 4.° dell' articolo 5 del presente regolamento ;

4.° l' indicazione del giudice deputato, e del giorno in cui si faranno gl' incanti.

28. L' estratto degli affissi ordinati nell' articolo precedente sarà inserito ad istanza del debitore in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo dove risiede il giudice deputato, avanti di cui si procede alla vendita ; e se questi non esistono, in uno di quei che si stampano nelle valli. Una tale inserzione sarà verificata colla esibizione dell' esemplare in cui si trova il detto estratto, colla firma dello stampatore legalizzata dal sindaco. Nello stesso modo sarà giustificata la inserzione ne' fogli pubblici della citazione per editto enunciata nell' articolo 23 del presente regolamento.

29. Un estratto in forma di editto simile a quello espresso nell' articolo precedente sarà posto.

1.° nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quelle ove sono situati i beni, ed in quelle del giudice deputato innanzi al quale si procede alla vendita ;

2.° nella porta dell' udienza de' giudicati di circondario, nella estensione de' quali sono siti i beni ;

3.° nelle porte esteriori de' tribunali del domicilio del debitore, e nel luogo ove sono situati i beni.

50. È permesso al debitore di apporre a sue spese questi

stessi affissi nelle altre valli, senza che per questo motivo possa ottenersi proroga di termini.

31. L'apposizione degli editti sarà verificata per mezzo di un processo verbale unito ad un esemplare di essi. L'usciere attesterà in questo atto, che l'apposizione è stata fatta ne'luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Nello stesso modo sarà giustificata l'affissione della citazione per editto enunciata nell'articolo 23 del presente regolamento.

32. L'originale del processo verbale sarà contrassegnato col visto del sindaco, o di colui che ne fa le veci, in ogni comune in cui saranno stati affissi gli editti.

33. Un altro esemplare de' suddetti affissi sarà intimato al procuratore de' creditori di soggiogare, a' creditori ipotecari che si troveranno inscritti, al più tardi, ne' dieci giorni successivi alla inserzione della citazione per editto ne' pubblici fogli, ed a tutti gli altri interessati che saranno comparsi presso del giudice deputato.

34. Scorsi giorni dieci dopo la pubblicazione degli affissi e la inserzione di essi ne' fogli pubblici, si procederà agl' incanti ed all' aggiudicazione preparotoria.

35. Gl'incanti per ciascun fondo saranno aperti sulla base del prezzo che, a' termini dell' articolo 25 di questo regolamento, si troverà fissato dal giudice deputato.

36. Negli otto giorni sussecutivi all' aggiudicazione preparatoria dovranno inserirsi i secondi avvisi ne' fogli pubblici, siccome è detto nell' articolo 28, e dovranno apporsi ne' luoghi designati nell' articolo 29 gli stessi editti, ne' quali sarà in oltre menzionata l' aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo pel quale vien fatta, ed indicato il giorno che sarà stato fissato dal giudice deputato per l' aggiudicazione definitiva.

37. Se nel giorno destinato per l' aggiudicazione preparatoria non si presenti alcun offerente, sarà della prudenza del giudice deputato riportare lo sperimento degl' incanti ad altro giorno, o avvalersi delle facoltà concedutegli dal riferito decreto di questa data, passando alla formazione del piano per la distribuzione de' fondi tra i creditori.

38. Nel resto saranno osservate, riguardo all' ammessione delle offerte, alle forme delle aggiudicazioni ed agli atti consecutivi, le disposizioni contenute nelle leggi della procedura ne' giudizi civili nel titolo del modo di eseguire la espropriazione degl' immobili.

39. Nel periodo di tempo in cui succederanno gli esperimenti d' incanto, e sino all' aggiudicazione definitiva, tutti coloro che vanteranno diritti sopra i beni esposti venali, qualunque sia la specie e la denominazione di questi dritti, dovranno, ad eccezione de' creditori soggiogatari collocati nello stato del debitore, presentare al giudice deputato i titoli che ne giustificheranno la esistenza, e darne comunicazione al debitore.

40. Qualora tutti i fondi esposti venali sieno stati effettivamente venduti, il prezzo che da' medesimi ne sarà stato ritratto, sarà distribuito tra gl' interessati, secondo l' ordine col quale saranno stati designati nella graduatoria formata dal giudice deputato.

41. Se de' fondi esposti venali, alcuni solamente siensi venduti, il prodotto che da' medesimi sarà stato ritratto, apparterrà a quelli tra i creditori che si troveranno i primi collocati nella graduatoria formata dal giudice deputato. Sarà in libertà di ciascuno di questi creditori rinunziare al pagamento in numerario, e chiedere la soddisfazione del suo credito in assegnazione di beni. Gli altri creditori saranno soddisfatti coll' assegnazione in fondi.

42. Se niuno de' fondi esposti venali siasi venduto, il giudice deputato ne farà la ripartizione o assegnazione tra i creditori, salvo ciò che sarà detto negli articoli 44 e 45 di questo regolamento.

43. Il giudice deputato nell' eseguire l' assegnazione de' fondi tra i creditori dovrà regolarsi co' principî e colle vedute di un prudente padre di famiglia, e dare a ciascun creditore quel fondo o parte di esso che meglio reputerà convenire a' loro interessi. In conseguenza di questo principio, egli dovrà particolarmente tener ragione del sito ove sono i fondi da assegnarsi, del domicilio o permanenza del creditore, delle considerazioni che sono dovute agli stabilimenti ecclesiastici o civili, dello convenienze o disconvenienze particolari in rapporto a' fondi anzidetti, de' dritti che gl' interessati possono avere acquistati su' fondi stessi, degli usi e delle abitudini locali, delle vedute di economia rurale, così per gl' individui, come per lo stato, ed in generale del complesso di tutte quelle circostanze che il fatto solo può far conoscere, e che, prese in giusta considerazione, possono contribuire al bene di tutti gl' interessati, senza ledere la giustizia ed il dritto che ad alcuni di essi compete.

Finalmente il giudice deputato dovrà avere in mente che nella liquidazione della rendita risultante dal coacervo de' venti anni, dal 1786 al 1806, siccome il prodotto di essa rimane lordo della contribuzione fondiaria che fu posteriormente imposta, così la rendita della soggiogazione dee valutarsi anche lorda, cioè senza la deduzione della ritenzione del sette e mezzo per cento che oggi si pratica a vantaggio del debitore.

44. Qualora ad un creditore di soggiogazione possa essere assegnato un fondo, o parte di esso, tale che possa facilmente affittarsi, il capitale di questo credito di soggiogazione sarà dal giudice deputato accollato ad altro creditore di soggiogazione di maggior somma, e ne sarà tenuto conto a costui nell' assegnazione de' fondi che gli dee esser fatta. Questi diverrà il debitore dell' annua rendita della soggiogazione non soddisfat-

ta coll' assegnazione di fondo, ed il creditore di essa avrà ipoteca speciale sul fondo che sarà stato assegnato all' altro.

45. È riserbato altresì alla prudenza de' giudici deputati dar luogo a questi accolli in tutti que' casi, oltre a quello designato nell' articolo precedente, in cui fosse richiesto dal bene del debitore e de' creditori, dalla necessità di compier le operazioni anzidette, o dalla unità colla quale debbono essere regolate.

Tali accolli potranno esser disposti anche a carico del debitore pe' fondi che rimangono presso il medesimo; ed allora il giudice deputato designerà il fondo o i fondi che dovranno restare affetti dall' ipoteca speciale, dovendo gli altri beni tutti esser liberi dalle antiche ipoteche.

46. Avuto riguardo alla norma stabilita così nell' articolo 8 del decreto di questa data per la valutazione de' fondi da assegnarsi, come nell' articolo 43 del presente regolamento, i debitori di soggiogazioni per effetto degli accolli preveduti nell' articolo precedente dovranno godere dello stesso beneficio della ritenzione di cui godono gli attuali debitori, e che oggi si pratica nella ragione del sette e mezzo per cento.

47. Ogni giudice deputato, compiuto che avrà il suo lavoro per ciascun debitore, dovrà far conoscere a Sua Maestà.

1.° il nome e cognome del debitore;

2.° la massa de' creditori di soggiogazione ed altri diritti afficienti il patrimonio di esso;

3.° la soddisfazione che si è eseguita in numerario o in parte in beni fondi; il numero degl' individui a' quali avrà eseguita l' assegnazione de' beni fondi.

Gli stabilimenti ecclesiastici o civili vi saranno enunciati specificatamente.

48. Il luogotenente generale darà conto volta per volta a Sua Maestà del compimento del lavoro di ciascun giudice deputato, rilevando particolarmente i vantaggi ed i risultamenti che da esso saranno derivati così al debitore, come a' creditori, e la influenza che questi risultamenti potranno avere sulla pubblica economia. Indicherà pure in questo suo rapporto il modo col quale i giudici deputati avranno adempiuto alle loro funzioni, ed il tempo che avranno impiegato nella esecuzione del lavoro; dichiarando: la Maestà Sua che avrà particolare riguardo nelle promozioni che potranno convenire a quelli tra i giudici deputati che si distingueranno per la esattezza e speditezza con cui si dedicheranno al disimpegno di questo importante lavoro.

49. Si riserba Sua Maestà di dare ogni altra disposizione che conoscerà necessaria per lo più celere disbrigo e per lo perfezionamento delle operazioni ordinate col decreto di questa data.

Decreto del 3 marzo 1824 perchè il divieto pel sequestro de' soldi sia applicato alla real casa ed alle sue dipendenze.

Visto il nostro real decreto de' 9 di febbraio ultimo decorso relativo alla insequestrabilità de' soldi ed altro ;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi, e di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro real decreto de' 9 di febbraio ultimo decorso, a contare dalla pubblicazione del presente decreto sarà ben anche applicabile alla nostra real casa ed alle sue dipendenze.

2. I nostri consiglieri ministri di stato, e ministri segretari di stato, ciascun per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 aprile 1824 che regola la vendita de' beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione.

Considerando che l' attuale alzamento delle rendite iscritte sul gran libro mette ostacolo al proseguimento delle alienazioni de' beni fondi appartenenti allo stato, che secondo le leggi non possono farsi altrimenti che con trasferimento d' iscrizioni ;

Volendo noi, secondo i saggi principî di pubblica economia, proseguire nell' adottato sistema di torre dalle amministrazioni finanziere ogni specie di beni fondi e di canoni di diretto dominio, surrogandovi le rendite del nostro gran libro del debito pubblico ;

Veduti i nostri reali decreti de' 28 di maggio 1816, de' 3 di luglio e de' 31 di agosto 1818, e de' 30 di dicembre 1819;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dalla data del presente decreto le vendite de' beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione, e quelli che vi sono stati posteriormente aggregati delle altre soppresse amministrazioni, potranno essere eseguite o in rendite inscritte sul gran libro, o in danaro contante : in questo secondo caso le vendite saranno fatte a ragione del cinque per cento, ed il danaro dovrà esser pagato condizionatamente per invertirsi in acquisto di rendite sul gran libro.

2. In vece de' tre dati prescritti nell' articolo 3.° del decreto de' 28 di maggio 1816, saranno nella fissazione del prezzo di ciascuna vendita tenuti presenti due soli dati, cioè l' affitto attuale ed il precedente : il più forte servirà di base alla vendita.

3. Nel riscatto o alienazione de' canoni, censi o altre prestazioni che sieno dovute in derrate, come ancora nella vendita de' fondi il cui estaglio sia convenuto in generi, il prezzo sarà determinato sul calcolo del prezzo delle derrate corso per lo spazio di dieci annate, dalle quali fatta deduzione delle due più forti e delle più scarse, si prenderà per base del riscatto o vendita il prezzo medio, o sia coacervato delle sei rimanenti annate.

4. Le alienazioni de' fondi rustici dello stato in qualunque provincia sieno essi situati, avranno luogo colla deduzione dell'intero peso fondiario. E perchè questa operazione non ritardi la confezione de' contratti, nè alteri in menoma parte il sistema fondiario, vogliamo che sia praticata col togliersi dal prezzo fissato per ciascuna vendita il quinto, o sia il venti per cento.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze è autorizzato, dietro rapporti della cassa di ammortizzazione, ad accordare a' compratori delle dilazioni per lo versamento delle rendite o del contante. Queste dilazioni potranno estendersi fino ad anni sei, purchè si paghi prontamente un quarto del prezzo stabilito, e resti il fondo specialmente ipotecato per la rimanente quantità dovuta.

6. La trascrizione de' contratti di compra-vendita di tali beni non sarà più necessaria, come lo era in virtù del real decreto de' 30 di dicembre 1819, ma sarà ad arbitrio delle parti interessate secondo le leggi.

7. Le facilitazioni accordate co' precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono applicabili alle vendite de' beni degli stabilimenti di beneficenza e corporazioni pie laicali, per le quali vogliamo che si rimangono nella piena loro osservanza i regolamenti in vigore, accordandosi soltanto a' compratori la facoltà della trascrizione volontaria, com'è detto nell'articolo precedente.

8. Tutt' i nostri reali decreti e ministeriali istruzioni concernenti la vendita de' beni fondi, o affranco de' censi, saranno esattamente osservati in tutte quelle parti che dall'attual decreto non sono state espressamente derogate.

9. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 maggio 1824 circa il privilegio da accordarsi alla commissione mista amministratrive del patrimonio regolare, relativamente al rendimento de' conti de' suoi contabili, ed a' procedimento contro di essi.

Visti i nostri decreti de' 18 di giugno, de' 13 di agosto e de' 26 di novembre 1821, co' quali per la più facile amministrazione tanto de' beni costituenti il patrimonio regolare, quanto di quelli del già monte frumentario, furono da noi conceduti alla commessione esecutrice del concordato ed alle ammi-

strazioni diocesane gli stessi modi di agire contro i rispettivi amministratori, che col real decreto de' 26 di marzo 1816 furono prescritti contro tutti gli agenti contabili delle altre pubbliche amministrazioni.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il privilegio da noi conceduto alla commessione esecutrice del concordato co' decreti de' 18 di giugno e de' 13 di agosto 1821, di poter agire contro gli amministratori del patrimonio regolare con quegli stessi modi che furono prescritti col nostro decreto de' 26 di marzo 1816 contro tutti gli agenti contabili delle altre amministrazioni pubbliche, è attribuito e sarà esercitato dalla commessione mista amministratrice del suddetto patrimonio regolare, sotto la dipendenza e vigilanza della commessione esecutrice del concordato.

2. Per l'applicazione del privilegio indicato nell'articolo precedente alle amministrazioni diocesane, e da noi già conceduto alle medesime con nostro decreto del dì 26 novembre 1821 i nostri ministri segretari di stato degli affari ecclesiastici e delle finanze presenteranno alla nostra sovrana approvazione un progetto di regolamento da servire di norma alle mentovate amministrazioni.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 maggio 1824 portante delle disposizioni relative alla compra e vendita delle partite inscritte sul gran libro.

Veduti l'articolo 320 delle *leggi penali* e gli articoli 3 e 580 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*;

Considerando che le compre vendite a termine delle partite inscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato rendendo i loro risultamenti molto incerti per le alterazioni cui i fondi pubblici possono esser soggetti, sono sovente cagioni di inopinate perdite;

Considerando che il timor della pena cui i bancarottieri sono dalle leggi sottoposti, ha indotto taluni debitori di partite inscritte sul gran libro a ricorrere al mezzo illegale di attaccare i loro contratti come non produttivi di alcuna azione perchè riducibili a' termini di una scommessa;

Volendo ovviare alla sorgente di siffatti disordini;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La compra vendita delle partite inscritte sul gran libro del debito consolidato non potrà esser contrattata ad una scadenza, la quale ecceda la fine del mese immediatamente seguente a quello in cui la compra vendita si contrae.

Sarà permesso, durante solo il corrente anno 1824, il contrarre la compra vendita delle partite iscritte sul gran libro ad una scadenza maggiore, la quale non potrà eccedere il dì trentuno del mese di dicembre di questo stesso corrente anno.

2. Quante volte la scadenza della compra vendita è convenuta alla fine di un mese, s' intende ad essa aggiunto di diritto il termine de' dieci giorni del mese seguente, che gli agenti di cambio secondo l'uso della piazza, impiegano alla liquidazione delle partite messe in liquidazione.

3. La compra vendita delle partite inscritte sul gran libro, la quale sarà contrattata ad una scadenza maggiore del termine prescritto nell' articolo primo del presente decreto, ancorchè questo termine sarà stabilito a titolo di riporto, o sotto qualunque specie di proroga, s' intenderà convenuta e limitata alla fine del mese immediatamente seguente a quello in cui si contrae; e tutti gli effetti legali della stessa saranno regolati come se fosse stata contrattata colla norma prescritta nel citato articolo primo così per l' adempimento, come per la risoluzione e per ogni altro effetto del contratto; salvo il dritto all'indennità, che sarà stabilito nell' articolo seguente.

4. L' agente di cambio il quale sottoscriverà un contratto in contravvenzione alla disposizione dell' articolo primo del presente decreto, sarà responsabile alle parti di tutti i danni ed interessi.

5. Le compre vendite le quali alla pubblicazione del presente decreto si troveranno conchiuse ad una scadenza al di là del dì trentuno di dicembre di questo corrente anno 1824, dovranno esser sottoposte alla formalità del registro per tutto il dì trenta del venturo mese di giugno. In difetto della data certa acquistata dal contratto nell' enunciato termine del dì trenta di giugno, il contratto sarà considerato come fatto in contravvenzione del presente decreto, e la scadenza sarà ridotta e regolata al dì trentuno di dicembre del corrente anno.

6. Coloro i quali avendo contrattata la compra vendita di partite iscritte sul gran libro, mancano di adempirne rispettivamente la consegna del prezzo o degli estratti d' iscrizione nel termine convenuto, e per quelle convenute alla fine di un mese, nel termine de' 10 giorni consecutivi della liquidazione, saranno considerati, pel fatto solo della mora, bancarottieri semplici, e puniti col secondo grado di prigionia e coll' interdizione dagli atti di commercio per un termine non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

7. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 527

Decreto del 16 giugno 1824 approvante un regolamento sul modo col quale i condannati all' ergastolo abbiano ad espiare la loro pena.

Visto l' articolo 7 delle leggi penali del regno, in cui vien prescritto che la pena dell'ergastolo consiste nella reclusione di un condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, secondo i regolamenti;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà da ora innanzi esattamente eseguito il regolamento da noi approvato, ed annesso al presente decreto, che stabilisce il modo in cui i condannati all' ergastolo debbono espiare la loro pena, e tutt' altro relativo al di loro mantenimento.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 16 giugno 1824 per l' espiazione della pena dell' ergastolo.

Art. 1. La pena dell' ergastolo, a' termini dell' articolo 7 delle leggi penali, consiste nella reclusione di un condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, senza ferri.

2. Pe' reali domini al di quà del faro i condannati all'ergastolo per ora espieranno la loro pena nell' ergastolo esistente nell' isola di S. Stefano.

3. Ogni competente tribunale che avrà definitivamente condannato un individuo alla pena dell' ergastolo, lo spedirà col metodo che si usa per gli altri condannati alle prigioni della gran corte criminale di Napoli; e per la via regolare se ne farà pervenire l' avviso alla dipendenza della real marina, alla quale si rimetterà la copia della condanna per poterla registrare.

La dipendenza suddetta, allorchè vi sarà la opportuna occasione per S. Stefano, e propriamente nel giorno della partenza del legno, farà levare da dette carceri il condannato all' ergastolo, lo farà trasferire in darsena, ne farà prendere subito la dovuta filiazione per registrarla, e lo farà imbarcare sul detto legno, per essere trasportato in quell' isola e rinchiuso in quell' ergastolo.

Unitamente al condannato si rimetterà egualmente la copia legale della condanna e della filiazione al comandante dell' ergastolo.

4. Provvisoriamente il comandante del bagno di S. Stefano sarà anche comandante dell'ergastolo, ed avrà presso di se un libro da intitolarsi registro de' condannati all'ergastolo, nel quale dovrà notare le condanne e filiazioni degl' individui che vi saranno spediti, come sopra; e dopo che avrà confrontato le filiazioni di cui si è parlato nell' articolo precedente co' condannati per assicurarsi della identità delle persone, li farà rinchiudere nel locale destinato per ergastolo.

5. Conserverà il comandante suddetto in un fascicolo a parte tutte le soprindicate condanne e filiazioni originali, segnandole con un numero progressivo, che dovrà corrispondere a quello del registro, sul quale poi di mano in mano andrà notando tutti i movimenti di ciaschedun condannato, come di morte, evasione, grazia, e simili.

6. I condannati all'ergastolo non saranno obbligati a nessun lavoro o servizio forzato.

La polizia interna del locale di loro reclusione e dell' ospedale particolarmente destinato all' ergastolo suddetto, sarà praticata da' servi di pena a tal oggetto dal comandante destinati.

7. I condannati all'ergastolo riceveranno la medesima giornaliera razione di remo che viene somministrata ad ogni altro condannato a'ferri, ed a di più riceveranno ognuno grana cinque al giorno.

8. Siccome della costante reclusione di tali condannati è personalmente responsabile il comandante del detto ergastolo, così resta alla cura dello stesso di adoperare que'mezzi che crederà opportuni per far somministrare a' medesimi nel luogo stesso della loro reclusione, dal quale non potranno mai uscire sotto qualunque pretesto, tanto la razione di remo di cui si è parlato di sopra, quanto l' acqua che potrà ad essi loro bisognare.

9. Qualora un condannato volesse avere altri generi o commestibili, potrà provvedersene a sue spese per mezzo di quella persona che il suddetto comandante destinerà all' effetto.

10. Il summentovato comandante vigilerà esattamente che nessun condannato all' ergastolo riceva o conservi presso di se arma di sorta alcuna: a qual effetto non sarà permesso a'medesimi di ricevere roba, carte, lettere ed altro, senza l'intelligenza dello stesso comandante, al quale il tutto dovrà esser presentato per passarlo al condannato cui appartiene, qualora non vi sia ostacolo.

11. Resta egualmente incaricato esso comandante d' invigilare esattamente tanto sul buon ordine da osservarsi nell' interno dell' ergastolo e sulla polizia del medesimo, quanto sulla condanna di ciaschedun condannato, ad oggetto di prevenire ogni disguido o ammutinamento capace di produrre il minimo inconveniente.

12. Il comandante dell' ergastolo parimente invigilerà che

i condannati nel medesimo adempiano a' doveri di religione, e che nelle loro malattie sieno curati convenientemente nel proprio spedale; nelle quali cose concorreranno rispettivamente il cappellano e l'uffiziale sanitario, che vi sono addetti.

13. Impensatamente, e senza mai oltrepassare il termine di un mese, il suddetto comandante, oltre delle visite giornaliere alle quali è obbligato, unito a' funzionari indicati nell'articolo precedente si condurrà nell'interno dell'ergastolo, e dopo di aver passati in rivista tutti i condannati, sentirà particolarmente ognun di essi nel caso che avessero richiami da fare, o cosa da dire intorno al di loro trattamento, buona tenuta ed altro.

Eseguita l'indicata visita, il comandante dell'ergastolo redigerà un verbale del risultamento della medesima, e firmato da lui, dal cappellano e dall'uffiziale sanitario da cui sarà stato assistito, lo rimetterà colle proprie osservazioni al comandante generale della real marina, il quale per le vie regolari lo farà arrivare al ministro segretario di stato della guerra e marina.

Decreto del 14 luglio 1824 che stabilisce un termine per le dimande onde ottenersi la sanatoria alle mancanze delle prescritte solennità ne' matrimonii contratti in determinata epoca ne' dominii oltre il Faro.

Sulla considerazione che i matrimoni contratti ne' nostri domini oltre il faro nel periodo delle passate emergenze mancano delle solennità dello stato civile, perchè in quell'epoca non erano in attività gli uffici corrispondenti;

Volendo accordare a tali matrimoni la sanatoria, onde possano essi godere del beneficio degli effetti civili;

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È fissato sino alla fine del corrente anno 1824 il termine per presentarsi le dimande di sanatoria de' matrimoni contratti ne' nostri domini oltre il faro dall'epoca delle passate vicende sino a tutto marzo 1821.

2. Il nostro luogotenente generale è autorizzato ad impartire nel nostro real nome le corrispondenti sanatorie de' matrimoni summentovati, con dover le medesime aver vigore dopo che da' conjugi si sarà adempito quanto prescrivesi nelle leggi civili dall'articolo 68 all'articolo 76.

3. Dopo che si saranno impartite tutte le sanatorie anzidette, il prelodato luogotenente dovrà rimetterne elenco al nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia per la nostra sovrana intelligenza.

4. I matrimoni suddetti verranno trascritti su'registri degli uffiziali dello stato civile in vista degli estratti formati dai parrochi, che loro verranno esibiti. Gli uffiziali suddetti dovranno in margine degli atti far menzione de' decreti di sanatoria, e conservarne le copie legali ne' volumi de' documenti.

5. Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 settembre 1824 che abilita i debitori di soggiogazioni ne' dominii oltre il faro a soddisfare le annualità decorse sino ad agosto dello scorso anno 1823, come fu loro accordato per quelle maturate fino ad agosto 1821.

Veduto l'articolo 2 del nostro decreto del dì 10 di febbrajo del corrente anno, relativo al modo in cui i debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare i capitali e le annualità delle soggiogazioni decorse a tutto agosto dell' anno 1821;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Considerando che le attuali circostanze de' nostri domini al di là del faro esigono che il modo di soddisfazione di sopra enunciato sia esteso ancora alle annualità delle soggiogazioni decorse per tutto agosto degli anni 1822 e 1823;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di là del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare le annualità di esse decorse per agosto 1822 e per agosto 1823 nello stesso modo in cui, in virtù del citato real decreto del dì 10 febbrajo del corrente anno, sono stati abilitati a soddisfare le annualità decorse a tutto agosto 1821.

2. L' annualità delle soggiogazioni decorsa dal primo di settembre 1823 a tutto agosto del corrente anno 1824 sarà soddisfatta in pronti contanti, ed in caso d' inadempimento è lasciato per quest' annata libero lo sperimento delle azioni de' creditori.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 settembre 1824 che rende applicabile a'componenti la consulta generale del regno la disposizione dell' articolo 364 delle leggi civili.

Veduto l' articolo 364 delle leggi civili, nel quale è prescritto non poter essere tutori se non de' proprî figli e discendenti i reggenti ed i consiglieri del supremo consiglio di cancelleria;

Veduto il decreto de' 29 di marzo 1821 sull' abolizione del supremo consiglio di cancelleria;

Veduta la legge de' 14 di giugno di questo anno per lo stabilimento della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministo di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La disposizione dell' articolo 364 delle leggi civili pe' reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria è applicabile a' componenti la consulta generale del regno.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 ottobre 1824 relativo alla formazione e pubblicazione de'quadri de' debitori del demanio, ed alle solennità richieste per renderli titoli esecutivi.

Veduto l' articolo 56 del decreto de' 30 di gennajo 1817, col quale fu indicato il termine a tutto febbrajo di quell' anno alla formazione del quadro de' debitori del demanio per rendite costituite di qualunque natura;

Considerando che il detto termine non ebbe altro oggetto, meno che quello di obbligare i direttori ad affrettare la spedizione agl' intendenti del quadro formato per lo solo interesse del demanio;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine espresso nel detto articolo 56 alla formazione del quadro per parte degli agenti demaniali, dee intendersi non come termine di rigore, in modo che trascorso, potesse indurre prescrizione a favor de' debitori.

2. In conseguenza dell' articolo precedente, tutti i quadri formati dopo il detto termine, pubblicati ed esecutoriati da'rispettivi intendenti, dovranno esser valutati come titoli già costituiti a favore del demanio: tutti quelli dopo lo stesso termine formati e non pubblicati potranno pubblicarsi e rendersi ese-

cutori; e quando non ancora sieno redatti, potranno redigersi, per poi pubblicarsi e munirsi delle solennità necessarie a renderli esecutivi.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato delle finanze e di grazia e giustizia, ed il ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 novembre 1824 relativo a' dritti da pagarsi per gli atti necessarii alla celebrazione de' matrimonii.

Veduti i decreti de' 13 di gennajo 1817, e de' 5 di luglio 1819 su' dritti di cancelleria pe' collegi giudiziarî de' nostri reali domini di quà e di là del faro;

Veduto il decreto de' 31 di agosto 1819 che approva la tariffa degli atti giudiziarî nelle materie civili;

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro, e la legge de' 2 di gennajo 1820 sul bollo, che dichiarano esenti dal registro e dal bollo gli atti necessarî alla celebrazione dei matrimonî;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono esenti da' dritti di cancelleria stabiliti co' decreti de' 13 di gennajo 1817 e de' 5 di luglio 1819 tutti gli atti che potranno occorrere per la celebrazione de' matrimonî.

2. Il dritto che a qualunque titolo possa spettare a' pubblici funzionarî o altrî impiegati per ciascuno degli atti necessarî alla celebrazione de' matrimonî, è fissato ad un carlino, tarì siciliano; salvo ciò che possa esser loro legittimamente dovuto a titolo di dieta.

3. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

4. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono, ciascuno nella parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 gennaio 1825 circa la forza ed effetto de' processi verbali, ne' quali costituisconsi debitori del Tavoliere coloro che sono in mora di pagamenti a tutto l'anno 1823.

Veduta la risoluzione da noi presa nel nostro consiglio ordinario di stato del dì 14 del prossimo passato mese, ed in essa le indulgenti misure da noi addottate a favore de' debitori del Tavoliere, tra le quali quella di costituirsi i titoli delle somme dovute in semplici processi verbali nel modo ivi tracciato;

Veduta la stessa risoluzione, in quanto prescrive di doversi per le somme costituite in detti titoli prendere la inscrizione ipotecaria a carico de' debitori;

Considerando che, secondo l'articolo 2013 delle leggi civili, l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atti in forma autentica;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I processi verbali ne' quali verranno a costituirsi debitori del Tavoliere coloro che sono in mora di pagamenti a tutto l'anno 1823, da essi sottoscritti, o da' loro speciali procuratori, ovvero fatta menzione di non esser essi scribenti, sottoscritti ancora dal commessario civile da noi per gli affari del Tavoliere instituito, e dal segretario assunto, e dallo stesso commessario ordinanzati, dovranno valere come titoli autentici ed esecutivi, produttivi di tutti gli effetti che la legge a quelli attribuisce.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 gennaio 1825 relativo al versamento ed alla restituzione de' depositi che potranno farsi presso i ricevitori del registro e bollo.

Visto il decreto de' 9 di giugno 1820 relativo al sistema per la esecuzione e restituzione de' depositi giudiziari ed amministrativi o volontari, da doversi provvisoriamente osservare ne' nostri domini oltre il faro sino a quando non sarà ivi stabilita una cassa di ammortizzazione;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'articolo 6 del decreto de' 9 di giugno 1820, con cui, ad oggetto di facilitare la sollecita restituzione de' depositi di piccole somme dipendenti da' giudizi presso i giudici di circondario, fu disposto che i ricevitori del registro ritenessero presso di se i depositi di somme sino a cento ducati senza farne versamento nelle casse della tesoreria generale, è da noi rivocato.

2. I ricevitori del registro, presso cui, in esecuzione del sopraddetto decreto, sono stati e saranno fatti de' depositi, qualunque ne sia la somma, non potranno presso loro ritenerla, ma saranno tenuti versarla nelle casse degli agenti della teso-

reria, nello stesso modo e colle stesse regole per lo versamento di ogni altro prodotto affidato alla loro percezione, rilevandone però la provvenienza coll' indicazione particolare e separata da ogni altro introito.

3. Quando sia poi ordinata la restituzione di tali depositi, sarà eseguito il disposto negli articoli 8, 11, 12 del detto decreto de' 9 di giugno 1820.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 gennaio 1825 prescrivente che tutti i rami finanzieri sieno in ciascuna provincia, tranne Napoli, riuniti ed amministrati da due direttori.

Considerando che la concentrazione degli affari finanzieri nelle provincie è reclamata non solo dal buon ordine amministrativo, ma ben anche dagl' interessi della nostra real tesoreria;

Veduto il parere della consulta de' nostri domini al di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i rami finanzieri che nelle provincie trovansi affidati a diversi agenti, saranno riuniti ed amministrati da due direttori; e quindi in ogni capoluogo di provincia dei nostri domini al di qua del faro, tranne Napoli, vi saranno due direzioni provinciali.

2. Una direzione sarà intitolata de' dazi indiretti, e l'altra de' dazi diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi.

La prima sarà incaricata delle dogane, della navigazione di commercio e de' dritti delle privative. La seconda sarà incaricata del servizio delle contribuzioni dirette, del demanio, del registro, bollo ed ipoteche, del ramo forestale, e di ogni altro cespite finanziere, tranne soltanto la lotteria e le poste, dovendo l'amministrazione di questi due rami nelle provincie continuare col sistema che trovasi stabilito.

3. I direttori provinciali saranno di prima, di seconda, e di terza classe.

I direttori di prima classe godranno il soldo di ducati cento al mese; quelli di seconda classe godranno il soldo di ducati novanta; e quelli di terza il soldo di ducati ottanta al mese. Le classi anzidette co' soldi corrispondenti saranno personali e non locali.

Gli attuali direttori che abbiano un soldo maggiore, godranno il dippiù a titolo di gratificazione.

4. In ogni direzione de' dazî indiretti vi sarà un segretario ed un contabile di nomina regia.

Nelle direzioni di Bari, Fioggia, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Chieti e Reggio il soldo del segretario e del contabile sarà di ducati trenta al mese per ciascuno; e sarà di ducati venticinque al mese per ciascuno nelle direzioni di Salerno, Potenza, Avellino, Teramo, Campobasso, Caserta ed Aquila.

In conseguenza i soldi delle cariche de' segretarî e de' contabili delle direzioni de' dazî indiretti saranno locali e non personali.

5. In ogni direzione de' dazî diretti, del demanio e dei rami e dritti diversi vi saranno quattro uffiziali di regia nomina. Uno di essi avrà il carico delle funzioni di segretario e della tenuta degli archivi per tutti i rami della direzione; un altro avrà il carico della contabilità del registro e bollo, del pari che del magazzino della carta bollata; un altro avrà il carico della contabilità delle contribuzioni dirette, della tenuta de'catasti e libri relativi a tal ramo, e della esecuzione di tutte le operazioni che da questo ramo emergono; ed un altro finalmente avrà il carico della contabilità del demanio e ramo forestale.

I soldi degli anzidetti uffiziali saranno di ducati trenta al mese per ognuno nelle direzioni di Caserta e di Salerno; di ducati venticinque nelle direzioni di Foggia, Lecce, Cosenza, Potenza, Bari, Catanzaro ed Avellino; e di ducati venti al mese nelle direzioni di Teramo, Aquila, Chieti, Reggio e Campobasso.

In conseguenza i soldi anzidetti saranno del pari locali e non personali.

6. Tanto a' direttori de' dazî indiretti, quanto a' direttori de' dazî diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi saranno corrisposte mensualmente le indennità di officio per le spese de'gasti di scrittojo, e delle altre spese necessarie per gl'impiegati subalterni che dovranno essere a loro scelta, colla seguente proporzione locale e non personale. Pe' dazî indiretti, a' direttori di Bari, Foggia, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Chieti e Reggio si corrisponderanno ducati cinquanta al mese; ed ai direttori di Salerno, Potenza, Avellino, Teramo, Campobasso, Caserta ed Aquila si corrisponderanno ducati quaranta al mese.

Pe' dazî diretti, demanio e rami e dritti diversi, al direttore di Caserta si corrisponderanno ducati ottanta al mese; a quello di Salerno ducati settanta; a quelli di Foggia, Lecce, Cosenza, Potenza, Bari, Catanzaro ed Avellino ducati cinquantasei al mese; ed in fine a' direttori di Teramo, Aquila, Chieti, Reggio e Campobasso si corrisponderanno ducati quarantacinque al mese.

7. A' direttori de' dazî diretti del demanio e rami e dritti

diversi, oltre del soldo e delle indennità per ispese di ufficio contemplate nel presente decreto, non saranno corrisposte che solamente le indennità eventuali per la formazione de' ruoli della fondiaria, mutazioni di quota ed altro; salvo a portare su queste indennità eventuali qualche economia maggiore dello stato attuale, a prudenza del nostro ministro delle finanze, che incarichiamo di rassegnarci il corrispondente progetto.

8. La direzione del tavoliere di Puglia rimarrà isolata come attualmente rattrovasi; e siccome l' attual direttore del tavoliere pel carico del registro e bollo che trovasi a lui affidato, gode l' annua gratificazione di ducati quattrocento, così destinandosi in Foggia il direttore de' dazi diretti, del demanio e dei rami e dritti diversi, l' anzidetto direttore del tavoliere cesserà dalle funzioni del registro e bollo, e non percepirà più il soprassoldo di ducati quattrocento annui.

9. Niun direttore provinciale riceverà l'abitazione gratuita, ma solamente le carte tutte e gli archivi di ognuna delle due direzioni provinciali e de' rami che ne dipendano, dovranno esser riunite in un sol locale, compreso ben anche l' officio della conservazione delle ipoteche. Saranno a tal uopo destinati gli edifizi di attuale proprietà del real governo in quelle provincie ove vi sieno, o che potranno acquistarsi, o censirsi per conto dello stesso real governo. In quelle provincie ove ciò non si verificasse, saranno presi de' locali in affitto. I contratti di locazione dovranno farsi a norma de' regolamenti amministrativi, e le copie de' medesimi dovranno unirsi in appoggio degli ordinativi di pagamento sulla tesoreria, da eseguirsi a favore dei proprietari de' locali medesimi.

10. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de'17 gennaio 1825 che sanziona i matrimonii contratti senza il regio assenso sino a' 4 del corrente mese dagl' individui delle armate, e stabilisce le norme da osservarsi in avvenire su tal oggetto.

Volendo far conoscere l' interessamento speciale del nostro real animo al miglior essere de' militari de' nostri eserciti;

Visto l' articolo primo del decreto de' 10 di dicembre 1808;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I matrimoni in qualunque epoca civilmente ed ecclesiasticamente contratti dagl' individui delle nostre armate di terra e di mare senza il nostro real assenso fino a' quattro di gennaio del corrente anno, sono da noi sanzionati, e condonate le pene alla trasgressione inflitte.

2. Il capitan generale comandante generale la marina reale, gl' ispettori generali delle rispettive arme, ed i comandanti delle provincie o valli per gli uffiziali isolati e delle piazze,

faranno pervenire nel più breve spazio di tempo possibile al nostro ministro e real segreteria di stato della guerra e della marina gli stati nominativi di tutti quelli che si trovano nel caso previsto dal precedente articolo, per prendersene nota e registro.

3. Per lo avvenire si potrà chiedere permesso per matrimonio, per mezzo del nostro ministro segretario di stato della guerra e della marina, da maggiore in sopra, facendo constare la condizione e la moralità della sposa.

4. I capitani ed uffiziali subalterni non potranno passare a nozze se non quando abbiano dimostrato e provato al nostro ministo segretario di stato della guerra e della marina un imponibile non minore di dugento quaranta ducati annui netto di affezioni ipotecarie, o una dote di ugual valore e colla stessa condizione, cioè libera d'ipoteche.

5. I trasgressori, e chiunque convivrà con una donna, saranno destituiti. I comandanti de' corpi, i comandanti de' corpi, delle provincie o valli, i comandanti delle piazze e castelli, ed ogni superiore, per gli uffiziali di loro rispettiva dipendenza, i quali non faranno con rapporto conoscere la trasgressione al prescritto dal presente decreto fra lo spazio improrogabile di sei mesi, saranno ugualmente destituiti.

6. I decreti, i regolamenti e le risoluzioni di massima, che non si oppongono alle prescrizioni di questo decreto, restano in pieno vigore ed osservanza.

7. Il nostro ministro segretario di stato della guerra e della marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 25 gennaio 1825 relativo alla estinguibilità delle rendite perpetue di qualunque natura fornite d'ipoteca ne' dominii oltre il faro.

Veduti i tre decreti del dì 10 di febbraio 1824 concernenti l'abilitazione accordata a' debitori delle antiche soggiogazioni ne' nostri domini oltre il faro di estinguere le soggiogazioni medesime mediante l'assegnazione di fondi in valore corrispondente;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale ne'domini suddetti, il quale sull'avviso di quel consultore del governo ci ha proposto di estendere l'applicazione de' tre mentovati decreti alle rendite perpetue di qualunque natura fornite d'ipoteca, onde i debitori delle medesime fruiscano della stessa abilitazione, come i debitori delle soggiogazioni;

Veduto il parere della consulta de' nostri domini oltre il faro;

Considerando che cosiffatta proposta è garentia dalle stesse ragioni di pubblica utilità avute in mira ne' provvedimenti già dati intorno alle soggiogazioni, e specialmente dallo stesso generale interesse che reclama lo scioglimento delle ipoteche ge-

nerali, le quali inceppano le proprietà con danno del commercio e dell' agricoltura;

Considerando da altra parte che i canoni enfiteutici, stante la divisione del dominio diretto dall' utile, formano una specie diversa, che nel presente oggetto non può confondersi colle rendite di puro credito;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' tre decreti del dì 10 di febbraio 1824 intorno alla estinguibilità delle antiche soggiogazioni ne' nostri domini oltre il faro mediante l' assegnazione di fondi in valore corrispondente, sono applicabili ne' domini medesimi alle rendite perpetue di qualunque natura munite d'ipoteca.

2. Sono esclusi dalla disposizione del precedente articolo i canoni enfiteutici.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 25 gennaio 1825 relativo a' debitori di canoni enfiteutici gravati d' ipoteca generale ne' reali dominii oltre il faro.

Veduto l' altro nostro decreto di questa data, col quale abbiamo escluso i canoni enfiteutici dall' abitazione accordata ne' nostri domini oltre il faro a' debitori delle antiche soggiogazioni e delle rendite perpetue di qualunque natura munite d' ipoteca, di estinguere le soggiogazioni e le rendite stesse mediante l' assegnazione di fondi in valore corrispondente;

Veduti gli articoli 2055 e 2056 delle leggi civili sulla riduzione delle inscrizioni ipotecarie che si estendessero oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti;

Veduto il parere della consulta de' nostri domini oltre il faro;

Considerando che mentre la giustizia ha chiesto la esclusione de' canoni enfiteutici dal beneficio dell' assegnazione, non convenga privare i debitori de' canoni stessi dell' altro beneficio che da quella risulta, cioè dello scioglimento dell' ipoteca generale che per effetto degli antichi contratti enfiteutici inviluppa l' intero loro patrimonio oltre ciò che bisogna alla cautela de' domini diretti;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I debitori di canoni enfiteutici ne' nostri dominî oltre il faro, i quali sieno gravati d'ipoteca generale provveniente dagli antichi contratti enfiteutici, o atti di ricognizione con titolo autentico, potranno giovarsi delle disposizioni contenute negli articoli 2055 e 2056 delle leggi civili per domandare la riduzione dell'ipoteca generale, non ostante che la medesima sia convenzionale; purchè nel calcolarsi il valore eccedente dei fondi degli enfiteuti non si computi il fondo enfiteutico.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 26 gennaio 1825 prescrivente di togliersi dagli edifizii che non fossero più destinati al culto divino, i segni esteriori di tempii.

Essendo nostro preciso volere che si serbi il dovuto rispetto e decenza verso tutto ciò che in qualunque modo riguarda la nostra sacrosanta religione;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i possessori di chiese, oratorî e cappelle, che ora non sono più addetti al culto divino, ma destinati ad usi profani, nel corso dell'anno corrente dovranno togliere dall'esterno de' medesimi quella forma, segni ed ornati che fanno conoscere di essere stati chiese, con dover ridurre l'esteriore di essi nel metodo comunemente usato in tutti gli edifizî privati.

2. Elasso il termine stabilito nell'articolo precedente, e non trovandosi riformato l'esteriore degli edifizî in esso mentovati, se questi si appartengono a privati, gl'intendenti amministrativamente lo faranno eseguire, ed astringeranno i proprietarî al rimborso delle spese: qualora poi appartenessero a qualche stabilimento, sia regio, o di beneficenza, o pure a qualche comune, i medesimi intendenti ne faranno rapporto per prendersi da Noi le determinazioni convenienti contro gli amministratori, soprantendenti o altri, a' quali competeva il proccurarne la esecuzione.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni ed il nostro luogotenente generale ne' reali dominî al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 8 febbraio 1825 prescrivente che la pena de' ferri perpetui applicata in forza dello abolito codice penale, sia ridotta alla durata di anni trenta.

Veduto lo stato nominativo di novecento e sette forzati esistenti ne' bagni al di qua del faro per condanna a' ferri per-

petui profferita in virtù dello abolito codice penale e delle leggi anteriori rispettivamente, che per alcuni misfatti estesero la durata di questo genere di pena alla vita intera de' condannati;

Considerando che le leggi penali in vigore, avuto riguardo alla intensità della pena de' ferri, ne han circoscritto la durata al periodo che nel massimo è di anni trenta;

Volendo noi che la pena stessa de' ferri applicata in forza de' codici vigenti prima delle attuali leggi penali, non abbia pe' condannati una severità maggiore di quella che può ricevere in virtù delle leggi medesime;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La pena de' ferri perpetui applicata a' forzati inscritti nominativamente nello stato di cui è fatta parola, viene ridotta alla durata di anni trenta, che saranno computati dal giorno in cui la loro rispettiva condanna divenne esecutiva.

2. Verrà la misura stessa adottata pe' condannati a' ferri perpetui che esistono ne' bagni de' nostri reali domini al di là del faro, tosto che saranno pervenuti da quel luogotenente generale i notamenti che gli sono stati richiesti.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 9 marzo 1825 portante delle disposizioni pe' militari che vivessero in concubinato.

Visto l'articolo 5 del nostro decreto de' 17 di gennaio del corrente anno pe' matrimoni contratti da' militari delle nostre armate di terra e di mare fino al giorno quattro dello stesso mese senza il nostro real assenso;

Volendo che la più pura morale e l'esemplarità de' costumi sieno carattere distintivo di ogni individuo che serve ne' nostri eserciti di terra e di mare;

Considerando esser necessarie delle misure onde questo fine si ottenga;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A tutti i militari delle nostre armate di terra e di mare, i quali vivendo in concubinato abbiano procreato figli naturali, dispensiamo l'esecuzione di quanto si è ordinato cogli articoli 3 e 4 del succitato decreto, purchè fra lo spazio improrogabile di due mesi dalla pubblicazione si uniscano civilmente ed ecclesiasticamente in matrimonio.

2. Que' che non potranno, o non vorranno congiungersi civilmente ed ecclesiasticamente in matrimonio, dovranno dividersi dalle loro donne nel periodo stabilito coll' articolo precedente.

3. I militari poi concubinati senza figli si separeranno alla promulgazione del presente decreto.

4. I matrimoni celebrati secondo la dispensa da noi concessa coll' articolo primo di questo decreto non produrranno a favore delle vedove e figli dritto alla pensione sul monte delle vedove, ed a tutti gli altri beneficî che le leggi, i decreti ed i particolari regolamenti da noi approvati concedono a' maritati con nostro real permesso.

5. Tutti i militari delle nostre armate di terra e di mare, i quali si troveranno in contravvenzione col prescritto dagli articoli 1, 2 e 3, al termine fissato saranno considerati come dimissionari.

6. Il capitan generale comandante generale la real marina, gl' ispettori generali, i direttori generali dell' artiglieria e del genio, gl' intendenti generali dell' esercito e della marina, i governatori delle piazze, i comandanti delle provincie, piazze e castelli, i colonnelli, i comandanti de' corpi ed ogni qualunque superiore saranno direttamente e strettamente a noi responsabili della esecuzione di ciò che si è di sopra risoluto nella sfera del loro rispettivo comando.

7. Il capitan generale comandante generale la real marina, gl' ispettori generali, i direttori generali dell' artiglieria e del genio, gl' intendenti generali dell' esercito e della marina, i governatori delle piazze ed i comandanti delle provincie rimetteranno al nostro ministro segretario di stato della guerra e marina, scorso il termine di sopra prefisso, il notamento coi corrispondenti legali documenti di tutti i loro dipendenti che si trovano nel caso espresso nell' articolo primo, ed i rapporti per coloro che non avranno eseguito le prescrizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto, per prendersi registro de' primi, e cassarsi da' ruoli i secondi.

8. Il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 agosto 1825 risguardante gl' impiegati detenuti in carcere per causa di debiti ne' reali dominii oltre il faro.

Visto il decreto de' 7 di febbraio del corrente anno, da noi emesso per gl' impiegati ne' nostri domini di qua del faro detenuti in carcere per causa di debiti, il cui tenore è il seguente.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

» Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di sta-
» to ministro segretario di stato delle finanze;
» Udito il nostro consiglio ordinario di stato;
» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
» Art. 1. Agl' impiegati detenuti in carcere per causa di
» debiti sarà accordato per un mese il soldo che essi godono.
» 2. Si aspetterà per due mesi la di loro escarcerazione;
» e nel caso che dopo un tal termine continuino a restare in
» carcere, si procederà alla di loro destituzione.
» 3. Tutti i nostri consiglieri ministri di stato ministri
» segratarî di stato, ed i nostri ministri segretarî di stato so-
» no incaricati della esecuzione del presente decreto. »

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del soprinserito nostro decreto de' 7 di febbraio 1825 sono comuni anche alla Sicilia.

2. Tutti i nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato, i nostri ministri segretarî di stato, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 20 agosto 1825 circa il modo di elevare e dirimere i conflitti di giurisdizione che ne' giudizii civili possono aver luogo tra le autorità giudiziarie de' reali dominii di qua e di là del faro.

Veduta la legge de' 4 di luglio 1817, colla quale sono determinate le forme che debbono osservarsi per la elevazione e per la dirimizione de' conflitti di giurisdizione ne' giudizî penali tra le autorità di questi reali dominî e quelle de' reali dominî al di là del faro;

Essendo altresì necessario stabilire le norme opportune per la elevazione e dirimizione de' conflitti di giurisdizione che tra le autorità stesse possono aver luogo ne' giudizî civili;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Pe' conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie de' reali dominî al di qua del faro e quelle de' reali domi-

ni al di là del faro ne' giudizî civili saranno osservale le medesime norme che pe' giudizî penali sono stabilite nell' articolo 4 della enunciata legge de' 4 di luglio 1817; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

2. I nostri procuratori presso i collegi giudiziari dovranno rimettere per le debite vie alla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia così le dichiarazioni di competenza che in occasione di tali conflitti saranno state da' collegi stessi profferite, come i documenti che potranno influire alla risoluzione di essi.

3. Nel seno della consulta generale vi sarà una commessione composta di sei consultori, metà de' quali sarà tratta dalla consulta de' reali domini al di qua del faro, e metà dalla consulta de' reali domini al di là del faro: in ciascuna metà vi dovranno essere due consultori giureconsulti.

4. La commessione stabilita coll' articolo precedente sarà incaricata di esaminare le quistioni di competenza tra le autorità giudiziarie de' nostri domini al di quà ed al di là del faro; ed il parere ne sarà a' noi rassegnato per la nostra sovrana risoluzione.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 3 ottobre 1825 organico dell'amministrazione generale del registro e del bollo.

Veduto il nostro real decreto de' 10 di agosto 1824, col quale nel disporre alcune modificazioni all' altro real decreto de' 15 di maggio 1820 sul riordinamento dell' amministrazione del registro e del bollo, ci riserbammo di farne successivamente delle altre, e di prescrivere quanto altro si sarebbe creduto espediente per l' amministrazione medesima;

Volendo ora fissare diffinitivamente l' organizzazione della surcennata amministrazione in tutte le sue parti nel modo più adattato a conciliare l' economia ed il servizio de' rami che le sono attribuiti;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' amministrazione generale del registro e del bollo continuerà ad essere incaricata de' seguenti rami:

1.° dritti di registro e d' ipoteche;

2.° dritti di bollo;

3.° dritti di cancelleria de' diversi tribunali e corti;

4.° multe di ogni specie, ad eccezione di quelle attribuite a' comuni o ad altre amministrazioni;

5.° avanzi degli archivi notariali;

6.° anticipazione e ricupero delle spese di giustizia criminale, correzionale, civile e militare;

7.° arretrato dipendenti da tutti i sopraddetti cespiti.

La percezione de' dritti delle cedole ecclesiastiche, che prima si faceva dalla mentovata amministrazione, sarà tutta a cura della tesoreria generale, e verrà esegnita per mezzo degli impiegati addetti a tale oggetto presso la consulta generale del regno, giusta la sovrana determinazione de' 27 di dicembre 1824.

2. L'amministrazione centrale in Napoli sarà composta da un amministratore generale, un segretario generale, un capo di contabilità, cinque uffiziali di carico, otto uffiziali di prima classe, de' quali quattro di primo rango, e quattro di secondo rango; sedici uffiziali di seconda classe, de' quali sei di primo rango, e dieci di secondo rango; ventidue uffiziali di terza classe, de' quali undici di primo rango, ed undici di secondo rango; quindici soprannumerarî, de' quali cinque di primo rango, cinque di secondo rango, e cinque di terzo rango; un archivario; un ajutante; sei alunni, de' quali due di primo rango, due di secondo rango, e due di terzo rango; tre magazzinieri, uno cioè dello spaccio, un altro della bollazione, ed il terzo della carta grezza; ed un ricevitore del bollo straordinario.

3. Saranno addetti al servizio dell'amministrazione centrale un revisore della carta ad uso di bollo, un macchinista, un ajutante, un usciere di prima classe, tre uscieri di seconda classe, due barandieri, quattro facchini di prima classe, e due di seconda classe.

4. In ogni provincia de' nostri domini al di qua del faro, tranne quella di Napoli, il servizio de' cespiti suddetti sarà affidato alla direzione de' dazî diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi, conformemente al nostro real decreto de' 10 di gennaio del corrente anno, e sotto l'immediata dipendenza dell'amministrazione centrale.

5. Per la provincia di Napoli vi sarà una direzione del registro e del bollo, la quale dipenderà similmente dall'amministrazione centrale, ed avrà un direttore, un segretario, un contabile ed un magazziniere della carta bollata, che saranno di nomina regia: avrà in oltre degl' impiegati subalterni che dovranno essere a scelta del direttore, coll' approvazione dell' amministratore generale.

6. In ciascuna provincia ed alla immediazione del rispettivo direttore vi sarà un ispettor controloro, ad eccezione di quella di Napoli, alla quale ne saranno addetti due. Questi impiegati superiori saranno particolarmente incaricati del ramo delle spese di giustizia, ed avranno la loro residenza negli stessi luoghi ove riseggono le gran corti criminali.

7. Al servizio dell'amministrazione saranno destinati trentatre verificatori, che verranno ripartiti presso le direzioni provinciali nel modo seguente :

per quelle di Napoli, di Terra di lavoro e di Principato citra tre, e per le altre direzioni due.

8. In ogni provincia e presso le residenze de'tribunali civili vi sarà un conservatore delle ipoteche.

9. In ogni capoluogo di provincia e di distretto, e provvisoriamente anche in ogni capoluogo di circondario vi sarà un ricevitore del registro e del bollo.

Nella capitale vi saranno quattro ricevitori per gli atti civili e per quelli delle giustizie regie, uno cioè per ogni tre quartieri. Presso ciascuno di questi quattro ricevitori vi sarà un controloro.

Vi saranno in oltre nella capitale due ricevitori per gli atti giudiziari, uno cioè per gli atti del tribunale civile, del tribunale di commercio e del consiglio d'intendenza, e l'altro per gli atti della gran corte civile.

Gl'indicati sei ricevitori della capitale saranno ripartitamente, e sino a nuova disposizione, incaricati del pagamento e del ricupero delle spese di giustizia, a tenore del regolamento da noi approvato in data de' 14 di settembre dell'anno corrente.

10. Tutti gl'impiegati di qualunque grado saranno nominati da noi sulla proposizione del ministro delle finanze, ad eccezione de' ricevitori, e degli uscieri, barandieri e facchini, la nomina de' quali verrà fatta dal detto ministro sulla proposizione dell'amministratore generale.

11. Gli ascensi agl'impieghi dell'amministrazione centrale verranno dati nel modo che segue.

Gli uffiziali di carico saranno nominati fra gl'impiegati della stessa amministrazione centrale, tenendosi conto del solo merito, senza verun riguardo all'antichità.

Per le provviste delle piazze di uffiziali di prima, seconda e terza classe, saranno serbate le seguenti regole.

Il passaggio dal soldo inferiore al superiore nella stessa classe sarà dato per assiduità di servizio, con preferenza all'antichità in merito uguale.

La promozione da una classe inferiore alla superiore sarà effettuata previo concorso.

L'ammissibilità al concorso è fissata come quì appresso.

I soprannumerari ed alunni potranno concorrere per una piazza di uffiziale di terza classe del soldo di ducati centottanta annui.

Gli uffiziali di terza classe tanto col soldo di ducati centottanta, quanto con quello di ducati dugenquaranta, indistintamente concorreranno per una piazza di seconda classe di annui ducati trecento.

Gli uffiziali di seconda classe col soldo sì di ducati trecento, che di ducati trecentosessanta, concorreranno indistintamente per una piazza di prima classe di ducati quattrocentoventi annui.

Nel concorso, a merito uguale per l'abilità, si avrà soltanto riguardo all'antichità unitamente all'assiduità di servizio.

Finalmente le piazze di soprannumerari e di alunni saranno sempre provvedute per concorso, e la scelta sarà fondata sul solo merito e requisiti di costumi.

12. I congedi agli impiegati dell'amministrazione saranno dati secondo le regole che verranno da noi dettate per punto generale.

Durante il congedo sarà fatta la ritenuta de'soldi, in conformità del real decreto de' 21 di ottobre 1822.

13. L'amministratore generale potrà disporre la sospensione degl' impiegati dell'amministrazione centrale da uffiziali di carico in sotto, e di quelli delle provincie, tranne i direttori; salvo a renderne informato il ministro delle finanze.

I direttori provinciali potranno sospendere gl' impiegati da loro dipendenti, avvisandone l'amministrazione generale, e giustificando i motivi della sospensione.

In caso però di malversazione de' contabili, o di rifiuto a render conto del danaro e degli oggetti e scritture relative alla dei loro contabilità, sono conservate le disposizioni che autorizzano qualunque impiegato superiore dell'amministrazione a sospenderli, o farli arrestare.

14. Le destituzioni degl' impiegati di nostra nomina saranno ordinate da noi; quelle degl' impiegati nominati dal ministro delle finanze saranno disposte dal ministro medesimo.

15. L'amministratore generale dipenderà direttamente dal ministro delle finanze. In fine di ogni mese gli rimetterà il bilancio degl' introiti e degli esiti, egualmente che lo stato del magazzino generale del bollo. Per ogni anno poi sarà obbligato di presentargli un rapporto analitico sull'andamento dell'amministrazione in generale.

I direttori corrisponderanno direttamente coll' amministratore generale, e saranno a lui subordinati per la parte che riguarda i rami dell' amministrazione; come pure gli saranno subordinati tutti gli altri impiegati dell' amministrazione.

Ne' casi di congedo, assenza, o altro legittimo impedimento dell' amministratore generale, il segretario generale è chiamato di dritto a rimpiazzarlo.

16. I direttori sono i principali rappresentanti dell' amministrazione nelle rispettive provincie, ed avranno sotto i di loro ordini tutti gli altri impiegati di qualunque classe destinati nelle provincie medesime.

17. Gl' ispettori controlori sono i primi impiegati dell' amministrazione nelle provincie, dopo i direttori.

18. I verificatori per loro istituto travaglieranno presso le direzioni. Essi saranno adoperati sotto gli ordini de' direttori per la chiusura de' conti, e per le verifiche degli uffizi del registro e bollo, delle conservazioni delle ipoteche, delle cancellerie de' tribunali e delle corti, degli studi ed archivi de' notai, degli altri uffiziali pubblici, e degli stabilimenti soggetti a tali verifiche, dando conto delle di loro operazioni a'direttori.

19. I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro e del bollo saranno sotto l'immediata dipendenza de' direttori, e la sorveglianza degl' ispettori controlori e dei verificatori.

Essi avranno l' obbligo di adempire alle formalità di cui sono rispettivamente incaricati, e di riscuoterne i diritti corrispondenti, egualmente che tutti gli articoli di esazione che saranno loro dati in carico, uniformandosi a tutti i doveri imposti ad essi dalle leggi, decreti ed istruzioni sul registro, ipoteche, bollo, cancellerie, spese di giustizia, ed altri rami che potranno essere attribuiti all' amministrazione.

I versamenti di questi agenti contabili saranno eseguiti nelle casse centrali de' capoluoghi de' distretti, ove sono versati i prodotti delle contribuzioni dirette e degli altri rami finanzieri, e nelle epoche e col metodo determinato col regolamento de'13 di dicembre 1819.

20. I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro e del bollo saranno esenti da ogni carica comunale, dal servizio della guardia civica, e dagli alloggi militari. Qualora però per affluenza di passaggio di truppe in qualche luogo non se ne potrà fare di meno, saranno anche questi contabili assoggettati agli alloggi militari.

Delle cauzioni.

21. Le cauzioni degli agenti dell' amministrazione del registro e del bollo saranno date in iscrizioni sul gran libro.

Coloro che vi sono obbligati, non potranno ottenere il possesso del di loro impiego prima di questo adempimento.

22. Saranno obbligati a fornire una cauzione gli agenti dell' amministrazione qui appresso designati, cioè:

i conservatori delle ipoteche;
i ricevitori del registro e del bollo;
i magazzinieri del bollo presso l'amministrazione centrale.

23. La cauzione de' conservatori delle ipoteche per l'interesse de' particolari sarà regolata a norma di quanto è stabilito coll' articolo 79 della legge de' 21 di giugno 1819.

Quella poi che riguarda gl' interessi della tesoreria generale, sarà regolata colla seguente proporzione.

Per la conservazione di Napoli . . . . . . ducati. 6,000

Per quelle di Terra di lavoro e di Principato citra. . . . . » 4,000

Per quelle di Principato ulteriore, Basilicata, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria citeriore e Calabria ulteriore seconda . . . ducati 3,000

E per quelle di Calabria ulteriore prima, Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore primo, Abruzzo ulteriore secondo e Molise. . . . . » 2,000

24. I ricevitori del registro e del bollo forniranno la cauzione nelle seguenti proporzioni.

Quei della capitale, cioè:

Degli atti giudiziari. . . . . »	3,000
Degli atti civili. . . . . »	2,000
Del bollo straordinario . . . . »	2,000
Quei de' capoluoghi di provincia, e delle residenze de' tribunali e delle corti. . . . . »	3,000
Quei di capoluogo di distretto. . . . . . . »	2,000
Quei di capoluogo di circondario . . . . . »	1,000

25. La cauzione de' magazzinieri presso l'amministrazione centrale sarà:

Per quello dello spaccio . . . . »	4,000
Per quello della bollazione . . . . »	2,000
Per quello della carta grezza. . . . . . . »	1,000

26. Il valor capitale delle iscrizioni sarà stabilito in ragione centenaria di ogni tre ducati di rendita.

De' soldi ed indennità.

27. I soldi degl' impiegati dell' amministrazione centrale saranno fissati come segue:

Amministrator generale annui . . . . ducati	2,000
Segretario generale . . . . »	1,200
Capo della contabilità . . . . »	1,200
Uffiziale di carico. . . . . »	700
Uffiziale di prima classe di primo rango. . . »	480
Idem. . . . . . *idem* di secondo rengo. . . »	420
Uffiziale di seconda classe di primo rango. . »	360
Idem. . . . . *idem* di secondo rango. . »	300
Uffiziale di terza classe di primo rango . . . »	240
Idem . . . . *idem* di secondo rango . »	180
Soprannumerario di primo rango. . . . . »	120
Idem di secondo rango . . . . »	108
Idem di terzo rango. . . . . »	96
Archivario. . . . . »	240
Ajutante. . . . . »	120
Magazziniere dello spaccio . . . . »	840
Idem della bollazione. . . . . »	540
Idem della carta grezza. . . . . »	420
Revisore della carta ad uso di bollo. . . . »	120
Macchinista. . . . . »	300

Ajutante . . . . ducati 120
Usciere di prima classe . . . . » 180
Idem di seconda classe. . . . . » 144
Barandiere. . . . . » 120
Facchino di prima classe . . . . » 100
Idem di seconda classe . . . . » 96

28. Gli alunni in ogni festività di Pasqua e di Natale avranno una gratificazione di ducati dodici per ognuno que' di primo rango, di ducati dieci per ciascuno que' di secondo rango, e di ducati nove per ognuno que' di terzo rango.

29. I soldi degl' impiegati nelle provincie saranno regolati come segue:

Direttore della provincia di Napoli annui. ducati 1,200
Ispettor controloro. . . . . » 600
Verificatore. . . . . » 510
Controloro presso ognuno de' ricevitori degli atti civili della capitale. . . . . » 216
Segretario della direzione di Napoli. . . . » 300
Contabile della stessa. . . . . » 300
Magazziniere della carta bollata presso la detta direzione. . . . . » 240

30. Saranno in oltre accordate le seguenti indennità:

All' amministratore generale per ispese di scrittojo annui. . . . . ducati 960
Al direttore della provincia di Napoli per ispese di scrittojo e per gl' impiegati subalterni della direzione di sua scelta. . . . . » 1,440

31. Gl' ispettori controlori, oltre del loro soldo, godranno benanche di un' annua indennità nelle seguenti proporzioni, restando a di loro carico le spese pel mantenimento delle di loro officine.

Quelli di Napoli. . . . . ducati 288
Quelli di Terra di lavoro e di Principato citra. » 240
Quelli di Principato ulteriore, Capitanata Terra di Bari, Terra d' Otranto, Basilicata, Calabria citeriore e Calabria ulteriore seconda. . . . . » 180
Quelli di Calabria ulteriore prima, Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore primo, Abruzzo ulteriore secondo e Molise . . . . » 120

Queste indennità, egualmente che quelle fissate coll' articolo precedente, saranno pagate mensualmente al pari de' soldi.

Le suddette indennità agl' ispettori controlori non saranno considerate come personali.

32. I verificatori allorchè viaggiano per affari di servizio avranno una indennità di grana sessanta al giorno, oltre di grana quindici per ogni miglio che percorreranno fuori del territorio della di loro residenza, tanto per l' accesso, che pel recesso.

33. Il rilascio, o sia premio di esazione a' contabili, verrà loro accordato colla seguente proporzione:

del tre per cento su' prodotti delle conservazioni delle ipoteche;

del quattro per cento su' prodotti del registro e del bollo;

del dieci per cento su quelli delle multe di ogni specie e su' ricuperi delle spese di giustizia.

34. Sarà fatta eccezione pe' ricevitori degli atti civili e degli atti giudiziari della capitale in quanto a' prodotti derivanti dallo spaccio della carta bollata, pe' quali continuerà a bonificarsi loro il premio di esazione in ragione del cinque per cento, coll' obbligo di pagar prontamente l' importo della carta suddetta, in conformità della sovrana risoluzione del dì 6 di agosto 1823.

Una tal disposizione avrà luogo anche per que' ricevitori del registro e del bollo delle provincie, che volessero pagare a pronto contante l' importo della carta bollata.

35. I ricevitori del registro e del bollo godranno altresì di un compenso del mezzo per cento sul prodotto del bollo pel cambio delle monete di rame in argento.

Essi divideranno per metà co' venditori privilegiati il rilascio sullo spaccio della carta bollata. I ricevitori che, giusta l' articolo 34, avranno su tale spaccio il cinque per cento, divideranno co' venditori privilegiati il solo quattro per cento, dovendo ritenere interamente a loro beneficio l' altro uno per cento in compenso del pronto pagamento dell'importo della carta bollata.

36. Qualora col rilascio proporzionale accordato a'ricevitori del registro e del bollo non giungano alcuni di essi a godere di una somma annua di ducati cento, avranno dritto ad un supplimento sino alla concorrenza della citata somma, serbandosi per una tal ritenuta il sistema attualmente in vigore.

Questo rilascio al *minimum* dovrà bonificarsi depurato del mezzo per cento pel cambio delle monete di rame, e della metà del premio di esazione su' prodotti di bollo accordata a'venditori privilegiati.

37. Gli uffiziali superiori delle provincie, e quelli dell'amministrazione centrale avranno una gratificazione, quante volte la massa degl' introiti lordi dell' amministrazione eccederà l' annua somma di un milione di ducati. Una tal gratificazione sarà dell' uno per cento sopra i primi ducati cinquantamila che eccedano il milione; del due per cento sopra i secondi ducati cinquantamila; del tre per cento sopra i terzi ducati cinquantamila; del quattro per cento sopra i quarti ducati cinquantamila; e del cinque per cento su tutte le somme consecutive, o sia su quelle che eccederanno un milione e dugentomila ducati annui d' introiti lordi; da dividersi la detta gratificazione a

prudenza dell' amministratore generale e coll' approvazione del ministro delle finanze.

Disposizioni transitorie.

38. Gl' impiegati di scrittura e di contabilità dell'amministrazione centrale in Napoli, e gl' ispettori controlori delle spese di giustizia, i quali si trovano godendo un soldo maggiore di quello che col presente decreto è stato fissato per lo loro rispettivo grado, riceveranno la differenza a titolo di gratificazione personale. Cesseranno di percepirla allorchè otterranno un aumento di soldo eguale o maggiore della detta differenza; e se l' aumento di soldo fosse minore di questa, in tal caso la gratificazione sarà di tanto diminuita, di quanto è stato aumentato il soldo: cosicchè se un impiegato che avendo ora un soldo di ducati trenta, dovesse ricevere per effetto della presente organizzazione ducati venti di soldo e ducati dieci di gratificazione, venendo in seguito promosso ad un soldo di ducati venticinque, la gratificazione di ducati dieci sarà ridotta a ducati cinque, e cesserà interamente laddove fosse promosso ad un soldo di ducati trenta, o maggiore.

In caso di liquidazione di pensioni a favore degl'impiegati e degl' ispettori controlori contemplati nel presente articolo, o delle di loro famiglie, la gratificazione che essi si trovassero percependo in compenso della cennata differenza, sarà considerata come soldo.

39. Il ricevitore del bollo straordinario *D. Pietro Bellitti* cesserà di percepire l' attuale suo soldo di ducati quattrocentottanta annui, ed avrà, al pari degli altri ricevitori, il premio di esazione stabilito coll' articolo 33 del presente decreto.

Se con un tal premio egli non giunga ad avere l' annua somma di ducati 480, di cui godeva per soldo, riceverà la differenza a titolo di gratificazione.

Chiunque altro eserciterà in appresso la carica di ricevitore del bollo straordinario, non avrà dritto che al solo premio di esazione accordato col mentovato articolo 33.

40. È conservato il soldo di annui ducati novantasei al ligatore *Vincenzo Mosca*, il quale continuerà ad essere incaricato del servizio della ligatura, serbandosi per tale oggetto il sistema finora tenutosi.

Allorchè il detto soldo rimarrà estinto per altra destinazione che si desse al *Mosca*, o per la di lui morte, il cennato servizio sarà fatto per mezzo di appalto.

41. Ad *Antonio Ezzer* è conservato il soldo di ducati cenquarantaquattro annui che finora ha egli percepito come guardaportone del locale dell' amministrazione centrale.

42. Gli attuali quattro controlori presso i ricevitori degli atti civili della capitale avranno rispettivamente a titolo di gra-

tificazione la differenza tra gli averi di cui ora godono, ed il soldo fissato col presente decreto per la lor carica. Una tal gratificazione sarà diminuita, o cesserà interamente, secondo i casi preveduti dall'articolo 38.

43. Tutte le disposizioni in vigore che non sono state rivocate col presente decreto, e particolarmente quelle relative alla responsabilità de' contabili successori per difetti di gestione de'loro antecessori, a' dritti dell' amministrazione contra i suoi agenti per le significhe, o per gli effetti della rispettiva responsabilità, ed agli altri obblighi generalmente imposti a tutti i funzionarî o contabili del governo, rimangono provvisoriamente confermate sino a nuova determinazione.

44. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 8 ottobre 1825 circa il modo di stabilir l'anzianità de' militari che dal ritiro passano all' attività.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ad ogni militare che dal ritiro ritorna all' attività di servizio nel real esercito, o che già vi sia ritornato, non sarà considerata altra anzianità, se non che quella che gli compete pel solo tempo che ha servito attivamente prima di passare al ritiro, e dopo esserne stato richiamato; non dovendosi porre a calcolo il tempo pel quale rimase al ritiro, se questo sia stato da lui chiesto, o se gli sia stato dato a proposizione de' proprj superiori per motivi di condotta. Qualora poi fosse stato ritirato senza alcuna sua dimanda, e senza che la sua condotta vi abbia dato motivo, la di lui antichità dovrà contenersi senza alcuna interruzione, come se non fosse mai passato al ritiro.

2. Gli uffiziali ritirati che sono da oggi in poi richiamati all' attività, non possono conservare il grado ottenuto in contemplazione del ritiro, nè tampoco per la sola onorificenza. Quelli però che già sono ritornati all' attività colla graduazione di onore che ottennero nel passare al ritiro, la conserveranno per semplice onorificenza, e senza che possa in modo alcuno pregiudicare gli altri uffiziali.

3. Quando a noi piacesse di richiamare, per grazia speciale, dal ritiro all' attività un militare collo stesso grado che ottenne in contemplazione del ritiro, o concedere la proprietà dell' impiego ad un uffiziale onorario, l' antichità del suo grado debbe esser calcolata dal giorno in cui noi gli avremo accordata la grazia suddetta; e lo stesso s' intende per quelli che

mentre trovavansi in una delle indicate posizioni, hanno già ottenuto una simile grazia.

4. Allorchè un uffiziale richiamato dal ritiro all'attività ritornasse per la seconda volta al ritiro, si procederà ad una seconda liquidazione per la pensione che potrà spettargli, nella quale gli anni di servizio saranno calcolati colle stesse norme stabilite cogli articoli precedenti per la fissazione dell'anticbità.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 8 ottobre 1825 sul termine ad elevare il conflitto d'attribuzioni fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

Considerando che una decisione comunque resa in ultima istanza può ciò non ostante essere impugnata con rimedi legali, abbenchè estraordinari;

Considerando che le leggi han definito gli effetti della opposizione del terzo;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il conflitto di attribuzione fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative potrà essere elevato pendente il ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia, o il termine a produrlo.

2. Allorchè sarà stato risoluto un conflitto di attribuzioni nel giudizio di terza opposizione, l'esame da farsi dalla nuova autorità, cui l'affare sarà rinviato, dovrà essere ristretto al solo interesse del terzo, tranne il caso della individuità della cosa, come di dritto.

3. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono considerate formar parte integrale di quelle che determinano il modo della elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 24 ottobre 1825 relativo all'assegnazione de' beni de' debitori di soggiogazioni ne' dominii oltre il faro.

. Veduto il decreto de' 10 di febbraio 1824 ed il regolamento della medesima data per le assegnazioni de' beni de' debitori di soggiogazioni ne' domini oltre il faro;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Volendo sempre più assicurare la pronta esecuzione del riferito decreto de' 10 di febbraio, il di cui principale oggetto è quello di conciliare i principî di pubblica economia cogl' interessi de' creditori e de' debitori;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le opposizioni agli articoli del piano di distribuzione o di assegnazione, delle quali tratta l'articolo 11 del decreto de' 10 di febbraio 1824, potranno prodursi nel termine di giorni otto. Questo termine comincerà a decorrere dal giorno in cui sarà notificato il piano di distribuzione e di assegnazione, cui riguarda l'articolo 10 dello stesso decreto. Scorso questo termine le opposizioni saranno irrecettibili.

2. L' appello delle sentenze diffinitive de' giudici deputati sarà interposto tra 'l termine di giorni quindici, a contar da quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla persona, o al di lei domicilio, oltre il termine a ragion delle distanze designate dalla legge.

3. È sentenza diffinitiva tra 'l debitore ed i creditori l' ultima che profferirà il giudice deputato, rettificando o conformando il piano di distribuzione e di assegnazione, giusta l' articolo 11 del decreto de' 10 di febbraio 1824.

Ogni altra sentenza che tra 'l debitore ed i creditori sarà profferita sopra incidenti che occorreranno nel corso del giudizio per l' assegnazione de' beni, sarà soggetta, come interlocutoria, alla disposizione dell' articolo 515 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

4. Le appellazioni avverso le sentenze diffinitive de' giudici deputati saranno considerate e trattate come affari di urgenza.

5. È rivocata quella parte dell' articolo 33 del regolamento de' 10 di febbraio 1824, la quale prescrive la intimazione degli affissi per la vendita de' beni a' creditori ipotecari inscritti, ed a tutti gli altri interessati che saranno comparsi presso il giudice deputato.

6. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 27 ottobre 1825 che approva un regolamento per la intitolazione de' ruoli censuarii ne' reali dominii oltre il faro.

Veduto il sovrano rescritto de' 26 di giugno 1822 per la intitolazione de' ruoli censuari ne' nostri reali domini oltre il faro;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della consulta de' reali domini al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la intitolazione de' ruoli censuari ne' reali domini oltre il faro.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 27 di ottobre 1825 per la intitolazione de' ruoli censuarii ne' reali dominii oltre il faro.

Art. 1. Coloro che ne' nostri reali domini oltre il faro vorranno rendere in forma esecutiva i titoli costitutivi de' censi di loro proprietà, dovranno adempire alle formalità che saranno qui appresso indicate.

2. Se la costituzione de' censi sarà stata eseguita con pubblici istrumenti rogati sotto l'impero delle antiche leggi, sarà osservato esclusivamente il decreto de' 21 di settembre 1819 per la intitolazione degli antichi istrumenti.

3. Il proprietario di censi il quale manchi di pubblici istrumenti per la costituzione loro, farà formare nel modo qui appresso enunciato per ciascun territorio di comune nel quale esistono i fondi soggetti al censo, un notamento de' debitori a questo titolo.

4. Il notamento conterrà

1.° il numero d' ordine;

2.° il nome ed il cognome nel debitore attuale, giusto l'ultimo assento o pagamento;

3.° l' attuale domicilio del debitore stesso;

4.° il nome del primo concedente;

5.° il nome del primo concessionario;

6.° l' epoca della concessione;

7.° il fondo sul quale il censo è dovuto, indicandone la estensione ed i confini;

8.° la qualità e la quantità del censo dovuto;
9.° la scadenza de' pagamenti;
10.° la provegnenza di questo censo al creditore;
11.° la provegnenza del fondo all' attuale debitore.

5. Le notizie indicate ne' numeri 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, e 9.°, dell'articolo precedente saranno desunte da' così detti *ruoli censuarii*, sotto la quale denominazione vanno compresi i libri nei quali si registrarono le concessioni di terre, allorchè negli antichi tempi furono in buona fede convenute.

Le notizie indicate ne' numeri 2.° ed 11.° saranno desunte da' libri di assento.

6. Il difetto de' ruoli censuarî potrà essere supplito co' libri regolarmente tenuti da' contabili de' proprietarî di censi, sempre che in questi libri si contenga il pagamento per dieci anni del censo fatto da' debitori, o da' di costoro autori o aventi causa; salve a' debitori le eccezioni come di dritto.

7. Il notamento indicato nell' articolo 3 sarà formato dal contabile addetto alla casa di ciascun proprietario di censi.

8. I contabili dovranno innanzi al notajo e due testimoni, o innanzi a due notaj riconoscere la firma che avranno apposto in piè de' notamenti, e dichiarare la uniformità delle notizie in essi comprese a quelle che rispettivamente si leggono ne' ruoli censuarî; ed in mancanza di questi ruoli, ne' libri di pagamento e ne' libri di assento.

Delle dichiarazioni de' contabili sarà formato atto nel modo stabilito dalla legge.

9. Formato in tal modo il notamento, i proprietarî di censi citeranno i debitori che saranno stati in esso inscritti, a comparire innanzi il presidente del tribunale civile della valle nella quale sono siti i beni effetti a' censi, per sentire ciascun debitore dichiarata esecutoria la partita del suo censo. La citazione conterrà altresì da parte del proprietario la costituzione di patrocinatore; e nella residenza di costui s' intenderà che egli abbia eletto di dritto il domicilio.

10. La citazione di cui è parola nell' articolo precedente, sarà fatta a tutti i debitori in unico atto per via di editto, per lo quale non competerà all' usciere che un solo dritto. Questo editto insieme col notamento sarà affisso nelle pubbliche piazze così del capoluogo della valle, come de' capoluoghi de' distretti e de' comuni, nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti al censo.

11. La pubblicazione degli affissi sarà giustificata per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà attestato che l' apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dall' articolo 10. Quest' atto sarà vistato da' rispettivi sindaci.

12. Tra lo spazio di giorni quindici, a datare dall' affissione di sopra enunciata, per coloro che hanno domicilio nella valle, di giorni trenta per coloro che hanno domicilio altro-

ve, ma sono rappresentati nella valle, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella valle, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati nell' articolo 167 delle leggi di procedura ne' giudizii civili per coloro che dimorano fuori dell' Italia, ma in Europa, o fuori dell' Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore iscritto nel notamento, il quale si crederà leso ne' suoi dritti, dovrà produrre i suoi richiami contro l' iscrizione del suo nome nel notamento con una opposizione notificata al patrocinatore del proprietario, e contenente di sua parte costituzione di patrocinatore.

13. La parte più diligente con un atto di patrocinatore a patrocinatore porterà le opposizioni anzidette all' udienza del presidente del tribunale civile, il quale, secondo il merito delle opposizioni, accorderà o negherà la sua ordinanza per la riduzione in forma esecutoria della partita del censo; salva la causa principale, a' termini dell' articolo 982 delle leggi di procedura ne' giudizii civili.

14. Scorso il rispettivo termine prescritto dall' articolo 12, e non fatta opposizione da parte del debitore, il presidente se conoscerà che quanto è prescritto nel presente regolamento sia stato in tutte le sue parti osservato, con sua particolare ordinanza dichiarerà esecutoria la partita compresa nel notamento risguardante il debitore non opponente, ed avranno luogo in tal caso le disposizioni del citato articolo 982 delle leggi di procedura ne' giudizii civili.

15. Le disposizioni comprese in questo regolamento avranno il loro effetto sino a tutto l' anno 1826.

Legge de' 29 di ottobre 1825 concernente la instituzione de' majoraschi.

Veduti gli articoli 946 e seguenti delle leggi civili relativamente a' majoraschi;

Veduta la legge de' 17 di ottobre 1822 per agevolare l'instituzione de' majoraschi;

Penetrato il nostro real animo de' vantaggi che dallo stabilimento de' majoraschi derivano in una monarchia;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. La moglie dell' istitutore d' un majorasco in favor della discendenza comune, in somma permessa dalla legge, potrà concorrere ad aumentare la rendita di questo majorasco colla parte disponibile de' suoi beni dotali o estradotali.

2. La disposizione cui la moglie dell' istitutore d' un majo-

rasco potrà dar luogo per l'articolo precedente, non sarà obbligatoria per la medesima durante la sua vita, ma produrrà tutti gli effetti dal giorno della sua morte, purchè prima non l'abbia variata.

3. Qualora alla morte della donna la porzione de' beni che ne sarà stata messa per aumentare la rendita del majorasco, si trovi caducata, resterà il majorasco nella somma che si sarà costituita dal marito; salvo anche per questo majorasco il caso della caducità, a' termini della legge.

4. L'istitutore del majorasco, in somma permessa dalla legge, il quale cominci da lui, e che avendo due o più figli, siasi riserbato chiamarvi al godimento quello tra essi che stimerà di prescegliere, a' termini dell' articolo 8 della legge dei 17 di ottobre 1822, potrà aumentare la rendita di tale majorasco co'beni componenti la legittima del figlio, sempre che però la rendita de' beni che l'istitutore avrà effetti al majorasco, sia per lo meno il doppio della rendita de' beni della legittima sottoposti al majorasco.

5. Il figlio cui sarà stata imposta questa condizione, potrà a suo arbitrio rinunciare al majorasco, e ritenere la legitima alla quale avrà dritto.

6. L'istitutore del majorasco potrà disporre che nel caso di rinunzia del figlio che avrà prescelto, il majorasco passi ad altro figlio colla medesima condizione, e così successivamente per tutti i suoi figli. Ove questa condizione non sia accettata da alcuno de' figli, il majorasco cederà in beneficio del figlio prescelto, a' termini dell' articolo 8 della legge de' 17 di ottobre 1822, quante volte non vi sia altra prescrizione dell' istitutore del majorasco in contrario.

7. Il termine accordato a' figli per accettare o rinunziare la disposizione paterna, è quello stabilito dalle legge per far l'inventario e per deliberare.

8. Sia che la moglie concorra all' aumento del majorasco, a' termini dell' articolo primo, o che il majorasco sia aumentato co' beni componenti la legitima del figlio, a' termini dell' articolo 4, la rendita del majorasco, compresa quella derivante dall' aumento, non potrà eccedere il massimo stabilito dalla legge.

9. Le disposizioni contenute in questa legge sono considerate formar parte integrale delle disposizioni delle leggi civili su' majoraschi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio dei ministri, e registrata e depositata nel ministro e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie

solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de' 16 novembre 1825 che stabilisce la competenza della corte marziale marittima e del consiglio di guerra di marina per lo giudizio di designati reati.

Veduti gli articoli 82 e seguenti dello statuto penale per l'armata di mare sulla competenza de' consigli di guerra di marina;

Veduti gli articoli 55 e 56 dello statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi sulla competenza della corte marziale marittima;

Volendo noi far cessare i dubbi in materia di competenza pe' reati non relativi alla custodia de' bagni, commessi da' soldati delle compagnie sedentanee del battaglione real marina, e da' comandanti de' bagni;

Veduto l'avviso della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le indicate compagnie sedentanee ed i comandanti de' bagni sono giudicabili da' consigli di marina, di corpo, o di guarnigione rispettivamente per violazioni dello statuto penale di marina, per violazioni dello statuto penale militare dell'armata di terra, commesse ne' luoghi sottoposti alla giurisdizione militare di marina, e per delitti comuni commessi nei bagni.

2. Le compagnie medesime ed i comandanti de' bagni sono giudicabili dalla corte marziale marittima pe' misfatti compresi nel capitolo II, e pe' delitti compresi nel capitolo III sezione I dello statuto penale pe' reati commessi de' forzati e loro custodi, e che risguardono rispettivamente la sicurezzz e la disciplina interna de' bagni.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina, ed il luogotenente generale in Sicilia sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 novembre 1825 con cui si stabilisce esser la cecità di ostacolo all' esercizio delle funzioni di giudice.

Considerando che la cecità ordinariamente inabilita a ben esercitare le funzioni di giudice, secondo l' attuale sistema dei giudizi;

Considerando che gravi inconvenienti nascerebbero se si permettesse alle parti di allegarla come motivo di ricusa del giudice, o di nullità de' suoi atti;

Volendo far cessare le dubbiezze che sorgono intorno a ciò per mancanza di una legge del regno;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La cecità è di ostacolo all'esercizio delle funzioni di giudice.

Essa, allorchè sopravvenga al giudice, sarà motivo per determinarci a disgravarlo della carica, ma non potrà mai essere allegata dalle parti come motivo di ricusa o di nullità.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 novembre 1825 col quale approvansi le instruzioni circa i conflitti di giurisdizione ne' giudizii civili tra le autorità giudiziarie di ambo i dominii.

Veduto il decreto de' 20 di agosto del corrente anno, relativo a' conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie dei reali domini al di qua del faro e quelle de' reali domini al di là del faro ne' giudizi civili;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono approvate le instruzioni annesse al presente decreto per la esecuzione del mentovato real decreto de' 20 di agosto di questo anno.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Instruzioni del 16 novembre 1825 per la esecuzione del decreto de' 20 di agosto 1825 relativo a' conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie de' reali dominii al di qua del faro, e quelle de' reali dominii al di là del faro ne' giudizii civili.

Art. 1. Quegli che, citato innanzi all' autorità giudiziaria di questi reali dominî, vorrà declinarne la giurisdizione ed avocar la causa all' autorità giudiziaria de' reali dominî oltre il faro, o viciversa, dovrà fare istanza per lo corrispondente rinvio della causa. In questa istanza egli dovrà particolarmente designare l' autorità giudiziaria cui chiederà rinviarsi la causa.

2. Questa istanza dovrà essere dedotta innanzi all' autorità giudiziaria che si vuol declinare, e precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese.

3. Il giudizio per questa declinatoria di foro dovrà essere spedito in preferenza di qualunque altra causa, e come di urgenza.

4. Quella delle parti la quale si crederà lesa dalla sentenza che sopra tale istanza sarà stata pronunziata, potrà citare l'altra parte entro un mese, a datare dalla intimazione della medesima, a comparire innanzi all' autorità giudiziaria alla quale si è chiesto avocar la causa, per discutere nuovamente innanzi ad essa l' opposta declinatoria di foro.

5. Il termine a comparire sarà quello stesso ordinario delle citazioni, regolato però secondo la distanza del domicilio della parte che si dee citare.

6. La parte la quale non esegue la citazione nel termine di sopra indicato, decaderà dalla istanza di competenza, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare.

7. L' autorità giudiziaria adita, a' termini dell' articolo 4, per la spedizione di questo giudizio, si uniformerà alle prescrizioni dell' articolo 3.

8. Non vi sarà più luogo a discutere sulla quistione di competenza, qualora l' autorità giudiziaria adita a' termini dell' articolo quarto riconosca, uniformemente alla sentenza dell' altra autorità giudiziaria, la sua competenza o incompetenza.

9. Se poi l' autorità giudiziaria adita a' termini dell' articolo 4, non si uniforma alla sentenza emessa sull' oggetto dall' altra autorità giudiziaria, la parte più diligente intimerà all' avversario la sentenza che ne sarà stata profferita; e dal momento di questa intimazione si reputerà elevato il conflitto di giurisdizione tra l' autorità giudiziaria di questi reali dominî e quella de' dominî oltre il faro, o viceversa.

10. La elevazione del conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto ha luogo. Ogni atto fatto dopo la elevazione del conflitto è nullo insanabilmente.

11. I procuratori del re presso i collegi giudiziarî adempiranno all' invio delle carte prescritte dall' articolo 2 del real decreto de' 20 di agosto 1825, dietro la esibizione loro ne sarà fatta dalle parti interessate, ed a spesa delle medesime.

12. Se il conflitto di giurisdizione sarà deciso per l' autorità giudiziaria che la prima sarà stata adita, la causa continuerà il suo corso dall' ultimo atto eseguito prima della elevazione del conflitto. Se poi il conflitto sarà deciso per l' altra autorità giudiziaria, tutti gli atti formati nella ipotesi della competenza della prima autorità giudiziaria si renderanno *ipso jure* nulli.

13. In ogni altro caso in cui, a' termini delle leggi di procedura ne' giudizî civili, vi ha luogo a regolar la competenza giurisdizionale tra giudici di questi reali domini e quelli de' dominî oltre il faro, e viceversa, la parte istante dovrà presentare la sua petizione co' documenti necessarî nella real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia, che ne farà l' invio alla commessione stabilita nel capo della consulta generale coll' articolo 2 del cennato real decreto de' 20 di agosto 1825.

14. Allorchè, vedute le domande fatte innanzi alle diverse autorità giudiziarie, sarà riputato conveniente che sieno avvertite le parti per lo esame della competenza; e similmente se sarà creduto conveniente la sospensione degli atti presso le auterità anzidette, gli ordini analoghi saranno comunicati per mezzo del ministero di grazia e giustizia a' proccuratori del re presso le rispettive autorità, o a' proccuratori del re presso i tribunali da' quali rilevano tali autorità, quando presso le medesime non vi ha ministero pubblico. Questi magistrati rilasceranno alla parte istante un estratto di tali ordini, e vi aggiugneranno la data di questa comunicazione.

15. La parte istante per atto di usciere intimerà alla controparte questo estratto, e vi aggiugnerà il precetto di dedurre le sue ragioni ne' modi regolari innanzi alla commessione anzidetta. Tale intimazione seguirà al domicilio del patrocinatore dell' avversario, se l' autorità dalla qnale si vuole declinare, riconosca il ministero de' patrocinatori.

16. Il termine per questa intimazione sarà di quindici giorni da quello in cui sarà stato rilasciato l' estratto del proccurator del re, a' termini dell' articolo 15.

Il termine a dedurre le ragioni sarà quello stesso ordinario delle citazioni, regolato però secondo le distanze del rispettivo domicilio della parte, o del patrocinatore, se ve ne abbia.

17. La parte istante non facendo succedere la intimazione anzidetta ne' termini di sopra fissati, decaderà dalla istanza di competenza, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare, e gli atti della causa principale potranno proseguirsi innanzi all' autorità giudiziaria che si vorrebbe declinare.

Legge del 9 dicembre 1826 relativa alla pubblicazione delle decisioni diffinitive delle gran corti criminali.

Veduto l' articolo 303 delle leggi di procedura ne' giudizi penali circa la pubblicazione delle decisioni diffinitive pronunciate dalle gran corti criminali;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretaro di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. La omissione di pubblicare, a norma dell'articolo 303 delle leggi di procedura ne' giudizi penali, le decisioni diffinitive delle gran corti criminali, porta a nullità.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta, dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 9 di dicembre 1825 per la punizione de' reati commessi contro la pubblica forza.

Vedute le determinazioni degli articoli 178 e seguenti delle leggi penali circa la punizione degli oltraggi e delle violenze contro i depositari della forza pubblica;

Considerando che circostanze particolari contribuendo alla frequenza di tali reati, han renduto non forti abbastanza le misure destinate a reprimerli ed a prevenirli;

Sentendo noi il bisogno di rinforzar queste misure, affinchè le leggi e gli ordini della pubblica autorità non incontrino alcun ostacolo nella esecuzione;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Ogni attacco o resistenza con violenza, o per via

di fatto, che non abbia i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti della pubblica forza, commesso da una o più persone in atto che alcuno di essi agisca per l'esecuzione di leggi o di ordine della pubblica autorità, sarà punito colla relegazione.

2. Se nel caso del precedente articolo vi ha chi impugni un' arma propria nell' atto dell' attacco o della resistenza, o chi sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell' attacco o della resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione, che non verrà mai applicata nel minimo del grado.

3. Se l' attacco, o la resistenza, preveduto ne' precedenti articoli venga accompagnato da violenza pubblica, sarà punito col primo grado de' ferri, che non si applicherà nel minimo.

4. Ne' misfatti medesimi procederanno le gran corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura ne' giudizî penali.

5. Tutte le disposizioni relative a' reati di cui è fatta parola, rimangono in vigore nella parte che non si oppone alla presente legge, la quale sarà in osservanza fino alla nuova pubblicazione delle leggi penali.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretrrio di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominî per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de' 22 dicembre 1825 per la instituzione di una medaglia, destinata a distinguer coloro che se ne renderanno meritevoli per servizii di pubblica utilità.

Volendo che coloro tra' nostri sudditi che si segnaleranno per qualche fatto di pubblica utilità, sieno particolarmente contraddistinti, la memoria dell' avvenimento sia tramandata a' posteri, e si promuova con questo mezzo una virtuosa emulazione;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È instituita una medaglia, destinata particolarmente a contrassegnare quelli tra' nostri sudditi che renderanno qualche importante servizio di utilità pubblica.

2. Questa medaglia sarà coniata in oro ed in argento.

3. Essa in una delle facce avrà l' impronta della nostra effigie col nostro nome, e nel rovescio un campo libero che servirà per incidervi il fatto particolare che avrà dato luogo a concederla, o pure qualche leggenda allusiva.

4. Coloro a' quali sarà conceduta, potranno portarla ostensibilmente sospesa alla bottoniera con nastro rosso.

5. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 gennaio 1826 che approva un regolamento per la disciplina delle gran corti civili sedenti in Aquila, Trani e Catanzaro.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento di disciplina per le gran corti civili sedente in Aquila, Trani e Catanzaro, annesso al presente decreto è approvato.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 3 di gennaio 1826 di disciplina per le gran corti civili sedenti in Aquila, Trani e Catanzaro, formato per la esecuzione dell' articolo 8 della legge de' 9 di dicembre 1825.

Art. 1. Le gran corti civili sedenti in Aquila, Trani e Catanzaro allorchè procederanno per gli affari penali, aggiungeranno ne' loro atti alle parole la gran corte civile di. . . . . , le parole facente funzioni di gran corte criminale o speciale.

La omissione di questa aggiunta prescritta per solo fine di maggior chiarezza, nulla recherà di pregiudizio alla validità e regolarità degli atti in cui talora abbia luogo. Quegli però a cui tale amessione sarà imputabile, verrà disciplinarmente sospeso dall' esercizio della rispettiva sua carica.

2. Avranno un calendario per gli affari penali.

3. Agli affari civili saranno destinati due giorni per ogni settimana, cioè il lunedì ed il venerdì.

4. Tutti gli altri giorni non feriali saranno destinati alla spedizione degli affari penali.

5. Ne' giorni destinati agli affari penali, allorchè non vi saranno pubbliche discussioni per giudizî di misfatti, la gran corte civile, per gli affari penali da spedirsi con numero minore di sei votanti, si dividerà in due camere.

6. Essendo le dette gran corti civili composte di un numero di giudici maggiore di quello che è prescritto per la decisione degli affari sì civili, sì penali sarà cura del presidente il mettere a profitto questo numero maggiore di giudici per lasciar loro il giro de' giorni liberi, in cui possano attendere ai lavori ed agli atti de' quali debbono isolatamente occuparsi.

7. Le dette gran corti civili, per gli affari civili, non potranno comporsi che de' loro membri ordinarî.

8. Per gli affari penali, ove si tratti di pubbliche discussioni per giudizi di misfatto, potranno chiamare i supplenti dal tribunale civile, nel modo e nel numero stabilito dalle leggi e da' regolamenti in vigore per le gran corti criminali e per le gran corti speciali: ove poi si tratti di affari da spedire o alla pubblica udienza, o in camera di consiglio con numero minore di sei votanti, non potranno chiamare che un solo supplente.

9. La chiamata de' supplenti per gli affari penali non avrà luogo che nel caso di preciso bisogno, cioè quando la gran corte civile non potrà formare co' suoi componenti, atteso il legittimo impedimento di alcuno di essi, il numero legale di votanti assolutamente necessario. Si avranno per legittimo impedimento anche i lavori e gli atti di cui alcuno de' giudici sia isolatamente occupato, ne' termini dell' articolo 6; quando però non sia giorno di udienza del tribunale civile.

10. Il giudice della gran corte civile destinato alle funzioni del pubblico ministero penale, potrà votare negli affari civili.

11. Il presidente del tribunale civile ed il procuratore del re presso il medesimo, allorchè saranno chiamati a supplire, prenderanno posto dopo i giudici della gran corte civile.

12. La corrispondenza col ministero di grazia e giustizia, e colle altre autorità per gli affari civili, sarà esclusivamente del procurator generale del re. Per gli affari penali sarà o del detto procurator generale, o del giudice destinato alle funzioni del pubblico ministero penale dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia, secondo che il medesimo crederà più conducente disporre, avuto riguardo alle circostanze de' collegi e delle provincie, specialmente ne' principî del nuovo sistema.

13. La cancelleria di ciascuna delle dette gran corti civili sarà addetta esclusivamente agli affari civili, sotto la direzione del cancelliere civile. Un' altra sarà addetta esclusivamente agli affari penali, sotto la direzione del cancelliere criminale. Gl'impiegati in ciascuna di esse dipenderanno da' rispettivi cancellieri. Il presidente veglierà sull' una e sull' altra.

14. L' uffizio del procurator generale del re presso ciascuna delle dette gran corti civili sarà del pari diviso in due sezioni, cioè una per gli affari penali. Ciascuna sarà esclusivamente sotto la direzione del rispettivo segretario.

La sezione civile dipenderà dal proccuratore generale del

Re. La sezione penale dipenderà o dal detto magistrato, o dal giudice destinato alle funzioni del pubblico ministero penale, a' termini dell' articolo 12.

15. Nella intestazione de' fogli per la corrispondenza, alle parole proccura generale del re presso la gran corte civile in . . . . saranno aggiunte le altre, sezione degli affari civili, o sezione degli affari penali, secondo la diversa sezione da cui partono.

Decreto de' 5 gennaio 1826 sulla sequestrabilità delle partite di credito già liquidate verso il regio erario.

Veduto il real decreto de' 3 di maggio 1824, con cui fu determinato il tempo durante il quale possono sequestrarsi le partite di credito verso il regio erario, emergenti dalla liquidazione prescritta dall' altro real decreto de' 5 di marzo 1819;

Veduta la decisione presa da noi nel consiglio ordinario di stato de' 28 di ottobre 1825 per la inscrizione sul terzo ruolo provvisorio della tesoreria generale de' nostri reali domini di qua del faro de' creditori per liquidazioni eseguite dalla commessione de' presidenti della gran corte de'conti, per effetto del real decreto de' 19 di settembre 1815;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Inteso il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le partite di credito derivanti dalla liquidazione instituita col nostro real decreto de' 19 di settembre 1815 sono sequestrabili sino a quando la tesoreria generale non ne abbia dato fuori i certificati d' iscrizione sul terzo ruolo provvisorio, a similitudine di quelle emergenti dalla liquidazione ordinata coll' altro decreto de' 5 di marzo 1819.

2. Seguita tale emissione di certificati, le partite anzidette sono assimilate a quelle inscritte sul gran libro del debito pubblico, ed in conseguenza ne subiranno tutti gli effetti legali.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 8 marzo 1826 circa le condanne pronunziate in giudizio penale, riguardo alla restituzione ed al rifacimento de' danni ed interessi.

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia circa la forma di esecuzione delle condanne pronunziate in giudizio penale riguardo alle restituzioni ed al rifacimento de' danni ed interessi, del pari che sulla prestazione degli alimenti dovuti a' condannati che dopo subita la pena vengono detenuti per le restituzioni e pel rifacimento de' danni ed interessi di cui è fatta parola;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per le restituzioni e per lo rifacimento de' danni ed interessi provegnenti da reato, la coazione personale si eseguirà osservandosi le forme prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizi civili.

2. Le stesse forme si osserveranno, ancorchè per decisione delle antiche autorità giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena, fino alla restituzione o al soddisfacimento dei danni ed interessi.

3. Cesserà il bisogno della sentenza che, a' termini dell'articolo 803 delle citate leggi, dee pronunziare espressamente l'arresto, laddove la somma da restituirsi, o quella de' danni e degl' interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge dell'8 marzo 1826 relativa a' suddili del regno che prendono servizio presso le potenze estere.

Veduto l' articolo 25 delle leggi civili;

Veduto l' articolo 3 n. 10 del real decreto de' 2 di maggio 1817;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzoniamo la seguente legge.

Art. 1. L' autorizzazione a' nostri sudditi per entrare al servizio di una potenza straniera sarà da noi conceduta per via della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia.

2. Niuno de' nostri sudditi, sia militare, o di qualsivoglia altra condizione, potrà prestar giuramento di servizio ad una potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai le armi contra le armi nostre: in mancanza di che egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle leggi penali del regno concernenti il caso.

3. Quegli tra i nostri sudditi che si troverà al servizio di una potenza straniera, non potrà intervenire da ministro o da agente diplomatico qualunque della medesima in qualsivoglia trattato o negoziazione in cui venissero a discutersi i nostri reali interessi.

4. Egli non potrà essere accreditato presso la nostra real persona nè come ambasciadore, nè come incaricato, nè come agente diplomatico qualunque della potenza alla quale serve.

5. Se alcuno de'nostri sudditi, continuando ad essere nel servizio di potenza straniera, si rechi nel luogo della nostra residenza, non potrà essere, presentato a noi, nè protetto dal ministro della potenza stessa accreditato presso la nostra real corte.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de'ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 24 maggio 1826 col quale s' instituiscono due commessioni supreme pe' reati di stato, ed una commessione militare in ciascuna provincia e valle pe' reati di setta, approvandosene i regolamenti di procedura.

Volendo provvedere secondo la differenza de' casi alla pronta ed esatta amministrazione della giustizia ne' reati contro la sicurezza interna dello stato;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno instituite due commissioni supreme pei reati di stato, una residente in Napoli, ed un' altra in Palermo.

2. Ciascuna delle due commissioni supreme pe' reati di stato sarà composta di sei votanti, compreso il presidente, quattro de' quali togati, e due militari; di un procuratore generale che eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un avvocato degl' imputati che sosterrà esclusivamente la loro difesa, ambedue togati; e di un cancelliere che farà pure da segretario.

3. I togati saranno presi dal seno delle corti supreme di giustizia, o delle gran corti civili rispettive. I militari non saranno di grado inferiore a quello di piana maggiore. Se de' due militari vi sarà alcun grado generalizio da maresciallo in so-

pra, questi sarà il presidente della commissione suprema; in caso diverso, il presidente verrà da noi nominato dalla classe de' togati.

4. La commissione suprema pe' reati di stato residente in Napoli avrà giurisdizione in tutti i nostri reali domini di qua del faro; l'altra residente in Palermo, in tutti quelli di là del faro.

5. Vi sarà in oltre in ogni capoluogo di provincia o valle una commissione militare composta di sei votanti, compreso il presidente, di un relatore il quale eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un cancelliere. Il consiglio di guerra di guarnigione residente nel capoluogo della provincia o valle si eleverà, al bisogno, in commissione militare, astenendosi i due giudici di minor grado, qualora gli altri non sieno legalmente impediti.

6. Ne' giudizi delle commissioni militari che si eleveranno al bisogno, v' interverrà l' uomo di legge senza voto decisivo, ma per dare il suo avviso. Questi sarà sempre il nostro procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia o valle, potendo, nel solo caso che il consiglio di guerra di guarnigione non sia nel luogo della residenza della gran corte, destinare ad intervenirvi il sostituto procurator generale, o l' ultimo giudice della gran corte.

7. Ogni commissione militare elevata al bisogno avrà giurisdizione in tutta la provincia o valle.

8. Saranno di competenza delle commissioni supreme pei reati di stato, e delle commissioni militari i reati contro la sicurezza interna dello stato preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali, ed i reati in materia di setta preveduti negli articoli 9, 10 ed 11 della legge del dì 28 di settembre 1822. I limiti della rispettiva competenza verranno determinati secondo la distinzione de' casi indicata ne' seguenti due articoli.

9. I reati anzidetti contro la sicurezza interna dello stato, cioè tanto quelli preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali, quanto quelli in materia di setta preveduti negli articoli 9, 10 ed 11 della legge de' 28 di settembre 1822, apparterranno alla competenza delle commissioni militari quante volte l' incolpato sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, cogl'istrumenti, con carte, con emblemi e con qualsivogliano altri oggetti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice.

10. Per tutti gli altri casi, i reati contro la sicurezza interna dello stato, preveduti da' citati articoli delle leggi penali e dalla legge de' 28 di settembre 1822, apparterranno alla competenza delle commissioni supreme pe' reati di stato.

11. In caso di dubbio sulla competenza tra le commissio-

ni supreme e le commissioni militari, la risoluzione sarà del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

12. Tutte le decisioni così delle commissioni supreme, come delle commissioni militari saranno inappellabili e non soggette a gravame o ricorso per annullamento.

13. Le condanne emesse dalle commissioni militari saranno eseguite immediatamente: quelle delle commissioni supreme saranno, prima di eseguirsi, sottoposte alla nostra sovrana intelligenza.

14. Il modo di procedere delle commissioni supreme e delle commissioni militari sarà abbreviato, e riguardata la sola verità de' fatti, giusta gli annessi regolamenti da noi approvati, che dovranno alle medesime servire di norma.

15. Per le materie contemplate nel presente decreto potranno essere consultate le commissioni supreme rispettivamente pe' provvedimenti governativi che si crederanno necessarî.

16. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore fino a tutto l' anno 1828.

17. Durante il detto periodo, le disposizioni preesistenti sulle materie contemplate nel presente decreto, e non conformi allo stesso, resteranno sospese.

18. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e delle finanze, i nostri ministri segretarî di stato della guerra e marina e della polizia generale, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Regolamento de' 24 di maggio 1826 per la procedura delle supreme commissioni pe' reati di stato, residenti in Napoli ed in Palermo, instituite col decreto di questa stessa data.

Art. 1. La pruova generica e la pruova specifica del reato saranno stabilite e compilate dagli uffiziali di polizia giudiziaria e dagli uffiziali di polizia ordinaria, che in materia di setta e di altri reati contro la sicurezza interna dello stato la legge riveste del carattere di uffiziali di polizia giudiziaria.

I proccuratori generali presso le gran corti criminali metteranno tutta la cura, onde le indagini e le pruove relative ai reati de' quali è parola, sieno raccolte con esattezza, e disbrigate colla massima sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizî a' giudici istruttori, a' giudici di circondario incaricati della istruzione, ed a chiunque altro convenga di loro dipendenza. Avranno la stessa cura gl' intendenti, i sottintendenti, ed in generale i superiori degli altri uffiziali di polizia ordinaria.

2. Il proccurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle in cui vien commesso il reato, ricevuti gli

atti una cogli oggetti di convenzione, se mai ve ne saranno, li rimetterà immediatamente al proccurator generale presso la suprema commissione pe' reati di stato, cui appartiene la competenza. Riterrà in carcere, a nome della medesima commissione suprema, l'imputato o imputati; ed allorchè gli saranno richiesti, li rimetterà subito nelle carceri della di lei residenza. Lo stesso praticherà l'intendente, se gli atti d'istruzione sieno stati compilati da' soli uffiziali di polizia ordinaria.

3. La commessione suprema, inteso il proccurator generale e l'avvocato degl' incolpati, dichiarerà preliminarmente la sua competenza, se trovi l'affare di sua giurisdizione: nel caso opposto si dichiarerà incompetente, e respingerà prontamente gli atti e gli oggetti criminosi all' autorità che glieli avrà inviati.

4. Ove il processo meritasse maggiore sviluppo, la commissione suprema pe' reati di stato potrà delegare uno de' suoi componenti, sia nella residenza, sia col farlo accedere sul luogo che designerà, o pure delegare qualunque magistrato o funzionario di polizia della provincia in cui sarà avvenuto il reato, o di altra provincia, secondochè meglio crederà. Tale accesso si eseguirà previo permesso gerarchico per coloro che non potranno allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione superiore. Le più ampie indagini saranno praticate nel più breve tempo possibile che sarà designato dalla stessa commissione suprema, a pena di destituzione di colui che vi frapporrà alcun ritardo.

5. Compiuta la istruzione, l'imputato o imputati verranno sottoposti al costituto da eseguirsi dalla commissione suprema, o da un giudice da lei delegato in presenza del proccurator generale.

Immantinente dopo il costituto il proccurator generale presenterà il suo atto di accusa, di cui sarà subito cerziorato l'avvocato degli accusati. Quindi si aprirà un termine di ventiquattr' ore, in cui potranno esser prodotte le difese di ogni genere, senza però potersi elevare a nullità la mancanza delle forme del rito.

6. Prodotte le difese, la commissione suprema, sentiti il proccurator generale e l'avvocato degli accusati, deciderà se debbano sulle medesime raccogliersi schiarimenti, o esaminarsi testimoni. Queste operazioni saranno eseguite nell' improrogabil termine che prescriverà la stessa commissione suprema, per mezzo di uno de' funzionarî indicati nell' articolo 4.

7. I testimini prima di deporre tanto nella istruzione primitiva, che nel proseguimento della medesima, come pure nella difesa, presteranno il giuramento di dire la verità: ed in caso di omissione, potrà deferirsi questo giuramento da un funzionario che la commessione suprema designerà tra quelli di sopra mentovati.

8. Su questi atti la commissione suprema in un giorno pre-

cedentemente fissato, di accordo col proccuratore generale e coll' avvocato degli accusati, procederà come nel seguente articolo.

9. Il presidente interrogherà ciascuno degli accusati del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avvertirà a prestare quanto si fa l'attenzione corrispondente alla serietà dell' atto; e gli manifesterà che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa.

Indi il procurator generale leggerà l' atto di accusa.

Il presidente farà leggere in seguito dal cancelliere ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni appartenenti al corpo del delitto. Farà esporre sotto gli occhi dell' accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico, che a discarico, e lo interrogherà di dire se li conosce.

Dal cancelliere si passerà a leggere tutti i documenti raccolti nella istruzione: l' accusato ed il suo avvocato saranno richiesti se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

Finalmente leggerà il cancelliere tutte le deposizioni dei testimoni così a carico, che a discarico. Finita la lettura di ogni deposizione di testimonio, il presidente domanderà all' accusato se voglia fare osservazioni a ciò che il testimonio ha deposto. Le risposte dell' accusato saranno registrate.

Dopo tutto ciò il giudice commissario farà il rapporto della causa; il proccurator generale spiegherà le sue conclusioni; l' avvocato degli accusati arringherà; la commissione suprema pronunzierà immediatamente il suo giudizio.

Tutti gli atti surriferiti si faranno a porte chiuse.

10. Le decisioni diffinitive saranno rese col numero di tutti i giudici. La maggioranza assoluta de' suffragi conchiuderà; ed in caso di parità, dovrà seguirsi la opinione più favorevole all' accusato. Tutte le altre decisioni saranno prese con un numero dispari di votanti, cioè con cinque votanti le decisioni designate negli articoli 3, 4 e 6 di questo regolamento; e con tre votanti qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo prima del giorno di cui tratta il precedente articolo 9.

In ogni deliberazione sarà prima inteso l' avvocato degli incolpati.

11. Se sarà profferita decisione di libertà assoluta per innocenza, verrà subito eseguita. Se poi sarà di libertà, l' accusato o gli accusati saranno posti a disposizione del ministero della polizia generale.

12. Copia della decisione definitiva sarà inviata tra ventiquattr' ore dal procurator generale al ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed a quello della polizia generale.

13. Pe' reati di competenza della commissione suprema non vi sarà altro modo di custodia, che il carcere.

Regolamento del 24 maggio 1826 per la procedura delle commissioni militari pe' reati di loro competenza previsti nel decreto di questa stessa data.

Art. 1. La competenza delle commissioni militari in materia di setta e di altri reati contro la sicurezza interna dello stato essendo limitata a' casi di flagranza, o quasi flagranza, designati dalla legge, la pruova generica e la pruova specifica sarà immediatamente stabilita e compilata dagli uffiziali di polizia giudiziaria, e degli uffiziali di polizia ordinaria, che nelle enunciate materie sono rivestiti di questo carattere. L'imputato o imputati subito dopo il loro arresto saranno interrogati, rischiarandosi nel corso delle indagini le circostanze di fatto da loro dedotte, per quanto conducano ad accertare la verità; e quindi nel termine improrogabile di quindici giorni, a pena di destituzione in caso di ritardo, saranno spediti una cogli atti e cogli oggetti di convenzione, se mai ve ne saranno, al proccurator generale della provincia o valle, il quale tra ventiquattr' ore dovrà inviarli al comandante della medesima provincia o valle, e questi nell' eguale intervallo all' uffiziale relatore presso la commissione militare.

L'imputato o imputati saranno ritenuti in carcere a nome della commissione militare; e qualora si trovassero detenuti altrove, saranno subito rimessi nelle carceri della di lei residenza.

2. Se il processo abbisognasse di maggiore sviluppo, la commissione militare potrà delegarne il relatore, il quale dovrà portarlo a termine fra venti giorni improrogabilmente, a pena di destituzione di colui che vi frapporrà alcun ritardo.

3. Compiuta la istruzione, l' imputato o imputati verranno sottoposti al costituto da eseguirsi dalla commissione militare, o da un giudice da lei delegato, in presenza dell' uffiziale relatore.

Immantinente dopo il costituto l' uffiziale relatore presenterà il suo atto di accusa, di cui sarà subito cerziorato il difensore dell' imputato o imputati. Se l' uno o gli altri non avranno difensore, o non lo sceglieranno fra ventiquattr' ore, verrà loro destinato di uffizio dal presidente. Quindi si aprirà un termine di ventiquatt' ore, in cui potranno essere prodotte le difese di ogni genere, senza però potersi elevare a nullità la mancanza delle forme del rito.

4. Prodotte le difese, la commissione militare, sentiti l' uffiziale relatore, il difensore e l' uomo di legge, dichiarerà preliminarmente la sua competenza o incompetenza. In questo secondo caso respingerà prontamente gli atti, gli oggetti criminosi ed i detenuti al proccurator generale della provincia o valle, dal quale saranno rimessi al proccurator generale presso la com-

missione suprema. Nel caso di sua competenza, passerà a decidere se debbano sulle difese raccogliersi schiarimenti, o esaminarsi testemoni. Queste operazioni saranno eseguite nel termine improrogabile di venti giorni per mezzo del relatore.

5. I testimoni prima di deporre tanto nella istruzione primitiva, che nel proseguimento della medesima, come pure nella difesa, presenteranno il giuramento di dire la verità; ed in caso di omissione, potrà deferirsi questo giuramento o dalla commissione militare, o da altro funzionario da essa delegato.

6. Su questi atti la commissione militare, in un giorno precedentemente fissato dal presidente, di accordo coll' uffiziale relatore, procederà come nel seguente articolo.

7. Il presidente interrogherà ciascuno degli accusati del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avvertirà a prestare a quanto si fa l' attenzione corrispondente alla serietà dell' atto; e gli manifesterà che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa.

Indi l' uffiziale relatore leggerà l' atto di accusa.

Il presidente farà leggere in seguito dal cancelliere ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni appartenenti al corpo del delitto. Farà esporre sotto gli occhi dell' accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico, che a discarico, e lo interrogherà di dire se li conosce.

Dal cancelliere si passerà a leggere tutti i documenti che si sono raccolti nella istruzione: l' accusato ed il suo difensore saranno richiesti se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

Finalmente leggerà il cancelliere tutte le deposizioni de' testimoni così a carico, che a discarico. Finita la lettura di ogni deposizione di testimonio, il presidente domanderà l' accusato se voglia fare osservazioni a ciò che il testimonio ha deposto. Le risposte dell' accusato saranno registrate.

Dopo tutto ciò l' uffiziale relatore farà il rapporto della causa, dando contemporaneamente le sue conclusioni; il difensore arringherà; l' uomo di legge darà il suo avviso; e la commissione militare pronunzierà immediatamente il suo giudizio.

Tutti gli atti surriferiti si faranno a porte chiuse.

8. Le decisioni diffinitive saranno rese col numero di tutti i giudici. La maggioranza assoluta de' suffragi conchiuderà, ed in caso di parità, dovrà seguirsi la opinione più favorevole all' accusato. Tutte le altre decisioni saranno prese con un numero dispari di votanti, cioè con cinque votanti le decisioni designate negli articoli 2 e 4 di questo regolamento; e con tre votanti qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo prima del giorno di cui tratta il precedente articolo 7.

In ogni deliberazione sarà prima inteso l' uomo di legge. Il difensore degli accusati sarà inteso in tutte le deliberazioni posteriori all' atto di accusa.

9. Se sarà profferita decisione di libertà assoluta per innocenza, verrà subito eseguita. Se poi sarà di libertà provvisoria, ed in qualunque altro caso di libertà, l'accusato o gli accusati saranno posti a disposizione della polizia generale.

10. Copia della decisione diffinitiva sarà inviata dall'uffiziale relatore per mezzo del comandante della provincia o valle fra ventiquattr' ore al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed a quello della polizia generale.

11. Pe' reati di competenza delle commissioni militari non vi sarà altro modo di custodia che il carcere.

Decreto del 24 maggio 1826 sulle competenze delle commissioni militari create con altro decreto di questo giorno.

Veduto il decreto di questa stessa data, col quale abbiamo provveduto al modo di potersi temporaneamente avere una commissione militare in ogni capoluogo di provincia o valle;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le commissioni militari, oltre la competenza loro attribuita nell'articolo 9 del decreto di questa stessa data pe' reati e ne' casi ivi espressi, saranno anche competenti a procedere.

Contro coloro che sono inscritti nelle liste di fuorbando, a' termini del decreto del dì 30 d'agosto 1821;

Contro coloro che in comitiva armata, in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore di armi proprie, incederanno per la campagna commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

Contro coloro che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl'individui che le compongono, e gl'inscritti sulle liste di fuorbando.

Contro coloro che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza;

Contro le persone designate nel decreto del dì 29 di marzo di questo anno pe' reati in esso espressi.

2. Il procedimento contro i fuorbanditi sarà quello stesso designato dall'articolo 13 del citato decreto de' 30 di agosto 1821. Il procedimento contro gli altri colpevoli sarà secondo le norme del regolamento approvato con questa stessa data per le commissioni militari. Trattandosi però delle persone designate nel citato decreto de' 29 di marzo, sarà sospesa l'esecuzione della decisione, e questa con tutti gli atti verrà rimessa dall'uffiziale relatore al nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia per le superiori determinazioni.

3. Le commissioni militari fin oggi esistenti in vigore del decreto del dì 2 di ottobre 1822 e di altri anteriori, sono abolite.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Legge de'29 maggio 1826 approvante lo statuto penale pe'reati de'presidiarii e loro custodi.

Veduto il parere della consulta generale circa la punizione de' reati commessi da' presidiari e loro custodi;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. L'annesso statuto penale po' reati de' presidiari e loro custodi è approvato.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Statuto penale de' 29 maggio 1826 pe' reati commessi da' presidiarii e loro custodi.

Art. 1. Lo statuto attuale è una eccezione alle leggi comuni.

Ne' casi non determinati dallo statuto, le leggi comuni saranno osservate.

CAP. I. — *Disposizioni generali.*

2. I misfatti di ogni specie, pe' quali è stabilita dalle leggi la pena de' ferri nel presidio, se sieno commessi da'presidiari nell' interno del presidio, saranno puniti colla peua de' ferri

ne' bagni accresciuta di un grado per la recidiva, a'termini dell' articolo 79 delle leggi penali.

3. I misfatti di ogni specie, pe' quali è stabilita dalle leggi una pena diversa da quella de' ferri nel presidio, se sieno commessi da' presidiari nell' interno del presidio, saranno puniti col *maximum* del grado rispettivo aumentato per la recidiva.

4. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono comuni anche a' complici.

5. I misfatti di ogni specie commessi da' presidiari nell'interno del presidio, portano di dritto una più severa restrizione da due a sei mesi. La latitudine di questa pena che dee subito applicarsi, è confidata interamente al prudente arbitrio del comandante del forte.

6. Può il comandante medesimo, quanto trattisi de' misfatti mentovati nel precedente articolo, disporre in via discrezionale

che il presidiario si addica nell' interno del forte a lavori più duri:

che oltre il ferro situato nella sua gamba destra, altro se ne situi nella sinistra:

che quando il bisogno lo esiga, venga egli sottomesso al così detto puntale, o alla catena.

Le due prime misure non eccedono un anno. L'ultima non eccede un mese.

7. I delitti di ogni specie che commettono i presidiari o i loro custodi nell' interno del presidio, saranno puniti colla pena di prigionia nel *maximum* del suo grado rispettivo.

Le pene di confino o di esilio stabilite dalle leggi comuni, sono, per quanto concerne questo articolo, convertite in prigionia.

L' ammenda correzionale è convertita nel primo grado di prigionia.

8. La disposizione dell' articolo precedente è comune anche a' complici.

9. Ogni delitto commesso da' presidiari o da' custodi nell'interno del pesidio, porta seco di dritto una restrizione più severa da uno a due mesi.

La latitudine di questa pena che dee subito applicarsi, è confidata alla discrezione del comandante del forte.

10. Può il giudice competente in addizione della pena ordinaria condannare nelle forme legali i presidiari ed i custodi a delle legnate da trenta a cento, quando trattisi di misfatti; da venti a quaranta, quando trattisi di delitti.

11. Quando il giudice competente usi della facoltà indicata nell' articolo 10, non è egli obbligato ad applicare nel *maximum* contro del colpevole la pena principale dettata dalla legge.

12. Tutte le contravvenzioni commesse da' presidiari o dai custodi nell' interno del presidio, saranno puniti con misure disciplinari.

Le misure disciplinari consistono

1.° in una riprensione pubblica e minacciosa:

2.° in una restrizione più severa da un giorno ad un mese:

3.° in addire il colpevole a qualche lavoro più duro pel tempo indicato:

4.° nelle battiture che non eccedono il numero di venti.

Questa ultima misura non dee adottarsi che nelle contravvenzioni più rilevanti, ed esigenti un più pronto ed efficace esempio.

13. Le misure suddette potranno, secondo le circostanze, duplicarsi e nel tempo e nel numero ne' casi di recidiva.

14. Pe' delitti commessi nell' interno del presidio e dalle persone di sopra indicate, l' azione penale sarà esercitata dal ministero pubblico senza bisogno della istanza della parte privata.

La rinuncia della parte privata non arresterà in alcun caso l' azion penale.

15. Ne' casi in cui le leggi penali esiggono la pubblicità del luogo per elemento di misfatto o di delitto, il presidio è considerato come luogo pubblico.

CAP. II. — *De' reati contro la sicurezza interna del presidio.*

16. La disubbidienza individuale agli ordini del superiore riguardanti il reggime disciplinare, sarà punita in via discrezionale dal comandante del forte con una o più delle misure additate ne' numeri 1.°, 2.° e 3.° dell' articolo 12.

17. La resistenza, la ingiuria, la minaccia al superiore sarà punita momentaneamente dal comandante colle misure indicate ne' numeri 1.°, 2.°, 3.° e 4.° dell' articolo sopraccitato; salvo che la resistenza la ingiuria, o la minaccia costituisse, in vigore delle leggi penali, delitto o misfatto. In questo caso si osserveranno le disposizioni contenute nel capitolo I del presente statuto circa la repressione di tali reati.

18. La resistenza suddetta, quando avvenga collè armi alla mano, e sia accompagnata da ferite sulla persona del comandante, sarà dall' autorità competente punita di morte.

19. Il numero di sette individui inermi, o di cinque, quando tre almeno di essi sieno armati di armi proprie o improprie, riuniti ed ammutinati nel fine sia di promuovere o agevolare la evasione de' presidiari, giungendo a tentarla di fatto, sia di eccitare i presidiari alla sedizione, giungendo a tentar di eccitarla di fatto, se nell'uno e nell'altro caso s'impatronisca delle armi della guardia, costituisce nel forte lo stato di rivolta.

I colpevoli del misfatto mentovato sono puniti di morte.

Se però la evasione e la sedizione di cui è parola, non abbia avuto luogo; se nell' avvenimento non sieno seguite feri-

te, percosse gravi, o misfatti di qualunque natura; può il giudice discendere alla pena dell' ergastolo, a meno che non trattisi de' capi o de' provocatori.

28. Nel caso di ammutinamento, complotto o attruppamento sedizioso, il comandante, salvo le pene segnate dalla legge, è autorizzato ad impiegare tutti i mezzi di forza che crederà necessarî all' oggetto. Potranno ottenere i colpevoli minorazione di pena, o perdono, se all' ordine che riceveranno dal superiore in nome del Re, desistono subito dall' impresa, ed immediatamente rientrino nella sommissione e nell' obbedienza.

21. La detenzione nel presidio di armi vietate è punita contro de' presidiarî detentori come asportazione.

22. La introduzione nel presidio di armi vietate è punita ne'custodi oscitanti come asportazione.

23. La detenzione nel presidio di lime, seghe, pali di ferro, o di altri istrumenti atti a rompere., a scassare, o far violenza, è riputata contro de' presidiarî detentori come tentata fuga violenta dal presidio.

24. La introduzione di tali oggetti nel presidio è punita ne' custodi oscitanti colla stessa pena de'detentori.

Salvo ne' casi de' tre precedenti articoli le pene maggiori, ove avesse luogo complicità in reati maggiori.

CAP. III. — *De' reati contro la disciplina interna del presidio.*

25. Cadono in contravvenzione i presidiarî

che per fatto proprio, o per opera altrui (non denunziata nel momento) trovinsi senza il cerchio di ferro nella gamba;

che vendano una porzione del vestiario loro destinato come servi di pena;

che scrocchino del danaro col pretesto di far rinvenire immaginati tesori sotterrati: salvo (quando il danaro scroccato ecceda i ducati dieci) le pene maggiori dettate dalle leggi penali contra la frode;

che giuochino o tengan mano a de'giuochi proibiti.

che degradino de' muri, degli utensili, o degli oggetti qualunque del presidio;

che smorzino de' fanali destinati ad illuminare il presidio;

che accendano de' fuochi in tempo, in modo ed in luogo vietato;

che facciano, specialmente di notte, degli schiamazzi i quali turbino la quiete del presidio;

che senza il dovuto permesso si allontanino dalla loro mansione, o dal luogo destinato al loro travaglio;

che in un'altercazione momentaneamente suscitata ed estinta, percuotano o battano semplicemente il compagno;

che conservino individualmente una somma maggiore di ducati sei. Il di più che si trovi in potere del presidiario; gli

verrà tolto nel momento, e sarà depositato presso l' amministrazione del presidio sotto la cura del comandante, per disporne a beneficio del presidiario medesimo, secondo il suo bisogno preciso, o pure per essergli restituito allorchè, espiata la pena, sarà egli messo in libertà.

che non si prestino al genere di travaglio loro assegnato.

26. Cadono anche in contravvenzione coloro che comunque non presidiari, si trovino nell' interno del presidio travestiti co' panni destinati pe' servi di pena.

27. Le contravvenzioni indicate ne' due precedenti articoli, come quelle di cui è parola nelle leggi comuni, verranno punite colle pene segnate negli articoli 12 e 13 di questo statuto, le quali, a seconda de' casi e delle circostanze, potranno anche cumularsi. Salvo sempre le pene maggiori in caso di complicità in reati maggiori.

CAP. IV. — *De' reati de' custodi addetti a prestar servizio presso le ciurme de' condannati.*

28. Cadono in contravvenzione i custodi

che mangino o giuochino co' condannati;

che gl' impieghino in loro particolari servizi;

che contraggano con essi soverchia dimestichezza, o una famigliarità portante a delle parzialità e degli abusi;

che percepiscano da' condannati alcuna retribuzione di danaro, o alcun dono per qualunque pretesto;

che strapazzino o opprimano i condannati;

che permettano al presidiario d' introdurre nel presidio più di una caraffa di vino;

che permettano di giuocare a giuochi vietati;

che nella visita de' ferramenti, de' condannati, de' cancelli, o di altri luoghi del presidio, non usino la dovuta attenzione;

che non vigilino al travaglio ed alle operazioni de' condannati, e vie maggiormente se per la loro trascuraggine seguano de' disordini;

che si permettano di sciorre dal cerchio di ferro, dal puntale, o dalla catena un presidiario;

che si allontanino dal posto o dal luogo di loro vigilanza;

che scortando per ordine superiore i presidiari da un luogo all' altro, non li conducano per la via indicata, o li facciano entrare in cantine, bettole, o in altri luoghi contro il divieto;

che permettano d' introdursi delle donne nel presidio;

che non rapportino i fatti accaduti nel presidio, o ne celino una parte a loro nota.

29. Le contravvenzioni mentovate nel precedente articolo, come quelle di cui è parola nelle leggi comuni, son punite col-

le pene dettate negli articoli 12 e 13 di questo statuto, tranne quella indicata nel numero 3.° dell' articolo 12.

Tali pene, a seconda de' casi e delle circostanze, potranno anche cumularsi. Salvo sempre le pene maggiori in caso di complicità in reati maggiori.

30. Può il comandante, secondo la esigenza de' casi, sospendere in via disciplinare i custodi dalle loro funzioni per un dato tempo, che non ecceda però i sei mesi.

31. Sotto il nome di custodi adoperato nello statuto intendonsi sempre anche i sottocustodi.

CAP. V. — *Della competenza.*

32. I misfatti commessi da' presidiari o da' loro custodi contra la sicurezza interna del presidio, compresi nel capitolo secondo del presente statuto, sono puniti dal consiglio di guerra di guarnigione; salvo ad elevarsi in commissione militare ne' casi preveduti dal decreto del dì 24 di maggio 1826.

Tutti gli altri misfatti commessi da' presidiari o da' loro custodi nell' interno del presidio sono puniti dalla gran corte speciale.

L' una e l' altra disposizione è applicabile anche a' complici.

33. Tutti i delitti, di qualunque natura essi sieno, commessi da' presidiari o da' loro custodi nell' interno del presidio, sono puniti dal giudice ordinario; salvo l' appello alla gran corte criminale, a' termini delle leggi di procedura penale.

34. Contra le decisioni che la gran corte criminale pronunzia nella soggetta materia, non è aperto ricorso presso la corte suprema di giustizia.

35. Tutte le contravvenzioni, di qualunque natura esse sieno, commesse da' presidiari, da' loro custodi, o da coloro di cui è parola nell' articolo 26, nell' interno del presidio, sono estranee agli attributi della gran corte speciale o del giudice ordinario. Elleno sono punite in via disciplinare e co' poteri discrezionali dal comandante del presidio.

36. Il presente statuto due volte il mese verrà letto a' presidiari ed a' custodi.

Decreto de' 19 giugno 1826 sulla trascrizione in Sicilia delle sentenze relative a' fondi costituiti in patrimonio sagro.

Veduto il decreto de' 14 di luglio 1824 relativo alla trascrizione delle sentenze risguardanti i fondi costituiti in patrimonio sacro, del seguente tenore.

» Veduto il regolamento de' 29 di maggio 1819 da noi » approvato per le forme da serbarsi presso i tribunali civili » nella costituzione de' patrimoni sacri;

» Veduto l' articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819
» sul registro e sulle ipoteche ;
» Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato
» ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle reali
» finanze ;
» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
» Art. 1. Non sarà esatto alcun dritto a vantaggio della real
» tesoreria per la trascrizione ne' registri delle conservazioni
» d' ipoteche delle sentenze de' tribunali civili sulla dichiarazio-
» ne della libertà e della capienza de' fondi costituiti in patri-
» monio sacro ; salvo però rimanendo il salario dovuto a' con-
» servatori per tale trascrizione.
» 2. Ogni disposizione contraria a questo decreto è rivo-
» cata.
3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di
» stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati del-
» la esecuzione del presente decreto.
Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia ;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ;
Udito il nostro ordinario consiglio di stato ;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Le disposizioni contenute nel decreto de' 14 di luglio 1824 qui sopra inserito, sono applicabili anche alla Sicilia.
2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 settembre 1826 relativo agl' impiegati civili della Sicilia, i quali per imputazione di reati comuni, o commessi in officio, fossero sottoposti ad un giudizio penale.

Visto il decreto de' 22 di marzo 1823 da Vienna, relativo agl' impiegati civili, i quali per imputazione di reati comuni, o commessi in officio, venissero sottoposti ad un giudizio penale, concepito ne' seguenti termini :
» Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di sta-
» to ministro segretario di stato delle finanze ;
» Inteso il parere del nostro ordinario consiglio di stato ;
» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
» Art. 1. Gl' impiegati civili che per imputazione di rea-
» ti comuni, o commessi in officio, venissero sottoposti ad un
» giudizio penale, rimarranno sospesi di soldi e di funzioni.
» 2. Durante la sospensione per la enunciata causa, sarà
» loro corrisposta una mensual prestazione a titolo di soccorso.
» 3. La prestazione rimane fissata al terzo del soldo pel

» tempo che l' imputato sarà in carcere con mandato di arre-
» sto, ed alla metà del soldo per tutto il tempo che si trove-
» rà in carcere con mandato di deposito, o sotto altro man-
» dato qualunque, o sotto consegna, o sotto cauzione, o ar-
» restato per sola disposizione della polizia.

» 4. I rispettivi ministri di stato potranno a norma de' re-
» golamenti far pagare a titolo d' indennità le gratificazioni a
» coloro che rimpiazzeranno gl' impiegati sospesi: ben inteso
» però che tali gratificazioni a' rimpiazzanti provvisori, ed i
» soccorsi agl' imputati non potranno giammai cumulativamente
» eccedere i soldi non pagati a' prevenuti.

» 5. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non
» saranno più applicabili al momento che gl' impiegati preve-
» nuti di reati in officio rimangono amministrativamente desti-
» tuiti.

» 6. Il pagamento de' soccorsi e gratificazioni di cui si è
» fatto parola negli articoli precedenti, sarà disposto da sopra
» l' economia de' soldi che per l' espressata causa non verran-
» no pagati agl' impiegati sottoposti a giudizio.

» 7. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari
» di stato degli affari esteri, di grazia e giustizia, e delle fi-
» nanze, ed i nostri ministri segretari di stato degli affari in-
» terni, e della polizia generale, sono incaricati della esecu-
» zione del presente decreto.

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato luogote-
nente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato
ministro segretario di stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel di sopra inserito de-
creto sono applicabili anche alla Sicilia.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di
stato degli affari esteri, di grazia e giustizia, e delle finanze;
i nostri ministri segretari di stato degli affari interni, e della
polizia generale; ed il nostro consigliere di stato luogotenente
generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del pre-
sente decreto.

Legge dell'11 ottobre 1826 sul divieto de' giuochi di azzardo e della lotteria privata.

Veduti gli articoli 318 e 462 num. 29 delle leggi penali
circa i giuochi di azzardo e la privata lotteria;

Considerando che le determinazioni in tali articoli conte-
nute non sono di efficace ostacolo all'avidità di persone intente a
ritrar lucro dagli enunciati giuochi, nè alle inclinazioni dell' in-
cauta gioventù che vi si abbandona sconsigliatamente, e spesso
colla ruina della domestica fortuna;

Volendo noi che nella intera estensione de' nostri reali domini cessino i giuochi di azzardo e la privata lotteria, sorgente funesta di corruzione e di reati;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, non che la privata lotteria, sono proibiti.

2. Saranno puniti colla relegazione, che non si applicherà nell'infimo del grado, e coll'ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole, o in altro luogo qualunque di loro proprietà o uso; come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi di azzardo o di privata lotteria.

I danari e gli effetti che saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati.

3. Coloro che giuocheranno in contravvenzione del precedente articolo primo, saranno puniti colla relegazione e coll'ammenda di cinquanta a trecento ducati.

4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i giuochi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll'indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l'autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

5. Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli, sarà aggiunta la malleveria.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 10 gennaio 1827 col quale si prescrive che i detentori di armi vietate non sieno ammessi, durante il corso del giudizio, a libertà provvisoria.

Veduto l' articolo 132 delle leggi di procedura penale circa la libertà provvisoria che nel corso del giudizio può chiedersi dall' imputato di delitti non compresi nella eccezione in tale articolo determinata;

Veduto il decreto de' 3 di ottobre 1822, relativo alla pena sanzionata per la detenzione di armi vietate;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I detentori di armi vietate non saranno ammessi nel corso del giudizio a libertà provvisoria.

2. La disposizione del precedente articolo avrà luogo fino a tutto l' anno 1828.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 gennaio 1827 che stabilisce un termine a produrre le opposizioni alla solenne promessa di matrimonio.

Veduti gli articoli 181 e seguenti delle leggi civili, risguardanti le opposizioni al matrimonio presso l' uffiziale dello stato civile;

Considerando che le leggi civili non hanno stabilito alcun termine per la produzione delle opposizioni anzidette;

Considerando che per la mancanza di questo termine, grave molestia può recarsi alle parti contraenti per via di opposizioni prodotte le une successivamente alle altre, secondochè in molti casi è avvenuto, il che sommamente nuoce al pubblico ed al privato bene;

Volendo prevenire questo inconveniente, in modo che mentre i dritti alle parti interessate legittimamente competenti rimangono assicurati, ogni ostacolo illegale sia rimosso dalla celebrazione de' matrimoni;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le opposizioni alla solenne promessa di matrimo-

nio potranno dedursi nel termine di giorni quindici destinato dall' articolo 68 delle leggi civili per l' affissione della notificazione, e nel termine de' tre giorni successivi alla notificazione stessa richiesti dall' articolo 77 delle medesime leggi civili, per potersi devenire alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio.

2. Se nel quarto giorno dopo il termine dell'affissione della notificazione le parti non adempiano alla solenne promessa di matrimonio innanzi all' uffiziale dello stato civile, potranno solamente dopo il periodo di tempo indicato nell' articolo precedente dedursi nell' interesse privato quelle opposizioni, i motivi delle quali sieno posteriori al periodo anzidetto. Sarà perciò unito all' atto di opposizione un documento giustificativo del motivo sopravveniente.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 gennaio 1829 col quale si determina il numero ed il grado de' giudici del consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi in commessione militare per lo giudizio d' un accusato pagano, o d' un pagano e d' un militare insieme.

Veduti gli articoli 4 e 23 dello statuto penale militare, a norma de' quali il consiglio di guerra di guarnigione vien composto di un presidente e di sette giudici, che variano secondo il grado del militare accusato, ed ha presso di se un commessario del re ed un cancelliere;

Veduto il decreto de' 24 di maggio 1826, che pel giudizio de' reati quivi espressi ordina coll' articolo 5 che il consiglio di guerra di guarnigione si eleverà in commessione militare composta di sei votanti, compreso il presidente, di un relatore ch' esercita il ministero pubblico, e di un cancelliere;

Volendo noi determinare il grado che debbono avere i giudici da nominarsi per la composizione del consiglio di guerra di guarnigione, che si eleverà in commessione militare pel giudizio di un pagano, ovvero di un pagano e di un militare insieme;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, e del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il consiglio di guerra di guarnigione, che in forza del decreto de' 24 di maggio 1826, si eleverà in commessione militare pel giudizio di un accusato pagano, avrà, oltre il presidente, per giudici due capitani, due tenenti ed un sottotenente.

2. Verrà serbata la composizione medesima determinata dal precedente articolo, nel caso che insieme coll' accusato pagano sia in giudizio un sottuffiziale militare, ovvero un soldato.

3. Quante volte però il militare sottoposto a giudizio coll' accusato pagano sia maggiore in grado di sottuffiziale, allora il consiglio di guerra di guarnigione che si eleverà in commessione militare, sarà composto di giudici che a norma dello statuto penale militare sono competenti al grado del militare accusato.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 giugno 1827 circa il modo e la forma dell' interrogatorio da aver luogo ne' giudizii d' interdizione, qualora la persona da interdirsi si trovi fuori del territorio della provincia o valle, in cui il tribunale adito risiede.

Veduto l' articolo 419 delle leggi civili sotto il titolo della interdizione, così conceputo:

» Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribuna-
» le interrogherà il convenuto nella camera del consiglio. Se
» egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua a-
» bitazione da uno de' giudici a ciò destinato, coll' assistenza
» del cancelliere. In tutti i casi il procuratore regio sarà pre-
» sente all' interrogatorio.

Veduto altresì l' articolo 1112 delle leggi di procedura nei giudizî civili, così conceputo:

» Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione,
» di procedere ad esame, ad un interrogatorio sopra fatti ed
» articoli, di nominar periti, e generalmente di far qualunque
» operazione in forza di nna sentenza, se avverrà che le parti
o i luoghi in quistione sieno troppo distanti, ma nella stessa
» provincia o valle, il tribunale potrà deputare un giudice dal
» suo seno, o anche un giudice di circondario, secondo l' e-
» sigenza de' casi: se fuori provincia o valle, incaricherà il tri-
» bunale della rispettiva provincia o valle a nominare o uno
» de' snoi membri, o un giudice di circondario, ad oggetto di
» procedere alle operazioni ordinate.

Essendo necessario coordinare il principio della delegazione stabilito nell' articolo 1112 delle leggi di procedura ne' giudizî civili co' motivi che han determinato l' interrogatorio per coloro de' quali è chiesta la interdizione, e la forma colla quale questo interrogatorio dee succedere;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Qualora la persona di cui è stata domandata la interdizione, si trovi fuori il territorio della provincia o valle del tribunale civile adito per lo correlativo giudizio, è non possa al medesimo presentarsi, l' interrogatorio prescritto nell' articolo 419 delle leggi civili seguirà, dietro analoga sentenza del tribunale stesso, innanzi ad un giudice del tribunale civile della provincia o valle della sua attual dimora.

2. Il presidente del tribunal civile dell' attual dimora della persona da interdirsi destinerà il giudice che dee provedere al- l' interrogatorio. Il nostro procuratore presso questo tribunale, a' termini della legge, sarà presente all' interrogatorio anzidetto, ed il cancelliere del medesimo collegio assisterà il giudice incaricato di procedervi.

3. Se gravi motivi sieno di ostacolo che l' interrogatorio abbia luogo a norma dell' articolo primo nel caso che quivi è preveduto, il tribunal civile adito per lo giudizio d'interdizione dovrà implorare da noi il permesso di spedire per l' adempimento dell' interrogatorio fuori la provincia o valle di sua residenza un suo giudice unitamente al nostro procuratore ed al cancelliere del tribunale stesso.

4. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 giugno 1827 che stabilisce le norme per la pena da pronunziarsi in luogo delle condanne ad ammenda profferito ne' giudizii penali, ove il condannato giustifichi l' assoluta impossibilità di pagare.

Visti gli articoli 48 e 49 delle leggi penali, che per la esecuzione di condanna all'ammenda ed alle spese di giustizia profferita a favor dello stato, dan luogo alla coazione personale; tranne il caso in cui il condannato dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, rimanendo in questo caso salva l'azione reale ove in lui sopraggiunga qualche possibilità di pagamento;

Veduti i decreti de' 13 di gennaio 1817 e de' 21 di settembre 1818, del pari che il real rescritto de'23 di novembre dello stesso anno 1818, dalla combinazione de' quali risulta,

che per la esecuzione di condanne alle spese di giustizia è ammessa la coazione personale se il condannato possegga uno o più fondi soggetti a contribuzione maggiore di ducati sei, ovvero abbia un' industria visibile; nella mancanza delle quali condizioni, oltre la inammessibilità della coazione personale, non si dà ne pur luogo ad agire sopra tali fondi:

che avverso i militari condannati alle spese di giustizia è

sempre esclusa la coazione personale, salvo ad agire sopra i di loro beni:

Volendo noi determinare le norme sulla esecuzione della condanna all' ammenda profferita ne' giudizi penali;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli enunciati decreti e real rescritto circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita come pena accessoria ne' giudizi penali.

2. Nel caso di condanna all' ammenda, che costituisce pena principale del reato, il condannato che a norma de' decreti e del real rescritto espressi avrà giustificato l' assoluta impossibilità di pagare, verrà in luogo dell' ammenda sottoposto dal giudice che l' ha pronunziata, alla pena a seconda de' casi determinati ne' seguenti articoli.

5. Se l' ammenda è di polizia, si applicherà la pena del mandato in casa, ovvero quella della detenzione, secondo la diversità delle circostanze.

4. Se l' ammenda non ecceda i ducati cento, si applicherà la prigionia nel primo grado: il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

5. Se l' ammenda sorpassi il valore di ducati cento, si applicherà la prigionia nel primo al secondo grado.

6. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 luglio 1827 organico della direzion generale dei rami e dritti diversi nei reali dominii oltre il faro.

Visto il decreto de' 19 luglio 1819, con cui fu stabilita una provvisoria amministrazione del registro e delle ipoteche ne' nostri domini oltre il faro;

Visto il decreto de' 18 di ottobre 1824, col quale nell' essersi ridotte a due, l' una cioè de' dazi indiretti, e l' altra dei rami e diritti diversi, le quattro direzioni generali istituite nei nostri domini oltre il faro col decreto del dì primo di giugno 1819, fu tra le altre cose all' articolo 6 prescritto di doversi dal nostro luogotenente generale formare e rimettere per la nostra sovrana approvazione i corrispondenti progetti tanto per la organizzazione delle anzidette due direzioni generali, quanto per lo personale da addirsi alle medesime;

Visto il decreto de' 26 di marzo 1827, con cui determinammo che il ramo delle acque e foreste e della caccia, il quale faceva parte un tempo delle attribuzioni dell' abolita direzione generale del demanio, e per effetto poi del decreto de' 18 di ottobre 1824 sopraccennato si trovava provvisoriamente aggregato alla direzione generale dei rami e diritti diversi, riunir si dovesse alla soprantendenza generale di ponti e strade, non altrimenti da quello che sullo stesso oggetto è stato già con felice successo adottato ne' nostri domini di quà del faro;

Visto l' altro nostro decreto di questa stessa data portante la nuova organizzazione in Sicilia della soprantendenza generale di ponti e strade, delle acque e foreste e della caccia;

Visto il decreto de' 19 di aprile 1826, col quale sul progetto a noi rassegnato dal nostro luogotenente generale fu stabilita la organizzazione della direzione generale de' dazi indiretti;

Volendo sulle stesse tracce procedere alla organizzazione dell' altra direzione generale de' rami e diritti diversi;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

TIT. I. — *Ordinazione dell' amministrazione de' rami e diritti diversi ne' dominii oltre il faro.*

ART. 1. La direzione generale de' rami e diritti diversi sarà incaricata dell' amministrazione del registro, della conservazione delle ipoteche, delle spese di giustizia, de' dritti di cancelleria, della regia zecca di Palermo, dell' ufficio di garentia, de' due banchi di Palermo e di Messina, della crociata, e di tutti i beni e cespiti demaniali, non meno che delle contribuzioni dirette. Sarà essa incaricata in oltre dell' amministrazione della tassa del cinque e venticinque per cento sulle pensioni, de' beni e delle rendite de' vescovati, e de' beneficî e commende di regio patronato, delle rendite degli aboliti conventini, de' diritti del protomedicato generale, e del regio dazio sulla carne per tutto quel tempo in cui questo dazio sarà conservato come risorsa di quella nostra tesoreria generale.

2. La economia delle acque, de' boschi e delle foreste, la dispensa delle licenze d' armi e da caccia, e l' incasso de' diritti corrispondenti, che sinora sono stati sotto la dipendenza della direzione generale de' rami e diritti diversi, passeranno da oggi innanzi, a' termini dell' altro nostro decreto di questa stessa data, ad esser sotto la dipendenza della soprantendenza generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia.

3. La direzione generale de' rami e diritti diversi avrà la

sua residenza in Palermo, sotto la dipendenza del nostro luogotenente genarale, nella stessa guisa com'è stato prescritto nell'organizzazione dell'altra direzione generale de'dazî indiretti col nostro decreto de' 19 di aprile 1826.

4. La direzione generale residente in Palermo sarà regolata da un direttore generale, cui saranno subordinati nella capitale i seguenti impiegati, che formeranno il personale della direzione generale medesima:

un segretario generale;
un capo di contabilità;
quattro uffiziali di prima classe;
sei uffiziali di seconda classe;
sei commessi di prima classe;
sei commessi di seconda classe;
sei commessi di terza classe;
sei soprannumeri;
otto alunni;
un usciere;
due barandieri;
un facchino.

5. Sotto la dipendenza della direzione generale saranno stabilite in ogni valle delle direzioni provinciali de' rami e diritti diversi, preseduta ciascuna da un direttore provinciale.

In Palermo, ove risiede la direzione generale, le funzioni di direttore provinciale sono compenetrate in quelle del direttor generale.

6. I direttori provinciali saranno di due classi. Saranno di prima que' di Messina e di Catania; di seconda classe gli altri di Girgenti, di Siracusa, di Trapani e di Caltanissetta.

7. In ciascuna direzione provinciale vi sarà un segretario ed un capo-contabile con soldi a peso della tesoreria generale.

I commessi ed i barandieri in ciascuna direzione provinciale saranno a carico de'rispettivi direttori provinciali sulle indennità che loro per tali oggetti saranno assegnate a'termini del presente decreto.

8. Le direzioni provinciali risederanno nel capoluogo della valle, ed esse sono incaricate nella estensione della valle rispettiva dell'amministrazione di tutti i cespiti che rientrano nelle attribuzioni della direzione generale de' rami e diritti diversi, a'termini dell'articolo 1 del presente decreto, sempre però sotto la dipendenza ed a norma degli ordini che riceveranno dalla direzione generale residente in Palermo.

9. Sarà attaccato a ciascuna direzione principale ed alla immediazione del direttore un ispettore-controloro, il quale tra le altre incumbenze sarà particolarmente incaricato della liquidazione delle spese di giustizia. Gl'ispettori-controlori in Palermo, in Messina ed in Catania saranno di prima classe; e di seconda classe que' di Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta.

Essi risederanno nel capoluogo della valle, dove sono stabilite le residenze de' tribunali civili e delle gran corti.

10. Saranno in oltre presso le direzioni provinciali de' verificatori con soldo, e de' verificatori aggiunti senza soldo. Il numero de' primi è fissato ad otto, cioè due per la valle di Palermo, ed uno per ognuna delle altre sei valli. Il numero degli aggiunti è fissato a dieci. Costoro non percepiranno soldo, ma le sole indennità stabilite da' regolamenti in vigore quando saranno in giro. I dieci verificatori aggiunti saranno distribuiti dal direttor generale nelle sette valli a misura del bisogno.

11. All' oggetto di aversi nella scelta de' verificatori, le di cui incumbenze sono per l' amministrazione del più alto interesse, de' soggetti abbastanza istruiti precisamente nelle difficili materie dell' amministrazione del registro e della conservazione delle ipoteche, che comprende la parte essenziale dell' amministrazione generrle de' rami e diritti diversi, sarà stabilito presso la direzione generale un alunnato di giovani aspiranti già versati nelle lettere e nelle materie di giurisprudenza, i quali intenderanno ad istruirsi praticamente di tutti i dettagli e di tutto il meccanismo dell' applicazione della legge del registro. Costoro saranno a preferenza considerati nella scelta de' verificatori aggiunti. Il di loro numero resta fissato a venti, ed essi saranno ammessi dal direttor generale previa l' approvazione del nostro luogotenente generale, e previo lo esame preventivo che farà lo stesso direttore generale per conoscere se sieno forniti de' necessari requisiti.

12. In ogni capovalle che è residenza di un tribunale civile, proseguirà ad esservi, come vi è stato stabilito sinora un conservatore ed un officio di conservazione d' ipoteche.

13. I ricevitori del registro stabiliti in ogni capoluogo di circondario, a' termini del decreto de' 19 luglio 1819, piglieranno il nome di ricevitori de' rami e diritti diversi; ed oltre alle loro incumbenze ordinarie che hanno sinora disimpegnato, dipendenti dall' amministrazione del registro, saranno incaricati, sotto la dipendenza delle direzioni provinciali, ciascuno per tutti i comuni del circondario rispettivo, dell' amministrazione di tutti i cespiti che rientrano nelle attribuzioni della direzione generale de' rami e diritti diversi, a' termini dello articolo primo del presente decreto.

I ricevitori de' rami e diritti diversi, oltre della parte amministrativa, saranno anche incaricati dello incasso de' fondi tutti provvenienti da' cespiti che ricadono sotto la dipendenza dell' amministrazione generale de' rami e diritti diversi, nel modo stesso come sono stati incaricati per effetto del decreto de' 19 di luglio 1819 dello incasso de' fondi dipendenti dall' amministrazione del registro; e verseranno nelle casse degli agenti della tesoreria generale tutti i fondi che incasseranno pe' vari rami di loro competenza de' periodi stabiliti dalle leggi e da' regolamenti in vigore.

14. In Palermo i ricevitori saranno al numero di tre, quanti appunto ve ne sono al presente; e saranno pur conservati nella stessa città i due controlori che vi sono attualmente stabiliti presso i due uffici di registratura per gli atti civili. I tre ricevitori di Palermo piglieranno come tutti gli altri il nome di ricevitori de' rami e diritti diversi, ed avranno ripartite le loro incumbenze nella capitale a norma delle istruzioni che emetterà la direzione generale.

15. I ricevitori de' rami e diritti diversi son tenuti a prestare una cauzione non solo per la parte degl' introiti dipendenti dal registro, alla quale sono stati sinora obbligati, ma per la parte ancora dipendente dagli altri introiti che presso di loro avvengono per tutti gli altri cespiti che rientrano nell' amministrazione de' rami e diritti diversi.

Lo ammontare di siffatte cauzioni per ciascun ricevitore sarà fissato dal nostro luogotenente generale sul progetto che ne presenterà il direttore generale de'rami e diritti diversi, come verrà appresso dichiarato.

16. I ricevitori de' rami e diritti diversi potranno, sotto la loro propria responsabilità, destinare ne' vari comuni del circondario cui essi sono preposti, de' sostituti che li rappresentano per lo incasso de' fondi e per le operazioui degl' incanti. Questa facoltà di destinare ne' comuni del rispettivo circondario dei sostituti, è limitata a quella parte delle loro incumbenze dipendente da' nuovi cespiti che per effetto del presente decreto vengono aggregati alla loro amministrazione, dappoichè per la parte del registro restano ferme le disposizioni sulla materia esistenti.

TIT. II.— Dei soldi e delle indennità

17. I soldi degli impiegati dell'amministrazione generale dei rami e diritti diversi saranno i seguenti.

Direzione generale.

Al direttor generale annue once	» 800	»
Al segretario generale	» 320	»
Al capo-contabile	» 240	»
A'quattro uffiziali di prima classe, per ciascuno	» 160	»
A'sei uffiziali di seconda classe, per ciascuno	» 80	»
A'sei commessi di seconda classe, per ciascuno.	» 60	»
A'sei commessi di terza classe, per ciascuno	» 48	»
A' sei soprannumeri, per ciascuno . . .	» 24	»
Agli otto alunni, per ciascuno	» 12	»
All' usciere	» 48	»
A' due barandieri, per ciascuno	» 36	»
Al facchino	» 28	»

Direzioni provinciali.

A' due direttori di prima classe di Messina e di Catania, per ciascuno once . . . . » 260 »

A' tre segretari ed a' tre capo-contabili delle direzioni provinciali di Palermo, Messina e Catania, per ciascuno. . . . . » 96 »

A' quattro direttori di seconda classe di Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, per ciascuno » 233 10

Agli altri segretari e capo contabili delle quattro direzioni di Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, per ciascuno . . . . » 84 »

Agl' ispettori-controlori di prima classe, per ciascuno . . . . » 200 »

A que' di seconda classe, per ciascuno . . . » 180 »

A' verificatori, per ciascuno. . . . . . . » 170 »

A' due controlori in Palermo, per ciascuno. » 80 »

18. I conservatori delle ipoteche non riceveranno soldo, ma continueranno a godere gli emolumenti de' quali sono in percezione, a' termini de' regolamenti in vigore per l'amministrazione del registro e della conservazione delle ipoteche.

19. I ricevitori non godranno soldo, ma essi per lo ramo del registro proseguiranno a godere la stessa indennità di cui sono attualmente in percezione, a' termini de' regolamenti in vigore. Per tutti i fondi che incasseranno, dipendenti dagli altri rami, essi godranno una ritenuta graduale dal tre al cinque per cento.

Il direttor generale tenendo presente il carico di ogni ricevitoria, presenterà al nostro luogotenente generale un quadro, in cui sieno stabilite le diverse graduazioni di tali indennità, e sieno stabilite le diverse graduazioni di tali indennità, e sieno pur designati i ricevitori che debbono in ciascuna rispettiva classe rientrare. Avranno in oltre i ricevitori, come verrà nell'articolo seguente dichiarato, una indennità fissa mensuale a peso della tesoreria generale per ispese di ufficio e di ogni altra natura inerente alla parte amministrativa delle nuove incumbenze che vengono loro addossate col presente decreto.

20. Le indennità e le spese di ufficio saranno fissate nelle seguenti annue somme:

Per la direzione generale, annue once. . » 333. 10

Per le direzioni provinciali di Palermo, Messina e Catania, per ciascuna. . . . . . . » 250 »

Per le altre direzioni provinciali di Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, per ciascuna.» 160 »

I direttori sulle indennità suddette, che verranno loro mensualmente pagate dalla tesoreria generale, avranno l'obbligo non solo di accorrere alle spese di scrittojo, ma ben an-

che di accorrere al pagamento de' commessi e de' barandieri di cui abbisognano le rispettive direzioni per la corrispondenza e per la scrittura.

I verificatori, tanto proprietari, quanto aggunti, allorchè saranno in viaggio avranno l'intennità di tarì sei al giorno, oltre grana quindici a miglio.

I ricevitori per ispese di ogni natura avranno le indennità stabilite negli stati annessi al presente decreto.

TIT. III.—*Nomine, promozioni, congedi, sospensioni, e destituzioni.*

21. Tutti gl'impiegati de' rami e dritti diversi, ad esclusione de' soprannumeri, degli alunni, degli aspiranti, dell' usciere, de' barandieri e del facchino della direzione generale, che saranno eletti dal nostro luogotenente generale sulla proposizione del direttor generale, saranno da noi nominati sulla proposta che per mezzo del ministro delle finanze ne farà il luogotenente generale, al quale sarà presentato il notamento de' candidati dal direttor generale de' rami e dritti diversi.

22. Le elezioni e le promozioni per gli uffiziali, pe' commessi, pe' soprannumeri, per gli alunni e per gli aspiranti della direzione generale verranno regolate col seguente metodo.

Gli uffiziali di prima classe saranno scelti fra gl'impiegati della direzione generale, tenendosi conto del solo merito, senza verun riguardo all'antichità.

Le provviste delle piazze di uffiziali di seconda classe, e de' commessi di prima, seconda e terza classe saranno fatte previo concorso.

L'ammessibilità al concorso è fissata come quì appresso.

Gli alunni ed i soprannumeri potranno concorrere per una piazza di commesso di terza classe, cui è attaccato il soldo di annue once quarantotto.

I commessi di terza classe potranno concorrere per una piazza di commesso di seconda classe.

I commessi di seconda classe potranno concorrere per una piazza di commesso di prima classe; ed i commessi di prima classe potranno concorrere per una piazza di uffiziale di seconda classe.

Nel concorso, a merito eguale per l'abilità, si avrà soltanto riguardo all'antichità unitamente all'assiduità del servizio.

Finalmente le piazze de' soprannumeri, degli alunni e degli aspiranti saranno sempre provvedute per concorso, e la scelta sarà fondata sul merito ed i requisiti di costumi.

23. Per conservatori d'ipoteche e per ricevitori si proporranno quelle persone che offrano delle legali cauzioni e la garentia morale per la sicurezza del danaro pubblico. Ove tali qualità concorrano negl'impiegati dell'amministrazione, questi avranno sempre la preferenza.

Gl' ispettori-controlori, ove ne abbiano i requisiti necessarî, potranno aspirare alle piazze di direttori provinciali.
I verificatori possono aspirare alle piazze d' ispettori-controlori.
I controlori in fine presso i due uffici del registro in Palermo possono aspirare alle piazze di verificatore.
24. Pe' congedi verrà osservato quanto vien prescritto col decreto de' 20 di settembre 1824.
25. Il direttor generale potrà sospendere per motivi a lui ben visti dallo esercizio delle proprie funzioni gl' impiegati di elezione del luogotenente generale, dandone parte con rapporto motivato al medesimo luogotenente generale, per attendere dallo stesso le ulteriori risoluzioni.
26. In caso di malversazione de' contabili, o di rifiuto di render conto del danaro, degli oggetti delle scritture, gl' impiegati superiori di qualunque grado potranno sospenderli e farli pure arrestare con darne subito conto al direttore generale, che ne darà parte al luogotenente generale.
27. Il luogotenente generale potrà per motivi a lui ben visti ordinare la destituzione degl' impiegati di nostra nomina, con darne conto per questi ultimi, ed attendere le ulteriori nostre risoluzioni.
28. Le traslocazioni degl' impiegati, ad eccezione de' direttori, de' segretarî e de' contabili addetti alle direzioni, de' conservatori delle ipoteche, e de' ricevitori, potranno esser disposte dal direttor generale.

TIT. IV. — *Attribuzioni degl' impiegati.*

29. Il direttor generale de' rami e dritti diversi sarà il capo dell' amministrazione. Egli dipenderà direttamente dal luogotenente generale, col quale avrà esclusivamente la corrispondenza per tutti gli affari.
Tutti gl' impiegati dell' amministrazione saranno dipendenti e subordinati al direttor generale.
30. Egli regolerà il servizio a norma degli stabilimenti in vigore, darà gli ordini che crederà opportuni, e farà le convenienti istruzioni perchè ogni impiegato adempia i proprî doveri. Ove nella esecuzione delle leggi, de' decreti, e di tutte le superiori disposizioni sorgessero dubbi, egli darà le convenienti spiegazioni, o provocherà dal luogotenente generale le risoluzioni rischiarative.
31. Sarà fra i doveri del direttor generale di formare i progetti de' decreti, de' regolamenti, delle istruzioni, ed i progetti degli stati discussi.
32. Il direttor generale sarà tenuto di render conto al luogotenente generale dell' andamento degli affari generali, e dei risultamenti dell' amministrazione. In conseguenza nella fine di

ciascun mese egli presenterà lo stato degl' introiti ed esiti giusta que' trasmessi dalle diverse direzioni, ed in fine di ogni anno gli farà conoscere il risultamento generale degli introiti e degli esiti, accompagnato da un rapporto ragionato ed analitico sullo stato dell' amministrazione, e su' nuovi progetti di riforma che l' esperienza, e le circostanze faranno conoscere utili pel bene del servizio.

33. Il direttor generale disporrà le convenienti istruzioni per un nuovo metodo di scrittura di contabilità, e per la redazione de' conti morali e materiali delle direzioni provinciali, e per quelli da presentare al luogotenente generale, come per l' articolo 32.

34. Presenterà ancora all' approvazione del luogotenente generale un regolamento circa i conti da rendersi annualmente per tutti i rami di sua amministrazione alla gran corte dei conti.

35. Il segretario generale sarà il direttore e capo di tutte le officine della segreteria, sotto la dipendenza immediata del direttor generale. Avrà la sorveglianza sopra la contabilità e sopra tutti gl' impiegati della direzione generale: curerà che i travagli non vengono ritardati, e ne darà nota al direttor generale: sorveglierà alla buona tenuta delle carte, e sarà responsabile della esattezza del servizio.

36. Sarà incaricato della redazione di tutti i regolamenti, ordini del giorno, istruzioni ed ordinanze, sotto la dipendenza del direttor generale.

Autenticherà colla sua firma e col suggello della direzione generale, di cui sarà il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla medesima.

37. In caso di assenza o d' impedimento del direttor generale ne rimpiazzerà le veci, e ne assumerà la firma, le funzioni ed attribuzioni.

38. Il segretario generale presenterà al direttore generale per l' approvazione il piano di distribuzione degli uffiziali, commessi ec. in quel modo che stimerà più conducente al bene del servizio ed al disbrigo degli affari, che potrà esser variato a norma delle circostanze.

39. Il capo contabile sotto la sorveglianza del segretario generale, e sotto gli ordini del direttor generale, dirigerà nella officina della contabilità tutti i travagli e la buona tenuta dei registri, della scrittura e de' libri d' introiti e di esiti dell' amministrazione de' rami e diritti diversi. Verificherà i conti mensuali ed i conti generali di ogni anno, che verranno trasmessi da' rispettivi direttori provinciali, con dar conto del risultamento dopo averli muniti del suo *visto*.

Ne' casi di ritardo nelle trasmessioni dei conti e delle carte contabili secondo il metodo prescritto, è responsabile di proporre al direttor generale le misure di rigore contro i direttori.

40. Il capo-contabile redigerà gli stati ed i conti da trasmettersi al luogotenente generale nelle epoche indicate nello articolo 32. Dirigerà e farà eseguire la redazione di tutti gli stati e conti generali di dettaglio. Resterà altresì incaricato della esecuzione di tutti gli ordini di pagamento autorizzati, e di restituzione d' indebito. E sarà responsabile della esattezza e regolarità de' travagli della contabilità.

TIT. V. — *Direzioni generali.*

41. Il direttore provinciale è il capo dell'amministrazione nella valle, ove eserciterà sotto gl' immediati ordini del direttor generale le sue attribuzioni. Da lui dipenderanno tutti gl' impiegati della valle, ed egli sarà responsabile della esecuzione delle leggi de' rami e diritti diversi, e dello esatto adempimento degli obblighi degl' impiegati da lui dipendenti.

42. Il direttore corrisponderà colla direzione generale. Gli altri impiegati non possono corrispondere colla medesima, che ne'casi urgenti ed in quelle circostanze che il direttor generale sarà per autorizzarli.

43. I direttori sotto la loro responsabilità indigheranno gli abusi e le pratiche contrarie al sistema, alle leggi ed a' regolamenti; vigileranno sulla condotta degl' impiegati per apportare i ripari e provocare le provvidenze superiori saranno in oltre nel dovere di conformarsi agli ordini superiori, e saranno responsabili di ogni ritardo nella di loro esecuzione.

44. Sarà loro dovere di mandare in ogni mese, e poi in ogni anno al direttore generale i conto materiale e morale, secondo il metodo che verrà loro prescritto.

Non potranno autorizzare alcuna spesa senza l' ordine del direttor generale, ove non sia considerata nello stato discusso.

45. Il segretario generale della direzione generale sarà il sostituto del direttor generale nella di costui qualità di direttore provinciale per la valle di Palermo; ed in caso d' impedimento, assenza, congedo o vacanza, ne piglierà la firma e tutte le funzioni. Nelle altre valli saranno sostituti de' rispettivi direttori provinciali i segretari delle direzioni: come ancora in caso di assenza o d' impedimento del segretario generale, il segretario della direzione provinciale in Palermo rimpiazzerà il direttor generale nella qualità di direttore provinciale.

TIT. VI. — *Degl' impiegati de' rami e dritti diversi.*

46. Le altre attribuzioni e doveri de' direttori provinciali, de' segretari e contabili nelle direzioni, come pure le attribuzioni ed i doveri di tutti gli altri impiegati a dippiù di quelli che per lo ramo del registro e della conservazione d' ipoteche risultano dalle leggi, da' decreti e da' regolamenti sulla mate-

ria in vigore; e quindi il metodo pratico del servizio emergente dalle rispettive attribuzioni degl' impiegati, saranno determinati da un regolamento che il direttor generale presenterà nel più breve spazio di tempo possibile all'approvazione del nostro luogotenente generale.

TIT. VII. — *Delle cauzioni.*

47. I ricevitori, i conservatori d'ipoteche, ed i contabili tutti dell'amministrazione de' rami e diritti diversi saranno tenuti di somministrare una cauzione per la sicurezza del danaro pubblico. Ferme restando le cauzioni già fissate pe' conservatori d'ipoteche e pe' ricevitori per la parte concernente gl'introiti del registro, il direttor generale presenterà al nostro luogotenente generale uno stato nel quale sarà determinata la somma delle cauzioni che gli stessi ricevitori per tutti gli altri rami che vengono loro aggregati, e ciascun altro impiegato contabile sarà tenuto di prestare.

48. Le cauzioni diffinitive de' contabili saranno date in beni fondi. Potranno darsi in rendite iscritte sul gran libro del debito pubblico di Napoli, o di Palermo, subito che sarà ivi stabilito.

I contabili per un tempo determinato, che non oltrepasserà mai i sei mesi, potranno essere abilitati a dare le cauzioni provvisorie per mezzo di biglietti di tenuta, rilasciati da persona d'intera soddisfazione del direttor generale.

49. Il direttor generale avrà cura che gl' impiegati contabili proprietarî, o interini, o provvisori diano nell'atto del possesso una malleveria di qualunque natura mai fosse, purchè però sia, a suo giudizio, sufficiente a cautelare gl' interessi dell' amministrazione.

50. I contabili dell'amministrazione saranno abilitati a mettersi in possesso della carica mediante una cauzione provvisoria. Se nel termine però di sei mesi dalla data del possesso non avranno fornito la cauzione diffinitiva, saranno considerati come dimissionati, e quindi si procederà alla elezione di altri soggetti.

TIT. VIII. — *Disposizioni transitorie.*

51. Nella formazione della presente organizzazione tutti gl' impiegati de' rami e diritti diversi saranno scelti a preferenza tra gli attuali impiegati della stessa dipendenza, ed in mancanza di costoro tra coloro rimasti superanti per effetto delle innovazioni avvenute negli altri rami di amministrazione, purchè gli uni e gli altri forniti si trovino de' necessarî requisiti. Il direttor generale secondo queste norme presenterà i candidati al luogotenente generale, da cui si passerà alla elezione di quelli tra gl' impiegati che sono di sua nomina, e per gli

impiegati a noi le corrispondenti proposte per mezzo del nostro ministro delle finanze.

52. Coloro che per ragione della nuova organizzazione saranno destinati ad una carica di minor soldo, riceveranno la differenza tra il soldo attuale ed il nuovo sopra uno stato a parte dell' amministrazione de' rami e diritti diversi.

53. Coloro che non verranno considerati ad altra carica per ragion dell'età, o per altri acciacchi, o perchè superanti, continueranno a godere de' rispettivi soldi che attualmente percepiscono con titolo legittimo, restando in attenzione di destino quando verificheranno le vacanze degl' impiegati a' quali saranno riputati idonei.

54. Fintantochè l' amministrazione del regio dazio sul macino non verrà altrimenti modellata, gli agenti tutti provinciali dell' amministrazione generale de' rami e diritti diversi, sotto la dipendenza della direzione generale de' dazi indiretti, proseguiranno a prender conoscenza della parte amministrativa del regio dazio sul macino, come stanno al presente provvisoriamente praticando.

55. Le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni tutte che sono in opposizione al presente decreto, restano derogate ed abolite.

56. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 luglio 1827 prescrivente che pei varii rami di servizio riuniti in Sicilia alle direzioni provinciali dei rami e diritti diversi, sieno esclusivamente e sino al loro esaurimento attivati gl'impiegati superanti senza destino.

Visti i due decreti di questa stessa data, portante l'un di essi l' organizzazione dell' amministrazione generale dei rami e dritti diversi ne' nostri domini oltre il faro, e l' altro l' organizzazione della sopraintendenza generale delle strade negli stessi nostri domini col servizio riunito delle acque e foreste e della caccia.

Visto il progetto rassegnatoci dal nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia relativamente all' amministrazione delle contribuzioni dirette, su del quale ci siamo riserbati di emettere le nostre risoluzioni;

Considerando che per ciascuno de' tre rami di servizio, cioè de' rami e diritti diversi, delle acque e foreste e della caccia, e delle contribuzioni dirette, vanno ad essere assegnate a' direttori provinciali pe' rami e dritti diversi delle particolari indennità all' oggetto d' accorrere alle rispettive spese d' ufficio ed al mantenimento de' corrispondenti impiegati;

Considerando che un gran numero di superanti esiste senza destino dalla classe di coloro che erano impiegati con soldo nelle cessate segrezie e prosegrezie;

Considerando che laddove siffatti impiegati venissero per commessi addetti alle direzioni provinciali, verrebbe a risparmiare la tesoreria generale il pagamento delle sovvenzioni da sommistrarsi a' medesimi come superanti.

Considerando che siffatti impiegati hanno un diritto ad essere con preferenza prescelti come commessi suddetti, tanto perchè hanno prestato per molti anni servizio nell' amministrazione, e trovansi istruiti degli affari che ne dipendono, quanto ancora perchè provvisoriamente una parte di essi trovasi già sin da gennaio 1825, epoca della scomposizione delle segrezie e prosegrezie, passata a servire presso le direzioni provinciali provvisorie;

Volendo conciliare il vantaggio di questi antichi impiegati coll' economia delle spese della tesoreria generale;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I direttori provinciali de' rami e dritti diversi nella scelta de' commessi de' rispettivi uffici tanto per l' amministrazione de' rami e dritti diversi, quanto per lo ramo delle contribuzioni dirette, quanto ancora per lo ramo delle acque e foreste e della caccia, dovranno esclusivamente comprendere gl' impiegati senza destino delle disciolte segrezie e prosegrezie.

2. Per assicurare la esecuzione di ciò che nell' articolo precedente è stato prescritto, i direttori provinciali de' rami e dritti diversi, appena istallati a' termini de' nostri decreti organici, tenendo presenti le indennità che vengon loro pe' vari rami di servizio accordate, e detrattane quella porzione che è necessaria per le spese di ufficio, destineranno il rimanente per gl' impiegati della loro officina, e presenteranno all' approvazione del nostro luogotenente generale la pianta organica delle loro rispettive officine, accompagnata dalla proposta del personale da sceglierti, come sopra si è detto, dagl' impiegati senza destino delle disciolte segrezie e prosegrezie.

3. Le disposizioni contenute in questo decreto saranno transitorie, e la loro durata si estenderà sino all' epoca in cui saranno esauriti, o nella prima provvista, o con ulteriori rimpiazzi per vacanze che potranno avvenire, gl' impiegati suddetti.

4. Gl'impiegati così prescelti, i quali mal corrisponderanno allo esercizio delle proprie incumbenze, previo rapporto motivato dal direttore saranno destituiti, senza aver dritto a domandare sovvenzione veruna come superanti delle disciolte segrezie e prosegrezie.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 luglio 1827 su' dritti di vacazioni spettanti a' patrocinatori che agiscono da procuratori speciali presso designati tribunali.

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I patrocinatori i quali agiscono colla qualità di procuratori speciali presso i tribunali di commercio e presso i tribunali civili funzionanti da tribunali di commercio, perce-piranno i medesimi dritti di vacazioni che la tariffa de' 31 di agosto 1819 accorda a' patrocinatori presso i tribunali civili.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 luglio 1827 che prescrive come abbiasi a dare ne' giudizii penali la dichiarazione del testimonio dimorante nell' estero.

Veduto l' articolo 242 delle leggi di procedura penale circa le norme da seguirsi nel caso che alcuno de' testimoni non abbia potuto presentarsi nella discussione pubblica, perchè dimorante fuori del regno, o per altro impedimento quivi designato;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Se ne' giudizi penali sia necessaria la testimonianza di persona dimorante fuori del regno, saran diretti gli uffizi ministeriali al governo nel di cui territorio il testimonio ratrovasi, onde ne sia fatto l' esame dall' autorità competente, nella giurisdizione della quale egli dimora.

2. Per la esecuzione del precedente articolo, il nostro procurator generale presso la gran corte della provincia o valle in cui il giudizio è pendente, dirigerà il foglio de' fatti su di cui il testimonio dovrà essere esaminato al ministro di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro luogotenente generale pe' domini al di là del faro. Ciascun di essi farà pervenire l' enunciato foglio per mezzo del ministero degli affari esteri al suo destino.

3. La dichiarazione del testimonio esistente nell' estero sarà ricevuta con giuramento, purchè non sia egli minore di anni quattordici.

4. La dichiarazione ricevuta nell' estero potrà esser letta nella discussione pubblica, e per gli effetti legali terrà luogo di dichiarazione orale.

5. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall' articolo 9 della legge de' 6 di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro governo e quello della Santa Sede circa le requisizioni e citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno a tali stati finitime.

Pe' testimoni poi dimoranti in altri luoghi di entrambi i governi, rimane in vigore il sistema pel quale ciascun di essi seconda la requisizione dell' altro, nell' unico caso che sia fatta pe' soli testimoni necessari per atti di affronto, o di ricognizione.

6. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari esteri, del pari che il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 22 agosto 1827 relativo alla prestazion della testimonianza di designate autorità ne' giudizii penali.

Vedute le determinazioni delle leggi di procedura penale circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in cariche;

Veduti gli articoli 553 e 554 delle leggi medesime, che per le autorità nel primo di essi designate fissano una forma particolare di prestar testimonianza ne' giudizi penali;

Considerando che oltre le enunciate autorità ve ne sono altre, alle quali per la dignità della loro carica e per la importanza delle loro funzioni conviene estendere la misura di prestar testimonianza in una forma particolare;

Volendo adottare sull' oggetto determinazioni che servano a conciliare l' interesse del servizio pubblico a tali autorità affidato, col bene della giustizia punitiva e co' riguardi dovuti alle stesse autorità;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Presteranno testimonianza ne' giudizi penali, a seconda delle norme stabilite negli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura penale,

i consiglieri ministri di stato, ed i consiglieri di stato;

i ministri segretarî stato, il nostro luogotenente generale

in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse ministro segretario di stato, ed i direttori de' nostri ministeri e reali segreterie di stato;

i capi di corte della nostra real casa, ed i capi di corte delle reali case della regina nostra augusta consorte, del duca e della duchessa di Calabria;

i cavalieri gran croce del nostro real ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro;

i cardinali, gli arcivescovi ed i vescovi;

i tenenti-generali, i marescialli di campo, ed i brigadieri del nostro real esercito;

i vice-presidenti ed i consultori della consulta generale del regno, i presidenti ed i proccuratori generali delle corti supreme di giustizia e delle gran corti de' conti ne' nostri reali domini di qua e di là del faro, il prefetto di polizia in Napoli, il direttore di polizia in Sicilia, ed i direttori generali;

i presidenti ed i proccuratori generali delle gran corti civili delle provincie o valli, e gl' intendenti ed i comandanti delle provincie o valli nell' ambito delle rispettive loro giurisdizioni.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 agosto 1827 portante delle disposizioni circa la prescrizione de' crediti contro i comuni, e circa l' uso de' ruoli di censi e di prestazioni.

Veduto il decreto de' 16 di ottobre 1809 provvisoriamente in vigore;

Veduto il real decreto de' 30 di gennaio 1817;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini al di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Inteso il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il decreto de' 16 di ottobre 1809 intorno alla prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile quando l' azione di credito sia di un luogo pio in faccia all' altro luogo pio.

2. Non sono del pari applicabili tra luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell' altro, le disposizioni del real decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' uso de' ruoli de' censi e prestazioni di qualunque natura.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 26 dicembre 1827 prescrivente che le società in nome collettivo, e le società in commandita debbano essere sovranamente autorizzate.

Veduti gli articoli 29, 38 e 52 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'autorizzazione richiesta dall'articolo 52 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio per le società anonime, dovrà aver luogo anche per le società in nome collettivo, e per le società in commandita, semprechè però il numero de' soci in ciascuna di esse oltrepassi quello di cinque.

2. Questa misura avrà vigore dal dì primo del prossimo mese di gennaio 1828, e durerà per tutto l'anno 1829 inclusivamente.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato, i nostri ministri segretari di stato, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale de' nostri domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 febbraio 1828 relativo al procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali.

Essendo opportuno agevolare in questi reali domini oltre il procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, di decime, o di altre prestazioni prediali;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, o prestazioni prediali di ogni sorta, che dipendono da colonie perpetue o parziarie, sarà permessa la citazione per editto, quando i coloni da convenirsi in giudizio sieno cinque di numero o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune.

2. La citazione conterrà i nomi de' coloni e de' comuni a cui appartengono, le corrisposte annue dovute da ognuno di essi, le loro parti del fondo soggette alle prestazioni in ciascun anno, e la designazione del comune in cui è compreso tal fondo, la quantità che si dee per l'anno della lite. Esprimerà in oltre se ciò si debba per contratto, per giudicato, o per possesso di esigere. Avrà in fine un termine di sei giorni a com-

parire innanzi al giudice di circondario in cui è sito il territorio soggetto a tal prestazione.

3. Una copia di tal atto sarà affissa per sei giorni nella cancelleria del giudice di circondario, un'altra nelle rispettive case comunali de' domicili di ciascun colono, un'altra nella casa del comune ove è il fondo da cui si debbono i terraggi. L'affissione di tali copie sarà certificata vera dal giudice regio e da' sindaci de' comuni.

4. La comparsa innanzi al giudice di taluno, non di tutti, fra i convenuti, non darà luogo alla riunione di contumacie. Il giudice potrà dopo il termine detto di sopra pronunziare contro ciascuno individualmente, dichiarando la contumacia, o la contraddizione delle parti, secondo che siensi, o no, presentati alla lite. Questa sentenza sarà intimata colle regole stesse indicate di sopra per la citazione.

5. Le opposizioni alla sentenza saranno ammessibili sino alla esecuzione, giusta gli articoli 252 e 253 delle leggi di procedura. La notificazione delle opposizioni, e la intimazione della sentenza sulle opposizioni sarà fatta a persona, o a domicilio. Varranno le stesse regole in caso di appello. Saranno non di meno salvi i sequestri per misura di conservazione, secondo la legge.

6. La omissione di ciascuna delle formalità indicate negli articoli 2 e 3 farà nullo l'atto quanto alle persone de' convenuti, sopra i quali ricadono tali omissioni.

7. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 6 marzo 1828 sul modo da spedirsi presso gli attuali tribunali o gran corti civili le cause rimaste pendenti negli antichi tribunali.

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le cause rimaste pendenti negli antichi tribunali, e che si vogliano proseguire, saranno spedite presso gli attuali tribunali o gran corti civili competenti nelle udienze ordinarie, e secondo la scadenza del loro numero di ruolo.

2. Lette le conclusioni, il tribunale, secondo l'indole ed il bisogno della causa, profferirà sopra le dimande diverse che la compongono, quella sentenza, o diffinitiva, o interlocutoria, o preparatoria, che crederà convenire a ciascuna dimanda. Fra le prepratorie va anche compresa l'ordinativa per l'estratto

de' fatti che emergono da' processi in rapporto alle quistioni da decidersi.

3. La formazione dell' estratto de' fatti resta a cura della parte più diligente, la quale lo notificherà al patrocinatore della parte contraria, e si avrà per concordato laddove in otto giorni non si faccia opposizione. Nel caso di opposizione, uno de' giudici del collegio, che verrà destinato nella stessa sentenza che prescrive l' estratto, verificherà il fatto controverso a seconda del documento da cui emerge.

4. Se per tutte, o molte dimande venga ordinata la istruzione in iscritto, e conosca il tribunale che si renda difficile eseguire la medesima in unica volta, potrà nella sentenza stessa dividerla, e fisserà l' ordine successivo secondo il quale ciascuna istruzione sarà eseguita e fatta la relazione. In questo caso per la seconda istruzione i termini fissati dalla legge cominceranno a decorrere dopo compiuta la prima, e così progressivamente.

5. A misura che le diverse dimande saranno in istato di essere diffinitivamente decise in conseguenza della relazione del giudice, o della esecuzione data alle sentenze interlocutorie e preparatorie del tribunale, tali dimande saranno riportate all' udienza ne' modi stabiliti dalla legge, e giudicate como di ragione.

6. Se le dimande separatamente decise si rapportino ad una dimanda ultima di risultamento, non potrà appellarsi delle correlative sentenze, nè prodursi ricorso per annullamento, se non dopo la finale sentenza ch' esaurisce l' intero giudizio pendente nel tribunale.

7. Qualora le dimande richieggono liquidazioni e tasse di appartenenze, avrà luogo la procedura segnata nell' annesso regolamento. Quanto alle calcolazioni complicate, potranno essere adoperati, in conformità alla legge, i periti di aritmetica.

8. Fino a quando il locale de' tribunali non presenterà l'opportuno comodo per ciascun giudice, le parti ed i loro difensori potranno informare i giudici nelle rispettive case, e potranno anche ivi eseguirsi gli atti ed i processi verbali dipendenti da un sol giudice nella forma prescritta dall'articolo 1116 delle leggi di procedura de' giudizi civili.

9. È approvato l' annesso regolamento da noi firmato sul modo di procedere nelle dimande di liquidazione e tasse di appartenenze.

10. Le disposizioni del presente decreto potranno ancora applicarsi alle cause nuove, qualora sieno complicate di diverse dimande di grave importanza.

11. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 7 aprile 1828 relativo a' giudizii di opposizioni al matrimonio.

Veduti gli articoli 117 e 126 delle leggi de' 29 di maggio 1817 e de' 7 di giugno 1819 sulla organizzazione giudiziaria de' nostri domini al di qua ed al di là del faro;

Veduti gli articoli 186 e 187 delle leggi civili;

Veduti gli articoli 582 e 584 delle leggi di procedura civile;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art 1. Ne' giudizi di opposizioni al matrimonio, le decisioni delle gran corti civili che avranno rigettato le opposizioni, non saranno esecutorie se non dopo scorso il termine per produrre il ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia, o dopo che il ricorso prodotto sarà stato dalla corte suprema rigettato.

2. Il termine di tre mesi stabilito nell' articolo 582 delle leggi di procedura civile per la produzione del ricorso per annullamento, sarà ne' giudizi anzidetti di soli trenta giorni decorrendi dal dì della intimazione della decisione alla parte in persona, o al domicilio.

3. Il ricorso intimato nel termine stabilito coll'articolo precedente, ne' tre giorni successivi alla intimazione, ed a cura della parte ricorrente, dovrà essere vistato dal cancelliere del giudicato di circondario ove tale intimazione è seguita, e notato su di un registro particolare da tenersi all' uopo dal cancelliere stesso; e ciò a pena di decadenza.

4. Scorsi i termini stabiliti ne' due precedenti articoli, potrà eseguirsi la decisione della gran corte civile in vista di certificato negativo del cancelliere del giudicato di circondario, vistato dal giudice rispettivo.

5. Il termine per depositare il ricorso di unita alla spedizione o copia della decisione dovrà essere di giorni venti, quando la intimazione sia seguita in un comune compreso nell'ambito giurisdizionale della gran corte civile di Napoli o di Palermo; e di venticinque giorni se il comune ov' è seguita la notificazione sia compreso nell' ambito giurisdizionale delle altre gran corti civili.

6. Elasso il termine stabilito nel precedente articolo, la decisione impugnata potrà eseguirsi in vista di un certificato negativo del cancelliere della corte suprema, vidimato dal presidente della corte stessa.

7. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente ge-

nerale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 7 aprile 1828 che regola gl' interessi convenzionali nel mutuo.

Veduti gli articoli 1777 e 1779 delle leggi civili, così concepiti:

» Articolo 177. È permessa la stipulazione degl' interes-
» si nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di
» altre cose mobili.

» Articolo 1779. L'interesse è legale o convenzionale.
» L' interesse legale è fissato dalla legge. L' interesse conven-
» zionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge
» non lo proibisce. La misura dell'interesse convenzionale deb-
» be essere determinata in iscritto.

Considerando che niuna legge espressa esistendo sulla misura dell' interesse convenzionale, siasi cominciato ad abusar di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d' infelici padri di famiglia, il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all' agricoltura, all' industria, ed al commercio;

Considerando che a reprimere questo gravissimo inconveniente sia d' uopo ad altri provvedimenti aggiugnere anche quello della misura dell' interesse convenzionale;

Considerando che lo stabilimento di questa misura debbe essere regolato in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a' principi di giustizia ed a quelli di pubblica economia;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. L' interesse convenzionale, così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degl' interessi. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nella usura.

2. Il corso degl'interessi sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali domini nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

3. La variazione successiva nel corso degl' interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all' epoca de' contratti stessi.

4. Ne' nostri reali domini al di qua del faro i lavori necessari per la fissazione del corso degl' interessi saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio in questa città per la provincia di napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio in Foggia per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali domini.

Ne' nostri reali domini poi al di là del faro i lavori necessari per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio in Palermo per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanissetta; e dalla camera di commercio in Messina per la valle di Messina e per le rimanenti valli di que' nostri reali domini.

5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' ministri delle reali finanze e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell'articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl' interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimoni, che l' interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; semprechè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella pravità usuraria.

7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pe' quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare come di dritto la ragione del credito impugnato.

8. Allorchè sarà provato che l' interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell'articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l' eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione sulla sorte principale; e potrà anche essere rinviato, alla gran corte criminale della provincia o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all' usura, sarà tradotto innanzi alla gran corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad un' ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare.

10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale, colla diminuzione però del quinto.

11. L' interesse indicato nel corso degl'interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 25 settembre 1828 che stabilisce la pena per coloro che contraggono matrimonii clandestini, o senza gli atti dello stato civile.

Veduti gli articoli 67 e 189 delle leggi civili così concepiti:

» Art. 67. Il matrimonio nel regno delle due Sicilie non » si può legittimamente celebrare che in faccia della chiesa, » secondo le forme prescritte dal concilio di trento. Gli atti » dello stato civile sono essenzialmente necessarî, e preceder » debbono la celebrazione del matrimonio, perchè il matrimo» nio produca gli effetti civili tanto riguardo a' conjugi, che » a' di loro figli.

» Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' » seguenti articoli.

» Art. 189. Il matrimonio che nel regno delle due Sicilie » non sarà celebrato in faccia della chiesa colle forme prescrit» te dal concilio di trento, non produce gli effetti civili nè ri» guardo a' conjugi, nè riguardo a' loro figli.

» Non gli produce egualmente, se sarà celebrato in faccia » della chiesa senza che sien preceduti gli atti necessarî che » si enunciano dall' articolo 68 all' articolo 81.

» I giudici competenti degli effetti civili sono i tribunali » ordinarî.

Volendo adottare alcun provvedimento che ponga freno alla frequenza della contrattazione di matrimoni senza l' adempimento di tutti i solenni dalle leggi richiesti;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I matrimoni i quali non sono accompagnati da

tutte le debite forme prescritte dal concilio di trento, detti clandestini, ed i matrimoni i quali mancano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli articoli 67 e 189 delle leggi civili, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena per coloro che contraggono matrimonì clandestini, sarà non minore di un anno, nè maggiore di due; e per coloro che contraggono matrimonì i quali mancano degli atti dello stato civile, sarà non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

2. Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno, come testimoni, prestata la loro assistenza all' atto di clandestina contrattazione.

3. L'azione penale per la punizione de'colpevoli di tali delitti sarà esercitata dal pubblico ministero, senza bisogno d' istanza privata.

4. La pena sarà espiata dagli uomini nelle prigioni correzionali, e dalle donne in un conservatorio o ritiro.

5. Il padre, o l'avo paterno pel tempo in cui sia necessario il loro rispettivo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, qualora tema che alcun loro discendente voglia contrarre matrimonio clandestino, potrà farlo detenere per un periodo non maggiore di sei mesi ne' luoghi stabiliti coll'articolo precedente. In questo caso l' uomo potrà essere anche detenuto in una casa religiosa che a ciò si presti.

6. Il presidente del tribunal civile della provincia o valle, sulla domanda del padre o dell' avo paterno, ordinerà l' arresto del prevenuto, ed esprimerà nella ordinanza il luogo ed il tempo della detenzione, stabilita dal padre o dall' avo.

7. Se il padre, o l' avo paterno sia binubo, e si tratti di figli o nipoti dipendenti da altro matrimonio, il presidente, dopo conferitone col proccuratore del Re, accorderà o negherà l' ordine della detenzione, e nel primo caso potrà abbreviarne la durata.

8. La madre sopravvivente al padre ed all'avo paterno, e non rimaritata, qualora sia necessario il suo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, non potrà fare arrestare il figlio o la figlia nel caso dell' articolo 5, se non coll'assenso di due de' più prossimi parenti paterni, ed in loro mancanza, di due amici, e purchè il presidente del tribunal civile, udito il proccuratore del Re, creda poter accordare l' arresto pel tempo che stimerà fra l' enunciato periodo di sei mesi.

9. In tutti i casi in cui avrà luogo la detenzione, saranno osservate le disposizioni dell' articolo 305 delle leggi civili.

10. La contrattazione del matrimonio clandestino, nel tempo in cui la legge richiede il consenso espresso degli ascendenti, sarà causa di diredazione da parte di quell' ascendente il cui consenso sia necessario per la legittima contrattazione del matrimonio.

11. I matrimonî di coscienza, quelli cioè che si contraggono negli stretti termini della bolla *Satis vobis*, non sono compresi nelle sanzioni penali del presente decreto, restando per essi in vigore le nostre sovrane disposizioni all' uopo emanate.

12. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

INDICE

Addizioni alla Legislazione positiva

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840.

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRENDENDOVI TUTTE LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI EMESSI ALL' OGGETTO E CLASSIFICATI SECONDO IL PIANO

DEL CAVALIERE DE THOMASIS

OPERA COMPILATA

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

VOLUME DUEDECIMO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRAN. AZZOLINO

Vico Gerolomini num. 10.

1846

ADDIZIONI

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 AL 1840.

ADDIZIONI

Decreto del 5 marzo 1829 portante delle disposizioni relative alla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.

Veduto l' articolo 2048 delle leggi civili così conceputo : « Le inscrizioni conservano l' ipoteca ed il privilegio pel corso » di dieci anni dal giorno della loro data : cessa il loro effet- » to, se prima di trascorrere il detto termine non si siano rin- » novate ».

Considerando che il principal fine, cui mira lo stabilimento per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, sia quello di agevolarne la ricerca ne' correlativi registri, e provvedere così alla maggior garentia delle contrattazioni commerciali ;

Considerando che a calcolar dall' epoca del regime ipotecario in vigore, sia prossima a cominciare così in questi reali domini, come in quelli oltre il faro., la scadenza del periodo decennale per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie ;

Considerando che sia ne' principi di giustizia e di economia adottare alcun provvedimento che, corrispondendo al fine per la rinnovazione delle inscrizioni anzidette, faciliti altresì alle parti interessate la conservazione de' propri diritti, e faccia svanire una moltiplicità di questioni che insorger potrebbero dall' applicazione del mentovato articolo 2048, in ciò che alla scadenza del periodo decennale ha riguardo ;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie potrà utilmente eseguirsi fino a tutto il dì 31 dicembre dell' anno, nel corso del quale si compie il periodo di dieci anni dalla loro data.

2. Ci riserbiamo di portare la nostra sovrana attenzione sul sistema in vigore per le conservazioni d' ipoteche, e disporre in questo sistema tutti que' miglioramenti che, indicati dalla esperienza e dalla indole della loro instituzione, possono sempre più renderne compiuto ed agevole il servizio.

3. I nostri ministri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 marzo 1829 col quale si dichiara che le traduzioni di qualunque opera, tranne alcuni casi, non debbano esser soggette a privativa.

Visto il decreto del dì 5 di febbraio 1828, col quale è stato assicurato il dritto di privativa agli autori di opere d' ingegno ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto coll' articolo primo del nominato decreto.

2. Ci riserbiamo, a seconda de' casi particolari, ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione, di accordare la privativa per quella durata di anni che a noi sembrerà conveniente.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed i consigliere di stato nostro luogotenente generale de' reali dominî al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 marzo 1829 col quale si fissa il termine a produrre i ricorsi avanti la gran corte de' conti de' reali dominii oltre il faro contro le decisioni delle autorità che ne dipendono.

Visto il real decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civile de' nostri reali dominî al di là del faro ;

Vista la legge de' 8 di gennaio 1818 sulla istituzione nei suddetti nostri reali dominî della gran corte de' conti;

Considerando che pe' richiami presso la suddetta gran corte de' conti contro le decisioni delle autorità contenziose che ne dipendono non è fissato alcun termine corrispondente alle regole dell' ordine pubblico de' giudizî, e dell' ordine amministrativo negl' indicati nostri dominî;

Volendo da oggi innanzi provvedere a questo interessante oggetto, onde far cessare le gravi quistioni finora insorte intorno alla misura del termine ad appellare contro le surriferite decisioni, e volendo altresì adottare delle misure equitative circa il termine ad appellare contro le decisioni medesime prima d' oggi profferite;

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine a produrre ricorsi innanzi la gran corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende nei nostri reali dominî al di là del faro, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche.

2. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notificazione a persona, o a domicilio; e per le decisioni profferite in contumacia, dal giorno in cui non sarà più ammessibile la opposizione.

3. Contro le decisioni profferite dalle suddette autorità dal dì della introduzione ne' suddetti nostri dominî delle attuali leggi amministrative a tutt' oggi, il termine a reclamare presso la cennata gran corte de' conti è esteso a tutto dicembre dell' anno venturo 1830.

4. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il aro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
f

Attò sovrano del 7 aprile 1829 col quale si ordina che gl' individui della famiglia reale non possano contrarre matrimonio ed altre obbligazioni senza il regio assenso.

Essendo conveniente che nella nostra monarchia ereditaria del regno delle due Sicilie il capo della nostra famiglia di Borbone regnante in essa eserciti sempre su taluni individui della medesima nostra famiglia quell' autorità che è necessaria per conservare nella sua purità lo splendore del trono.

Abbiamo risoluto di ordinare ed ordiniamo col presente atto quanto segue.

Art. 1. Nel regno delle due Sicilie i figliuoli e le figliuole del Re; i suoi nipoti e pronipoti dell' uno o dell' altro sesso discendenti da maschio; i fratelli del Re, ed i loro figli ed i loro nipoti dell' uno e dell' altro sesso discendenti da maschio; e finalmente le sorelle, gli zii e le zie del Re avranno bisogno del precedente sovrano beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età.

Il difetto del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non produttivo di effetti politici e civili.

2. Le persone designate nell' articolo precedente, se maschi in qualunque età, e se femmine finchè non saranno maritate, avranno pure bisogno del precedente sovrano beneplacito, allorchè vorranno:

1. ipotecare, danare o alienare gl' immobili non acquistati colla propria industria;

2. prendere danari, o generi a mutuo, anche sotto l' aspetto di boni, di cambiali, o di altri contratti qualsivogliano inducenti obbligazione reale o personale;

3. riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, e farne quietanza.

Il difetto del sovrano beneplacito renderà l' atto *ipso jure* nullo.

4. Questo atto solenne risguardante la nostra real famiglia, firmato da noi, riconosciuto dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato della casa reale, e dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, sarà registrato e depositato nello archivio della presidenza del suddetto consiglio.

Decreto del 11 maggio 1829 che stabilisce il numero delle linee da doversi scrivere dagli uscieri in ogni pagina di carta bollata.

Veduti gli articoli 19, 21, 35 e 36 della legge de' 2 di gennaio 1820 sul bollo;

Volendo rimuovere i dubbj insorti nell' applicazione delle disposizioni contenute ne' suddetti articoli riguardo agli atti degli uscieri;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli uscieri tanto pe' loro atti originali, che per le copie, potranno adoperare la carta bollata di grana tre, o quella di grana sei, e di grana dodici: ma sia che facciano uso della prima specie di carta, sia che si servano della carta di grana sei, o di grana dodici, non potranno scrivervi più di venticinque linee per pagina, sotto pena di una multa di ducati sei per ogni contravvenzione.

2. Le multe nelle quali sono incorsi gli uscieri fino alla pubblicazione del presente decreto per aver ecceduto sulla carta bollata di grana sei, o di grana dodici, il numero di venticinque linee a pagina, rimangono condonate, purchè non si trovino riscosse.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 15 giugno 1829 che aumenta un drilto graduale già stabilito su designate sentenze in favore della camera consultiva di commercio di Napoli.

Veduto l' articolo 7 del decreto degli 11 di marzo 1817 per lo stabilimento di una camera consultiva di commercio in Napoli, così concepito:

» Pel bisognevole al mantenimento di essa Camera, sarà » percepito in tutte le sentenze che profferirà il tribunale di » commercio residente in Napoli, un dritto graduale come se» gue, escluse le sentenze il cui valore principale non ecceda » ducati quarantanove:

» da ducati cinquanta fino a ducati cento, grana venti;

» da ducati centuno fino a ducati dugento, grana qua» ranta;

» da ducati dugentuno fino a ducati seicento grana sessanta;

» da ducati seicentuno fino a ducati milledugento, ducato » uno e grana venti;

» da ducati milledugentuno fino a ducati duemila, ducati due e grana quaranta;

» da ducati duemilauno in sopra, ducati tre: »

Poichè l' esperienza ha dimostrato non essere sufficiente ai bisogni della detta camera consultiva il prodotto della tassa, secondo la proporzione stabilita col riferito articolo;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il dritto graduale fissato nell' articolo 7 del detto decreto degli 11 di marzo 1817 in favore della camera consultiva di commercio, è aumentato di un quinto.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 15 giugno 1829 che determina le forme per adempirsi con procura alla solenne promessa di matrimonio innanzi l' uffiziale dello stato civile.

Veduti gli articoli 67, 68, 76, 77 e 79 delle leggi civili risguardanti la solenne promessa di matrimonio innanzi all' uffiziale dello stato civile;

Volendo determinare le forme secondo le quali può a tale atto adempirsi per mezzo di procura;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La solenne promessa di matrimonio innanzi all' uffiziale dello stato civile potrà essere celebrata per mezzo di proccuratore. Il correlativo mandato però dovrà essere speciale ed in forma autentica: in esso dovranno soprattutto esprimersi con chiarezza tutte le caratteristiche distintive così del mandante, come del proccuratore, e della persona colla quale la solenne promessa di matrimonio dovrà eseguirsi.

2. Il proccuratore coll' adempiere il mandato ne' termini in cui egli è stato ingiunto, non potrà sostituirvi altri in sua vece, se non vi sia stato espressamente autorizzato dal mandante. In questo caso la sostituzione del proccuratore dovrà praticarsi anche con atto in forma autentica.

3. Allorchè la solenne promessa si celebrerà coll'intervento del proccuratore di uno degli sposi, essendo l' altro personalmente presente, l' uffiziale dello stato civile dovrà adempiere la lettura del capitolo VI, titolo V, libro I delle leggi civili, de' dritti e de' rispettivi doveri de' coniugi.

4. L' atto della solenne promessa, nel caso intervenga alcun proccuratore, dovrà, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 78 delle dette leggi, esprimere il nome, il cognome, il domicilio, l' età, la professione del proccuratore speciale intervenuto nell' atto medesimo.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 luglio 1829 relativo alla tenuta ed uso di alcuni registri presso le conservazioni delle ipoteche.

Veduta la legge de' 29 di dicembre 1828 concernente l' espropriazione forzata.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno mantenuti nelle conservazioni delle ipoteche il registro ordinato dall' articolo 86 della legge de' 21 di giugno 1819 per la trascrizione dei pegnoramenti , ed il registro prescritto dall' articolo primo del real decreto de' 20 di marzo 1820 per la trascrizione degli atti di denunzia de' pegnoramenti a' debitori.

2. Il registro destinato col citato articolo primo del real decreto de' 20 di marzo 1820 per trascrivervi le notificazioni degli esemplari degli affissi , sarà in vece addetto alla trascrizione degli atti di notificazione de' pegnoramenti a' creditori.

3. Sarà stabilito presso le conservazioni delle ipoteche un nuovo registro per trascrivervi gli atti di sequestro delle rendite degl' immobili pegnorati , di cui è parola negli articoli 18 e 19 della mentovata legge de' 29 di dicembre 1828 ; e per un tal registro saranno osservate le medesime disposizioni contenute nel citato articolo 86 della legge de' 21 di giugno 1819 , come per gli altri registri.

4. Per la trascrizione degli atti di notificazione de' pegnoramenti a' creditori , e degli atti di sequestro delle rendite degl' immobili pegnorati , e per la menzione da farsene in margine del registro ove è stato trascritto l'atto del pegnoramento, del pari che trovasi stabilito coll' articolo 2 del suddetto real decreto de' 20 di marzo 1820 per le denunzie de' pegnoramenti a' debitori , non sarà pagato alcun dritto al fisco , ma soltanto il salario al conservatore delle ipoteche fissata col numero 7 dell' articolo 90 dell' anzidetta legge de' 21 di giugno 1819 , e pei domini al di qua del faro anche il dritto di bollo dei registri.

5. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarì di stato di grazia e giustizia e delle finanze , ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 agosto 1829 che stabilisce delle forme particolari pe' giuramenti , interrogatorii , testimonianze , ed altri atti , da adempiersi nelle materie civili dalle persone rivestite di cariche distinte.

Veduti gli articoli 215 , 347 a 388 , 418 a 430 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

Veduti gli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura ne' giudizi penali.

Veduti i nostri decreti de' 22 di agosto e de' 12 di ottobre 1827, che stabiliscono forme particolari per le testimonianze da darsi nelle materie penali da alcune persone costituite in dignità ;

Vedute le nostre risoluzioni de' 20 di giugno 1827, relative alle forme da serbarsi ne' giudizi civili pe' giuramenti da prestarsi dai ministri segretari di stato, e per le testimonianze da darsi dai consiglieri di stato ;

Veduto il nostro decreto de' 17 di luglio 1828 sul metodo di ricevere le dichiarazioni giudiziarie, nelle materie civili, dei diplomatici esteri residenti presso la nostra real corte ;

Volendo per indennità di ragione adottare forme particolari anche pe' giuramenti, interrogatori, testimonianze, ed altri atti, in cui sia necessario di udire personalmente ne' giudizi civili le persone rivestite di cariche distinte ;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il giuramento che fosse deferito ed ordinato nelle materie civili, sarà prestato nella stessa forma d' eccezione stabilita nell' articolo 215 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, pe' casi di legittimo impedimento,

dai consiglieri ministri di stato, e da' consiglieri di stato;

dai ministri segretari di stato, e dal nostro luogotenente generale in Sicilia, o da colui il quale ne faccia le veci, ancorchè non fosse ministro segretario di stato ;

da' direttori de' ministeri e reali segreterie di stato ;

da' capi di corte della nostra real casa, e da quelli delle case della Regina nostra augusta consorte, del duca e della duchessa di Calabria ;

da' cavalieri gran-croce del nostro real ordine di S. Ferdinando e del merito, e da'cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro ;

da' cardinali, dagli arcivescovi e da' vescovi ;

da' tenenti generali, marescialli di campo, e brigatieri del nostro real esercito ;

da' vicepresidenti e da' consultori della consulta generale del regno ;

da' presidenti, da' nostri proccuratori generali, da' vicepresidenti, dagli avvocati generali, e da' consiglieri delle due corti supreme di giustizia, compresi quelli in missione di presidenti e proccuratori generali presso le gran corti civili, da' presidenti e da' nostri proccuratori generali presso le gran corti de' conti de' nostri reali domini di qua e di là del faro ;

dal prefetto di polizia di Napoli, dal direttore di polizia in Sicilia, e da' direttori generali ;

dagl' intendenti, e da' comandanti delle provincie o valli nell' ambito del rispettivo territorio

2 Allorchè i funzionari designati nell' articolo precedente dovranno essere intesi personalmente in giudizio civile, sia come parte, sia come testimoni, saranno intesi, secondo la diversità de' casi, ne' modi stabiliti negli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura ne' giudizi penali; osservandosi per tutt' altro le forme prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizi civili.

3. Le disposizioni de' due precedenti articoli si osserveranno anche pe' nostri ambasciatori, ministri plenipotenziari, ed inviati straordinari presso i governi esteri, allorchè si troveranno nel regno.

4. I detti agenti diplomatici, del pari che gl' incaricati di affari, ed i segretari di legazione, quando dimorino fuori del regno, adempiranno al giuramento, e risponderanno a' quesiti nel modo stabilito col nostro decreto de' 17 di luglio 1828 pei diplomatici esteri residenti presso la nostra real corte. In questo caso le loro risposte saranno giurate, sempre che questa formalità sia dalla legge prescritta; ed ove si tratti di giuramento deferito, la risposta giurata, dopo il deposito fattone in cancelleria a cura della parte diligente, sarà letta all' udienza pubblica dal cancelliere, presenti o chiamate le altre parti ed i patrocinatori in causa.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 27 agosto 1829 relativo alla procedura de' giudizii pe' misfatti accaduti nell' estero.

Veduti gli articoli 6 e 7 delle leggi di procedura penale, che determinano i casi in cui l' azione penale, nascente da misfatti accaduti nell' estero, può esercitarsi nel regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Qualora per misfatti accaduti nell' estero sia da farsi il giudizio ne' nostri reali domini in forza degli enunciati articoli, o di altra disposizione di legge, si procederà nella provincia o valle dove è il domicilio dell' imputato, dall' autorità che per misfatti di simil natura vi esercita la giurisdizione penale.

Procederà la commessione suprema pe' reati di stato nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza.

2. Ove non si conosca il domicilio degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell' altro, in ciascuno di questi casi proce-

derà al giudizio l'autorità che in via di regolamento de'giudici verrà destinata dalla corte suprema di giustizia.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 agosto 1829 che dichiara quali siano gli edifizii di regio uso, per la osservanza delle disposizioni concernenti l'introspetto.

Veduto il real decreto de' 18 di novembre 1823, così conceputo:

« È proibito di fabbricare, o fare innovazioni ne' fondi e » luoghi privati in tutta quella distanza donde possa esservi in- » trospetto ne' palazzi, casine ed edifizi di regio uso. I proprie- » tarî degli enunciati fondi, i quali volessero fare tali innova- » zioni, dovranno ottenerne prima il nostro real permesso per » via della real segreteria e ministero di stato di casa reale e » degli ordini cavallereschi.

Volendo rimnovere il dubbio propostoci se la espressione edifizî di regio uso, contenuta nel detto decreto, comprenda qualunque edifizio a noi appartenente, ovvero i soli edifizî destinati ad abitazione nostra e della nostra real famiglia;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e di casa reale e degli ordini cavallereschi;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dichiariamo che la espressione di regio uso, contenuta nel sopratrascritto real decreto, comprende i reali palazzi e casini, e gli altri edifizî ove abitano o possono abitare persone reali.

2. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e di casa reale e degli ordini cavallereschi sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuna per la parte che lo riguarda.

Decreto del 17 settembre 1829 portante delle eccezioni al divieto di far sequestri o assegnamenti volontarii su' soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse.

Veduto il nostro real decreto de' 9 di febbraio 1824, portante il divieto di far sequestri o assegnamenti volontari su' soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse;

Prendendo in considerazione che in siffatto divieto vanno pure compresi i casi di alimenti da somministrarsi dagli ascendenti a' discendenti, e viceversa, come da un coniuge all'altro; casi suscettivi per loro natura di particolari riguardi ed eccezione;

Sulla proposizione de'nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I casi giudicati da'tribunali competenti per alimenti dovuti dagli ascendenti a' discendenti, e viceversa, come da un coniuge all' altro, sono eccettuati dal divieto prescritto col decreto de' 9 di febbraio 1824. In conseguenza le regie casse ammetteranno per essi l'esecuzione de' giudicati de' tribunali in quanto all'esercizio delle ritenute; salvo agl'interessati di far valere le loro ragioni come di dritto presso i tribunali medesimi.

2. L'eccezione di cui è parola nell'articolo precedente, è applicabile non solamente alle ritenute a carico de' soldi, ma delle altre somme ancora enunciate ne' numeri 2, 3, 4, 5 ed 8 dell' articolo primo del detto real decreto; restando però dichiarato che le ritenute medesime non potranno eccedere il quinto del soldo, e delle altre somme su cui vanno imputate.

3. Tutto ciò che non entra nel disposto nel presente decreto, si rimane nel suo pieno vigore, giusta il tenore del decreto de' 9 di febbraio 1824, e delle sovrane decisioni in dilucidazione di esso emanate.

Tutti i nostri ministri segretari di stato, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 novembre 1829 concernente lo sloggiamento delle case appigionate.

Veduto l'articolo 1604 delle leggi civili;

Veduto l'articolo 1114 delle leggi di procedura civile;

Vedute le nostre particolari determinazioni de' 31 di maggio 1826, de' 21 di aprile 1828 e de' 20 di agosto di questo anno;

Considerando che lo sloggiamento delle case appigionate, allorchè ricade in giorno festivo, distoglie i fedeli dagli uffizi di pietà cui sono più particolarmente chiamati ad adempire in tali giorni; e che occorrendo in tal circostanza atti giudiziari, non possono questi farsi in giorno di doppio precetto;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Semprechè il giorno destinato dalle consuetudini locali ne' nostri reali dominî per lo sloggiamento delle case appigionate ricaderà in giorno di festa di doppio precetto, lo sloggiamento s'intenderà di pieno dritto differito ed eseguito nel giorno di lavoro immediatamente seguente.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 novembre 1829 concernente la trascrizione degli atti traslativi d'immobili.

Veduti gli articoli 2075 e 2076 delle leggi civili;

Veduto l'articolo 108 della lagge de' 21 di giugno 1819 sul registro e le ipoteche;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La trascrizione su' registri della conservazione delle ipoteche di ogni atto traslativo d'immobili, de' quali una parte si trovi di già alienata, potrà dimandarsi dall'interessato a trascrivere per quella parte solamente rimasa in di lui potere: quindi il diritto di trascrizione stabilito coll' articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819 sarà in ragione del valore di questa parte, e non anche del valore di quella che si documenterà essersi anteriormente distratta.

2. Quando un medesimo atto contenga trasferimento o assegnazione a più persone di più immobili, in modo però che distingua quelli a ciascuno spettanti, ognuno degli acquirenti può domandarne la trascrizione nel suo solo interesse: egli però non potrà domandare che la trascrizione si operi soltanto per taluni di quelli designati a formar la sua quota.

3. La trascrizione parziale potrà domandarsi anche quando l'immobile, unico in origine, passi a più persone diviso in porzioni già staccate tra loro, in modo che ognuna di esse riceva la sua porzione distinta e separata.

4. Quando l'atto contenga trasferimento o assegnazione di uno o più immobili a più persone in comune ed indivisi, ovvero colla designazione in modo generico della quota, talmente che questa per distinguersi abbia bisogno che si proceda al materiale distacco, la trascrizione, chiunque degl'interessati la richiegga, non potrà restringersi al solo interesse del richiedente, ma dovrà eseguirsi nello interesse di tutti.

5. Ne' casi degli articoli 2 e 3 il diritto di trascrizione stabilito colla legge de' 21 di giugno 1819 sul registro ed ipoteche dovrà calcolarsi in ragione de' soli immobili, o della sola porzione distinta e staccata di quello immobile trasferito, pe' quali, o per la quale si è la trascrizione domandata.

6. Ne' casi dell' articolo 4 il diritto di trascrizione sarà in ragione della totalità, e dovrà pagarsi per intero da colui tra

gl'interessati che abbia questa formalità domandata; salvo bensì a lui il regresso contro degli altri per le rispettive tangenti.

7. Sempre che vi sarà luogo alla trascrizione in conformità degli articoli 1, 2 e 3, l'atto traslativo o assegnativo dovrà sempre essere trascritto per intero su' registri della conservazione. Questa trascrizione però produrrà gli effetti legali soltanto per gl'immobili pe' quali si è domandata.

8. Ne' casi de' detti articoli 1, 2 e 3, colui che domanderà la trascrizione dovrà accompagnar la domanda con dichiarazione autentica, la quale resterà depositata nell' ufficio della conservazione, e verrà trascritta in continuazione dell'atto traslativo o assegnativo, del quale formerà parte.

9. Il conservatore delle ipoteche ed in piedi dell' atto trascritto e su' certificati della seguita trascrizione dovrà, sotto la sua responsabilità, indicare per quali beni e nello interesse di chi sia stata la trascrizione operata.

10. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 30 novembre 1829 relativo alla somministrazion degli alimenti dovuti al figlio che stia imprigionato insiem col padre godente una pensione di ritiro.

Sorto il dubbio se un padre di famiglia, il quale gode una pensione di ritiro al di là di ducati venti al mese, e che trovasi imprigionato unitamente al figlio, sia, o pur no, tenuto alla somministrazione degli alimenti al figlio suddetto;

Veduta l'altra nostra sovrana risoluzione degli 11 di agosto 1825, con cui fu disposto che il figlio di un proprietario detenuto in carcere percepir debba gli alimenti come povero, qualora il padre non paghi un contributo fondiario maggiore di ducati dodici;

Considerando che la pensione di ritiro d'ordinario si suppone accordata a colui che ha una salute cagionevole, ed il carcere che si aggiugne in tal circostanza rende necessari maggiori soccorsi al detenuto ed alla famiglia cui appartiene;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È obbligato un padre di famiglia detenuto in carcere a prestare gli alimenti al figlio del pari detenuto, qualora percepisca una pensione di ritiro maggiore di ducati trenta al mese.

2. Qualora il padre goda una pensione di ritiro minore di ducati trenta il mese, il figlio parimente detenuto si dee riguardare come povero.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 gennaio 1830 col quale s'ingiungono ulteriori obblighi ai conservatori delle ipoteche.

Veduto l'articolo 89 della legge del dì 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I conservatori delle ipoteche, oltre i casi contemplati dall'articolo 89 della mentovata legge del dì 21 di giugno 1819, saranno tenuti:

. Di rilasciare in continuazione di un certificato che abbiano precedentemente dato delle inscrizioni a carico di un individuo, e che si esibirà dal richiedente, il certificato suppletorio delle iscrizioni prese a carico dell'individuo medesimo dal giorno della data del primo certificato in poi;

2. Di rilasciare il certificato delle inscrizioni prese a carico di un individuo da un periodo ad un altro periodo di tempo, secondochè se ne farà la domanda, quantunque non si esibiscano i certificati precedenti, o non se ne siano mai rilasciati; spiegandosi nel detto certificato che la richiesta n'è stata fatta da tale a tale periodo di tempo.

3. Per ogni estratto d'inscrizione compreso ne' certificati che saranno rilasciati in forza dell'articolo precedente, o per ogni certificato negativo, i conservatori percepiranno l'emolumento di grana venti, tarì due siciliani, stabilito col num. 6 dell'articolo 90 della suddetta legge del dì 21 di giugno 1819.

4. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 17 maggio 1830 concernente l'anticipazione ed il ricuperamento delle spese di giustizia in designati giudizii.

Veduto il real decreto de' 13 di gennaio 1817 sulle spese di giustizia;

Volendo che cessino i dubbi surti nell'applicazione del me-

desimo , stabilendo norme certe e costanti , onde si concilii la economia col bene della giustizia ;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia , e del nostro ministro segretario di stato delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In que' giudizi per delitti , ne' quali non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico della medesima ; salvo il caso della comprovata indigenza , giusta l'articolo 6 del decreto de' 13 di gennaio 1817. Verranno però anticipate le spese dell'amministrazione del registro , se la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo e de' complici , senza costituirsi parte civile.

2. L'amministrazione del registro che ne' termini dell'articolo precedente avrà anticipate le spese, ha dritto di ricuperarle contro la parte instante non povera, allorchè sarà finito il giudizio.

3. Sarà sussidiaria l'obbligazione della parte istante , nel caso che il giudizio finisca colla condanna dell'imputato, e questi non sia povero. In tal caso l'amministrazione dirigerà contro il condannato la sua azione per la ricuperazione delle spese.

4. I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione dell'amministrazione del registro per lo ricuperamento delle spese , secondo i casi, e ne' termini degli articoli precedenti.

5. L'uffiziale di polizia giudiziaria che per l'articolo 43 delle leggi di procedura penale dee avvertire il querelante del dritto che gli compete, dovrà pure avvertirlo dell'obbligo che contrae, laddove faccia istanza per la punizione de' colpevoli, di rimborsare le spese del giudizio all' amministrazione del registro , secondo i casi sopra enunciati.

6. La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa nè dichiarata efficace , se prima o dal querelante o dall' imputato stesso non sia indennizzata l'amministrazione del registro di tutte le spese anticipate. A tal effetto il giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi l'importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata al processo.

7. Ne' casi di perizie per ferite od offese caratterizzate pericolose per gli accidenti , i periti non esigeranno che il dritto di una sola perizia , e ciò quando pronunzieranno un giudizio diffinitivo sulla natura delle suddette offese o ferite.

8. Per serbarsi il più ch'è possibile l'uniformità nelle indennità per vacazioni a' periti calligrafi e di arti liberali , che debbono essere tassate di accordo da' nostri proccuratori generali e dagl'ispettori controlori , saranno le indennità della specie proporzionate alle qualità de' periti ed alle circostanze dei

luoghi ; ma il compenso per le di loro occupazioni non dovrà essere mai maggiore di quello fissato cogli articoli 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili stabilita col real decreto de' 31 di agosto 1819.

9. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia , il nostro ministro segretario di stato delle finanze , ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 agosto 1830 circa la perizia da eseguirsi per la pruova generica delle trasgressioni che accadono in materia di lavori d'oro e di argento filato.

Veduto il decreto de' 3 aprile 1825 relativo a' lavori di lustrini , galloni , frange , ed altre opere di argento ed oro filato , del pari che alla repressione di coloro che trasgrediscano le determinazioni quivi contenute pel miglioramento di siffatti lavori ;

Poichè la pruova generica di tali trasgressioni richiede saggi chimici , e l' uso d' istrumenti di cui si avvale l' officina di garentia stabilita nell' amministrazione della regia zecca ;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizta, e del nostro ministro segretario di stato delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo qnanto segue.

Art. 1. Per la pruova generica delle trasgressioni che in materia degli enunciati lavori d' oro e d' argento accadono in questa parte de' nostri reali domini , la perizia verrà esclnsivamente eseguita dall' officina di garentia stabilita nella regia zecca , nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455 e 456 delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia , ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 agosto 1830 prescrivente che i verbali di aggiudicazione negli appalti de' reali cespiti abbiano forza di titoli autentici ed esecutivi.

Veduti l' articolo 40 della nostra legge de' 18 di ottobre 1819 sull' amministrazione delle acque , e foreste e del pubblico demanio , lasciato in osservanza dall' ultimo nostro decreto organico del dì 16 di luglio 1827, col quale articolo 40 fu prescritto che il processo verbale di aggiudicazione sarà riputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta

e parata esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio;

Visto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Volendo noi applicare detta disposizione per tutti gli appalti de' reali cespiti;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I verbali di aggiudicazione negli appalti di reali cespiti potranno ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi, ugualmente che i contratti stipulati per mano di pubblico notaio, purchè i verbali stessi siano soscritti dai funzionari che intervengono agl' incanti, del pari che dalle parti interessate o da' loro proccuratori speciali a ciò autorizzati per atto autentico innanzi notaio.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Proclamazione di Sua Maestà il Re Ferdinando II a' popoli del suo regno.

Avendoci chiamato Iddio ad occupare il trono de' nostri augusti antenati in conseguenza della morte del nostro amatissimo padre e Re Francesco I di gloriosa memoria; nell' atto che il nostro cuore è vivamente penetrato dalla gravissima perdita che abbiamo fatto, sentiamo ancora l' enorme peso che il supremo dispensatore de' regni ha voluto imporre sulle nostre spalle nell' affidarci il governo di questo regno. Siamo persuasi che Iddio nell' investirci della sua autorità non intende che resti inutile nelle nostre mani, siccome neppur vuole che ne abusiamo. Vuole che il nostro regno sia un regno di giustizia, di vigilanza, e di saviezza; e che adempiamo verso i nostri sudditi alle cure paterne della sua provvidenza.

Convinti intimamente de' disegni di Dio sopra di noi, e risoluti d' adempirli, rivolgeremo tutte le nostre attenzioni ai bisogni principali dello stato e de'nostri amatissimi sudditi, e faremo tutti gli sforzi per rammarginare quelle piaghe che già da più anni affliggono questo regno.

In primo luogo essendo convinti che la nostra santa cattolica religione è la fonte principale della felicità de' regni e dei popoli, perciò la prima e principale nostra cura sarà quella di conservarla e sostenerla intatta in tutti i nostri stati, e di procurare con tutti i mezzi l' esatta osservanza de' suoi divini precetti. E siccome i vescovi per la speciale missione che hanno avuto da Gesù Cristo, sono i principali ministri e custodi della stessa religione, così abbiamo tutta la fiducia che seconderanno

col loro zelo le nostre giuste intenzioni, e che adempiranno esattamente i doveri del loro episcopato.

In secondo luogo non potendo esservi nel mondo alcuna ben ordinata società, senza una retta ed imparziale amministrazione della giustizia, così sarà questa il secondo scopo al quale rivolgeremo le nostre più attente sollecitudini. Noi vogliamo che i nostri tribunali siano tanti santuari, i quali non debbono mai essere profanati dagl' intrighi, dalle protezioni ingiuste, nè da qualunque umano riguardo o interesse. Agli occhi della legge tutti i nostri sudditi sono uguali, e procureremo che a tutti sia resa imparzialmente la giustizia.

Finalmente il ramo delle finanze richiama le nostre particolari attenzioni, essendo quello che dà moto e vita a tutto il regno. Noi non ignoriamo esservi in questo ramo delle piaghe profonde che debbono curarsi; e che il nostro popolo aspetta da noi qualche alleviamento da' pesi a' quali per le passate vertigini è stato sottoposto. Speriamo coll' aiuto e coll' assistenza del Signore di soddisfare a questi due oggetti, tanto preziosi al paterno nostro cuore: e siamo pronti a fare ogni sagrifizio per vederli adempiti. Speriamo che tutti imiteranno, per quanto possono, il nostro esempio, affine di restituire al regno quella prosperità che dee essere l' oggetto de' desiderì di tutte le persone virtuose ed oneste.

Riguardo poi alla nostra armata, alla quale già da diversi anni abbiamo consecrato le particolari nostre cure, siccome colla sua disciplina ed ottima condotta già si è resa degna della nostra stima e particolare compiacenza, così dichiariamo che non lasceremo d' occuparci di essa e del suo bene, sperando che dal suo canto ci darà in tutte le occasioni le pruove della sua inviolabile fedeltà, e che non macchierà mai l' onore delle sue bandiere. — Napoli, il dì 8 novembre 1830.

Decreto e regolamento del 6 dicembre 1830 pe' nuovi distintivi militari.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato l' annesso regolamento, in cui sono stabilite le norme pe' nuovi distintivi degli uffiziali generali, superiori, capitani, e subalterni del nostro reale esercito, e della nostra armata di mare.

2. Il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 6 dicembre 1830 pe' novelli distintivi da usarsi da' generali, uffiziali superiori, capitani, ed uffiziali subalterni del real esercito e dell' armata di mare, in supplimento all' altro regolamento in vigore pel vestiario, approvato da Sua Maestà il Re nostro signore.

CAPITOLO I.

Ciascun capitan generale, tenente generale, maresciallo di campo e brigadiere, qualunque sia l' arma o destinazione cui trovasi addetto, aggiungerà tanto su' piccoli, che sul grande uniforme, ora in uso, due spalline della forma e dimensioni come qui appresso viene indicato.

La parte piana delle medesime, che avrà la lunghezza di pollici cinque e linee dieci, e la larghezza di pollici due e linee sei, sarà ricamata in oro pe' capitan generali, tenenti generali, e marescialli di campo, ed in argento pe' brigadieri, avendo verso la estremità inferiore uno scudo formato dallo stesso ricamo, che terminerà con una cornice circolare, composta da un tortiglione grande e da due più piccoli, all' ultimo de' quali saranno strettamente attaccati numero ventuno cannottigli della lunghezza di due pollici e sei linee, e della grossezza di linee diciotto, come meglio potrà osservarsi da' modelli numeri 1 e 2 annessi all' originale di questo regolamento.

Sul centro del mentovato scudo i capitan generali avranno per loro distintivo tre gigli in forma piramidale, sormontati da una corona reale; i tenenti generali due in linea orizzontale, sormontati dal medesimo stemma; ed i marescialli di campo, e brigadieri un solo giglio sottoposto all' indicata corona.

Tali gigli e corone saranno pe' capitan generali, tenenti generali, e marescialli di campo, di argento; e pe' brigadieri, di oro.

I travetti pel sostegno delle spalline anzidette saranno ricamati in oro, o in argento, secondo il colore delle stesse, e la fodera sarà di panno scarlatto, sporgendo lateralmente in modo da formare un piccol lembo, giusta i detti modelli num. 1 e 2 annessi all' originale di questo regolamento.

CAPITOLO II.

I colonnelli, tenenti colonnelli, e maggiori, togliendo gli attuali distintivi da' paramani de' di loro uniformi e soprabiti, faranno uso indistintamente, qualunque sia la loro posizione, parimente di due spalline, tanto sul piccolo che sul grande uniforme (ma non mai sul soprabito); e saranno di oro per quelli che hanno il bottone di oro, e viceversa, ad eccezione però de' soli corpi della fanteria della guardia reale, i quali quantunque abbiano il bottone di oro, pure dovranno far uso delle spalline d' argento.

La parte piana delle medesime avrà le stesse dimensioni indicate per le spalline de' generali, e verrà formata da laminette rettangolari di rame dorato, o di argento, situate a squame, avendo verso la estremità inferiore di detta parte piana che sarà alquanto convessa la suddetta cornice circolare composta da un tortiglione grande e due piccoli, all' ultimo de' quali verranno uniti numero trentadue cannottigli lunghi pollici due e linee sei, e della grossezza di tredici linee, come si ravvisa da' modelli numeri 3 e 4, inseriti nell' originale di questo regolamento.

Sul centro della mentovata parte convessa di dette spalline i colonnelli avranno per loro distintivo numero tre gigli a forma piramidale sormontati dal suddetto stemma reale; i tenenti colonnelli ne avranno due orizzontalmente situati; ed i maggiori un solo de' detti gigli, dovendo sì gli uni, che l'altro essere parimente sormontati dalla corona reale, simile a quella pe' colonnelli.

Tali gigli e corone saranno di argento per quelli che faranno uso delle spalline di oro, e viceversa.

I travetti delle indicate spalline per gli uffiziali superiori saranno formati da catenette di rame dorato, o di argento secondo il colore, e la fodera sarà dello stesso colore delle mostre del rispettivo uniforme, come ora si usa dagli altri uffiziali da capitano in giù.

Dalle anzidette prescrizioni sono eccettuati gli uffiziali superiori de' cavalleggieri della guardia reale, i quali togliendo anch' essa da' paramani gli attuali loro distintivi, conserveranno solo quelli attualmente in vigore su' rispettivi caschi.

Verranno benanche esclusi dalle prescrizioni stesse gli uffiziali superiori del corpo de' lancieri real Ferdinando, i quali conservando le attuali loro spalline, e togliendo anch' essi i galloncini da' paramani, aggiungeranno allo schapkas i seguenti distintivi, cioè il colonnello tre galloncini della larghezza ognuno tre linee, situati al di sopra dell' attuale gallone, che è della larghezza d' un pollice; il tenente colonnello due de' suddetti galloncini anche al di sopra del detto gallone; ed il maggiore uno parimente soprapposto al ripetuto gallone largo.

CAPITOLO III.

I generali di qualunque grado, arma, o destinazione essi siano, proseguiranno a far uso de' medesimi cappelli che attualmente portano. Essi conserveranno parimente la ciarpa di argento intessuta con seta scarlatta che attualmente usano.

Gli uffiziali generali della real marina faranno anch' essi uso del cappello col punto di Spagna del tutto simile a quello de' generali dell' armata di terra.

CAPITOLO IV.

I colonnelli, tenenti colonnelli, e maggiori, tanto di tutt' i corpi della guardia reale, che de' reggimenti svizzeri, da oggi innanzi toglieranno da' loro cappelli il gallone di oro a merli, sostituendovi lo stesso gallone che usano attualmente gli uffiziali superiori degli altri corpi del real esercito.

Gli uffiziali superiori de' corpi militari della real marina, togliendo anch' essi all' attuale di loro cappello il punto di Spagna, useranno sotto le armi il cappello tutto simile agli uffiziali superiori dell' armata di terra, permettendosi però di far uso fuori servizio di quello stabilito per gli uffiziali naviganti.

I suddetti uffiziali della marina naviganti di qualunque classe essi siano continueranno a far uso dell' attuale loro cappello.

In oltre gli uffiziali superiori del genio militare idraulico, e del genio marittimo, togliendo anch' essi l' attuale gallone a punto di Spagna dal loro cappello, vi sostituiranno quello surripetuto che operano gli uffiziali superiori della linea.

CAPITOLO V.

Essendo la ciarpa di argento e seta anzidetta esclusivamente serbata pe' generali, dal giorno che avrà vigore il presente regolamento, tutti gli uffiziali superiori, esenti delle reali guardie del corpo, e subalterni del reale esercito, di qualunque arma essi siano, del pari che gli uffiziali di tutt' i corpi militari della real marina, dovranno indistintamente far uso della ciarpa di seta bianca e scarlatta, a somiglianza di quella che ora usano gli uffiziali della linea, ad eccezione però dei cavalleggieri e dell' artiglieria a cavallo della guardia reale, che continueranno a portare l' attuale fascia: e siccome la ciarpa è un distintivo esclusivamente attribuito agli uffiziali, così da ora in poi resta soppressa per tutti gli ajutanti sì del reale esercito, che dell' armata di mare, niuno eccettuato.

CAPITOLO VI.

Finalmente gli uffiziali, da capitano in giù, di qualunque arma essi siano, non esclusa la real marina, i quali in atto avessero sulle rispettive loro spalline delle corone, ancore, piramidi di palle, ed altro, dovranno immantinenti togliere tutt' i suddetti oggetti, conservando solo gli attuali gigli i capitan comandanti ed i primi tenenti, restando fermo quanto di già trovasi fissato pe' capitan tenenti, secondi tenenti ed alfieri, che non debbono avere niun contrassegno sulle di loro attuali spalline.

Decreto del 17 dicembre 1830 col quale si dà una novella organizzazione al real esercito di terra.

Considerando che dal mese di maggio 1827 principio della istallazione del comando generale dell' esercito in poi, colle continue ed indefesse sollecitudini e fatiche adoperate si giunse non solo a stabilire per le reali truppe il loro ben essere, tanto col migliorare la nutrizione del soldato, il suo vestir militare, l'armamento e gli alloggiamenti, quanto perchè si conseguì il nobile scopo di elevarle ad un aspetto più imponente ed a dar loro una solida esistenza; ma si provocò una legge per gli ascensi, mercè la quale svanì ogni arbitrio; ed equilibrandosi l'anzianità ed i talenti, si ottennero allo esercito uffiziali istruiti e di maturi servizi, talchè uscendosi dalle circoscritte e parziali evoluzioni de' corpi, furono ne' campi di questa capitale, del pari che ne' vasti terreni delle altre guarnigioni de' nostri reali dominî, riunite le varie armi, che mutuamente combinandosi, si eseguirono frequentemente in nostra presenza delle grandi manovre;

Considerando che per perfezionare le istituzioni organiche del nostro real esercito fa d' uopo semplificare l' azione del comando da tutto ciò che può distrarlo dall' utile fine cui è destinato, cioè nelle istruzioni, ne' celeri movimenti e nelle operazioni militari;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comando generale del reale esercito terminerà colla fine del 1830.

Al dì primo di gennaio 1831 tutto lo stato militare rimarrà costituito in quattro distinti rami, cioè comando delle reali truppe, ispezione delle medesime del pari che del materiale dell' esercito, intendenza generale, e giurisdizione penale militare; tutti sotto la immediata dipendenza della nostra real segreteria e ministero di stato della guerra, per lo di cui organo ci vengono rassegnati gli oggetti militari, e si emanano le nostre sovrane risoluzioni.

2. Le nostre reali truppe saranno divise in tempo di pace in due eserciti di guarnigione, uno pe' dominî al di qua, e l' altro per quelli al di là del faro; e verranno comandati in capo da due comandanti generali delle armi, uno residente in Napoli, e l' altro in Palermo. Questi dirameranno i loro ordini per mezzo de' governatori e comandanti di provincie o valli, i quali per via de' comandanti delle piazze, siano aperte, chiuse, permanenti, o eventuali, li faranno pervenire a' corpi delle loro rispettive guarnigioni.

3. Ci riserbiamo di formare delle brigate, o anche delle divisioni d' istruzione; ed i generali che ne avranno il comando dipenderanno direttamente dal comandante generale delle

armi di que' domini ove si troveranno, e non saranno tenuti verso i comandanti territoriali se non che a dar loro conoscenza della forza de' corpi che entrano o sortono dal rispettivo loro territorio, o che vi si trovino allo spirare di ciascun mese.

4. I brigadieri che attualmente comandano le brigate di fanteria e cavalleria del nostro esercito, saranno al di primo di gennaio 1831 divisi nelle piazze di numerosa guarnigione per comandare delle brigate eventuali, sotto gli ordini de' governatori o comandanti di esse piazze.

5. In tempo di guerra nomineremo un generale in capo pel nostro esercito di operazione, il quale dipenderà unicamente dal nostro ministro della guerra, e diramerà i suoi ordini per mezzo de' generali comandanti le divisioni e brigate.

6. Vi sarà uno stato maggiore dell' esercito composto da due uffiziali superiori, e dodici capitani. Di essi il primo con otto capitani saranno destinati presso il comandante generale delle armi al di quà del faro, ed il secondo con quattro capitani presso il comandante generale al di là del faro. Ogni comando generale avrà una cancelleria sotto la direzione del rispettivo capo di stato maggiore.

7. La nostra guardia reale verrà comandata da un colonnello generale che ne sarà anche l' ispettore, il quale dipenderà direttamente da noi per mezzo del ministro della guerra. Quando poi giudicheremo che qualche corpo della medesima debba far parte degli eserciti di guarnigione, o di quello di operazione, cesserà da quel momento su' corpi menzionati il comando del colonnello generale, senza però cessarne l' ispezione, e vi subentrerà quello de' comandanti territoriali, o de' generali dell' esercito di operazione.

8. La gendarmeria senza venir distratta dal servizio che rende alla polizia a' sensi della sua speciale ordinanza, sarà per lo servizio militare dipendente da' comandanti territoriali come ogni altro corpo dell' esercito.

9. L' ispezione delle nostre reali truppe sarà esercitata in ciascun' arma da un ispettore. La fanteria potrà averne più di uno. Nel genio e nell' artiglieria continueranno a portare il nome di direttori generali, a causa del materiale inerente a dette armi.

10. A simiglianza del direttore generale della sanità militare, e dell' ispettore della rimonta, noi destineremo uno o più ispettori per le altre parti del materiale dell' esercito.

11. Gl' ispettori non avranno più il comando, ma la sola ispezione dell' arma commessa alla loro cura. I direttori generali de' corpi facoltativi eserciteranno su di essi tutte le facoltà attribuite loro dalle rispettive ordinanze, senza ledere però le attribuzioni de' comandanti territoriali, o quelle de' generali dell' esercito di operazione.

12. L' intendenza generale dell' esercito riprendendo tutto

ciò che si appartiene all' amministrazione militare, e che è di sua spettanza, dipenderà unicamente dal nostro ministero e real segreteria di stato della guerra.

13. La vice-intendenza dell' esercito residente in Messina è abolita. Resterà quella che è in Palermo, dove si riconcentrerà tutto il servizio di sua attribuzione.

14. La giurisdizione militare a'termini dello statuto penale militare sarà esercitata dall' alta corte militare e da' diversi consigli di guerra, e dipenderà unicamente dal nostro ministero e real segreteria di stato della guerra.

15. Tutti i decreti, le disposizioni ed i regolamenti che si oppongono al presente decreto, restano abrogati.

16. Tutti i nostri consiglieri ministri di stato e ministri segretari di stato., ed il nostro luogotenente generale de' reali domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dell'11 gennaio 1831 portante una nuova ritenuta su' soldi e sulle pensioni, e la diminuzione di metà del dazio sul macino.

Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono. Noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento a' pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri domini al di qua del faro. Questa preferenza era comandata dalla situazione in cui abbiamo trovato questa tesoreria generale, dal disquilibrio in cui trovavansi le sue risorse e le sue obbligazioni al cominciar del corrente anno. I nostri dominî di là del faro, egualmente a noi cari, hanno simultaneamente richiamata tutta la nostra attenzione. Il nostro amato real fratello luogotenente generale in Sicilia nel suo vicino arrivo in quella parte de' nostri domini ci proporrà i mezzi più opportuni per renderne prospera l'amministrazione. Rivestito della nostra confidenza egli seconderà con caldo e laborioso impegno le istruzioni che gli abbiamo date. Tranquilli in questo oggetto noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua nudità lo stato di situazione della tesoreria generale di Napoli. Per quanto trista essa sia, non ne faremo un mistero. Questa leale franchezza sarà degna di noi, sarà degna del popolo generoso di cui la divina provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto de'28 di maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite ed i pesi ne' domini al di qua del faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un *deficit*, che di anno in anno si aumentava per gl'interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di finanze, non lascia di

essere un debito; e tanto più grave, tanto più molesto, perchè non trova ne' fondi di ammortizzazione un perenne presidio, perchè le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati quattro milioni trecentoquarantacinquemila dugentocinquantuno e grana 50. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi. Posta così al nudo la cosa, il voto effettivo che esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato, è di ducati. 1,128,167

Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati. Confidando nel divino ajuto che abbiamo invocato al cominciar del nostro regno, e nell'amore del nostro popolo, noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un avvenire più lieto.

Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacrifizio, noi abbiamo già conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di ducati 180,000

Altro ne facciamo dall' assegnamento della nostra real casa di ducati. . . . 190,000

Conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre attuali forze di terra e di mare, col perfetto ordine in cui sono stati rimessi i rami di marina e guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di ducati. 340,000

La severa riforma fatta negli esiti dei diversi ministeri ha prodotto una economia di ducati 531,667

1,241,667

Ducati. 113,500

Pareggiati in tal modo gl'introiti e le spese dello stato discusso pel 1831, rimanendovi una somma disponibile di ducati centotredicimila e cinquecento, noi ci siamo proposti d'impiegarla al sollievo della parte più bisognosa del nostro popolo. Il dazio sul macino imposto col citato decreto de' 28 di maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione. Ma questa imposta ascendendo a ducati un milione dugentocinquantatremila, non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo chiedere nè alla proprietà, nè all'industria altri sacrifizi senza portar grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità, ci siamo per necessità rivolti ad una nuova ritenuta sulle spese dette di materiale, ad una nuova ritenuta su' soldi e su' godenti le pensioni di grazia e di giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita della nostra fiducia, godendo

le preeminenze della pubblica considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che le danno più facili mezzi di sussistenza, noi non faremo a questa classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta non toccherà gl'impiegati ed i pensionisti che godono un appannaggio di ducati venticinque mensuali in sotto, crescerà con moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrà grave per gl'impiegati e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato la somma che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle due Sicilie; ed allorchè le vecchie costumanze di uno stato possono utilmente rivivere, è prudente cosa il farlo, ed è indispensabile nella nostra posizione attuale.

Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente esaminate nel nostro consiglio ordinario di stato, se n'è a noi rassegnato il corrispondente progetto.

Considerando che i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate a' soldi sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello stato; che debbono pur nondimeno esser conservati i soprassoldi militari destinati solo a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma, le indennità di alloggio de' militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennità di scrittojo;

Considerando che l'unione di diversi uffizi in una stessa persona non concede pe' regolamenti in vigore, se non che la scelta del soldo maggiore; e che avendo onorata origine da un attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degl'impiegati, dà ad essi un titolo alla nostra sovrana considerazione negli ascensi;

Considerando che gli attuali soldi, avendo ottenuto nella prosperità di cui lo stato godeva prima delle fatali vicende del 1820, un considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono, oltre della ritenuta già esistente, soffrirne una nuova;

Considerando che nelle nuove ritenute giovi esentarne gli averi cumulati non maggiori di ducati venticinque mensuali, convenga proporzionatamente tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono più elevati;

Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale;

Considerando che le pensioni di giustizia possono esser tassate colla stessa proporzione de' soldi, e quelle di grazia possono soffrire un peso maggiore;

Considerando che nell'alleviamento promesso a' nostri sudditi l'imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave è per sua natura alla classe più bisognosa e più povera;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato delle finanze e degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi, per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti ducati ventinque mensuali.

Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi ed indennità di alloggio e mobilio de' militari, del pari che le indennità di scrittojo.

2. I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano ducati venticinque mensuali, saranno esenti dalla nuova ritenuta, ai termini dell' articolo 1, la quale per le classi ascendenti da ducati venticinque ed un grano verrà regolata giusta la seguente tariffa.

da mensuali ducati					
25	ed 01	a ducati 50,	al	2, 50	per 100
da » 50	01	a » 100,	al	5	»
da » 100	01	a » 150,	al	7,50	
da » 150	01	a » 200,	al	10	»
da » 200	01	a » 300,	al	15	»
da » 300	01	a » 400,	al	20	»
da » 400	01	a » 500,	al	25	»
da » 500	01	a » 700,	al	30	»
da » 700	01	innanzi,	al	40	»

3. Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell' articolo 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell' articolo precedente.

4. Sarà ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale.

5. Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi ed in generale sugli esiti tutti della tesoseria, continuerà a ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per ducati 474,032
i quali uniti a' ducati 113,500

avanzo precedente, formano la somma di duc. . . . 587,532

6. Il dazio sul macino imposto a' termini degli articoli 7 ed 8, capitolo III del decreto de' 28 di maggio 1826, calcolato allora per ducati un milione trecentoventimila, ma che dà effettivamente ducati un milione dugentocinquantatremila, è diminuito per metà, seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione del citato real decreto.

7. Essendo l' importo della metà del dazio sul macino che si sopprime in ducati seicentoventiseimila cinquecento, la som-

ma che manca in ducati trentottomila novecentosessantotto sarà prelevata dalle economie che nel corso dell' anno si eseguiranno da' nostri ministri ne' rispettivi dipartimenti.

8. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e tutti i nostri ministri segretari di stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 gennaio 1831 portante l'istituzione di una real segreteria particolare alla immediazione di Sua Maestà.

Essendo indispensabile al nostro immediato servizio la istituzione di una particolare segreteria, la quale dipenda direttamente da noi, e sia convenientemente organizzata e composta d'individui forniti delle qualità necessarie al disimpegno de' diversi affari che alla stessa appartengono;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La nostra real segreteria particolare sarà composta di un segretario particolare, e di un numero di uffiziali da nominarsi da noi, il quale numero, secondo il maggiore o minore bisogno, sarà aumentato o diminuito.

2. Il nostro segretario particolare riunirà agli obblighi di tal carica le attribuzioni ed i doveri di segretario del nostro consiglio di stato, prenderà i nostri ordini, e sarà in corrispondenza co' nostri ministri segretari di stato.

3. Il soldo del nostro segretario particolare sarà quello stesso che si trova stabilito pe' direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato in attività di servizio. Il medesimo godrà di quegli onori e di quelle prerogative di cui godono i detti direttori.

4. Gli uffiziali che dovranno far parte della nostra particolare segreteria, saranno da noi scelti fra quelli che trovansi servendo nelle diverse reali segreterie e ministeri di stato, e saranno chiamati a tale servizio con reali rescritti per l'organo del nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri.

5. I suddetti uffiziali conserveranno il grado, gli onori e gli averi che godono nelle rispettive segreterie, nelle quali faranno i loro regolari ascensi, e saranno tenuti particolarmente presenti nelle promozioni e nelle provviste de' diversi impieghi dello stato, secondo i rispettivi meriti, servizi e circostanze.

6. Saranno addetti alla medesima real segreteria particolare due inservienti a ruolo della real casa; e vi assisteranno per ordinanze quattro sottuffiziali del real corpo de' veterani.

7. Le spese di scrittojo ed altro necessario per detta real segreteria graviteranno sullo stato discusso della presidenza del consiglio de' ministri.

8. Con nostro particolare regolamento saranno determinati i carichi e le attribuzioni della mentovata nostra real segreteria.

9. Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e tutti i nostri consiglieri ministri di stato, ed i ministri segretarî di stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 26 gennaio 1831 relativo alla competenza de' giudici deputati per le vendite forzose.

Veduto l'articolo 13 del real decreto de' 10 di febbraio 1824 pe' giudizî di espropriazione forzata innanzi a' giudici deputati nel corso della commessione loro affidata;

Veduto il real decreto de' 18 di agosto 1825, col quale fu prescritto che la commessione delle vendite volontarie e forzose ne' domini oltre il faro cessasse dalle sue funzioni, rimettendo le cause innanzi ad essa pendenti, a' giudici deputati per quei tra i debitori che si trovassero di averne; e per gli altri debitori, a' tribunali ordinarî;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia per lo dubbio quivi elevato se, profferita da' giudici deputati la sentenza diffinitiva per l' assegnazione a' creditori soggiogatarî, siano i medesimi ulteriormente competenti a procedere per le vendite loro sottoposte per effetto del cennato real decreto de' 18 di agosto 1825, e pe' giudizî di espropriazione sperimentati nel corso della commessione loro, giusta l' articolo 13 dell' altro real decreto de' 10 di febbraio 1824;

Essendo opportuno per la sollecita spedizione de' giudizi che tal quistione sia risoluta per modo di regola;

Avuto riguardo particolarmente alle attribuzioni de' giudici deputati così per le vendite anzidette, come pe' riferiti giudizî di espropriazione, del pari che alle forme prescritte dal real decreto de' 18 di agosto 1825 presso i tribunali ordinarî per le cause loro pervenute dall' abolita commessione delle vendite volontarie e forzose;

Veduto il parere della consulta de'nostri reali dominî oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Appartiene a' giudici deputati, dopo profferita la sentenza diffinitiva per l' assegnazione a' creditori soggiogatarî a seconda del real decreto de' 10 di febbraio 1824 di continuare e pronunziare le sentenze pe' giudizî delle vendite portate innanzi ad essi per effetto del real decreto de' 18 di agosto 1825, nell' interesse anche de' creditori quantitativi.

2. Appartiene altresì a' giudici deputati, profferita la montovata sentenza diffinitiva, di recare al loro termine i giudizî di espropriazione forzata sperimentati durante il corso della lo-

ro commissione a' termini dell' articolo 13 del real decreto dei 10 di febbraio 1824.

3. Rimangono soltanto esclusi dalla competenza de' giudici deputati, dopo profferita la sentenza diffinitiva dell' assegnazione a' creditori soggiogatarî, i giudizi di espropriazione iniziati a' termini del detto articolo 13, pe' quali non sia stato già fissato da' giudici deputati l' apprezzo e la valutazione de' fondi stabili da espropriarsi.

4. Pe' soli giudizi esclusi dalla competenza de' giudici deputati dovranno proseguire e procedere i magistrati ordinari, restando fermi tutti gli atti fatti, e le sentenze interlocutorie e preparatorie pronunziate da' medesimi giudici deputati.

5. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 27 gennaio 1831 approvante un nuovo regolamento vaccinico pei reali dominii di qua del faro.

Avendo la lunga e costante esperienza fatto conoscere l'utile grandissimo che la vaccinazione ha prodotto;

Volendo con tutti i mezzi promuoverne ed agevolarne la pratica pel bene dei nostri amatissimi sudditi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato ne' nostri reali domini di qua del faro l' esecuzione del nuovo regolamento vaccinico annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Statuto dei 27 gennaio 1831 per regolare il travaglio vaccinico ne' reali dominii al di qua del faro.

A norma del disposto dell' articolo 8 del regolamento sanzionato col real decreto de' 10 di settembre 1822, che prescrive all' istituto centrale vaccinico di proporre uno statuto di servizio per lo istituto medesimo e per le commessioni vacciniche cui esso presiede, si è stabilito il seguente statuto in cui si determinano le attribuzioni de' varî funzionarî pel ramo di vaccinazione. Nel compilarlo si sono avuti presenti tutti gli statuti in diverse epoche fatti per tale oggetto, compreso il regolamento suppletorio approvato dal real ministero nel dì 16 di gennaio 1828; e se n' è formato il seguente statuto, il quale fa seguito al citato regolamento approvato colla legge de' 10 di set-

tembre 1822, e che per lo innanzi dovrà aver solo vigore, restando aboliti tutti gli altri regolamenti precedentemente emanati, non escluso il suppletorio, che quivi s'intendono interamente trasfusi.

TIT. I. — *Funzioni, economia, ed onorificenze dell'istituto centrale vaccinico.*

§. I. — *Numero de' socii dell'istituto.*

ART. I. I socii che compongono l'istituto centrale vaccinico saranno al numero di dieci, come si trova determinato coll'articolo terzo della legge di organizzazione de'22 di maggio 1807, e vi saranno in oltre due soci aggiunti, a norma di ciò che fu fissato col real decreto de' 16 di aprile 1817.

§. II. — *Precise funzioni dell'istituto.*

2. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoperta, il garentirla a tutto potere dalle calunnie e dagli ostacoli che ne limitano i progressi, sono le funzioni che l'istituto dee adempire.

3. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della capitale e della sua provincia: esse debbonsi estendere per le restanti provincie, e quindi per le loro commessioni. L'istituto assumerà in oltre le funzioni di commessione provinciale per la provincia di Napoli.

§. III. — *Metodo da tenersi per rimpiazzare i socii nelle loro mancanze.*

4. Mancando alcuno de' soci, l'istituto eleggerà il socio che dee rimpiazzarlo, e rassegnerà la sua scelta al real ministero degli affari interni per ottenerne la sanzione da S. M. (D. G.)

5. Nel caso di doversi scegliere un nuovo socio, verrà fissata dal presidente la seduta in cui si farà l'elezione, ed il segretario ne darà partecipazione a' soci. I soci riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad essere nominati; e nel caso fra essi troverassi alcuno meritevole, ciascuno de' soci sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sullo stesso soggetto, la elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà al bussolo. Sarà soggettato al medesimo in primo luogo colui che si trova di essere nominato da' più; e nel caso che il bussolo non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. E se si troverà che i nominati siano tanti, quanti i soci che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui che è stato nominato dal presidente, e quindi si verrà agli al-

tri gradatamente, secondo che siano stati nominati da'soci che abbiano maggiore anzianità.

6. Nel bussolo deciderà sempre la maggioranza de' voti. Nella parità sarà diritto del presidente di toglierla coll'aggiungere un altro suo voto a favore di chi gli sembrerà più opportuno.

§. IV. — *Impieghi tra i socii dell'istituto, e loro funzioni individuali.*

7. Fra i soci sarà prescelto un presidente ed un tesoriere annuale a maggioranza di voti segreti de' soci medesimi, a tenore di quanto si è praticato per lo passato. Sarà a tal fine ogni socio provveduto di cartelle scritte tutte con uno stesso carattere, e portante ciascuna il nome di tutti i soci. Ognuno metterà nell'urna il nome del socio che vorrà presceglicre. Dopo ciò, numerate le cartelle, e trovate corrispondenti al numero de'soci intervenuti, si leggeranno da due de'suddetti soci, e l'elezione s'intenderà fatta col maggior numero de'voti. Le parità saranno tolte collo stesso metodo dell'articolo precedente.

8. Il segretario ed il vicesegretario saranno permanenti, perchè così stabiliti e nominati dalla legge.

9. Il presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo, ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall'istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, del pari che la loro successione: regolerà le discussioni, precisando i termini e l'aspetto delle quistioni, e portando in fine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta: invigilerà al buon ordine, ed alla esecuzione intera del decreto de' 6 di novembre 1821, del regolamento sovranamente approvato nel dì 10 di settembre 1822, e del presente statuto: nominerà le commessioni per le operazioni avventizie che non sono eseguibili dallo intero istituto: provocherà le sedute straordinarie; e finalmente in tutti i casi di urgenza che non permettono dilazione, rappresenterà l'istituto per prendere le misure convenienti, che saranno provvisorie fino a che non siano rivestite della sanzione dell'istituto.

10. Appartiene esclusivamente al segretario la compilazione di tutte le carti attinenti all' economia dell'uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell'istituto col real ministero degli affari interni, colla prefettura di polizia, cogl'intendenti, e colle commessioni provinciali, del pari che co' singoli individui che vi entrano a parte: tutto ciò per altro che si opera dal segretario dovrà essere coll' intelligenza e coll' approvazione dell' istituto. L'archivio dell'istituto sarà conservato dal segretario. Le funzioni del segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal vicesegretario.

11. Il tesoriere sarà incaricato dell'amministrazione de'fondi dell'istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un man-

dato della somma che dovrà solvere, firmato dal presidente e dal segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all'istituto il suo conto dell'esito e dell'introito de' sei mesi decorsi pe' fondi pervenutigli sì dall'intendenza di Napoli, che dalla tesoreria generale; e dopo discussi e trovati regolari, s'invieranno i primi all'intendenza medesima, ed i secondi al real ministero. L'istituto dopo l'esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al tesoriere un'acclaratoria della gestione da lui tenuta.

§. V. — *Congressi dell'istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.*

12. I soci dell'istituto debbonsi riunire nel sito centrale di loro residenza una volta la settimana, e precisamente in quel giorno che l'istituto intero reputerà più conveniente.

13. Il presidente, il segretario o il vicesegretario, ed uno de' soci riuniti nelle ordinarie giornate di seduta basteranno a rappresentare l'intero istituto. Ma potendo accadere che il presidente, il segretario, o il vicesegretario mancasse in qualche seduta, in quel caso potendo tre soci rappresentare l'istituto, i soci che saranno intervenuti, se manca il presidente, acclameranno un vicepresidente per quella seduta; se manca il segretario o il vicesegretario, il presidente o il vicepresidente inviterà uno de' soci a fare da vicesegretario, e la seduta avrà luogo al solito.

14. Il segretario, aperta la seduta dietro l'invito del presidente, passerà alla sua firma, o a quella de' soci ancora, secondo l'occorrenza, le carte figlie delle deliberazioni della seduta precedente; indi leggerà i processi verbali della settimana. Il segretario farà l'enumerazione di tutte le carte pervenute nel corso della settimana, ed il presidente le chiamerà alla discussione con quell'ordine che crederà opportuno. In caso di unanimità si fisserà sub.to l'appuntamento, e questo sarà fissato sulla pluralità di voti in caso di discrepanza. Qualunque de' soci che avrà altro a proporre, domanderà la parola al presidente, e farà la sua proposizione. Il presidente, finite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta.

15. I risultati della sessione saranno registrati negli atti dell'istituto firmati da' soci intervenuti nella seduta.

§. VI. — *Pratica della vaccinazione gratuita nella capitale.*

16. Nel sito assegnato nel soppresso monistero di Montecoliveto alle funzioni dell'istituto sarà praticata la pubblica vaccinazione gratuita in tutti i giorni, tranne i festivi di doppio precetto, nell'inverno dalle ore dieci alle dodici di Francia, nella state dalle ore otto alle dieci. I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne' giorni sussecutivi di osservazione che saran-

no ad essi indicati, onde assicurarsi dell'esito della loro vaccinazione. Questa operazione verrà presenziata dal segretario o dal vicesegretario, in modo che uno de' dodici vaccinatori ordinari dell'istituto per giro eseguirà la vaccinazione, ed il segretario o il vicesegretario vi presederà e vi presterà vigilanza. Di tutto ciò si terrà conveniente registro negli archivi dell'istituto.

17. A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore e sito indicato almeno due bambini già vaccinati, e nel caso di somministrare il *virus* recente per nuove inoculazioni. Questi stessi bambini potranno essere accordati, quando vi acconsentano i loro genitori, per trasferirsi tra particolari famiglie a qualunque richiesta se ne faccia da' professori istruiti del mestiere, o per essere condotti ne' vari quartieri della città da' vaccinatori che vi sono addetti, quando convenga praticare ivi la vaccinazione.

18. Per riunire i summentovati bambini che vengono ordinariamente prescelti tra la classe più indigente del popolo, continuerà l'istituto a valersi della coadiuvazione delle sei levatrici scelte tra le più probe e zelanti della capitale, come quelle che sono l'organo immediato della persuasione popolare. A queste levatrici sarà continuato l'assegnamento di carlini venticinque al mese da' fondi dell'istituto medesimo, ed alle madri dei due bambini che giornalmente si presteranno a somministrare il *pus* nella residenza dell'istituto, si continuerà a dare il munuscolo di grana venti per cadauna.

19. Siccome coll' articolo 2 del regolamento del 1822 trovasi accordato all' istituto il numero di dodici vaccinatori ordinari, e di altrettanti straordinari, i quali sono incaricati di eseguire in ogni settimana la vaccinazione gratuita presso la municipalità di ciascun quartiere, così egualmente si continuerà a dare alle madri de' fanciulli che vi somministreranno il *pus*, egual munuscolo di grana venti per cadauna per que' giorni in cui avrà luogo la inoculazione.

20. Tutti coloro che vogliono assicurarsi o instruirsi dei fatti attinenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sito indicato.

21. Dopo eseguite le vaccinazioni a' concorrenti, si raccoglierà il *virus* superfluo ne' tubolini capillari per darsi *gratis* a qualunque inchiesta ne venga fatta di uffizio da' funzionari di vaccinazione. Questi tubi potranno riunirsi alle istruzioni in istampa quando si cerchino.

22. L' istituto, e per esso il segretario rilascerà *gratis* un attestato della vaccinazione sofferta a tutti coloro che lo richieggono, e che sono stati inoculati nella residenza dell' istituto, per poter pretendere a tutti que' riguardi che la legge accorda ai soli vaccinati. Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal segretario per la legalità della firma.

§. — VII. *Onorificenze dell' istituto.*

23. Continuerà ad essere accordato a' soci dello istituto un uniforme di colore bleu, secondo trovasi stabilito con risoluzione ministeriale de' 30 di luglio 1808.

24. Continueranno gli stessi soci a godere il dritto di essere invitati nelle feste pubbliche e baciamani, a tenore di quanto trovasi disposto con precedenti ordinanze ministeriali.

TIT. II. — *Commessioni vacciniche.*

§. I.—*Numero delle commessioni provinciali e distrettuali. Oggetto della loro istituzione. Obbligazioni che ne derivano.*

25. Ciascuna provincia avrà una commessione provinciale istallata nel capoluogo della provincia medesima, ed altrettante commessioni subalterne quanto è il numero de' suoi distretti.

Sono queste ultime le commessioni distrettuali che risederanno benanche ne' capoluoghi di ciascun distretto. Lo stesso sistema dee serbarsi per la provincia di Napoli, che avrà perciò le sue commessioni distrettuali. Ciascuna commessione provinciale sarà composta di quattro membri ordinari, e le Commessioni distrettuali ne avranno tre.

26. La concatenazione di questi corpi morali coll' istituto centrale sarà inalterabile, e regolata in modo che, mentre in ciascuna provincia le commessioni distrettuali avranno una immediata dipendenza dalle commessioni provinciali, non meno esse che queste ultime dipenderanno dall' istituto centrale per tutto ciò che riguarda gli oggetti del loro istituto, l' esercizio delle loro funzioni, la loro economia ec. Senza questa riunione sarebbe inutile che si attendesse un cospiramento uniforme alle intenzioni e ne' voti di siffatte instituzioni, il cui scopo è comune e strettamente collegato.

27. Il lodevole oggetto pel quale furono istituite le indicate commessioni, riguarda una diffusione energica e ben sostenuta del salutare sistema della vaccinazione per tutto il regno. Quindi qualunque misura che concerne all' espressato oggetto, debbono esse considerarla come un loro dovere fondamentale. È perciò che qualunque commessione, oltre l' obbligazione di conservare e promuovere l' innesto vaccino pel suo distretto, debbesi occupare seriamente e sotto la propria responsabilità dello adempimento degli articoli che seguono.

1. Che in ciascun comune sia istallata la giunta vaccinica, e che questa adempia a' doveri che le sono imposti.

2. Che in ciascun comune siano obbligativamente vaccinati i projetti, a tenore del real decreto del 1821.

3. Che tutti gl' impiegati e coloro che sussistono a spese

del governo , o che attendono dal medesimo grazie e favori , debbano far vaccinare i loro figliuoli come è ordinato dal suddetto decreto.

4. Che restino adempiti gli espedienti sulle istruzioni da darsi al popolo per mezzo de' vescovi e de'parrochi, predicando l' utilità della vaccinazione , e facendo conoscere il dovere strettamente imposto da Dio e dal Re a ciascun padre di famiglia di preservare da' mali la vita de' suoi figliuoli.

5. Che la maldicenza e la calunnia non si sforzino ad alterare i progressi di un sistema cotanto utile. Segnalatamente invigilerà la commessione sulla riunione de' sentimenti in ordine a tal oggetto tra i professori dell' arte salutare , mettendo a giorno de' fatti tutti coloro che vogliono essere istruiti , dissipando i sofismi dal seno de' cavillosi , e reprimendo la maldicenza de' malintenzionati.

6. Finalmente sarà sua causa che le levatrici di ciascun comune (organo immediato della persuasione popolare , soprattutto sul conto de' bambini) restino istruite e pienamente convinte della utilità della vaccinazione. Dopo ciò saranno esse obbligate a promuoverne la pratica al più possibile. Quando siano oscitanti per questa parte , e molto più quando osino calunniare la vaccinazione , la commessione del distretto cui appartengono tali refrattarie , è autorizzata a concertarsi col sindaco , e col regio giudice per farle ammonire e rimettere nel buon ordine. Se poi ammonite non desistano dal discreditare la vaccinazione , la commessione distrettuale vaccinica ne rapporterà alla provinciale ; e questa o appartenga al suo distretto , o ne abbia ricevuto avviso dalle commessioni distrettuali, avrà cura di farne rimanere inteso l' istituto , il quale provocherà dal real ministero gli ordini , onde per mezzo dell' uffizio del protomedicato siano costoro sospese dall'esercizio dell'arte , dopo averne inteso l' intendente della provincia.

28. Debbonsi impiegare per la parte di ciascuna commessione le più attente ricerche per rinvenire il vajuolo originario sulle nostre vacche. Colui che sia stato felice nella mentovata indagine , riceverà una medaglia di ducati cinquanta , a tenore del §. 3 articolo 16 del regolamento sovranamente approvato nel 1822 ; e l' istituto immantinenti ragguaglierà il real ministrero di tale avvenimento per le altre beneficenze che possono risultarne a pro dello scopritore , e curerà inoltre di farne inserire il dovuto elogio ne' fogli pubblici e nella biblioteca vaccinica , affinchè gli esteri potessero conoscere il fortunato soggetto di una scoverta di tal rilievo. La scoperta del vajuolo originario sulle vacche , la cognizione dell' epoca del suo sviluppamento , del pari che de' siti più opportuni a favorirne l' andamento, sono di un interesse rimarchevole per ciascun regno.

Ben inteso che ciò non riguarda l'oggetto di avere un umor vaccino più efficace , giacchè sarebbe lo stesso se questo viene

direttamente dalle vacche, o che sia passato per la macchina umana. Il disegno della scoperta sarebbe di assicurarsi della sua esistenza nel proprio paese, per non restarne privo, quantevolte quello che si trasmette da uomo ad uomo venisse a mancare.

§. II. — *Metodo da tenersi per rimpiazzare i socii che vanno a mancare nelle commessioni vacciniche.*

29. Non si può essere socio ordinario o onorario delle commessioni vacciniche, senza essere laureato, o professore dell'arte salutare.

30. Venendo a mancare qualche socio ordinario nelle commessioni vacciniche, quella commessione in cui avviene tale mancanza analizzerà i meriti de' soci onorari residenti, e quindi nominerà il più benemerito per rimpiazzare il posto del socio mancante. Quando non si sia unanimamente di accordo su questa nomina, converrà ricorrere al bussolo segreto, e decidere per maggioranza di voti. Non essendovi alcun socio onorario residente che possa servire al rimpiazzo mentovato, sarà dalla commessione proposta una terna di professori benemeriti alla vaccinazione, ed attivi, formata per acclamazione o per bussolo segreto. Il presidente avrà il dritto di dirimere le parità.

31. Di qualunque scelta fatta nell'indicato modo sarà fatto subito verbale; e se ciò sia avvenuto presso qualche commessione distrettuale, questa curerà di spedirlo subito alla provinciale, la quale e in questo caso, e nel caso che la nomina sia stata fatta da lei medesima, ne manderà sollecitamente con un rapporto straordinario un esemplare all'intendente della provincia, ed un altro all'istituto centrale. Gl' intendenti apporranno alle suddette nomine le loro osservazioni sulla condotta de' candidati, e le invieranno all'istituto centrale, il quale, prescelto colui che riunirà maggiori titoli, lo proporrà alla sanzione del real ministero, e nel caso che avrà altre osservazioni ad aggiungere, le esporrà anche al real ministero.

§. III. — *Funzionarii presso le commessioni vacciniche, e metodo da tenersi per farne l'elezione.*

32. Ciascuna commessione avrà un presidente ed un segretario scelto tra i soci: essi dureranno un anno nella loro carica. Tali funzionari presso le commessioni provinciali saranno eletti in modo che que' che nell'anno già decorso hanno occupato le cariche di presidente e di segretario, passeranno a semplici soci; e de' due soci che non hanno avuto funzioni, uno passerà a presidente, e l'altro a segretario. Nelle commessioni distrettuali poi colui che ha occupato il posto di presidente nell'anno decorso, prende il posto di segretario nell'anno successivo, e colui che era stato semplice socio, diverrà presidente:

il terzo che avea coperto il posto di segretario, resterà col solo incarico di socio, e così di anno in anno. Ben inteso che tali nomine saranno eseguite pe' principî di dicembre, e quindi rimesse all'istituto per l'approvazione; e nel caso che gli antichi funzionari avessero ben meritato nell'andamento del servizio vaccinico, può l'istituto confirmarli nelle loro cariche, o modificare la proposta delle commessioni, finchè lo crederà opportuno pel migliore corso del mentovato servizio.

33. Le funzioni del presidente delle commessioni vacciniche sono analoghe a quelle dell' istituto centrale determinate nell' articolo 9.

34. Il segretario è incaricato della compilazione di tutte le carte attinenti alla economia ed alla corrispondenza della commessione; è responsabile dell' energia con cui progrediscono le funzioni della commessione medesima; è obbligato a mantenere perenne la vaccinazione in residenza, ed a tal oggetto darà dieci vaccinazioni al mese obbligative e senza compenso, in comprova della sua attività; ed è inoltre incaricato della conservazione dell' archivio, tenendo di esso esatto registro, perchè possa essere facilmente trasferito da segretario a segretario. È tra le sue funzioni quella di essere a giorno della esistenza de' progressi del vajuolo umano, ove se ne trovi diffuso il contagio: esso riscuoterà i materiali di tali indagini dalle giunte vacciniche comunali del suo distretto. Nel caso d' infermità, di assenza, o di negligenza del segretario, l' intera commessione sarà responsabile delle suddette vaccinazioni di obbligo, e di tutti gli altri doveri imposti al segretario.

§. IV. — *Congressi da tenersi dalle commessioni vacciniche, e sistema da praticarsi nella discussione degli oggetti dell' istituto.*

35. Ciascuna commessione si riunirà due volte al mese nel locale ad essa assegnato dall' intendente, o dal sottintendente, a norma dell' articolo 4 del regolamento del 1822 sovranamente approvato, ed analizzerà gli articoli e le carte attinenti all' istituto, che saranno state riunite da congresso a congresso. Tra queste carte debbesi annoverare la biblioteca vaccinica, di cui il segretario dell' istituto centrale farà pervenire degli esemplari a ciascuna commessione in ogni anno, a norma della disposizione dell'articolo 9 del citato regolamento sovranamente approvato. Appartiene al segretario la proposizione degli oggetti da discutersi, che il presidente chiamerà alla discettazione coll'ordine che crederà opportuno. Se il risultato delle discussioni non è uniforme, la decisione resterà fatta sulla pluralità de'voti. Qualunque de' soci abbia altro a proporre, domanderà la parola al presidente, e farà la sua proposizione. Il presidente, esaurite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta. I risultati di ciascun congresso formeranno il processo verbale di esso, che

sarà registrato negli atti della commessione, e firmato da'soci.

36. Nel caso che alcuno fra i soci per vecchiaja, per malattia, o per altro non potrà continuare a prendere parte attiva presso la commessione, nel caso avrà ben meritato nel disimpegno della sua carica, potrà esser proposto dall' istituto all' approvazione del real ministero per socio emerito, e sarà da altri rimpiazzato nel modo stabilito. Nella suddetta qualità di socio emerito potrà egli intervenire nella sessione, coadiuvarla co' suoi consigli, senza però aver diritto a' gettoni di presenza, o alle cariche.

37. I soci onorari possono intervenire ad arbitrio nelle sedute delle commessioni, ed avere in esse il voto consultivo, ma non mai il deliberativo, che è riserbato soltanto a' soci ordinari.

§. V. — *Corrispondenza delle commessioni vacciniche.*

38. Le commessioni distrettuali saranno in corrispondenza con tutte le giunte vacciniche del distretto, co' soci onorari, co' sottintendenti, e colle commessioni provinciali vacciniche, e ciò per mezzo delle autorità amministrative e municipali, come si è eseguito per lo passato. Le commessioni provinciali poi avranno corrispondenza anche cogl' intendenti e coll' istituto centrale vaccinico. La corrispondenza sinora espressa tra le commessioni provinciali coll' intendente e coll' istituto centrale, per una maggior regolarità avrà la sua carriera per l' organo del real ministero degli affari interni, prevalendosi a tal uopo di doppio invoglio, di cui l' esterno avrà l' indirizzo al real ministero, e l' interno per l' istituto centrale.

Le commessioni provinciali e le distrettuali non potranno fare rapporti al real ministero, bensì potranno scrivere in forma di supplica o individualmente, o sottoscrivendosi i soci in tutto o in parte.

39. La commessione distrettuale vaccinica, dopo le due sedute mensuali, nelle quali avrà esaminato tutto il conveniente pel suo distretto, dirigerà un rapporto mensuale alla commessione provinciale, nel quale darà conto 1. dello stato della vaccinazione; 2. dello stato della epidemia vajuolosa; 3. della sua corrispondenza co' soci onorari; 4. della corrispondenza colle giunte vacciniche; 5. dell' attività o oscitanza de' professori condottati; 6. riporterà le osservazioni vacciniche, ove se ne sian fatte nel mese; 7. in un articolo di varietà noterà le circostanze non comprese ne' suddetti articoli, e ciò non più tardi del dì 5 del mese seguente. La commessione provinciale vaccinica farà lo stesso pel suo distretto, e ne farà rapporto mensuale all' istituto centrale, inviandogli anche copia de' rapporti delle commessioni distrettuali, trascritte nello stesso suo rapporto mensuale.

40. I rapporti delle commessioni provinciali debbono venir rimessi all' istituto non più tardi di venti giorni dopo il termine del mese, essendo questo tempo sufficiente a ricevere i rapporti delle commessioni distrettuali, de' soci onorari, delle giunte vaccinihe, e de' professori condottati. I rapporti che non sono arrivati in detta epoca all' istituto, daranno prova della inattività della commessione, ed a tal oggetto le saranno zerati gli averi di quel mese, qualora, intesa la commessione, consti che il ritardo non sia avvenuto che per oscitanza e colpa della stessa. Nel caso che dovranno comunicare oggetti d' importanza all' istituto, non attenderanno l' invio del loro rapporto, ma spediranno subito un rapporto straordinario. Fra gli oggetti di importanza debbonsi annoverare la morte di qualche socio, la proposta di rimpiazzo, e lo sviluppamento del vajuolo naturale, come si dirà.

41. Informate le commessioni vacciniche dello sviluppamento del vajuolo naturale in qualche comune, ne rapporteranno immediatamente per mezzo del loro segretario e con un rapporto straordinario alle autorità amministrative; e se ciò avviene in un comune di spettanza delle commessioni distrettuali, queste ne faranno rimanere subito intesa la commessione provinciale. Essa poi, o succederà in un comune del suo distretto, o ne avrà avuto partecipazione dalle commessioni subalterne, ne rapporterà immediatamente, anche con un rapporto straordinario, all' istituto centrale per uso di risulta. Le commessioni in questo caso avranno anche cura di dare le convenevoli istruzioni alle giunte vacciniche comunali ed a' soci onorari, inculcando loro specialmente di vaccinare con sollecitudine tutti que' che possono venire inoculati, per togliere ogni fomite alla propagazione del contagio.

42. Essendo ciascuna commessione obbligata a mantenere perenne la vaccinazione nella sua residenza, ed avervi un deposito di tubi e di lastrine onde somministrarli a qualunque giunta vaccinica che li ricercherà, dovrà essa a tale oggetto, secondo si è precedentemente cennato, notare al margine del rapporto le dieci vaccinazioni di obbligo per le quali non riceve compenso, onde l' istituto possa da ciò rilevare la sua attività; perchè in contrario le saranno zerati gli averi di quel mese in cui non ha curato di eseguire il disposto del presente articolo nel modo osservato nell' articolo 40. Il segretario di ciascuna commessione è particolarmente incaricato sotto la sua responsabilità di raccogliere il *pus* nei tubi capillari, e di averne un deposito non solo per somministrarli a chiunque li ricercherà, ma anche per servirsene nel caso che verrà a mancare in residenza il *pus* recente per qualche imponente circostanza. L' istituto curerà d' inviare *gratis* al segretario della commessione provinciale tanti tubi voti, per quanti ne possa distribuir cento per ogni commessione distrettuale per ciascun anno.

43. Al termine di ciascun semestre la commessione raccoglierà le liste vacciniche ricevute mensualmente dalle giunte comunali, e per mezzo delle autorità amministrative le rimetterà alla commessione provinciale. Questa poi le riunirà a quelle del suo distretto, e le farà pervenire all' archivio dell' istituto. Questa rimessa si farà tra lo spazio di due mesi dopo la scadenza del semestre. Resterà a cura di ciascuna commessione che le liste vacciniche non siano formate in un modo incomodo a conservarsi, e che siano tutte munite del certificato delle giunte vacciniche per la legalità, e del numero in esteso delle vaccinazioni segnate nella lista munita delle debite firme de' membri della giunta, col bollo del comune, e col visto del sottintendente del distretto, o dell' intendente della provincia per la legalità della firma del sindaco.

§. VI.— *Pratica della vaccinazione presso le commessioni vacciniche.*

44. Il locale assegnato a ciascuna commessione vaccinica dovrà essere anche opportuno all' oggetto della pubblica vaccinazione gratuita. Questa verrà amministrata dal segretario della commessione una volta o due la settimana, secondo il bisogno lo esige, e ne' giorni che ciascuna commessione riputerà meglio convenienti, adattandosi alle circostanze individuali di ciascun comune, senza perdere di mira che forse i giorni festivi potrebbero essere più opportuni a tal uopo, quando cioè la popolazione riunita nel comune è più portata di conoscerne la pratica e profittarne. Di tutto ciò conviene che il pubblico sia informato non solo per mezzo delle autorità civili, ma benanche co' sermoni che i parochi reciteranno a' loro filiani.

45. Ciascuna commessione deesi prestar volentieri a somministrare l' umor vaccinico ad altra commessione che gliene faccia l' inchiesta, del pari che alle giunte vacciniche, ed ai singoli individui riconosciuti come periti nella vaccinazione, e quindi autorizzati a praticarla.

§. VII.—*Compensi e gratificazioni accordate alle commessioni vacciniche.*

46. Trovandosi assegnata a ciascun segretario di commessione provinciale la gratificazione mensuale di carlini trentatrè, ridotti a carlini vendinove e grana sette, detratto il decimo, ognuno di essi avrà cura di far pervenire all' istituto unitamente al rapporto del mese il corrispondente ricevo contabile in triplice spedizione, due esemplari de' quali in carta da bollo, ed uno in carta semplice firmato dal segretario, munito del certificato del presidente della commessione per l' assistenza prestata e col visto dell' intendente della provincia, nel modo che si sta praticando. Tale ricevo sarà a favore del tesoriere dell' istituto il quale avrà cura di spedirlo al real ministero in appoggio del-

la contabilità, onde l'istituto possa nella fine dell' anno ottenere gli aggiusti della tesoreria generale, e quindi far pervenire ai rispettivi segretarî i loro averi.

47. Dal fondo di ducati novemila assegnati all' istituto per ispese di vaccinazione colla legge de' 12 di dicembre 1816, ne saranno prelevate le seguenti somme.

Carlini venti per una gratificazione mensuale a ciascun segretario delle commessioni distrettuali, gratificazione che allora sarà pagata al segretario che dee riscuoterla, quando avrà fatto conoscere alla commessione provinciale, e questa all' istituto centrale, che quel segretario avrà puntualmente adempito al suo dovere.

I ducati otto stabiliti dall' articolo 16 del regolamento del 1822 sovranamente approvato, continueranno in ciascuna provincia ad essere destinati per supplire alle spese di corrispondenza tra le commessioni provinciali e distrettuali colle giunte vacciniche ec., e per qualche compenso da darsi a coloro che servono di subalterni all' oggetto della commessione. Questa somma seguiterà a venir divisa come per lo passato nel seguente modo, cioè ducati cinque al segretario della commessione provinciale in sostegno degli articoli cui tale somma è dedicata, e ducati tre verranno ripartiti egualmente alle commessioni distrettuali, e per esse a' loro segretarî per gli oggetti medesimi.

Ducati otto per ciascuna provincia costituiranno i gettoni di presenza, o sia le gratificazioni da accordarsi a' soci ordinarî delle commessioni provinciali e distrettuali allorchè intervengono nelle sedute. Questa somma sarà divisa per metà, dandosene una alla commessione provinciale, e ripartendosi l'altra per le commessioni distrettuali. Ciascuna di queste tangenti ratizzata per le due sedute mensuali non solo nella commessione provinciale, ma benanche nelle distrettuali, verrà ripartita a quei soli socî ordinarî di ciascuna commessione che saranno intervenuti nella seduta.

Ducati quattro per ciascuna provincia saranno distribuiti per incoraggiamento a que' poveri che porteranno a vaccinare i loro bambini al sito della pubblica vaccinazione gratuita nei giorni destinati alla sua amministrazione.

Una tal somma divisa in due porzioni sarà destinata metà per la commessione provinciale, e l'altra metà per le commessioni distrettuali.

Il presidente di ciascuna commessione, che immancabilmente interverrà alla vaccinazione gratuita, sarà incaricato della ripartizione di questi munuscoli.

TIT. III.—*Socii onorarii.*

48. Il socio onorario, che secondo il disposto dell' articolo 6 del citato regolamento ha sotto la sua ispezione quattro cir-

condari, dee vigilare sulla regolarità delle giunte vacciniche comunali, togliere loro i dubbi che potranno insorgere per la parte scientifica e pratica, conferirsi nel caso che ne venisse richiesto ne' comuni contagiati (e le vaccinazioni che vi eseguirà le saranno pagate a' termini della legge), e finalmente promuovere la pratica vaccinica per tutti i lati possibili.

49. Nel caso che in un comune de' circondari di sua pertinenza non esistesse alcun professore, ed egli volesse far parte di quella giunta vaccinica a' termini dell' articolo 56, le inoculazioni che da lui si feranno debitamente legalizzate, saranno pagate a' sensi della legge.

50. Corrisponderà mensualmente colla commessione del suo distretto, e ciò per l' organo delle autorità municipali, dandole parte di quanto si è eseguito, e proponendo que' mezzi che gli potranno venire suggeriti dalle circostanze pel vantaggio della vaccinazione.

51. La proposta de' soci onorari si appartiene alle rispettive commessioni vacciniche, e la loro approvazione è nella facoltà dell' istituto, il quale ne farà rimanere inteso il real ministero.

TIT. IV.—*Giunte vacciniche comunali.*

52. In ciascun comune del regno vi dee essere una giunta vaccinica, a norma dell' articolo 13 del regolamento de' 10 di settembre 1822, composta dal sindaco che la presiede, dal paroco o parochi del comune, e dai professori condottati, se ve ne sono, o in mancanza di questi, dai vaccinatori approvati.

53. La giunta vaccinica deesi riunire mensualmente secondo il disposto dell' articolo 14 del citato regolamento sovranamente approvato, e deesi inoltre riunire straordinariamente in caso di sviluppamento di vaiuolo naturale.

54. Nella seduta mensuale stenderà verbale delle discussioni tenute, e ne invierà copia alla commessione del suo distretto, facendo in esso parola se i professori condottati, se ve ne sono, o il vaccinatore approvato hanno eseguito i loro doveri come si dirà. Riunirà a tal rapporto le liste delle vaccinazioni eseguite. Il modello di tale rapporto sarà dall' istituto centrale inviato a tutti i comuni per mezzo delle commessioni provinciali vacciniche.

55. Nel caso che si sviluppasse il vaiuolo naturale, la giunta riunita straordinariamente disporrà di mettersi subito in esecuzione dal sindaco la più rigorosa contumacia per l' individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze e qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi da vaiuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso il contagiato morisse, la giunta curerà perchè si eseguisse l' articolo 3 del real decreto de' 6 di novembre 1821, e di

tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

La giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento del vainolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutti i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

56. Nel caso nel comune non vi siano professori a condotta, proporrà all' istituto centrale vaccinico per mezzo delle commessioni rispettive uno o più vaccinatori idonei o del proprio comune, o di un comune vicino, per ottenerne l' approvazione nel caso che gl' individui proposti abbiano le cognizioni necessarie per far parte della giunta vaccinica medesima in luogo de' condottati. Se poi nelle vicinanze evvi alcun socio onorario che volesse far parte della giunta vaccinica, ed eseguirvi le vaccinazioni, sarà preferito ad ogni altro, e le inoculazioni gli saranno pagate a' termini della legge.

Doveri speciali de' membri componenti la giunta vaccinica.
§. I. — *Doveri de' sindaci.*

57. In conformità del citato regolamento sovranamente approvato, i sindaci dovendo premurosamente vigilare alla esecuzione della vaccinazione, procurando che tutti i loro amministrati ne godessero il benefizio, per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nel locale assegnato a ciascuna commessione voccinica ripartitamente i fanciulli dell'età di due mesi da inocularsi, anche per mantenersi il *pus* recente e vegeto in tutto il corso dell' anno, onde possano essere vaccinati da' professori condottati, se ve ne sono, o dal vaccinatore approvato. Debbono in oltre convocare nel primo giorno del mese la giunta vaccinica per esaminare se tutto si è eseguito pel mantenimento della vaccinazione nel mese decorso; debbono di più convocarla straordinariamente ogni volta che vi sia sviluppamento di contagio naturale; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla commessione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

58. Se nel comune vi è professore a condotta, il sindaco non dee rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso se non avrà ricevuta la lista de' vaccinati nel corso del mese contestata dalla giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del sindaco.

59. I sindaci essendo responsabili della esecuzione del real decreto del dì primo di novembre 1821 analogamente all' articolo primo dello stesso real decreto, sarà loro obbligo, 1.° di fare vaccinare obbligativamente in ogni settimana i projetti, se ve ne sono; 2.° di non fare accordare alcuna gratificazione di beneficenza a que' che si negheranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

60. La mancanza ad uno de' suddetti articoli potrà portare la destituzione del sindaco, qualora inteso ne' suoi discarichi ne risulti realmente colpevole.

§. II. — *Doveri de' parochi.*

61. I doveri de' parochi sono determinati cogli articoli 5 e 7 del decreto de' 6 di novembre 1821, e coll' articolo 15 del regolamento de' 10 di settembre 1822.

§. III. — *Doveri de' professori a condotta.*

62. I professori dell' arte salutare, siano medici o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degl' individui di un comune qualunque, conosciuti sotto il nome di medici e chirurgi condottati, debbono conoscere la vaccinazione.

Essi ne riceveranno la istruzione, quando la ignorino, dalle commessioni de' rispettivi distretti.

63. I professori a condotta dovranno cercare di eseguire la vaccinazione in tutti i fanciulli che fanno parte della loro condotta, a' termini della circolare emanata dal real ministero dell' interno il dì 8 di agosto 1827.

64. Eglino dovranno calcolare il numero de' fanciulli da vaccinarsi, e ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenerne il *pus* vegeto in tutto il corso dell' anno nel comune a loro affidato.

65. Rimane per essi modificato l' articolo 11 del citato regolamento de' 10 di settembre 1822: non potendo essi pretendere alcun compenso per le vaccinazioni che eseguono; ma solamente nel caso che daranno un travaglio molto ubertoso, considerato relativamente alla popolazione ed alle località del paese, può dal real ministero degli affari interni esser loro accordata una gratificazione, dietro la proposta dell' istituto centrale vaccinico.

66. La vaccinazione deesi eseguire in modo che il sindaco ed il paroco possano conoscerne la veracità, onde poterne legalizzare le liste, ed eseguire il disposto dell'articolo 58 del presente statuto.

67. Nel caso di sviluppamento del vajuolo naturale debbono subito parteciparlo al sindaco per convocare straordinariamente la giunta, onde dare i provvedimenti opportuni.

68. Debbono attentamente esaminare l'andamento della vaccina, il modo di sviluppamento, d' incremento, di stato e di essiccazione, notare que' che soffrissero la vaccina spuria o degenerata per rinnovarla, e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all' istituto per mezzo delle rispettive commessioni.

69. Restano esclusi dal disposto di questo paragrafo i soli medici a condotta che sono pervenuti all' età di sessanta anni, o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la proteggeranno colle insinuazioni e co' consigli, e faranno parte della giunta vaccinica comunale.

70. Nel caso il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati doveri, l' istituto dopo averne intesi i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione proporrà al real ministero degli affari interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del soldo, facendo precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale; ed in caso di contumacia, procedendosi sino alla destituzione, facendone rimanere l' ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l' istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del regno. Resterà a cura di ciascun intendente di far conoscere all' istituto l' ammontare di tali somme.

71. Nel caso che in un comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi non avrà dritto a compenso a norma dell' articolo 65, ma ad una semplice gratificazione.

§. VI. — *Doveri de' vaccinatori approvati.*

72. Il vaccinatore approvato, di concerto colle autorità municipali, farà il possibile per vaccinare nel comune a lui affidato tutti i fanciulli suscettivi a ricevere l'innesto, per non dar campo allo sviluppamento del vajuolo naturale; e nel caso questo avvenisse per sua oscitanza, l' istituto proporrà per esso al real ministero degli affari interni qualche punizione dopo averne sentiti i discarichi, tanto più perchè non condottati. Beninteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un dritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell' arte salutare, a' termini della legge. Ciò che esclusivamente appartiene a' vaccinatori approvati, è di far parte della giunta vaccinica.

73. Il vaccinatore approvato, ed ogni altro esercente dell' arte salutare nel comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vaiuolo naturale non avrà dato parte alla giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall' esercizio della professione per mesi due.

74. È vietato l' esercizio dell' innesto a coloro che ne ignorano l' andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuto laurea dalla regia università degli studi, o che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l' innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l' immunità de-

gl' individui vaccinati rimpetto al vaiuolo naturale, poichè la sola vaccinazione regolare garentisce da questa ultima malattia, de evvi un'arte per conoscere la regolarità della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl' individui vaccinati per osservare il corso della pustola; potrebbe trarre seco il discredito sulla utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quando il vedere gl' individui che han sofferto una vaccinazione spuria o degenerata, soggiacere al grave flagello del vaiuolo naturale.

75. Siasi però che le vaccinazioni gratuite vengano amministrate da particolari vaccinatori, da medici o chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatiche, quando rimangono assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde pretendere con preferenza alle cariche analoche alla loro professione. Oltre ciò daranno a' benemeriti vaccinatori non condottati il diritto alla gratificazione stabilita dalla legge.

Decreto del 14 marzo 1831 sul termine per produrre ricorso d'annullamento ne' giudizii d'opposizione al matrimonio.

Veduti gli articoli 186 e 187 delle leggi civili;

Veduti gli articoli 507, 513 e 638 delle leggi di procedura civile;

Veduto il real decreto de' 7 di aprile 1828 relativo a' termini per produrre ricorso per annullamento ne' giudizi di opposizione al matrimonio, ed alla esecuzione delle decisioni pendente il termine a produrre il ricorso;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ne' giudizi di opposizione a matrimonio le sentenze de' tribunali civili che avranno rigettate le opposizioni, non potranno mettersi in esecuzione se non dopo scorso il termine per produrre appello.

2. Il termine di tre mesi stabilito nell' articolo 507 delle leggi di procedura ne' giudizi civili per appellare, sarà ne' giudizi anzidetti di soli trenta giorni, decorrendi dal dì della intimazione della sentenza alla parte in persona, o nel domicilio. Elasso questo termine potrà eseguirsi la sentenza, secondo le norme stabilite nell' articolo 638 delle dette leggi di procedura civile.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 30 dicembre 1831 risguardante il dritto da riscuotersi per la iscrizione ipotecaria sulle doti della moglie.

Veduti gli articoli 1364, 1365, 1366 e 1367 e seguenti delle leggi civili, relativi al regime dotale nel rapporto delle obbligazioni del marito pe' beni costituiti in dote ;

Veduti gli articoli 2007, 2022, 2026 e 2027 delle stesse leggi, relativi alla iscrizione delle ipoteche legali in favore delle mogli su' beni de' mariti per le doti e le convenzioni matrimoniali ;

Veduto l'articolo 98 numero 1 della legge del dì 21 di giugno 1819, così conceputo : « Ogni iscrizione indiffinita che ha » per oggetto la conservazione di un diritto eventuale senza cre» dito esistente , sarà soggetta al diritto fisso di ducato uno , » tarì dieci siciliani. »

Considerando che secondo il tenore di questo articolo, perchè una inscrizione vada soggetta al diritto fisso, un solo requisito dee concorrervi, cioè quello che la iscrizione abbia per oggetto la conservazione di credito non esistente nel tempo della iscrizione , ma che potrebbe eventualmente esistere, o non mai esistere ;

Considerando che quando i beni mobili o immobili costituiti in dote non passano in proprietà del marito , costui è tenuto soltanto per le conseguenze dell'amministrazione , la qual cosa costituisce essenzialmente un diritto di credito eventuale non esistente nel tempo della inscrizione ;

Considerando che la indicazione della somma che si costituisce in dote non cangia la natura del contratto di dote , nè gli effetti legali che discendono dalla varia maniera di convenire intorno alla medesima ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sempre che per le convenzioni matrimoniali la dote , sia mobiliare , sia immobiliare , non passa nel dominio o nella disposizione del marito, la iscrizione che a carico del medesimo sarà presa , andrà soggetta al pagamento del dritto fisso , come iscrizione eventuale , a' termini dell'articolo 98 della legge del dì 21 di giugno 1819 ; e ciò anche quando nelle note che all'oggetto si presentano, sia indicata una somma qualunque determinata.

2. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 12 febbraio 1832 che risolve un dubbio nato dall' applicazione dell'articolo 386 delle leggi di procedura penale sul termine concesso all'imputato per appellare.

Veduto l'articolo 386 delle leggi di procedura penale che, ordina di decader dall'appello l'imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione :

Veduta la decisione della corte suprema di giustizia in Palermo, che a norma dell'articolo 131 della legge organica giudiziaria de' 7 di giugno 1819 ha chiesto di risolversi il dubbio se in forza dell'enunciato articolo 386 debbasi pronunciar la decadenza dall'appello prodotto per incompetenza in giudizio correzionale dall'incolpato che non si trovi sotto alcun modo di custodia, nè abbia offerto idonea cauzione;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'articolo 386 delle leggi di procedura penale si applicherà in tutti i casi ne' quali si proponga appellazione innanzi alle gran corti criminali delle sentenze de' giudici di circondario pronunziate in linea correzionale ; tal che comunque s'impugni o si ritenga la competenza correzionale, l'appellante decade sempre dall'appello se non si costituisca in istato di custodia, o non dia cauzione.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 marzo 1832 che vieta d'accordarsi permesso di matrimonio ai sottuffiziali e soldati dell' armata, i quali volendolo ottenere debbono rinunciare formalmente agli ascensi.

Considerando che già esiste una legge, mercè la quale non si accordano permessi di matrimonio agli uffiziali del real esercito, se non quando abbiano essi immobilizzato sul gran libro del debito pubblico una rendita annuale che dia loro più facili mezzi per la sussistenza delle rispettive famiglie, e quando la civil condizione e la buona condotta delle donne che intendono sposare siano state chiaramente riconosciute, e debitamente contestate ;

Considerando che questa provvida legge viene sovente elusa coll' ascenso al grado d' uffiziale di molti sottuffiziali che già si trovano ammogliati prima di esser soggetti a' rigori della legge medesima ;

Volendo d'altronde che il decoro e la dignità corrispondente al grado di uffiziale si estenda non solo agl'individui che di tal grado sono rivestiti, ma benanche sulle loro rispettive famiglie;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Da ora in poi sarà espressamente vietato d'accordare permessi di matrimonio a' sottuffiziali tutti, che in forza de' regolamenti in vigore possono, quando che sia, divenire uffiziali; menochè i medesimi per ottenere un tal permesso rinunziassero all'ascenso di uffiziale con una formale dichiarazione in iscritto da essi firmata.

2. La stessa inibizione dovrà aver luogo anche pe' soldati, fuorchè nel caso che dichiarino nel modo indicato di sopra di rinunciare all'ascenso a sottuffiziale; ed anche in questo caso il numero degli ammogliati per ogni corpo non potrà eccedere quello già stabilito dalle reali ordinanze.

3. Gli aiutanti e portastendardi o portabandiere che in atto si trovano ammogliati, potranno esser promossi ad alfieri, come pure i sergenti, i caporali o caporali-forieri ed i soldati che si trovano ora ammogliati, potranno essere ammessi agli esami per ascendere al grado immediato, a norma de' regolamenti, nel solo caso in cui la civil condizione e la lodevole morale e condotta delle rispettive mogli sia assicurata da' comandanti dei corpi cui appartengono, sotto la loro più stretta responsabilità. A tal effetto essi comandanti per mezzo del comando generale delle armi al di qua del faro faranno subito pervenire al ministero della guerra e marina uno stato nominativo di tutti gli aiutanti o portabandiere da loro dipendenti che si trovano già ammogliati, colla indicazione dettagliata ed esatta della condizione, morale e condotta delle loro mogli, onde desumerne se debbano, o no, essere ammessi agli ascensi.

4. Il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 21 maggio 1832 che comprende sotto la indicazione di privata lotteria i giuochi conosciuti col nome di riffa, i quali rimangono vietati.

Veduta la legge del dì 11 di ottobre 1826 che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, del pari che la privata lotteria;

Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di privata lotteria si comprendano i giuochi conosciuti col nome di riffa;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono compresi nelle determinazioni della legge degli 11 di ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di riffa esercitino l'industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de'numeri, e sulle loro combinazioni.

2. Ove però il giuoco di riffa si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o commestibili sopra la estrazione di un primo numero, denominato comunemente primo estratto, si applicherà a' contravventori l'ammenda di polizia determinata dall'articolo 39 delle leggi penali; e sarà loro negata ogni azione per ragione di giuoco, uniformemente all' articolo 1837 delle leggi civili.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il real ministero di stato presso S. A. R. il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per la salina di Altomonte.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento per la salina di Altomonte annesso al presente decreto, è da noi approvato.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 22 maggio 1832 per la salina di Altomonte.

Art. 1. Nella salina di Altomonte vi sarà un direttore, il quale darà una cauzione di ducati millecinquecento in beni fondi o in iscrizioni. Vi sarà in oltre un controloro sedentario, un commesso al deposito, ed un ingegnere.

Vi sarà finalmente una forza composta di un tenente o foriere, un brigadiere e guardie. Questa forza verrà somministrata dalla direzione de'dazî indiretti della provincia di Cosenza.

2. Il direttore è sotto gl' ordini dell' amministrazione generale, come tutti gli altri impiegati dello stabilimento.

3. Il direttore è il capo dello stabilimento, e corrisponde al direttore generale. Egli è responsabile della regolarità ed esattezza di tutte le parti del servizio del medesimo stabilimento.

4. Il controloro sedentario porta i registri dell'introito ed esito del sale de'magazzini esterni della miniera, registri che debbono servire di controllo a quelli del commesso al deposito; assiste al peso del sale che si esegue nell' interno della minie-

ra, come pure quando s' immette ne' magazzini esterni dello stabilimento, e quando da questi si estrae per l' approvigionamento de' fondaci e depositi.

Il controloro sedentaneo concorre alla esecuzione di quanto viene disposto dalla commessione della salina, di cui si parlerà all'articolo 8, ed invigila su tutte le parti del servizio della salina medesima e de' magazzini esterni.

5. Il commesso al deposito diviene il consegnatario di tutto il sale che dall' interno della miniera s' introduce in magazzini esterni. Egli porta i registri d'introito ed esito di tali magazzini.

6. Il direttore, il controloro ed il commesso al deposito avranno ciascuno una chiave della porta della miniera.

7. L' ingegnere è incaricato di dirigere il taglio de' sali, secondo le norme e risoluzioni contenute nel processo verbale della commessione della salina.

8. Vi sarà una commessione composta dal direttore, controloro sedentario, commesso al deposito, ed ingegnere.

Questa commessione si riunirà immancabilmente nel dì primo di dicembre di ciascun anno per esaminare lo stato della salina, e quanto è necessario al benessere della medesima, per determinare la quantità di sale da tagliarsi nell' anno appresso, quantità che fino al mese di aprile potrà essere aumentata o diminuita, secondo che si manifesterà il bisogno; per determinare in oltre tutto ciò che riguarda il cavamento de' sali, le gallerie ov'esso dee aver luogo, la direzione de'tagli, ed in generale tutte le operazioni necessarie al mantenimento e miglioramento della salina. La commessione stabilirà anche l' orario del travaglio degli operai, dandone conto all' amministrazione generale per l' approvazione.

9. Sarà formato un processo verbale in triplice spedizione di tutte le determinazioni che avrà prese la commessione, per conservarsene una nella direzione, passarsi l' altra all' ingegnere, e trasmettersi la terza alla direzione generale per attendersi le sue determinazioni. Questo processo verbale sarà firmato da tutti i componenti la commessione.

10. L' ingegnere sarà nel dovere sotto la sua più stretta responsabilità di rappresentare in iscritto al direttore le sue osservazioni tutte le volte che conoscerà di doversi indurre delle modificazioni intorno alla norma de' tagli stabilita nel mentovato processo verbale.

In questi casi il direttore convocherà la commessione per deliberare l' occorrente, facendone processo verbale, a' termini del precedente articolo, onde attendere le risoluzioni dell' amministrazione generale ove si tratti di lavori non urgenti, ed eseguirli se urgenti, dandone sempre conto alla direzione generale.

11. Ogni sera, terminati i lavori della giornata, il direttore insieme col controloro sedentario e coll' ingegnere distri

buirà il lavoro degli operaj pel giorno seguente, formandosi la nota corrispondente da affiggersi alla porta della salina. Non sarà permesso a chicchessia il variarla nel corso della giornata.

12. Il sale che in ogni giorno sarà tagliato, sarà diviso in sale puro ed impuro. Tanto il sale puro quanto il sale impuro sarà pesato alla stadera esistente nell' interno della salina, per conoscersi con esattezza la quantità dell' una e dell'altra specie; e queste quantità saranno notate in un processo verbale in triplice spedizione, sottoscritto dal direttore, dal controloro sedentario e dall' ingegnere. Una copia resterà presso il direttore, un' altra sarà conservata dal controloro sedentario, e la terza dall' ingegnere.

13. Vi sarà nella direzione un registro nel quale verranno notate giorno per giorno le quantità del sale puro ed impuro risultate dal taglio della giornata, giusta il processo verbale giornaliero enunciato nell' articolo precedente.

14. Allorchè il direttore, o l' impiegato deputato da lui sotto la sua responsabilità, consegnerà al commesso al deposito ne' magazzini esterni della miniera il sale tagliato, verrà questo pesato alla stadera esistente in detti magazzini alla presenza del direttore, o dell' impiegato da lui deputato, del controloro sedentario, e del commesso al deposito. Questi due ultimi ne prenderanno ragione ne' rispettivi registri.

In ciascuna di tali consegne sarà data al direttore o all'impiegato da lui deputato la ricevuta firmata dal commesso al deposito e dal controloro sedentario, nella quale sarà espressa la quantità del sale consegnato.

15. Il direttore prenderà conto delle consegne fatte nel registro enunciato nell' articolo 13, affinchè possa essere sempre al fatto della quantità di sale esistente nella miniera non ancora consegnato, e di quello consegnato.

16. Alla fine di ogni decade si darà al direttore la fede d' immessione di tutte le quantità di sali introdotti ne' magazzini nel corso de' dieci giorni, ritirandosi da lui le ricevute parziali enunciate nell'articolo 14.

Questa fede d'immessione sarà in triplice spedizione, la prima delle quali resterà attaccata al tronco del registro a matrice, e le altre due saranno staccate per darsi al direttore.

Le fedi d'immessioni saranno firmate dal commesso al deposito, dal controloro sedentario, e dal direttore.

17. Il direttore nel ricevere le due fedi enunciate nel precedente articolo, ne riterrà una in direzione per uso della sua contabilità, e spedirà l'altra all' amministrazione generale coll'immediato corso di posta, affinchè non vi sia ritardo per gli ordini di pagamento di risulta.

18. Il sale consegnato al commesso al deposito ne' magazzini esterni della miniera, sarà posto in quattro divisioni, cioè sale in pietra d'immessione, sale in ischegge d'immessione, sale in pietra d'estrazione, e sale in ischegge d'estrazione.

19. Il sale in pietra ed in ischegge d'immessione non potrà mai essere toccato, se non sarà esaurito il sale in pietra ed in ischegge d'estrazione.

20. Allorchè l'appaltatore de' trasporti, o uno de' suoi incaricati si presenterà alla salina per eseguire un caricamento di sali, dovrà esibire al direttore dello stabilimento la dichiarazione della quantità che dee caricare, e del numero degli animali coi quali dovrà effettuarsi il trasporto. Questa dichiarazione sarà accompagnata da un obbligo cauzionato per la fede d'immessione che dee presentare in discarico della spedizione. Se la fede d'immessione non sarà esibita, vi sarà la pena di ducati ventiquattro a cantaio per tutta la quantità caricata.

Se la fede d'immessione sarà esibita, ma per una quantità minore di quella caricata, in tale caso se la mancanza è solamente del due per cento, la pena sarà di ducati dodici a cantaio, se sarà maggiore del due per cento, la pena sarà di ducati ventiquattro a cantaio per tutta la quantità mancante di là del due per cento.

21. Il direttore in vista della dichiarazione e dell'obbligo cauzionato anzidetti, spedirà l'ordine in iscritto al commesso al deposito, autorizzandolo alla esecuzione del caricamento per la quantità dichiarata dal trasportatore, ed a consegnare tante bollette di spedizione quanti sono gli animali che trasportar debbono il genere. Nel tempo stesso ne avviserà anche in iscritto il controloro sedentario, affinchè assista al peso del genere ed al caricamento.

22. Il commesso nel ricevere l'ordine del direttore lo trascriverà sul suo registro, ed altrettanto farà il controloro.

Dopo una tale trascrizione, nella quale la quantità del sale dichiarato sarà messa in esteso, e non in cifre sotto pena di destituzione, si procederà al peso del sale nella quantità specificata nell'ordine del direttore, peso che dovrà eseguirsi sotto gli occhi del commesso al deposito e del controloro sedentario, e della cui esattezza sono essi personalmente responsabili.

23. Eseguito il peso, il commesso al deposito distaccherà dal suo registro a matrice le bollette di spedizione, le quali saranno firmate da lui e dal controloro sedentario.

Siffatte bollette saranno trasmesse dal controloro al direttore, e questi dopo di averle vistate, le consegnerà al trasportatore insieme ad una lettera di accompagnamento, nella quale sarà descritta la quantità del sale, il numero degli animali, la quantità caricata sopra ciascun animale, ed il numero de' conduttori. Oltre il nome e cognome del principale trasportatore, esprimerà pure il nome e cognome dell'appaltatore, per conto del quale ha luogo il trasporto; la quantità a compimento della quale il trasporto si esegue; il luogo della destinazione, sia fondaco, sia deposito; il tempo da impiegarsi nel

viaggio in proporzione della distanza, passato il quale le bollette non avranno alcuno valore; ed il termine entro il quale dovrà esibirsi la fede d' immessione. Questo termine sarà pure proporzionato alla distanza. Finalmente nella stessa lettera sarà enunciato il nome e cognome del fideiussore. Il capoposto della forza dovrà visitare le bollette all' uscita del cancello.

24. La contabilità della salina si esegue nella officina del direttore, a cui sono somministrati tutti i registri corrispondenti dall' amministrazione generale.

25. Il direttore trasmetterà all' amministrazione generale in ogni mese il conto in genere, ed il conto in danaro, giusta i modelli stampati. In piedi del conto in genere dovrà soggiungersi uno statino che indichi all' introito la resta del sale esistente nella miniera alla fine del mese precedente, il sale ricavato dal taglio nel corso del mese, ed il totale; ed all' esito il sale trasportato ne' magazzini esterni, e la resta che risulta nell' ultimo giorno del mese, distinguendo per rubriche il sale in pietre, ed il sale in ischegge.

Disposizioni generali.

26. Nell' interno della miniera sarà sempre tenuta in serbo una quantità di sale, oltre o quelle enunciate nell' articolo 8, come deposito destinato a supplire in tutti i casi di bisogno urgenti o straordinari di tali generi. Il direttore è tenuto di vigilare particolarmente su questo interessante oggetto.

27. Il direttore vigilerà egualmente sulla regolare e periodica distruzione delle materie impure, la quale non dovrà mai essere sospesa quando non mancano le acque.

Nella stagione in cui le acque mancano, la commessione si riunirà dal direttore, ed indicherà i luoghi ove debbono riporsi le materie impure fino al ritorno delle acque, allorquando debbono immancabilmente esser distrutte, dandone conto all' amministrazione generale.

28. Il pagamento delle solite mercedi agli operai sarà ordinato ed eseguito alla fine di ogni settimana dal direttore sui verbali giornalieri indicati nell' articolo 12.

29. La forza della salina sarà cambiata ogni tre mesi.

30. Oltre alle pene enunciate nel presente regolamento per alcuni casi particolari, qualunque impiegato che avrà mancato a' suoi doveri, e specialmente in ciò che riguarda l' esecuzione de' tagli, verrà punito colla destituzione ed altro, secondo la quaità della mancanza.

Decreto de' 12 agosto 1832 per l'osservanza di talune disposizioni legislative ne' casi di dimande per permutare, alienare, o ipotecare i beni soggetti a majorasco.

Veduti gli articoli 947 e 959 delle leggi civili, uniformi agli articoli 2 e 14 della legge de' 5 di agosto 1818, così concepiti :

» I majoraschi non potranno stabilirsi senza l'approvazio- » ne del Re.

» Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti i » beni sottoposti a majorasco, o di una porzione de'medesimi, » saranno nulle, nè produrranno alcun effetto quando non sia- » no state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non siano » state eseguite colle forme prescritte nel regolamento de' 5 di » agosto 1818.

» Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche » di cui vorranno gravarsi gli stessi beni. »

Veduto l'articolo 13 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per la instituzione de' majoraschi, così concepito :

» L'esame della necessità o utilità dell' alienazione di tut- » to il majorasco, o di una parte del medesimo, giusta l' ar- » ticolo 14 della nostra legge di questo giorno, si farà dall'au- » torità che noi destineremo. La medesima dovrà non solo co- » noscere quanto concerne il permesso dell' alienazione, ma re- » golerà pure la esecuzione dell' atto, perchè avvenga con sicu- » rezza e vantaggio del majorasco. »

Veduto l'articolo 15 num. 9 della legge de' 14 di giugno 1824 organica della consulta generale del regno, con cui è dato alla medesima l'esame delle dimande per instituzione di majoraschi :

Veduto il decreto de' 9 di agosto 1824 che attribuisce ai nostri procuratori generali presso le corti supreme di giustizia in Napoli ed in Palermo la instruzione sulle domande per instituzione di majoraschi ;

Volendo provvedere alla esecuzione del trascritto articolo 13 del regolamento de' 5 di agosto 1818 ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 947 delle leggi civili, e 15 n.° 9.° della legge de' 14 di giugno 1824, e nel decreto de' 9 di agosto del medesimo anno, relativamente alla instituzione de' majoraschi, saranno altresì provvisoriamente osservate ne' casi di dimande per permutare, alienare, o ipotecare i beni soggetti a majorasco.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giusti-

zia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 2 di settembre 1832 relativa alla disapprovazione del fatto dei patrocinatori.

Veduti gli articoli 449 e 453 sotto il titolo XVII libro III delle leggi di procedura ne' giudizi civili concernenti la disapprovazione del fatto de' patrocinatori, così concepiti:

» Sotto pena di nullità sarà sospesa ogni procedura come
» pure la sentenza sulla causa principale, finchè non sia pro-
» nunziato sulla intentata disapprovazione. Tuttavia sarà per-
» messo di ordinare che la parte disapprovante faccia giudica-
» re la sua domanda fra un termine da stabilirsi, colla com-
» minazione che altrimenti sarà proceduto come è di ragione.

» Se la disapprovazione sarà rigettata, nel margine del-
» l' atto che la contiene sarà fatta menzione della sentenza che
» la rigetta; e l' autore potrà essere condannato a vantaggio
» del disapprovato e delle altre parti in que' danni e quelle ri-
» parazioni che saranno di ragione. »

Volendo che, senza recarsi pregiudizio alla giustizia, si ponga freno all' abuso che, nello scopo unico di arrestare il corso delle procedure, spesso i litiganti fanno del rimedio legale della disapprovazione;

Considerando che sia uniforme al sistema della vigente procedura il rimettere al magistrato l' esame de' casi in cui essendovi luogo a disapprovazione, convenga in pendenza di questo giudizio incidente far rimanere sospese le procedure in principale;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Sarà nella facoltà del tribunale innanzi a cui sarà proposta la disapprovazione, l' ordinare che rimanga sospeso ogni atto di procedura, o di esecuzione, se per particolari circostanze sembri ciò opportuno.

2. Se la disapprovazione sarà rigettata, nel margine dell' atto che la contiene sarà fatta menzione della sentenza che la rigetta; e l'autore sarà condannato a vantaggio del disapprovato, e delle altre parti, in que' danni e quelle ristorazioni che saranno di ragione.

3. Le disposizioni de' due precedenti articoli formeranno parte integrale delle leggi di procedura ne' giudizi civili, in-

luogo degli articoli 449 e 453 delle leggi medesime di sopra trascritti, i quali rimangono in virtù della presente legge abrogati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 9 settembre 1832 che sopprime il ministero e real segreteria di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi, e ne aggrega le attribuzioni e gl'impiegati a designati ministeri e reali segreterie di stato.

Non lasciando di continuamente occuparci a migliorare le amministrazioni dello stato come abbiamo promesso sin dalla nostra ascensione al Trono, a procurare le più bene intese e reali economie a vantaggio della tesoreria generale, a semplificare l'andamento degli affari, ed a renderlo più regolare e spedito;

Volendo con tali vedute segregare l'amministrazione degli affari particolari della nostra real casa da quelli che si appartengono al reggimento dello stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ministero e real segreteria di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi è soppresso.

2. Gli affari appertenenti alla nostra real casa, siti, beni e proprietà, saranno amministrati da un maggiordomo maggiore soprintendente di casa reale, che sarà da noi nominato sotto questa data, e giusta un particolare regolamento da noi approvato.

3. Il ramo degli scavi, musei, società e biblioteca borbonica, instituto di belle arti, ed officina de' papiri ritornerà a far parte del ministero di stato degli affari interni.

4. Il ministro segretario di stato degli affari interni avrà cura che gli oggetti tutti di nostra particolare proprietà, che trovansi in detti instituti, e gli altri che potrebbero esservi destinati per sovrana disposizione a vantaggio della pubblica istruzione, e per soddisfare la dotta curiosità degli eruditi nazionali e stranieri, siano separatamente inventariati e custoditi.

5. I titoli di nobiltà e quanto riguarda questa classe primaria dello stato dipenderanno dal ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia.

6. Gli ordini cavallereschi saranno aggregati al ministero e real segreteria di stato della presidenza.

7. I ministri segretari di stato degli anzidetti due dipartimenti ci proporranno gli analoghi regolamenti, a tenore dei quali sarà da noi provveduto a' detti rami di servizio rispettivamante loro affidati.

8. Gl' impiegati dell' abolito ministero di casa reale, sino a nuova sovrana disposizione verranno ripartiti ne' tre sopraindicati ministeri di stato, e nella soprintendenza generale della real casa, continuando a godere gli attuali loro soldi.

9. Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, ed i nostri ministri segretari di stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 ottobre 1832 col quale approvansi le istruzioni pel trattamento de' proietti, e per la disciplina interna; e per la vittitazione delle balie della real casa dell' Annunziata di Napoli.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento proposto pel trattamento de' bambini esposti nella ruota dell' Annunziata di Napoli, per la disciplina interna delle sale, e per la vittitazione delle balie, è approvato giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni del 1 di ottobre 1832 pel trattamento de' proietti, e per la disciplina e vittitazione delle balie.

Art. 1. I projetti allorchè verranno immessi in ruota resteranno in osservazione per otto giorni nella sala ivi addetta. Il medico ed il chirurgo di settimana li visiteranno, e ne faranno giornaliero rapporto al governatore del carico, per mezzo del preposito concernente lo stato di loro salute.

2. La levatrice ordinaria addetta allo stabilimento sarà obbligata di presentarsi alla sala di osservazione due volte al giorno, cioè alle nove antimeridiane, ed alle ore ventitre in ogni stagione. Nella mattina e nel dopo pranzo, quante volte siano stati immessi de' bambini, ne farà eseguire il battesimo. Il rettore curato ad ogni richiesta appresterà il sagramento. Nel verno il battesimo sarà amministrato nella cappella contigua alla ruota.

3. Sei lattatrici le più fresche di petto, e che verranno cambiate in ogni mese, saranno permanenti in detta sala, per la lattazione de' medesimi.

4. I bambini fino a quaranta giorni si terranno fasciati, e dopo tal epoca passeranno ne' sacchetti ond' essere più liberi nella respirazione, e non acquistare una cattiva conformazione nelle parti solide del corpo in tal età non ancora bene sviluppate.

5. I bambini delle sale della ruota verranno divisi in sei classi; la prima comprenderà quelli di un giorno a quaranta; la seconda da quest' epoca a sei mesi; la terza da sei mesi ad un anno e mezzo; la quarta gli scabiosi; la quinta gli affetti da ulcere, o altre piaghe; e la sesta quelli con ogni altra malattia o acuta o cronica. Ciascuna classe avrà la sua sala distinta. Ad ogni sala sarà apposta una tabella indicante il suo numero e la classe de' proietti. Una commissione di professori, nominata dal governatore del carico, sarà incaricata della pronta esecuzione di quanto è stabilito, sotto l' immediata cura e vigilanza del preposito, delle sorveglianti, e della rotara.

6. Nelle delle sale vi saranno delle profumiere, onde l'aria venga rarefatta, e siano le stanze non infeste da miasmi. Due volte al giorno si eseguirà un profumo di aceto e rosmarino, non potendosi usare altra cosa meglio condizionata, per non potersi sopportare dalle balie.

7. I bambini appartenenti alla prima classe, oltre del latte umano, avranno acqua e zuccaro tre volte al giorno, e nelle ore, che verranno appresso indicate, nella notte, secondo il rispettivo bisogno, beveranno la stessa pozione.

8. I bambini compresi nella seconda e terza classe, oltre del latte umano, avranno due volte al giorno la pappa fatta con acqua bollente, ed aspersa di zucchero. Nella notte verrà loro apprestata l' acqua e zucchero, o la solita pappa pel sonno, preparata però dal farmacista dello stabilimento, quante volte sarà ordinata fin dal giorno in iscritto dal professore all' oggetto incaricato, conoscendone il bisogno per l' inquietudine del proietto cagionata da qualche malore. Il professore terrà un registro a parte per tali ordinativi.

9. È espressamente proibito di dare nella sera, o nella notte a' projetti, come per lo passato, l' acqua di papavero, o altro sonnifero qualunque, senza l'autorizzazione del professore incaricato dal governo, com' è detto nel precedente articolo.

10. Ogni balia avrà vicino al letto una menzolina con una picciola boccetta di cristallo, una tazza col piattino, ed un cucchiarino. Per quelle balie che avranno i projetti di prima e sesta classe, verrà empita la boccetta di acqua e zucchero due volte al giorno, cioè nella mattina, e verso le ore della sera: per le altre balie sarà empita la boccetta solamente verso la sera.

11. Mezza quarta d' oncia di zucchero sarà versata nella boccetta tutte le volte che dovrà essere empita pe' bambini di prima classe: una quarta d' oncia per que' di seconda e terza classe. A scanzo di frode; la soluzione dello zucchero verrà eseguita da uno espresso incaricato del governo,

12. Quando dovrà darsi l'acqua al projetto, la boccetta verrà prima rimenata dalla balia, e poi l'acqua sarà versata nella tazza in quella quantità necessaria pel momento: quindi col cucchiarino sarà somministrata successivamente in piccole dosi a' projetti.

13. Pe' bambini di quarta, quinta e sesta classe i rispettivi sanitarî di settimana scriveranno nel libro delle medicine il loro giornaliero ricettario, indicando i bambini a' quali v'en destinata la prescrizione, e la balia cui essi appartengono.

14. A' projetti scabiosi sarà prescritto un metodo curativo loro conveniente, ond' evitarsi la ripullulazione del morbo.

15. I bambini affetti da ulcere ed altre piaghe saranno a cura di latte di capra, e beveranno di giorno e notte acqua fresca e zuccherò in più volte.

16. È espressamente vietato alle balie di somministrare a loro spesa medicina qualunque a' projetti. Tutto debbe essere ordinato da' professori, ancorchè i bambini soffrissero la più leggiera indisposizione.

17. Le nutrici, pria di essere ammesse nelle sale della ruota, dovranno essere visitate dal medico e dal chirurgo di settimana, i quali faranno rapporto in iscritto al governatore del carico dello stato di salute della balia e della qualità del latte: indicheranno ancora approssimativamente l'epoca del parto. Le nutrici dovranno poi presentarsi al libro maggiore de' projetti, che prenderà registro e del rapporto de' sanitarî, e di quanto altro concerne le balie medesime.

18. Quante volte le balie dovranno essere concedate per mancanza di latte, dovrà procedere un rapporto motivato in iscritto de' rispettivi professori, e si dovrà attendere la risoluzione del governatore del carico sull' oggetto. Se ne ordinerà l'uscita alle ore ventiquattro, e la ritenuta del vitto e del pane pel giorno susseguente.

19. Quante volte le nutrici avranno commesso delle mancanze, la rotara per mezzo del preposito ne farà rapporto al governatore del carico, che disporrà l'occorrente; ed allora verrà loro data la giornata in contante, precedente al giorno del congedo; nè le medesime potranno godere del pane e del vitto del giorno in cui saranno obbligate di uscire. Lo stesso avrà luogo per quelle nutrici che dimanderanno spontaneamente il congedo. Tanto il vitto, che il pane e la giornata andranno nella cassa de' risparmi, da servire o per compenso di quelle balie che avranno maggior cura de' ragazzi, o pe' bambini medesimi. Il preposito e la rotara terranno separato registro di tali risparmi.

20. I bambini verranno fasciati e lavati due volte al giorno, cioè nel verno un'ora dopo l'aurora, e due ore dopo l'aurora nelle altre stagioni: per la sera, alle ore ventitre e mezzo in ogni stagione.

21. L' acqua e zucchero sarà somministrata a' bambini di prima classe, nell' està, nell' autunno e nella primavera tre ore dopo l' aurora, mezz' ora avanti mezzogiorno, ed alle ore ventiquattro: nel verno due ore dopo l' aurora, mezz' ora avanti mezzogiorno, ed alle ore ventiquattro.

22. La pappa sarà somministrata nell' inverno tre ore dopo l' aurora per la mattina, e cinque ore dopo l' aurora nelle altre stagioni. Pe' bambini di seconda classe sarà data mezz' oncia di pane ogni volta per pappa: per quei di terza classe un' oncia di pane, oltre qualche frutto nel corso del giorno. Una reclusa del conservatorio, eletta dal governatore del carico, avrà la cura delle pappe.

23. Per la vaccinazione de' projetti sarà eseguito quanto verrà prescritto dal governatore del carico con ulteriori istruzioni.

24. Le balie pranzeranno a mezzogiorno, e ceneranno alle ore ventitre nell' està, nell' autunno e nella primavera: ceneranno poi nel verno a un' ora di notte. Le medesime dovranno pranzare e cenare nella sala del refettorio, ed in quel dettaglio che il numero de' posti richiede.

25. È espressamente proibito alle medesime di vendersi il vitto, o il pane, o il vino: mancando saranno espulse dallo stabilimento, e lasceranno due giornate per multa, che andranno nella cassa de' risparmi.

26. Il pane ed il vino sarà dato alle balie nella sala del refettorio: l' avanzo del pane sarà conservato per la cena. Una carafa di vino verrà loro somministrata, metà la mattina e metà la sera.

27. Le balie dovranno presentare alla cuciniera, o incaricata del refettorio, le rispettive posate loro somministrate dal governo: senza di quelle non verrà dato il vitto.

28. Una copia della tariffa stabilita nello stato discusso, e concernente la vittitazione delle balie, sarà affissa nella sala del refettorio: ciascuna nutrice avrà il dritto di reclamarne la esecuzione, o presentando le sue doglianze direttamente al governatore del carico, o per mezzo della rotara e del preposito.

29. Tanto la sala del refettorio, che quelle della ruota, dovranno essere sempre pulite. La rotara, la sottorotara, le sorveglianti e la cuciniera saranno multate quante volte le sale suddette si osserveranno ingombre da immondezze. A tale oggetto tutto l' interno dello stabilimento, all' infuori del conservatorio, verrà biancheggiato ed ornato di fregi: qualora questi vi fossero, verranno rinnovati, il tutto sotto la dirazione degli architetti Cappelli e Lenci.

30. Le balie avranno tutte la merenda ogni mattina; l'ora è fissata nel verno, ad un'ora e mezza dopo l' aurora, e a due ora e mezza dopo l' aurora nelle altre stagioni.

31. Pe' proietti che moriranno in ruota, vi sarà di biso-

gno un rapporto in iscritto de' professori rispettivi, dinotante la filiazione de' proietti, la sala, la balia, il principio ed il fine della malattia. Occorre poi il certificato dell' aggiunto del quartiere Mercato. In vista de' medesimi il libromaggiore de' proietti ne prenderà il corrispondente registro.

32. È vietato espressamente alle sorveglianti, o a qualunque altra persona di riscuotere del denarò nella dispensa de'bambini, o nella ricezione delle nutrici. La contravvenzione sarà severamente punita.

33. Per quei bambini che dovrannó slattarsi, i professori ne faranno rapporto al governatore del carico, ed impiegheranno tutti i mezzi opportuni per la sanità de' medesimi.

34. Gli slattati avranno la mattina la merenda: di una porzione del pane che ad essi tocca secondo la tariffa dello stato discusso, se ne farà un pancotto, ed il rimanente resterà per loro pranzo e cena. I medesimi bambini slattati saranno sotto l' immediata cura di una oblata sorvegliante. Quante volte si troveranno mal vestiti, o scalzi, o nudi, la sorvegliante sarà multata a prudenza del governatore, oltre le altre misure di rigore.

35. Due libri saranno presso la rotara, ed un altro presso la sottorotara: essi conterranno separatamente i rapporti de' rispettivi sanitari, e pe'bambini in osservazione, e per quelli da slattarsi, e per quelli che periranno.

36. Un libro di presenza riguardante i professori di settimana sarà giornalmente sottoposto dal preposito al visto del governatore del carico, il quale, occorrendo, vi noterà le rispettive mancanze. Il capo contabile, osservati alla fine del mese i rispettivi registri, spedirà a' professori le polizze de' soldi.

37. Le sorveglianti della ruota dovranno dormire nelle sale insieme colle balie, e non già nelle di loro stanze. Saranno strettamente responsabili se i bambini dormiranno ne' letti, e non nelle culle, e se piangeranno per mancanza di latte, in guisa che pel soverchio lagrimare vanno ad essere erniosi. Le sorveglianti verranno nominate dal governatore del carico.

38. Saranno posti quattro catenacci, due alle porte del refettorio delle balie, un altro alla porta della gradinata che conduce alle sale della ruota, il quarto alla porta di fronte a quella che introduce alle dette sale. Le due prime porte verranno chiuse a mezz' ora di notte nell' està, nell' autunno e nella primavera; e ad un' ora e mezza nel verno dal portinaio dell' alunnato; e le chiavi di unita alle altre dell' alunnato stesso e del conservatorio saranno passate da' rispettivi portinai al preposito, che le serberà sotto la sua più stretta risponsabilità: l' altra porta sarà chiusa dall' usciere di guardia, appena che il governo e gl' impiegati saranno sortiti da quel locale, e la chiave verrà parimente consegnata al preposito.

39. Tutte le altre porte delle sale della ruota resteranno

chiuse con semplici lucchetti alla monachile, restando espressamente proibito di potersi usare al di dietro altra serratura qualunque.

40. Non è permesso ad alcun estraneo di entrare nelle sale della ruota, senza l'autorizzazione del governatore del carico, o del preposito; e i due capi di uffizio, segretario, e capocontabile non potranno nè anche avervi contatto, senza l'autorizzazione in iscritto del governatore del carico. A quale effetto il solo preposito è incaricato a celebrare la messa nella sala delle balie.

41. L'orario stabilito pe'projetti e per le balie verrà affisso dettagliatamente alla porta della rotara, la quale in tutti i movimenti sopra cennati darà un corrispondente segno di campanello. Le balie eseguiranno a ciascun segno quanto è per lo innanzi ordinato con regola e senza strepiti.

42. Quattro ispettrici verranno nominate dal ministro segretario di stato degli affari interni: le medesime faranno osservare quanto è prescritto nelle presenti iscrizioni. Tre avranno la cura delle sale della ruota, ed una della cucina delle balie: faranno rapporto al governatore del carico delle rispettive mancanze, o dei piccoli compensi a concedersi a coloro che adempiranno con esattezza i loro doveri.

43. Il segretario darà conoscenza delle presenti istruzioni al preposito, alle ispettrici, al rettore curato, alla rotara, alla sottorotara, alle sorveglianti, al libro-maggiore de' proietti, al capo contabile, a tutti i medici e chirurgi dello stabilimento, alla levatrice, alla cuciniera, agli uscieri ed a' portinai, onde ciascuno esegua rigorosamente quanto è stato prescritto. Le contravvenzioni saranno punite colla sospensione o destituzione degl' impiegati, a prudenza del governo, e secondo le mancanze commesse.

Decreto de' 24 ottobre 1832 portante delle disposizioni relative alle indennità di rappresentazione pel sindaco ed eletti della città di Napoli.

Veduto l'articolo 152 della legge de' 12 di dicembre 1816 col quale fu dichiarato di pura onorificenza, ed esclusa da ogni trattamento, qualunque carica dell'amministrazione civile non compresa fra quelle descritte nel capo I titolo V della stessa legge, e furono da questa regola generale eccettuate soltanto quelle di sindaco e di eletti della città di Napoli a' quali fu assegnata una indennità di rappresentazione in annui ducati duemila quattrocento pel primo, ed in annui ducati settecentoventi per ciascuno degli altri, pagabili mensilmente sullo stato discusse della città, durante l' esercizio;

Veduto il real decreto de' 21 di settembre 1824, col quale affin di provvedere al miglioramento dell'amministrazione fu prescritto che potrà esser nominato sindaco della città di Napoli

soltanto chi, oltre a' requisiti di eligibilità voluti dalla legge, paghi una contribuzione fondiaria almeno di annui ducati quattrocento; ed eletto chi paghi almeno quella di annui ducati dugento;

Considerando che il principio adottato per massima nella legge de' 12 dicembre, riconoscendo la nobile natura di queste cariche amministrative temporanee e simili alla tutela, sia consentaneo agli usi de' tempi anteriori ne' quali siffatti impieghi di città non meno che in tutti gli altri comuni sono stati sempre puramente onorifici, e non mai retribuiti;

Considerando che un mensile assegnamento diminuisca il merito e la dignità delle cariche superiori dell' amministrazione municipale, come quelle di sindaco e di eletto che, esercitate dalle persone le più facoltose, trovano condegno premio nella stima e nella riconoscenza de' proprî concittadini, al ben essere de' quali le cure di esse sono dedicate;

Che la citata legge de' 12 dicembre 1816 avendo dichiarato nell' articolo 136 che l' esercizio esatto di queste cariche congiunto alle altre qualità necessarie sia un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nella provista degl' impieghi dello stato, ciò vale molto più per questa nostra capitale ove un tale esercizio circondato da molte distinzioni ha luogo nella stessa nostra ordinaria residenza reale;

Considerando che dopo il detto real decreto de' 21 di settembre 1824 non possano essere scelti alle cariche di sindaco ed eletti di Napoli, che soggetti i quali abbiano una competente fortuna;

Volendo quindi da una parte ristabilire la uniformità dei principî dell' amministrazione, e sgravare la città di Napoli di una grave spesa che gli altri comuni non supportano, e mantenere dall' altra i dritti acquistati dagli attuali esercenti:

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La eccezione alla regola generale stabilita nell'articolo 152 della legge de'12 di dicembre 1816, per effetto della quale il sindaco e gli eletti soltanto della città di Napoli ricevono una indennità di rappresentazione, è rivocata.

Le spese di rappresentazione di questa città strettamente indispensabili, saranno pagate dal fondo addetto alle spese imprevedute, ogni qualvolta ne occorreranno, e saranno soggette alle stesse norme fissate dalla legge per le spese comunali di somigliante natura.

2. Gli attuali sindaco ed eletti della città di Napoli continueranno a percepire le indennità di rappresentazione delle quali godano, il primo per la fine dell' attuale triennio, e pel successivo dal 1833 al 1835, pel quale si trova da noi conferma-

to con altro nostro decreto di questa data; e gli altri per la sola durata dell'attuale triennio del rispettivo loro esercizio. Per ogni nuova nomina, come per ogni conferma per un altro triennio successivo che potesse aver luogo a'termini dell'articolo 131 della stessa legge, cesserà il pagamento di ogni indennità di rappresentazione.

3. La disposizione dell' articolo 136 della stessa legge sarà particolarmente applicabile a coloro che nell'esercizio delle cariche di sindaco e di eletti della città di Napoli daranno distinte pruove di zelo pel pubblico bene, e di non volgari talenti nel disimpegno degli affari amministrativi. Ci riserbiamo espressamente di considerarli nelle nomine agl' impieghi dell' amministrazione civile, e nel godimento di altri tratti della nostra sovrana munificenza, a misura de' servizi che renderanno.

4. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 2 gennaro 1833 portante delle disposizioni relative allo ingenere de' reati in materia di lavori di oro e di argento.

Veduto il decreto de' 2 agosto 1830 che per la pruova generica de' reati in materia di lavori di lustrini, galloni, frange ed altre opere di argento e di oro filato, dispone di eseguirsi le perizie dalla officina di garentia stabilita nella regia zecca nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455 e 456 delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete;

Volendo noi render comuni le disposizioni dell' enunciato decreto a tutte le specie di perizie sopra lavori di oro e di argento;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le determinazioni dell' enunciato decreto de' 2 di agosto 1830 avranno luogo in questa parte del regno per l' ingenere de' reati in materia di lavori di oro e di argento indistintamente.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e delle finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 15 gennaro 1833 prescrivente che da oggi innanzi gl' impiegati delle tesorerie generali di Napoli e di Sicilia non possano aver più dritto a rango e ad onorificenze militari.

Vista la nostra risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 22 di maggio dell' or caduto anno, colla quale abbia-

mo accordato gli onori e rango di segretario generale della real tesoreria al ricevitore generale di Molise cavaliere D. Carlo de Capua ;

Vista anche l'altra nostra sovrana determinazione emessa nel consiglio ordinario di stato de' 5 dello scorso ottobre su di un rapporto avanzato dal nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina ;

Abbiamo risolùto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Congediamo gli onori e rango di commessario di guerra di prima classe al cavaliere D. Carlo de Capua rivestito del rango e degli onori di segretario generale della real tesoreria.

2. Ordiniamo però che da oggi innanzi coloro i quali saranno nominati a far parte del personale della tesoreria generale di Napoli e di Sicilia , o che ne riceveranno le onorificenze non avranno più dritto al rango ed alle onorificenze militari accordate loro cogli articoli 21 e 14 de' regolamenti delle sue indicate officine finanziere ; quali articoli rimangono abrogati.

3. I nostri ministri segretari di stato della guerra e marina , e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 22 gennaro 1833 che stabilisce la norma pe' congedi degli impiegati de' varii rami di pubblica amministrazione.

Volendo sottoporre a norme uniformi ed invariabili i congedi degl' impiegati dei vari rami di pubblica amministrazione , così per ciò che riguarda il modo onde accordargli e la durata di essi., come anche il godimento dei soldi ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gl' impiegati civili , giudiziari ed amministrativi , che dipendono direttamente da' nostri ministri segretari di stato , dirigeranno ai medesimi le dimande di congedo ; ed ove siano esse poggiate sopra ragionevoli motivi ben giustificati , potranno da loro ottenerlo per un tempo non più lungo di un mese. Le proroche di tali congedi , e quelli di una durata maggiore di un mese , rimangono a noi riserbati.

2. I congedi degli altri impiegati dipendenti direttamente da' capi di grado inferiore a' ministri , saranno accordati da quelli per un mese , da' ministri per due , e da noi per un tempo più lungo.

3. Il congedo di diplomatici di qualunque grado non potrà essere accordato che da noi , e colle condizioni che stimeremo di apporvi.

4. Il congedo di detti impiegati civili produrrà sempre la perdita del soldo e degli averi annessi alla carica, tranne il solo caso di ben giustificata infermità da curarsi nella rispettiva residenza.

Accordiamo a' nostri ministri segretarî di stato la facoltà di far pagare agl' infermi durante il congedo, o dopo la fine di esso, la metà del soldo: l'intero non potrà accordarsi in alcun caso, che da noi, per gravi motivi, in seguito di rapporto dal rispettivo ministro, e sempre dedotta la somma spesa per far supplire le veci dell' impiegato in congedo.

5. Sono rivocate tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti di qualunque sorta emanati precedentemente sulla materia di cui trattasi.

6. Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio dei ministri, ed i ministri segretarî di stato delle finanze degli affari ecclesiastici, degli affari esteri, di grazia e giustizia, degli affari interni, e della polizia generale, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 27 febbraio 1833 prescrivente che le copie o spedizioni delle sentenze, prima di sottoporsi al registro siano adempite di determinata vidimazione.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le copie o spedizioni delle sentenze o decisioni dovranno essere adempite della vidimazione prescritta dall' articolo 24 del real decreto de' 13 di gennaio 1817 su' dritti di cancelleria, prima che siano sottoposti alla formalità del registro.

I cancellieri incorreranno nella multa di ducati sei comminata dall' articolo medesimo, laddove presenteranno, o faranno presentare al registro le dette copie o spedizioni sfornite di tale vidimazione.

2. Non vi sarà luogo ad inflizione di multa contro i cancellieri che fino alla pubblicazione del presente decreto avessero tenuto un sistema opposto a quanto è stato dichiarato coll' articolo precedente.

3. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze, di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 dicembre 1833 relativo al metodo da tenersi nelle alienazioni de' beni immobili, nelle transazioni e nel reimpiego de' capitali appartenenti al patrimonio della chiesa e de' poveri.

Vedute le sovrane risoluzioni de' 29 di marzo 1820 e de' 17 di aprile 1826 risguardanti il metodo da doversi tenere nelle alienazioni de' beni immobili, nelle transazioni e nel reimpiego de' capitali appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed a qualunque beneficio, del pari che alle corporazioni religiose;

Volendo che disposizioni dirette a ben tutelare il patrimonio della chiesa e de' poveri abbiano tutta quella estensione che si conviene, e che abbiano ancora esecuzione ne' nostri reali domini al di là del faro;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, e degli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Non saranno valide senza la nostra sovrana approvazione le permute, le censuazioni e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie ed a benefici. Lo stesso dee aver luogo per le transazioni delle dette chiese, o de' luoghi pii succennati.

2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme; o, trattandosi di beneficî soggetti a padronato, dovrà precedere l'assenso del padrono, ed al progetto stesso dovrà, previo l'avviso dell'ordinario diocesano, impartirsi l'omologazione del tribunale civile della provincia ove sono siti i beni, e darsi il parere dalla consulta de' reali dominî.

3. Presso i tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizî civili per la vendita de' beni immobili de' minori, e salvi gli additamenti di decima e di sesta che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, coll'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de' detti addittamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la epressa riserva di non produrre verun effetto, se non quanto vi accederà la nostra approvazione, e qualora a noi piacerà di accordarla. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute.

4. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza o di evidente utilità di dispensare nelle alienazioni de' beni ecclesiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'u-

nanimità dalla consulta de' reali domini, ed inteso il nostro consiglio ordinario di stato.

5. Le stesse disposizioni, eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego de'capitali che si restituiscono da' debitori delle dette chiese e corporazioni religiose, quando eccedono la somma de' ducati mille. Per quelli capitali che sono al di sotto di questa somma, dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l' approvazione dell' ordinario, dovrà dimandarsi la nostra sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare dietro il parere della consulta de' nostri reali domini al di qua del faro. I debitori però nel pagamento de'capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore.

6. Ne' nostri reali domini al di là del faro resta nel suo pieno vigore il sovrano rescritto del dì 5 di settembre 1821, con cui fu risoluto che pe' beni de' regolari, in vece di sentirsi il parere dell' ordinario, dee sentirsi quello del giudice della regia Monarchia.

7. Pe' beni ecclesiastici di nostro regio patronato, ne' suddetti reali domini al di là del faro debbono rimanere in vigore i sovrani stabilimenti e l' osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principî e nell' interesse della suprema regalia e del regio patronato.

8. Per le disposizioni contenute nel presente decreto non s' intendono punto derogate le facoltà da noi deferite al conte di Siracusa nostro luogotenente generale in Sicilia per l' approvazione delle censuazioni, permute, transazioni, ed altri contratti delle corporazioni o de'titolari ecclesiastici, dopo adempite le formalità prescritte da' regolamenti.

9. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 dicembre 1833 portante delle disposizioni relative allo affitto de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed a' beneficii di qualunque natura.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, e degli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La durata degli affitti de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed a' benefici di qualunque natura non potranno oltrepassare i periodi quì appresso determinati. Pe' terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, come pure pe' predi urbani, e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo anni tre. Pe' boschi cedui, o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate prima, seconda, terza ec.; ed in ogni anno non potrà recidersi che quella sola la quale viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto. Ne' casi di necessità, o di evidente utilità, potrà conchiudersi l' affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva amministrazione diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità, emetterà all'uopo una deliberazione motivata, inteso il suo regio procuratore, e riferirà al ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Ne' domini al di là del faro dovrà la dispensa a' termini accordarsi dall' ordinario diocesano, previa l' approvazione del ministro presso il luogotenente generale.

2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l' affitto corrente se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca se i predi sieno rustici.

3. É dichiarato nullo nell'interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento de' beni addetti al beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell' articolo primo, o fosse rinnovato prima del tempo fissato nell' articolo 2, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de' beni.

4. É lasciato alla facoltà de' vescovi e de' titolari de' benefici di qualunque natura il conchiudere gli affitti, previ avvisi ed affissi, e colla formalità delle subaste da celebrarsi innanzi ad un notaio, a' termini del regolamento approvato dal real decreto del dì 9 di settembre 1828 per gli affitti de' beni delle amministrazioni diocesane. Ne' domini al di là del faro la formalità dell' asta in tutti gli affitti de' benefici sarà di rigore, secondo l' uso che ivi si trova introdotto.

5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un beneficio ecclesiastico non potrà anticipare ne in tutto ne in parte la mercede del medesimo al vescovo o al titolare che glielo loca, sotto pena di pagarlo per intero al successore nel beneficio, non ostante l' anticipazione fatta al precedente beneficiale,

salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiale, o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

6. Quantevolte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

7. Le amministazioni diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i vescovi e gli altri titolari de' beneficî tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva amministrazione diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l'amministrazione dovrà insieme col suo regio procuratore esaminare diligentemente se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per averne gli opportuni schiarimenti; e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all'amministrazione diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta; e l'amministrazione potrà rivalersene mediante sequestro amministrativo sulla rendita stessa, previa però l'autorizzazione del ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici. Ne' domini al di là del faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo stesso al rispettivo ordinario diocesano, il quale, in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al ministro presso il luogotenente generale per provvedimenti da adottarsi.

8. Trattandosi però di beni ecclesiastici di regio patronato, ne' nostri reali domini al di là del faro debbono rimanere in vigore i sovrani stabilimenti e l'osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principî e nello interesse della suprema regalia e del regio padronato.

9. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 8 dicembre 1833 col quale si ordina che negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri si faccia mensione dalla cedola o laurea lor conceduta.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri dovrà farsi menzione della cedola o laurea che loro trovasi conceduta giusta i regolamenti in vigore.

La omissione di questa menzione sarà punita con una multa di ducati sei.

2. La disposizione del precedente articolo comincerà ad aver vigore dal dì primo di maggio 1834 in poi; fino a quel tempo coloro i quali fossero sprovveduti di cedola, o di laurea, potranno provvedersene a norma delle disposizioni vigenti.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 2 di gennaio 1834 per la institusione di una reale accademia di musica e ballo in Napoli.

Il decoro di questa capitale del regno facendo desiderare un luogo di riunione e di divertimento, ove i piaceri del gentil conversare diano altresì alimento alle arti, ed incoraggiamento alla musica che S. M. il Re N. S. desidera richiamare all' antica sua gloria, si è immaginata col sovrano beneplacito la instituzione di una reale accademia di musica e ballo, che colla diffinitiva sovrana approvazione verrà fondata ed avrà esistenza a norma degli statuti espressi ne'seguenti articoli del presente regolamento.

Art. 1. Sarà eretto un nuovo stabilimento, sotto la protezione di S. M. il Re N. S., in uno degli edifizi appartenenti alla sua real casa, che porterà il titolo di reale accademia di musica e ballo.

2. Tutti coloro che vi saranno ammessi, porteranno il nome di socì della reale accademia suddetta.

3. Le persone reali saranno i primi socì.

4. L'amministrazione della reale accademia di musica e ballo sarà affidata ad un presidente da S. M. scelto fra' gentiluomini di camera con esercizio, ed a sei deputati addetti alle diverse funzioni che debbono riguardarla, i quali saranno nominati la prima volta dalla M. S., e saranno in ciascun anno cambiati per un terzo nel modo che appresso verrà indicato.

5. Il presidente riceverà gli ordini del Re, e comunicherà

con S. M. per riceverli per l'organo del ministro segretario di stato degli affari interni.

6. La durata delle funzioni del presidente sarà di anni tre, potendo ciò nonostante esser confermato per un secondo periodo, ove a S. M. sembri espediente.

7. Sarà accordato alla reale accademia di musica e ballo per luogo di sua riunione il locale annesso al real teatro di S. Carlo, denominato il Ridotto colle sue dipendenze. La entrata in esso avrà luogo per le scale dello stesso real teatro, sintantochè non potrà formarsi per accedervi una scala nobile particolare. La comunicazione però col teatro sarà sempre conservata sotto le regole che quì appresso verranno indicate. Questo locale non sarà aperto che nelle sole serate di feste, o in quelle di spettacolo al teatro di S. Carlo. Verrà intanto corredato a spese dell'accademia di quanto sarà necessario per le feste di ballo, accademie, teatro di società e giuochi di commercio, non meno che di un decente bigliardo.

8. Affinchè i soci di questa reale accademia possano in tutti i giorni avere un luogo di riunione così per la lettura, come pe' giuochi non vietati, sarà permesso all'amministrazione di essa prendere in affitto un locale, e fornirlo di tutti i comodi occorrenti per detti giuochi, de'giornali del regno ed esteri che sono permessi, e di libri che possano piacevolmente istruire.

9. Le domande di ammessione alla reale accademia di musica e ballo saranno dirette al presidente, e dovranno essere accompagnate dalle pruove di appartenere alla nobiltà ammessa alle grandi feste del real palazzo.

Quelle de' nobili delle provincie saranno appoggiate a' corrispondenti documenti della loro nobiltà, o di essere cavalieri di Malta di giustizia; ma tali domande saranno assoggettate allo squittinio de' deputati per voti segreti. La deliberazione che ne risulterà non avrà effetto che dopo la sovrana approvazione.

L'ammessione delle signore non avrà luogo altrimenti che colle medesime pruove e formalità.

10. I soci ammessi avranno entrata di diritto ne' due locali della reale accademia di musica e ballo.

11. Saranno ammessi come soci, senza bisogno di produrre le pruove di nobiltà, le guardie del corpo a cavallo di ogni grado, ed i militari in attività di qualunque corpo dal grado di capitano in sopra. Potranno esservi ammessi altresì i più distinti funzionari pubblici in attual servizio, decorati di qualcheduno de' reali ordini cavallereschi.

12. I sudditi di qualunque parte de'reali domini, e coloro che hanno impieghi civili o militari con residenza fissa nella capitale, dovranno di necessità ascriversi ad anno. A coloro che sono soggetti ad allontanarsene per ragion d'impiego, sarà permesso di farsi ascrivere per trimestre. Ne' casi di assenza temporanea per commessione superiore, se una tale assenza oltre-

passerà un mese, gl'impiegati civili o militari saranno esenti dal pagamento di cui si parla nel seguente articolo per la durata della loro assenza.

13. I fondi per supplire alle spese per lo mantenimento della reale accademia di musica e ballo si comporranno delle contribuzioni de' soci determinate nel seguente modo. Gli uomini pagheranno per una volta, ed al momento della soscrizione, a titolo di entratura, carlini trentasei; e successivamente carlini venti al mese pagabili per trimestri sempre anticipati. Le signore pagheranno carlini venti di entratura, e carlini quindici al mese, colla stessa regola del pagamento anticipato per trimestre. I pagamenti de' trimestri dovranno farsi costantemente al primo giorno di ciascun mese di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. I mesi dispari che si trovasse di dover decorrere all'epoca della soscrizione, saranno pagati insieme colla entratura.

14. La deputazione terrà un libro, ogni pagina del quale sarà numerata e cifrata dal presidente. Sarà in esso trascritto testualmente il presente regolamento, e tutti gli altri che successivamente saranno emanati concernenti questa reale accademia. L'ammessione di ogni socio avrà luogo colla sua soscrizione in questo libro. La deputazione terrà in oltre un registro di cassa, nel quale saranno esattamente notati i pagamenti così delle entrature, come de' trimestri, che farà ogni socio, ed un libro di conti correnti diviso in tanti articoli, quanti saranno i soci, pel conto particolare di ognuno di essi.

15. Qualora un socio ascritto a' termini dell'articolo 12 mancasse di pagare alle scadenze fissate nell'articolo 13, se sarà un impiegato civile o militare, il capo dell'amministrazione dal quale riceve i suoi appuntamenti, sul semplice avviso in uffizio del presidente dell'accademia farà la ritenuta del debito su i di lui averi, e ne farà pagare l'importo alla deputazione amministrativa dell'accademia con polizza di banco girata alla medesima.

Se il debitore moroso non avrà impiego, sarà tollerato il ritardo per lo termine improrogabile di giorni quindici, scorso il quale sarà escluso per sempre dall'accademia, e ne sarà presa nota tanto sull'articolo del di lui conto corrente, quanto a fianco del di lui nome nel libro di soscrizione.

Colui che si troverà per questa causa eliminato dall' accademia, potrà esservi riammesso soltanto per effetto di una speciale risoluzione che S. M. potrà prendere sulla considerazione di particolari motivi che giustificassero la mancanza. La M. S. però non dispenserà mai dal pagamento di una seconda entratura, dovendosi la grazia che farà, riguardare come una nuova ammessione, e la precedente come non avvenuta; e dovrà in oltre il riammesso insieme colla nuova entratura pagare il suo debito antico pe' trimestri non saldati dell'anno in cui fu eliminato per mancanza di pagamento.

16. Le figlie nubili e le nipoti per lato paterno di ogni so-

cio saranno ammesse nell' accademia senza pagamento di sorta alcuna.

17. Gli stranieri presentati a corte, i ministri esteri ed i loro segretari di legazione saranno invitati alle feste della reale accademia, e vi avranno la entratura in ogni apertura con biglietti del presidente senza pagamento alcuno. Gli stranieri di distinto rango non presentati a Corte potranno esservi ammessi allo stesso modo, ma con ispeciale permesso che S. M. potrà accordare sulla richiesta de' ministri delle rispettive nazioni.

18. La reale accademia darà feste di ballo, accademie di musica, spettacoli di dilettanti, o di professori retribuiti dalla sua amministrazione, almeno una volta la settimana, da' primi giorni, o al più tardi dalla metà di novembre di ciascun anno sino a tutto il carnevale. Durante la quaresima e le novene vi si permetteranno soltanto la musica e gli altri divertimenti non vietati. Per tutto l'anno ne' soli giorni che vi sarà spettacolo nel real teatro di S. Carlo, sarà aperta una porzione del locale dell'accademia che vi è annesso per servire come luogo di riunione e di trattenimento alle signore e signori socì, ed a' forestieri ammessi a norma del precedente articolo.

19. Nelle sere di festino allo stesso real teatro niun socio o forestiere ammesso potrà entrare nel locale dell'accademia colla maschera sul viso, senza essere stato prima riconosciuto alla porta.

20. Ne' giorni di feste di ballo, o di altre straordinarie riunioni nulla si pagherà per le carte, nè per altri giuochi, ma nelle serate di semplice conversazione si pagherà solamente per le carte e pel bigliardo quello che verrà fissato in un regolamento particolare.

21. Nelle serate di riunioni straordinarie sarà somministrato per decoro della reale accademia un distaccamento della guardia del real palazzo, senza veruna retribuzione.

22. Il locale della reale accademia autorizzato coll'articolo 8 del presente regolamento, sarà aperto in tutto il corso dell'anno dalle otto del mattino sino alla mezzanotte, eccetto che in tre sole giornate, cioè in quelle del giovedì e venerdì santo, e del sabato santo sino al mezzogiorno. Vi entreranno di dritto tutti i socì, eccetto le signore.

23. La deputazione amministrativa della reale accademia proporrà un progetto di regolamento che verrà rassegnato a S. M. per la sua sovrana approvazione, concernente l'annuale elezione del terzo de' deputati, l'amministrazione de' fondi, il rendimento de' conti, e tutt'altro che sarà giudicato necessario ad assicurare il buon ordine e l'andamento generale della presente instituzione.

24. I caratari della esistente nobile accademia di musica e ballo di dame e cavalieri, i quali vorranno essere ammessi nella reale accademia di musica e ballo autorizzata da S. M. e po-

sta sotto la sua reale protezione, dovranno adempire alle condizioni richieste nel precedente articolo 9; ma ove sieno ammessi, se erano ascritti ad attuali godenti nella detta nobile accademia, saranno esenti dal pagamento dell'entratura, e contribuiranno per metà la prestazione mensile indicata nel precedente articolo 13, finchè non compia l'anno dello impegno contratto con detta nobile accademia. Coloro che hanno appartenuto a detta nobile accademia, ma non sono attualmente godenti, o che vorranno continuare ad appartenere a quella dopo la instituzione della presente reale accademia, non saranno ammessi al godimento de' vantaggi accordati in questo articolo.

Approviamo il presente regolamento propostoci dal ministro degli affari interni per la instituzione di una reale accademia di musica e ballo, e vogliamo che il detto ministro, quello della polizia generale, ed il sopraintendente generale della nostra real casa ne curino la esecuzione, ognuno nella parte che lo riguarda.

Decreto del 23 gennaio 1834 risguardante la punizione delle comitive armate in Sicilia, e di coloro che prestano ricetto, aiuto, armi o viveri agl'individui che le compongono.

Attesa la frequenza con cui sonosi commessi de' furti con violenza pubblica in vari comuni di Sicilia da malviventi riuniti in comitiva armata all'oggetto di aggredire i comuni per rubare, e che subito commesso il furto si dividono;

Volendo porre un argine a così gravi inconvenienti;

Veduti i decreti de' 22 di aprile 1816, de' 17 di luglio 1817, de' 30 d'agosto 1821, e de' 24 di maggio 1826 sulle comitive armate che scorrono le campagne;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni date co' precitati decreti de' 22 di aprile 1816, de' 17 di luglio 1817, e particolarmente con quelli de' 30 d'agosto 1821 e de' 24 di maggio 1826 contra le comitive armate che scorrono le campagne, sono adattate alle sopraddette comitive che entrano ne' comuni per commetter furti, o altro delitto o misfatto, tanto per la sottoposizione del fuorbando ed alla susseguente pena inflitta, quanto per la forma; e che sian giudicati i componenti di dette comitive, del pari che coloro che li ricetteranno, aiuteranno e somministreranno loro

viveri, armi, o munizioni, dalle rispettive gran Corti, a' termini del nostro decreto de' 7 di dicembre 1832.

2. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 3 giugno 1834 per assicurare efficacemente l' esecuzione dei provvedimenti contenuti nell' articolo 308 delle leggi di procedura penale circa il ricorso da prodursi nelle condanne di morte.

Veduto l' articolo 304 delle leggi di procedura penale, che dispone:

» La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all' accusato ed alla parte civile. »,

Veduto l' articolo 308 delle leggi medesime così concepito:

» Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse. »

Volendo assicurare efficacemente la esecuzione de' provvedimenti contenuti nell' articolo 308 di sopra citato;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all' accusato ed alla parte civile.

La decisione portante a condanna di morte debbe essere notificata altresì al difensore del condannato.

2. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale resposabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

Ove il ricorso non sia stato prodotto affatto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il nostro procuratore generale presso la gran corte criminale (restando intanto sospesa la esecuzione della decisione) manderà di uffizio per mezzo del ministero di grazia e giustizia gli atti alla suprema corte di giustizia, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi di annullamento ch' egli produca tanto in dritto, che nelle parti sostanziali del rito: salvo alla corte suprema ed al ministero pubblico l' attributo di elevarne degli altri di uffizio; e salvo alla stessa corte suprema anche l' attributo di pronunziare, se vi ha luogo, delle pene disciplinali contro del difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, del pari che il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 giugno 1834 portante rischiaramento alle prescrizioni delle leggi di procedura penale relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico inimico.

Veduto l'articolo 473 nel titolo III del libro III delle leggi di procedura penale, nel quale tra gli altri provvedimenti è prescritto :

» Sarà fatta l'ultima pubblicazione della sentenza colla di-
» chiarazione di pubblico inimico, a' termini degli articoli 461
» e 462.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla pre-
» cedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

» L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque in-
» dividuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per
» qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il con-
» dannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

Volendo noi rischiarare lo spirito di questa ordinazione sugli effetti della dichiarazione di pubblico inimico ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, a' termini degli articoli 461 e 462.

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà far uso delle armi.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina, del pari che il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 6 giugno 1834 che risolve alcuni dubbii nati intorno all' applicazione del dritto di sequestrabilità ad istanza di parte de' pagamenti a carico del regio erario.

Veduti i nostri reali decreti de' 9 di febbraio 1824 e de' 2 di aprile 1832, che trattano della insequestrabilità ad istanze di parte de' pagamenti a carico del regio erario, salvo le eccezioni ne' decreti medesimi contenute;

Essendo insorti de' dubbi sull' applicazione dell' esercizio del dritto di sequestrabilità contemplato nelle eccezioni succennate;

Considerando che il regio scrivano di razione in Napoli, e gli ordinatori sia civili, sia militari nelle provincie sono i funzionari cui per legge si appartiene la cognizione de' titoli donde emanano i pagamenti, e conseguentemente ad essi solo spetta l' esame degl' impedimenti; nell' atto che il pagatore generale in Napoli ed i ricevitori suoi sostituti nelle provincie, come esecutori materiali de' pagamenti stessi i quali vengono loro gravati dalle autorità dianzi cennate, non possono arrestarne il corso senza confondere le distinte rispettive funzioni di dispositori ed esecuzioni;

Volendo portare su tal parte di servizio quella regolarità che vi si addice, senza ledere il dritto delle parti;

Veduto l' altro nostro real decreto de' 6 di ottobre 1817 portante la insequestrabilità delle polizze che rappresentano il danaro al banco, come quelle le quali partono da pagamenti già consumati, e sono soggette ancora a gire nella circolazione;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono dichiarati insequestrabili presso il pagatore generale di Napoli ed i ricevitori nelle provincie sostituti del primo tutte le somme, qualunque ne sia la natura, disposte o con liberanze del regio scrivano di razione, o con boni degli ordinatori, restando sì per le une, come per gli altri, nella veduta di pagamenti consumati, applicata la stessa disposizione in vigore per le polizze di Banco, giusta il real decreto de' 6 di ottobre 1817.

2. La facoltà di sequestrabilità ad istanza de' privati rimane soltanto esercibile presso il regio scrivano di razione e gli ordinatori nelle provincie, insino a che questi funzionari non abbiano già dato luogo rispettivamente alla spedizione delle liberanze o consegna de' boni; e ciò sempre ne' casi preveduti e permessi da' decreti suindicati de' 9 di febbraio 1824 e de' 2 di aprile 1832, i quali si rimangono nella di loro piena osservanza.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia,

e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 6 giugno 1834 circa il metodo da serbarsi da'conservatori delle ipoteche ne' reali dominii di là del faro nella formazione de' certificati delle iscrizioni prese ne' loro ufficii.

Volendo Noi applicare colle convenienti modificazioni a'nostri reali domini oltre il faro le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 22 dello scorso gennaio circa il metodo da serbarsi da' conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese ne'loro uffizi;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Coloro che vorranno ne' nostri reali domini oltre il faro un certificato d'iscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un individuo, dovranno farne la domanda al conservatore delle ipoteche in un foglio di carta, con esprimervi quelle indicazioni che potranno di paternità, di domicilio, e di professione, o altri distintivi dell' individuo medesimo.

2. Il conservatore formerà il certificato, incominciandone il primo verso in piedi della domanda, e proseguendo il di più in uno o più fogli di carta secondo il bisogno, e descriverà nel certificato i soli articoli che corrispondono alla domanda stessa.

3. Qualora, oltre gli articoli d' iscrizioni corrispondenti alla domanda, ve ne siano altri a carico di una o più persone dello stesso nome e cognome dell' individuo designato nella domanda, senza sapersi il nome del padre, o con indicazioni differenti da quelle nella domanda espresse, il conservatore dovrà nel certificato enunciare per osservazione quanti individui vi siano senza l'indicazione della paternità, quanti con diversa paternità, quanti con diverso domicilio, o con diversa professione, o con diversi distintivi; e dovrà altresì enunciare il numero degli articoli per ciascuna di queste varietà, tralasciando di spiegare la somma e l' epoca di tali articoli.

Per siffatte osservazioni il conservatore non potrà percepire alcuno emolumento.

4. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge degli 11 di giugno 1834 sul trattato di commercio conchiuso tra S. M. il Re del regno delle due Sicilie e S. A. il Bassà Bey di Tunisi.

È stato stipulato fra noi e S. A. il Bassà Bey di Tunisi un trattato di commercio sottoscritto in Tunisi il giorno 17 di novembre dello scorso anno 1833 dal nostro plenipotenziario commendatore D. Marino Caracciolo, autorizzato e munito delle necessarie facoltà, e da noi debitamente approvato; del quale trattato il tenore è il seguente.

In nome di DIO onnipotente.

S. M. il Re del regno delle due Sicilie, e S. A. il Bassà Bey di Tunisi volendo rendere più stabile la pace e l'amicizia che felicemente sussistono tra loro, ed estendere benanche le relazioni commerciali vigenti tra' loro rispettivi territori e popoli, fissando di accordo in una chiara e positiva maniera i patti da osservarsi da ciascuna parte rispettivamente mediante un trattato da stipularsi; la M. S. ha eletto e nominato per istipularne gli opportuni articoli D. Marino Caracciolo de' principi di Torchiarolo e Ripa Francone, commendatore dell'ordine di S. Ferdinando e del Merito, dell'ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e di quello di Carlo III di Spagna, cavaliere dell'insigne ordine di S. Giorgio della riunione, decorato della medaglia di bronzo, suo maggiordomo di settimana, capitano di fregata della sua real marina, e suo incaricato, munendolo dei necessari pieni poteri per la stipulazione de' seguenti articoli.

Art. 1. I sudditi di S. M. potranno liberamente trafficare co' sudditi tunisini in tutte le merci e prodotti, senza che il governo tunisino li possa accaparrare per suo proprio conto, e farne monopolio, ad eccezione di que' generi che rivengano in proprietà a S. A. per gli usi locali.

2. I sudditi di S. M. potranno esportare dalla Reggenza di Tunisi ogni mercanzia che produce il paese, dopo di aver pagato ciò che per dritto doganale di sortita, o altro di uso è stabilito. Que' generi che pagano il dritto di permesso direttamente al governo, non potranno imbarcarsi che con *Amâra* di S. A., come si pratica; salvo però quegli oggetti di cui ora n'è proibita l'esportazione, come oro, argento, ed altro. Le monete estere europee non potranno esportarsi che con *Tischêra* dell'A. S. Credendo il Bassà Bey opportuno di proibire l'esportazione di qualunque genere, ne dovrà fare però la pubblicazione della proibitiva due mesi prima, la quale misura dovrà essere generale per tutte le nazioni. E così i prodotti del regno delle due Sicilie saranno introdotti nella Reggenza di Tunisi, salvo quelli di cui ora n'è vietata l'introduzione. E volendo S. A. proibire l'importazione di altro genere, dovrà praticare quanto

si è già detto pe' generi da proibirsi nella esportazione. Tutto ciò senza che gli usi del paese, i dritti doganali, e le regole sanitarie soffrano alterazione.

3. Tutti i bastimenti del regno delle due Sicilie potranno fare le loro provviste in qualunque porto della Reggenza, imbarcandole colla *Tischêra* di uso, senza pagare perciò dazio alcuno, a somiglianza de' legni tunisini che si approvigionano ne' porti di S. M. Siciliana.

4. Se qualche suddito di S. M. volesse esercitare un' arte o mestiere in qualunque sito della Reggenza, lo potrà fare purchè non sia nocivo al governo, nè agli usi del paese. Se poi qualche suddito della M. S., che avesse di già esercitata un'arte, o un mestiere, volesse ripatriare, potrà imbarcare tutti gli arnesi di cui si sia servito per l'arte o mestiere, senza pagare per questi dazio alcuno. Nel caso poi possedesse oggetti commerciali, imbarcherà questi colla legge di esportazione, come si è convenuto nell'articoio secondo.

5. Tutte le volte che un suddito di S. M. si dichiarasse creditore di un suddito tunisino con titolo autentico, avrà ricorso al Bassà Bey, il quale ordinerà di farlo soddisfare al più presto possibile; ed in caso di deficienza pel secondo, lo farà punire colle leggi ed usi del paese pe' debitori.

6. Se qualche legno con bandiera di S. M. imbarcasse del contrabbando (intendendosi per ciò quegli oggetti di cui ne sia del tutto proibita l'esportazione, o quelli che non possonsi imbarcare che con *Amâra* o *Tischêra* di S. A, siccome si è fatta menzione nell' articolo secondo) o ne fosse in dubbio l'A. S., dovendosi tal legno considerare come parte del suolo del Regno delle due Sicilie, così il Bassà Bey non potrà fare eseguire visita alcuna sul medesimo, senza prima darne parte al regio console, o a colui che ne fa le veci in quel luogo ove rattrovasi ancorato il legno, le quali autorità non potranno rifiutarsi di portarsi personalmente, o mandare altri della loro dipendenza per assistere l'incaricato di S. A. per la verifica del contrabbando; ed in caso ciò non potesse effettuarsi per motivi di positivo impedimento, allora i medesimi resteranno autorizzati a rilasciare un ordine in iscritto al capitano del legno, onde sottoporsi alla visita che gli sarà fatta dall'incaricato tunisino. Se poi ciò si dovesse praticare in un luogo ove non vi sia alcun rappresentante di S. M., in tal caso l'autorità locale di S. A. prevalendosi de' suoi mezzi, e senza montare a bordo però, farà scortare il legno al primo sito ove risiede un agente consolare di S. M. In fine rattrovandosi una barca o lancia ovunque, gl'individui della quale imbarcassero o sbarcassero generi di contrabbando, le guardie locali arresteranno il genere e le persone in contravvenzione, conducendole innanzi al Bey per l'esame, il quale assicurandosi del contrabbando, giudicherà sì del legno, che del genere, a norma degli usi del paese. Del pari i legni

tunisini si conformeranno alle leggi vigenti a tal uopo nel regno delle due Sicilie.

7. Se qualche legno con bandiera di S. M. naufragasse lungo il littorale della Reggenza, gli abitanti dovranno prestarsi a dare il dovuto soccorso a' naufraghi, e li aiuteranno a riunire quanto abbiasi potuto disperdere del carico, avendone la più gran cura, in unione degli uomini del legno garantiti dalle autorità locali. Se in tale disgrazia avvenisse furto nella mercanzia, S. A. la farà restituire ogni qual volta questa sia recettibile, ed in caso contrario ne farà sicuramente pagare l'importo, purchè si faccia provare il furto enunciato. In fine avvenendo assassinio di qualche individuo del legno, e questo provato, allora S. A. si promette far pagare dall' omicida, o da chi crede la somma di duemila pezzi duri per ogni individuo rimaso vittima; qual somma sarà passata al console di S. M. per rimetterla alle famiglie de' defunti.

8. Nascendo delle contestazioni per affari di commercio tra un suddito di S. M. ed un tunisino, saranno dal console della M. S. nominate delle persone esperte nel commercio per giudicare tale contestazione di unita ad altrettante persone commerciali elette da S. A.; e qualora avvenisse disparità nelle opinioni, tal tribunale misto sarà riunito al *Bardo* innanzi all'A. S., la quale di accordo e presente il console deciderà sulla quistione. Quando poi un suddito di S. M. commettesse un delitto che meriti punizione, S. A. procederà a norma degli usi e trattati antecedenti, senza uscire dalla loro forza.

9. Volendo i negozianti napoletani riunirsi in contrada destinata per abitazione degli europei, potranno liberamente effettuarlo, affi tandosi quel locale che credano.

10. Resta abolita ogni sorta di regalo, e prestazione concessa per lo passato.

11. La bandiera ed i sudditi di S. M. saranno trattati nella Reggenza di Tunisi come la nazione più favorita, e la bandiera ed i sudditi tunisini saranno considerati ne' reali domini di S. M. come le amiche nazioni.

12. Restano saldi e confermati tutti gli articoli contenuti nel trattato conchiuso a' 17 d'aprile 1816 dell'era cristiana, che corrisponde a' 19 giumet eleuccl dell' anno 1231, i quali non sieno in opposizione con quelli del presente trattato.

Fatto oggi in Tunisi li 17 di novembre 1833.

L' incaricato di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie — Marino Caracciolo.

E perchè tutti gli articoli contenuti nel trascritto trattato abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che lo stesso tenga ne' nostri domini forza di legge; e quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri, udito il nostro consiglio ordinario di stato, lo abbiamo sanzionato e sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto, e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, munita del nostro real sigillo, e riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge degli 11 giugno 1834 sulla convenzione conchiusa tra Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie e S. A. il Bassà Bey di Tunisi circa i procedimenti da usarsi verso i sudditi della M. S. addetti al servizio del Bassà Bey, o de' suoi dipendenti, pe' reati che potessero commettere.

Affin di stabilire una norma costante circa i procedimenti da usarsi verso i nostri regi sudditi al servizio di S. A. il Bassà Bey di Tunisi, o de' suoi dipendenti, i quali di gravi o lievi mancamenti si facessero rei, si è conchiusa fra noi e l' A. S. il Bassà Bey una convenzione sottoscritta il dì 18 di novembre 1833, della quale il tenore è il seguente.

In nome di Dio onnipotente

S. M. il Re del regno delle due Sicilie, e S. A. il Bassà Bey di Tunisi volendo rendere più stabile la pace ed amicizia che felicemente sussiste tra loro, non che procurare tutti i mezzi possibili ad ovviar per l' avvenire qualunque siasi menomo disturbo che potesse nascere tra loro, particolarmente a causa di quelli sudditi della M. S. i quali servono tanto S. A., che i suoi dipendenti, e che potrebbero commettere delle mancanze sì lievi, che gravi; sulla proposizione fatta a questo fine dell' incaricato di S. M., ed approvata verbalmente da S. A. il Bassà Bey nel dì 17 di aprile del corrente anno, e promessa in iscritto con foglio di S. A. de' 13 di maggio dello stesso anno dell' era cristiana, corrispondente a' 24 hagia 1248, S. M. ha eletto e nominato per istipulare il presente trattato D. Marino Caracciolo de' principi di Torchiarolo e Ripa Francone, commendatore dell' ordine di S. Ferdinando e del merito dell' Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di quello di Carlo III di Spagna, cavaliere dell' insigne ordine di S. Giorgio della riunione, decorato della medaglia di bronzo, suo maggiordomo di settimana, capitano di fregata della sua real marina, e suo incaricato, munendolo de' necessari pieni poteri per la stipulazione di ciò che segue.

Da ora innanzi i sudditi di S. M. che servono il Bassà Bey particolarmente, o i suoi sudditi, saranno sotto la giurisdizione dell' A. S. nel solo caso correzionale di poco rilievo. Incol-

pati però di grave mancanza, dovranno essi sudditi di S. M. esser congedati dal servizio di S. A., o de' suoi dipendenti, e tradotti nel consolato generale di S. M. per esser puniti colle leggi del proprio Re.

Fatto e conchiuso oggi in Tunisi li 18 di novembre 1833.

L'incaricato di S. M. il Re del regno delle due Sicilie — Marino Caracciolo.

E perchè tutte le stipulazioni contenute nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la stessa tenga ne' nostri reali domini forza di legge. E quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri, udito il nostro consiglio ordinario di stato, l'abbiamo sanzionata, e la sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, munita del nostro real sigillo, e riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 7 agosto 1834 che trasmuta il collegio di arte e mestieri di Palermo, ed i due collegii della bassa gente di Messina e di Catania in tre reali ospizii di beneficenza, destinati ad accogliere ed istruire i projetti maschi, gli orfani legittimi e mendici, ed i figli di genitori privi di mezzi di sussistenza, appartenenti a tutte le valli della Sicilia.

Uno tra gli oggetti cui abbiamo rivolto le nostre cure nella dimora fatta in Sicilia, è stato il modo di provvedere al soccorso ed alla educazione degl'infelici figli dello Stato, del pari che di que' poveri che, orfani di genitori, o avendoli inutilmente, privi rimangono di qualunque mezzo di sussistenza, e d'istruzione.

Considerando che il collegio di arti e mestieri, recentemente istituito in Palermo, e che è progredito con somme utilità, non riguarda nell'attuale organizzazione che il solo comune di Palermo; come ugualmente limitato è lo scopo de' due collegi così detti della bassa gente esistenti in Messina e Catania;

Considerando esser necessario che il beneficio di siffatte istituzioni non si limiti a tre sole città, ma si estenda per tutta l'isola, convertendo i nominati collegi in ospizi centrali aventi uno scopo più generale;

Considerando che sebbene per lo momento, attese le circostanze delle amministrazioni provinciali, e la situazione dei comuni abbastanza gravati di pesi, il fondare un ospizio in tutti

i capo-valli ne accrescerebbe soverchiamente la spesa, cosicchè per misure di saggia e necessaria economia bisogna riserbare a miglior tempo la generalizzazione di siffatta benefica istituzione; pure avendo presenti i voti che sull'oggetto sono stati rassegnati da' consigli provinciali in tutte le distinte epoche della loro convocazione a' nostri augusti predecessori ed a noi; e volendo non differire quest' utile stabilimento sino al compimento de' lavori di cui sono state incaricate per l'esame di tutte le opere di beneficenza di que' reali domini la commessione centrale e le provinciali istituite in Palermo e nelle rispettive valli;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Vi saranno in Sicilia tre reali ospizi di beneficenza distribuiti nelle città di Palermo, Messina, e Catania.

2. L'attuale collegio di arti in Palermo, ed i due collegi della bassa gente in Messina ed in Catania saranno trasmutati ne' nuovi reali ospizi, restando addetti a' medesimi gli edifizi de' nominati collegi.

3. Saranno ammessi ne' reali ospizi sino al numero che sarà appresso indicato i proietti maschi, gli orfani legittimi mendici, e que' figli i di cui genitori siano affatto privi di mezzi di sussistenza. I proietti e gl'individui delle altre due classi vi saranno ammessi dopo compiuta l'età di anni sette.

4. L'ospizio di Palermo riceverà i proietti ed i legittimi mendici delle valli di Palermo, di Girgenti, di Trapani, e di Caltanisetta; l'ospizio di Messina, i proietti ed i mendici della valle di Messina; e nell'ospizio di Catania, que' della valle di Catania e della valle di Siracusa.

5. I tre ospizi manterranno per tutta l'isola numero millesessanta individui distribuiti come segue.

Nell'ospizio di Palermo proietti num. 390; mendici legittimi num. 130: totale num. 520.

Nell'ospizio di Messina proietti num. 150; mendici legittimi num. 60: totale num. 210.

Nell'ospizio di Catania proietti num. 240; mendici legittimi num. 90: totale num. 330.

6. Le rendite che nello stato attuale appartengono a' tre soprannominati collegi, restano nella stessa somma assegnate ai nuovi reali ospizi, e formeranno parte degl'introiti che saranno fissati ne' rispettivi loro stati discussi.

7. Provvisoriamente, e sino a quando i lavori di cui sono incumbenzate la commessione centrale e le commessioni provinciali non daranno la piena conoscenza della natura delle rendite

e degl' introiti de' luoghi pii laicali, i di cui avanzi dovranno fornire il supplimento a' suddetti tre reali ospizi, la rendita di ciascheduno di essi reali ospizi sarà aumentata, in proporzione del numero degl'individui che vi sono mantenuti, dal prodotto di un ratizzo su' comuni delle rispettive valli designato da' seguenti articoli.

8. Le città di Palermo, Messina, e Catania non saranno comprese ne' ratizzi, ma particolarmente sono gravate, cioè Palermo, che sta mantenendo tutti i suoi proietti, accrescerà la somma pel mantenimento di essi sino al numero di cento, e quindi aumenterà l' attuale assegnazione ad once milledugento annue.

In oltre come capoluogo continuerà a pagare come pel passato l'assegnazione di once settecentocinquanta annue.

Messina pagherà pel mantenimento di num. 50 suoi proietti once seicento, ed in oltre come capoluogo once quattrocento annue.

Catania pagherà pel mantenimento di num. 50 suoi proietti once seicento, ed in oltre come capoluogo once cinquecento annue.

Tali somme formeranno rispettivamente parte degl' introiti nello stato discusso di ciascun ospizio.

9. I ratizzi su' comuni delle valli restano fissati nelle somme seguenti:

Valle di Palermo once milleseicento;
Valle di Girgenti once mille;
Valle di Trapani once cinquecento;
Valle di Caltanissetta once settecento.

Tali ratizzi faranno parte dello stato discusso del reale ospizio di Palermo.

Valle di Messina once millecentocinquanta.

Tale ratizzo farà parte dello stato discusso del reale ospizio di Messina.

Valle di Catania once millecinquecento;
Valle di Siracusa once ottocento.

Tali ratizzi formeranno parte dello stato discusso del reale ospizio di Catania.

10. La somma del ratizzo assegnata a ciascuna valle sarà ripartita a' rispettivi comuni in proporzione della popolazione di ognuno, giusta gli stati esistenti dell' ultima numerazione fatta nella rispettiva intendenza.

Saranno esclusi dal ratizzo que' comuni la di cui popolazione sarà al di sotto di mille anime, e que' comuni la di cui rendita ordinaria non sorpassi le once cento annue.

11. Ne' tre reali ospizi sarà stabilita l'educazione propria agl' individui che vi si mantengono, introducendovi le arti necessarie alla società, a cominciare dalle più utili. Saranno diretti colla disciplina militare, e verranno del pari istruiti negli esercizi del soldato.

12. Il ministro di stato esistente presso il nostro luogotenente generale formerà i regolamenti per l'amministrazione di ogni reale ospizio, per l'ammessione degl'individui, e per tutto ciò che riguarda la erezione di questi nuovi stabilimenti, e quindi li sottoporrà all'approvazione dello stesso nostro luogotenente generale.

13. Per lo ingrandimento degli edifizî, per le spese di primo stabilimento, e per tutt'altro necessario onde attivarsi i nuovi reali ospizî, sarà anticipatamente riscosso un semestre del rispettivo ratizzo su' comuni, dimodochè, attivati gli ospizî, saranno obbligati i comuni a soddisfare il secondo semestre.

14. Sulle norme stabilite nel presente decreto il nostro luogotenente generale farà formare il rispettivo stato discusso di ogni reale ospizio, ed egli sarà autorizzato in ogni anno a munirlo della nostra sovrana approvazione.

I conti saranno annualmente presentati da' rispettivi deputati amministratori alla gran Corte de' conti, che l'esaminerà secondo le forme prescritte dagli statuti dell'amministrazione civile.

15. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne'reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni de' 26 di settembre 1834 per gli alloggi degli uffiziati, e per le caserme della gendarmeria reale.

ART. 1. Vi sarà in ogni provincia de' reali domini di qua del faro una commessione straordinaria temporanea specialmente incaricata di esaminare lo stato degli alloggi degli uffiziali, e di tutte le caserme della gendarmeria reale, e di proporre colle norme che verranno prescritte ne' seguenti articoli i mezzi di conciliare il bene del servizio colla osservanza de' regolamenti relativi alle competenze, e col maggiore possibile risparmio della spesa che è a carico delle provincie.

2. Ogni commessione sarà composta dell' intendente; del comandante militare della provincia; del tenente-colonnello o maggiore della gendarmeria reale, ed in mancanza di questi, del capitano comandante; del commessario di guerra; e dell' uffiziale del genio. L'intendente potrà farvi intervenire in mancanza di questo ultimo, o cumulativamente qualora lo giudichi conveniente, l' ingegnere direttore delle opere pubbliche della provincia.

Nella capitale e provincia di Napoli farà parte della commessione il brigadiere comandante in secondo della gendarmeria, in vece del comandante militare della provincia.

Ogni commessione sarà preseduta dall' intendente, a' termini dell' articolo 14 della legge de' 12 di dicembre 1816.

se godessero gli uffiziali in esse alloggiati ; indicherà se siano capaci di una truppa più numerosa ; si assicurerà in fine della capacità degli edifizi per uso di alloggio benanche degli uffiziali, conservando lo spazio puramente necessario per quello della truppa. Visiterà del pari personalmente tutti gli alloggi in case particolari degli uffiziali di gendarmeria indicati nell' articolo 169 della reale ordinanza de' 30 di agosto 1827 ; verificherà di quanto il pigione ecceda la indennità, e se la capacità oltrepassi la competenza del grado contemplata nella suddetta tabella num. 2 citata nell' articolo precedente ; e ne proporrà, quando vi sia luogo, la riduzione a' giusti termini fissati nell' ordinanza.

Il tenente-colonnello, o maggiore, o il capitan comandante, allorchè si tratterà del proprio alloggio, non interverrà nella commessione.

Le stesse operazioni saranno eseguite per le caserme de' capoluoghi de' distretti, e per le case degli uffiziali residenti in altri comuni da' sottintendenti rispettivi, ed in unione de' medesimi da quelli fra i componenti della commessione straordinaria temporanea, a' quali l'intendente giudicherà proprio di affidare un tale incarico.

7. Il risultato di tali operazioni sarà consegnato in processi verbali sottoscritti da tutti i componenti di ogni commessione in tre originali, de' quali uno sarà rimesso dall'intendente al ministro segretario di stato degli affari interni, un altro dal comandante militare della provincia, e per quella di Napoli dal brigadiere comandante in secondo della gendarmeria reale alla ispezione generale della gendarmeria, ed il terzo rimarrà depositato nell' intendenza.

Per gli alloggi de' tenenti-colonnelli, o maggiori, o capitani comandanti verrà redatto un processo verbale a parte, ai termini dell' articolo che precede. Così per questi, come per ogni altro uffiziale sarà fatta espressa menzione del numero delle camere delle abitazioni rispettive, sia che alloggino nelle caserme, sia in case appigionate.

8. Su' reclami cui potessero dar luogo le operazioni prescritte negli articoli precedenti, pronunzierà il ministro segretario di stato degli affari interni, dopo essersi posto di accordo con quello della polizia generale ispettor generale dell'arma.

9. I pigioni che le provincie pagano per le caserme di tutte le residenze di gendarmeria ascendono alla somma di annui ducati 25,600. 74, secondo gli stati di situazione rimessi da' rispettivi intendenti pel dì 30 di giugno 1833 ; alla somma di annui ducati 18,569. 45, secondo quelli inviati da' comandanti de' battaglioni. La commessione si occuperà prima di ogni altro a porre in chiaro da che derivi la discordanza fra i due stati che le verranno rimessi.

Avrà presente altresì lo stato degli edifizi de' conventi aboliti conceduti per uso di caserme col real decreto de' 6 di no-

vembre 1816, che le sarà pure inviato. Verificherà l' uso attuale di tali edifizi, e se vi è casermata la gendarmeria. Farà conoscere nell' affermativa, se mai se ne pagasse pigione, a chi, e per qual motivo. Nella negativa dirà le ragioni per le quali non vi è, e se convenga alloggiarvela.

In tutte queste indagini la commessione avrà sempre in mira la ricerca de' mezzi di minorare per quanto sarà possibile la spesa che le provincie sopportano pe' pigioni delle caserme, troppo superiore nello stato attuale al puro necessario.

10. Per le caserme prese in fitto da' privati, la commessione verificherà la esistenza de' contratti, la corrispondenza di questi con gli edifizi, la effettiva occupazione di essi dalle brigate, la capacità di ogni edifizio a fronte dell' effettivo bisogno degl'individui destinati a ciascuna residenza. Verificherà se i pigioni corrispondono al valor locativo degli edifizi, e se vi sia modo di risparmiarli, passando la caserma in altro locale di proprietà della provincia o del comune, o di minorarne l' importo, inducendo il proprietario a contentarsi di una somma minore per pigione.

Dopo tutte queste ricerche proporrà definitivamente lo stato delle caserme, distinguendo quelle di proprietà de' privati col pigione corrispondente, dalle altre di proprietà della provincia, o di un comune, ed a fronte di queste ultime la spesa necessaria per pronte restaurazioni, e quella per l' annuo mantenimento successivo proporzionato allo stato, qualità ed ampiezza dell' edifizio, a'prezzi locali de'materiali e della mano d' opera. Darà il suo avviso sulla convenienza di dare in appalto siffatto mantenimento.

11. Per qualche caserma di proprietà patrimoniale di un comune; che non fosse nella categoria degli edifizi degli aboliti conventi, pe' quali non sarà mai dovuto pigione, la commessione ne indicherà il valor locativo ne' limiti i più ristretti.

12. Le operazioni prescritte ne' precedenti articoli 9 ad 11 saranno eseguite personalmente dalla commessione ne' luoghi ove potrà recarsi senza grave dissesto per le funzioni ordinarie delle cariche rispettive de' suoi componenti.

Pe' luoghi più lontani, con le norme indicate nell' articolo 6, l' intendente potrà delegarle, assicurandosi della esattezza dell' adempimento con tutti i mezzi che sono in suo potere. Ne saranno redatti processi verbali, come è prescritto all' articolo 7.

13. Le spese di viaggi e di scrittoio alle quali darà luogo l' adempimento delle precedenti disposizioni, saranno pagate dal fondo comune provinciale addetto al casermaggio della gendarmeria, sugli ordinativi del ministro segretario di stato degli affari interni, che gli spedirà su' notamenti che ne invierà la commessione per mezzo dell' intendente.

14. Indipendentemente dagli oggetti indicati ne' precedenti articoli, ogni commessione proporrà con motivato rapporto qua-

lunque altra idea che giudicasse conveniente per diminuire la spesa delle caserme, e delle case di alloggio per gli uffiziali di gendarmeria secondo le circostanze locali, senza nuocere al benessere di questi militari, nè al buon andamento del servizio.

Osserverà particolarmente la commessione se possono diminuirsi le spese de' pigioni delle caserme, e migliorarle insieme, col costruirne delle nuove, laddove il capitale da impiegarvi non sia eccessivo, paragonato al pigione che si verrà a risparmiare; o col ridurre a questo uso edifizi di pertinenza delle provincie, o de' comuni, da' quali si ritraesse picciolo o verun utile; quelli specialmente indicati nel precedente articolo 9, che furono conceduti per uso di alloggi della gendarmeria e delle abolite compagnie provinciali o scelte.

15. Il brigadiere comandante in secondo della gendarmeria reale, così ne' suoi giri periodici, come in ogni altro rincontro, verificherà lo stato degli alloggi e delle caserme, e si assicurerà dell'adempimento esatto delle disposizioni del presente regolamento, facendone rapporto all' ispettor generale comandante della gendarmeria, che parteciperà al ministro segretario di stato degli affari interni le di lui osservazioni.

Decreto del 13 ottobre 1834 che proroga per altro termine le disposizioni contenute in quello degli 8 agosto 1833 relative alle cauzioni de' contabili dipendenti dalla tesoreria generale, e da ogni altra amministrazione finanziera di Sicilia.

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine di sei mesi prescritto dall' articolo 2 del nostro decreto degli 8 di agosto 1833, e prorogato poi ad altri sei mesi coll' altro decreto de' 2 di maggio del corrente anno per potere i contabili dipendenti dalla tesoreria generale, e da ogni altra amministrazione finanziera di Sicilia convertire in numerario, o in crediti liberi e fruttiferi contro lo stato le cauzioni che avessero provvisoriamente prestate, è ulteriormente prorogato ad un altro anno.

2. Per la simile conversione della prima quarta parte delle cauzioni definitive, di cui è parola all' articolo 3 del suddetto nostro decreto degli 8 di agosto 1833, è da noi accordata la proroga di due anni.

3. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa

nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 ottobre 1834 portante delle disposizioni penali per le contravvenzioni in materia di pesca.

Veduta la prammatica 20 *de nautis et portubus* de' 6 d'ottobre 1784 risguardante la pesca;

Volendo noi rendere conformi al metodo delle leggi penali in vigore le antiche determinazioni intorno alle contravvenzioni in materia di pesca;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia; delle finanze, e degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1 È proibito di pescare colle reti dette specialmente codacchio e filonnente, ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche, sciabichelli, od altre barche qualsivogliano.

2. È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli mazzere o altri pesi, che abbassandole soverchiamente, le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.

3. La pesca con paranze e paranzelli incomincerà non prima de' 4 di novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato santo dell'anno che segue.

4. Allorchè le paranze ed i paranzelli usciranno dal lido, non potranno gittarsi le reti, che almeno a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra; e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra.

5. I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll'ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà, a seconda de' casi, essere aggiunta la detenzione.

6. È del pari vietato di pescare così in mare, come nei fiumi, ne' laghi, o ne' lagni col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura.

Per la pesca col pomo terragno, col titimolo, colla noce vomica, col tasso, o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de' pesci, si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l'ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo.

7. Contro i reiteratori ed i recidivi nelle trasgressioni in materia di pesca saranno osservate le regole contenute nel capo V titolo II libro I delle leggi penali.

8. Il decreto de' 20 di giugno 1827 sarà applicato del pari pe' contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagare l' ammenda applicata come pena principale.

9. Le istruzioni de' 4 di aprile 1793, confermate col nostro reale rescritto del dì 8 di marzo 1825, intorno alla pesca del mare di Taranto, le quali provveggono con determinazioni richieste da circostanze locali, che non si distrugga il germe de' pesci, rimarranno nel loro pieno vigore.

10. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo per ora, e fino a nuova nostra sovrana risoluzione, ne' nostri dominî di qua del faro soltanto.

11. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 ottobre 1834 che stabilisce un termine perentorio per la finalizzazione de' giudizii di vendita all' incanto e di assegnazione coattive in Sicilia, ed approva le istruzioni a ciò relative.

Veduto il decreto ed il regolamento de' 10 di febbraio 1824 relativi alle antiche soggiogazioni costituite su' fondi della Sicilia;

Veduti i decreti posteriori sullo stesso oggetto;

Considerando che più di dieci anni sono corsi da che i debitori delle enunciate soggiogazioni furono abilitati a soddisfare i capitali e talune annualità decorse colla vendita all' incanto, ed in mancanza di questa, coll' assegnazione coattiva di una corrispondente parte de' loro beni mediante particolari deputazioni;

Considerando che tali temporanee deputazioni non debbono essere convertite in istabili istituzioni;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È accordato il termine perentorio di un anno per essere decisi interamente e diffinitivamente i giudizî di vendita all' incanto, e di assegnazione coattiva, pendenti innanzi i giudici deputati.

Spirato questo termine le deputazioni resteranno sciolte *ipso jure*, e cesseranno di aver vigore per esse le disposizioni del decreto e regolamento de' 10 di febbraio 1824 e de' decreti posteriori sull' oggetto.

2. I giudizî di sopra enunciati, che trovansi pendenti in appello, dovranno essere decisi interamente e diffinitivamente nel

corso di sei mesi, a quale oggetto sonosi da noi approvate delle particolari istruzioni.

Pe' nuovi appelli delle sentenze de' giudici deputati, che verranno utilmente prodotti, correranno i sei mesi dal giorno posteriore a quello in cui scaderanno i termini delle citazioni in appello.

3. Coloro i quali non hanno curato di ottenere il verbo regio, potranno domandarlo nel termine perentorio di tre mesi; scorsi i quali ne perderanno il dritto: salvi gli effetti della cosa giudicata.

Per le assegnazioni coattive non ancora passate in cosa giudicata, correranno i tre mesi dal giorno in cui questa sarà fatta.

4. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni pei giudizii di assegnazioni coattive pendenti in appello, in adempimento dell' articolo 2 del decreto di questa stessa data.

Il presidente di ogni gran corte civile, e per la seconda sezione della gran corte civile di Palermo chi n' esercita le funzioni, dovrà rimettere ne' primi dieci giorni di ciascun mese al nostro ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale in Sicilia uno stato in cui si contengano

1: i giorni d'udienza tenuta nel corso del mese precedente, ai termini dell' articolo 7 del decreto de' 12 di ottobre 1827;

2. il numero delle cause notate per ciascuna udienza, colla designazione del debitore assegnante, cui la causa si riferisce;

3. il sunto della sentenza profferita per ciascuna causa;

4. i nomi de' decidenti, de'relatori, e di chi abbia sostenuto le funzioni di pubblico ministero;

5. il numero degli appelli per assegnazioni coattive, che restano notati nel ruolo generale, colla designazione del debitore assegnante, cui la causa si riferisce;

6. il numero di simili appelli già prodotti, e non ancora notati nel ruolo generale, colla designazione del debitore, del patrocinatore dell' appellante, e de' motivi da costui allegati, pe' quali non è stato messo a ruolo l' appello.

Tale stato dovrà rimettersi dal detto ministro originalmente ed a posta corrente al nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, onde essere rassegnato a noi per le opportune risoluzioni.

Decreto de' 15 dicembre 1834 e regolamento per la salazione dei pesci e per la diminuzione del prezzo del sale da servire a tal uso.

Considerando che la salagione dei pesci è un oggetto d'industria molto importante per tutti i paesi marittimi ;

Considerando che ne' nostri dominî di qua del faro, quasi per tutto bagnati dal mare, il prezzo di privativa del sale oppone un ostacolo non lieve allo sviluppo ed alla prosperità di tale industria ;

Volendo rimuovere siffatto ostacolo ;

Veduto il parere della consulta de' nostr reali domini di qua del faro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il prezzo del sale destinato alla salagione de' pesci ne' detti nostri dominî di qua del faro sarà di carlini quindici il cantaro.

2. Approviamo l'annesso regolamento relativo alla salagione de' pesci, ed alla somministrazione del sale al prezzo enunciato nell' articolo precedente.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 15 dicembre 1834 per la salagione de' pesci.

Art. 1. Tutti coloro che vorranno intraprendere la salagione de' pesci, dovranno farne la dichiarazione al fondaco dei generi di privativa, ed in mancanza di questo alla dogana del luogo ove intendono stabilire la salagione.

La dichiarazione conterrà il nome e cognome del proprietario o intraprenditore, il tempo entro al quale sarà fatta la salagione, ed il luogo o i luoghi che avrà scelti per la medesima, e che dovranno esser sempre quelli in cui esiste un fondaco o una dogana, non formando difficoltà veruna quest' ultima condizione, attesochè in tutte le coste trovansi tali officine in certa distanza l' una dall' altra.

Scorso il tempo indicato nella dichiarazione, potrà questa essere rinnovata.

2. Gl' impiegati del fondaco delle privative, o della dogana trascriveranno la enunciata dichiarazione sopra il registro conforme all' annesso modello num. 1.° e rilasceranno al dichiarante un riscontro da loro firmato, dal quale risulti di essersi adempiuta una tale formalità.

3. Giunto il pesce nel luogo destinato per la salagione, il proprietario o intraprenditore ne avviserà gl' impiegati, i quali

vi si recheranno per riconoscere tanto il pesce, quanto i barili, le botti, e gli altri recipienti, che ripieni di pesce salato non potranno essere minori di circa dieci rotoli lordi.

Gli stessi impiegati continueranno ad invigilare l'andamento della salagione, senza però recare impedimento o disturbo di sorta alcuna all' industria.

4. Quando la salagione sarà stata eseguita, ed il pesce sarà pronto per mettersi in commercio, il proprietario o intraprenditore, prima che i barili, le botti, ed altri recipienti sieno chiusi, inviterà gl' impiegati ad andarli ad osservare; ed essi non potranno negarsi di portarsi prontamente sopra luogo per riconoscere che gli enunciati recipienti sieno ripieni di pesce salato, e per assistere alla loro chiusura.

Essi trascriveranno sul medesimo registro indicato nell' articolo 2 il peso, il numero e la specie de' vasi, e prenderanno una chiave, oltre a quella del proprietario, del magazzino in cui saranno conservati.

Gli stessi impiegati si presteranno ogni volta che i suddetti vasi di salumo dovranno essere rinfrescati.

5. Allorchè il proprietario vorrà estrarre tutto il pesce salato, o parte di esso dal magazzino enunciato nell'articolo precedente, ne avviserà gl' impiegati, i quali si recheranno sopra luogo, e faranno pesare i barili, e gli altri vasi che si vorranno cacciare dal magazzino.

6. Dal peso lordo detto di sopra gl' impiegati dedurranno venticinque rotola a cantaio per tara del legname, e pel sale contenuto negli stessi vasi, e trascriveranno su di un registro conforme all'annesso modello num. 2, tanto il numero ed il peso lordo de' recipienti di pesce salato, quanto le deduzioni fattene, ed il peso netto che ne rimane.

Quindi sarà staccata da un registro a matrice, giusta l'annesso modello num. 3 all'uopo stabilito, una bolletta portante tutte le dette particolarità, la quale dopo essere stata firmata dal ricevitore e dagli altri impiegati sedentari della dogana, o in mancanza di questa, del fondaco, e dall'impiegato del servizio attivo e misto di maggior grado che si troverà di posto nello stesso luogo, verrà consegnata al proprietario per servirgli di credito del sale che gli dovrà esser dato, come appresso si dirà.

7. Nell'atto di consegnarsi la bolletta al proprietario gl'impiegati apporranno ad ognuno de' recipienti compresi nella stessa bolletta un bollo a fuoco portante le lettere iniziali S. P. N. cioè salagione privilegiata napolitana.

8. Allorchè la quantità del pesce riposto nel magazzino, e notato nel registro enunciato nell'articolo 2, sarà esaurita, gl'impiegati pareggeranno il conto sul registro medesimo; ed ove rilasciassero qualche altra bolletta per tale partita, resteranno destituiti.

9. Il proprietario del pesce salato che avrà ottenuto la bolletta dalla dogana, o dal fondaco del luogo della salagione, la presenterà al direttore della provincia, il quale trovatala in regola, l'accompagnerà con un suo ordine al fondaco, ove riuscirà più comodo al proprietario, di darsi a quindici carlini il cantaro trenta rotola di sale per ogni cantaro del peso netto del barili, o altri vasi di pesce salato indicato nella bolletta.

10. Il ricevitore che avrà dato il sale al suddetto prezzo, terrà un registro a matrice, giusta il modello num. 4, nel quale noterà l'ordine enunciato nell'articolo precedente, il numero della bolletta che è stata dall'ordine stesso accompagnata, il fondaco o la dogana dalla quale fu essa bolletta rilasciata, il nome del proprietario, la quantità del sale dato al prezzo di quindici carlini a cantaro, la causa per la quale l'ha dato, vale a dire per salagione di pesci, e la somma riscossa. Egli conserverà la medesima originalmente, e l'ordine del direttore, per esibire l'una e l'altro ad ogni richiesta. Dopo di ciò staccherà da tale registro la debita cartella, e la consegnerà al proprietario.

11. Sarà libera la circolazione, ed esente da dazio la esportazione del pesce salato ne' recipienti condizionati nel modo prescritto negli articoli precedenti.

Sarà libera egualmente la immessione de' salumi dall'estero mediante il pagamento del dazio stabilito nella tariffa in vigore.

12. I vasi di salumi provvenienti dall'estero dovranno essere bollati al loro arrivo nelle dogane di qua del faro con bollo a fuoco diverso da quello indicato nell'articolo 7, e portante le lettere iniziali S. E. o S. cioè salagione estera, o siciliana; ed a tal fine le dogane di prima classe saranno provvedute di siffatto bollo.

Verranno esentati dal bollo a fuoco le botti, i barili ec. di salacche, salacchini, aringhe, e pesce sermone.

13. I salumi provvenienti da' reali domini di là del faro godendo in quest'altra parte de' reali domini il favore del cabotaggio, potranno immettersi per qualunque dogana. A questo solo oggetto tutte le dogane marittime di questa parte continentale de' reali domini saranno provvedute similmente del bollo a fuoco indicato nell'articolo precedente, da apporsi esclusivamente a' recipienti di salumi provvenienti dalla Sicilia.

14. Dopo sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i barili, ed altri vasi di salume che si troveranno nei domini di qua del faro sforniti di bollo a fuoco, saranno sottoposti alla multa di ducati tre a cantaro peso lordo.

15. Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento non particolarmente preveduta negli articoli precedenti, sarà punita colla privazione del prezzo del sale al prezzo di ducato uno e grana cinquanta a cantaro, e con una multa eguale al valore del sale al prezzo di vendita a minuto, calco-

lato il genere caduto in contravvenzione in ragione di trenta rotola a cantaro sul peso lordo del pesce salato.

16. Tutte le operazioni di assistenza, peso, bollazione, ed altre di qualunque natura da eseguirsi dagl' impiegati de' dazi indiretti a norma del presente regolamento, e tutte le formalità di dichiarazioni, bollette, ed altre prescritte nel regolamento medesimo, saranno del tutto gratuite, rimanendo espressamente proibito qualunque pagamento di dritti, indennità e prestazioni sotto qualsisia titolo.

Decreto del 22 dicembre 1834 relativo alla competenza de' giudizii da farsi nel regno per misfatti accaduti nell' estero.

Veduto il decreto de' 27 di agosto 1829 circa la competenza pe' misfatti giudicabili nel regno in forza degli articoli 6 e 7 delle leggi di procedura penale, o di altra disposizione di legge;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni del decreto de' 27 di agosto 1829 avranno luogo in tutt' i casi ne' quali occorra farsi giudizio nel regno pe' misfatti accaduti all' estero.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 22 dicembre 1834 concernente la pena da infligersi pe' reati accaduti nell' estero giudicabili nel regno.

Veduto l' articolo 7 delle leggi di procedura penale, che dispone

» L' azione penale può essere anche esercitata nel regno,
» e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo
» territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra
» loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno,
» e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra i due ter-
» ritori vi sia diversità di pene, sarà punito con la pena più
» mite.

Veduto il parere della consulta generale del regno, che propone di riformarsi talune parti dell' articolo stesso;

Veduto il decreto di questa data sulla competenza de' reati che siano giudicati nel regno, comunque avvenuti nell' estero;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di

grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le pene stabilite dalle leggi del regno potranno, secondo le circostanze, essere diminuite di un grado quando trattisi di misfatto avvenuto all'estero, di cui occorra farsi giudizio nel regno. Non sono compresi in questa disposizione i reati di cui è parola nell'articolo 6 delle leggi di procedura penale.

2. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo risguarda.

Decreto del 22 dicembre 1834 portante de' provvedimenti circa le pruove da raccogliersi nell'estero per misfatti quivi accaduti, e giudicabili nel regno.

Veduto il decreto de' 18 di luglio 1827 circa la raccolta di pruove nell'estero per misfatti giudicabili ne' nostri reali domini;

Veduto il decreto di questo giorno medesimo sulla competenza per misfatti avvenuti all'estero, il cui giudizio sia da farsi nel regno;

Veduto il parere della consulta generale del regno, emesso sull'articolo 7 delle leggi di procedura penale;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra realpersona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Quando sopra misfatti avvenuti all'estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi prove dall'estero, l'autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del ministero pubblico presso la medesima una deliberazione motivata all'oggetto.

2. Il nostro proccurator generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro luogotenente generale al di là del faro. L'accompagnerà, se siavi luogo, con foglio d'indicazioni delle pruove, o colle posizioni e colla lista de' testimonî presentate dall'accusato per le pruove a difesa.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al governo estero i convenevoli uffizî per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri.

Si chiederà specialmente con tali uffizî che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun te-

stimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordici.

4. Potranno l'accusato e la parte civile destinar persona che gli rappresenti nell'esame de' periti e de' testimoni, quantevolte però vi si proceda dopo che in forza dell'articolo 166 delle leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

Nondimeno, comunque si usi o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra.

5. Le pruove raccolte all'estero e pubblicate nel termine stabilito dall'articolo 166 delle leggi di procedura penale, saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

6. Ne' casi di atti di affronto o di ricognizione, o quando convenga di udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l'autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia al di qua del faro, ed al nostro luogotenente generale nell'altra parte del regno. Saranno praticati per ciò i corrispondenti uffizi a norma del precedente articolo 3.

7. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall'articolo 9 della legge de' 6 di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro governo e quello della santa sede circa le requisizioni e le citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno finitime a tali stati.

8. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, e degli affari esteri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 26 gennaio 1835 che stabilisce una seconda linea doganale nei reali dominii oltre il faro, a somiglianza di quanto trovasi fissato pe' dominii al di qua.

Veduto il decreto de' 3 di novembre 1829, col quale fu stabilita una seconda linea doganale per questa parte de' nostri reali domini;

Considerando che gli stessi motivi che ci determinarono ad adottar qui tale misura sussistono ancora per l'altra parte del nostro regno;

Volendo perciò lo stesso sistema applicare a' nostri reali domini oltre il faro, salvo quelle variazioni che le locali circostanze ed il contratto di quella regia da noi già approvato rendono necessarie o più convenienti;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro

segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lungo il littorale de' nostri reali domini oltre il faro vi sarà uno spazio di terra determinato da una linea distante quattro miglia dal lido del mare, che sarà denominata seconda linea doganale, entro del quale talune merci straniere eccedenti le quantità che verranno quì appresso stabilite non potranno transitare senza un permesso di dogana che sarà detto bolletta di transito.

Sino a tanto che il lavoro ordinato per la materiale designazione di tal seconda linea non sarà compiuto, l'anzidetto spazio di terra verrà determinato da un raggio di quattro miglia ; e quindi la seconda linea correrà in un modo parallelo alla prima, alla distanza sempre di quattro miglia ; osservandosi sul metodo pratico le regole contenute nella circolare del ministero delle finanze de' 23 di dicembre 1829.

Ove in alcuni luoghi ad una distanza minore, o di poco maggiore vi siano confini naturali, come fiumi, monti, valli, laghi ec. il nostro ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale sulla proposizione degl' intendenti delle rispettive valli è autorizzato a regolare per sua ordinanza in tali luoghi, conformemente alle rispettive località, la corrispondente seconda linea doganale.

I generi non suscettivi di bollo, i quali tra lo spazio di terra racchiuso tra la prima e la seconda linea non potranno essere trasportati senza la bolletta di transito dalle rispettive quantità in su, saranno i seguenti :

Cacaos.	Rotola	10
Caffè d' ogni sorta	»	20
Cannella	»	1
Garofani, e stipiti di garofani.	»	2
Pepe d' ogni sorta	»	2
Zucchero in polvere.	»	25
Detto in pane.	»	10
Tabacco manifatturato	»	10
Detto in foglia	»	5

Nelle case di città, e ne' casini e nelle case di campagna esistenti nel suddetto spazio di terra racchiuso tra la prima e seconda linea, sarà permesso per ognuno de' su descritti generi la conservazione di una quantità che non ecceda il quarto di più di quella stabilita per poter circolare senza bolletta.

2. Il divieto di circolazione senza bolletta di transito di cui è motto nell' articolo precedente, non comprenderà i comuni ed i sobborghi posti tra il mare e la seconda linea doganale,

nè gli ambiti rispettivi sino alla distanza di mezzo miglio da essi, rimanendo negli uni e negli altri libera la circolazione e conservazione delle merci di sopra notate, come è al presente.

3. La bolletta di transito potrà esser rilasciata da ogni dogana, qualunque ne sia la classe. Ma verrà distaccata da un registro a matrice, secondo il modello da noi approvato.

4. Nella bolletta di transito della dogana di prima classe, o sia d' immessione, si dovranno notare la qualità e la quantità de' generi, ed il numero de' loro recipienti per esteso, e non in cifre; il numero della bolletta o delle bollette di pagamento cui si riferiscono le merci che si vorranno transitare; il nome del proprietario di esse il quale ne avrà pagato il dazio, e quello di colui che chiederà di trasportarle; il luogo nel quale si vorranno trasportare; ed in fine si determinerà il tempo nel quale la bolletta dovrà valere, come si dirà nell' articolo nono: scorso il qual termine la bolletta si terrà come nulla e di niun vigore, e le merci saranno sottoposte alle prescrizioni del presente decreto.

Non sarà rilasciata la bolletta di transito se il possessore delle merci non avrà presentato alla dogana di prima classe le corrispondenti bollette di spedizione, o sia di pagamento, e dopo che in dorso di queste le suddette merci saranno state descritte.

Pe' generi che per via di terra usciranno da Palermo, le bollette di transito in conformità del modello da noi approvato saranno rilasciate sulle dichiarazioni degl' interessati riferiti nelle bollette medesime, senza obbligo di esibire le bollette di pagamento.

5. Le dogane di seconda e terza classe non potranno rilasciare bollette di transito, che per quelle sole merci per le quali in un particolare registro, da destinarsi in ciascuna delle dette dogane, avranno preso conto delle carte doganali che hanno accompagnato le merci medesime dal luogo di dogana donde queste sono partite, secondo che sarà spiegato nell' articolo seguente. Queste carte di accompagnamento dovranno essere o il lasciapassare se le merci verranno trasportate per vie di mare colle regole di cabotaggio, a' termini della legge doganale de' 19 di giugno 1826, ovvero la bolletta di transito rilasciata da qualunque dogana se i generi verranno trasportati per via di terra.

6. Per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo precedente il conduttore al suo arrivo in una delle suddette dogane dovrà esibire la carta di accompagnamento, tanto se vorrà cambiare il transito delle merci, quanto se vorrà esporle in vendita.

Eseguita la verificazione delle merci gl' impiegati trascriveranno la carta di accompagnamento nel registro di sopra indicato; e sul dorso della medesima noteranno di essersi la trascrizione fatta: il che adempiuto, la carta di accompagnamento sarà restituita al portatore per la sua guarentigia.

Ove nella verificazione si trovasse una mancanza, o una eccedenza, o una diversità di generi, gl' impiegati nel primo caso si limiteranno unicamente a notarla nel dorso della bolletta, senza recare al portatore alcuna molestia; ed in quelli di eccedenza o diversità procederanno alla confiscazione tanto de' generi diversi non descritti nella bolletta, quanto delle quantità eccedenti, salvo ciò che sarà detto nell' articolo 29.

7. Volendosi da' luoghi ne' quali vi siano dogane di seconda e terza classe trasportare le merci delle quali è vietata la libera circolazione fra la prima e la seconda linea doganale, il possessore delle medesime dovrà richiedere la bolletta di transito, la quale gli verrà rilasciata sulla sola sua richiesta, dinotandosi in essa il numero del registro, ove son descritte le merci che si vorranno trasportare, e le altre circostanze enunciate nell' articolo 4.

Le dogane di seconda e terza classe non potranno rilasciare, che le sole bollette di transito per via di terra, ma non i lascia-passare per via di mare, la spedizione de' quali per la legge de' 19 di giugno 1826 è unicamente riserbata alle dogane di prima classe.

8. I conduttori delle merci enunciate nell' articolo precedente al loro arrivo in un luogo di dogana presenteranno agl' impiegati in essa la bolletta di transito, o che questa sia della dogana di prima classe in cui sia stato pagato il dazio, o di altra qualunque. In somma le merci anzidette potranno tra l'una e l'altra linea doganale esser messe in circolazione con una bolletta di transito, malgrado il loro passaggio da una dogana in un' altra; sicchè in siffatti passaggi ogni bolletta di transito trascritta in registro potrà dar luogo ad altre bollette: ed in quanto agli effetti della circolazione e delle pubbliche vendite dovrà assimilarsi alla stessa bolletta del pagamento, la quale conservasi dall' immessore che ha spedito i generi.

Da qualunque dogana però si rilasci una nuova bolletta di transito, in essa si noterà sempre la bolletta di pagamento del dazio nella dogana dove i generi sono stati spediti.

9. Il termine di valga da assegnarsi in ciascuna bolletta di transito, se la distanza non oltrepassi le quindici miglia, sarà di un' ora a miglio dal luogo della partenza a quello della destinazione, ovvero sino alla uscita della seconda linea, se i generi saranno destinati per luoghi al di là della medesima, in cui la circolazione è libera ed esenta da qualunque perquisizione doganale.

Se poi la distanza oltrepassi miglia quindici, il termine non sarà calcolato ad ora, ma a giorni, assegnandosi un giorno naturale per ogni quindici miglia.

Qualora un legittimo impedimento ritardasse la partenza o il cammino del conduttore, in questo caso tanto l' impedimento, che la durata del ritardo dovranno essere particolarmente spe-

cificati in dorso della bolletta dagl'impiegati sia della dogana di partenza, sia della più prossima officina de' dazi indiretti, ed in mancanza di essi dall'autorità del luogo più vicino.

Gl' impiegati, o le autorità che attesteranno l' impedimento e la sua durata, dovranno assegnare il nuovo termine di valga sino al luogo del destino, secondo le regole di sopra stabilite.

10. Tutti coloro che per le leggi in vigore sono autorizzati alla sorpresa de' contrabbandi, potranno nello spazio di territorio circoscritto dalla seconda linea doganale sorprendere le merci forestiere di sopra discorse, le quali si saranno trasportate senza bolletta di transito.

Tali merci, qualora eccederanno le quantità determinate nell'articolo primo del presente decreto, saranno riputate come immesse in contrabbando, e sottoposte alle pene prescritte dalla legge de' 19 di giugno 1826.

11. Ove nella sorpresa si presenterà la bolletta di transito, ma osservati i colli, o i recipienti, si concepirà il sospetto che la quantità delle merci fosse maggiore, o che esse fossero diverse dalle descritte nella medesima, se le merci saranno dirette per un luogo ove siavi altra dogana, non se ne impedirà il cammino, nè si farà alcuna perquisizione, limitandosi la forza ad accompagnarle sino al luogo del loro destino, o sino alla più prossima dogana che s' incontrerà sulla strada; e quivi gl'impiegati faranno le debite verificazioni.

Se poi la sorpresa interverrà lungo il cammino diretto ad uscire dalla seconda linea, di modo che per pervenire le merci al loro destino non s' incontri alcuna dogana, in tal caso, ove la forza si accorgesse di un notabile eccesso, o di una sensibile diversità, astenendosi da ogni perquisizione, obbligherà il conduttore a recarsi nella dogana più vicina per praticarsi in essa le corrispondenti verificazioni.

Verificato l' eccesso o la diversità delle merci, gli eccessi e le diversità saranno dichiarate e giudicate in contrabbando, salvo il prescritto nell' articolo 29.

12. Quante volte non si troverà nè eccesso, nè diversità nelle merci, e la verificazione sarà stata praticata in una dogana non in sul cammino, nè in picciolissima distanza da esso, ma obbligando il conduttore a ritornare su' suoi passi, in tal caso competerà a costui l' azione di essere dagl' individui della forza ristorato de' danni e delle spese; e l' amministrazione generale ne farà particolare rapporto al nostro ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale, provocando tutti que' provvedimenti che crederà convenienti in linea amministrativa.

13. Ad evitare le vessazioni, ed ogni specie di estorsione nelle sorprese, il nostro ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale sulla proposizione del direttor generale de' dazi indiretti darà le convenienti istruzioni, chiaman-

do principalmente all' uopo l' attenzione de' direttori, ispettori, controlori, e tenenti doganali, e rendendoli responsabili degli abusi che potrannosi dalla forza posta sotto i loro ordini commettere.

Lo stesso ministro segretario di stato, dietro i rapporti del suddetto direttor generale, dovrà in ogni sei mesi far presente al nostro luogotenente generale lo andamento del servizio di cui si tratta, e fargli conoscere la condotta che si tiene dalla forza e dagl' impiegati superiori, onde emettersi da esso luogotenente generale gli opportuni provvedimenti per quei casi che rientrano nelle sue attribuzioni, provocando per gli altri, ove occorrano, le nostre determinazioni.

14. Il possessore delle merci, delle quali non è permessa la circolazione senza la bolletta di transito, che vorrà esporle in vendita tra la prima linea e la seconda, dovrà conservare la bolletta di pagamento se le medesime saranno nel luogo della dogana d' immissione, o la bolletta di transito, o la bolletta di passaggio, o finalmente il lascia-passare, in cui vi sia notata la trascrizione, onde ad ogni richiesta essere in grado di leggittimarne l' origine e l' acquisto.

15. I magazzini e le botteghe di spaccio, di vendita a minuta delle merci di sopra enunciate, le cui porte siano sulla pubblica strada, o in recinti esposti alla pubblica vista, saranno soggetti a visite, le quali non si potranno praticare che dai soli impiegati de' dazi indiretti, come si dirà nell' articolo 18.

Questi vedranno se le merci per le loro quantità saranno corrispondenti alle bollette doganali che si esibiranno da' venditori. Ove la bolletta non verrà esibita, o si rinverranno delle merci in essa non descritte, o eccidenti, così le merci non descritte, come le eccedenti saranno considerate come immesse in frode, e quindi confiscate, salvo il prescritto nell' articolo 29.

Qualora i venditori abitino in istanze annesse a' magazzini, o alle botteghe di spaccio, o tengan tali stanze per altri loro usi, non potranno in esse eseguirsi visite senza l' intervento del giudice regio, o del sindaco del luogo, o di coloro che ne faranno le veci, i quali dovranno prestarsi ad ogni richiesta che verrà loro fatta all'uopo degl'impiegati doganali, senza frapporre alcuno indugio, e sotto la loro più stretta responsabilità.

16. Le merci di cui è parola nell' articolo primo del presente decreto, uscite da' magazzini, o dalle botteghe di spaccio, non potranno esporsi in vendita in altro magazzino, o botteghe, o nella propria abitazione, nè esservi conservate senza una bolletta della dogana, che si dirà bolletta di passaggio, e sarà secondo il modello da noi approvato.

17. Chiunque nello spazio compreso tra la prima e la seconda linea doganale conserverà merci conteplate nel presente decreto, o in casa, o in magazzini non aventi porte sulle strade, o in recinti esposti alla pubblica vista in quantità che su-

perino le permesse, dovrà avere le corrispondenti bollette doganali, siano esse di pagamento, di transito o di passaggio.

18. Le bollette di pagamento, e quelle di transito o di passaggio, le quali siano state discaricate per altre bollette di transito o di passaggio, nell' ultimo notamento che sarà fatto sul loro dorso dovranno venir ritirate dalle mani del possessore, ed annullate.

Ove nelle visite prescritte nell' articolo precedente non si rinvenissero merci, ed il proprietario richiesto della bolletta per annullarla, dicesse di non averla, si compilerà un verbale di annullamento, il quale sarà sottoscritto anche dal proprietario, e notato sul registro alla corrispondente partita.

19. Le visite o verificazioni dovrannosi praticare con tutta umanità, e sempre coll' intervento del ricevitore della dogana, e del capo di servizio misto o attivo che si troverà sul luogo.

20. Chiunque per suo proprio uso conserverà le merci nelle quantità permesse dal presente decreto, o le trasporterà in sua casa con bollette di transito, non sarà obbligato nè di conservare, nè di esibire per farla trascrivere sul registro alcuna carta doganale.

21. Le visite domiciliari ne' comuni e sobborghi fra la seconda linea doganale, o ne' loro dintorni in distanza non maggiore di mezzo miglio sono rigorosamente vietate, ma per lo rinvenimento delle sole merci conteplate nel presente decreto, rimanendo in pieno vigore tutte le disposizioni vigenti per le merci suscettive di bollo.

Nulladimeno se nell'eseguirsi queste ultime si rinverrà che le merci straniere descritte nell'articolo primo siano in quantità maggiore delle stabilite, e queste non verranno giustificate dalle corrispondenti bollette, l' eccesso sarà confiscato.

22. Nelle abitazioni indicate nell' articolo precedente potranno non pertanto eseguirsi visite per la sorpresa de' generi descritti nell' articolo primo quante volte verranno espressamente ordinate o dal ministro segretario di stato presso il nostro luotenente generale, o dal direttore generale de'dazi indiretti, o dagl' intendenti delle rispettive valli, e ne' soli casi di denunzia stata precedentemente verificata di esser di colui in nome del quale trovasi sottoscritta, o segnata da croce. Nessun' altra autorità, fuorchè quelle mentovate di sopra, potrà ordinare visite domiciliari, quando anche le denunzie dassero sentore di esser vere e non calunniose.

Ogni perquisizione altrimenti fatta costituirà un atto nullo, qualunque sia la quantità de' generi scoverta. Saranno ugualmente nulli tutti gli atti di visite domiciliari, che sebbene ordinate dal ministro segretario di stato presso il luogotenente generale, dal direttore generale, o dagl' intendenti non siano state precedute dalla ricognizione della sottoscrizione del denunziante.

23. Ne' casini, nelle case rurali, e ne' giardini chiusi di

campagna, ed altri locali, compresi nella seconda linea, ma non ne' recinti de' comuni o de' sobborghi, nè per un raggio di mezzo miglio lontani da essi, si procederà alle visite tutte le volte che vi sarà una denunzia firmata o crocesegnata, e che l' impiegato cui verrà presentata vi avrà egli stesso apposta la data della presentazione, ed avrà testificato che la firma o il segno di croce sia di mano del denunziante.

Ove l' autorità cui è stata presentata la denuncia, non potrà far riconoscere dal delatore la sua sottoscrizione, in questo caso non si dovrà procedere alla visita da chi ne è incaricato della esecuzione; in guisa che sarà sempre nullo l'atto della visita ove non vi preceda non solo la denuncia, ma ben anche la ricognizione della sottoscrizione del denunciante.

24. Le visite delle quali è parola negli articoli precedenti, dovranno eseguirsi non meno secondo le prescrizioni di sopra stabilite, ma osservate eziandio tutte le altre formalità comandate per le visite domiciliari dalla legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti.

Le merci che per effetto delle medesime si troveranno eccedere le quantità determinate per l'articolo primo del presente decreto, saranno riguardate come immesse in frode, e quindi confiscate; tranne il caso in cui il proprietario non ne legittimerà l' acquisto o la provvenienza per lo mezzo delle corrispondenti bollette di passaggio.

25. Le visite domiciliari e quelle ne' magazzini, nelle botteghe e negli altri luoghi di vendita ne' modi di sopra statuiti non potranno eseguirsi che dopo quaranta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

In conseguenza i possessori o venditori delle merci di sopra descritte ed esistenti fra la prima linea e la seconda nel termine suddetto saranno in obbligo di farne la dichiarazione nella dogana del luogo, o nella più vicina.

Gl' impiegati, verificata prima all'ingrosso la quantità delle merci, trascriveranno siffatte dichiarazioni in un apposito registro, e ne daranno copia al dichiarante, la quale sarà firmata dal ricevitore, da' commessi, se vi saranno, e dall' impiegato superiore del servizio misto o attivo.

Questa copia si terrà come una bolletta; e quindi tale da legittimare il possesso delle merci in qualunque caso di perquisizione.

Scorso il termine enunciato senza l' adempimento d' una tale dichiarazione, le merci straniere contemplate nell' articolo primo ed eccedenti le quantità determinate in esso esistenti, o circolanti nello spazio tra la prima e la seconda linea doganale, saranno riguardate come immesse in frode, e quindi confiscate.

26. Le visite doganali autorizzate e prescritte dall' articolo 15 non saranno permesse ne' magazzini e nelle botteghe della nostra città di Palermo, nè quelle determinate negli articoli 22

e 23 ne' casini e nelle ville situate in tutto lo spazio circoscritto dallo ampliato circuito della medesima, e potranno solamente venir eseguite in questi tali luoghi, e per le merci contemplate nel presente decreto, ove saranno espressamente comandate colle formalità stabilite dal nostro ministro segretario di stato, o dal direttor generale de' dazi indiretti.

Chiunque vorrà intanto estrarre da Palermo le suddette merci dovrà dichiararlo nella dogana di essa; e se le merci si vorranno estrarre per via di mare, dovranno essere accompagnate da un lasciapassare nel modo che attualmente si pratica.

27. Le vetture de' viaggiatori e passeggieri, le quali transiteranno lungo il territorio compreso nella seconda linea, non potranno essere visitate a cagione delle merci riguardate nel presente decreto senza una denunzia sottoscritta o crocesegnata.

Ciò per altro non deroga alle leggi vigenti intorno alle merci soggette al bollo doganale ed altro stabilito nell' articolo 21.

Qualora nella visita si trovino de'generi eccedenti le quantità permesse dall' articolo primo del presente decreto, l'eccesso sarà sottoposto a confisca.

La visita delle vetture non potrà altrimenti eseguirsi che nella dogana del luogo, o nella più vicina, dove esse saranno condotte dalla forza che le avrà sorprese, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

28. Oltrepassata la seconda linea, sarà libera non meno la circolazione, che lo spaccio: è perciò la vendita o la conservazione delle merci straniere non suscettive di bollo non sarà soggetta ad alcuna perquisizione, e la circolazione in esse potrà praticarsi senza l' accompagnamento di alcuna carta doganale, nè potrà chiedersi ragione ad alcuno del possesso delle merci, qualunque ne sarà la loro quantità.

29. In tutti i casi di sorpresa o verificazione tanto ne'transiti, quanto ne' magazzini, nelle botteghe, o nelle abitazioni de' comuni, de' subborghi, o di campagna, le confiscazioni prescritte dal presente decreto non avranno luogo ove gli eccessi non saranno in una ragione maggiore del cinque per cento.

30. Le altre merci straniere non contemplate nel presente decreto potranno liberamente esser messe in circolazione, vendute e conservate nello spazio racchiuso tra le due linee; nè saranno sottoposte ad alcuna formalità o perquisizione.

31. Qualunque altra autorità diversa dalle descritte nell'articolo 22 del presente decreto si permetterà di ordinare le visite domiciliari vietate per l' articolo 21, ed ogni impiegato che in eseguir le ordinate da chi ne abbia il dritto non si conformerà alle prescrizioni stabilite di sopra, saranno imputabili di abuso di potere, e come tali si procederà contro essi a'termini della legge.

32. Ogni ritardo nella spedizione delle bollette di transito,

o di passaggio, ed ogni esazione, anche a titolo di dono, che si farà in occasione della medesima, sarà punita colla sospensione dell' impiego per un tempo non minore di tre mesi, ed anche colla destituzione, ove la giustizia lo esigerà, oltre i procedimenti criminali o correzionali a' quali una più colpevole condotta potrà dar luogo.

33. Ne' processi verbali di contravvenzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto sarà con ogni precisione notato il luogo nel quale interverrà l' incontro della forza coi conduttori, o l' arresto di essi; ed altresì quello in cui si farà la visita o la verificazione delle merci.

La omessione di una sola di siffatte circostanze renderà nullo il processo verbale: ma gl' impiegati che l' avranno omessa, saranno privati del loro impiego, oltre alle altre pene che ne' casi di frode potranno esser loro inflitte per legge.

Il conduttore non potrà altrimenti opporre in giudizio di non esser la sorpresa avvenuta nel luogo descritto nel processo verbale, che arguendolo di falso, e nel solo caso in cui si sosterrà che quello sia intervenuto in un luogo franco, cioè fuori dello spazio racchiuso dalla seconda linea, ovvero di essersi la visita o la verificazione eseguita in luoghi non autorizzati dal presente decreto.

34. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto e regolamento dei 9 marzo 1835 per la repressione e procedura nei reati non portanti al secondo grado de' ferri, commessi da' condannati all' ergastolo.

Veduto l' articolo 81 delle leggi penali così conceputo:

» Il condannato all' ergastolo, o colui che sta espiando nell' ergastolo la pena temporanea, a' termini dell' articolo precedente, se commetta un misfatto, che porta il secondo grado de' ferri, o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però ch' è stato condannato ad espiare nell' ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell' articolo 79.»

» Nel caso di reati, che portano a pene minori del secondo grado de' ferri, il condannato all' ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti ».

Veduto il parere della consulta generale del regno:

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso a questo decreto circa la repressione e procedura ne' reati non portanti al secondo grado de' ferri, commessi da' condannati all' ergastolo.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Regolamento de' 9 marzo 1835 per la repressione e procedura de' reati non portanti al secondo grado de' ferri, commessi da' condannati all' ergastolo.

Art. 1. Ne' reati contro la disciplina e l' ordine interno dello ergastolo, non portanti al secondo grado de' ferri, si procederà in via disciplinale, ove i reati non costituiscano misfatti: altrimenti la procedura sarà spedita sommariamente in via giudiziaria.

2. Provvederà in via disciplinale il comandante dell' ergastolo: negli altri casi sarà competente la gran corte criminale della provincia.

3. Il comandante dell' ergastolo potrà prescrivere i seguenti castighi disciplinali.

1.° La detenzione di otto giorni ad un mese nel camerino che trovasi assegnato al condannato, cui non sarà permesso di uscirne per prendere aria, che un giorno sì, ed un giorno no alternativamente.

2.° La catena al piede del colpevole per dieci giorni a due mesi, la quale catena sia un poco più penosa di quella destinata a' condannati a' ferri.

3.° Le manette per dieci giorni ad un mese, per un ora a tre ore al giorno.

4.° I ceppi per due a dieci giorni, e di una a tre ore per ciascun giorno.

5.° Le legnate nel numero di trenta a cinquanta.

4. Il comandante dell' ergastolo userà di tali misure nella sua moderazione, secondo la gravità, le circostanze e le conseguenze de' reati.

5. Egli farà processo verbale delle notizie e delle pruove raccolte, e delle sue determinazioni eseguite, e lo spedirà al ministro segretario di stato della guerra e marina.

6. I castighi applicabili dalla gran corte criminale pe' reati costitutivi di misfatto, saranno:

1.° La detenzione di uno a sei mesi.

2.° La catena a' piedi del condannato per due a sei mesi, come nell' articolo terzo.

3. Le manette per uno a quattro mesi.

4.° I ceppi per uno a quattro mesi.

La sofferenza così delle manette, come de' ceppi avrà luo-

go in ogni giorno per un tempo non minore di due , nè maggiore di cinque ore.

5.º Le legnate nel numero di cinquanta a cento.

Il massimo delle legnate si espierà in due volte nel numero di cinquanta per volta , coll' intervallo di un giorno.

7. Ne' casi dell' articolo precedente il giudice incaricato della istruzione si condurrà sul luogo , interrogherà l' incolpato palesandogli le imputazioni , e lo avvertirà di dire quanto creda in sua difesa , o designare i testimoni da esaminarsi per lo scovrimento del vero.

Nel corso della instruzione il giudice verserà anche sulle cose esposte nell' interrogatorio per quanto conducano ad accertare la verità.

8. Le dichiarazioni si riceveranno con giuramento , eccetto quelle di persone , cui non è dalla legge permesso di prestarlo.

9. Compiuta la instruzione , il giudice compilatore formerà il titolo del processo ; sentirà nuovamente l' imputato , cui in modo sommario manifesterà il fatto , le pruove ed il titolo di reità che n' è risultato ; registrerà i suoi detti , ed invierà le carte compilate al proccurator generale del Re presso la gran corte criminale della provincia.

10. Ove questo funzionario trovasse nella instruzione qualche voto da supplirsi , rimetterà le carte al giudice inquisitore, coll' incarico di adempiervi in breve termine , e di respingerle poi con celerità.

11. Il proccuratore generale del Re , al quale perverranno le carte, darà fuori la requisitoria , sulla quale il presidente della gran corte nominerà il giudice commessario , e darà di ufficio all' incolpato il difensore : il cancalliere della gran corte criminale farà notificare al difensore la sua destinazione. Il tutto si adempirà nel termine di tre giorni.

12. Nell' atto stesso della intimazione sarà avvertito il difensore che gli atti son depositati in cancelleria , che son divenuti pubblici , e che possono esser letti così da lui , come dai congiunti e dagli amici dell' imputato , se prendano parte nella difesa.

Non sarà mai permesso di trasportar le carte , documenti, od oggetto qualunque fuori dell' uffizio della cancelleria.

13. Scorsi i cinque giorni , il cancelliere passerà gli atti al giudice commessario , ed il presidente di accordo col proccurator generale appunterà la causa entro altri tre giorni.

14. La gran Corte criminale nel giorno stabilito sentirà il rapporto del giudice commessario, e data lettura di carte interessanti , e udito il ministero pubblico e l'avvocato officioso, si ritirerà nella camera di consiglio per giudicare.

15. La decisione sarà redatta e motivata in fatto ed in diritto sommariamente.

16. La decisione non sarà suscettiva di ricorso ; ma pubblicata e notificata diverrà esecutiva.

Decreto degli 11 maggio 1835 che dichiara quali siano i parenti degli offesi, dal domicilio de' quali dee rimaner lontano l'omicida, dopo di aver espiato la pena criminale temporanea.

Veduto il decreto de' 28 di marzo 1823 , che dispone :
« Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena crimi-
» nale temporanea sarà aggiunto che dopo l'espiazione della pe-
» na l' omicida il quale non abbia ottenuto il contentamento
» degli offesi , debba esser lontano dal loro domicilio nella di-
» stanza non minore di miglia trenta. »

Atteso il dubbio sulla parola offesi , incontrato nel determinare i parenti della persona estinta , dal domicilio de' quali l'omicida dee esser lontano ;

Affinchè niun equivoco alteri l' esecuzione dello enunciato decreto nel senso e nello scopo delle sue disposizioni ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sotto nome di offesi, menzionati nel decreto di cui è fatto parola, s'intendono i genitori dell'ucciso , o altri ascendenti , i figli o altri discendenti , i fratelli e le sorelle in secondo grado, i coniugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 maggio 1835 che fissa le indennità dovute alle sette direzioni provinciali de' rami e diritti diversi per le spese di officio e di scrittoio , e per lo pagamento degl' impiegati delle loro officine in Sicilia.

Veduto i tre reali decreti in pari data del dì 16 di luglio 1827 , col primo de' quali all'articolo 20 vennero fissate le indennità e le spese di officio per ciascuna direzione provinciale de' rami e diritti diversi ne' nostri domini oltre il faro , coll'obbligo a' direttori di accorrere con tali indennità non solo alle spese di scrittoio , ma al pagamento ancora de' rispettivi commessi e barandieri ; fu col secondo all'articolo 15 un'altra indennità assegnata a' direttori medesimi pel carattere che allora sosteneano d'ispettori forestali ; e venne col terzo stabilito che nella proposta del personale delle rispettive officine a seconda della pianta organica , da sottoporsi l'una e l'altra all' approvazione del nostro luogotenente generale, dovessero esclusivamente

comprendersi gl' impiegati senza destino delle disciolte segrezie e prosegrezie ;

Veduti gli articoli 3 e 12 del real decreto de'.16 di giugno 1833 sulla soprantendenza generale di strade e foreste, coi quali dichiarandosi cessate ne' suddetti direttori provinciali dei rami e diritti diversi le funzioni d'ispettori forestali, furono creati tre ispettori di valli maggiori, ed assegnata loro, oltre del soldo, una indennità di annue once ottanta per uno onde supplire con essa alle spese di viaggio ; ed a quelle di officio, de' commessi e de' barandieri bisognevoli alle rispettive ispezioni ;

Veduta la sovrana nostra determinazione de' 20 di ottobre 1834, con cui fu approvato che gl'impiegati ex-segreziali i quali trovansi addetti alle suddette direzioni provinciali de' rami e diritti diversi, continuar dovessero a prestarvi servizio collo stesso soldo di cui sono stati in percezione, finchè non fosse provveduto alla completa organizzazione delle anzidette direzioni provinciali ;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato funzionante da nostro luogotenente generale ne' reali domini al di là del faro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le indennità dovute alle sette direzioni provinciali de' rami e diritti diversi per le spese di officio e di scrittoio, e per lo pagamento degl'impiegati delle loro officine, sono diffinitivamente fissate nell'annua somma di once duemilasettecento colla seguente distribuzione, cioè :

per la direzione provinciale di Palermo annue once settecentoventi ;

per le direzioni provinciali di Messina e di Catania annue once quattrocentocinquanta per ciascuna ;

per quelle di Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta annue once dugentosettanta per una.

2. Circa la considerazione da aversi degl'impiegati ex-segreziali nella provvista diffinitiva del personale degli offici delle suddette direzioni provinciali, saranno esattamente eseguite le prescrizioni contenute nel terzo decreto de' 16 di luglio 1827, e nella sovrana determinazione de' 16 di luglio 1827, e nella sovrana determinazione de' 20 di ottobre 1834.

3. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato funzionante da nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 maggio 1835 portante delle disposizioni penali per le contravvenzioni in materia di pesca ne' reali dominii oltre il faro.

Veduto il real decreto de' 26 marzo 1827, col quale estendendo alla Sicilia la legge forestale de' 21 di agosto 1826, ed aggregando alla soprantendenza generale di ponti e strade il ramo delle acque foreste e caccia, ci riserbammo di pubblicare una nuova legge per la caccia e per la pesca;

Veduto il real decreto de' 20 ottobre 1834 con cui sono state ridotte a nuova forma le antiche determinazioni relative alle contravvenzioni in materia di pesca pe' nostri reali dominî di qua del faro;

Volendo noi parimente riunire e riordinare quanto in diversi antichi e novelli statuti sulla stessa materia della pesca erasi disposto pe' nostri domini oltre il faro, ed apportarvi quelle modificazioni che l' esperienza ha fatto conoscere necessarie, e che servano ancora a mettere le antiche disposizioni in armonia colle leggi penali in vigore;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato funzionante da nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La pesca colle paranze e paranzelle napoletane è proibita.

Nondimeno potrà essa pesca esercitarsi da' Terranovesi nel solo mare di Terranova da' 4 di novembre sino al sabato santo di ogni anno, al di là di venti passi d' acqua alla distanza di sei miglia dalla terra, e senza appiccare mazzere ed altri strabbocchevoli pesi alle reti dalla solita piombata all' infuori. Detta pesca si potrà esercitare ancora da' Girgentini nell' ambito di mare compreso sotto nome di Girgenti colle già dette condizioni, ed in oltre con che la maglia delle reti non sia di minor dimensione di quella della moneta in argento di regno della tre carlini in Napoli, e tarì tre in Sicilia, e che lor ne sia interdetto l' usarne in que' mesi dell' anno ne' quali fassi la pesca delle sarde ed acciughe ne' mari del vicino comune di Siculiana.

In tutt' altro mare la pesca medesima potrà farsi, nel periodo di tempo sopra fissato, con tartane della portata non minore di tomoli tremila con reti a maglia chiara della grandezza di un tarì siciliano, alle quali non siano attaccate mazzere, o somiglianti gravi pesi, e con dover far uso de' così detti libani, in vece di sfarzine, o sia funi di canape.

2. È proibita in qualunque stagione, e sì di giorno che di notte, la pesca colla ravastinella.

3. È proibito l'uso della tratticella ad orse serrate con battere il mare per via di mazzere, remi, o altro istrumento.

4. È proibito similmente l'uso delle sciabiche e degli sciabiconi dal mezzo aprile sino al mezzo luglio di ogni anno.

Nondimeno nel golfo di Palermo da S. Erasmo a ponente sarà lecito di pescare con questi ordegni in ogni tempo.

5. È proibito di pescare con qualunque sorta di rizza nei così detti vadoli di golfo, e fino alla distanza di un mezzo miglio da essi vadoli.

6. È proibito di pescare sia nel mare sia ne' fiumi con del tasso, o sia ferrazzuolo, con titimolo, o sia camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno, altrimenti detto pan terreno, pan porcino, ed altre sostanze o esche velenose; ed è del pari vietato il vendere del pesce così pigliato.

7. È proibito di attaccare a'tartaroni, grandi o piccoli che sieno, la così detta manica con maglia di grandezza minore del tarì siciliano, trattine i casi di pesca di cicirello, nonnata, coronella, e di somiglianti piccole specie di pesci. E siccome nei mari di Trapani non si suole andare a pesca di cicirello, nonnata e coronella, resta ivi proibito in ogni tempo l'uso del tartarone armato di manica a maglia stretta come sopra.

In conseguenza della disposizione precedente non si potrà pescare, vendere, nè comprare la così detta norrime, o sia nuova produzione di tutto pesce che non sia piccolo di natura. Non si potranno neppur pescare le minutissime sarde ed acciughe componenti la così detta sfogliata. E siccome dal giorno di S. Orsola sino a quello della Pasqua di resurrezione suol farsi la pesca della nonnata co' tartaroni, a questi non si potranno attaccare cartelle, coppe, rizzagli ed altro qualunque siasi istrumento, onde evitare, per quanto si può, che colla nonnata non si confondano le minutissime sarde ed acciughe, ed altra norrime.

8. È proibita in qualunque tempo la pesca de' tonnicelli; e se mai questi per caso si trovassero avviluppati negli ordegni con che sono stati presi degli altri pesci, saranno i pescatori tenuti a buttarli subito in mare, non potendosi i tonnicelli anzidetti nè vendere, nè comperare da chicchessia.

9. Durante la pescagione de' tonni è vietato a chiunque di andare in qualsivoglia modo a pescare, ed accendere del fuoco ne' mari delle tonnare dentro la distanza di tre miglia dalla testa di levante, e di un miglio dalla testa opposta denominata il di dietro. I proprietarî perciò o i fittaiuoli di esse tonnare saranno tenuti di apporre al termine della su prescritta distanza dalle due teste de' segni galleggianti visibili dagli altri pescatori.

Per le due tonnare di Solanto e S. Elia, la distanza dentro la quale non è permesso di pescare dalla loro parte di dietro, sarà di mezzo miglio solamente, e di tre miglia dalla parte di lavante, come in tutte le altre tonnare di corso.

10. Resta assolutamente proibita la pesca cogli ordegni detti alalungare dal dì primo di aprile a tutto agosto di ogni anno, e resta permessa dal dì primo di settembre a tutto il mese di marzo.

Pe' mari però della costa di tramontana, cioè dalla punta del faro sino al capo di S. Vito, nella quale non si mantengono tonnare al di là de' 20 di luglio, nè per essa sogliono ritornare i tonni, resta permessa la pesca co' detti ordegni dai 21 di luglio a tutto marzo.

Per la costa di levante, la quale si estende dalla punta del faro sino al Pozzallo, ed ove sono allogate le tonnare così dette di ritorno, il divieto delle alalungare dal dì primo di aprile si prolunga a tutto settembre di ogni anno.

11. Durante il periodo di tempo proibito della pesca con alalungare, è pur vietato di mettere in barca siffatti ordegni, anche per trasportarli da un luogo all' altro.

12. In linea di eccezione a quanto trovasi prescritto nei precedenti due articoli, è a' soli Usticani permesso il pescare senza interruzione colle alalungare nel mare che bagna la circonferenza di quell' isola, sempre che non si estendano al di là di tre miglia dalla terra.

13. Gli agenti ed i funzionarî dipendenti dalla soprantendenza generale di strade e foreste, dalla polizia, e dalla direzione generale de' dazi indiretti sono incaricati di vegliare allo adempimento di quanto concerne i divieti sulla pesca, con facoltà di sequestrare le barche trovate in contravvenzione, e redigere il corrispondente verbale, che presentar si debbe al giudice circondariale fra ventiquatt' ore.

Sono poi i proprietari delle tonnare per parte loro abilitati a mettere in mare due barche onde far visitare quelle de' pescatori, ed assicurarsi in tal guisa che il divieto colle reti alalungare non sia violato; ma ciò quante volte i conduttori delle mentovate due barche vadano muniti di un documento o carta della soprantendenza generale suddetta, per la quale possano essere riconosciuti da' pescatori stessi, o dalle autorità cui avranno occasione di presentarsi.

14. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto, oltre la perdita del pesce e degli ordegni, saranno condannati all' ammenda non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici, cui potrà, a seconda de' casi, esser aggiunta la detenzione.

Per la pesca però con esche velenose si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l' ammenda da tre a dodoci ducati, il primo grado di prigionia.

15. Gli oggetti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente al denunziante: l' altra metà, ugualmente che le somme delle ammende provegnenti da condanne, o da transazioni, saranno ver-

sate nella real tesoreria generale fra i prodotti della soprantendenza generale di strade e foreste, e se ne disporrà in conformità di quanto trovasi disposto all' articolo 99 della legge forestale.

16. Contro i reiteratori ed i recidivi di trasgressioni relative alla pesca saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte seconda del codice.

17. Si osserveranno le determinazioni del real decreto de' 20 di giugno 1827 pe' contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagar l' ammenda applicata come pena principale.

18. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato funzionante da nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 20 maggio 1835 portante delle modificazioni all' organico della guardia d' interna sicurezza della capitale.

Visto il nostro decreto de' 19 di settembre 1833, con cui venne istituita una guardia d' interna sicurezza per la città di Napoli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La forza della guardia d' interna sicurezza addetta a ciascun quartiere della città di Napoli prenderà la denominazione di battaglione, e ciascun battaglione avrà un numero progressivo come qui appresso:

1.° battaglione S. Ferdinando;
2.° battaglione Chiaja;
3.° battaglione S. Giuseppe;
4.° battaglione Montecalvario;
5.° battaglione Avvocata;
6.° battaglione Stella;
7.° battaglione S. Carlo all' Arena;
8.° battaglione Vicaria;
9.° battaglione S. Lorenzo;
10.° battaglione Mercato;
11.° battaglione Pendino;
12.° battaglione Porto;

2.° Le sezioni di cui sono composti i battaglioni, si chiameranno compagnia.

3. Ogni battaglione sarà aumentato di una sesta compagnia; e tra le sei compagnie la prima si appellerà compagnia scelta.

4. Per la formazione della sesta compagnia saranno prelevati venti guardie da ciascheduna delle altre cinque compagnie

esistenti, in modo che la forza effettiva delle compagnie rimane stabilita a cento guardie.

5. Verranno addetti per battaglione, oltre all' ufiziale superiore ritirato che ne ha già il comando, un capitano parimente ritirato che assumerà le funzioni di aiutante maggiore e d'istruttore, come pure un aiutante di battaglione prescelto dal reggimento de' reali veterani, ed un armiere non militare.

6. I capi di sezione prenderanno il nome di capi di compagnia; i sotto-capi di sezione quello di capi di plotone; ed i capi e sotto-capi di brigata si chiameranno sergenti e caporali.

7. Le cariche delle compagnie rimarranno come al presente; e solo saravvi aggiunto per compagnia un primo sergente ed un caporale foriere. In oltre avranno un tamburo: di modo che vi saranno sei tamburi per battaglione.

8. I tamburi avranno l' incarico della nettezza de' corpi di guardia, ed assumeranno il servizio di avvisatori.

9. Le bande e le cornette saranno prese dal real albergo de' poveri, da cui riceveranno il vestiario secondo il modello da noi approvato.

10. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale, della guerra e marina, e degli affari interni sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 20 maggio 1835 approvante un regolamento per lo vestiario, cuoiame, armamento, e generi di dotazione della guardia d' interna sicurezza della capitale.

Visto il nostro decreto di questo medesimo giorno intorno alla guardia d' interna sicurezza della città di Napoli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Abbiamo approvato ed approviamo il regolamento annesso.

I nostri ministri segretari di stato della polizia generale, della guerra e marina, e degli affari interni sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de'20 di maggio 1835 concernente il vestiario, cuoiame ed armamento, del pari che i generi di dote, di cui debbono fare uso gl' individui della guardia di sicurezza interna della città di Napoli.

CAP. I. — *Vestiario.*

Gl' individui, da primo sergente in giù, della guardia di sicurezza interna della città di Napoli vestiranno un uniforme composto come appresso.

Giamberga. — Di panno verde guarnita di tre bottoniere al

petto, di nove bottoni ciascuna. Pettiglia a due pezzi a levatore di panno amaranto, orlata verde all' intorno, tagliata a tre punte in ambo le parti superiori, unita in mezzo con cucitura, ed avente gli asoli corrispondenti per attaccarsi alle due bottoniere laterali della detta giamberga; avvertendo che la larghezza della parte inferiore di essa intera pettiglia esser dee di pollici cinque e linee quattro, e così allargarsi in proporzione sino a sopra. Collaretto dello stesso panno verde, ed orlo amaranto, alto pollici due e linee dieci, chiuso nel d' avanti. Paramano simile, tagliato dritto, alto pollici due e linee sei, aperto nella parte superiore, prolungandosi l' apertura medesima per gli altri due pollici sulla manica, e soprapponendovi una pattina a tre punte, detta alla granatiera, di panno amaranto, orlata verde, dell' altezza di pollici cinque, e della larghezza, nell' intervallo delle punte, di pollice uno e linee tre, e nella parte delle punte stesse di pollice uno e linee undici, fissata con cucitura nel lato interno dell' apertura anzidetta, e fermata al lato opposto da tre bottoni che attaccano precisamente i due estremi ed il centro di essa pattina, ed ove appuntino corrisponder debbono le indicate punte. La parte inferiore del davanti della giamberga sarà orlata di panno amaranto. Le falde avranno i pannini e la fodera del medesimo della pettiglia. Le tasche saranno verticali orlate amaranto, ed a tre punte, marcate a distanze eguali ed a regola d' arte, essendovi un bottone su di ciascuna punta. Vi saranno in oltre nel di dietro della giamberga due bottoni distanti un pollice e tre linee l' uno dall' altro, che fissano il preciso punto della vita. Al basso di ogni falda si apporranno due cornette di grandezza regolare ricamate in cotone bianco; e per le compagnie scelte due granate ricamate parimente in cotone bianco. La lunghezza di tali falde, a partire da' bottoni della vita in giù, dovrà essere perfettamente eguale alla distanza che vi è da' detti bottoni in su, sino alla metà del collaretto.

Spalline. — Di lana colore arena d'oro, con cinque ordini di frangia sciolta, alta pollici tre, sovrastata in giro da un cordoncino della lana stessa del diametro di linee due, e da un cordone più sopra del diametro di linee cinque, oltre di altro consimile cordoncino attaccato alla faccia interna del detto cordone. La lunghezza di quest' ultimo, presa dalla parte esterna visibile dello stesso, dovrà essere di pollici dieci e linee quattro, da cui poi ne deriva la grandezza in giro delle spalline medesime. La loro lunghezza dal centro del cordone sino all' estremità superiore sarà di pollici sette, come di pollici due e linee sette sarà la larghezza sotto l'asolo, avendo i due angoli della detta estremità tagliati. Esse saranno orlate e foderate di panno verde; verranno fermate sulle spalle da un bottone verso il collaretto della giamberga, e da un travetto radente la cucitura della manica di panno verde con fodera amaranto spor-

gente in ambo i lati. Le spalline per le compagnie scelte saranno perfettamente dello stesso modello e dimensioni ; ma in vece di essere in lana color arena d' oro, saranno in lana scarlatta.

Pantalone. — Di panno bigio bleu, orlato lateralmente di panno amaranto, tagliato a larghezza media, e cadente sul piede in modo da formare una semipampiera di stivaletto, avendo all' oggetto il sottopiede di cuojo nero. Nella stagione estiva si farà uso del pantalone di tessuto bianco di filo o cotone, tagliato come al bigio, mettendovi il sottopiede del tessuto medesimo. Nella detta stagione si potrà benanche usare giornalmente un pantalone di tessuto bigio, com'è stabilito pei diversi corpi dell' esercito.

Casco. — Di panno nero, fodera di pelle, con fondo, visiera e fascia all' estremità inferiore di suola anche nera; della forma e dimensione perfettamente simili a'caschi stabiliti di recente per la fanteria di linea; avendo altresì la coccarda, del pari le squame e placca di ottone collo stemma reale come alla linea stessa, e col numero progressivo nella suddetta placca, da uno a dodici, esprimente col numero stesso il quartiere cui l' individuo appartiene.

Il menzionato casco avrà un pompone di lana arena d'oro, di forma ovale con fiamma della stessa lana nella parte superiore, e propriamente della figura medesima di quello assegnato a' granatieri de' reggimenti di fanteria di linea, ed a' corpi facoltativi. Il pompone per le compagnie scelte sarà di lana scarlatta, della stessissima forma degli altri.

Bottone. — Di metallo bianco, alquanto spianato, del diametro di linee undici, con cornetta in mezzo. Il bottone delle compagnie scelte avrà una granata in vece di cornetta nel mezzo.

La giamberga, i pantaloni ed il casco da usarsi da' capi di compagnia e di plotone della guardia di sicurezza, saranno, in quanto alle forme, taglio, colori e dimensioni, gli stessi che nel presente regolamento trovansi determinati da primo sergenti in giù; ad eccezione però delle cornette o granate alle falde della giamberga, e de' travetti per le spalline, che in vece di essere di cotone o panno, saranno di argento, le prime ricamate, ed i secondi in galloncini larghi linee quattro, avendo benanche all'estremità tanto superiore, che inferiore del casco le fettucce di velluto nero, largo il superiore di pollici due e linee sei, e di pollice uno e linee tre l'inferiore; come pure saranno dorati i finimenti di ottone di detto casco, ed il pompone sarà di argento a cannottiglia colla fiamma di lana.

I distintivi di classe pe' detti capi di compagnia, di plotone, e pe' primi sergenti, secondi sergenti, caporal forieri, e caporali, saranno i seguenti, cioè pe' capi di compagnia e di plotone.

Spallina — Di panno colore arena d'oro il di sopra, e per le compagnie scelte amaranto, fodera simile, con sei registri di frangia di argento matto, così detta di *romanella in cannottiglia sull'ago di ricamo*, alta pollici tre e linee quattro, sormontata in giro da una cannottiglia torta e ritorta dello stesso metallo matto e lustro, del diametro di linee due, e più sopra da un vermiglione di argento a getto, anche matto e lustro, ed a forma di torto e ritorto, del diametro di linee cinque, avendo altra simile cannottiglia attaccata alla faccia interna di detto vermiglione, il quale dovrà essere lungo nella parte esterna visibile pollici undici, in guisa che posto in giro della spallina, come si è indicato, si abbia una figura quasi ellittica, il di cui asse maggiore sia di cinque pollici e linee due.

Il pezzo superiore della spallina, e precisamente dalle due estremità della cannottiglia interna in sopra, sarà guernito all'intorno di una tiratiglia in argento larga linee nove, ed avrà altresì l'asolo pel bottone ricamato in argento, ed i due angoli tagliati. La lunghezza intera della spallina, dal centro del vermiglione in su, sarà di pollici sei e linee otto, e la larghezza dell'anzidetto pezzo superiore di pollici due e linee sette.

Mozzetta — Tutta simile alla spallina, togliendone interamente la frangia.

I capi di compagnia porteranno le due spalline, ed i capi di plotone la spallina a sinistra e la mozzetta a dritta.

Gli uffiziali superiori comandanti i battaglioni della guardia di sicurezza interna, i capitani aiutanti maggiori ed istruttori presi da' ritirati, e gli aiutanti de' reali veterani vestiranno l'uniforme della guardia stessa, co' distintivi ognuno del proprio grado. Eglino faranno uso, pel tempo che sono addetti alla guardia medesima, e ne' casi previsti, della sciarpa.

Gli uffiziali superiori, nelle circostanze di dover montare a cavallo, faranno uso di una bardatura simile a quella prescritta per gli uffiziali superiori de' reggimenti della fanteria di linea, eccettuato però il colore della mantiglia, il quale sarà verde con galloni di argento e frisi di colore amaranto. Tali ufiziali superiori e gli aiutanti maggiori istruttori siccome portano il cappello, apporranno al medesimo, in vece del pennacchio, un pompone simile a quello stabilito pe' comandanti di compagnie e di plotone. Gli aiutanti avranno sempre il casco. La sciabla de' suddetti sarà del modello stesso degli ufiziali superiori, aiutanti maggiori, ed aiutanti della fanteria di linea.

Pe' primi sergenti, sergenti, caporal forieri e caporali i distintivi saranno perfettamente gli stessi di quelli del real esercito, cioè tre galloni sul basso di ciascun braccio pe' primi sergenti, due pe' secondi sergenti, uno pe' caporali, ed uno sull'alto del braccio pe' caporal forieri.

I tamburi, trombetti, ed individui di banda per formare le teste di colonna vestiranno nel modo stesso che si è stabilito

pe' comuni di detta guardia, aggiungendovi però le seguenti guarnizioni e finimenti, cioè:

Pe' tamburi e trombetti.

1. La pettiglia della giamberga sarà guarnita di tanti alamari di trina bianca in cotone a tiratiglia, larga pollice uno e linee quattro, tagliati a punte verso l'esterno, per quanti sono gli asoli; e più altri quattro alamari che guarniscano le quattro punte laterali della parte superiore di detta pettiglia dal piano dell'ottavo alamaro in su. Sulla cucitura del centro della medesima vi saranno per fungo, da sopra in giù connesse una coll'altra, due trine dello stesso tessuto, della larghezza di linee dieci ognuna.

2. Su di ciascuna manica della mentovata giamberga vi saranno apposti otto così detti *chevrons*, della stessa trina degli alamari, situati coll' angolo in su, ed a distanza di linee due e mezzo uno dall'altro, incominciando da un pollice e due linee da sopra il paramano, e terminando verso l'estremità superiore di detta manica; avvertendo che i lati di tali *chevrons* uscir debbono dalle due cuciture verticali della manica stessa; le quali cuciture saranno benanche sormontate per intero da una trina come quella prescritta per la cucitura della pettiglia, val quanto dire della larghezza di linee dieci.

3. Con una consimile trina dovranno esser guarniti all'intorno il collaretto, compresa la base, ed i paramenti di detta giamberga; ed in oltre la parte inferiore del petto, come pure le falde in continuazione girando per intero la parte interna dei pannini, e terminando sotto i bottoni della vita. A fianco dei bottoni stessi, e ne' lati esterni vi saranno due piccoli scudi a punte di trina bianca, alto ognuno un pollice e due linee, e largo altrettanto, compresa la punta.

4. Il casco sarà di panno amaranto in vece di nero, avendo nella parte superiore una trina di cotone bianco in giro, tessuta come quella degli alamari della pettiglia, larga pollice uno e linee sette. In ciascun lato di detto casco vi sarà uno *chevrons* della trina medesima, ma larga pollice uno, formante un angolo acuto verso la rosetta della squama, e fermandosi le estremità de' suoi due lati sotto il giro superiore del casco, dovendo quello della parte di avanti distare dalla placca un pollice e dieci linee.

Per gl'individui di banda.

Valgono le stesse aggiunzioni fin qui dettagliate pe' tamburi e trombetti; e più, in vece delle spalline di cui debbono fare uso i detti tamburi e trombetti come i comuni, avranno i bandisti le così dette *spagnolette* di panno amaranto, di figura se-

micircolare, ed ornate in giro nell' estremità inferiore di trina bianca di cotone, larga linee dieci, sporgendovi al di sotto l'orlo amaranto; avente altresì sulla loro estensione sette trinette della stessa larghezza di dieci linee, situate trasversali, inclinate verso il d'avanti, coll'intervallo di due linee l'una dall'altra. La massima altezza di ciascuna delle dette *spagnolette* dovrà essere nel centro di tanto, per quanto cadendo sul braccio venga a covrire l'angolo del settimo *chevrons*. Siffatte *spagnolette* saranno attaccate con cucitura al giro delle maniche della giamberga, ed in modo che le estremità laterali oltrepassino di pollice uno e linee otto le cuciture verticali del di dietro delle dette maniche, e di linee dieci soltanto quelle del d' avanti. Sulle spalle poi della giamberga vi sarà una presiglia di panno amaranto lunga pollici cinque e linee due, e larga pollici tre, la quale verrà attaccata nella parte superiore ad un bottone vicino al collaretto, e nella parte opposta sarà congiunta all' anzidetta spagnoletta. Gli angoli superiori della medesima saranno tagliati. Porteranno altresì i bandisti ne' giorni di gala, d'inverno, un pantalone di panno amaranto con orlo di panno verde a' lati, e tagliato come a' precedenti. Essi oltre del pompone al casco come gli altri, saranno forniti per le giornate di gala di un pennacchio di penne americane colore arena d'oro, a salice piangente, con altro analogo pompone.

Il fiocco di sciabla sarà per tutti, da primo sergente in giù, di lana arena d' oro, e di lana scarlatta per le compagnie scelte, attaccato ad una trina della stessa lana, lunga in doppio, piede uno, pollici sei, e linee nove, e larga linee dieci. Il detto fiocco sarà composto di tre giri di frangia, alta pollici uno e linee dieci, sormontati da una rezziglia alta linee sei, e lunga in giro quattro pollici, essendovi al di sopra un passante di legno schiacciato, coverto della stessa lana, alto pollice uno e linee quattro. Coll' uniforme si porterà sempre la cravatta nera rivettata bianca, e senza uscirvi da fuori il collo della camicia.

Chiunque individuo vorrà provvedersi di cappotto e coppola, dovrà farseli siccome a' modelli che saranno in seguito stabiliti ed approvati.

CAP. II. — *Cuojame.*

Ogni individuo, da primo sergente in giù, dovrà avere i seguenti generi di cuojame, cioè:

Giberna — Di suola nera, completa di piccole corregge di cuojo bufalino bianco al di sotto, di fibie corrispondenti, e della bretella del cuojo medesimo, che attacca al budriere, dovendo esservi apposta nella faccia esteriore del cappelletto di detta giberna un cavallo sfrenato di ottone in mezzo, e quattro cornette dello stesso metallo a' quattro angoli, e quattro gra-

nate del medesimo metallo per le compagnie scelte, i di cui modelli trovansi di già stabiliti ed approvati.

Portagiberna — Del medesimo cuojo bufalino, con bordino in ambo i lati, rilevato con cucitura sullo stesso cuojo, come appare dal modello parimente approvato.

Budriera — Simile al portagiberna in quanto alla qualità del genere, e collo stesso bordino, completo di una fibbia grande di ottone per congiungere i due estremi, e di altre due piccole fibie, una delle quali con correggia onde fermare il fodero della sciabla e quello della bajonetta.

Correggia di fucile — Del mentovato cuojo, ma liscia, secondo il modello stabilito.

Fodero di bajonetta — Di suola nera con crispello di ottone all'estremo inferiore, e con fascetta intorno al boccaglio, di cuojo bufalino bianco, completa di piccola correggia nella faccia d'avanti, e di palombella nella parte opposta anche bianca. Bacchetta di legno nel di dentro di detto fodero con piastrina in ottone all'estremità superiore.

I tamburi ed i trombetti avranno i budrieri soltanto senza la seconda piccola fibbia, e saranno benanche provveduti del corrispondente porta cassa di cuojo bianco di bufalo con coretti e portabacchette di ottone, e del guardacoscia di pelle bianca; il tutto a norma de' modelli adottati pe' tamburi della fanteria di linea.

I bandisti in vece di budriere comune a tutti, ne avranno uno di cuojo bianco, che porteranno da sotto la giamberga, usandovi soltanto al di fuori il boccaglio ove si ripone la sciabla.

Per quanto riguarda le dimensioni diverse, il modo come debbono essere situati sull'uomo gli oggetti tutti di cuojame descritti nel presente capitolo, si dovrà stare perfettamente a quanto trovasi determinato pe' corpi a piedi del real esercito, e dimostrato in apposita tabella.

CAP. III. — *Armamento.*

L'armamento da primo sergente in giù sarà il seguente.

Fucile — Di fanteria, completo di bajonetta, e tutt'altro inerente.

Sciabla — A *briquet* di fanteria, con impugnatura di ottone della foggia quasi simile a quella de'granatieri de'reggimenti di linea, con fodero di suola nera, avente i crispelli corrispondenti di ottone in ambo le estremità, e con rosetta sotto la impugnatura di lana arena d'oro, appunto come rilevasi da'rispettivi modelli approvati. La detta rosetta per le compagnie scelte sarà di lana scarlatta.

I tamburi ed i trombetti avranno la sola sciabla.

I bandisti faranno uso di una sciabla a *briquet* del modello stabilito per gli strumentisti de'corpi della fanteria di linea.

I capi di compagnia, e di plotone porteranno il *briquet* eguale in tutto a quello prescritto per gli uffiziali, da capitano in giù, de' corpi anzidetti, sostenuto da un budriere di dante bianco portabile sotto la giamberga, dovendo comparire al di fuori il solo boccaglio ove si ripone il detto *briquet*.

CAP. IV. — *Dotazione.*

Ogni individuo della guardia di sicurezza interna cui è assegnato il fucile, dovrà indispensabilmente avere uno spilafocone, un giravite ed un cavastraccio de' modelli strettamente simili a quelli in uso presso i corpi dell' esercito, onde essere in grado di governare la detta sua arma, e tenerla costantemente atta a poter servire in qualsivoglia occasione.

In ogni compagnia vi saranno due bacchettoni di ferro con cavastracci da servire nelle occorrenze per pulire l' interno delle canne di fucili ed usi simili, come si fa in tutt' i corpi dell' armata; e più sei morsette per montare nel bisogno le piastrine de' detti fucili, ec. ec.; e finalmente una cassa di rame da tamburo con tutt' i suoi finimenti, comprese le bacchette, per uso dell' individuo addetto alla compagnia per tamburino. I cerchi di legno di detta cassa dovranno essere dipinti color bianco ed amaranto, e del disegno comune a' precitati corpi. I modelli da valere per tutti gli oggetti quivi menzionati saranno quelli prescritti pe' corpi stessi.

Ogni battaglione avrà tre banderuole di manovre, o siano guide generali, della foggia, dimensioni, qualità e colori quì appresso descritti, cioe:

Banderuola di dritta del battaglione — Di lilla scarlatta, di forma quadrata, avente in ogni lato l' altezza di un piede e sei pollici, con orlo all' intorno di fittuccia di seta bianca largo linee quattro. Questa banderuola, che sarà a due doppî, avrà in mezzo tanto dall' una come dall' altra parte il numero progressivo da uno a dodici, che indica il battaglione cui appartiene, ed a' quattro angoli di ambo le faccie vi saranno quattro granate ricamate sì l' uno che le altre in cotone bianco ed in grandezza proporzionata, come rilevasi da' disegni espressamente eseguiti. La banderuola medesima verrà attaccata ad un'asta di legno ove vi saranno gli appositi cappetti di ottone per mezzo di tre fittuccine di seta bianca, lunga ognuna piede uno e pollici otto, e larga linee nove, fissate alle due estremità ed al centro di uno de' lati di essa banderuola. L' asta suddetta sarà dipinta bianca ed amaranto a strisce spiranti, ed avrà la lunghezza di piedi quattro e pollici due. Il suo diametro, a partire dall' estremità superiore sino a due piedi e quattro pollici in giù, sarà di linee nove, e nel rimanente sino all' estremità inferiore di linee otto, che è quella porzione appunto che entrar dee nella canna del fucile. Al disopra di tale asta vi sarà una

piccola lancia di ottone lunga in tutto, compresa la base, pollici quattro e linee tre, e larga nel suo centro pollice uno e linee cinque.

Banderuola di sinistra nel battaglione — Tutta simile a quella di dritta, ad eccezione della lilla, che in vece di essere scarlatta, sarà verde, ed a' quattro angoli in cambio delle granate vi saranno le cornette.

Banderuola del centro nel battaglione — Di lilla bianca a due doppi eguale in tutt' i quattro lati, dovendo avere ciascuno di essi l'altezza di piedi due, orlata come alle due precedenti, ma di coloro arena d'oro; come arena d'oro dovranno essere le fittuccine che la legano all'asta, ritenendo per questa la stessa lunghezza e larghezza di quelle attaccate alle dette due prime banderuole. In ciascun angolo di entrambe le facce vi sarà un giglio ricamato in lana di colore arena d'oro; e nel centro poi delle facce stesse dovrà esservi una leggenda in ricamo, come sopra, che dimostri il battaglione ed il quartiere cui si riferisce, e propriamente secondo quella che qui si produce per esempio, cioè:

1. *Battaglione.*

Quartiere S. Ferdinando.

L'asta di questa banderuola verrà dipinta a strisce spirali di color verde ed amaranto; avrà il diametro di pollice uno e linee tre; e la sua lunghezza sarà di piedi sei e pollici quattro, oltre del crispello di ferro, con puntale all'estremità inferiore; ed avrà altresì al di sopra una lancia di ottone lunga, tutto compreso, pollici sette e linee quattro, e larga nel centro pollici due. Il disegno poc'anzi nominato farà conoscere poi il tutto con più chiarezza e precisione.

Al prescritto ne' precedenti quattro capitoli vi saranno uniti benanche i corrispondenti figurini e disegni, del pari che i modelli in genere di già stabiliti ed approvati.

CAP. V. — *Disposizioni generali.*

1.° Gl'individui della guardia d'interna sicurezza dovranno, in servizio qualunque, portar sempre l'uniforme. Fuori servizio potranno similmente usarlo, colla condizione però di non doverlo in menoma parte alterare; e perciò in ogni quartiere si terrà affissa una tabella, in cui saranno espresse la qualità e le dimensioni del vestiario e del cuoiame.

2.° Giornalmente si può portare la giamberga senza la pettiglia, e nella stagione estiva il pantalone di tessuto bigio.

3.° Ciascun individuo della guardia di sicurezza dovrà a proprie spese provvedersi degli oggetti di vestiario e di cuoiame,

r della sciabla e generi di dote individuali, descritti nel presente regolamento.
Il real governo darà loro soltanto il fucile colla baionetta.
Il vestiario, cuoiame ed armamento de' tamburi, i generi di dote di compagnia e di battaglione saranno provveduti nel modo che verrà particolarmente prescritto.

Decreto del 4 agosto 1835 concernente la punizione de' misfatti sanitarii.

Veduto il decreto de' 5 di agosto 1831 intorno alla repressione de' misfatti sanitari, di cui l'articolo primo è così concepito:
» Saranno puniti colla morte i misfatti
» 1. di violazione del cordone che il bisogno farà stabilire
» sulle spiagge, coste, o altro luogo del regno;
» 2. di violazione di contumacie diverse stabilite da' rego-
» lamenti sanitari;
» 3. d'immissioni di generi di contrabbando sanitario, o
» di disbarco furtivo sia di generi, sia di persone, di cui per
» disposizioni sanitarie la comunicazione è interdetta, o sotto-
» posta ad una straordinaria contumacia;
» 4. di falsificazione di patenti sanitarie;
» 5. di complicità in alcuno degli enunciati misfatti, del-
» pari che di ricettazione scientemente e volontariamente data
» ad oggetti immessi dall'estero con infrazione di leggi e rego-
» lamenti sanitari;
» 6. di resistenza commessa con armi contro i deputati e
» le guardie sanitarie per oggetti relativi al servizio.;
» 7. di diserzione delle guardie sanitarie, e di qualunque
» guardia destinata alla custodia del cordone o della contuma-
» cia, e di ogni abbandono del proprio posto, purchè la di-
» serzione e l'abbandono sieno commessi nell'atto del servi-
» zio. »
Veduti in oltre sulla stessa materia i decreti de' 22 di agosto e de' 30 di dicembre 1831;
Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Ne' giudizi degli enunciati misfatti che sono puniti colla morte in forza dell'articolo primo del decreto del di 5 di agosto 1831 di sopra trascritto, procederanno colle forme del giudizio subitaneo, stabilite nel capitolo IX, titolo II, libro II dello statuto penale militare, i consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in commissione militare. Ciascuno di essi deciderà col numero di sette votanti.
2. Gl'intendenti delle provincie o valli assumeranno le fun-

zioni di nostri commissarî nelle materie sanitarie per tradurre gl'imputati a' consigli di guerra di guarnigione, e per convocarli secondo il bisogno ne' luoghi diversi delle provincie o valli, dove sembrerà loro più opportuno per l'esempio e per la prontezza del giudizio.

3. Ne' consigli di guerra di guarnigione eserciterà le funzioni di uomo di legge il nostro procurator generale presso la gran corte criminale della provincia o valle, se la convocazione de' medesimi avvenga nella residenza della gran corte. Ove poi avvenga ne' circondarî capoluoghi di distretto, o in altri circondarî, le funzioni medesime saranno esercitate dal giudice istruttore o dal giudice del circondario.

4. I giudicabili per misfatti sanitarî, che si presentino spontaneamente in prigione, godranno del benefizio conceduto dall'articolo 437 delle leggi di procedura penale.

5. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia degli affari interni, della guerra e marina, della polizia generale, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato funzionante da nostro luogotenente gen rale ne' reali dominî oltre il faro sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 4 agosto 1835 risguardante la punizione de' contrabbandi doganali.

Considerando che i contrabbandi doganali possono grandemente compromettere la pubblica salute, ora più che mai che il *Cholera* indiano infesta varî paesi nel mezzogiorno della Francia;

Volendo per quanto è possibile con misure rigorose di precauzione allontanare da questo regno quel flagello per la incolumità degli amatissimi nostri sudditi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ritenendosi le disposizioni de' titoli IV e V della legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazî indiretti, i contrabbandi doganali, o siano le immessioni fraudolenti e furtive dall'estero, saranno puniti colle pene ed ammende stabilite dalle leggi doganali, aggiungendosi fino a nuova disposizione, oltre della confisca de' generi, tutte le altre prescrizioni in vigore pe' contrabbandi de' generi di privativa.

2. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze, e di grazia e giustizia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 agosto 1835 prescrivente che le facoltà attribuite agl'intendenti in materia di salute pubblica, siano deferite a' regii commessarii in quelle provincie nelle quali ne saranno particolarmente destinati.

Veduto il decreto de' 4 dell'andante che a preservare i nostri reali domini dal *cholera-morbus* provvede alla pronta ed esemplare punizione de' misfatti in materia di salute pubblica;

Veduto l'articolo 2 del decreto medesimo che attribuisce agl'intendenti delle provincie o valli le funzioni di nostri commessari nelle materie sanitarie per compiere gli oggetti quivi designati;

Volendo noi che la vigilanza sia in continuata attività, specialmente dove più si teme il pericolo del contagio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nelle provincie in cui saranno particolarmente destinati i nostri commessari per provvedere alla osservanza di leggi e regolamenti sanitari, apparterranno a costoro le facoltà di che sono stati investiti gl'intendenti delle provincie coll'articolo 2 del decreto de' 4 del corrente agosto.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, delle finanze, degli affari interni, della guerra e marina, e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 9 agosto 1835 che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero di stato degli affari interni.

Visti i nostri reali decreti de' 14 di maggio 1822, de' 9 di febbraio 1824, e de' 2 di aprile 1832 sulla insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori delle opere che si eseguano per conto delle nostre casse regie;

Volendo estendere anche agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali, o de' pubblici stabilimenti le disposizioni contenute ne' cennati reali decreti;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le somme dovute agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali, o de' pubblici stabilimenti dipendenti dalla nostra real segreteria e ministero di stato degli affari interni, non possono essere soggette a sequestri per parte de' creditori degli appaltatori medesimi, uniformemente a quan-

to è prescritto co' sopraccennati reali decreti; salve le eccezioni contenute nell'articolo 3 del decreto de' 14 di maggio 1822.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 24 settembre 1835 approvante un regolamento per gli alloggi degli uffiziali.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'annesso regolamento per gli alloggi degli uffiziali colle corrispondenti tariffe e modelli al numero di quindici sono approvati, e saranno messi in vigore ne' nostri reali domini al dì primo di gennaio dell'anno 1837, continuando ad aver esecuzione la parte soltanto del regolamento medesimo che riguarda la spettanza degli alloggi in natura di ogni classe di militari, già messa in osservanza in virtù di precedente nostra sovrana risoluzione de' 25 di giugno ultimo.

2. Tutte le leggi e disposizioni contrarie alle prescrizioni del presente regolamento rimarranno dalla detta epoca abrogate.

3. I nostri ministri segretari di stato della guerra e marina, delle finanze, degli affari interni, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 24 di settembre 1835 per gli alloggi degli uffiziali.

CAP. I. — *Disposizioni generali.*

SEZ. I. — *Diritto all'alloggio ed alla mobilia.*

Art. 1. Gli uffiziali dal grado di colonnello in giù sino a quello di alfiere appartenenti a' corpi attivi del reale esercito, ed i quali sono alla portata di muoversi col proprio corpo, ed i brigadieri addetti alle brigate eventuali riceveranno in genere l'alloggio e la mobilia.

2. Gli uffiziali sedentari, e quindi non soggetti a movimenti con truppa, tra i quali comprendonsi quelli impiegati al materiale di artiglieria o del genio, non avranno diritto alcuno a ricevere in genere nè alloggio nè mobilia, dovendo riscuotere in danaro la indennità per l'uno e per l'altra. A questo principio saranno fatte le seguenti eccezioni.

3. I governatori e comandanti delle piazze chiuse, i comandanti de' forti, ed ogni altro uffiziale sedentario, che convenga al real servizio alloggiarsi negli edifizi militari, avranno in questi il solo alloggio.

Gli uffiziali di piazza saranno alloggiati negli edifizi militari della piazza di loro destinazione, qualora però vi fossero alloggi superanti al bisogno degli uffiziali appartenenti a' corpi

di truppa che vi avranno diritto in forza dell'articolo primo. In tal caso gli uffiziali di piazza riceveranno in genere il solo alloggio ne' detti edifizi di proprietà del genio.

Gli uffiziali contemplati nel presente articolo ricevendo l'alloggio negli edifizi militari, non dovranno avere in genere la mobilia, dovendo provvedervi per proprio conto.

4. I comandanti di provincia dovendo, a simiglianza degl'intendenti, essere considerati come autorità provinciali, e non convenendo alla decenza della loro carica, nè alla sicurezza dei loro archivi l'andare essi soggetti a cangiamenti di casa, sarà a carico delle rispettive provincie il fissare stabilmente per essi decorosi e comodi alloggi colla corrispondente mobilia.

5. Ogni altro uffiziale generale o subalterno incaricato di qualche straordinaria o momentanea commissione, riceverà, durante la commissione medesima, l'alloggio e la mobilia in genere.

6. Gli uffiziali in marcia riceveranno ne' luoghi di transito l'alloggio e la mobilia di passaggio per conto de' comuni, senza che questi abbiano diritto ad indennizzamento alcuno per parte dell'amministrazione della guerra.

S'intenderà essere gli uffiziali di passaggio o di transito allorchè transiteranno per un comune del regno, sia isolatamente, sia con truppa, per recarsi alla loro destinazione, o per essere in colonna mobile. L'alloggio per essi sarà però a carico de' comuni per soli quindici giorni, dovendo dal sedicesimo giorno in poi gli uffiziali che vi avranno diritto, ricevere l'alloggio e la mobilia per conto del reale governo, e ne' modi che saranno prescritti nel seguito del presente regolamento.

È bene inteso pertanto che gli uffiziali i quali giungeranno in un comune non già per passare altrove, ma per rimanervi di destinazione, non dovranno mai per l'alloggio e la mobilia essere a carico del comune, ma in vece dovranno ricevere l'uno e l'altra per conto del real governo dal primo giorno del loro arrivo.

7. Gli uffiziali alloggiati e provveduti di mobilia non riscuoteranno le indennità di alloggio e di mobilia, ma le une e le altre saranno dedotte nelle riviste dalle spettanze di essi, e rimarranno a favore del real governo medesimo, il quale ritenendo per se le indennità di alloggio degli uffiziali alloggiati per suo conto, soddisferà alle spese che ne' sensi delle discipline dettate dal presente regolamento saranno prodotte dal servizio degli alloggi e della mobilia.

I governatori o comandanti delle piazze chiuse, i comandanti de' forti, gli uffiziali di piazza, e gli altri uffiziali che nei sensi dell'articolo 3 avranno il solo alloggio negli edifizi militari, riceveranno in danaro l'indennità di mobilia.

I comandanti di provincia alloggiati e provveduti di mobilia per le cure delle amministrazioni provinciali, giusta l'arti-

I

colo 4, non avranno diritto alle indennità di alloggio e di mobilia, le quali spetteranno alle dette amministrazioni.

8. In eccezione della massima espressa nel precedente articolo, ed in coerenza dell'articolo 19 del regolamento sugli averi e sulle riviste, gli uffiziali in marcia, de' quali si è fatto parola nell'articolo 6, riceveranno le indennità di alloggio e di mobilia, a malgrado che ne' luoghi di transito avranno da' comuni l'alloggio e la mobilia di passaggio.

9. Gli uffiziali della gendarmeria reale non saranno soggetti alle disposizioni del presente regolamento, dovendo l'alloggio e la mobilia per essi essere provveduti sì in genere e sì in indennità, per conto delle provincie o delle valli, giusta i precetti dell'ordinanza particolare dell'arme.

SEZ.. II. — *Spettanze di alloggio e di mobilia.*

10. Le spettanze di alloggio, secondo i diversi gradi degli uffiziali, saranno quelle indicate nella tariffa num. 1, quale esso sia il modo, tra quelli espressi nella seguente sezione, che ne' diversi luoghi del regno sarà in vigore pel servizio degli alloggi.

11. La mobilia dovuta agl' uffiziali sarà quella descritta nella tariffa numero 2, sia pure qualunque la maniera di somministrazione che sarà seguita.

12. I generi componenti la mobilia saranno delle qualità delle condizioni e delle dimensioni enunciate nella tabella numero 3.

13. Negli edifici addetti ad alloggio per uffiziali delle piazze di guarnigione fissa saranno destinati dei luoghi separati affatto dalle abitazioni, per essere dedicati ad officine ed archivi de' diversi servizi di amministrazione militare affidati da uffiziali de' gradi da colonnello in giù. Tali spettanze di officio serviranno:

1. per la riunione e per gli archivi de' consigli di amministrazione e de' consigli di guerra de' corpi;

2. per la tenuta de' ruoli de' corpi, tanto se questo servizio sia affidato a' tenenti-colonnelli ne' corpi di più battaglioni, quanto se ne sieno incaricati gli aiutanti maggiori ne' corpi di un sol battaglione;

3. per gli offici de' quartiermastri;

4. per tutt' altro servizio della natura medesima.

14. Lo stesso provvedimento dell' articolo precedente sarà adottato pel commissariato di guerra nelle piazze di guarnigione fissa. In conseguenza sarà nelle dette piazze destinato un apposito edificio, o una parte di esso, per raccogliervi e stabilirvi gli offici e gli archivi di tutti i commissari di guerra di destinazione nelle piazze medesime pe' diversi servizi di amministrazione: ne' quali luoghi destinati per offici ed archivi è espressamente vietato a' commessari di alloggiarvisi, dovendo essi prov-

vedersi dell' alloggio e della mobilia colla rispettiva indennità che ricevono all' oggetto.

Altrettanto sarà praticato per le riunioni e per gli archivi de' consigli di guerra di guarnigione, dedicandosi a tali servizi le parti degli edifizi accomodati al bisogno.

SEZ. III. — *Modi di servizio.*

15. L' alloggio agli uffiziali che ne' sensi delle prescrizioni espresse nella sezione prima del presente capitolo vi avranno diritto, sarà somministrato ne' due modi seguenti.

1. Per le piazze di guarnigione fissa ne' padiglioni militari o sia negli edifici appartenenti al genio; ed in mancanza di questi, per gli uffiziali di truppa contemplati nell' articolo primo, negli edifizi che dal genio stesso saranno presi in fitto, non dovendo mai negli edifizi allogati dal genio essere alloggiati gli uffiziali di cui è parola nell' articolo 3.

2. Pe' luoghi di guarnigione non fissa, ma eventuale, l' alloggio sarà somministrato da' comuni.

16. I generi di mobilia nelle piazze di guarnigione fissa saranno somministrati da due provveditori generali per le due parti de' reali domini al di qua e al di là del faro.

Ne' luoghi di guarnigione eventuale lo saranno da' comuni.

17. Il servizio di amministrazione degli alloggi degli uffiziali sarà di attribuzione de' commessari di guerra: quello di polizia sarà nelle facoltà de' governatori o comandanti di piazza; i quali somministreranno a' commessari di guerra tutte le notizie relative a' movimenti delle truppe, che potranno interessare il servizio amministrativo degli alloggi.

CAP. II. — *Alloggio e mobilia nelle piazze di guarnigione fissa.*

SEZ. I. — *Alloggi.*

18. In ogni piazza di guarnigione fissa saranno stabiliti e mantenuti sempre pronti gli alloggi necessari per essere occupati dagli uffiziali de' diversi gradi indicati nell' articolo primo, e nel primo paragrafo dello articolo terzo, e componenti la guarnizione della piazza medesima. Sarà a tal uopo formato dal governatore o comandante di essa il notamento per gradi e per numero degli uffiziali da essere alloggiati, per potersi procedere al primitivo apprestamento degli alloggi.

19. La fissazione per piazza del numero di uffiziali da essere alloggiati sarà fatta in ragione de' bisogni ordinari del servizio militare; mentre nelle circostanze straordinarie di temporaneo aumento di guarnigione gli uffiziali de' corpi di aumento saranno alloggiati e provveduti di mobilia come quelli contemplati nel secondo caso dell' articolo 15, o sia come lo saranno gli

uffiziali delle guarnigioni eventuali, e quindi a cura de' comuni per l' alloggio e per la mobilia.

20. In ogni piazza sarà stabilito dal governatore o comandante unitamente col commissario di guerra e coll' uffiziale del genio uno stato degli alloggi negli edifici di proprietà della guerra. Tale stato, che sarà secondo il modello num. 4, dovrà indicare per gradi gli alloggi in buono stato, quelli suscettibili di accomodi, e quelli affatto inabitabili. Esso sarà in quattro copie, delle quali una sarà rimessa al direttore del genio, e le altre tre rimarranno, una in potere del governatore o comandante di piazza, la seconda presso il commessario di guerra, e la terza nelle mani dell' uffiziale del genio.

21. I direttori del genio compileranno un quadro generale degli stati che verranno loro rimessi a' termini dell' articolo precedente, lo correderanno delle loro osservazioni, e lo invieranno pe' canali regolari al ministro della guerra ond' essere autorizzati a' lavori da imprendersi.

22. Alla fine di ogni trimestre, e propriamente nel corso del mese che seguirà il trimestre, saranno formati per ogni piazza e spediti, siccome è prescritto ne' due precedenti articoli, gli stati degli alloggi negli edifici del genio ed i quadri generali di esso.

23. Se nel corso di un trimestre gli alloggi inabitabili saranno messi in istato da essere occupati, ne saranno diramati come sopra, i corrispondenti stati e quadri generali di supplimento.

24. Il governatore o comandante di una piazza di guarnigione fissa dal paragone dello stato de' bisogni degli alloggi prescritto dall' articolo 18 con quello degli alloggi esistenti negli edifici del genio, formato giusta l' ingiunzione dell' articolo 20, potendo conoscere se bisogneranno altri alloggi da essere stabilmente somministrati, in caso di affermativa compilerà un terzo stato, distinto ancor esso per gradi, degli alloggi mancanti pel combimento, e nè farà la rimessiva all' uffiziale del genio perchè possa apprestarli.

25. L' uffiziale del genio congiuntamente col commissario di guerra procederà, ne' modi voluti per servizio del genio stesso, all' appigionamento degli edifici atti ad essere ridotti per uso di padiglioni militari ed a contenere gli alloggi necessari per compire il bisogno della piazza, e farà pervenire al ministro della guerra le relative convenzioni co' proprietari, e gli stati della spesa necessaria per la riduzione de' detti edifici ad alloggi per uffiziali.

26. Dopo che le convenzioni di fitto e la spesa di riduzione saranno state dal ministro approvate, l' uffiziale del genio farà subito eseguire i lavori corrispondenti, ed indi ne darà avviso al governatore o comandante della piazza; il quale riunendosi con l' uffiziale medesimo e col commissario di guerra,

visiterà gli alloggi negli edifici allogati, e trovandoli regolari, o, in caso diverso, tali facendoli rendere, se ne compilerà lo stato in quattro copie, delle quali, e de' quadri generali che ne risulteranno, si farà uso siccome negli articoli 20 e 21 è stato prescritto.

27. Le riparazioni di cui potranno abbisognare gli alloggi negli edifici di proprietà del real governo, saranno a carico del genio. Quelle che occorreranno negli alloggi appigionati dal genio, saranno a spese del genio medesimo o de' proprietari, secondochè ne' contratti di allogamento sarà convenuto.

28. I commissari di guerra terranno nelle piazze di guarnigione fissa i ruoli degli alloggi, ne' quali verranno notati gli alloggi medesimi per numero progressivo e per gradi, e saranno espressi tutti i movimenti di occupazione. Tali ruoli saranno conformi al modello numero 5. I numeri progressivi de' ruoli dovranno corrispondere con quelli che saranno apposti sulle porte d' ingresso degli alloggi.

29. I commissari di guerra dopo di avere stabiliti i ruoli, ne rimetteranno una copia conforme all'intendente generale dell' esercito, il quale su tali documenti stabilirà un registro degli alloggi da servir di base alle periodiche sue verificazioni contabili del servizio medesimo.

30. I commissari di guerra renderanno conto all' intendente generale dello stabilimento de' nuovi alloggi, a misura che avrà luogo, affinchè possa sempre nell' intendenza generale aversi compiuto il registro di cui si è nell' articolo precedente fatto parola.

31. I governatori o comandanti di piazza colla norma degli stati degli alloggi prescritti dagli articoli 20 e 26 s'abiliranno anch' essi i ruoli degli alloggi, e li terranno sempre al corrente notandovi i movimenti secondochè ne riceveranno gli avvisi da' commissari di guerra, siccome verrà in seguito prescritto.

SEZ. II. — *Mobilia.*

32. La somministrazione de' generi di mobilia, ad eccezione del caso preveduto nell' articolo 5, sarà unicamente fatta agli uffiziali appartenenti a' corpi di truppa, ed enunciati nell' articolo 1; ed andrà per tali uffiziali di dritto con quella degli alloggi. A questo effetto saranno stipulati colle forme volute dal regolamento pel servizio della giunta generale de' contratti militari, due contratti generali per la somministrazione della mobilia, uno cioè pe' reali domini al di qua, ed un' altro per quelli al di là del faro.

33. Trovandosi attualmente in vigore per la piazza di Napoli un contratto per la conservazione e per la distribuzione de' generi di mobilia di proprietà del real governo agli uffiziali di

passaggio, tale contratto cesserà dal momento in cui terminerà la corrente sua durata; ed i generi di mobilia che ora sono in consegna del conservatore, saranno venduti al provveditor generale della mobilia de' reali domini di qua del faro, dietro perizia in contraddizione.

34. In ogni piazza di guarnigione fissa saranno stabiliti i generi di mobilia necessari per la dotazione degli alloggi degli uffiziali di truppa in ragione del numero di essi e de' gradi pei quali saranno destinati. Tali generi saranno acquistati a spese del rispettivo provveditore generale, e dovranno dallo stesso essere sempre mantenuti in buono stato, e surrogati a sue spese ancora da generi nuovi quelli non più suscettibili di essere in servizio; ed occupati o non occupati che sieno dagli uffiziali, dovranno sempre essere presenti negli alloggi, e non mai conservati ne' magazzini particolari de' provveditori. Saranno esclusi da questa ultima prescrizione i generi di biancheria non in uso presso gli uffiziali, e tutti quelli non servibili nella stagione che correrà, i quali saranno ne' magazzini de' provveditori.

35. Sarà compreso nella dotazione della mobilia di ogni piazza un numero di letti compiuti eguale alla terza parte di quello de' letti necessari per gli uffiziali appartenenti a' corpi di truppa, da essere di aumento stabile per la somministrazione da farsene agli uffiziali ammogliati con reale licenza, per uso delle mogli e de' figli.

36. Pe' generi di mobilia da uffiziale saranno riconosciute ed ammesse solo due classi di servibilità, quelle cioè di nuovi, e di buoni in servizio. Le condizioni che i generi dovranno avere per essere considerati come buoni in servizio, sono indicate nel foglio di guida num. 6 di seguito al presente regolamento.

37. I provveditori generali saranno tenuti all'adempimento delle seguenti discipline intorno alla somministrazione ed alla nettezza de' generi.

1.° Le coperte di cotone dovranno somministrarsi agli uffiziali nel dì primo del mese di maggio di ogni anno, e ritirarsi nel dì primo di novembre per le provincie di Napoli, Terra di lavoro, i due principati, Capitanata, Bari, Terra d'Otranto, ed in tutte le valli della Sicilia, meno quella di Caltanissetta. In tutte le altre provincie di qua del faro e nella valle di Caltanissetta si daranno nel dì 15 di maggio, e si ritireranno nel dì 15 di ottobre. Queste coperte durante il tempo in cui saranno in servizio, dovranno lavarsi in ogni mese.

2.° Le coperte di lana dovranno darsi quando saranno ritirate quelle di cotone, e dovranno lavarsi e cardarsi una volta l'anno, e propriamente quando saranno ritirate nel magazzino del provveditore.

3.° Le lenzuola e le fodere bianche de' guanciali saranno lavate col bucato in ogni quindici giorni.

Gli asciugamani, le tovaglie per mensa, ed i panni da cucina, lo saranno in ogni quattro giorni: saranno ritirati i generi sporchi quando saranno dati i puliti.

4.° Le fodere de' materassi e de' cuscini si laveranno in ogni sei mesi. La lana sarà parimente in ogni sei mesi battuta.

5.° I paglioni dovranno lavarsi in ogni sei mesi: in ogni tre mesi dovrà cambiarsi la paglia, la quale dovrà essere di quella lunga e bene asciutta, dandosene rotola venti per ogni paglione.

38. La dotazione de' generi di mobilia enunciata nell' articolo 34 dovrà considerarsi siccome soggetta a variazione, potendo essere aumentata o diminuita in una piazza secondochè nella piazza stessa saranno aumentati o diminuiti gli alloggi per gli uffiziali di truppa.

Potrà pure tale dotazione essere affatto soppressa in una piazza, e potrà ancora esserne stabilita una nelle piazze che non ne avessero in principio. I generi di mobilia andranno quindi soggetti ad essere trasportati da una piazza ad un' altra, ed anche ad essere nel totale aumentati di numero, secondo le esigenze del servizio.

39. In caso di aumento di generi di mobilia, i provveditori dovranno riceverne l' avviso con l'anticipazione di un mese, allo spirar del quale la provvista de' generi nuovi dovrà trovarsi adempita.

40. La spesa di trasporto per la prima ripartizione della mobilia nelle diverse piazze, non meno che per la sostituzione de' generi nuovi a quelli che usciranno di servizio, sarà a carico de' provveditori.

Quella de' trasporti che potranno occorrere in occasione di ordinato passaggio di mobilia da una piazza ad un'altra, sarà fatta per anticipazione da' provveditori, i quali ne saranno rimborsati secondo i prezzi della tariffa da stabilirsi mediante l'analoga convenzione ne' contratti.

41. In compenso degli obblighi che contrarranno i provveditori generali della mobilia ne' sensi delle prescrizioni del presente regolamento, sarà convenuto con essi ed a loro favore il pagamento di un premio giornaliero per ciascuna fornitura compiuta da uffiziale occupata, nulla dovendo convenirsi, nè pagarsi per le forniture non occupate.

42. Gli uffiziali con moglie dovranno ricevere doppio letto, e quelli con figli averne anche di più, giusta una delle note messe appiè della già citata tariffa num. 2: un picciolo premio particolare sarà stipulato a favore de' provveditori per la occupazione di ciascuno di tali letti di aumento.

43. Ogni genere di mobilia che non sarà conservato in buono stato mercè gli accomodi necessari, o che pel consumo fattone non sarà più suscettibile di accomodi da farlo rimanere nella classe de' buoni in servizio, passerà subito a quella di

fuori servizio, o sia sarà dichiarato inutile, e non farà quindi più parte di quelli in servizio.

44. La mancanza di un solo de' generi componenti la fornitura di mobilia farà decadere i provveditori dal diritto di ricevere il premio per la intera fornitura renduta incompiuta.

45. I commessari di guerra passeranno le riviste trimestrali e faranno gl'inventari di rigore della mobilia da uffiziale, occupata o non occupata che sia, colle stesse norme e ne' periodi determinati pel casermaggio de' sottuffiziali e de' soldati.

46. La surrogazione de' generi nuovi a quelli che saranno riconosciuti inservibili in seguito tanto delle riviste trimestrali, quanto degl' inventari di rigore, dovrà essere eseguita al più tardi in un mese. In caso di trasgressione sarà fatta a carico de' provveditori se i generi da surrogarsi non saranno tra quelli occupati: ma se saranno tra questi ultimi, oltre che saranno, come sopra, acquistati a danno de' provveditori, dal giorno della ricognizione della inutilità de' generi sino a quello del rimpiazzo sarà dedotto a carico del provveditore il doppio premio corrispondente alle intere forniture rimaste incompiute.

47. I generi da accomodarsi dovranno prestamente essere ridotti in buono stato di servizio; ed ove gli accomodi fossero ritardati al di là di un mese dal giorno in cui saranno stati creduti necessari, i generi saranno tenuti come fuori servizio, e quindi da surrogarsi con generi nuovi, facendosi a carico del provveditore la deduzione del doppio premio per le intere forniture se i generi saranno tra gli occupati.

48. I generi di mobilia i quali saranno perduti e quindi non restituiti dagli uffiziali che li avranno usati, saranno da questi pagati a' provveditori al prezzo di generi nuovi secondo la tariffa che farà parte delle convenzioni de' contratti.

Le degradazioni daranno pure diritto a' provveditori ad essere indennizzati dagli uffiziali; e tale indennizzamento sarà del valore delle degradazioni da essere stabilito da periti colle norme prescritte pel casermaggio delle truppe.

49. I commissari di guerra compileranno processi verbali per le perdite e per le degradazioni prevedute nell'articolo precedente. Tali atti, ne' quali sarà espresso il valore delle perdite o delle degradazioni, saranno rimessi all' intendente generale dell' esercito per praticarsi le debite imputazioni a carico degli uffiziali.

50. Le perdite e le degradazioni per forza maggiore andranno a spese del real governo. Ne'contratti di appalto saranno preveduti questi casi, e stabilite le condizioni secondo le quali dovranno giustificarsi e valutarsi le perdite e le degradazioni per produrne il rimborso a favore de' provveditori.

51. Gli edifici tanto di pertinenza del real governo, quanto appigionati dal genio, che saranno destinati per alloggio, saranno dati in consegna a'provveditori della mobilia. Questi non

assumeranno pertanto obbligo alcuno per la conservazione degli edifici medesimi, nè per le riparazioni di cui potranno abbisognare, dovendo e l'una e le altre essere a carico di chi di diritto, a' termini dell' articolo 27. Saranno a peso de' provveditori le sole degradazioni ad essi imputabili, perchè nascenti non dall' uso, ma dagli obblighi della consegna.

52. La nettezza delle parti degli edifici comuni agli alloggi, siccome sono i cortili, le scale, i corridoi, le latrine ec. ec. sarà a carico de' provveditori della mobilia, i quali dovranno esattamente curarla.

Le pareti di tali luoghi dovranno essere imbiancate una volta l'anno; le stanze formanti gli alloggi dovranno anche una volta l' anno essere dipinte: l' uno e l' altro a spese de' detti provveditori.

53. I provveditori della mobilia dovranno pure a loro spese eseguire la illuminazione delle parti degli edifici nell' articolo precedente indicate, secondo la fissazione che ne sarà fatta.

Eglino somministreranno l' olio, i lucignoli ed il numero di lampade che sarà giudicato necessario. I commissari di guerra seguiranno per questa parte di servizio le norme prescritte nel regolamento pel casermaggio militare per la illuminazione esterna de' forti e delle batterie, e compileranno i corrispondenti processi verbali di fissazione, facendo somministrare la quantità di olio stabilita dalla relativa tariffa annessa al regolamento suddetto.

54. È con rigore vietato agli uffiziali il fare trasportare fuori degli alloggi i generi di mobilia somministrati per loro uso. I provveditori non potranno mai e per nessuna ragione essere obbligati a somministrarne fuori degli alloggi, o a persone che non vi avranno diritto; e se mai essi facessero tali somministrazioni, non saranno garentiti per le perdite o degradazioni che potranno aver luogo.

55. I commissari di guerra non calcoleranno nelle contabilità a favore de' provveditori il premio per le forniture, le quali per intero o in parte fossero state, in contraddizione dell' articolo precedente, somministrate fuori degli alloggi, o a persone che non vi avessero diritto, e risponderanno rigorosamente dell' adempimento di questa prescrizione.

56. I provveditori generali non avranno diritto a pretendere dal real governo luogo alcuno per uso di magazzino, eccetto il caso in cui se ne trovassero disponibili, dovendosene provvedere a loro spesa.

57. Ne' contratti da stabilirsi co' provveditori generali si prevederanno i casi di morte o di abbandono del servizio per una ragione qualunque, e si dichiareranno insequestrabili ed ipotecati solo a favore del real governo i generi di mobilia di proprietà de' provveditori medesimi.

58. Gli appalti generali per la somministrazione della mo-

bilia da uffiziale non potranno avere una durata maggiore di anni sei.

59. Sempre che il real governo, dopo terminata la durata di un contratto generale, vorrà far continuare il sistema di servizio prescritto dal presente regolamento, garentirà il provveditore generale che uscirà di servizio, del valore de' generi di mobilia di sua proprietà, e quindi obbligherà il nuovo provveditore ad acquistarli mediante perizia in contraddizione ed a i prezzi correnti in ciascuna piazza; ed a soddisfarne l' importare totale nel giro di un mese dalla consegna del servizio.

60. Qualunque incarimento potesse nel periodo della durata degli appalti avvenire su i prezzi de' generi di mobilia e delle materie che li compongono, o su quelli de' compustibili per la illuminazione, quale essa ne sia la cagione, non dovrà dare verun diritto a' provveditori a chiedere di esserne indennizzati.

61. La cauzione da darsi da' provveditori generali dovrà soltanto servire per garentire al real governo la sicurezza dell' andamento del servizio.

62. I provveditori generali dovranno mantenere in ciascuna piazza di guarnigione fissa un loro agente pel servizio della mobilia degli alloggi, la nomina del quale dovrà esser approvata dall' intendente generale dell' esercito, perchè possa esser riconosciuta dal rispettivo commissario di guerra.

SEZ. III. — *Distribuzione, occupazione e dissoccupazione degli alloggi.*

63. I commissari di guerra saranno incaricati della distribuzione degli alloggi, previo l'ordine del governatore o comandante di piazza, giuste le discipline che saranno nel seguito della presente sezione stabilite.

64. I commissari di guerra saranno risponsabili della distribuzione degli alloggi secondo le prescrizioni del presente regolamento; nè permetteranno specialmente che un uffiziale occupi un alloggio di grado superiore al proprio, nel mentre che un uffiziale di questo ultimo grado rimanga non alloggiato; potendo soltanto farsi a questo principio l' eccezione nascente dall' adempimento de' seguenti due articoli.

65. Gli uffiziali saranno uniti per corpo negli edifici degli alloggi, e per quanto più si potrà in vicinanza de' quartieri dei propri corpi. I commissari di guerra seguiranno costantemente questa norma nel fare la distribuzione degli alloggi.

66. Sebbene debbano eseguirsi le prescrizioni della tariffa num. I nel distribuire secondo le proprie spettanze gli alloggi agli uffiziali, nulladimeno si avrà sempre di mira lo scopo dell' unione nel medesimo edificio degli uffiziali dello stesso corpo, siccome il solo produttivo de' vantaggi che offre il dare alloggio e mobilia in genere. In conseguenza se in un edificio sarà vacante un alloggio di grado superiore a quello di un uffiziale da

alloggiarsi, il più anziano dello stesso grado l'occuperà temporalmente, per indi passare a quello del proprio grado quando se ne avrà la possibilità.

Allorchè poi vi sarà disponibilità di alloggio di un grado inferiore a quello dello uffiziale da essere alloggiato, e mancanza di quello del proprio grado, l'uffiziale meno anziano del grado medesimo occuperà il primo anche in linea provvisionale, e sino a che non vacherà l'alloggio del proprio grado.

In tali temporali disposizioni non si trascurerà però la differenza stabilita nella tariffa num. 1 tra gli alloggi degli uffiziali con moglie e con figli, ed i celibi, dovendo in qualunque caso i primi aver sempre gli alloggi per essi assegnati.

67. Sarà di obbligo per gli uffiziali l'abitare personalmente gli alloggi ad essi dati, rimanendo loro rigorosamente vietato il cedere per qualsivoglia ragione gli alloggi stessi e farli da altri abitare.

68. Nessun uffiziale sarà ammesso all'alloggio se non dietro un viglietto firmato dal commissario di guerra incaricato del servizio degli alloggi. Tale viglietto di alloggio sarà conforme al modello num. 7, sarà dall'uffiziale esibito al provveditore generale della mobilia o al suo agente, e rimarrà in potere di quest'ultimo. Quando il viglietto dovrà essere spedito per un uffiziale al quale dovrà darsi l'alloggio senza la mobilia, il commessario di guerra aggiungerà alla intestazione *viglietto di alloggio per uffiziale*, le parole *senza mobilia*.

69. Il commissario di guerra non darà mai un viglietto di alloggio se non in vista di un ordine in iscritto del governatore o comandante della piazza, che gli sarà esibito dall'uffiziale che dovrà essere alloggiato.

70. I provveditori generali ed i loro agenti non potranno addurre ragione alcuna per non dare l'alloggio indicato nel viglietto del commissario di guerra, dovendo nel momento stesso dell'esibizione del medesimo mettere l'uffiziale in possesso dell'alloggio.

71. I provveditori generali o i loro agenti consegneranno agli uffiziali e gli alloggi per essi stabiliti, ed i generi di mobilia ad essi dovuti; e gli uffiziali trovando gli uni e gli altri competenti a' loro gradi e nello stato prescritto dal presente regolamento, firmeranno la dichiarazione distesa in dorso de' viglietti di alloggio, onde servire questi così adempiti da documenti di consegna pe' provveditori. Gli uffiziali che riceveranno il solo alloggio, prima di firmare la dichiarazione suddetta, vi aggiungeranno: *valga pel solo alloggio*.

72. I commissarì di guerra, di accordo co' governatori o comandanti di piazza, o cogli uffiziali da questi delegati, e che saranno i più elevati in grado de' rispettivi stati maggiori, dirimeranno, secondo i dettami del presente regolamento, le quistioni e le differenze che potranno sorgere tra gli uffiziali ed i

provveditori generali o i loro agenti in fatto di spettanza di alloggi e di mobilia.

73. Un uffiziale ricevuto che avrà una volta l' alloggio del suo grado, non potrà più averlo cangiato, ad eccezione de' due soli casi, o che fosse promosso a nuovo grado, ed allora dovrà passare ad occupare l' alloggio dovuto al novello suo grado, sempre che però ve ne fosse la possibilità a' termini dell' articolo 66; o che l' alloggio che occupa si rendesse inabitabile; il che dovrà essere contestato dall' uffiziale del genio della piazza.

74. L' uscita degli uffiziali dagli alloggi dovrà essere provata nel seguente modo. L' uffiziale che dovrà lasciare l' alloggio, farà, prima di uscirne, al provveditore o al suo agente la riconsegna dell' alloggio e de' generi di mobilia. In dorso del viglietto di alloggio rimasto in potere del provveditore della mobilia o del suo agente nell' ingresso dell' uffiziale nell' alloggio, ed in seguito della dichiarazione della consegna fatta dell' alloggio, e della mobilia, sarà dichiarato il giorno della uscita dell' uffiziale, ed insieme la riconsegna al provveditore o al suo agente dell'alloggio e della mobilia in buono stato. Tale dichiarazione di uscita, la quale sarà conforme a quella distesa nel già citato modello num. 7, sarà firmata dall' uffiziale uscente e dal provveditore o dal suo agente, in potere di cui rimarranno e il viglietto di alloggio, e le chiavi dell' alloggio medesimo.

Gli uffiziali che avranno ricevuto il solo alloggio, aggiungeranno prima della loro sottoscrizione alla dichiarazione di uscita le parole, *valga per solo alloggio*. Il provveditore o il suo agente presenterà nelle ventiquattro ore dall' uscita dell' uffiziale dall' alloggio il viglietto munito della detta dichiarazione al commissario di guerra, il quale vi apporrà la sua vidimazione; e solo dopo l' apposizione di questa sarà il viglietto tenuto per documento contabile da contestare l' uscita.

Se il viglietto sarà per alloggio e mobilia, sarà, dopo vidimato, restituito al provveditore o al suo agente; se sarà pel solo alloggio, resterà presso il commissario di guerra.

75. Nel caso di una partenza subitanea ed inopinata degli uffiziali appartenenti a' corpi di truppa dagli alloggi e dalla piazza, non potendo essi avere il tempo da fare la riconsegna degli alloggi e della mobilia, nè quindi da firmare la dichiarazione voluta dall' articolo precedente, l' uffiziale del corpo al quale i detti uffiziali apparterranno, che rimarrà nella piazza incaricato della riconsegna del casermaggio, adempirà in vece loro alle indicate operazioni.

Gli uffiziali usciti consegneranno le chiavi degli alloggi al detto uffiziale loro rappresentante: questi nel corso delle ventiquattro ore ne darà avviso al commissario di guerra, il quale si recherà seco lui, ed insieme con un uffiziale della piazza da essere destinato dal governatore o comandante di essa, e col

provveditore della mobilia o col suo agente, ad aprire gli alloggi rimasti voti; e quivi tutti uniti procederanno alla riconsegna di officio degli alloggi e della mobilia, tenendo presenti i viglietti di alloggio colle dichiarazioni degli uffiziali della consegna ricevutane. Se gli alloggi ed i generi di mobilia saranno per la qualità, la specie ed il numero rinvenuti in buono stato di riconsegna, ne sarà questa fatta al provveditore o al suo agente, e contemporaneamente saranno dal detto uffiziale incaricato firmate per gli uffiziali usciti le dichiarazioni di riconsegna; ed il commissario di guerra, dopo di averle nel momento stesso vidimate, restituirà al provveditore o al suo agente i viglietti di alloggio così adempiti, del pari che l' uffiziale incaricato gli restituirà le chiavi degli alloggi.

76. Ove nelle riconsegne, tanto nel caso in cui saranno fatte personalmente dagli uffiziali uscenti dagli alloggi, quanto se saranno adempite dall' uffiziale incaricato del casermaggio, saranno gli alloggi o i generi di mobilia rinvenuti degradati, o in difetto di specie, di qualità o di numero, il commissario di guerra, il quale nel primo caso sarà dal provveditore o dal suo agente chiamato, e nel secondo si troverà, come sopra, presente alla riconsegna, ne compilerà processo verbale parziale per ogni uffiziale che uscirà, o che sarà uscito dall' alloggio, onde potersene fare le corrispondenti imputazioni; e se ne farà menzione nelle dichiarazioni di uscita su' viglietti di alloggio; i quali firmati ugualmente dagli uffiziali uscenti o dal loro rappresentante, e vidimati dal commissario di guerra, dovranno rimanere nelle mani del provveditore o de' suoi agenti insieme colle chiavi degli alloggi, siccome è detto negli articoli precedenti.

77. Non sarà mai permessa la consegna dello alloggio e della mobilia da un uffiziale ad un altro, e neppure nel caso in cui l' uscita dell' uno fosse contemporanea all' ingresso dell' altro, dovendo mai sempre farsi dall' uffiziale uscente la riconsegna dell' alloggio e della mobilia al provveditore o al suo agente, per indi farsi da questo la consegna dell' uno e dell' altra all' uffiziale entrante, e dichiararsene i risultamenti sui rispettivi viglietti di alloggio.

78. Le imputazioni cui potranno soggiacere gli uffiziali per effetto di degradazioni da essi commesse negli alloggi, saranno praticate a favore de' provveditori della mobilia, a cura dei quali saranno eseguite le convenienti restaurazioni.

79. Sarà un oggetto di dovere e d' interesse de' provveditori il fare con esattezza adempire le disposizioni degli articoli 74 e 75 tanto per le dichiarazioni degli uffiziali uscenti o dell' uffiziale che li rappresenterà, quanto per la vidimazione dei commissari di guerra nelle ventiquattro ore seguenti l' uscita degli uffiziali dagli alloggi; poichè ove mancherà l' una o l' altra, o tutte e due insieme queste indispensabili forme in un viglietto di alloggio, non saranno bonificate a' provveditori nelle

contabilità le giornate di somministrazione di mobilia all' uffiziale cui risguarderà il viglietto, dovendosi in tal caso tenere il viglietto di alloggio come illegale, e quindi come non ispedito in principio dal commissario di guerra.

80. I commissari di guerra ispezioneranno frequentemente gli alloggi ad oggetto di assicurarsi della presenza degli uffiziali in confronto de' viglietti di alloggio spediti, e di verificare se le somministrazioni sieno fatte in regola, e se per gli uffiziali usciti siensi adempite ne' viglietti di alloggio le prescrizioni qui sopra enunciate, applicando, in caso di negativa per questa ultima parte, a carico del provveditore la pena nell' articolo precedente comminata.

81. Le ispezioni frequenti degli alloggi degli uffiziali formeranno una delle cure personali de' governatori o comandanti di piazza, i quali verificheranno in tali ispezioni se il servizio vi proceda con regolarità e ne' modi dal presente regolamento stabiliti; e nel caso in cui vi scovrissero de' difetti provvenienti dall' inadempimento delle prescritte discipline, ne faranno giugnere, per le vie gerarchiche del comando, il relativo rapporto al ministro della guerra.

82. I commissari di guerra noteranno ne' ruoli prescritti dall' articolo 28 l' ingresso e l' uscita degli uffiziali dagli alloggi a misura che tali movimenti avranno luogo, e nel momento stesso in cui firmeranno i viglietti di alloggio per gl' ingressi, ed in cui vidimeranno le dichiarazioni di uscita ne' viglietti medesimi.

Nella colonna di osservazione de' ruoli, per gli uffiziali che avranno ricevuto il solo alloggio, porranno l' espressione, *senza mobilia*.

83. I commissari di guerra nello spedire i viglietti di alloggio ne renderanno conto a' governatori o comandanti di piazza, trascrivendo loro il nome dell' edificio ove ciascun uffiziale sarà stato alloggiato, ed il numero del suo alloggio. Altrettanto eseguiranno per gli uffiziali che usciranno dagli alloggi, o che cambieranno alloggio ne' casi preveduti negli articoli 64 e 73.

CAP. III. — *Alloggi e mobilia nelle piazze di guarnigione eventuale.*

SEZ. I. — *Alloggi e mobilia.*

84. In tutte le piazze di guarnigione eventuale i comuni essendo tenuti, a mente degli articoli 15 e 16 a provvedere di alloggio e di mobilia gli uffiziali che vi avranno diritto, faranno tali somministrazioni o in edifici comunali, o presso gli abitanti, a piacimento di essi comuni.

85. Gli alloggi e la mobilia da somministrarsi da' comuni dovranno essere, i primi pel numero delle stanze e degli altri membri di casa, e la seconda pel numero, la specie e la quan-

tità de' generi, in conformità delle indicazioni delle tariffe numero 1 e 2, e della tabella num. 3.

Le prescrizioni dell'articolo 37 intorno alla nettezza ed al cambio de' generi di mobilia a carico de' provveditori generali nelle piazze di guarnigione fissa, saranno pure applicabili a peso de' comuni nelle piazze di guarnigione eventuale.

86. Gli alloggi saranno da' comuni somministrati, per quanto più sarà possibile, in vicinanza de' rispettivi quartieri delle truppe, ed in luoghi capaci da riunire insieme gli uffiziali dello stesso corpo.

87. Se da una parte non potrà esigersi da' comuni l'esatto adempimento delle disposizioni espresse nell'articolo 52 per ciò che risguarda la dipintura e l'imbiancamento periodico delle pareti delle stanze e degli altri membri degli alloggi, dovranno non pertanto esser questi sempre nello stato di pulitezza e di decenza che viene richiesto dalla qualità delle persone che dovranno occuparli.

88. Qualora i comuni provvederanno gli alloggi in edificî di loro proprietà, la nettezza delle pareti degli edifici stessi comuni agli alloggi, e la illuminazione esterna di cui si è fatto parola nell'articolo 53, dovranno essere a carico de'comuni e di loro obbligo positivo.

89. In compenso della somministrazione degli alloggi e della mobilia occupati dagli uffiziali, saranno pagate a' comuni le indennità di alloggio e di mobilia assegnate dalle tariffe a' diversi gradi secondo la fissazione degli alloggi per la loro capacità.

SEZ. II. — *Distribuzione, occupazione e disoccupazione degli alloggi.*

90. I commissarî di guerra saranno, a simiglianza delle prescrizioni dell'articolo 63 per le piazze di guarnigione fissa, incaricati della distribuzione degli alloggi nelle piazze ancora di guarnigione eventuale. Ne' luoghi ove non risederanno commissari di guerra titolari, saranno questi suppliti per la distribuzione e per tutto il servizio degli alloggi da chi farà le loro veci, a' termini dell'articolo 26 del regolamento sulle attribuzioni e sul servizio del commissariato di guerra, facendosi a questo principio l'eccezione che nel seguente capitolo verrà espressa.

91. In conseguenza dell'articolo precedente gli alloggi comunali non potranno altrimenti essere somministrati agli uffiziali che vi avranno diritto, che in vista de' viglietti di alloggio da essere spediti da' commissarî di guerra; e tali viglietti saranno ugualmente conformi al modello num. 7.

La spedizione de' viglietti di alloggio per parte de' commissarî di guerra verrà sempre preceduta da un ordine in iscritto del comandante della piazza.

92. Gli uffiziali distenderanno in dorso de' viglietti di al-

loggio la dichiarazione della consegna ad essi fatta degli alloggi e della mobilia, ed i viglietti così adempiti rimarranno in potere de' sindaci.

93. Le uscite degli uffiziali dagli alloggi comunali saranno anche dichiarate dagli uffiziali in dorso de'viglietti di alloggio; e sarà a cura de' sindaci il far vidimare da' commissari di guerra titolari tali dichiarazioni nel corso delle ventiquattro ore dalla uscita degli uffiziali dagli alloggi, se il funzionario è residente nel comune; altrimenti dovranno inviarglele senza remora col primo corso di posta, esistendo in altro comune.

94. In occasione di partenza subitanea ed inopinata degli uffiziali alloggiati, sarà, per la riconsegna degli alloggi e della mobilia, praticato quanto è prescritto nell' articolo 75 per gli alloggi nelle piazze di guarnigione fissa.

95. Per le degradazioni negli alloggi o ne' generi di mobilia, e per le mancanze che in questi ultimi potranno verificarsi nelle occasioni di riconsegna, tanto se questa sia fatta personalmente dagli uffiziali uscenti, quanto se sia adempita di officio da'loro rappresentanti, si praticheranno le discipline enunciate nell' articolo 79.

96. I commissari di guerra faranno conoscere a' comandanti di piazza l' ingresso e l' uscita degli uffiziali dagli alloggi comunali, siccome coll' articolo 83 è stato ordinato pel servizio nelle piazze di guarnigione fissa.

CAP. IV. — *Pagamenti e contabilità.*

SEZ. I. — *Pagamenti.*

97. I pagamenti pel servizio della mobilia degli uffiziali, che saranno dovuti a' provveditori generali della mobilia nelle piazze di guarnigione fissa, e quelli per la somministrazione degli alloggi e della mobilia spettanti a' comuni ne'luoghi di guarnigione eventuale, saranno eseguiti sulla seconda classe dello stato discusso, e propriamente sul capitolo casermaggio.

98. I pagamenti per fitto degli alloggi non di proprietà del real governo nelle piazze di guarnigione fissa saranno ugualmente fatti sulla seconda classe dello stato discusso, ma sul capitolo delle spese del genio.

99. I provveditori generali della mobilia potranno ricevere degli abbuonconti mensuali, per indi riscuotere i pagamenti di saldo dopo la verificazione delle contabilità da farsi dall' intendente generale dell' esercito. Tali abbuonconti non saranno maggiori della metà del presunto importare del servizio del mese, e saranno regolati sugli stati degli uffiziali alloggiati, che i commissari di guerra dovranno rimettere in principio di ogni mese pel mese scorso allo stesso intendente generale, siccome verrà in uno de' seguenti articoli prescritto.

100. I comuni non avranno diritto a pagamenti di abbuonconto per l'alloggio e la mobilia nelle piazze di guarnigione eventuale, ma il loro credito sarà per intero pagato dietro la verificazione delle contabilità da eseguirsi ancora dall'intendente generale dell' esercito.

SEZ. II. — *Contabilità per le piazze di guarnigione fissa.*

101. Ne' primi cinque giorni di ogni mese i commissarî di guerra incaricati del servizio degli alloggi rimetteranno all' intendente generale dell' esercito lo stato, diviso per corpi, degli uffiziali che avranno ricevuto nelle piazze di guarnigione fissa l' alloggio e la mobilia in genere nel corso del mese precedente. Tale stato sarà simile al modello num. 8.

102. Nell' ultimo giorno di ogni mese i commissarî suddetti invieranno a' loro colleghi destinati al servizio delle riviste gli stati in doppia copia degli uffiziali de'corpi rispettivi alloggiati e provveduti di mobilia nel corso del mese. Questi stati saranno pure conformi al modello num. 8.

103. Le prescrizioni de' due precedenti articoli saranno applicabili ancora agli uffiziali isolati, che a' termini degli articoli 3, 4 e 5 avranno ricevuto il solo alloggio, o l'alloggio e la mobilia in genere.

I nomi di essi coll' indicazione de' rispettivi gradi saranno quindi compresi nello stato da rimettersi all'intendente generale dell' esercito; e si farà per essi, anche in doppia copia, uno stato particolare da essere spedito nell' ultimo giorno di ogni mese al commissario di guerra incaricato delle riviste degli uffiziali isolati.

104. I commissarî di guerra incaricati delle riviste colla scorta degli stati di sopra indicati noteranno sulle riviste medesime, ed in apposite colonne, tutti gli uffiziali che avranno ricevuto l' alloggio e la mobilia in genere, per potersi così da una parte stabilire il diritto al pagamento delle indennità corrispondenti agli uffiziali, i quali non saranno stati alloggiati nè provveduti di mobilia; e dall' altra avere colle riviste un controllo alle contabilità degli alloggi e della mobilia. Una copia degli stati suddetti sarà accoppiata alle riviste.

105. Le contabilità della mobilia per le piazze di guarnigione fissa saranno combinate per trimestre, e contemporaneamente alla formazione degli stati trimestrali di rivista ordinati coll' articolo 45, dovendo questi stati di rivista servire per dimostrare l' adempimento degli obblighi de' provveditori circa la presenza in buono stato di tutte le fornitore di mobilia, occupate o non occupate, e dovendo le contabilità valere pel pagamento a' provveditori medesimi de' saldi loro dovuti in ragione del servizio prestato nel trimestre.

106. Gli stati di contabilità saranno conformi al modello

num. 9. Essi si comporranno di due parti, cioè dello stato di giornate, e della liquidazione.

Lo stato di giornate sarà compilato da' commissari di guerra sul ruolo degli alloggi, e nel primo dì del mese seguente il trimestre rettificato colla rivista che dovranno i commissari di guerra medesimi passare a' generi di mobilia occupati.

107. I commissari di guerra nel passare le riviste alla mobilia si faranno esibire da' provveditori generali o da' loro agenti tutti i viglietti di alloggio spediti per gli uffiziali che nel corso del trimestre avranno occupato gli alloggi con mobilia; ne esamineranno la corrispondenza co' particolari degli stati di contabilità formati su' i ruoli; vedranno se per gli uffiziali usciti vi sieno in dorso le dichiarazioni delle quali si è fatto parola negli articoli 74 e 75; ed in caso di negativa adotteranno a carico de' provveditori la disposizione enunciata nell' articolo 79; e ritirando da' provveditori o da' loro agenti i viglietti degli uffiziali usciti dagli alloggi nel corso del trimestre, li uniranno agli stati di contabilità come documenti degl' ingressi e delle uscite degli uffiziali medesimi, e lasceranno nelle mani de' provveditori o de' loro agenti quelli degli uffiziali che alla fine del trimestre saranno rimasti negli alloggi.

108. I governatori o comandanti di piazza compileranno anche nel primo giorno del mese che seguirà il trimestre uno stato degli uffiziali rimasti negli alloggi con mobilia, e da essi sottoscritto lo rimetteranno a' commissari di guerra. Tale stato, il quale sarà della forma del modello num. 10, sarà da' commissari di guerra, dopo verificatane la corrispondenza co' ruoli, alligato ancora agli stati di contabilità come documento dell' ingresso e della permanenza negli alloggi degli uffiziali, i viglietti de' quali rimarranno, ne' sensi dell' articolo precedente, presso i provveditori o i loro agenti.

109. I provveditori o i loro agenti formeranno de' viglietti di alloggio degli uffiziali usciti un notamento in doppia copia, e ne faranno la rimessiva a' commissari di guerra quando esibiranno loro i viglietti. I commissari di guerra, dopo la verificazione di questo notamento, ne lasceranno una copia da essi firmata a' provveditori o a' loro agenti; l' altra copia sottoscritta da' provveditori o da' loro agenti rimarrà in potere de' commissari di guerra.

110. Le giornate d' ingresso degli uffiziali negli alloggi, o siano quelle delle date de' viglietti di alloggio, saranno nello stato di giornate calcolate a favore de' provveditori; quelle di uscita ne saranno escluse.

111. Dopo che sarà terminata ne' modi prescritti di sopra e coll' appoggio degli enunciati documenti la formazione dello stato di giornate, i commissari di guerra distenderanno in dorso degli stati di contabilità la corrispondente liquidazione nella maniera espressa nel citato modello num. 9.

112. I commissarî di guerra rimetteranno le contabilità della mobilia a' provveditori generali, se questi saranno sopra luogo, o in difetto a' loro agenti. I provveditori generali raccogliendo dagli agenti loro tutte le contabilità del loro servizio, le racchinderanno in un elenco generale, il quale sarà conforme al modello num. 11, e ne faranno l'invio all'intendente generale dell'esercito.

113. L'intendente generale dell'esercito verificherà gli stati trimestrali di rivista e le contabilità della mobilia. Questa ultima verificazione sarà praticata tanto coll'esame de' documenti delle stesse contibilità, quanto col confronto delle riviste de' corpi e degli stati mensuali degli uffiziali alloggiati rimessi da' commissari di guerra in adempimento dell'articolo 101. Dopo ciò, l'intendente generale formerà gli aggiusti pel pagamento a saldo a' provveditori generali de' premi convenuti ne' contratti. Questi aggiusti saranno della forma del modello num. 12.

114. Nel corso del mese successivo al trimestre cui risguarderanno le contabilità, l'intendente generale dell'esercito rimetterà al ministro della guerra le copie degli aggiusti indicati nell'articolo precedente, insieme cogli estratti degli aggiusti medesimi prescritti dall'articolo 119 del regalamento pe' fondi della guerra, ad oggetto di essere autorizzato a' pagamenti che ne deriveranno, secondo i precetti dell'articolo 153 del regolamento stesso intorno a' pagamenti della spesa de' letti e della paglia a terra de' sottuffiziali e de' soldati.

115. L'intendente generale, dietro l'autorizzazione del ministro della guerra, disporrà a favore de' provveditori generali della mobilia i pagamenti di saldo loro dovuti.

116. I pagamenti i quali, giusta il paragrafo 3.° dell'articolo 7, dovranno essere fatti alle amministrazioni provinciali per lo alloggio e la mobilia somministrati a' comandanti di provincia nelle piazze di guarnigione fissa, saranno dall'intendente generale dell'esercito, previa l'autorizzazione del ministro, disposti o favore de' rispettivi intendenti di provincia.

117. Pel rendimento del conto di gestione e di esercizio da farsi alla fine di ogni anno dall'intendente generale dell'esercito alla gran corte de' conti per la spesa della mobilia di alloggio degli uffiziali, si eseguiranno le prescrizioni espresse nella sezione IV del capitolo V del già citato regolamento pe' fondi della guerra circa la spesa dei letti e della paglia a terra; dovendo la spesa suddetta essere giustificata co' contratti originali e colle contabilità trimestrali de' provveditori generali della mobilia, composte degli stati di contabilità, de' viglietti di alloggio degli uffiziali usciti dagli alloggi, degli stati de' governatori o comandanti di piazza per quelli rimasti negli alloggi nel termine de' trimestri, degli elenchi generali de' provveditori, e degli aggiusti dell'intendente generale dell'esercito: il tutto ne' sensi del paragrafo 12.° dell'articolo 201 del ridetto

regolamento pe' fondi, intorno la giustificazione della spesa quì sopra indicata de' letti e della paglia a terra.

118. Il servizio della mobilia di alloggio nelle piazze di guarnigione fissa de' reali domini di là del faro, soprattutto nelle parti di verificazione di contabilità e di pagamenti di abbuonconto e di saldo, nel mentre che seguirà le discipline del presente regolamento, sarà soggetto a quelle ancora stabilite dal ripetuto regolamento pe' fondi della guerra in tutto ciò che avrà relazione colle attribuzioni de' commissari ordinatori di Palermo e di Messina, a simiglianza di tutti gli altri servizi dell' amministrazione della guerra.

SEZ. III. — *Contabilità per le piazze di guarnigione eventuale.*

119. Le ingiunzioni degli articoli 101, 102, 103 e 104 circa la rimessiva all' intendente generale dell'esercito ed a' commissari di guerra incaricati delle riviste degli stati mensuali degli uffiziali alloggiati nelle piazze di guarnigione fissa, e circa il modo da essere tali uffiziali portati in rivista, saranno anche in vigore per gli uffiziali i quali avranno ricevuto l' alloggio e la mobilia da' comuni nelle piazze di guarnigione eventuale; dovendosi nelle rispettive riviste dichiarare che gli uffiziali sono stati provveduti di alloggio e di mobilia a cura de' comuni, i quali saranno nella corrispondente mutazione indicati.

120. In eccezione del principio stabilito nell' articolo 90, la rimessiva degli stati mensuali, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà fatta sempre da' commissari di guerra titolari, i quali pe' luoghi non di loro residenza raccoglieranno da' loro rappresentanti gli elementi per la formazione degli stati suddetti da essere da essi inviati a' loro colleghi incaricati delle riviste.

121. Le contabilità degli alloggi e della mobilia de' comuni nelle piazze di guarnigione eventuale saranno pure fatte per trimestre, e saranno composte, ugualmente che quelle della mobilia nelle piazze di guarnigione fissa, degli stati di contabilità de' viglietti di alloggio degli uffiziali usciti dagli alloggi, e degli stati degli uffiziali rimastivi alla fine de' trimestri compilati da' comandanti di piazza.

Gli stati di contabilità saranno conformi al modello num. 13. Quelli degli uffiziali rimasti negli alloggi saranno simili al già citato modello num. 10.

122. Conformemente a quanto è stato stabilito coll' articolo 110 per le piazze di guarnigione fissa, le giornate dell' ingresso degli uffiziali negli alloggi comunali saranno ammesse in contabilità, e ne saranno escluse quelle dell' uscita.

123. I sindaci rimetteranno a' commissari di guerra nel primo giorno del mese seguente il trimestre gli stati di contabilità degli alloggi e della mobilia del trimestre medesimo, insieme co' viglietti di alloggio degli uffiziali usciti dagli alloggi, eco' notamenti di questi viglietti in doppia copia.

La compilazione degli stati di contabilità per parte de' sindaci giungerà sino a' totali delle giornate di occupazione degli alloggi e della mobilia.

I comandanti di piazza rimetteranno conteporaneamente ai commissari di guerra gli stati degli uffiziali rimasti negli alloggi dell' ultimo giorno del trimestre. I commissari di guerra verificheranno le contabilità a fronte de' viglietti e degli stati de' comandanti di piazza quì sopra enunciati, liquideranno i crediti de' comuni in dorso degli stati di contabilità, li sottoscriveranno, e restituiranno le contabilità così adempite ed i documenti suddetti a' sindaci insieme con una delle copie de' notamenti dei viglietti degli uffiziali usciti dagli alloggi firmata da essi commissari di guerra, in potere de' quali dovrà rimanere l' altra copia colla firma de' sindaci.

124. I sindaci rimetteranno le contabilità suddette agl' intendenti delle rispettive provincie, i quali riunendo tutte quelle de' comuni di loro amministrazione, ne formeranno un elenco generale, giusta il modello num. 14, e faranno di tutto l'invio all' intendente generale dell' esercito.

125. L' intendente generale dell'esercito a misura che avrà verificato le dette contabilità, formerà gli aggiusti per provincie nella forma del modello num. 15, e farà della copia di questi aggiusti, congiuntamente cogli estratti voluti dall' articolo 119 del regolamento pe' fondi della guerra, la rimessiva al ministro della guerra, per essere autorizzato al pagamento delle somme dovute a' comuni.

126. In vista dell' autorizzazione del ministro della guerra l' intendente generale dell' esercito trarrà gli ordinativi di pagamento a favore degl' intendenti delle provincie, i quali ne ripartiranno il montare a' comuni secondo il rispettivo diritto.

127. L' intendente generale dell' esercito disporrà in pari tempo, e dopo esservi stato dal ministro autorizzato, a favore degl' intendenti delle provincie anche il pagamento delle indennità di alloggio e di mobilia de' comandanti di provincia, i quali avranno ricevuto l' alloggio e la mobilia in genere per le cure delle amministrazioni provinciali nelle piazze di guarnigione eventuale; e ciò in corrispondenza del già citato paragrafo 3.° dell' articolo 7.

128. Le discipline ennnciate nell' articolo 117 intorno al rendimento del conto annuale alla gran corte de' conti della spesa di mobilia nelle piazze di guarnigione fissa, saranno ancora adempite per la spesa che produrrà il servizio di alloggio e di mobilia nelle piazze di guarnigione eventuale.

129. Quanto è stato detto nell' articolo 108 pel servizio della mobilia nelle piazze di guarnigione fissa de' reali domini oltre il faro, s' intenderà applicabile ancora al servizio degli alloggi e della mobilia nelle piazze di guarnigione eventuale di que' reali domini; il quale sarà in conseguenza retto colle norme non solo

del presente regolamento, ma con quelle eziandio del regolamento pe' fondi della guerra, per tutto ciò che si rapporterà agl' incarichi de' commissari ordinatori di Palermo e di Messina, in ispecie per la verificazione delle contabilità e pe' pagamenti.

Decreto dei 15 novembre 1835 concernente la dimanda d'interdizione del coniuge o de' parenti, da farsi dal ministero pubblico ne' casi di demenza o d'imbecillità.

Veduti gli articoli 413 e 414 delle leggi civili, così conceputi:

Art. 413. « L'interdizione può dimandarsi dal coniuge e da » ogni parente.

Art. 414. « In caso di furore, se l'interdizione non è di» mandata dal coniuge, nè da' parenti, debbe esserlo dal proc» curatore regio, il quale potrà anche dimandarla in caso d'im» becillità o di demenza contro una persona che non avesse nè » coniuge, nè parente conosciuto. »

Promosso il dubbio, se nel caso di demenza, o d'imbecillità, il solo fatto della esistenza del coniuge o de' parenti, comunque dimentichi de' loro doveri per la cura dell'individuo, o de' beni dell'imbecille o del demente, possa essere di ostacolo all' azione del pubblico ministero per provocare la interdizione del medesimo a norma della legge;

Considerando che nella proposta specie cessa affatto il motivo per la quale la legge erasi giustamente riportata all' affezione del coniuge o de' parenti;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'azione del ministero pubblico per la interdizione ne' casi di demenza o d'imbecillità potrà anche esercitarsi semprechè il coniuge o i parenti dell'individuo niuna cura prendano della persona o de' beni di lui.

2. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 6 dicembre 1835 risguardante la punizione del furto.

Veduti gli articoli 417 a 425 delle leggi penali in materia di furti;

A provveder con efficace misura alla prevenzione di alcune specie di tali reati, che nelle conseguenze compromettano fortemente la vita, o la proprietà altrui;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Il furto che, oltre il danno direttamente recato, abbia nelle sue conseguenze prevedibili dal colpevole, esposto a pericolo la vita, o a grave perdita la proprietà altrui, si punirà, a seconda de' casi, nel seguente modo.

1. Se il furto è semplice, la pena sarà del massimo del terzo grado di prigionia, cui potrà essere aggiunta la malleveria.

2. Se il furto è qualificato per circostanze prevedute nell' articolo 407 delle leggi penali, la sua pena si aumenterà di un grado. L'aumento però non potrà estendersi fino alla morte, o all'ergastolo.

2. Al furto che nelle sue conseguenze abbia contro la persona o la proprietà dell'offeso portato danno costitutivo di reato maggiore del furto, non voluto dal delinquente, ma che egli avrebbe potuto prevedere, si applicherà la pena del reato maggiore.

Questa pena sarà diminuita di uno a due gradi quante volte il reato maggiore non avesse potuto prevedersi dal delinquente.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 20 dicembre 1835 col quale si stabilisce una classe di contribuenti della guardia d'interna sicurezza della capitale.

Siccome, a senso del nostro real decreto organico della guardia d'interna sicurezza di Napoli de' 19 di settembre 1833, ogni individuo appartenente alle classi di nobili, di proprietari, d'impiegati, di negozianti, di professori di arti liberali, di capi d'arti, e di maestri di bottega da' venticinque a' cinquant'anni dee far parte di tale guardia ;

Considerando ora che taluni di essi possono avere de' titoli ad esserne esentati, cioè o per cagione reale di salute ben constatata, o per la natura delle funzioni di cui trovansi rivestiti in servizio dello stato;

E considerando d'altronde che sia indispensabile di assicurare definitivamente alla guardia d'interna sicurezza un fondo analogo e suo proprio, onde supplire a tutte le spese che le occorrono;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gl'individui abitanti in Napoli, appartenenti alle sette classi suddette, che per cagion di salute ben constatata, e per la natura delle funzioni di cui trovansi rivestiti in servizio dello stato, non potranno prestare servizio attivo, diverranno contribuenti.

2. Ognuno de' contribuenti sarà soggetto al pagamento di carlini due al mese.

3. Le commessioni attualmente incaricate del censo degli attivi, si occuperanno a formare anche quelle de' contribuenti.

4. La esazione del contributo rimane per ora affidata al cassiere de' fondi provinciali di Napoli co' modi consueti prescritti per le altre percezioni.

5. I morosi saranno astretti co' mezzi accordati dalla legge, e verranno in oltre obbligati a farsi l'uniforme passando al servizio attivo.

6. Vi sarà un consiglio centrale di amministrazione per l'impiego de' fondi che s'introiteranno, il quale sarà composto da un comandante di battaglione nella qualità di presidente, e da dodici capi di compagnie, sei come membri ordinarî, e sei come supplenti. Avrà in oltre un segretario che verrà scelto tra' capi-compagnie, o capi-plotoni. Tutti saranno nominati da S. A. R. il comandante in capo.

7. Gl'introiti e gli esiti saranno regolati da uno stato preventivo annuale, che pel quindici di dicembre di ciascun anno dovrà essere stabilito dal consiglio centrale, ed approvato dal comandante in capo.

8. Il generale di dettaglio eserciterà per S. A. R. il principe comandante in capo, e secondo i suoi ordini, presso il consiglio centrale le funzioni d'ispettore, e ne chiuderà annualmente la contabilità.

9. Chiusa in ogni anno la contabilità del corpo colla scorta del regolamento che ci riserbiamo di promulgare, dovrà la medesima passarsi alla gran corte de' conti per lo esame corrispondente, a' termini del decreto de' 2 di febbraio 1818.

10. Fino a nuova nostra sovrana risoluzione non rimane abrogata quella de' 12 di settembre 1834, con cui, di eccezione

pe' battaglioni di Chiaja e S. Carlo all'arena, fu fissata da' venti a' cinquant'anni l'età di coloro che debbono farne parte.

11. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale, degli affari interni, e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 dicembre 1835 risguardante la seconda iscrizione de' testamenti pubblici ne' repertorii de' notai.

Veduto l'articolo 6 del decreto de' 3 di ottobre 1832 del tenor seguente:

« I notai inscriveranno nel loro repertorio i testamenti pub-
» blici, secondo la data di questi, e nuovamente gl' inscrive-
» ranno nel repertorio del mese in cui ne segua la registrazio-
» ne. In questa seconda inscrizione marcheranno la data del te-
» stamento, ed il numero progressivo del primitivo repertorio
» in cui il testamento fu iscritto secondo la sua data. Nella co-
» lonna poi della registrata del primitivo repertorio dovranno
» far menzione non solo della registrata, ma ancora del nu-
» mero progressivo cui la medesima corrisponde nel secondo re-
» pertorio.

» Ogni omissione di quanto è prescritto in questo articolo
» darà luogo alla esazione di una multa di ducati tre contro il
» notaio trasgressore.

Volendo conciliare le disposizioni dell'articolo suddetto col prescritto dell'articolo 5 dello stesso decreto, ed eliminare i dubbi che si sono elevati a tal riguardo;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato delle finanze, e di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La seconda iscrizione de' testamenti pubblici nei repertori de' notai, prescritta dal summentovato articolo 6 del decreto de' 3 di ottobre 1832, sarà praticata nello stesso giorno in cui si adempie alla registrazione de' detti testamenti, sotto pena della multa di ducati tre a carico de' notai contravventori; fermo rimanendo quanto altro si trova disposto collo stesso articolo 6.

2. Non sarà ripetibile alcuna multa contro i notai che sino al giorno della pubblicazione del presente decreto avessero inscritto i testamenti pubblici nel loro repertorio dopo la registrazione de' medesimi, e nel corso del mese in cui questa ha avuto luogo.

3. I nostri ministri segretari di stato delle finanze, di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 gennaio 1836 col quale vien rivocata la ritenuta graduale su' soldi degl' impiegati in attività di servizio, e si accordano largizioni e grazie nel fausto avvenimento della nascita del duca di Calabria.

Volendo segnalare l' avvenimento della nascita del nostro figliuol primogenito, che la provvidenza divina ci ha conceduto, ed accrescere la gioia pubblica che in tale fausta circostanza si è destata;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. É rivocata la ritenuta graduale, ordinata coll'articolo 2 del nostro real decreto degli 11 di gennaio 1831 su tutti i soldi degl' impiegati sì civili, che militari, in attività di servizio.

2. I pegni di telerie e pannine della somma da cinque ducati in sotto, fatti ed esistenti al banco fino a' dieci di dicembre 1835, saranno restituiti a' rispettivi proprietarî senza alcun pagamento. Le somme dovute al banco per simili pegni saranno rimborsate dalla nostra real tesoreria contro la esibizione delle cartelle di dispegno.

3. La stessa nostra real tesoreria somministrerà fino alla somma di ducati duemila a ciascuna provincia, esclusa quella di Napoli, onde addirsi in sollievo della povera gente al dispegno degli oggetti di telerie e pannine, parimente da cinque ducati in sotto. Per lo effetto il nostro ministro segretario di stato delle finanze si metterà in corrispondenza co' rispettivi intendenti.

4. Sono condonate tutte le multe ed ammende di qualunque specie, non maggiori di ducati venticinque, dovute alle casse finanziere per condanne emesse, o per carichi scritturati sino al presente giorno.

5. Sono in oltre rilasciati tutti i crediti non maggiori di ducati quindici, di già esigibili in forza di liquidazioni diffinitive, condanne, o altri titoli, rappresentati dalla nostra tesoreria generale, e da qualsivoglia amministrazione finanziera; tranne quelli nascenti da contribuzione fondiaria, dalla imposta del macino, dal ventesimo comunale, da malversazione, da canoni enfiteutici, da affitti non ancora terminati, e da dazî indiretti.

6. Sono eccettuati dal beneficio de' due precedenti articoli.

1. le multe, ammende e crediti, che, comunque non eccedano attualmente le indicate somme, trovansi così ridotti per effetto di transazioni di somme maggiori, o di rilascio; ovvero cumulati colle spese ed interessi sorpassino le somme suddette;

2. le multe ed ammende dovute da uno stesso individuo, se, cumulate insieme, eccedano i ducati venticinque, quantunque ciascuna di esse sia minore di tale somma;

3. i crediti derivanti da significatorie per causa diversa da

malversazione, semprechè, essendo essi varî a carico dello stesso individuo, superino nello insieme la somma di ducati venticinque.

7. Saranno messi in libertà coloro che trovansi imprigionati per crediti del ramo finanziero in linea civile, non eccedenti la somma di ducati trecento, e purchè il di loro arresto non sia per malversazione; ferma rimanendo l' azione su'beni, laddove non siano compresi nelle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

8. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Atto Sovrano de' 16 di gennaio 1836 che abilita alcuni esuli a ripatriare.

Volendo che la maggior parte di coloro che dopo le diverse abilitazioni restano ancora per le politiche passate vicende fuori de' nostri reali domini, non sia privata della gioia universale che ci hanno mostrata in questi giorni i nostri sudditi, ordiniamo:

Art. 1. Quelli fra' nostri sudditi de' domini di qua e di là dal faro che per effetto de' passati sconvolgimenti politici trovansi in epoche diverse esiliati o usciti dal regno, ed i quali sono descritti in apposito notamento rimesso al nostro ministro segretario di stato della polizia generale, rimangono abilitati a ripatriare.

2. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente atto sovrano, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto de' 25 febbraio 1836 che abolisce la pena de' lavori forzati perpetui sanzionata dallo statuto penale militare, sostituendovi quella de' lavori forzati temporanei.

Veduto l' articolo 367 dello statuto penale militare, così concepito.

Le pene militari sono:

1. La morte;
2. l' ergastolo;
3. i lavori forzati perpetui;
4. i lavori forzati temporanei;
5. la reclusione;
6. la degradazione;
7. la destituzione, o sospensione d' impiego per gli uffiziali;
8. i servizi ignobili, o la detenzione in castello;

9. l' aumento di tempo di servizio ;
10. la bacchetta ;
11. il passaggio a battaglioni provvisori per un tempo determinato.

} pe' soli sottuffiziali e soldati.

Volendo noi che la pena de' lavori forzati perpetui per l'asprezza di sua espiazione non abbia la durata a vita del condannato ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia , e della guerra e marina ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La pena de' lavori forzati perpetui sanzionata nel numero terzo dell' articolo 367 dello statuto penale militare, è abolita. A tal pena vien sostituita quella de' lavori forzati di anni ventisei a trenta.

2. I misfatti portanti , in vigor dello statuto penale militare , a' lavori forzati perpetui , saranno puniti co' lavori forzati di ventisei a trent' anni.

3. La pena de' lavori forzati temporanei , oltre i tre gradi stabiliti nell' articolo 381 dello statuto medesimo , avrà il quarto grado , che incomincia dagli anni ventisei , e termina a trenta.

4. A norma de' precedenti articoli , nella scala delle pene militari , dal quarto grado de' lavori forzati si passa all' ergastolo , e da questa pena si discende al quarto , terzo , secondo e primo grado de' lavori forzati.

5. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto de' 27 febbraio 1838 che provvede diffinitivamente alle forme da serbarsi per l' alienazione delle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico appartenenti a minori sotto l' amministrazione del padre.

Veduto il decreto de' 23 di marzo 1833 sull' alienazione delle partite inscritte sul gran libro appartenenti a minori , ad interdetti , ed a coloro che sieno provveduti di amministratore provvisorio , o di consulente giudiziario ;

Veduti gli articoli 291 e 292 delle leggi civili relativi all' amministrazione de' beni de' minori, durante il matrimonio de' loro genitori ;

Volendo diffinitivamente provvedere alle forme da serbarsi per l' alienazione delle partite di proprietà de' minori sotto l'amministrazione del padre ;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia , e delle finanze ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le partite inscritte sul gran libro del debito consolidato dell'annua rendita non maggiore di ducati venti, appartenenti a' minori sotto l'amministrazione del genitore, potranno alienarsi o vincolarsi dal solo padre, ne' termini però dell'articolo 291 delle leggi civili.

Quelle poi di una rendita maggiore di ducati venti annui non potranno alienarsi o vincolarsi dal padre, se non serbando le formalità prescritte coll'articolo 292 delle leggi civili per l'alienazione ed ipoteche de' beni immobili.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 3 maggio 1836 concernente le pene correzionali per contrabbandi e per contravvenzioni in materia di generi di privativa.

Visto il nostro decreto del dì 24 di agosto 1833;

Volendo rimuovere qualunque equivoco cui si potesse dar luogo nella esecuzione dello stesso;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le pene correzionali in vigore pe' contrabbandi de' generi proibiti sono applicabili a' contrabbandi ed alle contravvenzioni di tutti i generi di privativa, e conseguentemente applicabili ancora alle immessioni fraudolenti e furtive dall'estero, di cui è parola nel detto nostro decreto del dì 4 di agosto del passato anno.

2. I nostri ministri segretari di stato delle finanze, e di grazia e giustizia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 maggio 1836 col quale si stabilisce in Napoli una delegazione reale di pacchetti a vapore.

Volgendo sempre nel nostro real animo l'incremento della pubblica prosperità, abbiam giudicato conducente a siffatto scopo il render comune a tutti i nostri amati sudditi la partecipazione de' benefici goduti sinora dalla così detta società de' pacchetti a vapore napoletani, persuasi che una tale estensione sotto l'impulso della nostra sovrana protezione, non può mancare di dare un novello slancio alle relazioni commerciali tra' nostri reali domini, e facilitar vie più il traffico delle transazioni coll'estero.

Mossi da tali mire, intendiamo altresì addire al bene pubblico i bastimenti a vapore della stessa nostra real marina, ed offrire insiememente, co' mezzi che sono in nostro potere, un

vantaggio a coloro de' nostri sudditi, o esteri stabiliti nel regno, che vogliano impiegare i loro capitali in questa specie di industria.

Pertanto abbiam risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà stabilita in Napoli una delegazione reale di pacchetti a vapore, che rileverà della nostra diretta dipendenza.

2. Per ora i reali pacchetti il Ferdinando II, il Nettuno ed il Santo Wenefrede formeranno il nucleo di questa delegazione, riserbandoci di aumentarne il numero sia con novelli acquisti, sia con ordinarne la costruzione di nuovi.

3. Ogni nostro suddito, o estero stabilito nel regno, potrà aggregare alla delegazione reale instituita con l'articolo primo, uno o più pacchetti a vapore di sua proprietà, o de' capitali per la costruzione ed acquisto di tali legni, onde riportarne que' privilegi e benefizi di cui è parola in appresso.

4. I pacchetti dipendenti dalla real delegazione, provvenienti dalle categorie enunciate ne' precedenti due articoli, godranno esclusivamente di tutti i privilegi da noi altra volta concessi in forza del real decreto de' 2 di dicembre 1823 per la navigazione della Sicilia, e per l'estero.

Essi saranno in oltre considerati come legni della nostra real marina, e quindi suscettivi di tutte le facoltà ed eccezioni a tale specie attaccate. Ci riserbiamo poi d'accordar loro quegli altri favori, e quelle ulteriori esenzioni che l'esperienza c'indicherà come atti al miglioramento delle industrie nazionali, e della navigazione a vapore.

Per fine, i nostri sudditi, o gli esteri stabiliti nel regno, proprietari di legni a vapore, o di capitali aggregati alla delegazione reale, indipendentemente da' privilegi e vantaggi cennati, prenderanno parte alla divisione degli utili di questa intrapresa; a qual effetto sarà valutato di comune accordo il valor capitale de' pacchetti rispettivi, rimanendo però esclusa sempre ogni qualsiasi comunione e fusione di capitale.

5. Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, qualunque pacchetto a vapore, sia napoletano, sia estero, che non appartenga alla novella delegazione, sarà escluso da qualsiasi privilegio, benefizio, o concessione sinora accordata ai pacchetti a vapore, o che potremo all'opportunità concedere, dovendo esser considerato come semplice legno mercantile.

6. Sarà creato un consiglio composto di tre principali funzionari dello stato, da noi eletti, per dirigere tutto quello che concerne l'andamento della delegazione reale de' pacchetti a vapore.

7. Un amministratore, del pari da noi eletto, verrà incaricato del dettaglio del servizio. Egli sarà contabile verso il consiglio; a qual effetto darà una cauzione in rendite inscritte sul gran libro, ed interverrà nel consiglio medesimo tutte le

volte che si crederà opportuno, non avendovi però che un voto consultivo.

8. Saranno da noi scelti i comandanti de' pacchetti a vapore tra gli uffiziali della nostra real marina ; ed i ruoli degli equipaggi formati co' nostri sottuffiziali di mare , e colla nostra marineria , sia di pianta , sia di leva , dovranno esser da noi approvati.

9. Ove il bisogno lo esigesse, dietro l'avviso del consiglio, sarà cura del nostro governo fornire su' pacchetti sì di nostra pertinenza , che di conto de' particolari, sottoposti alla real delegazione , quelle armi , artiglierie , munizioni , e que' cannonieri che fossero giudicati necessari.

10. Nel caso straordinario che uno o più legni aggregati alla delegazione venissero addetti a servizio di guerra , il consiglio stabilirà sin da ora la indennità che , oltre la rifazione de' danni eventuali , il nostro governo dovrà accordare al proprietario per la temporanea distrazione del suo capitale.

11. Finalmente il consiglio sullodato formerà e presenterà alla nostra reale approvazione i regolamenti necessari per determinare il numero degl' impiegati da addirsi alla delegazione reale , le attribuzioni ed i doveri dell' amministratore , la di lui responsabilità tanto verso il consiglio , quanto verso i particolari interessati , la cauzione da fornire , la tenuta della contabilità col corrispondente controllo , la reddizione de' conti, l'ordine ed i metodi del servizio , e tutt' altro che corrisponda a vie meglio assicurare la riescita del novello stabilimento nel fine cui mira , quello cioè del pubblico vantaggio.

12. Tutti i nostri ministri segretari di stato sono incaricati , ciascuno nella parte che può riguardarlo, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 26 settembre 1836 che approva il regolamento per lo esame degli aspiranti alla inscrizione nell'albo degli architetti giudiziarii in questi reali dominii.

Veduto il decreto de' 2 di novembre 1835 per l'albo degli architetti giudiziari in questi reali domini ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per lo sperimento di esame degli aspiranti alla inscrizione nell' albo degli architetti giudiziari.

2. Nel mese di gennaio del prossimo anno seguirà per la prima volta lo esame degli aspiranti anzidetti.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 26 di settembre 1836 per lo esame degli aspiranti alle iscrizioni nell'albo degli architetti giudiziarii in questi reali dominii.

Art. 1. L'esame avrà luogo in quattro giorni del mese di gennaio o di luglio di ogni anno. In ciascun giorno gli aspiranti verseranno sopra una o più materie di quelle indicate nell'articolo 5 del real decreto de' 2 di novembre 1835.

2. La indicazione de' giorni per lo esame, e le materie da trattarsi in ciascuno di essi saranno fatte note al pubblico per mezzo di avviso che sarà inserito nel giornale delle due Sicilie. Questa inserzione dovrà essere praticata nel primo e nel sedici del mese precedente all'esame.

3. In fatto di materie legali l'esame risguarderà le teoriche 1.° sulla distinzione de' beni mobili ed immobili, sulla proprietà, e sul dritto di accessione; 2.° sulle servitù prediali, sull'usufrutto, sull'uso, e sull'abitazione; 3.° su'giudizi doppi; 4.° su' contratti e sulle obbligazioni in generale, e particolarmente su' contratti di vendita, di locazione, di appalti e cottimi, e di enfiteusi; 5.° sulla procedura nelle perizie, sul giudizio di espropriazione per quanto concerne la valutazione o la divisione de' fondi, e sulla indole de' gravami sospensivi o devoluti.

In fatto di matematiche sublimi ed applicate l'esame verserà: 1.° sugl'i elementi del calcolo differenziale e suo uso nel calcolo de' massimi, e de' minimi, e sugli elementi del calcolo integrale e suo uso; 2.° sulle teoriche della meccanica e dell'idraulica.

In fatto di architettura civile l'esame verserà: 1.° sulla intera scienza delle costruzioni civili; 2.° sull'arte di levare le piante topografiche, e su quella di fare le livellazioni.

Per ciò che concerne l'esame sulla teorica de' prezzi, i quesiti rifletteranno i principî generali relativi alla valutazione degl' immobili, e l'applicazione di questi principî ad ipotesi particolari.

4. Ad occasione di ciascun esame saranno formati dalla commessione degli elenchi, ognuno di trenta proposizioni o quesiti per le materie indicate nel numero precedente. Le materie legali saranno unite in un solo elenco: due elenchi avranno luogo per le matematiche sublimi ed applicate: altrettanto per la scienza delle costruzioni civili e per l'arte di levare le piante topografiche e fare le livellazioni. Un elenco verserà sulla teorica de' prezzi. In questi elenchi i quesiti saranno rispettivamente marcati con un numero d'ordine, e saranno compilati in modo che versino su tutta la materia di cui trattano.

5. Gli elenchi anzidetti saranno formati ne' dieci giorni che precederanno il primo giorno destinato agli esami; saranno firmati dal segretario della commessione, il quale potrà nel corso de' dieci giorni farli conoscere agli aspiranti.

6. La estrazione de' quisiti per ciascuno dei giorni per lo esame sarà fatta volta per volta in presenza degli aspiranti. Per ogni elenco sarà estratto un quesito.

7. Ne' giorni ne' quali si tratterà delle materie legali e delle materie di matematica, sarà permesso a ciascun aspirante di venire provveduto di libri, cioè de' soli codici per le materie legali e per le matematiche di un corso o trattato di matematica a di loro scelta.

Sarà proibito sempre ogni specie di manoscritto.

8. Lo scritto di ciascun aspirante sarà firmato foglio per foglio dal proprio autore e da' membri della commessione che assisteranno all'esame nel numero richiesto dal real decreto, e dagli altri aspiranti.

Tutti gli scritti resteranno depositati presso il segretario della commessione.

Terminata ciascuna giornata di esame, si farà verbale delle operazioni seguite.

9 Dopo terminati tutti gli esami de' quattro giorni, saranno stabiliti e fatti noti agli aspiranti altri giorni per la lettura degli scritti, per la quale dovranno assistere nel locale della gran corte civile gli autori rispettivi, a' quali la commessione potrà proporre de'dubbi, o domandare delle spiegazioni sulle cose scritte.

10. Gli aspiranti che per essere ascritti nell' albo debbono esporsi all' esame, dovranno presentare le di loro petizioni alla commessione unitamente alla laurea di cui debbono essere anticipatamente provveduti.

11. Di quelli che sono contemplati nell'articolo 9 del real decreto per essere inscritti nell' albo senza esame, coloro che appartengono all' antico collegio de' tavolari, gli antichi ingegneri camerali, e coloro che insegnano con decreto sovrano nelle dipendenze o stabilimenti reali architettura teorica o teorico-pratica, presenteranno unitamente alla laurea il loro decreto di nomina: coloro che appartengono al corpo de'ponti e strade col grado e coll' esercizio d' ingegnere, presenteranno con la laurea un certificato analogo del di loro direttore generale: coloro che sono contemplati nel real decreto de' 14 di marzo di questo anno, dovranno presentare colla laurea copia legale de' decreti per lo grado militare e per lo insegnamento che avranno praticato: coloro in fine che, al requisito della laurea, della probità, ed onestà aggiungono l' esercizio della professione di architetto od ingegnere per quindici anni presso i collegi giudiziari o amministrativi, dovranno presentare fra tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento, unitamente alla laurea un estratto degli atti di deposito delle perizie eseguite, trascritte da' registri delle rispettive cancellerie da rilasciarsi a norma del rito, nel quale per ogni perizia sarà pure notato la data ed il registro.

Legge de' 8 di ottobre 1836 per le reali riserve di caccia e pesca.

Veduto il regolamento per le reali riserve di caccia e pesca de' 20 d' aprile 1822 ;

Veduti i nostri sovrani rescritti circa le variazioni portate nel personale degli agenti , e ne' siti delle reali riserve;

Ad oggetto di provvedere alla loro conservazione con misure analoghe a siffatte variazioni, ed al vigente sistema di repressione ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

CAP. I. — *Reati e pene in materia di reali riserve.*

Art. 1. Non potrà immettersi bestiame ne' boschi e nelle reali riserve. Il padrone di animali sorpresi in contravvenzione si punirà coll' ammenda di carlini dieci per ciascuno de' medesimi se grosso, come bove, vacca, cavallo, mulo, somaro ; e di un carlino, se pecora, capra, castrato, o altro simile.

2. Chiunque sarà sorpreso con legna che si trovassero recise ne' boschi e nelle reali riserve, ovvero con ghiande o con altro prodotto delle medesime, si punirà coll' ammenda di due a sei ducati. Qualora però il trasporto di tali oggetti facciasi con vetture, l' ammenda si accrescerà di carlini quindici per ognuna di esse.

Potrà, secondo i casi, aggiungersi all' ammenda la detenzione non maggiore di giorni sei.

3. È vietato di abbattere, svellere, recidere, scorzare, o in altro modo qualunque danneggiare gli alberi nelle riserve reali. I contravventori, oltre l' ammenda eguale al danno recato, verranno condannati alla prigionia, che si applicherà nel primo grado se il danno non ecceda ducati cento, e nel grado secondo se di valor maggiore.

4. È vietata la caccia ne' reali siti e ne' territori ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni.

Niuno, ancorchè autorizzato dalla polizia a conservare ed a portare armi, potrà ne' siti reali compresi nel divieto di caccia tenere ed esportare lo schioppo senza real permesso dato per mezzo del nostro maggiordomo maggiore soprantendente generale di casa reale, e comunicato in iscritto dall' incaricato dell' amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà.

Per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo scarico, o collo schioppo senza piastrina se siano di quelli che si usino colla piastrina al fucile.

Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente articolo sarà punita colla confiscazione dell' arma.

5. Il divieto di entrare nelle reali riserve, o di transitare per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve collo schioppo carico, non include le partite di gendarmeria, di urbani, e di altra forza pubblica; nè quella di polizia, che per oggetto di servizio marcino col capo-posto in numero non minore di tre individui.

La gendarmeria a cavallo, sia anche un solo individuo dell' arma, conformemente alla sovrana risoluzione de' 2 di ottobre 1822, potrà entrare o transitare armata ne' siti e nelle strade pubbliche comprese nelle reali riserve, quando il faccia per oggetto di attuale servizio.

De' casi di entrata e di passaggio di forza pubblica indicata nel presente articolo sarà dato avviso all' incaricato dell' amministrazione, e se ne attenderà il permesso.

Sono dispensati di attenderlo così la forza della gendarmeria reale delle truppe di linea, come quella degli urbani, purchè gli urbani sieno uniti a qualche individuo della gendarmeria.

6. Qualunque individuo di gendarmeria, di altra forza pubblica, o di polizia trovato collo schioppo nel recinto delle reali riserve, fuori i casi previsti nell' articolo precedente, si avrà per contravventore, e verrà sottoposto alla repressione indicata nell' articolo 17 pe' portatori d' armi che non sieno di loro proprietà.

7. Chiunque nelle reali riserve e ne' siti vietati verrà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia, si punirà colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll' ammenda non minore di ducati cinquanta.

8. Qualunque proprietario o guardiano rurale che, ottenuto dalla polizia il permeso d' armi, voglia per costodia de' terreni o per difesa della vita tener lo schioppo nelle reali riserve, non potrà farlo senza nostra sovrana autorizzazione accordata per mezzo del nostro maggiordomo maggiore soprantendente generale di casa reale, e comunicata per iscritto dell' incaricato dall'amministrazione.

Nel foglio di autorizzazione sarà designata la reale riserva in cui viene permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica, o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione i guardaboschi reali sequestreranno l'arma e la munizione.

9. Niun padrone di territorio, nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nel recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi da' guardaboschi reali.

È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due, onde impedire che dia seguito a qualunque caccia.

In tempo delle cove di pernici e di fagiani i cani dovranno tenersi incatenati.

Nel passaggio per istrade dentro le riserve reali i cani si condurranno legati ; altrimenti verranno uccisi da' guardaboschi reali.

È a cura degli stessi guardaboschi reali dar morte a' gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve reali.

10. I padroni delle terre comprese nella estensione de'reali siti ne' quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero o seppellissero le uova, si puniranno coll' ammenda di dieci a trenta ducati.

11. È vietato di parare laccinoli o taglinole ne' reali siti riservati. Vi si potranno parare soltanto le reti, ma col permesso in iscritto dal maggiordomo maggiore soprantendente generale di casa reale.

Il contravventore, oltre la perdita degli ordegni, verrà sottoposto all' ammenda di due a dieci ducati.

12. La confiscazione degli ordegni e l' ammenda sanzionata nel precedente articolo saranno ancora profferite contro chiunque pescherà nelle riserve reali con qualunque istrumento capace a prendere o a discacciare i pesci.

13. Le pene stabilite ne' precedenti articoli ne'reati in materia di reali riserve non si applicheranno nel minimo ove siano essi eseguiti in tempo di notte.

14. La loro punizione nel caso di recidiva e di reiterazione si regolerà colle norme stabilite negli articoli 78 e seguenti delle leggi penali.

15. Con la prigionia e con l' ammenda applicabile pe'reati in materia di reali riserve, si pronunzierà la condanna al rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie, la quale si eseguirà colla coazione personale.

16. Le ammende applicate in vigor di questa legge saranno versate nella cassa dell' amministrazione del real sito, onde ripartirsi tra' guardaboschi reali, tra le guardie delle reali pesche, e tra altri agenti che hanno la custodia del real sito in cui la trasgressione è accaduta. La ripartizione sarà fatta a giudizio dell' incaricato dell' amministrazione.

Quantevolte per lo scovrimento della trasgressione siavi stato un denunciante, avrà egli la terza parte dell' ammenda introitata.

17. Se le armi, gli ordegni e gl' istrumenti in contravvenzione non appartengono al reo, e sieno revindicati dal proprietario, si condannerà il primo a soddisfarne il valore. Trovandosi nell' assoluta impossibilità di pagarlo, verrà sottoposto dal giudice che avrà profferita la confiscazione degli enunciati oggetti, alle pene seguenti.

Se il valore da soddisfarsi non ecceda i carlini ventinove,

il contravventore si punirà, a seconda de' casi, col mandato in casa, o colla detenzione.

Se il valore sia di carlini trenta a ducati venti, la pena sarà di uno a due mesi di prigionia.

Se il valore ecceda la somma di ducati venti, la pena sarà il primo grado di prigionia non applicato nel minimo.

18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali, le guardie delle reali riserve, avvenuti in atto che agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 di dicembre 1825, relative agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

CAP. II. — *Procedura.*

19. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche con abituale vigilanza baderanno alla custodia delle reali riserve confidate rispettivamente alle loro cure; non che alla sorpresa, ed alla pruova delle trasgressioni che vi fossero eseguite.

20. Seguiranno essi l' oggetto materiale del reato per assicurarne la pruova; ma non s' introdurranno nelle case, nelle officine, negli edifici, ne' cortili adiacenti, ne' recinti senza l' intervento del commessario o dell' ispettore di polizia ordinaria; o del giudice del circondario, o del suo supplente; o del sindaco; o in fine di uno degli eletti comunali, uniformemente all' articolo 16 delle leggi di procedura penale.

21. Le autorità designate nel precedente articolo seconderanno prontamente le richieste che all'uopo riceveranno da' guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche: segneranno in ogni pagina e sottoscriveranno in fine il processo verbale compilato in rapporto alla perquisizione e sorpresa degli oggetti rinvenuti. Di ciascuno di essi verrà fatta precisa designazione nel processo verbale, e se ne assicurerà il reperto nelle forme legali.

22. I guarda boschi reali sequestreranno il bestiame, le armi con munizione sorprese in contravvenzione; gli ordegni, gl' istrumenti che han servito o erano destinati ad eseguir la contravvenzione: sequestreranno altresì i mezzi impiegati al trasporto di oggetti involati. Eseguiranno altrettanto le guardie delle reali pesche per trasgressioni in esse avvenute.

Gli oggetti sequestrati si porteranno al giudice del circondario, o a chi ne faccia le veci. Vi sarà del pari tradotto l'individuo sorpreso nella flagranza di trasgressione portante a prigionia.

23. Il bestiame si riterrà nella riserva reale, dove è stato sorpreso in contravvenzione: sarà nella medesima custodito e mantenuto a spese e rischio del contravventore, ed a cura dell' incaricato dell' amministrazione, che di dritto ne è reputato con-

segnatario finchè il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, non confermi in lui la consegna, o altrimenti non disponga.

Ove sia destinato altro consegnatario, il giudice disporrà di passarsi il bestiame in suo potere dopochè a tenore della tariffa dell'amministrazione sarà soddisfatta la valuta del suo mantenimento, della sua custodia, e di tutto altro che pel bestiame sequestrato fosse occorso.

24. Il bestiame sequestrato servirà ad assicurare, nel caso di condanna, la soddisfazione dell'ammenda, il rifacimento dei danni e delle spese giudiziarie.

25. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche per contravvenzioni ne' siti confidati rispettivamente alla loro custodia compileranno processo verbale, che conterrà la designazione de' seguenti oggetti:

1. giorno in cui è seguita la verifica del reato;

2. nome, cognome, domicilio de' capienti compilatori del processo verbale;

3. fatti particolari verificati e tendenti a palesare la natura e la circostanza del reato, ed in part.colare il tempo e luogo in cui è avvenuto;

4. nome, e cognome, condizione e domicilio del contravventore, ove i guardaboschi reali, o le guardie delle reali pesche ne abbiano conoscenza;

5.° armi, ordegni, istrumenti che han servito, o erano destinati alla esecuzione del reato;

6.° numero e qualità individuali degli animali sorpresi in contravvenzione;

7.° elementi ed indizii raccolti in pruova del reato e del reo;

8.° data della chiusura del processo verbale.

26. Il processo verbale si compilerà tra le ore ventiquattro dalla verifica della trasgressione: verrà sottoscritto da'compilatori, e vidimato dal fattore della riserva reale, o dal direttore delle reali pesce, secondo che la trasgressione sia avvenuta ne' premi, o negli altri de' siti riservati.

27. Il fattore ed il direttore di cui è menzione, invigileranno sulla condotta che i guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche di loro dipendenza serbano nello adempimento dei propri doveri. Ciascuno di essi baderà in particolare alla compilazione de' processi verbali. Nel caso d' inesattezza non vi segnerà il visto; ma si porrà di accordo col giudice del circondario, perchè ne'modi legali si supplisca alle mancanze in cui fossero incorsi i compilatori.

28. Il processo verbale tra le ore ventiquattro a contare dalla sua chiusura si ratificherà con giuramento innanzi al giudice del circondario, o di chi ne faccia le veci, da'guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche che l' avranno compilato.

29. Seguita la ratifica giurata del processo verbale, l'autorità giudiziaria ne darà copia a' compilatori, che la faranno sollecitamente pervenire all' immediato loro superiore.

30. Il processo verbale su' fatti di trasgressione di legge in materia di reali riserve farà piena pruova fino alla inscrizione in falso, ove concorrano le condizioni, 1. che sia il medesimo compilato e ratificato con giuramento a norma de' quattro articoli precedenti; 2. che siavi l'atto di flagranza a' termini dell' articolo 50 delle leggi di procedura penale; 3. che ne' reati portanti ad ammenda, la quale presa insieme col valore del danno recato non ecceda i ducati venti, sia il processo verbale compilato da uno almeno de' guardaboschi reali, e delle guardie delle reali pesche, in cui si è delinquito; e che portando a valore o a pena maggiore, abbiasi anche la testimonianza sia di altro di tali agenti, sia di persona estranea.

31. La pruova sino alla inscrizione in falso per fatto di trasgressioni espresse nel verbale de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali riserve, non si estende alle deduzioni che essi ne avranno tratte. La valutazione delle medesime è rimessa al criterio morale del giudice.

32. Si osserveranno per la inscrizione in falso contro i processi verbali di cui è parola, le determinazioni degli articoli 156 a 158 della legge forestale de' 21 di agosto 1826.

33. In mancanza di una o più delle condizioni designate nel precedente articolo 31, non avendosi nel processo verbale il privilegio di far pruova fino alla inscrizione in falso, si ammetterà l' incolpato alla pruova in discolpa, che il giudice valuterà con quella che a carico si produrrà per parte dell' amministrazione del real sito da cui la riserva dipende.

34. Se i fatti segnati nel processo verbale non giungano a comprovare pienamente la incolpazione, il giudice competente curerà di supplirvi con altri atti, prendendone le tracce dal processo verbale, e ricevendo anche le dilucidazioni da' suoi compilatori.

Sul risultamento di questi atti verrà del pari aperto l' adito a pruova in contrario.

35. L' incaricato locale del sito reale, e per le trasgressioni nelle reali pesche l' incaricato nella real balestreria si metteranno d' accordo per la destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa. Ciascuno di essi farà le parti dell' amministrazione del real sito, esercitando in giudizio l' azione civile per l' ammenda, pe' danni ed interessi, e per la confiscazione di armi, ordegni, istrumenti in contravvenzione. Eserciterà egli in giudizio i dritti di parte civile, ancorchè in esso non siasi costituito con tal qualità.

36. Spedirà il giudice competente la citazione, e procederà agli atti consecutivi colle forme che in vigor della enunciata legge de' 21 d' agosto 1826 si osservano pe' reati forestali.

37. Nel giudizio di trasgressioni in materia di riserve reali vi è luogo ad appello ed a ricorso alla corte suprema di giustizia, ne' casi ed a norma delle leggi di procedura penale.

38. Qualora l'incaricato di fare in giudizio le parti della reale amministrazione produce reclamo contro la sentenza, dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà sia per la rinunzia, sia per la discussione del gravame.

39. Finchè non abbiasi questa risoluzione, rimarrà sospeso il procedimento, purchè non siavi gravame del ministero pubblico.

40. Ci riserbiamo la formazione di un elenco de' luoghi diversi delle reali riserve colla designazione de' loro confini. Si osserveranno intanto sull' oggetto le disposizioni in vigore.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de'ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prederne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 17 ottobre 1836 relativa agli alimenti dovuti da' discendenti agli ascendenti, ed a' collaterali.

Veduto l' articolo 200 delle leggi civili così concepito :

« Se la persona che dee somministrare gli alimenti giusti-
» fica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale
» con cognizione di causa potrà ordinare che la detta persona
» riceva nella propria casa, nudrisca e mantenga quello al quale
» essa dee gli alimenti. »

Volendo prevenire ogni viziosa interpetrazione di questo articolo, di cui per altro l' applicazione a' casi vari a' quali risguarda è rischiarata da' principi del rispetto dovuto da' discendenti verso gl' ascendenti, e dell' ordine e della economia delle famiglie, espressi negli articoli 194 e seguenti, e 287 e seguenti delle leggi civili;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Alla disposizione contenuta nell' articolo 200 delle leggi civili di sopra trascritto rimane surrogata la seguente.

Gli alimenti da' discendenti agli ascendenti, o da un collaterale all' altro saranno dovuti in pensione. Se però la persona che vi è tenuta giustifichi di non poter pagare la pensione, il tribunale con cognizione di causa potrà ordinare che la medesima riceva nella propria abitazione, nudrisca e mantenca quello al quale sono dovuti gli alimenti.

I discendenti riceveranno gli alimenti in casa de' loro ascendenti, se pure a costoro non piaccia somministrarli in pensione. Potranno riceverli in pensione quando per gravi motivi così venga ordinato dal tribunale.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 14 novembre 1836 concernente la fusione e 'l raffinamento de' metalli preziosi in Sicilia.

Veduto il nostro decreto de' 20 di aprile 1835 emesso pei reali domini di qua del faro, e diretto ad eliminare gl' inconvenienti che la esperienza ha mostrato di opporsi al miglioramento ed al commercio de' lavori di galloni, lustrini, frange, ed altre opere d' argento, e di argento dorato filato;

Volendo noi le medesime disposizioni applicare a' nostri domini di là del faro in quelle parti che possano ad essi convenire, e con quelle modificazioni che le diverse circostanze locali richieggono;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti coloro che vogliono esercitare l' arte di tiratore d' argento, e d' argento dorato in fili sottili, debbono essere muniti di una patente che gratuitamente sarà rilasciata

dalla direzione generale de'rami e dritti diversi, da cui dovranno del pari provvedersene tutti i fabbricanti e commercianti di opere di galloni, lustrini, frange, ed altro simile in oro ed argento.

2. Gli attuali artefici, fabbricanti e commercianti indicati nel precedente articolo dovranno fornirsene nel termine di un mese per Palermo, e di due mesi per gli altri luoghi della Sicilia.

3. Le contravvenzioni a' due precedenti articoli saranno punite a norma dell'articolo 59 del real decreto de' 14 di aprile 1826.

4. Ogni verga de' detti preziosi metalli non potrà esser tirata in fili, nè potrà mettersi in commercio, senza che sia bollata da una delle officine di garentia, a norma del detto real decreto.

5. I contravventori saranno puniti colla confisca delle verghe non bollate, e col pagamento di una multa di ducati dugento, salva ogni azione penale, ove il titolo non sia conforme a quello autorizzato.

6. Il titolo di fino ammessibile sarà non meno di millesimi 984.

Al di sotto di questo titolo è proibito alle officine di garentia di apporre i bolli nelle dette verghe, ed è insieme vietato agli artefici, fabbricanti e commercianti de' lavori in parola il farne uso, punendosi le contravvenzioni da parte di costoro con una penale, che per la prima volta sarà di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento, e per la terza di ducati trecento; interdicendosi a' medesimi di più commerciare de' detti lavori, non che fabbricarli.

7. Le foglie d' oro da applicarsi all' argento del prescritto titolo pe' lavori di galloni, ed altri simili debbano essere del titolo non minore di millesimi 992.

Quanto si è detto nel precedente articolo è applicabile alle foglie di cui è cenno.

8. Le impressioni de' bolli di garentia, che presenteranno la testa di Cerere e l' emblema del saggiatore, saranno moltiplicate per modo che una delle superficie della verga ne sia interamente coperta.

9. Il dritto da esigersi sarà riguardo al real tesoro di grana venti col decimo per ogni libbra d' argento, e riguardo al saggiatore di grana venti per ogni verga.

10. È in piena libertà de' fabbricanti e commercianti di lavori di lustrini, galloni, frange, spalline, fiocchi, ed altre manifatture, niuna eccettuata, d' argento fino, e d' argento fino dorato in fili, di poter commerciare contemporaneamente di simili opere false, o che siano in parte false, ed in parte fine: essi però avranno l' obbligo di consegnare al compratore, ove il richiede, un bigliettino che, ai termini dell' articolo 58

del real decreto de' 14 di aprile 1826, conterrà l' indicazione della specie del lavoro, del titolo, del peso, e del prezzo soddisfattone.

Tal biglietto verrà sottoscritto dall' artefice, fabbricante o commerciante che lo rilascerà.

11. Quelli che nelle suenunciate manifatture in fili d' oro e d' argento venderanno oro ed argento falso per fino, saranno assoggettati alla restituzione del prezzo, e ad una multa di ducati dugento, del pari che al rifacimento de' danni, spese ed interessi.

12. È proibito tenere in unica vetrina gl' indicati lavori fini, e falsi; ma gli uni e gli altri debbono tenersi in separate vetrine coll' analoga indicazione lavori fini; lavori falsi; o lavori misti, o sia falsi e fini.

13. Ogni lavoro in filo d'oro e d'argento ch' esisterà nelle botteghe de' detti artefici, fabbricanti e commercianti, dovrà essere senza eccezione alcuna presentato per le analoghe osservazioni a' competenti impiegati che saranno destinati per le visite.

14. Rimane fermo per gl' indicati lavori quanto trovasi prescritto nell' enunciato real decreto de' 14 di aprile 1826 circa il saggio da subire le dette verghe, e circa i bolli di cui esser debbono munite.

15. Del pari rimangono fermi gli attuali sistemi intorno alla fusione ed al raffinamento de' metalli preziosi; restando in vigore presso i particolari l' uso degli argani e de' mangani destinati a tirarli in fili sottili.

16. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotenente generale nei nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 febbraio 1837 che approva il regolamento pel servizio amministrativo de' fondi delle prigioni militari.

Sulla proposizione del nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' annesso regolamento pel servizio amministrativo de' fondi delle prigioni militari, in modificazione dell' articolo 140 dell' ordinanza amministrativa militare, e dell' articolo 13 del precedente regolamento per questo servizio de' 22 di agosto 1825, è da noi approvato, e sarà considerato posto in osservanza ne' nostri reali dominî al di qua ed al di la del faro dal dì primo di gennaio dell' andante anno 1837.

2. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze, degli affari interni, e degli affari di Sicilia presso la nostra real persona, il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato

luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 10 febbraio 1837 pel servizio amministrativo de' fondi delle prigioni militari, che modifica l' articolo 140 dell' ordinanza amministrativa militare, munita del real decreto de' 29 di giugno 1824, e fa seguito all' regolamento per questo stesso servizio approvato col real decreto de' 22 di agosto 1835.

Art. 1. A contare dal dì primo di gennaio 1837 il ramo degli affari interni di Napoli, la tesoreria generale di Sicilia libereranno, secondo il bisogno, alla disposizione degli appoderati delle prigioni militari direttamente degli acconti per la sussistenza stabilita dalle leggi in vigore pe' detenuti giudicabili dai tribunali ordinari esistenti nelle dette prigioni sopra appositi stati nominativi, da spedirsi dagli appoderati ne' domini al di qua del faro per via dell' intendenza generale dello esercito, e nella Sicilia per mezzo della vice-intendenza, alle rispettive scrivanie di razione.

2. Gli appoderati delle prigioni militari da dieci in dieci giorni potranno trarre sulle somme poste alla loro disposizione de' boni a matrice a favore de' rispettivi custodi delle prigioni per lo ammontare approssimativo della sussistenza de' detenuti, siano militari, siano pagani, giudicabili da' tribunali ordinari, restando responsabili per tutto ciò che è espresso nel regolamento della tesoreria generale per servizi di simile natura; essendo vietato di poter trarre, e di ammettersi dalla tesoreria gli ordinativi a saldo di ciascun mese, o quelli di acconto del mese successivo, se non fosse accompagnato il primo da un conto morale delle somme già ordinanzate, e dalla sussistenza somministrata nominativamente a' detenuti nel corso di ciascun mese; e l' acconto del mese susseguente non sarà liberato, se non siansi regolarizzate le somme del mese precedente.

3. Per que' tali detenuti estranei al ramo di guerra, si formeranno, come attualmente si pratica, separati fogli di chiamata della rivista di ciascun mese, che da' commissari di guerra rispettivi si spediranno all' intendenza generale ed alla vice-intendenza, onde farsene l' invio alle rispettive tesorerie.

4. Le dette tesorerie nel ricevere questi fogli di rivista stabiliranno subito gli aggiusti corrispondenti da rimettersi agli appoderati per mezzo della intendenza generale, e della vice-intendenza.

5. Pe' detenuti nelle prigioni civili giudicabili dai tribunali militari, si continuerà lo stesso metodo attualmente in vigore.

6. In quanto agli arretrati dovuti per questo ramo di servizio alla guerra dall' interno e dalla tesoreria generale di Si-

cilia, se ne formeranno subito le parziali liquidazioni per ciascuna appoderazione delle prigioni militari, sino al giorno precedente a quello in cui incomincerà ad avere esecuzione il presente regolamento; ed il ramo di guerra ne sarà subito rivaluto con ordinativo alla disposizione dell' intendente generale dell' esercito, e del vice intendente, i quali dovranno ripianare alle tesorerie generali i debiti che figurano negli aggiusti a carico degli appoderati per questi esiti de' quali è parola.

7. Siccome attualmente nella Sicilia i detenuti, eccetti quelli di Palermo e Messina, sono a carico delle comuni, così gli acconti che quella tesoreria generale dovrà liberare agli appoderati pe' detenuti militari o pagani, giudicabili dai tribunali ordinari, saranno minorati dalle quantità da rimborsarsi alle comuni medesime secondo la patria de' detenuti, da indicarsi individualmente ne' fogli di chiamata delle rispettive riviste mensuali, rimanendo alle cure di quella tesoreria, e de' rispettivi intendenti delle provincie di rimborsarsi subito le comuni medesime.

Legge de' 27 febbraio 1837 colla quale approvasi un trattato di pace e di commercio conchiuso tra Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie e Sua Maestà il Sultano di Marrocco.

Essendo stata stipulata una convenzione fra noi ed il Sultano di Marrocco, per la quale si è confermato il trattato già conchiuso fin dall'anno 1782 coll'aggiunzione di alcuni articoli, della quale convenzione il tenore è il seguente.

Nel nome di DIO onnipotente.

La pace conchiusa a perpetuità a'19 di ottobre 1782 nella capitale di Napoli fra il regno delle due Sicilie, e quello di Marrocco, e ratificata con una lettera di Sua Maestà Marrocchina a Sua Maestà Siciliana del dì primo di febbraio 1784, essendo stata alquanto rallentata per de'malintesi succeduti, le LL. MM. Siciliana e Marrocchina volendo constare e consolidare la buona intelligenza fra di loro, e riattivare sempre più i vincoli della più stretta amicizia, hanno deciso di rinnovare a perpetuità per essi, loro successori ed eredi il trattato di pace e di commercio summenzionato, facendovi però qualche aggiunta di altri articoli, onde consolidarla maggiormente; ed a tale effetto nominano delegati e plenipotenziari, Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie il signor commendatore D. Giambattista Staiti, maresciallo, retro-ammiraglio, comandante la divisione navale della Maestà Sua, e Sua Maestà il Sultano di Marrocco il signor D. Judah Benoliel, suo console generale in Gibilterra, i quali in virtù delle autorizzazioni di cui sono muniti, sono convenuti che il trattato di pace conchiuso l'anno 1782 fra le due

potenze, e confermato colla data di oggi, dee essere conservato da ora in avanti, ed a perpetuità, coll' aggiunzione dei seguenti articoli convenuti. Cioè:

Art. 1. Tutti i privilegi, prerogative e concessioni fatte a' sudditi e bastimenti coperti dalle bandiere di altre potenze primarie, amiche, e più privilegiate nell' impero di Marrocco, debbono godersi da' sudditi e bastimenti coperti della bandiera di Sua Maestà Siciliana.

2. Quando un bastimento mercantile di bandiera siciliana incontra un legno di guerra marrocchino, e questo ultimo vorrà esaminare i documenti del primo, dovrà spedire soltanto due persone nello schifo a riconoscere il passaporto, e le persone rimarranno nello schifo, ed a veruno sarà permesso di salire sul bastimento, affinchè il bastimento siciliano non venga assoggettato a contumacia, e soltanto ad un bastimento di guerra sarà permesso di esaminare il passaporto di un bastimento mercantile, qualora lo incontrasse per mare: e gli stessi riguardi si praticheranno da' legni di guerra di S. M. Siciliana, allorchè incontrassero de' bastimenti mercantili dell' impero di Marrocco.

3. Quando un bastimento delle potenze contraenti verrà gittato da burrasca nel porto stesso, o sopra qualunque spiaggia del mare, dovranno porsi in sicurezza e sotto custodia tutte le merci ed altri effetti che sono caricati sul detto bastimento. Gli abitanti del luogo ove si trova il naufragato bastimento invigileranno sul medesimo; e fino a tanto che saranno posti in sicuro le merci, le persone ed i loro effetti, dovranno soccorrergli in tutto il bisognevole; e se questo bastimento venisse ricuperato coll' aiuto di Dio, e gli abbisognassero comodi, gli verranno somministrati, affinchè il bastimento possa proseguire il suo viaggio. Se un bastimento di bandiera siciliana venisse, Dio guardi, a naufragarsi in un de' porti, o spiagge di Marrocco, e vi esistessero delle merci che il proprietario non volesse vendere negli stati marrocchini, ma ricondurre nel suo paese, non sarà per ciò tenuto di pagare alcun dritto doganale.

4. S. M. il Re del regno delle due Sicilie ad esempio di altre potenze amiche, e come si trova altra volta avere promesso, terrà un solo console generale nell' impero di Marrocco, che risederà a Tanger. Esso sarà destinato nel corso di tre a quattro mesi circa dalla data di oggi, e colà gli saranno accordati tutti i privilegi, distinzioni ed onori che si accordano ai consoli generali delle altre primarie potenze le più privilegiate presso di S. M. Marrocchina.

5. La presente ratificazione di pace dee essere di durata perpetua fra le due potenze transigenti, e si cercherà dalle due parti di consolidarla sempre più. In caso però di qualche giusto motivo di dissapori, si procurerà apporvi riparo dal console, o da persone espressamente nominate; ed in caso d' inevitabile guerra, si dovrà notificare dall' una all' altra parte sei mesi prima

d' incominciare le ostilità, acciocchè i sudditi commercianti delle due potenze, ed i capitani de' bastimenti coperti delle loro bandiere possono prendere le loro misure a tempo, a scanso di danno pel reciproco commercio.

6. La presente perpetua pace, questa amicizia durevole per sempre, e questo trattato di commercio sussistente tra ambe le parti, e stabilito dai precedenti articoli, non sarà distrutto, col volere di Dio, da veruno avvenimento, e non avranno luogo altre aggiunte o derogazioni.

7. Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie per comprovare a Sua Maestà Marrocchina il compiacimen'o nello stringere maggiormente tra loro legami di amizia, le offrirà un complimento da parte sua per una sola volta, ed in oggetti a scelta e generosità di Sua Maestà Siciliana, e da presentarsi in Tanger.

8. Il presente trattato di conferma di pace tra le due potenze contraenti dovrà essere ratificato dalle LL. MM. Siciliana e Marrocchina tra quattro mesi circa, da contarsi dalla data di oggi, per essere cambiate le rispettive ratifiche reciprocamente nel modo che ciascuna parte crederà di convenienza di far passare la sua ratifica all' altra.

In fede di che i delegati plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Firmato in Gibilterra li 25 giugno 1834.

Firmato, *Judah Benoliel*.

Firmato, *Il retro-ammiraglio Commendatore Giambattista Staiti*.

E perchè tutti gli articoli contenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed invariabile osservanza, vogliamo che la stessa tenga ne' nostri domini forza di legge. E quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri; udito il nostro consiglio ordinario di stato; l' abbiamo sanzionata e sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, munita del nostro real sigillo, e riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, e curarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto del 6 agosto 1837 con cui vien prescritto essere reati di competenza delle commessioni militari lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, tendenti a turbare la pubblica tranquillità.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, diretto l' uno e l' altro da disegno di turbare l' interna sicurezza dello stato, saranno reati di competenza delle commessioni militari. Le commessioni militari saranno convocate e procederanno a' termini del decreto dei 6 di marzo 1834.

2. I reati preveduti nell' articolo precedente saranno puniti colle regole espresse negli articoli 123, 129, 140 e 142 delle leggi penali.

3. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro, i nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, della polizia generale, e per gli affari di Sicilia, ed il direttore del nostro ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 aprile 1838 portante lo stabilimento e la organizzazione di due instituti di educazione pel ramo di marina.

Convenendo che gl'instituti di educazione militare, pel ramo di marina, vengano coll'abituare i giovani allievi fin da' loro primi anni alla vita di mare riordinati in modo da conseguire eziandio quella speciale instituzione teorico-pratica che l' utilità positiva del nostro servizio esige;

Sulla proposizione del nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno due gl' instituti di educazione pel ramo di marina.

Il primo colla denominazione di collegio degli aspiranti guardiemarine, per dare alla real marina distinti ed utili uffiziali di guerra.

Il secondo col titolo di scuola di alunni marinari, per provvederla di abili piloti.

2. Entrambi i detti instituti saranno permanentemente stabiliti a bordo di due legni da guerra alla vela.

3. Il numero delle piazze del collegio sarà di venti, suddivise come segue:

cinque saranno franche ;
cinque a metà di pagamento ;
dieci a pagamento intero.

4. Le piazze franche, o a metà di pagamento nel collegio saranno da noi conferite ad orfani di uffiziali di guerra della real marina, e quelle a pagamento a' figli de' medesimi uffiziali, ed a' giovanetti di distinte famiglie di nostri sudditi sia per natali, sia per cariche.

5. Nella scuola degli alunni marinari il numero delle piazze sarà di quaranta, suddivise nel modo seguente :
venti a piazza franca ;
dieci a metà di pagamento ;
dieci a pagamento.

6. Le piazze franche nella scuola di alunni marinari saranno da noi concedute a' figli de' piloti, de' sottuffiziali, o di altri individui del corpo de' cannonieri e marinari, e di ogni altro corpo militare della real marina, preferendosi sempre gli orfani. Le piazze a pagamento saranno date agli altri, purchè nostri sudditi, preferendosi quelli che sono addetti alla marina di commercio.

7. L'ispettore del personale sarà l'ispettore comandante superiore di amendue i mentovati instituti.

8. Gli anzidetti due instituti di marina saranno comandati rispettivamente da' comandanti stessi de' bastimenti ove si troveranno collocati.

9. Tanto gli aspiranti del collegio, quanto gli alunni della scuola dormiranno sulle brande, e dovranno rimaner sempre a bordo durante la loro educazione ed istruzione, la quale sarà ripartita in sei anni pe' primi, e pe' secondi in cinque anni, come per lo passato.

10. Due uffiziali del grado di tenenti, o alfieri di vascello, dello stato maggiore del bordo, tra i quali l'uffiziale incaricato degli strumenti, per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti e degli alunni nella navigazione e nell'astronomia nautica, ed un particolar cappellano per istruttore morale, saranno in ciascuno de' detti due reali bastimenti destinati alla cura degli aspiranti ed alunni.

11. Saranno imbarcati sopra cadauno de' detti reali legni un quartiermastro amministratore pel proprio instituto, un direttore degli studii, ed i professori necessarii.

12. L'assegno da pagarsi al collegio per ciascuna piazza di aspirante sarà di ducati dodici al mese. La prima classe dello stato discusso di marina soddisferà al consiglio di amministrazione del collegio, sopra riviste, tanto le cinque piazze intere di ducati dodici, quanto le cinque mezze piazze di ducati sei. Le famiglie pagheranno allo stesso, con la regola del trimestre anticipato, tanto l'altra metà delle cinque suddette piazze, che le dieci piazze intere di ducati dodici.

Lo stesso sarà praticato a riguardo delle venti piazze franche della scuola, delle dieci piazze a metà di pagamento, e delle dieci a pagamento intero, colla differenza che l'assegno di ciascuna piazza da percepirsi dall'instituto sarà di ducati otto al mese.

13. Il comandante del bordo co' due uffiziali designati nell'articolo 10 formeranno un consiglio di amministrazione eventuale per ciascuno de' due instituti. Il contadore di bordo vi eserciterà le veci di commessario. Il quartiermastro amministratore ne sarà il segretario, la cui responsabilità sarà perenne; ed eventuale quella del presidente e de' componenti del consiglio.

14. Alle spese per vitto, mantenimento, medela e studio degli aspiranti, eccettuate quelle del vestiario e biancheria, che sarà come per lo passato a carico delle famiglie, dovrà far fronte la totalità degli assegni individuali e mensuali.

15. In quanto agli alunni marinari, la totalità degli assegni individuali dovrà far fronte a tutte le spese d'ogni genere.

16. L'uniforme degli aspiranti sarà simile a quello delle guardiemarine, ma senza laccio.

Il cappello sarà liscio, con la ganza, ed i due fiocchetti laterali.

Il vestiario degli alunni sarà simile a quello stabilito pel corpo de' cannonieri e marinari.

17. L'età di ammissione de' giovanetti nel collegio degli aspiranti guardiemarine, e nella scuola di alunni marinari dovrà esser quella di dodici anni. Passata l'età di dodici anni ed un giorno, le domande d'entrata non dovranno essere ammesse.

18. Gli aspiranti guardiemarine per entrare in collegio dovranno, oltre dell'aver avuto il vaiuolo naturale, o l'innesto vaccinico, dar soddisfacente esame sulle lingue italiana e francese, sull'ortografia, sulla calligrafia, sul disegno di figura, sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla geometria piana.

Gli alunni marinari, per l'ammissione nella scuola, oltre dell'avere le stesse condizioni fisiche stabilite per gli aspiranti guardiemarine, dovranno sapere ben leggere e scrivere, ed i primi elementi della geometria e dell'aritmetica.

19. Soltanto nella prima formazione ci riserbiamo quelle eccezioni, intorno all'età ed all'istruzione primitiva, che crederemo convenevoli per quei soli giovanetti del collegio che si trovano di recente esaminati per nostro comando.

20. Gli aspiranti, compiuto il sesto anno degli studii, saranno assoggettati all'esame di uscita per esser promossi a guardiemarine. Questo esame però sarà eseguito nel real collegio militare con le norme medesime, e dalla stessa commessione prestabilita per l'esame di uscita de' proprii alunni, tranne i due uffiziali superiori dell'artiglieria e del genio, ed il comandante

di quell'instituto, a' quali saranno sostituiti due retro-ammiragli, due uffiziali superiori della real marina, ed i due direttori del genio idraulico e marittimo. Il più elevato de' generali in grado, o in anzianità, presederà la commessione. Il professore dirigente degli studii del collegio degli aspiranti ne sarà il segretario.

21. In questo esame di uscita saranno designate per le piazze d'alunni idraulici, o costruttori coloro che si mostreranno più versati e più adatti rispettivamente a tali rami di servizio, e meno atti alla navigazione per circostanze sopraggiunte alla loro ammissione in collegio.

22. Nella prima istallazione del collegio, e per questa sola volta, saranno considerati, secondo la loro condotta e rispettive circostanze, gli aspiranti guardiemarine nominati con real decreto, e che innoltrati in età hanno assistito a solo peso delle rispettive famiglie alle attuali scuole provvisorie.

23. Però per quei giovani aspiranti che avessero mostrata, o mostrassero poca volontà di applicare, o che per la loro fisica costituzione fossero disadatti a reggere al mare, ne sarà fatto senza indugio rapporto a noi, per essere congedati immantinente; e ciò sotto la diretta responsabilità del direttore degli studii, del comandante del collegio e dell'ispettore maggiore generale.

24. Per gli alunni della scuola continueranno ad aver vigore le norme preesistenti pel metodo d'istruzione, pel passaggio da una classe all'altra degli studii, per l'uscita dalla scuola, e per la destinazione al corpo de' marinari cannonieri, ai termini de' reali decreti de' 5 di maggio 1824, e de' 19 di ottobre 1827, del pari che delle istruzioni annesse a quest'ultimo.

25. Il *bis* in una qualunque classe, tanto per gli aspiranti del collegio, quanto per gli alunni della scuola, porterà seco l'immediata ed irremissibile uscita dal rispettivo instituto.

26. Il vitto per ambedue gl'instituti sarà sano, ma frugale. Il provveditore de' viveri della real marina sarà rimborsato da' rispettivi consigli d'amministrazione delle razioni che saranno prelevate a domanda del quartiermastro amministratore pel pranzo e per la cena degl'individui del rispettivo instituto.

27. Sarà sottomesso alla nostra approvazione un regolamento da proporsi dal consiglio di marina, in cui saranno applicati in dettaglio i dettami precedenti all'educazione ed alla morale degli aspiranti ed alunni, secondo la rispettiva condizione, alla qualità de' loro studii, alla ripartizione di questi nelle succennate classi, alla loro vicendevole istruzione pratica tanto di bordo, che di arsenale, del pari che all'amministrazione, mantenimento e polizia di amendue gl'instituti.

28. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della

guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 aprile 1838 permettente che la deputazione di salute di Messina conservando le sue ordinarie attribuzioni possa in determinati casi deliberare sulle misure sanitarie senza dipendere da alcun altro magistrato supremo, tenendo sempre presente lo stato delle contumacie che le verrà annualmente inviato munito della sovrana approvazione.

Veduti gli articoli 6 e 16 della legge de' 20 di ottobre 1819;

Veduto il regolamento sanitario marittimo del primo gennaio 1820;

Tenendo presenti le istruzioni del 1786 pubblicate appositamente pel lazzaretto di Messina;

Considerando di essere il porto di quella città per la sua comoda, sicura e felice posizione, il punto il più adatto di fermata per la navigazione del levante;

Considerando di essere la stessa provveduta per ora di un apposito lazzaretto semisporco stabilito sulle norme del meglio organizzati in Europa per consiglio del nostro augusto proavo Carlo III di gloriosa rimembranza;

Volendo consultare non meno alla speditezza negli affari sanitarii riguardanti quel porto-franco ed alla più celere trasmissione degli ordini, che alla floridezza della città suddetta, accordandole tutte quelle facilitazioni nel commercio che possono conciliarsi con la tutela della pubblica salute;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La deputazione sanitaria di Messina, che per gli articoli 15 e 16 della legge de' 20 di ottobre 1819 fu dichiarata di prima classe, ed a' cui deputati vennero accordati il rango e gli onori di deputati del supremo magistrato dimorante in Palermo, conservando le sue ordinarie attribuzioni di deputazione di prima classe, potrà ciò non ostante, senza dipendere da alcuno altro magistrato supremo, per tutt' i casi contemplati nell' articolo seguente, deliberare delle corrispondenti misure sanitarie; tenendo sempre presente lo stato generale delle contumacie che le perverrà annualmente per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari interni munito della nostra sovrana approvazione.

2. I casi pe' quali le accordiamo la facoltà di deliberare, sono:

1.° in tutt' i rifiuti, contumacie e riserve che di volta in volta potranno esigere le provvenienze di taluni luoghi, o le navigazioni di taluni mari, a norma di ciò che è preveduto ne regolamento del primo gennaio 1820;

2.° sul permesso di disbarco de' generi insuscettibili dal bordo di un bastimento a rifiuto, purchè non contenga in atto infezioni, nel modo e ne' termini dell'articolo 48 del detto regolamento;

3.° sulla durata delle contumacie che s'impongono a causa dell'alterazione rinvenuta nel numero, o nella identità, o nello stato di salute degl' individui di un legno, giusta l'articolo 52 del citato regolamento;

4.° sul trattamento cui vada sottoposta una imbarcazione per difetto d'identità ne' generi, a' termini dell'articolo 54 del regolamento medesimo;

5.° sulla dimanda degl'interessati perchè taluni generi non restino danneggiati con gli espurghi di disinfettazione, o di separazione, e sieno piuttosto assoggettati a quelli di cimento, giusta l'articolo 93 del detto regolamento;

6.° sulle cautele da imporsi, in conformità dell'articolo 142 del menzionato regolamento, agli oggetti pertinenti ad un legno naufragato;

7.° sugl'incidenti che possono aver luogo in quel porto e lazzaretto nel corso delle contumacie ed espurghi, e sul prolungamento delle corrispondenti riserve, giusta l'articolo 45 del citato regolamento.

3. In tutt'i suddetti casi contemplati nel precedente articolo essa sarà preseduta dall'intendente; e v'interverrà con voto deliberativo l'uffiziale superiore della real marina capo di quel dipartimento.

4. La deputazione suddetta a tal modo costituita, mentre pe' casi numerati nell'articolo 2 farà eseguire l'analoga deliberazione, della quale darà comunicazione per intelligenza a' magistrati supremi di Napoli e Palermo, sarà nel tempo stesso tenuta di darne conto a noi per l'organo del nostro ministro segretario di stato degli affari interni tanto col mezzo del telegrafo, che del corriere ordinario, per la nostra sovrana approvazione.

5. Tutti i nostri ministri segretarii di stato, il nostro ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro, ed il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 maggio 1838 relativo alla competenza de' conciliatori a pronunziare in questi reali dominii sulle azioni per pagamento di censi ed altre prestazioni prediali nel possessorio fino a ducati sei.

Surto il dubbio se in questi reali dominî i conciliatori siano competenti a pronunziare sulle azioni per pagamento di censi, canoni ed altre prestazioni prediali nel possessorio non ec-

cedenti i ducati sei; e nell'affermativa, se per quest'azione debbasi adire il conciliatore del domicilio del debitore, ovvero quello del luogo in cui sono siti i fondi soggetti al canone o alla prestazione;

Veduto l'articolo 12 della legge de' 29 di maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario in questi reali dominî;

Veduto l'articolo 452 delle leggi civili;

Veduti gli articoli 41, 42 e 43 delle leggi di procedura civile;

Considerando che per determinazione della legge sono mobili le obbligazioni che hanno per oggetto somme esigibili, o effetti mobili;

Considerando che l'azione per lo pagamento di canoni o altre prestazioni è meramente personale e relativa a mobili quando non cade in esame il titolo costitutivo del debito;

Considerando che i conciliatori sono competenti a procedere nelle azioni personali relative a mobili fino a ducati sei;

Considerando che questa competenza nella specie è pure nelle vedute di utilità generale sullo stabilimento de' conciliatori;

Considerando che sia opportuno diffinire il dubbio promosso;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le azioni per lo pagamento di canoni o altre prestazioni prediali in possessorio fino a ducati sei possono essere dedotte in questi reali domini presso i conciliatori del domicilio del debitore.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 9 maggio 1838 che estende a' reali dominii oltre il faro il sistema per la bollazione di talune manifatture estere suscettive di un bollo che per la legge de' 19 di giugno 1826 non sono alla bollazione soggette.

Considerando che utile sia di estendersi a' domini oltre il faro la bollazione ordinata co' nostri decreti per questi domini emanati sotto i dì 27 di febbraio 1834, e 13 d'aprile 1835 per talune manifatture estere suscettive di un bollo che per la legge de' 19 di giugno 1826 non sono alla bollazione soggette;

Visto il rapporto in proposito rassegnato dal nostro luogotenente generale ne' domini suddetti;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno indistintamente soggette ad un bollo di

particolar costruzione le manifatture estere qui appresso descritte, cioè

1.º i lavori di velo, di filonnente o di filoscio di qualunque specie indicati coll'articolo 184 della legge doganale del dì 19 di giugno 1826, del pari che tutti gli altri di simil natura, sieno a spiga, sieno a maglie, o semplicemente tessuti di ogni qualità, fra cui i merletti, le striscie e le blonde, non esclusi i fazzoletti e le sciarpette di cotone riconosciuti sotto la denominazione di fazzoletti o sciarpette di velo, di cotone, sieno bianchi, colorati o stampati:

2.º le fettucce di seta, i guanti di pelle o di altra materia, le cuffie, bonnets, le maglie, i cappelletti e cappelli di paglia, le coppole, berrette, berrettini, le fasce, striscie e bordure di ogni specie.

2. Il bollo indicato nell'articolo precedente sarà di stagno del peso di acini sei, e di forma piano-convessa, coll'impressione cioè della Trinacria nella parte piana, e delle lettere iniziali R. D. sormontate da corona nella parte convessa; in quale parte vi sarà a di più sotto le iniziali impresso il numero d'ordine della macchina colla quale verrà il bollo applicato.

3. Il dritto per l'apposizione del detto bollo a tutte le manifatture enunciate nell'articolo primo, che dalla pubblicazione del presente decreto s'immetteranno dall'estero nelle dogane di prima classe ne' dominî oltre il faro, sarà di sole grana due per ciascun bollo.

4. L'apposizione del bollo medesimo dovendo eseguirsi ancora su tutte le succennate manifatture estere che, immesse prima della pubblicazione del presente decreto, trovansi esistenti ne' dominî oltre il faro, sarà il menzionato bollo apposto senza che le manifatture di cui si tratta siano sottoposte ad alcun pagamento nè di dritto qualunque, nè di prezzo materiale di bollo.

Siffatta bollazione però avrà luogo ne' modi che appresso verranno enunciati.

5. Per le fettucce, pe' merletti, per le striscie e per le blonde il bollo sarà apposto alle pezze di esse nel capo interno o nell'esterno, o nell'uno e nell'altro, secondochè sarà richiesto dall'immittente.

Per le rimanenti manifatture poi menzionate nell'articolo primo sarà apposto un solo bollo su di ognuna di esse.

6. La disposizione dell'articolo 186 della legge doganale del dì 19 di giugno 1826, con cui si prescrive che i soli venditori di qualunque specie di tessuti esteri saranno tenuti di conservar sempre quel capo della pezza ove il bollo doganale trovasi apposto sino al totale smercio della medesima, è applicabile anche alle dette fettucce, a' merlettii, alle strisce ed alle blonde.

7. I venditori nelle botteghe, ne' fondaci, ne' posti fissi, in mezzo alle strade, e le persone che lavorando cappelli ed

altri ornamenti donneschi commerciano ad un tempo anche di fettucce, merletti, strisce e blonde, essendo sorpresi con tali merci sprovvedute di bollo soggiaceranno alle pene di cui si parlerà nel seguente articolo 15.

8. I tagli di dette fettucce che non eccedono i dodici palmi, e de' merletti, delle striscie e delle blonde che non eccedono una canna, potranno, ancorchè sforniti di bollo, trasportarsi liberamente da' venditori girovaghi. Potranno ancora essere i detti tagli tenuti dalle persone che lavorano cappelli ed altri ornamenti donneschi, purchè queste ultime non commercino nel tempo stesso di fettucce, merletti, strisce e blonde, nel qual caso dovranno esibire, munite del bollo in regola, la pezza o le pezze de' testè cennati generi, dalle quali si sono staccati i tagli della indicata dimensione rinvenuti senza bollo, affinchè non siano considerati in confisca.

9. Le disposizioni contenute negli articoli 190 e seguenti della legge del dì 19 di giugno 1826 per facilitare il commercio de' piccoli venditori saranno applicabili alle dette fettucce e merletti, alle strisce ed alle blonde; e quindi saranno all'uopo stabilite nelle officine de' piccoli tagli di Palermo e di Messina le corrispondenti macchine per la bollazione de' tagli de' quattro generi testè accennati.

10. Il bollo da apporsi a detti tagli nelle cennate officine sarà uguale a quello prescritto nell'articolo secondo del presente decreto, a meno che nella parte convessa, ove, in vece del numero progressivo sotto le iniziali R. D., si apporranno le lettere T. P. nel bollo da destinarsi per la officina de' tagli di Palermo; le lettere T. M. in quello per la detta officina in Messina.

11. Per la esecuzione di quanto è prescritto nell' articolo quarto del presente decreto rimane stabilito il termine di tre mesi a contare dal giorno della pubblicazione, affine di effettuarsi compiutamente la bollazione generale di tutte le manifatture estere indicate nell'articolo primo, ed immesse pria che si fosse posta in vigore la bollazione da questo decreto ordinata.

Quindi resterà a cura di ciascun proprietario o possessore di tali manifatture, che queste, pria di spirare il termine suddivisato, fossero presentate e bollate nelle rispettive dogane di prima classe de' nostri domini oltre il faro le più prossime ai luoghi ove possono delle menzionate manifatture esistere.

12. La suindicata bollazione generale sarà eseguita senza che i proprietari o possessori delle manifatture siano soggetti ad alcun pagamento, come si è detto nel menzionato articolo quarto del presente decreto.

In conseguenza gli agenti de' dazi indiretti incaricati di siffatta bollazione generale, i quali esigessero alcuna somma sia per la loro diete, sia per qualunque altra causa, saranno tradotti alla corte criminale, o al giudizio correzionale per essere giudicati secondo la natura del reato.

13. La direzione generale de' dazi indiretti ne' domini oltre il faro destinerà gl' impiegati che dovranno eseguire la menzionata bollazione generale.

14. Le operazioni di ciascun giorno per la bollazione medesima sar..nno contestate da un processo verbale che gli uffiziali destinati all' uopo compileranno, ed in cui non si lascerà d'indicare partita per partita tutte le quantità delle manifatture bollate, ed i nomi de' proprietari o possessori cui appartengono.

15. Elasso il termine stabilito nell'articolo 11 di questo decreto, tutte le manifatture indicate nell' articolo primo di esso che si troveranno prive di bollo, saranno confiscate, ed il contravventore sarà soggetto alle pene inflitte dalle leggi vigenti.

16. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro ministro segretario di stato luogotenente generale nei nostri reali domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 luglio 1838 relativo al rimborso delle spese e degli onorarii dovuti a' notai.

Veduti gli articoli 130 e seguenti della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il notaio dovrà aggiugnere alla specifica di spese ed onorarii prescritta coll' articolo 140 della legge de' 23 novembre 1819 la quietanza delle somme che per le une o per gli altri avrà riscosso dalle parti.

2. L' azione del notaio contro la parte per lo rimborso delle spese e degli onorarii sarà soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data della inscrizione dell' atto originale o della copia nel repertorio del notaio. Sono applicabili a' notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il ministro segretario di stato nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 luglio 1838 col quale si dà la facoltà a' genitori di potere per giusti motivi chiedere che la figlia non maritata anche dopo la maggiorità passi a dimorare in alcun conservatorio.

Veduto l' articolo 290 delle leggi civili, col quale è stabilito che la figlia non può abbandonare la casa paterna se non quando vada a marito, o in conseguenza di autorizzazione del giudice;

Considerando che per questa disposizione la figlia maggiorenne rimane nella vigilanza del padre;

Considerando che conceduta una facoltà, o imposto un dovere, non possono pe' principii generali del dritto essere ricusati i mezzi opportuni a rendere efficace ed operativa l' una o l' altro;

Considerando che il precetto compreso nell' articolo 290 delle leggi civili è nel rispetto dovuto all' autorità paterna, e conseguentemente nella garentia della pubblica e della privata morale;

Considerando che per le leggi in vigore appartiene esclusivamente all' autorità giudiziaria pronunziare come di ragione su' dritti o doveri che tengono allo stato di padre o di figlio.

Considerando che a questi motivi riportansi le leggi civili nelle loro prescrizioni su' mezzi dati al padre per le misure di correzione contra il figlio;

Volendo rimuovere i dubbii promossi sul modo col quale abbiansi ad intendere ed applicare tali disposizioni nel caso di figlia nubile e maggiorenne;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Anche dopo la maggiorità della figlia, il padre potrà per giusti motivi chiedere che la medesima passi a dimorare in alcun conservatorio. Il tempo della dimora sarà determinato dalla prudenza del magistrato.

2. La madre sopravvivente al padre e non rimaritata potrà esercitare lo stesso dritto. Occorrerà però l' avviso di due de' più prossimi parenti paterni, ed in loro mancanza, di due amici.

3. Le forme, secondo le quali dovrà procedersi, e le autorità che dovranno emettere gli ordini corrispondenti, sono quelle indicate negli articoli 304, 305 e 309 delle leggi civili.

4. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il ministro segretario di stato nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 21 di luglio 1838 relativa a' duelli.

I duelli non apportando il danno solo che viene dalle ferite e dagli omicidii che ne conseguitano, i quali reati cadevano per la loro natura sotto le pene delle leggi comuni, ma ciò ch' è più grave arrecando pure quel maggior danno che nasce dall' errore cui fondansi i duelli di tener la forza in luogo del dritto, e di elevare in faccia alle leggi ed alla pubblica autorità il principio della vendetta privata, stabilendo ciascuno di

per se la ragione di vendicarsi e la misura della vendetta sino all' arbitrio sulla propria e sull' altrui vita; donde è poi tolto ad un tempo ogni mezzo di garantia e di sicurezza pubblica, e donde è aperta la occasione ad ogni modo d' insidia;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. La disfida al duello di persona a persona, o col mezzo di persone interposte, o per via di spedizione di cartello, o in altro modo qualsivoglia, sia stata o no accettata sarà punita col terzo grado di prigionia congiuntamente alla interdizione da' pubblici uffizii ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie pel tempo della prigionia, e di altri due a cinque anni seguenti.

Sarà punito colla stessa pena colui che avrà accettato il duello.

2. Le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite contro colui che abbia rifiutato la disfida, commesse dal disfidante direttamente o per intermezza persona sia nell' atto, o per occasione del rifiuto, saranno punite colla pena maggiore tra le pene di tali reati e della disfida accresciuta di un grado.

La condanna alla relegazione porterà pure la interdizione patrimoniale durante la relegazione, e la perdita delle pensioni pel tempo indicato nell' articolo 18 delle leggi penali.

La condanna alla reclusione, del pari che la condanna a' ferri di qualunque grado porterà altresì la perdita delle pensioni rimuneratorie.

Le percosse e le ferite che producano fra quaranta giorni la morte, saranno punite colla morte.

3. Quando coloro tra' quali sarà corsa una disfida abbiano scelto l' arma ed il campo, e sieno a fronte tra essi, comunque non avvenga il cobattimento di corpo a corpo saranno soggetti alla pena della relegazione, alla interdizione patrimoniale durante la relegazione, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie per altrettanto tempo dopo espiata la pena per quanto dura la relegazione.

Nondimeno se la cessazione del duello non avvenga spontaneamente, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà de' colpevoli, la pena di corpo contro costoro sarà la reclusione congiuntamente alla perdita delle pensioni rimuneratorie.

4. Il duello seguito, nel quale non sieno avvenuti omicidii e ferite, si punirà colla perdita delle pensioni rimuneratorie, e col primo grado di ferri nel presidio contro ciascuno de' due combattenti.

5. Chiunque rimanga ferito, e che di sua parte non rechi una ferita all' avversario, sarà soggetto alle pene indicate nell' articolo precedente.

Contro l' autore delle ferite che non portino storpio o mutilazione, sarà applicata la pena della perdita delle pensioni rimuneratorie, e del primo al secondo grado di ferri.

Ne' casi di storpio o mutilazione la pena de' ferri sarà applicata nel secondo grado.

Se le ferite abbiano prodotto la morte oltre i quaranta giorni dall' avvenimento non per la sola natura delle ferite, ma per cause sopraggiunte, si applicherà il terzo grado de' ferri.

6. L' omicidio in duello, e le ferite che portano per loro natura la morte, saranno puniti come omicidio premeditato. La pena medesima dell' omicidio premeditato sarà applicata anche nel caso che l' autor dell' omicidio o delle ferite sia uno di coloro i quali, senz' aver avuto parte nella contesa fra' due primi, escano a duello o perchè vi sieno chiamati, o perchè vi si offrano volontariamente.

7. I cadaveri di coloro che sieno morti in duello, o per le sole ferite ricevute in duello, saranno trasportati senz' alcuna pompa funebre e segni di onore in un luogo profano, che sarà designato di volta in volta dagli agenti della polizia ordinaria.

Si osserverà la regola stessa pe' cadaveri di coloro che subiranno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello.

È vietato altresì di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell' avvenimento o della persona.

8. Chiunque scientemente siasi fatto messo o portatore di disfida a voce o in iscritto, sarà punito colle pene stesse stabilite coll' articolo primo della presente legge.

9. Quelli che avranno suggerito e spinto al duello, ed i padrini, i secondi, gli assistenti al duello saranno soggetti alle stesse pene degli autori principali, secondo le regole degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.

Ne' casi previsti dell' articolo 5 la pena de' padrini, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena dell' autore delle ferite contemplate nell' articolo stesso.

10. Tra' militari la disfida al duello assumerà in oltre il carattere d' insubordinazione ne' casi dell' articolo 396 e seguenti dello statuto penale militare. Delle pene applicabili in vigore dalla presente legge, e dello Statuto penale militare si pronunzierà la pena maggiore accresciuta di un grado. Nondimeno se l' aumento di questo grado porti alla morte, la pena di morte, non sarà applicata.

11. Le condanne alla relegazione ed alla reclusione, come le condanne a' ferri, quando abbiano fatto passaggio in cosa giudicata, faranno decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di corte; tal che il nome del

condannato sarà cancellato di uffizio da' ruoli cui trovavasi inscritto.

12. L' azione pel duello sarà esercitata di uffizio dal pubblico ministero. Vi saranno competenti soltanto le gran corti criminali.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Legge de' 17 di agosto 1838 concernente l' abolizione della tratta de' negri.

A dimostrare vie più il nostro abborrimento per l' inumano traffico de' negri, ci siamo determinati di accedere alla seguente convenzione stipulata tra le reali corti di Francia e d'Inghilterra.

In nome della santissima ed indivisibile TRINITA'.

Sua Maestà il re de' Francesi, e sua Maestà il defunto re del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda avendo conchiuso il 30 novembre 1831 ed il 22 marzo 1833 due convenzioni dirette ad assicurare la repressione completa della tratta de' negri, le alte parti contrattanti; conformemente all' articolo 9.° della prima di queste convenzioni, che stabilisce che le altre potenze marittime saranno invitate ad aderirvi, hanno diretto un tale invito a sua Maestà il re del regno delle due Sicilie.

E la prelodata Maestà sua animata dagli stessi sentimenti, e sollecita a concorrere co' suoi due augusti alleati al medesimo scopo di umanità, non avendo esitato ad accogliere la loro proposizione, le tre alte Potenze nell' intenzione di effettuare questo generoso disegno, e per dare all' accessione di sua Maestà il re del regno delle due Sicilie, egualmente che alla sua accettazione da sua Maestà il re de' Francesi, e da sua Maestà Britannica la convenevole autenticità e tutta la solennità di uso, hanno risoluto conchiudere a questo effetto una convenzione formale, ed hanno in conseguenza nominato per loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il re del Regno delle due Sicilie, il sig. *Antonio Statella*, *principe di Cassaro*, gentiluomo di camera con esercizio, cavaliere gran croce degli ordini di S. Ferdinando e

del merito, di S. Gennaro, e di Francesco primo, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del toson d' oro, cavaliere gran croce di molti ordini stranieri, e suo ministro segretario di stato degli affari esteri:

Sua Maestà il re de' Francesi, il *sig. Augusto Bonaventura, marchese di Tallenay*, ufficiale del real ordine della legion d'onore, e dell' ordine di Leopoldo del Belgio, suo incaricato di affari presso la corte di Napoli:

E sua Maestà la regina del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda, l' onorevole *Guglielmo Temple*, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte di Napoli,

I quali dopo d' essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti degli articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO.

Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie accede alle convenzioni conchiuse e firmate il 30 novembre 1831 ed il 22 marzo 1833 tra sua Maestà il re de' Francesi, ed il defunto re del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda relativamente all' abolizione della tratta de' negri, egualmente che allo annesso della seconda convenzione, contenente le istruzioni per gl' incrociatori; salvo le riserve e le modificazioni espresse negli articoli 2.°, 3.° e 4.°, i quali saranno considerati come addizionali alle dette convenzioni ed all' annesso succennato, e salvo le differenze che risultano necessariamente dalla situazione di sua Maestà il re del regno delle due Sicilie, come parte accedente alle convenzioni di che è parola dopo la loro conchiusione.

Sua Maestà il re de' francesi e sua Maestà la regina del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda avendo accettato la detta accessione, tutti gli articoli di queste due convenzioni e tutte le disposizioni del detto annesso saranno reputate essere state conchiuse e firmate, nel modo stesso che la presente convenzione, direttamente tra sua Maestà il re del regno delle due Sicilie, sua Maestà il re de'Francesi, e sua Maestà la regina del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda.

Le suddette loro Maestà s' impegnano e promettono reciprocamente di eseguire fedelmente, salvo le riserve e le modificazioni stipulate colle presenti, tutte le clausole, condizioni ed obbligazioni che ne risultano: e per evitare ogn' incertezza è stato convenuto che le suddette convenzioni, come anche l' annesso della seconda convenzione, contenente le istruzioni per gl' incrociatori, saranno inserite qui parola per parola, come segue.

Le corti di Francia e della gran Brettagna desiderando rendere più efficaci i mezzi di repressione fino ad ora opposti al colpevole traffico, conosciuto sotto il nome di *tratta de' negri*,

hanno giudicato convenevole di negoziare e conchiudere una convenzione per conseguire uno scopo tanto salutare, ed hanno a questo effetto nominato loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il re de' Francesi, il tenente generale *conte Orazio Sebastiani*, gran croce dell' ordine della legion d' onore, membro della camera de' deputati de' dipartimenti, e ministro segretario di stato al dipartimento degli affari esteri:

E sua Maestà il re del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda, l' onorevolissimo *Visconte Granville*, pari del parlamento, membro del consiglio privato, cavaliere gran croce dell' onorevolissimo ordine del bagno, ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso la corte di Francia:

I quali, dopo aver cambiato i loro pieni poteri, trovati in buona forma, hanno firmato gli articoli seguenti.

Art. 1. Il dritto di visita reciproca potrà essere esercitato a bordo de' bastimenti dell' una e dell' altra nazione, ma solamente ne' paraggi quì in seguito indicati, cioè:

1. Lungo la costa occidentale di Africa, dal capo verde sino alla distanza di 10 gradi al sud dell' equatore: cioè a dire dal 10.° grado di latitudine meridionale al 15.° grado di latitudine settentrionale, e fino al 3.° grado di longitudine occidentale a partire dal meridiano di Parigi.

2.° Per tutto intorno l' isola di Madagascar, in una zona di circa 20 leghe di larghezza.

3. Alla stessa distanza dalle coste dell' isola di Cuba.

4. Alla stessa distanza dell' isola di Porto Ricco.

5. Alla stessa distanza dalle coste del Brasile.

Pur tuttavolta è stabilito che un bastimento sospetto, scoperto ed inseguito dagl' incrociatori entro il detto cerchio di 20 leghe, potrà essere visitato da essi al di là ancora di questi limiti, se non avendolo mai perduto di vista, questi non pervengano a raggiungerlo che ad una maggiore distanza dalla costa.

2. Il diritto di visitare i bastimenti di commercio dell' una e dell' altra nazione ne' paraggi qui sopra indicati non potrà essere esercitato che da bastimenti di guerra, di cui i comandanti avranno il grado di capitano, o almeno quello di tenente di vascello.

3. Il numero de' bastimenti da investirsi di questo diritto sarà fissato ciascun anno per mezzo di una convenzione speciale: potrà non essere lo stesso per l' una o l' altra nazione; ma in niun caso il numero degl' incrociatori dell' una dovrà essere più del doppio di quello degl' incrociatori dell' altra.

4. I nomi de' bastimenti, e quelli de' loro comandanti saranno comunicati da ciascuno de' governi contrattanti all' altro; e sarà dato reciprocamente avviso di tutte le mutazioni che potranno sopravvenire fra gl' incrociatori.

5. Delle istruzioni saranno redatte e stabilite in comune da' due governi per gl' incrociatori dell' una e dell' altra nazio-

ne, che dovranno prestarsi una mutua assistenza in tutte le circostanze in cui potrà essere utile che essi agiscano di concerto.

I bastimenti di guerra reciprocamente autorizzati ad esercitare la visita, saranno muniti di una autorizzazione speciale da ciascuno de' due governi.

6. Tutte le volte che uno degl' incrociatori avrà inseguito e raggiunto come sospetto un bastimento di commercio, il comandante, pria di procedere alla visita, dovrà mostrare al capitano gli ordini speciali che gli conferiscono il diritto eccezionale di visitarlo; ed allorchè avrà riconosciuto che le spedizioni saranno regolari, e le operazioni lecite, farà constare sul giornale del bordo che la visita non ha avuto luogo che in virtù de' detti ordini. Adempite queste formalità, il bastimento potrà liberamente continuare la sua rotta.

7. I bastimenti catturati per aver esercitata la tratta, o come sospetti di essersi armati per questo infame traffico, saranno di unita a' loro equipaggi rimessi senza ritardo alla giurisdizione della nazione alla quale apparteranno.

Egli è d' altronde stabilito che essi saranno giudicati a norma delle leggi in vigore ne' rispettivi loro paesi.

8. In niun caso il diritto di visita reciproca potrà esercitarsi a bordo de' bastimenti di guerra dell' una e dell' altra nazione.

I due governi converranno d' un segnale speciale, del quale i soli incrociatori investiti di questo diritto dovranno essere provveduti, e di cui non sarà data conoscenza a niun altro bastimento che non faccia parte della crociera.

9. Le alte parti contraenti del presente trattato sono di accordo per invitare le altre potenze marittime ad accedervi nel più breve tempo possibile.

10. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate nello spazio di un mese, o prima, se può farsi.

In fede di che i plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 novembre 1831.

GRANVILLE. ORAZIO SEBASTIANI.
(L. S.) (L. S.)

Sua Maestà il re de' francesi, e sua Maestà il re del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda avendo riconosciuta la necessità di dilucidare talune clausole contenute nella convenzione firmata tra le loro Maestà il 30 novembre 1831 relativamente alla repressione del delitto della tratta de' negri, hanno nominato per loro Plenipotenziari a questo effetto, cioè:

Sua Maestà il re de' francesi, il *sig. Carlo Leonzio Achille*

Vittore, *duca di Broglie*, pari di Francia, cavaliere dell' ordine reale della legion d' onore, ministro e segretario di stato degli affari esteri:

È sua Maestà il re del regno unito della gran Brettagna e d' Irlanda, l' onorevolissimo *Granville*, pari del regno unito, cavaliere gran croce dell' onorevolissimo ordine del bagno, membro del consiglio privato di sua Maestà Brittannica, e suo ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso la corte di Francia.

I quali dopo di essersi comunicati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti.

ART. 1.° Tutte le volte che un bastimento di commercio navigando sotto la bandiera di una delle due nazioni sarà stato arrestato dagl' incrociatori dell' altra, debitamente autorizzati a quest' oggetto, conformemente alle disposizioni della convenzione del 30 novembre 1831, questo bastimento, come anche il capitano e l' equipaggio, il carico e gli shiavi che potranno trovarsi a bordo, saranno condotti in quel porto che le due parti contraenti avranno rispettivamente designato, perchè vi si proceda a di loro riguardo a norma delle leggi di ciascuno stato; e la rimessa ne sarà fatta alle autorità costituite a questo scopo da' governi rispettivi.

Allorchè il comandante dell' incrociatore non crederà doversi incaricare egli stesso della condotta e della rimessa del bastimento arrestato, non potrà affidarne la cura ad un ufficiale di rango inferiore a quello di tenente nella marina militare.

2. Gl' incrociatori delle due nazioni autorizzati ad esercitare il dritto di visita e di arresto in forza della convenzione del 30 novembre 1831, si conformeranno esattamente, per ciò che concerne le formalità della visita e dello arresto, come anche per le misure a prendersi per la consegna alla giurisdizione rispettiva de' bastimenti sospetti di esercitare la tratta, alle istruzioni annesse alla presente convenzione, le quali saranno riputate farne parte integrante.

Le due alte potenze contrattanti si riserbano di portare a queste istruzioni, di comune accordo, le modificazioni che le circostanze potrebbero rendere necessarie.

3. Resta espressamente convenuto che se il comandante di un incrociatore di una delle due nazioni abbia luogo a sospettare che un bastimento mercantile navigando in convoglio, o in compagnia d' un bastimento di guerra dell' altra nazione, siasi dato alla tratta, o sia stato armato per questo traffico, dovrà comunicare i suoi sospetti al comandante del convoglio o del bastimento di guerra, il quale procederà solo alla visita del bastimento sospetto; e nel caso che questi riconoscesse che i sospetti sieno fondati, farà condurre il bastimento, come anche il capitano e l' equipaggio, il carico e gli schiavi che potranno trovarsi a bordo, in un porto della sua nazione ad oggetto di procedersi verso di essi conformemente alle leggi rispettive.

4. Dal momento che un bastimento di commercio arrestato e rinviato innanzi a' tribunali; siccome è stato detto qui sopra, arriverà in uno de' porti rispettivamente indicati, il comandante dell' incrociatore che ne avrà operato l' arrresto, o l' officiale incaricato della sua condotta, trasmetterà alle autorità preposte a questo effetto una spedizione, firmata da lui, di tutti gl' inventari, processi verbali ed altri documenti specificati nelle istruzioni annesse alla presente convenzione; e le dette autorità procederanno in conseguenza alla visita del bastimento arrestato, e del suo carico, egualmente che alla ispezione del suo equipaggio e degli schiavi che potranno essere trovati a bordo, dopo di aver anticipatamente dato avviso del momento di questa visita e di questa ispezione al comandante dell' incrociatore, o all' officiale che avrà condotto il bastimento, affinchè possa assistervi o farvisi rappresentare.

Sarà redatto di queste operazioni un processo verbale in doppio originale, che dovrà essere firmato dalle persone che vi avranno proceduto o assistito; ed uno di questi originali sarà rilasciato al comandante dell' incrociatore, o all' officiale che sarà stato incaricato della scorta del bastimento arrestato.

5. Sarà proceduto immediatamente innanzi a' tribunali competenti degli stati rispettivi, e secondo le forme stabilite, contro i bastimenti arrestati, come è detto qui sopra, i loro capitani, gli equipaggi ed il carico; e se dalla procedura risulta che i detti bastimenti sono stati addetti alla tratta de' negri, o che sono stati armati ad oggetto di fare questo traffico, sarà deciso sulla sorte del capitano, dell' equipaggio e de' loro complici, come anche sul destino del bastimento e del suo carico, conformemente alla legislazione rispettiva de' due paesi.

In caso di confisca, una porzione del prodotto netto della vendita de' suddetti bastimenti e de' loro carichi sarà messa a disposizione del governo del paese al quale apparterrà il bastimento catturatore, onde essere per le sue cure distribuito allo stato maggiore ed allo equipaggio di questo bastimento. Questa porzione, infinattantochè la base indicata qui appresso potrà conciliarsi colla legislazione de' due stati, sarà del 65 per cento del prodotto netto della vendita.

6. Ogni bastimento di commercio delle due nazioni visitato ed arrestato in virtù della convenzione del 30 novembre 1831 e delle disposizioni qui sopra enunciate, sarà riputato di pieno dritto, tranne una pruova contraria, essersi dato alla tratta de' negri, o essere stato armato per questo traffico, se nella istallazione, nell' armamento, o a bordo del detto bastimento si trovi uno degli oggetti qui appresso specificati, cioè:

1. Boccaporti in cancelli e non in tavole intere, come gli hanno ordinariamente i bastimenti di commercio.

2. Un numero di divisioni sopra o sotto coverta maggiore di quello che si usa ne' bastimenti mercantili.

3. Tavole in serbo attualmente disposte a questo oggetto, o atte a stabilire subito un doppio ponte, o un ponte volante o un ponte detto a schiavi.

4. Catene, collari di ferro e manette.

5. Una provvisione d' acqua maggiore di quella che può bisognarne all' equipaggio d' un bastimento mercantile.

6. Una quantità superflua di botti o altri recipienti atti a contenere acqua, a meno che il capitano non esibisca un certificato della dogana del luogo dond' è partito, comprovante che gli armatori han dato guarentigie bastante che questi barili o botti sieno unicamente riempiti di olio di palma, o adoperati a qualunque altro commercio lecito.

7. Un numero di gamelle o di barili per trasportar vino maggiore di quello che non esiga l' uso dell' equipaggio di un bastimento mercantile.

8. Due o più caldaie di rame, o pure una sola evidentemente più grande di quella che ne bisogni all' equipaggio di un bastimento mercantile.

9. Finalmente una quantità di riso, di farina, di manioco del Brasile o di cassada, di miglio o di grano d' India, al di là del bisogno probabile dello equipaggio, e che non fosse segnata sul manifesto come formante parte del carico commerciale del bastimento.

7. Non sarà in alcun caso accordata indennizzazione, sia al capitano, sia all' armatore, sia a qualunque altra persona interessata nell' armamento o nel carico di un bastimento mercantile che sarà stato trovato munito di uno degli oggetti specificati nell' articolo precedente, ancorchè i tribunali non pronunciassero alcuna condanna in seguito del suo arresto.

8. Allorchè un bastimento mercantile di una delle due nazioni sarà stato visitato ed arrestato indebitamente, o senza motivo sufficiente di sospetto, o quando la visita e l' arresto saranno stati accompagnati da abusi o da vessazioni, il comandante dell' incrociatore, o l' ufficiale che avrà abbordato il detto bastimento, o in fine colui al quale ne sarà stata affidata la condotta, sarà, secondo le circostanze, responsabile de' danni ed interessi verso il capitano, l' armatore ed i caricatori.

Questi danni ed interessi potranno essere pronunziati dal tribunale, innanzi al quale sarà stata istruita la procedura contro il bastimento arrestato, il suo capitano, il suo eqnipaggio ed il suo carico; ed il governo del paese al quale apparterrà l' uffiziale che avrà cagionato questa condanna, pagherà l' ammontare de' detti danni ed interessi nello spazio di un anno a contar dal giorno in cui ha avuto luogo il giudizio.

9. Allorchè nella visita o nell' arresto di un bastimento di commercio, operato in forza delle disposizioni della convenzione dei trenta novembre 1831, o della presente convenzione, sarà stato commesso qualche abuso o vessazione, ma il basti-

mento non sarà stato abbandonato alla giurisdizione della sua nazione, il capitano dovrà dichiarare con giuramento gli abusi o le vessazioni di cui avrà a dolersi, come pure i danni ed interessi che pretenderà, avanti le autorità competenti del primo porto del suo paese ove arriverà, o innanzi lo agente consolare della sua nazione, se il bastimento approdi in un porto straniero ove dimori siffatto agente. Questa dichiarazione dovrà essere verificata per mezzo d' interrogatorio, con giuramento, de' principali dell' equipaggio o de' passaggieri che saranno stati testimoni della visita e dell' arresto; e sarà del tutto redatto un processo verbale, del quale due spedizioni saranno rimesse al capitano, che dovrà farne prevenire una al suo governo in appoggio della domanda pe' danni ed interessi ch' egli crederà dover avanzare. Ben inteso che se un caso di forza maggiore impedisse al capitano di fare la sua dichiarazione, essa potrà farsi dall' armatore, o da chiunque altro interessato nell' armamento o nel carico del bastimento.

In vista della trasmissione officiale d' una spedizione del processo verbale summenzionato, per mezzo delle rispettive Ambasciate, il governo del paese al quale apparterrà l' uffiziale cui gli abusi o le vessazioni saranno imputate, farà immediatamente procedere ad una ricerca: e se la validità della querela è riconosciuta, farà pagare al capitano, all' armatore, o a qualunque altra persona interessata nell' armamento o nel carico del bastimento molestato, l' ammontare de' danni ed interessi che gli saranno dovuti.

10. I due governi s' impegnano a darsi reciprocamente comunicazione, senza spesa, e sulla loro semplice domanda, delle copie di tutte le procedure intentate, e di tutti i giudizi pronunciati in ordine a' bastimenti arrestati, giusta le disposizioni della convenzione del 30 novembre 1831 e della presente convenzione.

11. I due governi convengono d' assicurare la libertà immediata di tutti gli schiavi che saranno trovati a bordo de' bastimenti visitati ed arrestati in forza delle clausole della convenzione principale qui sopra menzionata, o della presente convenzione, tutte le volte che i tribunali rispettivi avranno dichiarato constare il reato di tratta. Nulladimeno si riserbano, nello interesse di questi schiavi, d' impiegarli come domestici, o come operai liberi, conformemente alle leggi rispettive.

12. Le due alte parti contraenti convengono che tutte le volte che un bastimento arrestato per sospetto di tratta da' rispettivi bastimenti incrociatori, a seconda della convenzione del 30 novembre 1831 e della presente convenzione supplimentaria, sarà stato messo a disposizione de' governi rispettivi in virtù di una sentenza di confisca emanata da' tribunali competenti per essere venduto, il detto bastimento, anteriormente ad ogni operazione di vendita, sarà disfatto interamente o in parte, se

la sua costruzione o la sua particolare conformazione darà luogo a temere che possa novellamente servire al traffico de' negri, o a tutt'altro oggetto illecito.

13. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nello spazio d'un mese, o più presto, se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarî suddetti hanno firmato la presente convenzione in doppio originale, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Parigi il 22 marzo 1833.

Broglie. (L. S.)

Granville. (L. S.)

Istruzioni pe' bastimenti di crociera.

1. Tutte le volte che un bastimento mercantile di una delle due nazioni sarà visitato da un bastimento di crociera dell'altra, l'officiale comandante il bastimento di crociera esibirà al capitano di questo bastimento gli ordini speciali che gli conferiscono il dritto eccezionale di visita, e gli rimetterà un certificato firmato da lui, indicante il suo rango nella marina militare della sua nazione, ed il nome del bastimento che comanda, ed attestante che il solo scopo della sua visita è di assicurarsi se il bastimento eserciti la tratta de' negri, o se sia armato per questo traffico. Allorchè la visita dovrà esser fatta da un officiale del bastimento di crociera diverso da quello che lo comanda, questo officiale non potrà essere d'un rango inferiore a quello di tenente nella marina militare: ed in questo caso il detto officiale presenterà al capitano del bastimento mercantile una copia degli ordini speciali di sopra menzionati, firmata dal comandante del bastimento di crociera, e gli rimetterà egualmente un certificato firmato da lui, comprovante il rango che egli occupa nella marina, il nome del comandante, per gli ordini del quale egli agisce, quello del bastimento di crociera cui appartiene, e lo scopo della visita, siccome si è di sopra detto. Se dalla visita vien provato che le spedizioni del bastimento sono regolari, e le sue operazioni lecite, l'uffiziale indicherà sul giornale del bordo che la visita non ha avuto luogo che in virtù degli ordini speciali di sopra enunciati, e sarà in libertà del bastinento di continuare la sua rotta.

2. Se dopo il risultamento della visita l'uffiziale comandante il bastimento di crociera giudichi ch'egli abbia de'motivi sufficienti a supporre che il bastimento eserciti la tratta de'negri, o che sia stato equipaggiato o armato per questo traffico, e se si determina in conseguenza ad arrestarlo ed a rimetterlo alla giurisdizione rispettiva, egli farà subito redigere in doppio

originale l'inventario di tutte le carte trovate a bordo, e sottoscriverà questo inventario sopra i due originali, aggiungendo al suo nome il suo rango nella marina militare, ed il nome del bastimento che comanda. Egli redigerà e firmerà nella stessa maniera in doppio originale un processo verbale indicante l'epoca ed il luogo dello arresto, il nome del bastimento, quello del suo capitano, e quelli degl' individui del suo equipaggio, come pure il numero e lo stato corporale degli schiavi trovati a bordo. Questo processo verbale dovrà in oltre contenere una descrizione esatta dello stato del bastimento e del suo carico.

3. Il comandante del bastimento incrociatore condurrà o manderà senza ritardo il bastimento arrestato, egualmente che il suo capitano, il suo equipaggio, il suo carico, e gli schiavi trovati a bordo, ad uno de'porti qui appresso specificati, perchè si proceda verso di loro a norma delle leggi rispettive di ciascuno stato; ed egli li rimetterà alle autorità competenti, o alle persone che saranno specialmente costituite a questo oggetto da' governi rispettivi.

4. Niuno dovrà essere allontanato dal bordo del bastimento arrestato; e nè tampoco niuna parte sarà tolta del carico o degli schiavi trovati a bordo, finchè il bastimento sia stato rimesso alle autorità della sua propria nazione; eccettuato il caso in cui il trasferimento della totalità, o di una parte dell' equipaggio, o degli schiavi trovati a bordo, fosse riputato necessario, sia per conservare la loro vita, o per ogni altra considerazione d' umanità, sia per la sicurezza di quelli che saranno incaricati della condotta del bastimento dopo il suo arresto. In questo caso il comandante del bastimento in crociera, o l' ufficiale incaricato della condotta del bastimento arrestato, redigerà un processo verbale del detto trasferimento, nel quale egli ne manifesterà le cagioni; ed i capitani, marinari, passeggieri o schiavi in tal modo trasferiti, saranno condotti nello stesso porto che il bastimento ed il suo carico; e la rimessa, egualmente che la ricezione avranno luogo nella stessa maniera che quelle del bastimento, a norma delle disposizioni qui appresso enunciate.

5. Tutti i bastimenti francesi che saranno arrestati da' bastimenti di crociera di Sua Maestà Britannica della stazione di Africa, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione francese a Gorea.

Tutti i bastimenti francesi che saranno arrestati dalla stazione britannica delle Indie occidentali, sarannno condotti e rimessi alla giurisdizione francese alla Martinicca.

Tutti i bastimenti francesi che sarannò arrestati dalla stazione britannica di Madagascar, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione francese all' isola di Borbone.

Tutti i bastimenti francesi che saranno arrestati dalla stazione britannica del Brasile, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione francese a Cajenna.

Tutti i bastimenti britannici che saranno arrestati da'bastimenti di crociera di Sua Maestà il Re de' francesi della stazione d' Africa, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione di Sua Maestà Britannica a Bahurst nella riviera di Gambia.

Tutti i bastimenti britannici arrestati dalla stazione francese delle Indie occidentali, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione britannica a Porto Reale nella Giamaica.

Tutti i bastimenti britannici arrestati dalla stazione francese di Madagascar, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione britannica al Capo di Buona Speranza.

Tutti i bastimenti britannici arrestati dalla stazione francese del Brasile, saranno condotti e rimessi alla giurisdizione britannica alla colonia di Demerary.

6. Dopo che un bastimento mercantile che sarà stato arrestato, come è stato di sopra detto, giungerà in uno de' porti o de' luoghi suindicati, il comandante del bastimento di crociera, o l'uffiziale incaricato della scorta del bastimento arrestato, rimetterà immediatamente all' autorità debitamente costituite a quest' oggetto da' governi rispettivi, il bastimento ed il suo carico, similmente che il capitano, l' equipaggio, i passeggieri, e gli schiavi trovati a bordo, come anche le carte prese a bordo, ed uno de' due esemplari dell' inventario delle dette carte, dovendo rimaner l' altro in suo possesso. Il detto uffiziale rimetterà nel tempo stesso a queste autorità un esemplare del processo verbale sopraindicato; e vi aggiungerà un rapporto su'cambiamenti che potrebbero aver avuto luogo dal momento dell'arresto fino a quello della rimessa, come pure una copia del rapporto de' trasferimenti che avranno potuto avvenire, come è stato di sopra preveduto. Nel rimettere questi differenti documenti l' uffiziale ne attesterà la lealtà con giuramento e per iscritto.

7. Se il comandante di un bastimento in crociera di una delle alte Potenze contrattanti debitamente provveduto delle istruzioni speciali quì sopra menzionate, ha luogo di sospettare che un bastimento mercantile navigando sotto il convoglio o in compagnia d' un bastimento da guerra dell' altra parte, eserciti la tratta de' negri, o sia stato equipaggiato per questo traffico, dovrà limitarsi a comunicare i suoi sospetti al comandante del convoglio o del bastimento da guerra, e lasciare a questo la cura di procedere solo alla visita del bastimento sospetto, e di consegnarlo, se vi è bisogno, nelle mani della giustizia del suo paese.

8. Gl' incrociatori delle due nazioni si uniformeranno esattamente al tenore delle presenti istruzioni, le quali servono di sviluppamento alle disposizioni della convenzione principale del 30 novembre 1831, come anche della convenzione alla quale esse sono annesse.

I plenipotenziari sottoscritti han convenuto, conformemen-

te all'articolo secondo della convenzione firmata da essi in data di questo giorno 22 marzo 1833, che le istruzioni le quali precedono, saranno annesse alla detta convenzione per farne parte integrante.

Parigi, il 22 marzo 1833.

BROGLIE. (L. S.)   GRANVILLE. (L. S.)

ART. 2. È convenuto, relativamente all'articolo 3.° della convenzione del 30 novembre 1831 di sopra trascritta, che Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie fisserà, secondo la sua convenienza, il numero de' bastimenti di crociera delle due Sicilie, che dovranno essere destinati al servizio indicato nel detto articolo, e le stazioni ove essi dovranno stabilire le loro crociere.

3. Il governo di Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie farà conoscere a' governi di Francia e della gran Brettagno, conformemente all'articolo 4° della convenzione del 30 novembre 1831, i bastimenti da guerra delle due Sicilie che dovranno essere destinati alla repressione della tratta, affinchè sieno spediti a' loro comandanti i mandati necessari.

I mandati che dovranno essere spediti dal governo delle due Sicilie, saranno rimessi dopo che gli sarà stata fatta la notificazione del numero de' bastimenti di crociera francesi ed inglesi destinati ad essere adoperati.

Ma se il governo di Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie non trovasse conveniente d'inviare de' bastimenti di crociera con bandiera delle due Sicilie per la repressione della tratta de' negri, esso s'impegna nulladimeno a dare a' comandanti de' bastimenti di crociera francesi ed inglesi che debbono essere adoperati a questo servizio, i mandati necessari, subito che i nomi e la destinazione di questi bastimenti di crociera saranno ad esso officialmente notificati, come si è stabilito di sopra.

4. Egli è convenuto, per ciò che concerne il quinto paragrafo delle istruzioni annesse alla convenzione supplimentaria del 22 marzo 1833, che tutti i bastimenti delle due Sicilie, o portanti la bandiera delle due Sicilie, ed apparenti dalle loro carte appartenere alle due Sicilie, che potranno essere arrestati, in esecuzione delle convenzioni sopra trascritte, da' bastimenti di crociera di Sua Maestà il Re de' francesi, o di sua Maestà la Regina del regno unito della gran Brettagna e d'Irlanda, destinati nelle stazioni di America, di Africa, o di Madagascar, saranno condotti o inviati nel porto di Napoli.

5. Atteso che lo sbarco nel porto di Napoli de' negri che si toverebbero a bordo de' bastimenti portanti la bandiera delle due Sicilie, ed apparenti dalle loro carte appartenere alle due

Sicilie, potrebbe cagionare de'gravi inconvenienti, rimane convenuto che i negri trovati a bordo di un simile bastimento arrestato da uno di crociera francese o britannica, saranno precedentemente sbarcati nel porto, o nel luogo il più prossimo, sia francese o britannico, nel quale un bastimento che esercita il traffico de' negri con bandiera di una di queste due nazioni trovato ed arrestato in simili circostanze, sarebbe in forza delle dette convenzioni rimesso o condotto. Saranno considerati come rispettivamente designati a quest' oggetto, per le crociere francesi e britanniche di Africa, delle Indie occidentali, di Madagascar, e del Brasile, i porti francesi della Gorea, della Martinicca, di Borbone, e di Cajenna, egualmente che i porti britannici di Bathurst nel Gambia, Porto Reale alla Giamaica, il Capo di Buona Speranza, e Demerary.

6. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate a Napoli nello spazio di tre mesi, o più presto, se è possibile.

In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente convenzione in tre originali, e vi hanno apposto il suggello delle lore armi.

Fatto a Napoli il 14 febbraio 1838.

Firmati — Il Principe di Cassaro. — Aug.° de Talleyrand. — G. Temple.

Avendo noi formalmente acceduto alla soprascritta convenzione, della quale si sono di già cambiate le corrispondenti ratifiche; ed essendo nostra sovrana volontà che la medesima abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consi-

glio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazone.

Decreto del 25 agosto 1838 che approva il regolamento per gli esami e pe' concorsi di coloro che aspirano a cariche giudiziarie.

Veduti i decreti de' 17 di settembre 1817 e de' 6 di agosto 1832 sul regolamento per gli esami e pe' concorsi di coloro che aspirano a cariche giudiziarie ne' reali dominî al di qua o al di là del faro;

La importanza delle funzioni giudiziarie richiedendo che venga assicurato il requisito di una solida instituzione in coloro che aspirano alle medesime;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per lo esame di coloro che aspirano agli uffizî di magistratura.

2. Le tesi e le quistioni di diritto saranno inviate dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia alle commessioni di magistrati per presedere all' esame giusta i regolamenti approvati co' riferiti decreti de' 17 di settembre 1817 e de' 6 di agosto 1832. Altrettanto avrà luogo pe' quesiti che dovranno proporsi agli aspiranti per cariche di cancellieri.

3. Gli esami saranno spediti al ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

4. Le disposizioni comprese ne' decreti de' 17 di settembre 1817 e de' 6 di agosto 1832, e ne' regolamenti che vi sono annessi, rimangono in vigore per tutto ciò che non è loro derogato col presente decreto.

5. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il ministro segretario di stato nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 25 di agosto 1838 per lo esame di coloro che aspirano agli uffizii di magistratura.

Art. 1. L' esame di coloro che aspirano agli uffizî di magistratura risguarderà le materie

(a) Del diritto universale;
(b) Del diritto romano;
(c) Del codice per lo regno delle due Sicilie;
(d) Del diritto canonico;
(e) Della storia civile del regno.

2. Per ciascuna di queste facoltà saranno proposte le tesi.

Saranno anche proposte agli aspiranti tre quistioni di dritto sul codice per lo regno delle due Sicilie. Le risposte alle tesi e le risoluzioni delle quistioni saranno date in iscritto.

3. Per lo diritto universale, in vece di apposita tesi potrà chiedersi agli aspiranti il comento di alcuna parte che sarà loro indicata di opera classica sulla materia, come i libri degli uffizi e delle leggi di Cicerone.

Nell' adempimento del lavoro, sia per la risoluzione della tesi, sia per lo comento; gli aspiranti dovranno curare la esposizione della materia, rilevando con ispecialità le teoriche generali della medesima, le conseguenze che ne derivano su gli atti degli uomini, le disposizioni del diritto positivo che prendono origine dalle teoriche stesse, o la loro applicabilità ne' casi pei quali la legge riportasi alla equità del magistrato.

4. Per lo esame nel diritto romano la tesi consisterà nel chiedere la esposizione filosofico-legale di alcun titolo, o di alcuna parte di titolo del digesto, o del codice Giustinianeo. Saranno prescelti que' titoli a' quali altri sulla materia stessa corrispondono nel codice per lo regno delle due Sicilie. Parte essenziale del lavoro che dovrà essere presentato dagli aspiranti, sarà di rilevare se in amendue le legislazioni vi abbia convergenza o divergenza di principî, le regole che discendono da questi principî diversi, ed i motivi di tali variazioni.

5. Il metodo indicato nel numero precedente circa la sposizione della materia avrà ancora luogo per le tesi sul codice per lo regno delle due Sicilie. Alla esposizione gli aspiranti dovranno aggiugnere, quando ne sia il caso, la serie degli effetti legali che dipendono da quelle teoriche, e delle regole che vi hanno relazione, comunque sieno sparse sotto titoli diversi.

6. Le tesi nel diritto canonico saranno tratte dalle leggi o dalla storia delle leggi canoniche.

7. I quesiti sulla storia civile del regno dovranno risguardare quelli tra i periodi della stessa che concernono i cangiamenti di legislazione, compresi con ispecialità quelli sull' ordine de' giudizi e sugli uffizi de' magistrati.

8. L' esame avrà luogo in cinque giorni, che potranno non essere successivi, secondo che sarà stabilito dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia. In ciascun giorno saranno designate le tesi o le quistioni alle quali dovrà rispondersi.

6. Sarà permesso agli aspiranti di usare la lingua latina nella sposizione di alcuna tesi, o nella risoluzione di alcuna quistione.

10. Gli aspiranti potranno avere il solo testo del diritto romano e del codice per lo regno delle due Sicilie.

Decreto degli 11 settembre 1838 approvante il regolamento vaccinico pe' reali dominii al di qua del faro.

Considerando che il riunire in un solo statuto tutti i provvedimenti emessi nelle diverse epoche all'oggetto di promuovere e sostenere il servizio della vaccinazione sia utile cosa, del pari che necessario ad agevolare vie più la pratica vaccinica;

Visto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvata ne' nostri reali domini di qua del faro l'esecuzione del regolamento vaccinico annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento vaccinico degli 11 settembre 1838.

TIT. I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Tutti coloro che hanno tenuta la reprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, col di cui beneficio preservar dovevano dal vaiuolo umano la propria prole, o gl' individui della famiglia che essi governavano, non potranno godere di alcun tratto della nostra sovrana munificenza sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' nostri reali ministeri; nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza se non siano accompagnate dal documento che il petizionario è stato vaccinato e che convive in famiglia, di cui gli individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vaiuolo naturale prima del presente decreto.

2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato gratuitamente dall' istituto centrale in Napoli, e dalle commessioni vacciniche in provincia, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca ed il numero di ordine.

3. Le persone che periscono di vaiuolo naturale saranno, come per lo passato, seppellite in chiese poste fuori dell' abitato senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

4. Gli amministratori degli ospizî di beneficenza incaricati della cura de' proietti debbono sottoporre que' bambini alla vaccinazione nel primo mese del di loro ingresso, tranne il caso che una manifesta malsanìa lo impedisca. Mancando a questo

dovere soranno non solamente rimossi dalla carica, ma saranno responsabili di ogni danno che nella vita o nella salute abbiano que' bambini riportato.

Questi stessi doveri sono anche comuni a' direttori degli ospizi de' poveri, degli orfanotrofi, delle carceri, e di ogni altro stabilimento dipendente dal governo.

5. I direttori ed amministratori de' collegi ecclesiastici, civili e militari non possono ricevere allievi, ove non presentino un documento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vaiuolo naturale.

6. Il servizio di vaccinazione del regno intero rimane affidato all' istituto centrale vaccinico napolitano, sotto la immediazione del real ministero degli affari interni. In ogni capitale di provincia vi sarà una commessione provinciale; ed una distrettuale ve ne sarà nel capoluogo di ciascun distretto dipendente dall' istituto.

TITOLO II.

§. I. *Organizzazione dell' istituto centrale.*

7. L' istituto centrale vaccinico sarà composto di dieci soci ordinarî, e di due soci aggiunti.

8. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoperta, il guarentirla a tutto potere dalle calunnie e dagli ostacoli che ne limitano i processi, sono le funzioni che l' istituto dee adempiere.

9. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della capitale e della sua provincia. Esse debbonsi estendere per le restanti provincie, e quindi per le loro commessioni. L' istituto assumerà in oltre le funzioni di commessione provinciale per la provincia di Napoli.

10. L' istituto centrale avrà alla sua immediazione dodici vaccinatori ordinari e dodici straordinarî per le inoculazioni da eseguirsi presso la sua residenza, e presso quella degli eletti municipali. Può altresì l'istituto nominare de' vaccinatori soprannumerari, fra i quali per anzianità di servizio e per maggioranza di meriti si prescelgono i vaccinatori straordinarî.

11. Se l'istituto centrale troverà conveniente di accordare una onorificenza a taluni fra coloro che han servito fin ora con zelo nella pratica vaccinica presso l' istituto medesimo, o che avranno travagliato con eccesso nel suo scrittoio, esso potrà proporre all' approvazione del real ministero degli affari interni quattro di tali individui, onde eglino prendano il titolo di soci onorarî dell' istituto, senza però esercitare per siffatto titolo alcuna funzione. Costoro in ragione della loro anzianità di servizio potranno aspirare al posto di soci aggiunti dell' istituto nelle vacanze che potranno aver luogo. Beninteso che siccome, ol-

tenuto il titolo di soci onorarî, essi non hanno l' obbligo di prestare alcun travaglio all' istituto, così dovranno cedere i loro soldi a quelli che li rimpiazzano, sia come vaccinatori, sia come impiegati nello scrittoio.

12. L' istituto avrà per la compilazione delle sue carte, per la corrispondenza, e per ogni altro lavoro che riguarda la vaccinazione, un commesso ordinario, e due straordinarî con soldo, ed un soprannumero senza soldo. Il commesso ordinario, ed almeno uno degli straordinari debbono essere esercenti l' arte salutare.

13. L'istituto vaccinico napolitano continuerà ad avere la sua residenza in Monteoliveto, dove sarà amministrata, come per lo innanzi, una giornaliera vaccinazione gratuita. A tal uopo vi occuperà un locale conveniente alla decenza del suo incarico, al disimpegno dello scrittoio, ed all' amministrazione vaccinica indicata. Gli oggetti del mobilio per siffatti usi del locale saranno forniti sulle impreviste della provincia.

14. Oltre la pratica giornaliera vaccinica nella residenza dell' istituto, la stessa pratica continuerà ad essere sostenuta benanche in ciascun quartiere sotto la vigilanza del commessario di polizia, affinchè vi si serbi il buon ordine, e se ne promuova la carriera. Per uso di tale vaccinazione ne' singoli quartieri della capitale i rispettivi eletti municipali, di accordo coll' istituto, faranno scelta di altrettanti siti pubblici meglio corrispondenti al disegno, sia nel recinto di qualche parrocchia, sia in qualche monastero soppresso, sia nella stessa residenza dell' eletto.

Alle madri de' bambini che somministreranno il *pus*, sarà egualmente dato un monuscolo di grana venti per cadauno per que' giorni in cui avrà luogo la inoculazione.

15. L' istituto vaccinico si corrisponderà direttamente col real ministero degli affari interni per tutto ciò che concerne le sue funzioni. Con esso si corrisponderanno gl' intendenti, tutte le amministrazioni ed i funzionarî di qualunque titolo, co' quali l' istituto trovi ciò necessario. Siffatta corrispondenza per le provincie sarà sostenuta, come finora, per lo indirizzo del mentovato real ministero.

16. L' istituto centrale dee esibire ogni tre mesi nel real ministero degli affari interni il notamento del *pus* vaccinico che spedisce nelle provincie, e gl' intendenti debbono assicurare il prelodato ministero di essersi ricevuto e ritrovato operativo.

§. II. — *Metodo per rimpiazzare i socii.*

17. Mancando alcun de' socî l'istituto eleggerà il socio che dee rimpiazzarlo, e rassegnerà la sua scelta al real ministero degli affari interni per ottenerne la sanzione da S. M.

18. Nel caso di doversi scegliere un nuovo socio, verrà

fissata dal presidente la seduta in cui si farà l'elezione, ed il segretario ne darà partecipazione a' soci. I soci riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad essere nominati; e nel caso che fra essi se ne troverà alcun meritevole, ciascun de' soci sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sullo stesso soggetto, l'elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà alla bussola. Sarà soggettato alla medesima in primo luogo colui che si trova di essere nominato da' più; e nel caso che la bussola non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. Se si troverà che i nominati siano tanti quanti i soci che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui ch' è stato nominato dal presidente, e quindi si verrà agli altri gradatamente, secondo che siano stati nominati da' soci che abbiano maggiore anzianità.

19. Nella bussola deciderà sempre la meggioranza de' voti. Nella parità sarà dritto del presidente di toglierla coll' aggiungere un altro suo voto a favore di chi gli sembrerà più opportuno.

§. III. — *Impieghi fra i socii dell'istituto, e loro funzioni.*

20. Fra i soci sarà prescelto un presidente ed un tesoriere annuale a maggioranza di voti segreti de' soci medesimi. Sarà a tal fine ogni socio provveduto di cartelle scritte tutte con uno stesso carattere, portante ciascheduna il nome di tutti i soci. Ognuno metterà nell' urna il nome del socio che vorrà prescegliere. Dopo ciò, numerate le cartelle, e trovate corrispondenti al numero de' soci intervenuti, si leggeranno da due de' suddetti soci, e l'elezione s'intenderà fatta col maggior numero di voti. Le parità saranno tolte collo stesso metodo dell' articolo precedente.

21. Il segretario ed il vicesegretario sono permanenti, perchè così stabiliti e nominati dalla legge.

22. Il presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo, ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall'istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, del pari che la loro successione; regolerà le discussioni, precisando i termini e l'aspetto delle quistioni, e portando infine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta; invigilerà al buon ordine ed alla esecuzione del regolamento; nominerà le commessioni per le operazioni avventizie che non sono eseguibili dall' intero istituto; provocherà le sedute straordinarie; e finalmente in tutti i casi di urgenza che non permettono dilazione, rappresenterà l'istituto per prendere le misure convenienti, che saranno provvisorie finchè non siano rivestite della sanzione dell' istituto.

23. Appartiene esclusivamente al segretario la compilazione

di tutte le carti attinenti all' economia dell'uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell' istituto col real ministero degli affari interni, colla prefettura di polizia, cogl'intendenti, e colle commessioni provinciali, del pari che con i singoli individui che vi entrano a parte: tutto ciò per altro che si opera dal segretario dovrà essere coll' intelligenza e coll' approvazione dell' istituto. L'archivio dell' istituto sarà conservato dal segretario. Le funzioni del segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal vicesegretario.

24. Il tesoriere sarà incaricato dell'amministrazione de' fondi dell' istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un mandato della somma che dovrà solvere, firmato dal presidente e dal segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all'istituto il suo conto dell'esito e dell'introito de' sei mesi decorsi pe' fondi pervenutigli si dall'intendenza di Napoli, che dalla tesoreria generale; e dopo discussi e trovati regolari s' invieranno i primi all'intendenza medesima, ed i secondi al real ministero. L istituto dopo l' esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al tesoriere un'acclaratoria della gestione da lui tenuta.

§. IV. — *Congressi dell' istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.*

25. I soci dell'istituto debbonsi riunire nel sito centrale di loro residenza una volta la settimana, e precisamente in quel giorno che l'istituto intero reputerà più conveniente.

26. Se il presidente, il segretario, o il vicesegretario mancassero in qualche seduta, in tal caso potendo tre soci rappresentare l' istituto, i soci che saranno intervenuti acclameranno un vicepresidente per quella seduta: se manca il segretario o il vicesegretario, il presidente o il vicepresidente inviterà uno dei soci a fare da vicesegretario, e la seduta avrà luogo al solito.

27. Il segretario, aperta la seduta dietro l'invito del presidente, passerà alla sua firma, o a quella de' soci ancora, secondo l'occorrenza, le carte figlie delle deliberazioni della seduta precedente; indi leggerà i processi verbali della settimana. Il segretario farà l'enumerazione di tutte le carte pervenute nel corso della settimana, ed il presidente le chiamerà alla discussione con quell' ordine che crederà opportuno. In caso di unanimità si fisserà subito l' appuntamento, e questo sarà fissato sulla pluralità di voti in caso di discrepanza. Qualunque de' soci che avrà altro a proporre, domanderà la parola al presidente e farà la sua proposizione. Il presidente, finite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta.

28. I risultamenti della sessione saranno registrati negli atti dell'istituto, firmati da' soci intervenuti nella seduta.

29. L'istituto vaccinico nel cominciare di ciascun anno terrà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esauriti i seguenti oggetti.

1.° Sarà presentato dal segretario perpetuo un prospetto statistico per l'anno precedente, ove saranno messi alla pubblica conoscenza i travagli fatti in quell'anno, del pari che i risultamenti che ne saranno eseguiti.

2.° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente avranno ben meritato in siffatto travaglio. Fra costoro otterrà il primo posto colui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazione in quell'anno, sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un premio, come si dirà. Ciò però non esclude che non siano rammentati con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del vaccino.

3.° Si farà conoscere se taluno siasi imbattuto a scovrire la vaccinia indigena sulle nostre mandre, poichè a costui sarà accordato un premio, come si dirà.

4.° Nella seduta medesima l'istituto pubblicherà un programma relativo alla scienza vaccinica, sul quale esteri e nazionali saranno invitati a scrivere delle memorie. L'autore di quella di esse che, a decisione dell'istituto vaccinico, avrà meglio e con soddisfazione esaurito il suo obbietto, ne riporterà un premio, come si dirà.

Il risultamento dell'indicata seduta sarà rassegnato dall'istituto al real ministero mentovato, il quale ecciterà su'meritevoli la sovrana munificenza.

30. I travagli vaccinici, le osservazioni che avranno potuto aver luogo sull'oggetto, i risultamenti annuali conosciuti colla pubblica seduta di cui si è parlato, i premî riportati, le memorie coronate, e tutt'altro che potrà interessare l'economia o la scienza vaccinica, saranno continuati a pubblicarsi per comune istruzione nel giornale vaccinico, che appartiene al segretario perpetuo dell'istituto. A questo giornale, il cui costo è fissato a carlini dodici, saranno obbligativamente associati tutti i soci delle commessioni vacciniche, del pari che i vaccinatori che ricevono oltre i ducati tre di gratificazione, essendo per essi un libro di mestiere.

§. V. — *Pratica della vaccinazione nella capitale.*

31. Nel sito assegnato nel soppresso monistero di Monteoliveto alle funzioni dell'istituto sarà praticata la pubblica vaccinazione gratuita in tutt'i giorni, tranne i festivi di doppio precetto, dalle ore dieci alle dodici di Francia. I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne'giorni sussecutivi di osservazione che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell'esito di loro vaccinazione. Questa operazione verrà presenziata dal segretario o dal vicesegretario, in modo che uno de' dodici vaccinatori ordinari dell'istituto per giro affiancato dal suo straordinario eseguirà la vaccinazione, ed il segretario o il vicesegretario vi presederà e vi presterà vigilanza. Di tutto ciò si terrà conveniente registro negli archivi dell'istituto.

32. A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore e nel sito indicato almeno due bambini già vaccinati, e nel caso di somministrare il *virus* recente per nuove inoculazioni. Questi stessi bambini potranno essere accordati (quando vi acconsentano i loro genitori) per trasferirsi tra particolari famiglie a qualunque richiesta se ne faccia da' professori istruiti del mestiere, o per essere condotti ne' quartieri della città da' vaccinatori che vi sono addetti, quando convenga praticar ivi la vaccinazione.

33. Per riunire i summentovati bambini che vengono ordinariamente prescelti tra la classe la più indigente del popolo, continuerà l'istituto ad avvalersi della coadiuvazione delle sei levatrici scelte tra le più probe e zelanti della capitale, come quelle che sono l'organo immediato della persuasione popolare. A queste levatrici sarà continuato l'assegnamento di carlini venticinque al mese da'fondi dell'istituto medesimo; ed alle madri de' due bambini che giornalmente si presteranno a somministrare il *pus* nella residenza dell'istituto, si continuerà a dare il monuscolo di grana venti per cadauno.

34. Tutti coloro che vogliono chiarirsi ed assicurarsi dei fatti attinenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sito indicato.

35. Dopo eseguite le vaccinazioni a' concorrenti, si raccoglierà il *virus* superfluo ne' tubolini capillari per darsi *gratis* a qualunque inchiesta ne venga fatta di uffizio da' funzionari di vaccinazione. Questi tubi potranno riunirsi alle istruzioni in istampa quando si cerchino.

36. L'istituto, e per esso il segretario, rilascerà *gratis* un attestato della vaccinazione sofferta a tutti coloro che lo richieggono, e che sono stati inoculati nella residenza dell'istituto, e verificati di regolar riuscita, per poter pretendere tutti que' riguardi che la legge accorda a' soli vaccinati. Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal segretario per la legalità della firma.

§. VI.—*Onorificenza dell' istituto.*

37. Continuerà ad essere accordato a' soci dell' istituto un uniforme di colore bleu.

38. Continueranno gli stessi soci a godere il diritto di essere invitati nelle feste pubbliche municipali, a tenore di quanto trovasi disposto con precedenti disposizioni ministeriali.

§. VII.— *Compensi de' soci e degl' impiegati dell' istituto.*

39. Essendo addetta alle spese di vacccinazione la somma di ducati millecinquecentosettantaquattro e grana 80 su' fondi

della tesoreria generale segnati sullo stato discusso del real ministero degli affari interni, e l'altra somma di ducati novemila di fondi provinciali posti a disposizione dello stesso real ministero, dalle indicate somme saranno rilevati i compensi e le spese pel mantenimento dell'istituto centrale vaccinico, oltre il soldo del segretario, del vicesegretario, e dell'usciere pagato direttamente dal real tesoro.

40. Da' fondi della tesoreria generale saranno pagate le seguenti somme:

1. mensili ducati cinquanta per gettoni di presenza da dividersi fra' soci che interverranno alle sessioni;

2. mensili ducati sei da pagarsi al segretario dell'istituto per le spese di scrittojo:

3. mensili ducati tre da pagarsi al segretario perpetuo per ispese di vettura, onde recarsi in Aversa per ispezionare la vaccinazione de' projetti in A. G. P.;

4. mensili ducati undici e grana tre ed un terzo per monuscoli da pagarsi alle madri de' bambini che conducono i loro allievi vaccinati per somministrare il *pus* per le successive inoculazioni;

5. mensili ducati quindici per gratificarne sei levatrici che prestano servizio nell'istituto, alla ragione di ducati due e grana 50 per cadauna.

41. Da' fondi provinciali saranno pagate le seguenti somme.

1. mensili ducati venti a' soci dell'istituto per sopraggettoni di presenza a quelli che intervengono nelle sessioni;

2. mensili ducati sei per soprassoldo del segretario perpetuo;

3. mensili ducati due per soprappiù di spese di scrittojo al segretario perpetuo dell'istituto.

4. mensili ducati dieci e grana 15 al vicesegretario dell'istituto per suo soprassoldo mensile;

5. mensili ducati dodici per soldo mensuale de' due soci aggiunti dell'istituto, a ducati sei per cadauno;

6. mensili ducati quindici per soldo del primo commesso della segreteria dell'istituto;

7. mensili ducati venti per soldo de' due commessi straordinari dell'istituto, alla ragione di ducati dieci per cadauno;

8. all'usciere dell'istituto per soprappiù di averi ducati due al mese;

9. mensili ducati tre per compenso all'ordinanza dell'istituto;

10. mensili ducati sette e grana 33 per eccedenza di monuscoli che pagansi alle madri che presentano i loro bambini vaccinati per somministrare il *pus* alle successive inoculazioni.

TIT III. — *Commessioni vaccimiche.*

§. I. — *Numero delle commessioni provinciali e distrettuali. Obbietto della loro istituzione. Obbligazioni che ne derivano.*

42. Ciascuna provincia avrà una commessione istallata nel capoluogo della provincia medesima, ed altrettante commissioni subalterne, quanto è il numero de' suoi distretti. Sono queste ultime le *commessioni distrettuali* che riseggono benanche nei capoluoghi di ciascun distretto. Lo stesso sistema dee serbarsi per la provincia di Napoli, che avrà per ciò le sue commessioni distrettuali. Ciascuna commessione provinciale sarà composta di quattro membri ordinarî, e le commessioni distrettnali ne avranno tre.

43. Le commessioni saranno provvedute di un decente locale per le loro sessioni, e per l' esecuzione della vaccinazione gratuita. Il locale stesso e gli oggetti di mobilio saranno forniti sulle impreviste di ciascuna provincia.

44. La concatenazione di questi corpi morali coll' istituto centrale sarà inalterabile, e regolata in modo che mentre in ciascuna provincia le commessioni distrettuali avranno una immediata dipendenza dalle commessioni provinciali, non meno esse che queste ultime dipenderanno dall' istituto centrale per tutto ciò che riguarda gli obbietti del loro istituto, l' esercizio delle loro funzioni, la loro economia, ec. Senza questa riunione sarebbe inutile che si attendesse un cospiramento uniforme nelle intenzioni e ne' voti di siffatte istituzioni, il cui scopo è comune, e strettamente collegato.

45. Il lodevole oggetto pel quale furono istituite le indicate commessioni riguarda una diffusione energica e ben sostenuta del salutare sistema della vaccinazione per tutto il regno. Quindi qualunque misura che concerne l' espressato oggetto, debbono esse considerarla come un loro dovere fondamentale. È perciò che qualunque commessione, oltre l' obbligazione di conservare e promuovere l' innesto vaccinico pel suo distretto, debbesi occupare seriamente, e sotto la propria responsabilità, dell' adempimento degli articoli che seguono.

1. Che in ciascun comune sia istallata la giunta vaccinica, e che questa adempia a' doveri che le sono imposti.

2. Che in ciascun comune siano obbligativamente vaccinati i proietti.

3. Che tutti gl' impiegati e coloro che sussistono a spese del governo, e che attendono dal medesimo grazie e favori, debbano far vaccinare i loro figliuolini.

4. Che restino adempiti gli espedienti sulle istruzioni da darsi al popolo per mezzo de' Vescovi e de' parochi, predicando l' utilità della vaccinazione, e facendo conoscere il dovere stret-

tamente imposto da DIO e dal Re a ciascun padre di famiglia di preservare da' mali la vita de' suoi figliuoli.

5. Che la maldicenza e la calunnia non si sforzino ad alterare i progressi di un sistema cotanto utile. Segnalatamente invigilerà la commessione su la riunione de' sentimenti in ordine a tal oggetto tra i professori dell' arte salutare, mettendo a giorno de'fatti tutti coloro che vogliono esserne istruiti, dissipando i sofismi dal seno de' cavillosi, e reprimendo la maldicenza dei malintenzionati.

6. Finalmente sarà sua cura che le levatrici di ciascun comune (organo immediato della persuasione popolare, soprattutto sul conto de' bambini) restino istruite e pienamente convinte della utilità della vaccinazione. Dopo ciò saranno esse obbligate a promuore la pratica al più possibile. Quando siano oscitanti per questa parte, e molto più quando osino calunniare la vaccinazione, la commessione del distretto cui appartengono tali refrattarie, è autorizzata a concertarsi col sindaco e col regio giudice per farle ammonire e rimettere nel buon ordine. Se poi ammonite non desistano dal discreditare la vaccinazione, la commessione distrettuale vaccinica ne rapporterà alla provinciale; e qnesta, o che appartenga al suo distretto, o che ne abbia avuto avviso dalla commessione distrettuale, avrà cura di farne rimanere inteso l' istituto, il quale provocherà dal real ministero gli ordini onde per mezzo dell' uffizio del protomedicato siano costoro sospese dall' esercizio dell' arte, dopo averne inteso l' intendente della provincia.

46. Debbonsi impiegare per la parte di ciascuna commessione le più attente ricerche per rinvenire il vajuolo originario sulle nostre vacche. Colui che sia stato felice nella mentovata indagine, riceverà una medaglia di ducati cinquanta, come si è detto, e l' istituto immantinenti ragguaglierà il real ministero di tal avvenimento per le altre beneficenze che possano risultarne a pro dello scopritore, e curerà di farne inserire il dovuto elogio ne' fogli pubblici, e nella biblioteca vaccinica, affinchè gli esteri potessero conoscere il fortunato soggetto di una scoverta di tanto rilievo. La scoverta del vajuolo originario sulle vacche, la cognizione dell' epoca del suo svilluppamento, del pari che de' siti più opportuni a favorirne l' andamento sono di un interesse rimarchevole per ciascun regno.

Ben inteso che ciò non riguarda l' oggetto di avere un umor vaccinico più efficace, giacchè sarebbe lo stesso se questo venga direttamente dalle vacche, o che sia passato per la macchina umana. Il disegno della scoverta sarebbe di assicurarsi della sua esistenza nel proprio paese, per non restarne privo, quante volte quello che si mette da uomo ad uomo venisse a mancare.

§. II. — *Metodo da tenersi per rimpiazzare i socii che vanno a mancare nelle commessioni vacciniche.*

47. Non si può essere socio ordinario delle commessioni vacciniche senza essere laureato o professore dell' arte salutare.

48. Venendo a mancare qualche socio ordinario nelle commessioni vacciniche, quella commessione in cui avviene tale mancanza, analizzerà i meriti de' socì onorarì residenti, e quindi nominerà il più benemerito per rimpiazzare il posto del socio mancante. Quando non si sia unanimamente di accordo su questa nomina, converrà ricorrere alla bussula segreta, e decidere per maggioranza di voti. Non essendovi alcun socio onorario residente che possa servire di rimpiazzo, sarà dalla commessione proposta una terna di professori benemeriti alla vaccinazione ed attivi, formata per acclamazione, o per bussola segreta. Il presidente avrà il diritto di dirimere la parità.

49. Di qualunque scelta fatta nell'indicato modo sarà fatto subito verbale; e se ciò sia avvenuto presso qualche commessione distrettuale, questa curerà di spedirlo subito alla provinciale, la quale, ed in questo caso, ed in quello che la nomina sia fatta da essa medesima, ne manderà sollecitamente con un rapporto straordinario un esemplare all' intendente della provincia, ed un altro all' istituto centrale. Gl' intendenti apporranno alle suddette nomine le loro osservazioni sulla condotta de' candidati, e le invieranno all' istituto centrale, il quale, prescelto colui che riunirà maggiori titoli, lo proporrà alla sanzione del real ministero; e nel caso avrà altre osservazioni ad aggiungere, le esporrà anche al real ministero.

§. III. — *Funzionarii presso le commessioni vacciniche, e metodo da tenersi per forne l' elezione.*

50. Ciascuna commessione avrà un presidente ed un segretario scelti tra' socî: essi dureranno un anno nella loro carica. Tali funzionarî presso le commessioni provinciali saranno eletti in modo che quelli che nell' anno già decorso hanno occupato le cariche di presidente e di segretario, passeranno a semplici socî; e de' due socî che non hanno avuto funzioni, uno passerà a presidente, e l' altro a segretario. Nelle commessioni distrettuali poi colui che ha occupato il posto di presidente nell' anno decorso, prende il posto di segretario nell' anno successivo; e colui che era stato semplicemente socio, diverrà presidente: il terzo che avea occupato il posto di segretario, resterà col solo incarico di socio, e così di anno in anno. Beninteso che tali nomine saranno eseguite pe' principi di dicembre, e quindi rimesse all' istituto per l' approvazione; e nel caso che gli antichi funzionarî avessero ben meritato nell' andamento del servizio

vaccinico, può l' istituto confermarli nelle loro cariche, o modificare la proposta delle commessioni, finchè lo crederà opportuno pel miglior corso del mentovato servizio.

51. Le funzioni del presidente delle commessioni vacciniche sono analoghe a quelle dell'istituto centrale determinate nell'articolo 9.

52. Il segretario è incaricato della compilazione di tutte le carte attinenti alla economia ed alla corrispondenza della commessione; è responsabile dell' energia con cui progrediscono le funzioni della commessione medesima; è obbligato a mantenere perenne la vaccinazione in residenza, ed a tale oggetto darà dieci vaccinazioni al mese obbligative e senza compenso in comprova della sua attività, ed è in oltre incaricato della conservazione dell' archivio, tenendo di esso esatto registro, perchè possa facilmente essere trasferito da segretario a segretario. È tra le sue funzioni quella di essere a giorno della esistenza e de' progressi del vaiuolo umano, ove se ne trovi diffuso il contagio: esso riscuoterà i materiali di tali indagini dalle giunte vacciniche comunali del suo distretto. Nel caso d' infermità, di assenza, o di negligenza del segretario, l' intera commessione sarà responsabile delle suddette vaccinazioni di obbligo, e di tutti gli altri doveri imposti al segretario.

§. IV. — *Congressi da tenersi dalle commessioni vacciniche, e sistema da praticarsi nella discussione degli oggetti dell'istituto.*

53. Ciascuna commessione si riunirà due volte al mese nel locale ad essa assegnato, ed analizzerà gli articoli e le carte attinenti all' istituto, che saranno state riunite da congresso a congresso. Tra queste carte debbesi annoverare la biblioteca vaccinica, di cui il segretario dell' istituto centrale farà pervenire degli esemplari a ciascuna commessione in ogni anno, a norma della disposizione dell'articolo 30. Appartiene al segretario la proposizione degli oggetti da discutersi, che il presidente chiamerà alla discettazione coll'ordine che crederà opportuno. Se il risultato delle discussioni non è uniforme, la decisione resterà fatta sulla pluralità de' voti. Qualunque de' soci abbia altro a proporre, domanderà la parola al presidente, e farà la sua proposizione. Il presidente, esaurite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta. I risultati di ciascun congresso formeranno il processo verbale di esso, che sarà registrato negli atti della commessione, e firmato da' soci.

54. Nel caso che alcuno fra' soci per vecchiaia, per malattia, o per altro non potrà continuare a prendere parte attiva presso la commessione, nel caso che avrà ben meritato nel disimpegno della sua carica, potrà esser proposto dall' istituto all'approvazione del real ministero per socio emerito, e sarà da altri rimpiazzato nel modo stabilito. Nella suddetta qualità di

so:io emerito potrà egli intervenire nella sessione, e coadiuvarla co' suoi consigli, senza però aver dritto a gettone di presenza o a cariche.

55. I soci onorari possono intervenire ad arbitrio nelle sednte delle commessioni, ed avere in esse il voto consultivo, ma non mai il deliberativo, ch' è riserbato soltanto a' soci ordinari.

§. V. — *Corrispondenza delle commessioni vacciniche.*

56. Le commessioni distrettuali saranno in corrispondenza con tutte le giuute vacciniche del distretto, co' soci onorari, co' sottintendenti, e colle commessioni provinciali vacciniche, e ciò per mezzo delle autorità amministrative e municipali, come si è eseguito per lo passato. Le commessioni provinciali poi avranno corrispondenza cogl' intendenti e coll' istituto centrale vaccinico; e per una maggiore regolarità tale corrispondenza avrà il suo corso per l'organo del real ministero degli affari interni, prevalendosi a tal uopo di doppio invoglio, di cui l'esterno avrà l' indirizzo al real ministero, e l' interno per l' istituto centrale.

Le commessioni provinciali e le distrettuali non potranno fare rapporti al real ministero, bensì potranno scrivere in forma di supplica, o individualmente, o sottoscrivendosi i soci in tutto, o in parte.

57. La commessione distrettuale vaccinica, dopo le due sedute mensili, nelle quali avrà esaminato tutto il conveniente pel suo distretto, dirigerà un rapporto mensile alla commessione provinciale, nel quale darà conto: 1. dello stato della vaccinazione; 2. dello stato della epidemia vaiuolosa; 3. della sua corrispondenza co' soci onorari; 4. della corrispondenza colle giunte vacciniche; 5. dell'attività od oscitanza de' professori condottati; 6. riporteranno le osservazioni vacciniche, se ne han fatte nel mese; 7. in un articolo di varietà noteranno tutte le circostanze non comprese ne' suddetti articoli, e ciò non più tardi del dì 5 del mese seguente. La commessione provinciale vaccinica farà lo stesso pel suo distretto, e ne farà rapporto mensile all'istituto centrale, inviandogli copia de' rapporti delle commessioni distrettuali, trascritte nello stesso suo rapporto mensile.

58. I rapporti delle commessioni provinciali debbono venir rimessi all'istituto non più tardi di venti giorni dopo il termine del mese, essendo questo tempo sufficiente a ricevere i rapporti delle commessioni distrettuali, de' soci onorari, delle giunte vacciniche, e de' professori condottati. I rapporti che non saranno arrivati in detta epoca all'istituto, daranno pruova della inattività della commessione; ed a tale oggetto le saranno zerati gli averi di quel mese, qualora intesa la commessione con-

sti che il ritardo non sia avvenuto che per oscitanza e colpa della stessa. Nel caso in cui dovranno comunicare oggetti d'importanza all'istituto, non attenderanno l'invio del loro rapporto, ma spediranno subito un rapporto straordinario. Fra gli oggetti d'importanza debbonsi annoverare la morte di qualche socio, e la proposta di rimpiazzo, e lo sviluppamento del vaiuolo naturale, come si dirà.

59. Informate le commessioni vacciniche dello sviluppo del vaiuolo naturale in qualche comune, ne rapporteranno immediatamente per mezzo del loro segretario, e con un rapporto straordinario alle autorità amministrative; e se ciò avviene in un comune di spettanza delle commessioni distrettuali, queste ne faranno subito rimanere intesa la commessione provinciale. Essa poi, o accaderà in un comune del suo distretto, o ne avrà avuto partecipazione dalle commessioni subalterne, ne rapporterà immediatamente, anche con un rapporto straordinario, all'istituto centrale per uso di risulta. Le commessioni in questo caso avranno anche cura di dare le convenevoli istruzioni alle giunte vacciniche comunali ed a' socî onorarî, inculcando loro specialmente di vaccinare con sollecitudine tutti quelli che possono venire inoculati per togliere ogni fomite alla propagazione del contagio. Nel caso poi che non siavi vaccinatore locale, o che questi fosse negligente, la commessione di accordo coll'intendente e col sottintendente spedirà o un suo socio, o qualche vaccinatore de' luoghi vicini, e quindi ne darà parte all'istituto.

60. Essendo ciascuna commessione obbligata a mantenere perenne la vaccinazione nella sua residenza, ed avervi un deposito di tubi e di lastrine, onde somministrarli a qualunque giunta vaccinica li richiederà, dovrà essa a tale oggetto, secondo che si è precedentemente cennato, notare al margine del rapporto le dieci vaccinazioni di obbligo per le quali non riceve compenso, onde l'istituto possa da ciò rilevare la sua attività, perchè in contrario le saranno zerati gli averi di quel mese in cui non ha curato di eseguire il disposto del presente articolo nel modo osservato nell' articolo 58. Il segretario di ciascuna commessione è particolarmente incaricato sotto la sua responsabilità di raccogliere il *pus* ne'tubi capillari, e di averne un deposito non solo per somministrarli a chiunque li richiederà, ma anche per servirsene nel caso che verrà a mancare in residenza il *pus* recente per qualche imponente circostanza. L'istituto curerà d'inviare *gratis* al segretario della commessione provinciale tanti tubi voti per quanti ne possa distribuire cento per ogni commessione distrettuale per ciascun anno.

61. Al termine di ciascun semestre la commessione raccoglierà le liste vacciniche ricevute mensilmente dalle giunte comunali, e per mezzo delle autorità amministrative le rimetterà alla commessione provinciale. Questa poi le riunirà a quelle del

suo distretto, e le farà pervenire all'archivio dell'istituto. Questa rimessa si farà fra lo spazio di due mesi dopo la scadenza del semestre. Resterà a cura di ciascuna commessione che le liste vacciniche non siano formate in un modo incomodo a conservarsi, e che siano tutte munite del certificato delle giunte vacciniche per la legalità e pel numero in esteso delle vaccinazioni segnate nella lista, munita delle debite firme de' membri della giunta col bollo del comune, o col visto del sottintendente del distretto, o dell'intendente della provincia, non solo per la legalità della firma del sindaco, ma anche per la veridicità della eseguita vaccinazione; essendo nelle attribuzioni degl'intendenti di eseguirne la verifica.

§. VI. — *Pratica della vaccinazione presso le commessioni vacciniche.*

62. Il locale assegnato a ciascuna commessione vaccinica dovrà essere anche opportuno all'oggetto della pubblica vaccinazione gratuita. Questa verrà amministrata dal segretario della commessione una volta o due la settimana, secondo il bisogno lo esige, e ne' giorni che ciascuna commessione reputerà meglio convenienti, adattandosi alle circostanze individuali di ciascun comune, senza perdere di mira che forse i giorni festivi potrebbero essere più opportuni all'uopo, quando cioè la popolazione riunita nel comune è più a portata di conoscerne la pratica e profittarne. Di tutto ciò conviene che il pubblico ne sia informato non solo per mezzo delle autorità civili, ma ben anche con sermoni che i parrochi reciteranno a' loro filiani.

63. Ciascuna commessione debbesi prestar volentieri a somministrare l'umor vaccinico ad altra commessione che gliene faccia l'inchiesta; del pari che alle giunte vacciniche, ed a' singoli individui riconosciuti come periti nella vaccinazione, e quindi autorizzati a praticarla.

§. VII. — *Compensi e gratificazioni accordate alle commessioni vacciniche.*

64. Da' fondi della tesoreria generale sarà pagata a ciascun segretario la gratificazione mensuale di carlini trentatrè, ridotti a carlini ventinove e grana sette, detratto il decimo: ognuno di essi avrà quindi cura di far pervenire all' istituto unitamente al rapporto del mese il corrispondente ricevo contabile in triplice spedizione, due esemplari de' quali in carta da bollo, ed uno in carta semplice, firmato dal segretario, munito del certificato del presidente della Commessione per l'assistenza prestata, e col visto dell' intendente della provincia, nel modo che si sta praticando. Tale ricevo sarà a favore del tesoriere dell'istituto, il quale avrà cura di spedirlo al real ministero in appoggio della contabilità, onde l'istituto possa nella fine dell'an-

no ottenere gli aggiusti dalla tesoreria generale, e quindi far pervenire a' rispettivi segretari i loro averi.

65. Da' fondi provinciali saranno rilevate le seguenti somme.

Carlini venti per una gratificazione mensuale a ciascun segretario delle commessioni distrettuali; gratificazione che allora sarà pagata al segretario che debbe riscuoterla, quando avrà fatto conoscere alla commessione provinciale, e questa all' istituto centrale, che quel segretario avrà puntualmente adempito al suo dovere.

Ducati cinque mensili in ciascuna provincia saranno destinati per supplire alle spese di corrispondenza tra le commissioni provinciali e distrettuali, colle giunte vacciniche ec., e per qualche compenso da darsi a coloro che servono da subalterni all' oggetto della commessione provinciale. Essi verranno pagati al segretario della commessione.

Carlini quindici al segretario di ciascuna commessione distrettuale per gli oggetti medesimi.

Ducati quattro per ciascuna commessione provinciale costituiranno i gettoni di presenza, o sia la gratificazione da accordarsi a' soci ordinari allorchè intervengono nelle sedute. Ciascuna di queste somme ratizzata per le due sedute mensili, verrà ripartita a quei soli soci ordinari della commessione, che saranno intervenuti nella seduta.

Carlini sedici e grana sei per ciascuna commessione distrettuale, egualmente per gettoni di presenza a' soci che intervengono nelle sedute.

Ducati due per ciascuna commessione provinciale saranno distribuiti per incoraggiamento a quei poveri che porteranno a vaccinare i loro bambini al sito della pubblica vaccinazione gratuita ne' giorni destinati alla sua amministrazione.

Carlini dieci per ciascuna commessione distrettuale per l'oggetto medesimo.

Il presidente di ciascuna commessione, che immancabilmente interverrà alla vaccinazione gratuita, sarà incaricato della ripartizione di questi monuscoli.

TIT. IV. — *Socii onorarii.*

66. Il socio onorario avrà sotto la sua ispezione quattro circondari, e dovrà vigilare sulla regolarità delle giunte vacciniche comunali, togliere loro i dubbi che potranno insorgere per la parte scientifica e pratica, conferirsi, nel caso che ne venisse richiesto, ne' comuni (e le vaccinazioni che vi eseguirà gli saranno pagate a' termini della legge), e finalmente promuovere la pratica vaccinica per tutti i lati possibili.

67. Nel caso che in un comune de' circondari di sua pertinenza non esistesse alcun professore, ed egli volesse far parte di quella giunta vaccinica, le inoculazioni che da lui si faran-

no, debitamente legalizzate, saranno pagate a' sensi della legge.

68. Corrisponderà mensilmente colla commessione del distretto, e ciò per l'organo delle autorità municipali, dandole parte di quanto si è eseguito, e proponendo quei mezzi che gli potranno venire suggeriti dalle circostanze pel vantaggio della vaccinazione.

69. La proposta de' soci onorari si farà dalle rispettive commessioni vacciniche, e la loro approvazione è nella facoltà dell' istituto, il quale ne farà rimanere inteso il real ministero.

TIT. V. — *Giunte vacciniche comunali.*

70. In ciascun comune del regno vi dee essere una giunta vaccinica, composta dal sindaco che la presiede, dal parroco o da' parrochi del comune, e da' professori condottati, se ve ne sono, o, in mancanza di questi, da' vaccinatori approvati.

Ne' paesi ove risiede una commessione vaccinica, o un socio onorario, i membri di esse commessioni ed i soci onorari faranno parte della giunta. In Napoli tale giunta sarà formata in ciascun quartiere dall' eletto municipale, dal commissario di polizia del quartiere, da' parrochi che vi sono incorporati, e da un socio dell' istituto.

71. La giunta vaccinica dee riunirsi mensilmente nelle sale municipali; e ciò ad oggetto di conoscere se vi rimane esattamente adempito tutto ciò che è stato prescritto da' regolamenti in vigore; se lo stato della vaccinazione del comune va prospero, come debb' esserlo; in fine se la presenza del vajuolo (quando vi si fosse intruso) esige i soliti, o più energici espedienti per opporvisi.

72. Nella seduta mensile stenderà verbale delle discussioni tenute, e ne invierà copia alla commessione del suo distretto, facendo in esso parola se i professori condotti (se ve ne sono) o il vaccinatore approvato hanno eseguito i loro doveri, come si dirà. La giunta unirà a tal rapporto la lista delle vaccinazioni eseguite; ed il modello del rapporto medesimo sarà dall' istituto centrale inviato a tutti i comuni per mezzo delle commessioni provinciali vacciniche.

73. Nel caso che si sviluppasse il vajuolo naturale, la giunta riunita straordinariamente disporrà di mettersi subito in esecuzione dal sindaco la più rigorosa contumacia per l' individuo affetto, e le provvidenze apportune congrue pure alle circostanze ed alle qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi dal vajuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso in cui il contaggio morisse, la giunta curerà perchè si seppellisca di notte e senza pompa funebre, e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

La giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento del

vajuolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutti i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

74. Nel caso che nel comune non siavi professore a condotta, proporrà all' istituto centrale vaccinico, per mezzo delle commessioni rispettive, uno o più vaccinatori idonei o del proprio comune, o di un comune vicino, per ottenerne l'approvazione, ove gl' individui proposti abbiano le cognizioni necessarie per far parte delle giunte vacciniche medesime in luogo de' condottati. Se poi nelle vicinanze avvi alcun sorio onorario che volesse far parte della giunta vaccinica, ed eseguirvi le vaccinazioni, sarà preferito ad ogni altro, e le inoculazioni gli saranno pagati a' termini della legge.

75. Sarà cura delle giunte vacciniche di verificare esattamente la realtà delle eseguite inoculazioni, onde legalizzare le liste de' vaccinatori, ed indi inviarle all' intendente, o a' sottintendenti rispettivi, i quali possono commettere la verifica delle liste per poi apporvi la loro legalizzazione.

76. Il cancelliere comunale sarà responsabile della esecuzione de' doveri della giunta, ed ogni mancanza, secondo la sua gravezza, sarà punita con uno o più mesi di ritenuta di soldo, o colla sua intera destituzione.

§. I. — *Doveri de' sindaci.*

77. L' intero corpo municipale in ciascun paese del regno, ed i sindaci espressamente a' quali per l' articolo 21, titolo II della legge di polizia del di 21 di agosto 1821 è affidata la vigilanza di tal legge nel proprio comune, restano responsabili de' progressi della vaccinazione fra gli abitanti che amministrano. Dovendo essi premurosamente vigilare all' esecuzione della vaccinazione, procurando che tutti i loro amministrati ne godessero il beneficio, per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nella casa comunale, per mezzo dell' usciere municipale, tutti i fanciulli che hanno l'età di due mesi da inocularsi, onde mantenere il *pus* recente e vegeto in tutto il corso dell' anno, per essere vaccinati da' professori condottati (se ve ne sono), o dal vaccinatore approvato. Debbono in oltre convocare nel primo giorno del mese la giunta vaccinica per esaminare se tutto sia eseguito pel mantenimento della vaccinazione nel mese decorso: debbono di più convocarla straordinariamente ogni qualvolta vi sia sviluppo di contaggio naturale; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla commessione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

78. Nel mese di gennajo di ciascun anno il sindaco dovrà fare un censimento degli abitanti che non sono stati inoculati, o che non avranno sofferto il vajuolo naturale; e questo censimento dovrà rimettersi al più tardi alla commessione vaccinica

comunale e distrettuale nel mese del prossimo marzo, onde i bambini non inoculati possono sottomettersi alla vaccinazione del professore locale, sotto la stretta vigilanza della giunta comunale.

79. Se nel comune vi è professore a condotta, il sindaco non debbe rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso, se non avrà ricevuta la lista de' vaccinati nel corso del mese, contestata dalla giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del sindaco.

80. I sindaci saranno responsabili della esecuzione de' seguenti articoli: 1.° di far vaccinare obbligativamente in ogni settimana i projetti, se ve ne sono; 2.° di non far accordare alcuna gradificazione di beneficenza a quelli che si negeranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

81. Il sindaco non farà soddisfare le nutrici de' projetti della loro mercede mensuale, quando non giustificheranno di essere stati essi inoculati, o non avranno fatto conoscere i motivi pe' quali non lo fossero stati.

82. Il sindaco, di accordo col decurionato, curerà che pe' comuni che hanno il medico-cerusico, o il condottato, debba stabilirsi nel loro stato discusso, sotto l' articolo della condotta, l' altro che riguardi la vaccinazione ragguagliato a grana sei a vaccinato, da non liberarsi se non dietro la nota de' vaccinati sottoscritta dal sindaco, dal decurionato, e dal parroco, e vistata dall' intendente.

83. Che dove i comuni non hanno cerusico condottato, l' articolo della vaccinazione debba essere ragguagliato ad un carlino a vaccinato, e che sulle imprevedute debba erogarsi la spesa del cavallo, e del pedone per accesso e recesso del chirurgo che dovrà essere assicurato dal sindaco, e dal parraco nelle operazioni.

84. Siccome il numero approssimativo de' nati annuali può stabilirsi a tre per cento abitanti, così la somma da fissarsi nello stato discusso per gli articoli antecedenti sarà ragguagliata sopra ducati tre per mille abitanti ne' comuni a condotta, e carlini diciotto per quelli senza condotta.

§. II.— *Doveri de' parrochi.*

85. I parrochi e tutti coloro che preseggono alla istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l' uso del vajuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi da' genitori che lasciano esposta la vita de' loro figli al pericolo del vajuolo umano. I parrochi in oltre dovranno far parte delle giunte comunali vacciniche.

§. III. — *Doveri de' professori a condotta.*

86. I professori dell' arte salutare, siano medici, o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degl' individui di un comune qualunque, conosciuti sotto il nome di medici, chirurgi condottati, debbono conoscere la vaccinazione: essi ne riceveranno la istruzione, quando la ignorino, dalle commessioni de' rispettivi distretti.

87. La pratica vaccinica sarà obbligativa a' medici o chirurgi condottati, imperciocchè siffatta pratica debbesi considerare come parte interessante dell' assistenza convenuta. Benintoso che tali fatiche vacciniche saranno compensate, come si dirà. Restano soltanto esclusi dall' obbligazione di vaccinare que' professori condottati che vi sono inabilitati per età, o per qualunque altro fisico impedimento; ma in tal caso la influenza della loro voce istruendo e persuadendo gli abitanti del comune a cotesta pratica salutare, dee supplire con successo alla impotenza di addirvisi.

88. Eglino dovranno calcolare il nnmero de' fanciulli da vaccinarsi, e ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenere il *pus* vegeto in tutto il corso dell' anno nel comune loro affidato.

89. Le vaccinazioni che si eseguiranno da' medici o chirurgi condottati, saranno pagate a grana sei l' una, come si dirà.

90. La vaccinazione debbesi eseguire in modo che il sindaco ed il parroco vi siano chiamati ad assistere, onde conoscerne la veridicità, poterne legalizzare le liste, ed eseguire il disposto dell' articolo del presente statuto.

91. Nel caso di sviluppamento del vajuolo naturale debbono subito parteciparlo al sindaco per convocare straordinariamente la giunta, onde dare i provvedimenti opportuni.

92. Debbono attentamente esaminare l' andamento della vaccinia, il modo di sviluppamento, d' incremento, di stato, e di esiccazione; notare quelli che soffrissero la vaccinia spuria o degenerata per rinnovarla; e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all' istituto per mezzo delle rispettive commessioni.

93. Restano esclusi dal disposto di questo articolo i soli medici a condotta (non i chirurgi) che sono pervenuti all' età di 60 anni, o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la proteggeranno colle insinuazioni e coi consigli, e faranno parte della giunta vaccinica comunale.

94. Nel caso che il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati doveri, l' istituto, dopo averne intesi i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione, proporrà al real ministero degli affari interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del suo soldo,

facendo precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale; e facendone, in caso di contumacia, procedendosi sino alla destituzione, rimanere l'ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l'istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del regno. Resterà a cura di ciascun intendente di far conoscere all' istituto l' ammontare di tali somme.

95. Nel caso che in un comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi avrà sole grana sei a vaccinato.

§. — IV. *Doveri de' vaccinatori approvati.*

96. Il vaccinatore approvato, di concerto colle autorità municipali, farà il possibile per vaccinare nel comune a lui affidato tutti i fanciulli suscettibili a ricevere l' innesto per non dar campo allo sviluppamento del vajuolo naturale; e nel caso che questo avvenisse per sua oscitanza, l' istituto proporrà per esso al real ministero degli affari interni qualche punizione, dopo averne sentito i discarichi, tanto più perchè non condottato. Beninteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un diritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell' arte salutare a' termini della legge. Ciò che esclusivamente appertiene a' vaccinatori approvati, è di far parte della giunta vaccinica.

97. Il vaccinatore approvato, ed ogni altro esercente dell' arte salutare nel comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vajuolo naturale non ne avrà dato parte alla giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall' esercizio della professione per mesi due.

98. È vietato l'esercizio dell' innesto a coloro che ignorano il suo andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuto laurea della regia Università degli studi, e che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l'innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l' immunità degl' individui vaccinati rimpetto al vajuolo naturale, poichè la sola *vaccinazione regolare* guarentisce da quest'ultima malattia, ed evvi un' arte per conoscere la *regolarità* della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl' individui vaccinati per osservare il corso della pustola, potrebbe trarre seco il discredito sull' utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quanto il vedere gl' individui che han sofferto una vaccinazione *spuria* o *degenerata* soggiacere al gran flagello del vajuolo naturale.

99. L' esercizio della vaccinazione rimane libero a chiunque abbia conseguito la laurea per la professione medica o chirurgi-

ca. Ed affinchè meglio consti ad oggi innanzi che il nuovo laureato in medicina o in chirurgia è pienamente fornito delle cognizioni vacciniche, sarà disposto che prima di conferirsi tale laurea, il candidato avrà dovuto ottenere un attestato di tale istruzione dall' istituto vaccinico.

§. V. — *Compensi de' vaccinatori.*

100. Le vaccinazioni eseguite ne' comuni a condotta saranno pagate a grana sei; quelle fatte in comuni senza condotta saranno compensate a grana dieci per ognuna.

101. In ogni fine di anno verrà dall' istituto uniformemente ripartito a tutti i vaccinatori del regno il residuo de' fondi provinciali esistenti presso la tesoreria generale a disposizione del real ministero degli affari interni; e ciò che manca per la intera soddisfazione delle vaccinazioni, sarà preso dall' articolo portato sullo stato discusso de' singoli comuni del regno. Nel caso che le somme stabilite in tale articolo non saranno sufficienti, la somma residuale sarà pagata dalle impreviste comunali.

102. Sul fondo delle imprevedute provinciali, e non già su' fondi vaccinici provinciali, saranno dal consiglio provinciale proposti tanti premi annuali per quanti sono i distretti: il primo potrà essere di ducati quaranta, e gli altri di ducati venti l' uno. Questi premi potranno consistere in libri di medicina, ed in istrumenti di chirurgia, e saranno dati a que' professori che la commessione provinciale, sotto la presidenza dell' intendente, giudicherà di aver mostrato più zelo, e di aver vinto maggiori difficoltà, e di avere ottenuti maggiori successi per un gran numero di vaccinazioni eseguite.

103. I vaccinatori che avranno oltrepassato nel corso di un solo anno le duemila vaccinazioni debitamente legalizzate, avranno dritto ad una medaglia di ducati cinquanta, siccome si è stabilito nell' articolo 30.

104. Siasi però che le vaccinazioni gratuite vengano amministrate da' particolari vaccinatori, da' medici o da' chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatighe, quando rimangano assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde pretendere la preferenza alle cariche analoghe alla loro professione. Oltre ciò daranno a' benemeriti vaccinatori non condottati il diritto alla gratificazione stabilita dalla legge.

Decreto del 19 dicembre 1838 concernente la censuazione de' beni ecclesiastici di regio padronato in Sicilia.

Intesi sempre al bene de' popoli, de' quali la divina provvidenza ci ha affidato il governo, abbiamo con amarezza del nostro real animo scorto, nel giro fatto per le provincie della

Sicilia, vasti campi abbandonati, e l'agricoltura in molti altri ben estesi, negletta.

Volendo quindi incoraggiare e promnovere la coltura di siffatte terre, perchè possano numerose popolazioni utilmente impiegare le loro braccia e la loro industria, e però migliorare la propria e l'esistenza delle famiglie, estendersi la proprietà, la morale, la floridezza, progredire la pubblica civiltà;

Veduta la real determinazione del nostro augusto Avo di gloriosa rimembranza, comunicata al vicerè di Sicilia a'3 di novembre 1792, colla quale fu risoluto concedersi generalmente ad enfiteusi i benifondi appartenenti a' prelati titolari di regio padronato: sapiente determinazione che le vicende de' tempi impedirono mettersi ad effetto;

Vedute le particolari disposizioni da noi emesse su questo rilevante obbietto ne' due scorsi anni 1836 e 1837, la cui esecuzione è andata a rilento;

E volendo che siffatte disposizioni non solo vengano adempite colla massima prestezza, ma che sieno anche estese e rendute generali a tutta la Sicilia perchè sia assicurata e migliorata alla chiesa la rendita de' fondi, che essendo in mano di usufruttuari, sono rimasti fin ora abbandonati, o troscurati;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici presso di noi in Sicilia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i fondi di regio padronato esistenti in questa parte de' nostri reali domini, appartenenti a prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari, sia che si trovino attualmente in sede piena, sia in sede vacante, saranno dati a censo.

2. Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nel precedente articolo que' fondi che si trovassero attualmente ben coltivati, che contenessero miniere di zolfo, o dove chiari e conosciuti indizi mostrassero poterne contenere, del pari che i fondi coverti di boschi, o di selve cedue.

3. È all' uopo stabilita in ciascuna provincia una special commessione composta dall'intendente, che ne sarà presidente, dal vescovo della diocesi dove trovasi il fondo, dal proccuratore del Re presso il tribunale civile, e dal direttore de' rami e diritti diversi, la quale è incaricata delle operazioni di censuazione, osservando le norme quì appresso additate.

4- Quando il vescovo, o perchè non risegga nel capoluogo della provincia, o per altra causa non possa intervenire nelle operazioni della commessione, potrà delegare a rappresentarlo altro ecclesiastico costituito in dignità sotto la sua dipendenza.

5. La commessione riunirà gli elementi esatti de' fondi da censirsi nella rispettiva provincia, ne farà levare le piante (ove queste non si abbiano dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, cui si chiederanno), ed eseguire gli apprezzi; e quin-

di dopo aver intesi gl'interessati, fisserà i canoni corrispondenti, sia in prodotti, sia in danaro.

6. Saranno dalla commessione ripartiti i fondi in tante quote, ciascuna della estensione non maggiore di quattro salme di misura legale.

7. Potranno le quote essere di maggiore estensione sol quando sia terreno non tutto fertile, ma parte lavoriero e parte rampante, o che fosse molto distante dal comune.

8. Fatta la ripartizione, si pubblicheranno i manifesti per le licitazioni sopra i canoni fissati a norma dell'articolo quinto.

9. Gli attendenti potranno esser ammessi alla licitazione dopo che la commessione si sarà accertata che sieno buoni ed esperti coltivatori, e di commendevole morale. Saranno tra essi preferiti i capi di famiglia.

10. Le offerte sotto nome altrui saranno rigettate. Ogni attendente non potrà prendere a censo che una sola quota.

11. Quando non vi fossero bastanti attendenti del comune, del distretto, e della provincia, dove trovansi i fondi, in tal caso la commessione ammetterà benanche quelli di altre provincie, dandone avviso, se occorra, alle commessioni delle provincie medesime, onde ne sia divulgata la notizia.

12. Le licitazioni avranno luogo innanzi alla commessione, adempiendosi a termine abbreviato quanto è prescritto nelle leggi del regno.

13. La commessione in qualità di procuratrice del regio padronato interverrà ne' contratti di censuazione, ne' quali saranno trascritti tutt'i patti dell'enfiteusi a' termini delle leggi civili, e farà specificare ne' contratti medesimi che la quota censita dovrà nel corso di tre anni esser coverta di casa rurale pel colono, e migliorata sia col ridurre a coltura i terreni incolti, sia col piantarvi o accrescervi alberi ove mancassero o vi fossero scarsi, sia finalmente col rendere sempre più fertili le terre che si trovassero in buono stato: con espressa condizione che l'inadempimento di questo patto produrrà l'annullamento del contratto, e la facoltà di censire ad altri la quota non migliorata.

14. Rimarrà intatta la rendita a' prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari di regio padronato, che si trovino in possesso de' fondi, del pari che il vantaggio che risultasse dalla censuazione; salvo a tenersi ragione dell'aumento di rendita nella nuova collazione.

15. Coloro che mancassero alla corrisponsione de' canoni, vi saranno obbligati da' ricevitori de' rami e dritti diversi come lo sono i debitori morosi dell'amministrazione civile, giusta gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816.

16. La commessione curerà che le dette quote vengano rivistate ogni anno dagli agenti della direzione generale de' rami e dritti diversi, per chiarirsi l'adempimento delle obbligazioni

contratte, di che è parola nell'articolo 13. E quando dopo tre anni non si trovasse conseguito alcun miglioramento, s'intenderà disciolto il censo, giusta le disposizioni del menzionato articolo 13.

17. Le commessioni rimetteranno copia di tutti gli atti che stipuleranno alla direzione generale de' rami e dritti diversi, e provocheranno e riceveranno nostre disposizioni, se occorrerà emetterne, per mezzo del nostro luogotenente generale, il quale nell'inviarci speditamente i rapporti delle commessioni, dirigendoli al ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, aggiungerà il suo parere a quello del direttor generale de' rami e dritti diversi, del pari che tutte le osservazioni che avesse a farvi.

18. Gl' intendenti, primi componenti delle commessioni, ci proporranno non dopo il quindici del prossimo gennaio per mezzo del ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, tutt'i dubbi e le difficoltà che sorgere potessero, ovvero ci daranno avviso dell'avviamento de' lavori, i quali debbono improrogabilmente cominciare il dì primo del venturo febbraio.

19. I nostri ministri segretari di stato degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 dicembre 1838 relativo alla pubblicità delle sentenze contenenti interdizione, o destinazione di consulente giudiziario, o di amministratore provvisorio.

Veduto l'articolo 424 delle leggi civili così conceputo: « Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione o la no- » mina di un consulente, sarà ad istanza degli attori estratta » dagli atti notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni » sopra le tabelle che debbono essere affisse nella sala di udien- » za, e negli uffizi de' notai del circondario : » ;

Veduto l'articolo 84 della legge de' 23 novembre 1819 sul notoriato così conceputo : « Ogni notaio è obbligato di tenere » esposta nel proprio studio, o sia curia, la tabella delle per- » sone che dal tribunale civile della provincia o valle saranno » state interdette, o alle quali sarà stato assegnato un consu- » lente. Egli dovrà scrivere sulla tabella i cognomi, i nomi, » le qualità ed il domicilio di tali persone, citando la data della » sentenza, tostochè gliene pervenga la notizia per mezzo del » regio procuratore civile, a norma dell'articolo 424 della par- » te prima del codice per lo regno delle due Sicilie, sotto pena » del risarcimento de' danni ed interessi alle parti : »

Veduto il decreto de' 24 di giugno 1828 su gli effetti legali risultanti dalla destinazione di amministratore provvisorio, a' termini dell'articolo 420 delle leggi civili ;

Veduti gli articoli 62 num. 28, e 151 del decreto de' 31 di agosto 1819 per la tariffa degli atti giudiziari nelle materie civili così conceputi :

» (Articolo 62). Per le funzioni del patrocinatore in ciascuno degli atti compresi nel presente articolo sarà tassato al patrocinatore per ogni vacazione il diritto di ducato 1. 20, tarì 12.

» Numero 1. . . . .

» Numero 28. » per far l'estratto della sentenza che ordina la interdizione o la nomina di un consulente giudiziario, e per far inserire l'estratto medesimo nelle tabelle che debbono tenersi nella camera di udienza, negli uffizi de' notai del circondario, ed in un giornale, per tutto insieme una vacazione : la sentenza d'interdizione o di nomina di un consulente non sarà significata a' notai del circondario : l'estratto di essa sarà spedito al presidente della loro camera, il quale ne rilascerà ricevuta, e lo comunicherà a' notai, che saranno tenuti di prenderne registro e di affiggerlo ne' loro uffizi.

» (Articolo 151). I notai saranno obbligati di ricevere dalla loro camera di disciplina, e di affiggere ne' loro studî l'estratto delle sentenze portanti interdizioni o nominazioni di consulenti giudiziarî, senza che vi sia bisogno di significar loro le sentenze stesse, e senza alcuna spesa, secondo ch'è disposto nell'articolo 62 num. 28 : »

Surto il dubbio se l'articolo 424 delle leggi civili risguardasse tutti i notai della provincia, o quelli soltanto del circondario del domicilio della parte che ha subito la interdizione, o altro provvedimento dal magistrato ;

Considerando che le disposizioni comprese ne' surriferiti articoli mirano allo importantissimo oggetto di agevolare la conoscenza della condizione delle parti contraenti, ed evitar così che in atti nulli o fraudolenti s'incorra ;

Veduto il parere della consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le prescrizioni dell'articolo 424 delle leggi civili, e dell'articolo 84 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato sulla iscrizione nelle tabelle de' notai di coloro che sono interdetti, o a' quali è destinato un consulente giudiziario, o un amministratore provvisorio, dovranno esegnirsi per gli uffizi di tutti i notai della provincia.

2. I nostri proccuratori cureranno di uffizio l'adempimento degli articoli anzidetti, così per l'affissione di tali sentenze alle sale di udienza, come per la comunicazione delle medesime alle camere notariali delle rispettive provincie, o per altro abbia a

farsi. Avverrà pure di uffizio da queste camere la comunicazione di tali sentenze a' notai che ne dipendono.

3. Non è vietato alle parti interessate di provocare l'adempimento di che trattasi nell'articolo precedente.

4. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

5. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 dicembre 1838 prescrivente che i fogli de' registri degli atti dello stato civile contengano una numerazione progressiva in istampa.

Veduto l'articolo 43 delle leggi civili così conceputo: « I registri (degli atti dello stato civile) saranno numerati dal primo all'ultimo foglio; e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne farà le veci: »

Vedute le istruzioni in vigore, per le quali trovasi disposto che fossero impressi per istampa gli atti ne' volumi de' registri destinati per lo stato civile;

Veduto il decreto de' 10 di agosto 1819, col quale fu permesso a' presidenti de' tribunali civili di delegare per la cifra de' registri degli atti dello stato civile uno o più giudici de' rispettivi tribunali;

Considerando che la numerazione e la cifra de' registri per lo stato civile sono nel fine particolarmente di assicurare la integrità e la inviolabilità de' fogli appartenenti a cotesti registri;

Considerando che avvenendo in istampa gli atti anzidetti, può altrimenti di quello che ora è praticato provvedersi a cotesto fine per ciò che risguarda la numerazione de' fogli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I registri degli atti dello stato civile conterranno ancora in istampa la numerazione progressiva de' loro fogli. I correlativi atti vi avranno ugualmente in istampa un numero d'ordine progressivo. Per tutto il di più saranno osservati gli stabilimenti in vigore.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ed il nostro ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 31 dicembre 1838 che approva il regolamento di dettaglio pel servizio amministrativo, e per la contabilità del real officio topografico.

Sulla proposizione del nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento di dettaglio pel servizio amministrativo e per la contabilità del real officio topografico è approvato, e dee aver vigore dal primo dell' entrante anno 1839.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la sua parte.

Regolamento generale de' 31 di dicembre 1838 pel servizio amministrativo e per la contabilità del real officio topografico.

Indole e classificazione del servizio del real officio topografico.

Art. 1. Il real officio topografico è una dipendenza della direzione generale de' corpi facoltativi; e come tale esso dipende immediatamente dall' ispettore degl' istituti di educazione militare, secondo l' organico del 1832, pubblicato col real decreto de' 21 di giugno 1833.

2. Il complesso del servizio del real officio topografico è affidato cioè, in quanto alla parte puramente amministrativa, ad un consiglio di amministrazione, ed in quanto alla parte scientifica, esecutiva, e disciplinaria, al capo dell' officio medesimo.

3. L' intero servizio del real officio topografico è ripartito in quattro sezioni, oltre la biblioteca militare, che in Napoli è da considerarsi come separata e distinta dalle sezioni, ed immediatamente dipendente da una commessione.

4. L' attuale sottocapo dell' officio deesi considerare come una carica eventuale, non già un posto organico. Ed intanto l' uffiziale superiore del genio, che provvisionalmente la covre, dipenderà dagli ordini del capo, avendo la immediata vigilanza di tutti i dettagli del servizio dell' officio, e supplendolo ne' casi d' impedimenti, o di assenza.

5. Sono di attribuzione della prima sezione i calcoli astronomici e geodetici, il disegno di ogni specie, e la incisione. E fan parte di detta sezione l' osservatorio astronomico, il gabinetto de' calcoli, quello delle diverse macchine ed istrumenti astronomici, geodetici, e grafici, il deposito degli utensili di campagna, la sala de' modelli, quella del disegno, e quella della incisione.

6. Abbraccia la seconda sezione la tipografia, la calcografia, la litografia, la ligatoria, l' officina di dettaglio, ed i di-

versi depositi, cioè quello de' rami incisi e non incisi, quello delle diverse specie di carta in bianco, quello della conservazione degli oggetti destinati allo smercio, e quello infine dove si effettuisce lo smercio di detti oggetti.

7. La terza sezione residente in Palermo riunisce in piccolo lo stesso che la seconda sezione in una estensione maggiore; ed ha di più una biblioteca militare, ed un deposito di disegno, di carte incise, e di strumenti diversi.

8. La quarta sezione finalmente è incaricata delle operazioni geodetiche e topografiche sul terreno.

9. A ciascuna di dette quattro sezioni è assegnato un capo di servizio, da cui immediatamente dipendono tutti coloro che vi si trovano addetti pel disimpegno degli obblighi di competenza della rispettiva sezione.

10. La biblioteca militare di Napoli è affidata alle cure di un uffiziale bibliotecario sotto la sorveglianza di una commessione, e quella di Palermo di un uffiziale sotto-bibliotecario dipendente dal capo di servizio di quella terza sezione, il quale per tal parte di servizio corrisponderà colla commessione di sopra mentovata.

11. Un professore di astronomia e geodesia è incaricato della direzione dell'osservatorio astronomico, e del coordinamento e conservazione de' calcoli astronomici e geodetici: un suo corrispondente è addetto alla terza sezione in Palermo.

12. Un uffiziale quartiermastro è destinato come agente del consiglio di amministrazione per lo incasso delle somme e per eseguire i diversi pagamenti.

13. Sarà corrisposta al suddetto uffiziale quartiermastro una indennità mensuale di ducati dieci in tutto e per tutto.

14. La regolarità del servizio amministrativo richiedendo che non sia riunita nella stessa persona la parte dispositiva e di vigilanza, quella esecutiva e di verifica, e molto meno la materiale consegna degli oggetti, rimane stabilito che la parte dispositiva e di vigilanza superiore è devoluta al capo dello stabilimento, e ne' periodi d'impedimento o assenza, al sottocapo; quella esecutiva e di verifica, a' rispettivi capi di sezione sul ramo di servizio a ciascuno di loro affidato; e la consegna materiale assicurata ad un impiegato sotto la immediata dipendenza e sopravveglianza del capo di servizio a scelta e responsabilità del consiglio di amministrazione. Per la terza sezione in Palermo, sarà concentrata momentaneamente nel proprio capo di servizio l'iniziativa delle disposizioni, l'azione esecutiva e la vigilanza nel doppio aspetto del servizio e dell'amministrazione, salve le posteriori provvidenze del capo dell'officio, o del consiglio amministrativo.

Il consegnatario del materiale nella terza sezione sarà destinato sulla proposizione di quel capo di servizio, e l'approvazione del consiglio.

PARTE PRIMA.

AMMINISTRAZIONE IN DENARO, E CONTI RELATIVI ALLA STESSA.

CAP. I.—*Principii generali cui va coordinata l'amministrazione in danaro.*

15. Il consiglio di amministrazione del real officio topografico sarà mallevadore solidario di tutt' i fondi dello stabilimento.

16. Esso consiglio di amministrazione sarà preseduto dal capo di officio, e composto da' capi di servizio delle due prime sezioni. Un commissario di guerra, da nominarsi dall' intendente generale dell' esercito, ne farà parte, esercitandovi le veci fiscali, ed intervenendo colla sua presenza e colla sua firma nelle deliberazioni ed in tutti gli atti amministrativi. Il quartiermastro dell' officio ne sarà il segretario.

17. Il suddetto consiglio di amministrazione dovrà essere costantemente al suo completo; e laddove vi fosse qualcuno dei suoi componenti legittimamente impedito, sarà temporaneamente rimpiazzato dall' uffiziale topografico più elevato in grado, o anzianità, del che dovrà volta per volta farsene menzione in principio delle deliberazioni del consiglio, dove saranno scritti i nomi di coloro che lo compongono.

18. Ordinariamente il consiglio d' amministrazione si adunerà in ogni principio di settimana, giusta l' articolo 108 del presente regolamento. Ciò per altro non impedisce al presidente di poterlo riunire tutte le volte che il servizio amministrativo lo richiegga.

19. Le adunanze del consiglio di amministrazione si terranno nel locale dell' officio. E gli oggetti da porsi in deliberazione verranno proposti dal presidente; beninteso però che ognuno de' membri avrà ancora il dritto di proporre quanto altro egli creda conveniente al bene dell' amministrazione.

20. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese a porte chiuse ed a pluralità di voti. Il meno antico sarà il primo a profferire il suo sentimento, e l' ultimo il presidente. Gli oggetti da esaminarsi e discutersi formeranno tanti articoli distinti e numerati di ogni deliberazione. Ad ogni membro, o al presidente dissenziente dall' opinione adottata per maggioranza sarà lecito di fare apporre in quello articolo ove ci convenga l' esposizione schietta e ragionata del suo contrario parere, onde rimanere escluso dalla risponsabilità che sia per derivarne.

21. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno distese cronologicamente in apposito registro numerato e bollato nelle pagine impari dal commissario di guerra.

22. Tutt' i fondi di qualunque indole e provvenienza do-

vranno esser versati dal consiglio in apposite madrefedi di banco in argento ed in rame.

23. Restando affatto vietato al consiglio di amministrazione di poter disporre de' detti fondi senza che prima ne sia fatto il versamento nelle corrispondenti madrefedi, rimane in conseguenza statuito in massima di dover tutt'i pagamenti da farsi, di qualunque natura essi siano, eseguirsi sempre dal consiglio con appositi mandati da annotarsi nelle analoghe madrefedi, come sarà detto negli articoli seguenti: anzi affinchè tutti gli atti amministrativi del consiglio siano inalterabilmente coordinati al rigoroso metodo testè prescritto, saranno tenuti all'uopo i necessari registri d'introito ed esito secondo i modelli num. 1 e 2 per trascrivervisi le partite bancali d'introito ed esito coll'ordine stesso delle date scritte nelle madrefedi relative, indicando in una colonna laterale sulla dritta le rispettive somme in cifre, ed in altra susseguente il totale per mese.

24. Per la semplificazione del sistema amministrativo e dei conteggi che ne derivano essendo sommamente importante che tutti gli esiti riuniti venissero in unico conto, rimane perciò stabilito di dovere i diversi pagamenti da farsi dal consiglio di amministrazione effettuarsi sempre per mezzo del quartiermastro dietro analoghi ordinativi. A quest' oggetto saranno dal consiglio stesso a lui liberate le necessarie somme con mandati bancali a firma dell' intero consiglio dietro la richiesta in iscritto che egli ne dirigerà al capo dell' officio, e la corrispondente deliberazione del consiglio.

25. Gli acconti periodici nel principio di ogni mese non potranno dal consiglio esser liberati al quartiermastro se non dopo di avere il consiglio ricevuto ed esaminato il di lui rendiconto del mese scaduto, e di aver riconosciuto dal risultato del medesimo la regolarità della nuova dimanda di fondi, eccettuati soltanto que' rarissimi casi de' quali il consiglio riconoscesse evidente l' imperiosa necessità, da doversi però sempre mentovare circostanziatamente nell' apposito articolo di deliberazioni.

26. Le norme prescritte ne' precedenti articoli non essendo applicabili alla terza sezione residente in Palermo, tanto per la circostanza di dover quel capo di servizio, a differenza degli altri, essere necessariamente gestore, quanto perchè in qual banco o tavola non evvi l' uso delle madrefedi, ne viene perciò di necessità che le norme medesime ricever debbono per la suddetta terza sezione le modificazioni rituali che colà convengono, senza potersi però in menoma parte derogare al principio di massima di dover i fondi essere depositati in banco, e per banco eseguirsi i pagamenti da farsi da essa sezione per acquisti di carta e di altri oggetti: anzi analogamente a tal principio vien rigorosamente proibito a quel capo di servizio di poter trattenere presso di se, o far trattenere presso quel consegnatario del materiale pel pagamanto degli averi fissi e delle mercedi agl' im-

piegati, agl' inservienti, ed agli operai, e per le minute spese del mese una somma che ecceda di molto l' ammontare de' presuntivi bisogni; e resta nello stesso tempo prescritto di dovere il detto capo di servizio nel rendiconto che mensualmente trasmette al consiglio di amministrazione far rilevare dalla somma che vi figura in effettivo numerario la parte che esiste in deposito presso quel banco, e quella che trovasi in potere di lui, o di quel consegnatario del materiale, contestando la prima col certificato o colla così detta *partita di tavola*, onde poter il consiglio essere nel caso di estendere su di ciò la propria vigilanza, e far con analogo articolo di deliberazione un immediato e severo avvertimento al suddetto capo di servizio, laddove senza una valida e documentata ragione trattenesse in suo potere o facesse trattenere in potere del consegnatario del materiale una somma superiore di molto a quella a cui ascendono nell' ultimo suo rendiconto gli averi fissi, le mercedi a merito e quantità di lavori, e le minute spese.

CAP. II. — *Natura degl' introiti in denaro e classificazione delle spese.*

27. Gl' introiti in denaro del real officio topografico vanno naturalmente distinti in due classi, in introiti cioè fissi, o per lo meno tali pel corso di un medesimo anno, ed in introiti eventuali o variabili.

28. Derivano i primi, cioè i fissi dall' annuo assegno sullo stato discusso della guerra, pagato mensualmente per dodicesimo dalla real tesoreria dietro gli analoghi ordinativi che spedisce l' intendenza generale dell' esercito in favore del consiglio di amministrazione.

29. Provvengono i secondi, cioè gli eventuali, dallo smercio de' prodotti dello stabilimento, e dal pagamento de' lavori che vengono eseguiti sia per conto de' corpi del real esercito, o de' diversi stabilimenti ed amministrazioni militari o de' particolari, sia per conto de' rami di guerra e marina, e che vengono soddisfatti dalla real tesoreria sul capitolo *stampe* de' rispettivi stati discussi dietro ordinativi delle rispettive intendenze generali.

30. Col complesso de' detti introiti che costituiscono i fondi dello stabilimento dovrà l' officio topografico provvedere a tutt' i propri bisogni di qualunque natura essi siano.

31. In quanto poi alle spese che è tenuto fare l' officio topografico, possono ugualmente andar divise in due classi, in quelle cioè produttive, ed in quelle non produttive, ma che puramente riguardano la parte scientifica dello stabilimento, e le cose che vi hanno rapporto.

32. Siffatte spese dovranno esser tutte comprese in uno stato estimativo da approvarsi annualmente dalla real segreteria di guerra in conformità della reale ordinanza dell' amministrazione militare.

33. In conseguenza del precedente articolo lo stato estimativo di cui è parola abbraccerà le seguenti spese, cioè:

quelle relative a' lavori di campagna;

quelle per lo acquisto di macchine e strumenti astronomici, geodetici, topografici, e grafici, e degli utensili pe' lavori di campagna;

le mercedi per la manutenzione e pulitura de' cronometri, regolatori, pendoli, ed oriuoli, del pari che per la manutenzione de' modelli delle piazze e de' forti del regno;

le spese di riparazione delle macchine e degli strumenti diversi, del pari che de' modelli anzidetti;

quelle per acquisto di libri e carte incise e litografiche, sia per corredo delle biblioteche militari di Napoli e di Palermo, sia per uso del gabinetto de' calcoli;

quelle per acquisto di utensili di piccoli strumenti, e dei così detti generi di consumo pel disegno e per l'incisione;

quelle per acquisto, rimpiazzo e riparazioni de' mobili e degli utensili per uso dello stabilimento, eccettuate le officine di mano d'opera;

quelle per la decorazione de' locali dello stabilimento medesimo, escluse ugualmente le officine di mano d'opera;

quelle per la illuminazione e riscaldo, escluse parimenti le officine di mano d'opera;

i compensi semestrali da pagarsi nelle solennità di Pasqua e di Natale a favore de' soli alunni proprietari che abbiano eseguito de' lavori produttivi;

gli stipendi mensuali che si trovassero disposti, o che lo potessero essere in seguito sulla cassa dello stabilimento in favore di particolari individui non appartenenti alle officine di mano d'opera, nè alla classe degl'impiegati di scrittura;

le minute spese, escluse soltanto quelle relative alle officine di mano d'opera, ed all'officina di dettaglio;

le spese di scrittojo in favore del capo dell'officio, e del consiglio di amministrazione;

la indennità al sotto-capo dell'officio;

in fine le spese impreviste dell'indole delle non produttive.

34. I pagamenti personali compresi nell'annuo stato estimativo sotto la denominazione di stipendi, averi, compensi, diarie, spese di scrittoio, indennità, o sotto qualunque altra denominazione, escluse le sole mercedi, soffriranno la ritenuta del decimo. All'incontro non soffriranno alcuna ritenuta i pagamenti non contemplati in detto stato estimativo come attenenti alla classe delle spese produttive.

35. Lo scopo principale del consiglio di amministrazione nel progettare nello stato estimativo annuale le suindicate spese debbe essere di aumentare quanto si possa i fondi relativi ai lavori di campagna per far sì che la gran carta del regno progredisca con celerità; facendo gravitare sul cumulo dell'assegno

annuale nello stato discusso della guerra, e degli altri prodotti dell'instituto quanto meno sia possibile spese estranee a detti lavori di rampagna:

36. A menochè l'imperiosità delle circostanze non richiegga altrimenti, l'aumentare dello stato estimativo non dovrà mai eccedere l'annuo assegno sullo stato discusso della guerra. Su questa base perciò il consiglio di amministrazione, intesi i capi di servizio pe' bisogni delle sezioni, e la commessione pe' bisogni della biblioteca, compilerà lo stato estimativo anzidetto, il quale se la fissazione dello assegno sarà fatta colla debita anticipazione, dovrà pervenire alla real segreteria di guerra non più tardi de' primi giorni del mese di novembre di ogni anno per l'anno che segue immediatamente; in caso contrario, subito dopo che ne sarà fissato l'assegno.

37. Lo stato estimativo sarà diviso per capitoli e per articoli in conformità del modello num. 3.

38. Laddove il bisogno lo richiegga potrà il consiglio di amministrazione servirsi delle eccedenze presuntive che presentassero alcuni articoli, per supplire al di più che occorresse ad altri articoli dello stesso capitolo; ma gli viene proibito d'impiegare le somme stabilite per un capitolo per uso di un altro capitolo senza la preventiva approvazione della real segreteria di guerra.

39. Lo stato estimativo sarà per mezzo del capo dell'officio inoltrato all'ispettore, il quale, dietro di avervi apposte tutte quelle postille che possa credere necessarie al bene ed allo accerto de' reali interessi, lo passerà al direttor generale de' corpi facoltativi, da cui verrà poi sottoposto alla ministeriale approvazione con quelle osservazioni che giudicherà utili per la sua parte.

40. In caso che lo stato estimativo inoltrato meriti de' positivi cambiamenti e delle essenziali modifiche, verrà respinto al consiglio di amministrazione onde venisse da esso ricompilato secondo i dettami che saranno stati emessi.

41. Lo stato estimativo annuale approvato che sia dal ministero di guerra, rimanendo in copia presso la direzione generale de' corpi facoltativi, e presso la ispezione, sarà originalmente trasmesso, per l'organo del capo dell'officio, al consiglio di amministrazione, onde servirgli di documento precipuo in appoggio di quella parte del conto generale dell'esercizio che gli è relativa.

42. L'intendente generale dell'esercito riceverà direttamente dalla stessa real segreteria di guerra il duplicato non solo dello stato estimativo approvato, ma di tutt'i successivi ordini ministeriali d'iniziale e di speciale approvazione relativi allo stesso stato estimativo, onde con tali elementi poter egli esercitare a ragion veduta e con accerto de' reali interessi la fiscalia di suo istituto, tanto nel verificare la correlativa parte dell'annuo conto

generale da rendersi dal consiglio di amministrazione, quanto nel rilevare lo accordo che per questa parte del conto stesso dovrà esistere tra le disposizioni normali e l'effettiva esecuzione delle spese.

CAP. III. — *Approvazione delle spese.*

43. I pagamenti delle gratificazioni fisse agl' individui militari, degli stipendi e delle diverse mercedi, approvati in massima dalla real segreteria di guerra; e con le tariffe annuali di cui si farà parola nell' articolo 89 nel presente regolamento, potranno essere disposti in Napoli dal consiglio di amministrazione, ed in Palermo dal capo di servizio di quella terza sezione. Le spese poi per illuminazione e riscaldo, e tutte le altre giornaliere e periodiche per la esecuzione de' lavori nelle officine di mano d' opera e pel servizio in generale dello stabilimento, dovranno essere descritte nello stato presuntivo delle spese mensuali da approvarsi dalla real ssgreteria di guerra; ed i pagamenti che ne derivano, saranno disposti, come sopra, dal consiglio di amministrazione e dal capo della terza sezione.

44. I compensi semestrali da pagarsi nelle festività di Pasqua e Natale a' soli alunni proprietari senza soldo, i quali abbiano eseguito de' lavori utili e produttivi, debbono aver luogo previa la speciale approvazione della real segreteria di guerra sulla preliminare proposizione nominativamente circostanziata del capo dell' officio, corredata del mi costa dell' ispettore, e delle informazioni del direttor generale.

45. I compensi soliti che si danno nelle suddette due festività agli operai delle diverse officine di mano d' opera, a' custodi, a' conservatori de' depositi di smercio, alle ordinanze ed agl' inservienti dello stabilimento, saranno trasmessi all' approvazione della real segreteria di guerra mercè gli stati nominativi formati dal capo dell' officio, e corredati de' suffragi dell' ispettore e del direttor generale.

46. In quanto poi alle altre spese relative a' nuovi acquisti, a rimpiazzo e riparazioni di oggetti, a decorazione di locali, e ad altre cose somiglianti, dovranno aver luogo previa l' approvazione ministeriale da impartirsi o in massima, o volta per volta.

47. Avvenendo il caso che una spesa eccedesse nella esecuzione la somma preventivamente approvata, potrà essere autororizzata dalla real segreteria di guerra sulla rimostranza documentata de' motivi che abbian potuto dar luogo alla cennata eccedenza.

CAP. IV. — *Distinzione degli acquisti da farsi con appalto da quelli da eseguirsi senza appalto.*

48. Gli acquisti che occorreranno farsi pe' diversi usi e servizi del real officio topografico potranno effettuarsi o per pubblici appalti, o in via economica, secondo i dettami espressait de'seguenti articoli.

49. Eseguendosi gli acquisti per mezzo di pubblici appalti, dovranno questi esser sempre solennizati a cura della giunta generale de' contratti in Napoli, o della giunta de' contratti militari in Palermo, secondochè gli acquisti stessi debbono aver luogo in Napoli o in Palermo.

50. Nel caso del precedente articolo il consiglio di amministrazione in Napoli, ed il capo della terza sezione in Palermo sono tenuti rispettivamente di compilare e trasmettere, il primo al presidente della giunta generale de' contratti militari, ed il secondo al presidente della giunta de'contratti pel valle di Palermo un foglio in cui siano minutamente dettagliate le condizioni da aversi presenti nello stabilirsi lo appalto accompagnando questo foglio, dove sia eseguibile, cogli analoghi campioni.

51. In ognuno di tali appalti dovrà intervenire, se in Napoli, uno degli uffiziali dell' officio topografico da delegarsi dal consiglio di amministrazione, o uno de' componenti dello stesso consiglio e, se in Palermo, uno degli uffiziali di quella sezione, ed in mancanza quel capo di servizio, e ciò ad oggetto di dare alla giunta tutti quegli schiarimenti che potessero sopra luogo abbisognare.

52. Tutti gli acquisti che occorrerà fare in via economica per circostanze urgenti o per qualunque altra causa fino alla concorrenza di ducati cinquecento, dovranno essere autorizzati dalla real segreteria di guerra, giusta la prescrizione contenuta nell' articolo 40 della reale ordinanza per l' amministrazione militare: e nella ministeriale autorizzazione dovrà essere determinato ancora il modo che il consiglio di amministrazione ha da tenere all' uopo ogni volta. Al di là della somma di ducati cinquecento è d' uopo che si ottenga la sovrana sanzione.

53. Gli acqusti in via economica saranno secondo i diversi casi eseguiti o con fogli di convenio in doppio originale (modello n.° 4), o con fogli di commissione (modello n.° 5).

54. Per tutte le diverse specie e qualità di carta in bianco presuntivamente bisognevoli pe' lavori di tipografia, di calcografia e di litografia, sarà stabilito un partito per uno o più anni secondo si giudicherà più conveniente agl' interessi dello stabilimento.

55. Avvenendo il caso che per l' esecuzione di qualche lavoro bisognasse una specie di carta non preveduta e compresa nello appalto, se il bisogno sia urgente e da non ammettere

la perdita di tempo che indispensabilmente richiedesi per venire inclusa in detto appalto, se ne potrà fare l'acquisto direttamente in piazza con deliberazione del consiglio di amministrazione ministerialmente approvata. Lo stesso potrà ancora eseguirsi per qualche specie di carta che quantunque inclusa nello appalto, non potesse dal fornitore somministrarsi al momento del bisogno, nè potesse esservi astretto per non essere dopo la richiesta trascorso il tempo che il contratto gli accordasse per effettuarne la consegna.

56. La terza sezione residente in Palermo potrà avvalersi per la carta in bianco che ad essa abbisogni dell' appalto che sussisterà per lo stabilimento in Napoli, dirigendosene dal rispettivo capo di servizio le analoghe richieste al capo dell'officio; e ciò qualevolte i prezzi dello appalto medesimo, aumentati delle presuntive spese di nolo e trasporto, non eccedano quelli correnti in quella piazza: in caso diverso dovrà chiedersi la ministeriale autorizzazione, affinchè il suddetto capo di servizio se ne provvegga sopra luogo secondo le vantaggiose opportunità che se gli presenteranno.

57. Gli acquisti de' diversi caratteri di stampa, de' fregi, filetti, vignetti ec. dovranno farsi, se in somma maggiore di ducati 500, con pubblico appalto; e se in somma minore, in via economica, ed a cura del consiglio di amministrazione; previa sempre la ministeriale approvazione, com'è detto nell'articolo 52.

58. Gli acquisti de' diversi torchi di stampa, di calcografia, e di litografia, del pari che delle diverse soppresse anderanno soggetti alle stesse distinzioni fattesi nell' articolo precedente per l' acquisto de' caratteri di stampa; e ciò a menochè la loro costruzione non sia eseguita nel regio arsenale di artiglieria, o che per motivo di perfettibilità, anche nel caso che la spesa oltrepassi i ducati cinquecento, si giudicasse non conveniente di assoggettarsi alle formalità dell' asta pubblica, del che dovrà volta per volta ottenersene la ministeriale approvazione.

59. Per lo acquisto de' mobili e de' diversi utensili dovranno osservarsi le stesse norme del precedente articolo.

60. Sono poi affatto esenti dalle formalità dell' appalto, a qualunque somma sia per ammontarne la spesa, gli acquisti di libri, di carte geografiche, topografiche, idrografiche e di ogni altra carta, sia incisa, sia in litografia, gli acquisti e i ristauri delle macchine e degli strumenti astronomici, geodetici, topografici, fisici, grafici, e da tavolino, i così detti oggetti e generi di consumo pel disegno, per la scrittura, e per l' incisione; gli acquisti delle pietre litografiche, e de' rami in bianco per incisione; ed in fine per la sola ragione di spesa tutti quegli acquisti che volta per volta non eccedono i ducati cinquecento; beninteso che pe' medesimi dovrà sempre precedere la ministeriale approvazione.

61. In quanto alle vendite che occorressero farsi dall' officio topografico di caretteri o fileti di stampa logorì, di opere, carte incise o litografiche giudicate non più smerciabili, di stampe di smercio fuori modello, e di ogni altro oggetto giudicato inutile, dovrà sempre precedere la ministeriale approvazione, e quindi dovrà effettuarsene la vendita o per via di asta pubblica, o in via economica, ed a cura del consiglio di amministrazione, o del capo di servizio della terza sezione in Palermo, coll' intervento del commessario di guerra incaricato del servizio di detta sezione; e ciò secondochè volta per volta, vista la più o meno rilevanza degli oggetti da vendersi, sarà per disporsi dalla real segreteria di guerra, determinando nel caso di vendite in via economica il modo che si dee all' uopo tenere.

62. I capi risma della carta in bianco che risultassero superflui a' bisogni dello stabilimento, saranno venduti o barattati con della carta buona a cura del consiglio di amministrazione, o del capo di servizio della terza sezione, secondochè lo stesso consiglio troverà più vantaggioso agl' interessi dello stabilimento, previa la ministeriale approvazione.

CAP. V. — *Metodo per documentare le diverse spese.*

63. Qualsiasi spesa per essere riconosciuta ed ammessa nel conto annuale dovrà trovarsi approvata dall' autorità cui compete secondo le prescrizioni del capitolo III del presente regolamento; dovrà, se eseguita in via economica, esserne lo importo ne' limiti stabiliti nel capitolo precedente, o della natura di quelle non soggette ad appalto; ed infine dovrà essere documentata nel modo rispettivamente indicato nel presente capitolo.

64. Le spese de' lavori di campagna saranno esattamente regolate cogli appositi dettami del capitolo V titolo IV libro III della reale ordinanza dell' amministrazione militare, e secondo le prescrizioni di dettaglio del presente articolo.

§. 1. Tali spese sono distinte in due classi, fisse, cioè, e variabili. Le spese fisse comprendono le diarie competenti agli operatori ed inservienti. Le variabili, le spese per la costruzione delle diverse specie di segnali, quelle relative al noleggio di barche o battelli, le mercedi agl' indicatori o guide, le spese pel trasporto degli strumenti, de' segnali mobili, e di ogni altro materiale attenente esclusivamente a' lavori di campagna, nel caso che non venissero all' oggetto forniti i muli del regio treno.

§. 2. La diaria è una gratificazione giornaliera attribuita a titolo d' indennizzazione straordinaria ad ogni uffiziale o ingegnere topografo, o a chi sarà nominato dalla real segreteria di guerra a farne le veci, del pari che a' sottoffiziali e soldati addetti per inservienti ne' lavori di campagna durante il disimpegno delle operazioni geodetiche, topografiche, statistiche, delle riconoscenze militari, e delle missioni di simil natura, tanto nei luoghi di transito, che di permanenza.

§. 3. Vanno comprese nella diaria, e s' intendono compensate con la medesima le spese di viaggio e quelle del trasporto de' generi del proprio equipaggio, che dovrà fare da se ogni uffiziale o ingegnere, sia nell' andare alla sua destinazione e nel ritornare, sia nel recarsi da un soggiorno ad un altro, sia nel condursi giornalmente sul terreno, o da una stazione ad un' altra; e le spese inerenti alla esecuzione grafica del lavoro, come a dire di strumenti e libri matematici, di carta da scrivere e da disegno, di penne, lapis, colori, pennelli, gomma, ec.

La diaria attribuita a' sottuffiziali ed a' soldati ha pure per oggetto di supplire al maggior costo del loro nutrimento isolato.

§. 4. La diaria va regolata secondo la tabella n.° 17 della reale ordinanza dell' amministrazione militare; con che però se fra gli uffiziali destinati pe' lavori di campagna ve ne siano di quelli che godono razioni di foraggi, essi non avranno dritto per questa parte che al di più di quelle che ne potessero loro competere onde uguagliare il numero stabilito nell' articolo 528 della stessa reale ordinanza, cioè quattro razioni per un colonnello, tre per ogni uffiziale superiore o capitano, e due per un uffiziale subalterno.

§. 5. Decorre la diaria dal giorno inclusivo dello arrivo al primo transito sulla strada prescritta per rendersi alla propria destinazione, e dura fino al giorno inclusivo in cui incumbe l'obbligo dello arrivo alla residenza fissa.

§. 6. Per le missioni ne' limiti della capitale dovrà dedursi dalla diaria la parte ch'è relativa a' foraggi.

§. 7. Ogni uffiziale o ingegnere dovrà essere munito per la percezione della diaria di un ordine di partenza da rilasciarglisi dalla real segreteria di guerra, il quale sarà comune tanto a lui che a' militari inservienti del lavoro, e sul quale il capo dell'officio dovrà indirare il giorno di partenza, che dovrà essere lo stesso dell'arrivo al primo transito. Un tale ordine farà le veci di foglio di via; ed a tal oggetto dovrà essere presentato o fatto presentare, ove si tratti di uffiziali superiori, in ogni luogo di transito o di soggiorno al commissario di guerra, o a chi ne faccia le veci, per segnarvi progressivamente in dorso le date corrispondenti di arrivo sì dell'uffiziale o ingegnere, che de' militari al suo seguito.

§. 8. Ne' luoghi di soggiorno ove trovisi un commessario di guerra, o un comandante militare, sarà rilasciato dal primo, o dal secondo in mancanza del primo, ad ogni uffiziale o ingegnere un certificato che attesti la durata della di lui permanenza nella commessione, del pari che quella de' militari al suo seguito, colla indicazione de' giorni estremi di arrivo e di partenza (modello num. 6).

Tali certificati saranno rispettivamente spediti volta per volta, in appoggio de' rendiconti mensuali, al capo dell'ufficio topografico, onde il consiglio di amministrazione possa prenderne ragione nell'atto della liquidazione totale delle diarie.

In mancanza poi di simili certificati sarà supplito con quello del capo dell' officio in piedi del foglio di ordine, dovendo egli ricavarne gli opportuni dati dalla sua corrispondenza di servizio, e da' rapporti periodici e straordinarî de' lavori pervenuti all'officio.

§. 9. Ogni ufficiale o ingegnere al suo ritorno è tenuto di presentare il suo foglio d'itinerario al capo dell'officio onde apporvi la data del giorno dell'arrivo, che dovrà essere la stessa di quella notata in detto foglio per ultimo transito.

§. 10. Avvenuto il caso che un uffiziale o ingegnere per istraordinarie circostanze non dovesse abbandonare il suo lavoro se non dopo spirato l'anno, sarà tenuto di spedire al capo dell' officio non più tardi del 25 del mese di dicembre una copia legalizzata dal commessario di guerra, o da chi ne faccia le veci, del foglio di ordine, e delle annotazioni itinerarie, onde tener luogo del foglio originale in appoggio del conto dell'esercizio pel pagamento delle diarie. Le spese poi relative alla continuazione de' lavori non terminati a tutto dicembre dovranno essere caricate nel seguente nuovo esercizio.

§. 11. Il tempo che gli uffiziali o ingegneri dovranno stare in campagna, verrà regolato dal capo dell'officio, potendo egli, secondo i casi, prolungarlo più o meno se la stagione ne appresti l'opportunità; salvo però sempre a non eccedersi la spesa stabilita nello stato estimativo.

§. 12. Nel principio di ogni mese, e non mai più tardi del giorno 10 gli operatori dovranno spedire rispettivamente coll'indirizzo del plico al capo del reale officio topografico il conto documentato degli esiti da loro fatti nel mese precedente, in fine del quale esisterà il bilancio all' epoca dell' ultimo giorno dello stesso mese delle somme ricevute dal quartiermastro per deliberazione del consiglio di amministrazione, di quelle erogate, e della differenza in più o in meno al primo del mese già entrato (modello num. 7).

§. 13. Per la costruzione de'diversi segnali che occorrer possano agli operatori, per l'acquisto o pel semplice affitto di materiali, e pel noleggio di barche per iscandagliare le coste, dovrà passarsi colla parte interessata un foglio di convenio in doppio originale (modello num. 8), il quale sarà firmato dalla parte medesima e dall'operatore, e legalizzato dal commessario di guerra o dall'autorità locale chiamata a farne le veci. Esso conterrà l'importo a pagarsi, la specie, la qualità e quantità e le condizioni del convenio, ed ogni altra circostanza atta a determinare con precisione e chiarezza la natura e l'occorrenza della spesa. Le ricevute de' pagamenti dovranno figurare al di sotto o in dorso dell'anzidetto doppio originale, colla firma dell'interessato anche legalizzata come sopra; beninteso che quando l'interessato medesimo non sappia fare la propria firma, vi si debba supplire col di lui segno di croce, e colle firme de' due testimoni presenti al pagamento.

§. 14. Qualora per la legalizzazione della firma della ricevuta del pagamento indicata nel precedente paragrafo dovesse l'operatore portarsi in un sito lontano talmente che ne derivasse un notabile ritardo all' andamento delle sue operazioni, in tal caso la legalizzazione anzidetta sarà supplita dal certificato dell'operatore munito del mi costa del capo dell'officio topografico.

§. 15. Siccome i circoli ed i teodoliti moltiplicatori per poco che soffrano ne' delicatissimi movimenti delle loro parti e nella divisione graduale de' lembi si rendono assai spesso affatto inutili, o non suscettibili, ad onta degli accomodi, a ritornare alla originaria loro perfezione con danno notabile de' reali interessi e con discapito dell'andamento del servizio, ad ovviare tale inconveniente derivante dalle continue scosse che soffrono siffatti strumenti portati a schiena di muli in lungo viaggio; gli uffiziali o ingegneri incaricati della triangolazione debbono, ogni qualvolta vi bisognasse più di un giorno per trasferirsi da un luogo in un altro, avvalersi pel loro trasporto di vetture sopra molle sempreché ne abbiano l'opportunità.

§. 16. Per le piccole spese periodiche di mercedi ad indicatori o guide, a' padroni di animali per trasporto degli strumenti e degli utensili, quantevolte i mezzi di trasporto non siansi ricevuti dal regio treno, o, che essendosi ricevuti, gli animali non possono arrampicarsi in luoghi alpestri senza rischio degli strumenti, a' padroni di vetture sopra molle pel trasporto de' circoli e teodoliti moltiplicatori ne' viaggi per più di un giorno, ed a' barcaiuoli pel semplice passaggio dal continente nelle isole, e viceversa, o per riconoscere e designare una costa inaccessibile per terra, e che possa osservarsi solo dal mare, le firme degl'interessati dovranno essere apposte al margine di un mensuale statino nominale, certificato al di sotto dall'operatore, e munito del mi costa del capo dell' officio topografico. In questo statino, da redigersi secondo il modello num. 9, dovranno essere espressi in tutte lettere e non in cifre il numero delle giornate, ed i prezzi di ciascuna di esse, ed indicarsi con chiarezza e precisione la natura del travaglio pel quale la mercede è pagata. Le firme suddette per coloro che non sapranno farle saranno supplite ognuna col rispettivo segno di croce, convalidate dalle firme di due testimoni presenti al pagamento.

§. 17. I pagamenti delle diarie agli operatori ed a' militari inservienti de' lavori di campagna dovranno essere giustificati con uno statino secondo il modello num. 10, nel quale verranno dinotati i nomi, i gradi o impieghi ed i corpi di coloro che vi avranno avuto dritto, l'individuale valore delle giornate, il numero e l'ammontare totale di esse, essendo tenuti coloro che le percepiranno di firmare detto statino marginalmente accanto alle somme loro pagate nel mese, e dovendo per coloro che non sappiano scrivere supplirvisi dall' operatore, il quale certificherà in oltre al di sotto dello statino l'intero ammontare del pagato in lettere e non in cifre.

§. 18. I pagamenti per diarie fatti dagli operatori nel corso del mese a loro stessi ed a' militari al loro seguito, comunque rigorosamente soggetti alle norme del precedente paragrafo, non dovranno considerarsi che come provvisoriali, o come un acconto in quanto al dritto: che anzi dopo essere avvenuta in fine dell'esercizio per parte del consiglio di amministrazione su gli ordini di partenza della real segreteria di guerra, da servire di foglio d'itinerarî, e sulle copie legalizzate de' medesimi, la liquidazione diffinitiva a' termini prescritti dall' articolo 531 della reale ordinanza dell' amministrazione militare, ogni operatore soffrirà egli solo la ritenuta del più pagato se se ne desse il caso remoto.

65. L'acquisto di nuove opere, e carte diverse potrà aver luogo o nel regno o fuori regno. Dovrà farsi all'estero tutte le volte che si tratti di libri e di carte, o che non siano reperibili nel regno, o ch' essendolo, i prezzi che se ne pretendono presentassero un discapito notabile in confronto del ragguaglio del lor costo primitivo nel luogo della rispettiva pubblicazione, o in una delle piazze estere, aumentato de' valori necessari di spedizione, assicurazione, o nolo e cappa, escluso soltanto il dazio doganale attesa la franchigia di cui gode l'officio topografico. Nel caso poi che la differenza di prezzo sia limitata in modo da non portare la pena di assoggettarvi ad un carteggio coll' estero, e molto più al ritardo col quale sogliono ottenersene le spedizioni, specialmente ove si tratti di opere e carte di pubblicazione interrotta o di pubblicazione periodica, senza contare le lacune che non di rado si sperimentano nella concatenazione de' fascicoli e delle carte isolate, il consiglio di amministrazione in simile circostanza procurerà di stabilire con qualcuno de' principali librai o negozianti della capitale un foglio di convenio, in cui siano dettagliate con ogni accuratezza le opere e le carte da acquistarsi, i rispettivi prezzi da essere i più limitati possibili relativamente a quelli di primitivo costo, e le condizioni circa il tempo della consegna.

66. Le spese per acquisti di opere, e di carte incise o litografiche, sia di unica pubblicazione, sia di pubblicazione interrotta o periodica, saranno volta per volta documentate, 1. in quanto al costo co' fogli di fattura muniti al di sotto della dichiarazione della commessione della biblioteca, di esserne i prezzi regolari e corrispondenti, se di opere e carte di unica pubblicazione, a quelli segnati ne' cataloghi col ribasso di cui fossero questi suscettibili, come altresì di essere le opere e le carte in buono stato, ed interamente complete; e se di pubblicazione interrotta o periodica, di esserne i prezzi corrispondenti a' manifesti di associazione, e di esserne i volumi, i fascicoli, o le carte isolate in continuazione di quelli già ricevuti; 2. in quanto all'ammissione fattasene in biblioteca o nel gabinetto de' calcoli colla corrispondente dichiarazione e firma del-

l'uffiziale bibliotecario, ovvero dell'astronomo col visto del capo di servizio della prima sezione: 3. ed in quanto all'eseguitone pagamento coll'autorizzazione che ne sia stata data dal consiglio di amministrazione al quartiermastro, e, secondo i casi, o colle cambiali quietanzate, o colla trascrizione de' mandati di pagamento firmati per ricevuta dalle parti prendenti.

67. Le spese per acquisti di macchine e di strumenti astronomici, geodetici, topografici, ec. saranno documentate, 1. circa a' prezzi, co' fogli di fattura: 2. circa la rispettiva perfettibilità, colla dichiarazione da farsene dal professore di astronomia, e da due degli uffiziali topografi da destinarsi dal capo dell'officio: 3. circa l'immissione, colla corrispondente dichiarazione a firma dell'impiegato della prima sezione incaricato del gabinetto delle macchine e degli strumenti diversi, col visto del capo di servizio della sezione medesima: 4. ed in fine circa l'eseguitone pagamento, coll'autorizzazione che ne sia stata data dal consiglio di amministrazione al quartiermastro, e, secondo i casi, colle cambiali estinte, o colla trascrizione dei mandati di pagamenti firmati al di sotto per ricevuta dalle parti prendenti.

68. Attesa la deficienza nel regno di officine proprie alla perfetta costruzione di dette macchine ed istrumenti, dovendosi esse quasi sempre commettere all'estero, quante volte accada che le macchine e gli strumenti da commettersi siano tali che per la loro perfettibilità e sollecito disbrigo si giudicasse indispensabile una vigilanza ed un interesse locale, il consiglio di amministrazione stabilito che ne avrà il rispettivo foglio di commissione, dovrà per le vie regolari farlo pervenire alla real segreteria di guerra, onde coll'intermezzo del ministro degli affari esteri ne avvenga lo acquisto e la spedizione ed assicurazione per le cure de' reali ambasciadori, ministri o consoli locali nell'estero. Lo stesso metodo dovrà il consiglio di amministrazione tenere ancora per lo acquisto all'estero di opere, di carte e di ogni altro oggetto, che per la loro rarità fossero difficili ad ottenersi co' mezzi ordinari.

69. Per gli accomodi di cui abbisognassero gli strumenti astronomici, geodetici ec., se eseguibili nel regno, sarà stabilito con qualcuno de' principali artefici un foglio di convenio in doppio originale, in cui siano minutamente descritte le riparazioni da eseguirsi in ciascuno de' detti strumenti co' rispettivi prezzi. Quindi la spesa verrà documentata, 1. colla dichiarazione da farsi all'astronomo e da due uffiziali topografi, da destinarsi all'oggetto dal capo dell'officio, di essere stati gli accomodi eseguiti nel modo richiesto, e secondo le regole dell'arte; 2. coll'atto della restituzione degli strumenti nel corrispondente gabinetto, a firma dell'incaricato della rispettiva custodia e col visto del capo di servizio della sezione: 3. coll'autorizzazione del consiglio di amministrazione per eseguirsene il pa-

gamento, e colla trascrizione del corrispondente mandato da firmarsi dall'artefice per ricevuta.

Che se poi gli accomodi debbano indispensabilmente eseguirsi nell'estero, al doppio originale sarà sostituito il foglio di commissione, ed agli altri documenti testè citati sarà aggiunto il foglio di fattura dell'importo de' detti accomodi.

70. Pel mantenimento de' pendoli, cronometri regolatori ed oriuoli da tavolini si procurerà dal consiglio di amministrazione di stabilire un equo ed economico accordo annuale con oriuolajo di riputazione, onde potersi conciliare l'utile maggiore del real servizio con una spesa minore, ed evitare nel tempo stesso la dubbiezza e le controversie inerenti al modo di compensare simili opere in dettaglio. I pagamenti quindi che ne derivano da eseguirsi per semestre o altrimenti dietro ordinativi dello stesso consiglio di amministrazione, ed in vista di certificato da rilasciarsi dal professore di astronomia col visto del capo di servizio della prima sezione in contestazione della esatta manutenzione di dette macchine, verranno documentate colle copie de' rispettivi mandati firmati dall' interessato per ricevuta.

71. Lo stesso metodo sarà ancora tenuto pel mantenimento de' modelli delle piazze e de' forti del regno; con che però quante volte gli accomodi, o le modifiche che dovessero farvisi richiedessero della spesa per acquisto de' materiali, dovrà questa essere pagata a di più, e secondo sarà per giudicarsi dal consiglio di amministrazione. In ogni caso i pagamenti all'artefice dovranno sempre eseguirsi dietro certificato del capo di servizio della prima sezione contestante la buona tenuta de' modelli anzidetti.

72. Le spese per acquisti di nuovi modelli, o utensili verranno documentate, quantevolte siano fatti per via di appalto, col processo verbale d' immissione da stabilirsi dal commessario di guerra, in cui sia fatto il deconto del rispettivo importo secondo i prezzi dello appalto; e quantevolte siano eseguiti in via economica, col foglio di convenio in doppio originale, colla dichiarazione della loro ammissibilità da farsi in Napoli dal consiglio di amministrazione, ed in Palermo dal capo di servizio di quella terza sezione, col ricevo di colui presso cui siano rimasti in consegna, vistato dal capo di servizio della sezione cui appartengono, in fine coll' ordinativo per eseguirsene il pagamento, e colla trascrizione del rispettivo mandato firmato per quietanza dal fornitore.

Laddove poi si tratti di mobili e di utensili di poco momento, ovvero che si trovino in piazza già costruiti, la spesa verrà documentata con un foglio di fattura firmato dal venditore, col ricevo di colui che gli avrà avuti in consegna, vistato dal capo di servizio della rispettiva sezione, coll' autorizzazione di pagamento da emettersi dal consiglio di amministrazione, o dal capo di servizio della terza sezione, e secondo i casi colla trascri-

zione del mandato di pagamento firmato dal suddetto venditore per ricevuta, o col semplice di costui ricevo, quantevolte per la tenuità della somma se ne faccia il pagamento in contanti.

73. L' acquisto degli utensili de' piccoli stromenti, e de' così detti generi di consumo pel disegno e per la incisione sarà eseguito su circostanziata e dettagliata richiesta di colui che trovasi incaricato della rispettiva custodia e distribuzione contestata pel bisogno dal capo di servizio della prima sezione, verificata dal capo dell' officio, ed approvata dalla real segreteria di guerra. La spesa poi sarà documentata col foglio di fattura del negoziante che ne avrà fatta la somministrazione, coll' atto della rispettiva immissione a firma di chi ne ha fatta la richiesta, vistato dal suddetto capo di servizio, coll'ordinativo di pagamento del consiglio di amministrazione, e colla trascrizione del corrispondente mandato firmato dal negoziante per ricevuta.

74. Le spese per acquisti di carta in bianco per uso dei diversi lavori che si eseguono nelle officine di mano d' opera saranno documentate per la seconda sezione co' verbali d' immissione da stabilirsi dal commessario di guerra, e ne' quali sarà fatto il deconto del rispettivo importo secondo i prezzi dello appalto, coll' autorizzazione del consiglio di amministrazione per eseguirsene il pagamento, e colla trascrizione della polizza bancale firmata per ricevuta dal fornitore.

E per la terza sezione in Palermo, col verbale d' immissione da stabilirsi da quell' impiegato consegnatario del materiale per ciascuna specie e qualità di carta su di un foglio della stessa carta col visto di quel capo di servizio e colla trascrizione della polizza come sopra; ben inteso che se la carta acquistata fosse senza colla, il verbale dovrà in questo caso redigersi su di un foglio di carta da scrivere, accompagnandolo con un foglio di quella acquistata munito della firma del capo di servizio. In ognuno de' suddetti verbali dovrà concorrere colla sua firma per contestazione della buona qualità della carta che s' immette per la seconda sezione il proto della tipografia, e secondo le occorrenze il capo impressore de' rami o il capo torcoliere litografo, e per la terza sezione il capo compositore.

75. Nel caso che per qualche particolare lavoro da eseguirsi in una delle officine di mano d' opera della seconda sezione si richiegga una specie di carta non compresa nell' appalto senzachè vi sia il tempo per farvela includere, o da non potersi regolarmente avere dal fornitore nel momento del bisogno, ne sarà fatto lo acquisto economicamente in piazza nel modo stabilito nell' articolo 55, e se ne documenterà la spesa colla fattura del venditore, coll' atto d' immissione nel rispettivo deposito a firma dell' impiegato consegnatario del materiale, vistato dal capo di servizio della suddetta seconda sezione, coll' ordinativo di pagamento del consiglio di amministrazione, e secondo i casi colla trascrizione della polizza di banco, o colla semplice ricevu-

ta del venditore se per la tenuità della somma se gliela desse in contanti.

76. Per gli acquisti de' diversi caratteri di stampa, fregi, filetti, vignette ec. da eseguirsi giusta l' articolo 57 o con appalto a cura della giunta generale de' contratti militari, o con foglio di convenio in doppio originale a cura del consiglio di amministrazione, la rispettiva spesa sarà documentata nel primo caso col processo verbale d' immissione da stabilirsi dal commessario di guerra col deconto del rispettivo impotto giusta i prezzi dell' appalto, e nel secondo caso col foglio di convenio e coll' atto d' immissione; e nell' uno e nell' altro caso coll' ordinativo di pagamento del consiglio di amministrazione o del capo di servizio della terza sezione, e con la copia della polizza bancale firmata per ricevuta dal fornitore.

In ciascuno di detti processi verbali o atti d' immissione dovrà concorrere il proto in Napoli, ed il capo compositore in Palermo, tanto per la ricognizione della qualità della lega del materiale e per la sicurtà di essere i caratteri ben assortiti ed interamente completi, quanto per l' atto materiale della consegna degli stessi.

Vi dovrà concorrere ancora colla sua firma sì in Napoli, che alla terza sezione in Palermo l' impiegnato consegnatario del materiale.

Quantevolte i caratteri da acquistarsi non siano reperibili nelle fonderie del regno, e debba perciò farsene l' acquisto all' estero co' fogli di commessione, all' appalto o al foglio di convenio in doppio originale sarà sostituito il foglio di fattura in contestazione de' rispettivi prezzi.

77. Le spese di costruzione de' diversi torchi e delle soppresse verranno documentate, se fatte con appalto, co' verbali d' immissione da stabilirsi dal commessario di guerra col deconto del rispettivo importo giusta i prezzi dell' appalto; se eseguite nello arsenale di artiglieria, co' corrispondenti fogli di fattura; e se eseguite economicamente in piazza, co' fogli di convenio in doppio originale, ed in questi ultimi due casi cogli atti d' immissione da stabilirsi in Napoli dal consiglio di amministrazione, ed in Palermo dal capo di servizio di quella sezione, seguiti da' corrispondenti ordinativi di pagamento, e dalla trascrizione delle polizze di banco firmate per ricevuta da colui in favore del quale verrà eseguito il pagamento: formalità da adempirsi anche nel primo caso.

Concorrerà colla sua firma tanto ne' verbali, che negli atti d' immissione in Napoli ed in Palermo l' impiegato consegnatario del materiale, del pari che il capo operajo di quella officina di mano d' opera per la quale i torchi o le soppresse debbono servire; e ciò tanto in contestazione della loro perfetta costruzione, quanto per la materiale consegna degli stessi.

78. Per l' acquisto de' rami per l' incisione, e delle pietre

litografiche da farsi secondo il bisogno a richiesta del capo di servizio della seconda sezione, contestata pel bisogno dal capo dell' officio, sarà documentata la spesa col foglio di fattura del venditore, nel quale pe' rami vi saranno specificate le dimensioni ed il peso, e per le pietre litografiche le sole dimensioni coll' atto della rispettiva immissione, nel quale oltre il capo di servizio suddetto, e l' impiegato consegnatario del materiale, dovrà concorrere pe' rami uno degli incisori da destinarsi dal capo dell' officio onde contestarne la rispettiva bontà, e per le pietre litografiche il capo torcoliere litografo, tanto per contestarne la bontà, quanto per la loro materiale consegna, infine coll'ordinativo di pagamento da rilasciarsi dal consiglio di amministrazione, e colla copia della polizza bancale firmata per ricevuta dal venditore, o col semplice di costui ricevo laddove per la tenuità del costo ne venisse fatto il pagamento in contanti.

79. Per gli accomodi di cui abbisognassero i mobili, gli utensili, i torchi, le soppresse, ed ogni altro oggetto, se di qualche rilievo ed ammontanti a più di ducati dieci, sarà stabilito un foglio di convenio in doppio originale, in cui vi siano minutamente descritti colla indicazione del rispettivo costo; e se in somma minore, verranno i detti accomodi dettagliati in un foglio di fattura, o essendo di poco momento, nello stesso ricevo di pagamento; beninteso che ne' primi due casi all' ordinativo di pagamento da rilasciarsi in Napoli dal consiglio di amministrazione, ed in Palermo da quel capo di servizio, debba precedere la dichiarazione di colui che abbia gli oggetti in consegna contestante di esservi stati eseguiti gli accomodi specificati nel foglio di convenio, o nella fattura, dichiarazione da essere vistata dal capo di servizio della rispettiva sezione. Il pagamento poi sarà eseguito ne' primi due casi con polizza di banco, e nel terzo in contanti e con semplice ricevo.

80. Le minute spese e quelle relative alla illuminazione e riscaldo essendo di loro natura nella maggior parte indocumentabili per la parvità degli oggetti, per la condizione de' venditori, e per altre circostanze, saranno giustificate colle seguenti particolari, cioè quelle suscettibili di essere documentate lo saranno colle originali ricevute, vistate dal commessario di guerra per l' autenticità della firma, e che verranno acclnse in istati sommari mensuali da formarsi dal quartiermastro, da certificarsi per l' impiego de' generi da' capi di servizio delle sezioni per le quali n' è stato fatto l' acquisto, e da verificarsi ed approvarsi dal consiglio di amministrazione. E quelle non suscettibili di essere documentate, come generalmente lo sono tutte quelle della terza sezione, verranno comprese in Napoli a seconda del rispettivo uso e natura in più stati dettagliati, ed in Palermo in unico stato mensuale, da formarsi rispettivamente da chi trovasi incaricato di eseguire tali spese. Gli stati parziali avranno in Napoli la firma del quartiermastro, il visto del capo di servizio

della sezione per la quale i generi sono serviti, il verificato ed approvato del consiglio di amministrazione, ed in ultimo il ricevo dell' incaricato delle spese dell' ottenutone pagamento. E l' unico stato sarà firmato in Palermo dall' impiegato consegnatario del materiale, col visto e certificato di quel capo di servizio, ed avrà infine il ricevo come sopra.

81. Le spese per la decorazione de' locali, quelle per la biancheggiatura, ritocchi e piccole riparazioni nelle muraglie, pavimenti, terrazzi, scale, passaggi di comunicazione ed altro che non venga eseguito a carico del genio, verranno documentate colle stesse norme stabilite nell' articolo precedente per le minute spese.

82. De' così detti generi di consumo per le officine di mano d'opera potrà o eseguirsene lo acquisto in via economica ed a misura del bisogno, o stabilirsi un convenio di un tanto al mese co' capi compositori, e co' capi torcolieri delle due tipografie, e di un tanto per ogni prova o copia co' capi torcolieri della calcografia e della litografia, onde provvedervi a loro carico; e ciò secondochè il consiglio di amministrazione, sulla proposizione de' capi di servizio, giudicherà più vantaggioso al buon andamento del servizio, ed agl'interessi dello stabilimento: ben inteso però che adottandosi il secondo espediente, le somme che il consiglio fisserà darsi a' capi operai suddetti dovranno avere effetto dopo la ministeriale approvazione impartita su di apposita deliberazione del consiglio stesso, corredata delle informazioni dell'ispettore e del direttor generale.

83. I pagamenti delle spese comprese ne' conveni co' capi operai saranno mensualmente documentati con uno stato per ciascuna officina di mano d'opera, colla indicazione delle corrispondenti somme fisse, o col conto dell'importo a cui ammonta il tanto stabilito per ciascuna prova o copia per quelle eseguitesi nel corso del mese. Di detti stati quelli relativi a somme fisse saranno stabiliti in Napoli dal quartiermastro, ed in Palermo da quell'impiegato consegnatario del materiale, vistati rispettivamente da' capi di servizio della seconda e terza sezione, e firmati marginalmente per ricevuta. E quelli relativi a somme variabili verranno stabiliti tanto in Napoli che in Palermo dall'impiegato consegnatario del materiale, certificati da' rispettivi capi di servizio, e firmati in piedi per ricevuta.

Le spese poi eccettuate da detti conveni saranno incluse nello stato delle minute spese.

85. I pagamenti degli assegni mensuali per ispese di corrispondenza e scrittura in favore del capo dell'officio e del consiglio di amministrazione, del pari che per la gratificazione al quartiermastro e per la indennità al sotto-capo, verranno giustificati colle copie litterali de' corrispondenti mandati di pagamento corredate in piedi per ricevuta delle firme di coloro a cui sono dirette.

85. Il capo del real officio topografico, il sotto-capo, il consiglio di amministrazione, ed il quartiermastro, dovendo colle indennità loro accordate far fronte alle spese di scrittoio che potranno occorrere nella linea delle rispettive attribuzioni, non saranno ammesse spese individuali di scrittoio.

86. Gli stipendi che verranno pagati per individuali concessioni compresi nell'annuo stato estimativo approvato dalla real segreteria di guerra, saranno documentati colle copie de' mandati di pagamento, muniti per ricevuta delle firme degl'interessati, e da mettersi all'appoggio di uno stato mensuale da stabilirsi dal quartiermastro, da vistarsi dal capo di servizio della rispettiva sezione in contestazione del servizio prestato da' detti individui, e da corredarsi del visto e verificato del consiglio di amministrazione.

87. Il pagamento degli averi mensuali a'diversi impiegati di scrittura sarà eseguito con uno stato nominativo emarginato dalle loro firme per ricevuta, da stabilirsi in Napoli dal quartiermastro, ed in Palermo dall'impiegato consegnatario del materiale, da certificarsi dal capo di servizio della rispettiva sezione pel servizio prestato da detti impiegati, e da munirsi del visto e verificato del consiglio di amministrazione in Napoli, e del capo di servizio della terza sezione in Palermo.

88. Nel modo stesso verranno eseguiti i pagamenti delle mercedi fisse mensuali o giornalieri a' diversi individui delle officine di mano d'opera, e delle mensuali rimunerazioni a' conservatori de' depositi di smercio, a' diversi custodi, alle ordinanze, agl' inservienti, ed a' presidiari addetti allo stabilimento; ben inteso che per quelli che non sappiano scrivere, sarà la loro firma rispettivamente supplita da' capi operai dell'officina cui appartengono, da' custodi, o dal capo-ordinanza: è ben inteso ancora che per gl' individui addetti alla biblioteca militare di Napoli, o alla prima sezione, il certificato del servizio da loro prestato dovrà rispettivamente rilasciarsi dal bibliotecario o dal capo di servizio di detta prima sezione.

89. Gl'individui militari o pagani che lavorano nel real officio topografico, potranno ricevere le mercedi fisse o a merito di lavoro proporzionatamente alla loro abilità, ed al profitto che producono mediante l'opera loro, tenendosi conto pe' militari del prest che percepiscono. Non saranno perciò fatti de' pagamenti a giornata, o a mesi, tranne que' casi in cui il bene del servizio lo richiegga, e pe' quali è d'uopo ottenersi prima la ministeriale approvazione. I pagamenti tanto a mese o a giornata, che ad estaglio, ragguagliati a' prezzi correnti in piazza, saranno descritti in una tariffa da proporsi dal consiglio di amministrazione anno per anno, nella quale sarà specificata la parte di tali prezzi che conviene pagare a' militari sulla cassa dello stabilimento. Siffatta tariffa munita de' pareri dell'ispettore e del direttor generale sarà presentata all'approvazione della real segreteria di guerra.

90. Restano diffinitivamente confirmati i pagamenti delle gratificazioni fisse agl' individui militari, le quali al presente si pagano dalla cassa dello stabilimento; ma non potranno per l'avvenire accordarsene degli altri senza l' approvazione della real segreteria di guerra.

91. I pagamenti mensuali delle mercedi a giornata, o ad estaglio, da farsi per intero a' pagani, e per la parte determinata dalle tariffe a' militari, verranno documentati con istati parziali per officina di mano d'opera, firmati marginalmente o in piedi per ricevuta da' rispettivi operai, o non sapendo questi scrivere dal capo della corrispondente officina. Ciascuno di detti stati comprenderà per ogni individuo il dettaglio de' lavori rispettivamente eseguiti, il prezzo parziale che vi corrisponde secondo la tariffa, e l'importo totale. Detti stati verranno mensualmente stabiliti in Palermo dall' impiegato consegnatario del materiale col visto e certificato di quel capo di servizio, ed in Napoli dal quartiermastro, il quale dovrà compilarli col riassumere quelli che alla fine di ogni settimana gli verranno passati pe' pagamenti a farsi agli operai dall'impiegato consegnatario del materiale col visto del capo di servizio della seconda sezione. In tali stati diffinitivi di pagamenti stabiliti come sopra dal quartiermastro, col visto e verificato del commessario di guerra, dovranno concorrere ancora colle rispettive firme, in contestazione della effettiva esecuzione de' lavori, l' impiegato consegnatario del materiale ed il capo di servizio anzidetti.

In quanto poi all' importo delle ligature de' libri della biblioteca militare, ne sarà il rispettivo pagamento eseguito in vista di uno stato a firma del rispettivo bibliotecario, e certificato dalla commessione di detta biblioteca, nel quale siano dettagliate le opere ligate, il numero de' volumi di ciascuna, ed il rispettivo sesto.

92. Quantevolte per affluenza di lavori nelle officine di mano d' opera occorresse prendersi in piazza degli altri operai in aumento degli esistenti, dovrà ciò farsi in Napoli colla semplice approvazione del capo dell' officio, ed in Palermo di quel capo di servizio, il quale volta per volta dovrà darne conto al capo dello stabilimento per intelligenza del consiglio di amministrazione. Tali operai saranno ritenuti pel solo tempo necessario, e non oltre; ed il loro trattamento sarà o di un tanto alla settimana, o di un tanto per quantità di lavoro da convenirsi dal consiglio di amministrazione e dal capo di servizio della terza sezione, e ciò a seconda delle circostanze e dell'utile maggiore che possa risultarne agl'interessi dello stabilimento.

93. I compensi semestrali da darsi nelle solennità di Pasqua e di Natale agli alunni proprietari che non ricevono alcun soldo, e che si siano particolarmente distinti colla loro buona condotta, intelligenza ed assiduità, dovranno essere giustificati con la speciale approvazione da essere impartita volta

per volta dalla real segreteria di guerra sul rapporto che il capo dello stabilimento a proposizione de' capi di servizio dovrà inoltrarne colle debite informazioni dell'ispettore e del direttor generale.

94. I pagamenti di tali compensi da non eccedere mai per l'intero anno la somma assegnata nello stato estimativo approvato dalla real segreteria di guerra, colla deduzione però fatta del decimo da ritenersi, verranno documentati colle copie delle polizze bancali firmate per ricevuta dagl'interessati, e da essere messe all'appoggio di uno stato complessivo munito dell'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

95. In ognuna delle suddette festività di Pasqua e di Natale saranno proposte da' capi di servizio e dal bibliotecario della biblioteca militare di Napoli, ciascuno per la parte che gli appartiene, delle limitate rimunerazioni in favore degli operai, de' conservatori de' depositi di smercio, de' diversi custodi, delle ordinanze e degl'inservienti proporzionatamente al servizio da essi prestato ed a' travagli straordinari che abbiano potuto eseguire da una all'altra di dette festività. Siffatte proposte per mezzo del capo dell'officio verranno passate all'ispettore dello stabilimento, il quale dopo di averle prese in esame e di avervi apportate quelle modifiche che crederà regolari, ne formerà uno stato complessivo, che per mezzo della direzione generale de' corpi facoltativi sarà sottomesso all'approvazione ministeriale.

96. I pagamenti che ne derivano in conformità di detta approvazione verranno eseguiti dal quartiermastro in Napoli, e dall'impiegato consegnatario del materiale in Palermo, e dovranno esser documentati con uno stato firmato marginalmente per ricevuta dalle parti prendenti, e non sapendo scrivere da chi è chiamato a supplirvi. Questo stato avrà in piedi l'autorizzazione del consiglio di amministrazione in Napoli, il visto e certificato del capo di servizio in Palermo, e col visto e verificato del commissario di guerra.

97. Le spese impreviste dell'indole delle non produttive, e che fanno perciò parte dell'annuo stato estimativo approvato dalla real segreteria di guerra, verranno documentate colle norme prescritte nel presente capitolo per quelle omogenee cui si riferiscono; ma queste tali spese dovranno sempre essere precedute dalla speciale approvazione della stessa real segreteria di guerra.

98. Quantevolte una data spesa per particolari circostanze non venga eseguita nè nell'anno in cui è stata approvata dall'autorità cui compete, nè in quello susseguente, non potrà mandarsi ad effetto se non dopo una nuova approvazione.

99. Le copie de' mandati di pagamenti o delle polizze bancali firmati per ricevuta da coloro in favore di cui sono intestati, ovvero i di costoro privati ricevi quantevolte per la par-

vità della somma vengano i pagamenti fatti in contanti, dovranno sempre essere legalizzati per l'autenticità della firma delle parti prendenti dal commessario di guerra incaricato rispettivamente del servizio amministrativo dello stabilimento in Napoli o in Palermo.

CAP. VI. — *Rapporti giornalieri degl' introiti, conti mensuali del quartiermastro e del capo di servizio della terza sezione, e situazione mensuale finanziera dello intero stabilimento.*

100. Tutti gl'introiti giornalieri, qualunque ne sia la natura e la provvenienza, verranno concentrati in Napoli presso del quartiermastro, ed in Palermo presso l'impiegato consegnatario del materiale. E tutti gli esiti, niuno eccettuato, da farsi per l'una e l'altra parte dello stabilimento, per gli stessi mezzi verranno eseguiti.

101. Per la completa esecuzione del precedente articolo le polizze bancali o i mandati di pagamento intestati al consiglio di amministrazione o al capo di servizio della terza sezione, saranno passati rispettivamente al quartiermastro ed all'impiegato consegnatario del materiale, onde comprenderne le somme negl' introiti del giorno, e farle figurare colle debite avvertenze nel rispettivo giornale di esazione sotto la rubrica cui corrispondono, dovendo il detto giornale essere diviso nelle rubriche di introiti per prodotti smerciati, d'introiti per lavori o per assegnazione corrente del mese, e d' introiti per crediti arretrati (modello num. 11).

102. Coerentemente allo stesso principio testè stabilito, il conservatore del deposito di smercio in Napoli, e quello del deposito di smercio in Palermo passeranno giornalmente in potere il primo del quartiermastro, ed il secondo dell' impiegato consegnatario del materiale l'intero ammontare dell'introito rispettivamente fatto nel giorno precedente, accompagnandolo con un rapporto secondo i modelli num. 12 e 13, in cui siano dettagliati gli oggetti smerciati, il rispettivo prezzo di tariffa, e l'importo corrispondente.

103. Il quartiermastro in Napoli, e l'impiegato consegnatario del materiale in Palermo, esaminato che avranno ciascuno per la sua parte il suddetto rapporto, trovandolo regolare vi apporranno la rispettiva loro firma per ricevuta dell'equivalente somma, e quindi il quartiermastro lo passerà all' impiegato consegnatario del materiale pel discarico da farsi al conservatore del deposito degli oggetti esitati; e l'impiegato consegnatario del materiale in Palermo presa ragione degli oggetti smerciati, e munitolo di sua firma, lo metterà all'appoggio del rapporto giornaliero di esazione da presentare al capo di servizio come appresso sarà detto.

104. Gl'introiti provvenienti da' depositi di smercio, e tutti

gli altri che giornalmente saranno fatti dal quartiermastro in Napoli, e dall'impiegato consegnatario del materiale in Palermo per soddisfo de' crediti arretrati, o per pagamento di lavori correnti, o per qualunque altra causa, saranno per intero versati dal primo in una cassa presso di lui esistente, e dal secondo in un cassettino ad una serratura ed una chiave con una stretta fenditura nel coverchio, da esistere in quanto al cassettino presso di se, ed in quanto alla chiave presso quel capo di servizio.

105. Il quartiermastro in Napoli, e l' impiegato consegnatario del materiale in Palermo dovranno presentare giornalmente, il primo al capo dell' officio qual presidente del consiglio di amministrazione, ed il secondo a quel capo di servizio, il rapporto di tutti gl' introiti da essi fatti nel giorno precedente colle distinzioni indicate nell' articolo 101, e colla situazione in piedi dell' andamento dell' esazione fino al suddetto giorno (modelli n.° 14 e 15). Questo rapporto dovrà essere in perfetta corrispondenza del registro degl' introiti giornalieri mentovato nel suddetto articolo.

106. Nel primo giorno di ogni settimana il quartiermastro verserà in potere del consiglio di amministrazione l' ammontare delle esazioni da lui fatte nel corso della settimana precedente in corrispondenza della situazione stabilita sul rapporto di quel giorno, senzachè gli sia mai lecito di avvalersene in minima parte per le spese giornaliere e periodiche. Di tali versamenti sarà fatta menzione nel rapporto medesimo, ne sarà preso conto nello squarcio di cassa del consiglio (modello n.° 16), e ne verrà distesa la corrispondente deliberazione per cautela del quartiermastro.

107. Per la conservazione e custodia de' suddetti versamenti esisterà nel locale delle ordinarie sedute del consiglio di amministrazione una cassa a tre chiavi da tenersene una da ciascuno de' suoi componenti.

108. In ogni quindici giorni, e precisamente ne' giorni 1 e 16 di ciascun mese, o essendo festa, nel giorno immediatamente dopo, il consiglio di amministrazione in Napoli, ed il capo di servizio della terza sezione in Palermo passeranno in banco, il primo in aumento delle somme esistenti sulle rispettive madrefedi, ed il secondo in aumento del rispettivo conto che trovasi aperto in quel banco o tavola, l' intera somma introitata nella precedente quindicina secondo risulta in Napoli dallo squarcio di cassa del consiglio, ed in Palermo dalla situazione stabilita dall' impiegato consegnatario del materiale nel rapporto di quel giorno. A tale oggetto il cassettino degl'introiti esistenti presso il medesimo verrà aperto in presenza di lui da quel capo di servizio, il quale verificato che avrà di corrispondere i valori contenutivisi colla detta situazione, gli rilascerà un duplicato della stessa colla dichiarazione di averne ricevuta la corrispondente somma.

109. De' versamenti quindicinali fatti in madrefedi dovrà il consiglio di amministrazione farne volta per volta analogo articolo di deliberazione.

110. Il quartiermastro in Napoli, ed il capo di servizio della terza sezione in Palermo saranno nell'obbligo di formare, appena spirato il mese, i rispettivi rendiconti.

Consisterà quello del quartiermastro in un bilancio d'introito ed esito conforme al modello num. 17.

Quello del capo di servizio della terza sezione sarà ugualmente un bilancio d'introito ed esito secondo il modello num. 18, accompagnato da' sette notamenti che vi si trovano citati, cioè 1. l'elenco de' crediti (modello num. 19); 2. lo stato delle somme introitate nel corso del mese tanto in numerario che in documenti di credito per importo de' lavori eseguiti espressamente, e per prodotti smerciati (modello num. 24); 3. lo stato de' pagamenti fatti per averi e mercedi fisse (modello num. 21); 4. lo stato de' pagamenti eseguiti per mercedi a merito e quantità di lavori (modello num. 22); 5. lo stato degli acquisti di carta fatti nel mese (modello num. 23), cogli analoghi processi verbali d'immissione (modello num. 24); 6. il notamento delle spese occorse per la sezione, giustificate da' corrispondenti documenti (modello num. 25); 7. infine lo stato delle minute spese (modello num. 26).

Questo rendiconto sarà accompagnato dal dettagliato prospetto de' lavori eseguiti nel mese (modello num. 27); e tanto questo prospetto, quanto il rendiconto e gli stati che vi vanno annessi, saranno stabiliti e firmati dall'impiegato consegnatario del materiale, col visto e certificato di quel capo di servizio.

111. Quantunque il capo di servizio della seconda sezione per non essere gestore non sia tenuto a dare alcun conto in denaro, pure affinchè la contabilità in denaro del consiglio di amministrazione resti coordinata in modo che si abbia una base sicura su cui potersi eseguire dallo stesso consiglio la verifica dell'integrità degl'introiti che figurano ne' rapporti giornalieri del quartiermastro, e vedasi chiaramente dal consiglio medesimo in ciascun mese quali siano le partite che restano ad introitarsi, e che costituir debbono i documenti di credito del mese, dovrà esso capo di servizio fare stabilire dall'impiegato consegnatario del materiale appena spirato il mese un notamento in conformità del modello num. 28, da essere da lui vistato e certificato, in cui siano dettagliati i lavori ultimati nel mese per espressa commissione nelle quattro officine di mano d'opera, coll'indicazione del rispettivo importo, del pari che i prodotti dello stabilimento smerciati o forniti alle diverse dipendenze o amministrazioni in seguito di analoghe richieste, anche co' rispettivi prezzi.

112. I rendiconti del quartiermastro e del capo di servizio della terza sezione co' documenti giustificativi, ed il notamento

de' lavori ultimati e de' prodotti smerciati dalla seconda sezione, dovranno essere impreteribilmente trasmessi al consiglio di amministrazione per canale del capo dell' officio non più tardi del giorno cinque del mese susseguente a quello cui si riferiscono.

113. Il consiglio di amministrazione prenderà in esame i suddetti due rendiconti, e quelli degli operatori in campagna mentovati nell'articolo 64 §. 12 del presente regolamento, non mai più tardi del giorno 15, e di ognuno di essi presenterà il risultato sommario in altrettanti appositi articoli di deliberazione. Quindi i rispettivi documenti firmati dal commessario di guerra verranno impacchettati e conservati dal consiglio, onde servir poi all' appoggio del conto annuale da rendersi dal consiglio medesimo secondo sarà detto nel seguente capitolo.

114. Esaminati ed ammessi come sopra tutti gli anzidetti rendiconti, il consiglio di amministrazione avvalendosi del notamento del capo di servizio della seconda sezione per l'uso indicato nell'articolo 111, si occuperà a stabilire in altro articolo della stessa deliberazione il conto d'introito ed esito, e la situazione attiva e passiva della cassa dell'intero stabilimento al primo di quel mese (modello num. 29).

115. Una copia di detto conto di cassa sarà dal capo dell'officio per le vie regolari trasmessa alla real segreteria di guerra non più tardi del giorno 20 di ciascun mese.

CAP. VII.—*Conto annuale in denaro da rendersi dal consiglio di amministrazione.*

116. In ogni anno il consiglio di amministrazione del real officio topografico, riassumendo i totali degl' introiti ed esiti che figurano ne' dodici rendiconti mensuali da esso esaminati, discussi ed approvati, sarà tenuto a dare al pari di ogni altra regia amministrazione il conto generale della sua gestione per l' esercizio precedente.

117. Questo conto consisterà in un bilancio generale di tutti gl' introiti e di tutte le spese (modello n.° 30). Sarà in esso in primo luogo riportata la resta del numerario del passato esercizio. Verranno in seguito tutti gl' introiti divisi in tre classi, cioè in introiti sull' assegno dello stato discusso della guerra secondo l' ordine cronologico de' mandati rilasciati al consiglio di amminastrazione dalla real tesoreria in estinzione degli oppositi ordinativi tratti a di lui disposizione dalla intendenza generale dell' esercito; in introiti per realizzamento di crediti a tutto il passato esercizio da rilevarsi da uno elenco da mettersi all' appoggio del conto (modello n.° 31), ed in introiti mensuali per lavori eseguiti, e per prodotti ed altro smerciati nello esercizio corrente. Agl' introiti seguiranno gli esiti distinti in due parti, in quelli cioè relativi allo stato estimativo ministerialmen-

te approvato, e secondo l' ordine progressivo de' rispettivi capitoli ed articoli, ed in quelli non compresi in detto stato estimativo, distinti per classe e dettagliati per epoche. Alla differenza che risulta togliendo gli esiti dagl' introiti, e che costituisce la resta in numerario di quell'esercizio, vi saranno aggiunti il totale de' crediti a tutto il precedente esercizio rimasti a realizzarsi, secondo sarà per rilevarsi dall' elenco sopra citato, ed il totale de' crediti dell' esercizio corrente da dedursi da un altro elenco da mettersi all' appoggio del conto medesimo (modello numero 32). Da ciò che risulta sarà infine dedotto l' ammontare de' debiti che possa avere lo stabilimento, da dettagliarsi in apposito notamento (modello n.° 33) onde ottenersi l' effettiva consistenza di cassa tanto in numerario che in valori di crediti depurata da debiti.

118. Il conto annuale di cui si è parlato nel precedente articolo, accompagnato da tutt' i documenti da essere numerati e riuniti in volumi, sarà dal consiglio di amministrazione per mezzo del capo dell' officio trasmesso all' ispettore, il quale dopo averlo esaminato e munito infine o di quelle postille che crederà apporvi, o del semplice suo visto, nel caso che non abbia cosa da far rimarcare, lo passerà pel canale della direzione generale de' corpi facoltativi alla intendenza generale dell' esercito, onde dopo la verifica che questa è tenuta a praticarvi, possa aver effetto a di lei cura il prescrittone avviamento alla gran corte de' conti per la finale revisione prescritta nell' articolo 533 della real' ordinanza dell' amministrazione militare.

PARTE II.

AMMINISTRAZIONE IN GENERE E CONTI RELATIVI ALLA STESSA.

CAP. VIII. — *Norme generali per l' amministrazione in genere.*

119. L' amministrazione del real officio topografico per la natura della maggior parte delle sue spese viene naturalmente ad essere divisa in due parti, in quella cioè in denaro, ed in quella in genere, che quantunque separate e distinte, sono ciò nonostante intimamente fra loro legate in modo che fino ad un certo punto l' una può, anzi lo debbe essere, di verifica all' altra, perchè gli esiti della prima danno gl' introiti della seconda, e viceversa gli esiti della seconda, per ciò che riguarda i prodotti delle officine di mano d' opera, e de' materiali che vi s' impiegano, come sono le diverse specie di carta in bianco, producono buona parte degl' introiti della prima.

120. In conseguenza del precedente articolo rimanendo nella più stretta responsabilità del capo dell' officio topografico, e nella superiore sorveglianza dell' ispettore e del direttor generale de' corpi facoltativi la parte che unicamente riguarda il risulta-

mento de' lavori di campagna, e de' lavori di disegno e d' incisione, risultamento di cui mensualmente dovrà darsi dettagliato conto alla real segreteria di guerra. È poi di diritta attribuzione e responsabilità della commessione della biblioteca l' amministrazione in genere di tutto il rimanente.

121. Quest' amministrazione rimarrà divisa in due parti, l' una relativa a tutti gli oggetti di dotazione, dello stabilimento per tutto ciò che concerne il suo istituto, e l' altra relativa ai prodotti dello stabilimento medesimo destinati allo smercio.

CAP. IX. — *Norme per l' amministrazione e tutela del materiale dell' officio topografico.*

122. Il materiale dell' officio topografico sarà in ciascuna delle sue sezioni, e della biblioteca militare descritto e coordinato in classi e materie con minuto dettaglio in due specie di registri da intitolarsi *cataloghi* ed *inventarii*.

123. Comprenderanno i cataloghi i libri, le opere ed i manoscritti distinti per materia, le carte geografiche, topografiche, idrografiche, ed ogni altra carta incisa, o in litografia; i piani e disegni di ogni genere, infine ogni qualunque oggetto che trovasi conservato diffinitivamente nella biblioteca.

124. Conterranno gl' inventari per classi tutto il rimanente materiale, come a dire le macchine e gli strumenti astronomici, geodetici e topografici, gli utensili pe' lavori di campagna, gli strumenti grafici e da tavolino, i modelli delle diverse piazze e forti del regno, i libri e tutt' altro relativo al gabinetto de' calcoli, gli strumenti e gli utensili relativi all' incisione, i rami incisi o non incisi, i caratteri di stampa, i torchi, le soppresse, ed ogni altro genere ed utensile relativo alla tipografia, alla calcografia, alla litografia ed alla ligatoria, i mobili, i generi e gli utensili diversi.

125. I cataloghi e quelli degl' inventari meno soggetti a variazioni nel numero o nel peso de' rispettivi generi saranno stampati per le cure del consiglio di amministrazione, e dietro l' approvazione dell' ispettore, onde evitarsi la perdita di tempo che necessariamente occorrerebbe per eseguirli manoscritti, e gli errori che vi potrebbero correre negli esemplari che vi bisognano per le spedizioni da farsene.

126. La stampa di essi dovrà essere eseguita nel numero di copie presuntivamente necessario per anni sei, spazio dopo il quale verrà rinnovata.

127. Il passaggio di un dato oggetto dall' inventario nel catalogo omogeneo non potrà farsi se non previa approvazione del capo dell' officio, ed allora dovrà apporsi in margine del primo l' analoga annotazione esprimente le circostanze e la data del passaggio.

128. L' esitamento di qualunque siasi oggetto, come per

esempio di macchine, di strumenti, di mobili, di caratteri, e cose simili, dovrà secondo i casi aver effetto o per mezzo della giunta generale de' contratti militari in Napoli, e della giunta de' contratti militari pel valle di Palermo, o in via economica a cura del consiglio di amministrazione in Napoli, o del capo di servizio della terza sezione in Palermo, e ciò secondo che volta per volta sarà per disporsi dalla real segreteria di guerra nell' approvare la vendita di un tale oggetto, da provocarsi dalla direzione de' corpi facoltativi in vista di un circostanziato rapporto dell' ispettore sopra proposizione da fargliesene dal consiglio di amministrazione per mezzo del capo dell' officio. In tal caso la deduzione che ne deriverà sarà annotata in margine del rispettivo catalogo o inventario, e verrà giustificata nel conto annuale cogli analoghi documenti, cioè a dire coll' autorizzazione ministeriale, e col processo verbale di vendita.

129. Niun oggetto potrà uscire anche temporaneamente dal luogo in cui trovasi senza un ordine espresso dal capo dell' officio, e l' analogo circostanziato ricevo della persona autorizzata a consegnarselo.

130. In conseguenza del precedente articolo, per gl' istrumenti, le macchine e tutt' altro occorrente agli uffiziali ed ingegneri per le operazioni che annualmente eseguir debbono in campagna, il capo dell' officio dovrà a tempo debito comprenderli in uno stato da passare a sua firma al capo di servizio della prima sezione, onde farne in corrispondenza dello stesso eseguir loro la consegna, previo il rispettivo ricevo in cui dovrà contestarsene il perfetto stato di servizio.

131. Al ritorno poi di detti uffiziali ed ingegneri, pria di immettersi le dette macchine e strumenti; dovranno in loro presenza essere diligentemente esaminati a cura del suddetto capo di servizio, coll' intervento del professore di astronomia, ed occorrendo anche di un macchinista, onde vedersi se vi siano delle degradazioni o de' guasti da descriversi minutamente in uno stato che a firma de' rispettivi consegnatari, delle persone intervenute all' esame, e del capo di servizio, verrà passato al capo dell' officio per farvisi eseguire immediatamente le riparazioni e gli accomodi che vi abbisognano, giusta lo stato medesimo, a carico di detti uffiziali ed ingegneri nel caso che sia riconosciuto essere derivati da loro poca cura o da loro trascuraggine, e provocarsi l' approvazione da chi appartiene secondo la somma da erogarsi, per eseguirsi a carico del corrispondente articolo dello stato estimativo annuale.

132. Sarà di stretto obbligo del capo dell' officio di assicurarsi ocularmente di tanto in tanto, mercè le sue visite ora in una ed ora in un' altra sezione, e nella biblioteca militare, della esistenza non solo e della buona tenuta di tutto il materiale, ma bensì della precisione ed esattezza colla quale siano mantenuti i registri, i cataloghi, gl' inventari, ed i rispettivi supplementi manoscritti.

133. Gli oggetti acquistati ed immessi nel corso dell'anno saranno religiosamente trascritti in analoghi registri colla indicazione della data della rispettiva immessione, ognuna delle quali sarà corroborata, al di sotto della firma di colui in consegna del quale si trovino gli oggetti, col visto del capo di servizio della rispettiva sezione, o della semplice firma del bibliotecario per la biblioteca militare di Napoli. Terminato appena poi l'anno, gli oggetti annotati in detti registri verranno compresi per classi e per materie, e coordinati in altrettanti supplimenti manoscritti de' cataloghi a degl' inventari cui si riferiscono, e ciò a cura e responsabilità rispettivamente de' capi di servizio e del bibliotecario. Questi supplementi prenderanno in ogni anno un numero progressivo, come per esempio di 1.°, 2.° ec. supplimento al catalogo della biblioteca dell' anno 18.... finche colla rinnovazione de' rispettivi cataloghi ed inventari da aver luogo in ogni sei anni, non sia il complesso degli oggetti che comprendono fuso ne' cataloghi ed inventari medesimi nei luoghi cui corrispondono. I supplimenti anzidetti verranno firmati e vistati sulle stesse persone che avranno firmate e vistate le immessioni degli oggetti ne' relativi registri, e verranno certificati in piedi, quelli relativi alla biblioteca militare di Napoli dalla rispettiva commissione, e tutti gli altri dal consiglio di amministrazione.

CAP. X. — *Norme per l' amministrazione in genere de' prodotti dello stabilimento destinati allo smercio, e conteggi de' diversi depositi.*

134. La carta in bianco che sarà immessa onde servire a misura del bisogno per l' esecuzione de' lavori delle diverse officine di mano d' opera, verrà tanto in Napoli che in Palermo conservata ed ordinata per ispecie e qualità in opposito locale da dirsi deposito della carta in bianco.

135. Ugualmente le opere, i libri, le stampe diverse per servizio de' corpi e degli ospedali, le carte incise e litografiche, i figurini e tutti gli oggetti destinati ad essere smerciati, saranno conservati, classificati ed ordinati in idoneo locale da dirsi deposito di conservazione degli oggetti di smercio.

136. I depositi della carta in bianco e degli oggetti di smercio avranno ciascuno due serrature, e due chiavi, una delle quali esisterà presso l'impiegato consegnatario del moteriale, che avrà la intera responsabilità de' detti depositi, e l' altra presso il capo di servizio della rispettiva sezione.

137. Lo smercio degli oggetti sarà eseguito sì in Napoli che in Palermo in altro separato locale che sia adottato a potervi tenere ben ordinati e classificati gli oggetti anzidetti, la di cui custodia e responsabilità sarà interamente affidata a' rispettivi conservatori. Ciò non ostante i capi di servizio della seconda e terza sezione non tralasciando di verificare di tanto in tanto l'ef-

fettiva esistenza di uno ed ora di un altro degli oggetti passati a' depositi di smercio, saranno nell' obbligo, almeno una volta l'anno, di stendere siffatta verifica a tutti gli oggetti summentovati affin di assicurarsi della loro corrispondenza colle reste che risultano da' conteggi, e mettere a carico del conservatore le mancanze che potessero risultarne se di poco momento, o provocare le superiori disposizioni se di qualche rilievo. I verbali di siffatte verifiche si dovranno trasmettere dall' ispettore al direttor generale de' corpi facoltativi.

138. I depositi di conservazione saranno alimentati dalle officine di mano d' opera in seguito degli ordinativi che da' rispettivi capi di servizio verranno fatti pel rimpiazzo degli oggetti che mano mano anderanno esitandosi. Ed i depositi di smercio verranno alimentati da' rispettivi depositi di conservazione in vista delle rischieste in iscritto che a misura del bisogno ne saranno fatte da' conservatori a' capi di servizio.

139. Di ogni somministrazione che verrà fatta a' depositi di smercio ne dovranno i rispettivi conservatori rilasciare ricevo a loro firma. Tali ricevi verranno distesi co' numeri a tutte lettere e non in cifre, in Napoli in apposito registro da trasmettersi volta per volta al conservatore di unita agli oggetti, ed in Palermo, dove il deposito è nello stesso locale della sezione, nello stesso registro di conto aperto del deposito medesimo, di cui sarà detto nel seguente articolo.

140. Tanto per la carta in bianco, che per gli oggetti di servizio esistenti sia ne' depositi di conservazione, sia in quelli di smercio, saranno mantenuti de' separati registri, ne' quali sarà aperto un conto particolare d' introito ed esito per ciascuna specie e qualità di carta, e per ciascuno degli oggetti di smercio. Tali registri da essere numerati nelle pagine dispari avranno in principio per indice un elenco di tutte le specie e qualità di carta e di tutti gli oggetti di smercio esistenti ne' rispettivi depositi, coll' indicazione della pagina in cui trovasi aperto il conto corrispondente.

141. Gl' introiti e gli esiti della carta in bianco verranno segnati nel rispettivo registro complessivamente per mese, con dedursi gl' introiti dai corrispondenti processi verbali d' immessione, e gli esiti dal giornale della carta estratta dal deposito, di cui sarà parlato nel capitolo XII.

142. Saranno ugualmente segnati complessivamente per mese tutti gl' introiti nel registro di conto aperto del deposito di conservazione, ed in corrispondenza de' lavori stati appositamente eseguiti per conto dello stesso da rilevarsi dal registro de' lavori di cui sarà detto nel capitolo XII. Gli esiti poi di detto deposito sia per somministrazione al deposito di smercio, sia per altra causa, porteranno la data del giorno in cui avvengono.

143. Gl' introiti all' opposto del deposito di smercio verranno segnati nel rispettivo registro di conto aperto colle date

delle immissioni da essere le stesse di quelle di esito del deposito di conservazione; e gli esiti poi di detto deposito di smercio verranno annotati complessivamente per mese, secondo saranno per risultare dal giornale di cui sarà detto in segnito.

144. In principio di ciascun mese saranno totalizzati i conti del mese precedente tanto della carta in bianco, che degli oggetti di smercio, e fissatene le rispettive reste ne' corrispondenti registri, verranno queste firmate al di sotto per la carta e per gli oggetti del deposito di conservazione dall' impiegato consegnatario del materiale, col visto e verificato del rispettivo capo di servizio, e per gli oggetti del deposito di smercio dal rispettivo conservatore, col verificato dell' impiegato consegnatario del materiale, e col visto e certificato del suddetto capo di servizio.

145. Per la totalizzazione degli esiti mensuali del deposito di smercio avrassi tanto in Napoli che in Palermo un giornale in cui siano intestati in altrettante colonne verticali tutti gli oggetti compresi nella tariffa di smercio. Gli esiti da ricavarsi dal giornaliero rapporto del conservatore di cui è stato detto nello articolo 102 del presente regolamento, verranno segnati in detto giornale al di sotto de' rispettivi oggetti in corrispondenza del giorno in cui sono avvenuti, e da essere riportati sulla sinistra del giornale medesimo.

Totalizzati gli esiti alla fine di ogni mese, sarà il giornale firmato dall' impiegato di scrittura incaricato della sua tenuta, e col verificato dell' impiegato consegnatario del materiale e col visto del capo di servizio della sezione.

146. La tariffa de' prezzi degli oggetti destinati allo smercio sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con apposito articolo di deliberazione, e dovrà esser munita dell' approvazione dell' ispettore. Tale tariffa sarà messa in istampa, ed una copia di essa sarà affissa ne' depositi di smercio ond' essere a chiunque ostensibile.

147. Quantevolte pel bene del servizio, o per gl' interessi dell' officio topografico dovessero stabilirsi de' depositi secondari di smercio in altri luoghi del regno, saranno questi depositi alimentati direttamente dai depositi di conservazione di Napoli o di Palermo, secondochè verranno stabiliti in questa o in quella parte de' reali domini. Essi conteggeranno mensualmente con appositi bilanci secondo il modello numero 34 per gli oggetti che loro si spediscono. Le lettere di ricambio de' rispettivi conservatori terranno luogo di ricevi. Per ciascuno di tali deputati sarà ugualmente tenuto presso la rispettiva sezione un registro di conto aperto in cui gl' introiti saranno segnati per data di spedizione coll' indicazione di quella del ricapito, e gli esiti per mese da dedursi dai bilanci anzidetti, da pervenire alla sezione non mai più tardi del giorno 15 del mese susseguente a quello cui si riferiscono.

148. Il denaro degl' introiti mensuali de' depositi secondari di smercio, quantevolte i rispettivi conservatori non abbiano la possibilità di farlo pervenire al consiglio di amministrazione o al capo di servizio della terza sezione, sarà da quello o da questo ritirato per via di cambiali o per altro mezzo che riuscirà più facile. A quest' oggetto il capo di servizio della seconda sezione appena ricevuti i bilanci mensuali de' depositi secondari di sua dipendenza, ne trasmetterà al consiglio le copie degli stati di esito onde rilevarne lo importo dei prodotti smerciati.

149. Dovendo la tariffa di smercio esser unica per la seconda e per la terza sezione, e gli oggetti in essa compresi essere comuni a'due depositi di smercio di Napoli e di Palermo, in deficienza di calcografia e di litografia presso la terza sezione, quel deposito di conservazione sarà provveduto da Napoli di un dato numero di copie di ciascuna delle carte incise, e litografiche segnate nella tariffa anzidetta, del pari che di quelle ordinanze, regolamenti, ec. non impressi in quella tipografia, ond' essere smerciati di conto della seconda sezione. Lo stesso dovrà viceversa aver luogo per quegli oggetti che potessero trovarsi in vendita presso il deposito di Palermo non comuni a quello di Napoli.

150. Per siffatti oggetti che l' una delle sezioni sia per avere di pertinenza dell' altra, dovrà tenersi ugualmente presso ciascuna delle sezioni medesime il corrispondente registro di conto aperto, nel quale gl' introiti saranno annotati per date di ricezione, e gli esiti per la sezione che spedisce per date o per mese, e per quella che riceve per mese.

151. Le somme che saranno per ottenersi dallo smercio di detti oggetti, verranno in Palermo depositate in quel banco o tavola al conto del consiglio di amminipistrazione, e per esso del capo di servizio di quella sezione, del che mese per mese dovrà farsi apposita nota nel rendiconto della sezione stessa, in vista della quale il consiglio di amministrazione terrà informato il capo di servizio della seconda sezione degli oggetti stati colà smerciati, onde discaricarli dal conto della terza sezione nel corrispondente registro, e comprenderli nel notamento del susseguente mese, colla debita avvertenza fra gli oggetti esitati. Viceversa, per gli oggetti che la seconda sezione sarà per ismerciare di conto della terza sezione e che dovranno essere segnati infine e come per nota nel notamento anzi accennato, il consiglio di amministrazione ne verserà lo importo in separata madrefede di conto di essa terza sezione; e mese per mese ne passerà avviso al rispettivo capo di servizio, affinchè possa farne nel corrispondente registro il debito discarico, e possa far figurare in introito colla analoga avvertenza l' equivalente somma nel successivo rendiconto di quella sezione, includendo gli oggetti medesimi nel notamento n.° 2.

CAP. XI. — *Conto annuale in genere.*

152. Ciascuna delle tre prime sezioni, e la biblioteca militare in Napoli saranno rispettivamente tenute a formare e trasmettere in ogni anno al consiglio di amministrazione dello stabilimento per mezzo del capo dello stesso il rispettivo conto in genere dell' anno precedente.

153. Il conto suddetto per la biblioteca militare di Napoli consisterà ne' cataloghi, e negl' inventari de' libri, de' manoscritti, e delle carte incise e litografiche che trovansi diffinitivamente conservati in detta biblioteca, e del pari che de'mobili e degli utensili diversi destinati esclusivamente per uso della biblioteca medesima.

154. Tali cataloghi ed inventari dovranno essere regolati a tutto l' anno pel quale il conto vien reso, con farsi in essi rimarcare per mezzo di marginali osservazioni le immissioni avvenute in quell' anno, e distinguendo quelle derivanti da acquisti da quelle avutasi gratuitamente, onde potersi colla scorta del conto in danaro verificare se le prime vi si trovino tutte comprese, o per inavvertenza qualcuna ne sia stata omessa.

155. A ciascuno di quei cataloghi o inventari che per essere in istampa riguardessero un' epoca anteriore a quella del conto, verrà aggiunto un supplimento manoscritto che tutte comprenda le successive immissioni, colle marginali osservazioni di sopra accennate.

156. Come la biblioteca di Napoli è depositrice degli acquisti che vengono fatti per corredo di quella di Palermo, così sarà essa nell' obbligo di riunire al proprio conto un dettagliato ed esatto notamento di tutte le opere e carte diverse, che al 31 dicembre dell' anno cui il conto riguarda, mantenesse presso di se in deposito di conto della suddetta biblioteca di Palermo, colla indicazione dell' epoca della rispettiva provvenienza.

157. I cataloghi, gl' inventari, i rispettivi supplimenti, ed il notamento di cui si è detto di sopra, saranno firmati dal bibliotecario col verificato della commessione della biblioteca.

158. Il conto in genere per la prima sezione consisterà ugualmente ne' parziali inventari delle macchine e degli istrumenti diversi, de' generi ed utensili pe'lavori di campagna, pe'modelli delle piazze e de' forti del regno, de' mobili e degli utensili diversi, e di ogni altro oggetto di dotazione di essa sezione; colle annotazioni marginali per le variazioni accadute in quell' anno, da apporsi o sugli stessi cataloghi ed inventari quantevolte si trovino regolati a tutto il detto anno, o su' rispettivi supplimenti manoscritti, da essere e gli uni e gli altri firmati ciascuno da colui che ne ha in consegna gli oggetti col visto e verificato del capo della sezione.

159. In quanto poi al conto in materia della seconda, ed

a quello della terza sezione, dovrà ciascuno di essi andare diviso in due parti, una cioè relativa a'rami incisi e non incisi, ed a' mobili, utensili ed ogni altro oggetto addetto ad uso della sezione in generale, e delle diverse officine di mano d'opera in particolare, e l'altra della carta in bianco e de' diversi oggetti destinati allo smercio.

160. La prima delle anzidette due parti verrà composta da parziali inventarî manoscritti, compresi fra questi per la terza sezione il catalogo in istampa di quella bibliotoca col supplimento manoscritto se vi ha luogo, e l' inventario delle macchine, istrumenti ed altri oggetti che trovansi ivi in deposito per uso de' lavori di campagna.

161. Di tali inventari quello relativo agli oggetti per uso in generale della sezione sarà compilato come tutti gli altri detti di sopra, e sarà munito delle avvertenze marginali per le variazioni eseguite nell' anno. Gli altri poi riguardanti la tipografia, la ligatoria, la calcografia, la litografia ed il deposito dei rami incisi e non incisi, saranno compilati in modo da potervisi segnare le rispettive variazioni annuali, coll' apporvi cinque diverse categorie, oltre quella delle osservazioni, la prima cioè della rimanenza degli oggetti al primo gennaio, la seconda degli aumenti che avran potuto ricevere nel corso dell' anno, la terza del totale dell' una e dell' altra, la quarta delle diminuzioni sofferte nell'anno medesimo, e la quinta della resta al primo gennaio susseguente.

162. Pe' caratteri filetti ec. sarà però fatto nel corrispondente inventario della tipografia e ligatoria una particolare eccezione, stabilendone il rispettivo conto a norma de' modelli n.° 35 e n.° 36; e ciò a causa che oltre alle variazioni cui vanno soggetti al pari degli altri generi per effetto di nuovi acquisti, o di esiti, possono ancora soffrire un calo del peso derivante dall' uso che ne vien fatto. Prima dunque di stabilire il conto in parola, dovrà verificarsi se i caratteri, filetti ec. nel corso dell' anno abbiano sofferto nel peso; ed in caso affermativo se ne distenderà analogo verbale da inoltrarsi per le vie regolari alla real segreteria di guerra con ragionato rapporto. E la deduzione del conto non potrà esser fatta senza la ministeriale autorizzazione.

163. La seconda parte del conto della seconda e terza sezione di cui trattasi, relativa come è stato già detto di sopra alla carta in bianco, ed agli oggetti di smercio, risulterà dalla riunione de' diversi stati da eseguirsi colle seguenti norme.

164. Gl' introiti della carta in bianco valutata in risme, e distinta per ispecie e qualità, dovranno esser basati sul rispettivo registro di conto aperto di cui si è parlato nell'articolo 149. E gli esiti valutati in risme e fogli sul registro medesimo (modelli num. 37 e 38).

165. In difetto de' giornali e de' registri diversi da aversi

presenti dal consiglio di amministrazione nell'atto della sua verifica a far conoscere per la terza sezione in che la carta segnata in esito è stata impiegata, ed a presentare nel tempo stesso il complesso de' lavori eseguitisi nell' anno nelle sue officine di mano d'opera, seguirà nel conto di detta sezione allo stato degl'introiti ed a quello degli esiti della carta un prospetto de' lavori di cui è parola distinta per officine e per date.

166. La carta non apprestata da' committenti sarà in questo prospetto valutata in fogli in corrispondenza della rispettiva specie e qualità. Ed il totale che ne risulta, aumentato de' fogli che indispensabilmente vengono consumati per prove ed altro, e da essere segnati per mese in fine del prospetto medesimo, ridotto in risme e in fogli, dovrà pareggiare quello dello stato degli esiti mensuali di sopra accennato (modello num. 39). Questo prospetto verrà omesso nel conto della seconda sezione, dovendo per questa parte di verifica il consiglio di amministrazione aver sotto gli occhi i giornali di cui sarà detto nel seguente capitolo, ed il registro di conto aperto nel precedente articolo 164.

167. Per conoscersi se i diversi lavori eseguitisi nell'anno per particolari ordini o commessioni abbiano avuto lo sfogo corrispondente, ne sarà fatta l'analoga dichiarazione in un semplice stato (modello num. 40), in cui saranno con dettaglio riportati que' lavori che per una causa qualunque da esservi specificata, non siano stati consegnati a' rispettivi committenti, ma si trovino in deposito presso le sezioni.

168. Il conto degli oggetti di smercio sarà suddiviso in tre parti, cioè in quello del deposito di conservazione, in quello del deposito di smercio, ed in quello in fine di ciò che l'una delle sezioni mantiene per ismerciarsi presso dell'altra.

169. Sì gl'introiti che gli esiti saranno in ciascuno di questi conti segnati per mesi, giusta come risultano da' corrispondenti registri di conto aperto; e negli stati d'introito dopo i rispettivi totali verranno riportate le reste dell'anno precedente, e quindi dal totale generale sarà dedotto il totale degli esiti dell'anno da rilevarsi da' rispettivi stati, con fissarsi così la nuova resta da riportarsi nel conto del susseguente anno.

170. Il conto del deposito di conservazione consisterà, come si è detto nel precedente articolo, in uno stato che presenti per mese tutto ciò che tale deposito avrà ricevuto dalle officine di mano d'opera della sezione, non esclusi per la seconda i figurini o altro pervenutovi dalla prima sezione. Vi si aggiungeranno le rimanenze dell' anno precedente, e quindi dal totale verranno dedotti gli esiti avvenuti nell'anno da essere composti da ciò che il deposito abbia esitato direttamente per particolari disposizioni, da ciò che abbia somministrato al rispettivo deposito di smercio, e da ciò che abbia spedito all' altra sezione (modelli num. 41 e 42).

Avvenendo il caso che dal suddetto deposito di conservazione siano ritirati degli oggetti da quello di smercio, o dall'altra sezione, verranno questi annotati in una particolare rubrica da aggiungersi a quelli d'introito.

171. Il conto del deposito di smercio, e quello degli oggetti che l'una delle sezioni mantiene presso dell'altra, verrà sostituito da uno stato d'introito e da un altro di esito. Nel primo di essi verranno riportate le reste dell'anno precedente, ed al totale verrà contrapposto quello dell'esito giusta lo stato corrispondente, onde ottenersi la resta al primo gennaio susseguente (modelli num. 43, 44, 45 e 46). In caso di restituzione di oggetti al deposito di conservazione cui appartengono, verranno questi segnati nello stato di esito in un'apposita rubrica da aggiungervisi immediatamente prima del totale.

172. In fine di questa seconda parte del conto sarà messo per memoria il conteggio degli oggetti che la sezione cui il conto riguarda mantenga presso di se di pertinenza dell'altra sezione (modello num. 47).

173. Il consiglio di amministrazione riuniti che avrà tutti gli elementi da cui il conto generale in natura risulta composto, si occuperà in piena sessione a verificarli e discuterli, assicurandosi:

1.° Se ne' diversi cataloghi ed inventarî, o ne' rispettivi supplimenti manoscritti vi si trovino compresi gli acquisti tutti fatti nell'anno come rispettivamente risultano dal conto in denaro; se le deduzioni che vi si trovano eseguite siano regolari e giustificate; e se le diminuzioni apportate nel peso de' caratteri e de' filetti di stampa per ragione del regolare consumo siano in corrispondenza della proporzione stabilita nell'articolo 162, cioè del tre per cento pe' caratteri, e del cinque per cento pe' filetti.

2.° Se nella seconda parte del conto della seconda sezione, ed in quello della terza sezione le riportate rimanenze al primo gennaio della carta in bianco e degli oggetti di smercio siano le stesse risultate dalla verifica diffinitiva del rispettivo conto del precedente anno.

3.° Se le quantità delle diverse specie di carta in bianco segnate in introito corrispondano agli acquisti che risultano dai verbali d'immissione, e dagli esiti in numerario. E se quelle partite in esito come estratte dal deposito e consegnate alle diverse officine di mano d'opera corrispondano per la terza sezione col generale prospetto de' lavori, e per la seconda sezione col giornale degli esiti della carta in bianco, e col registro dell'importo de' lavori: giornale e registro di cui sarà detto nel capitolo seguente.

4.° Se le opere, le carte incise e litografiche, e le stampe diverse segnate mensilmente in introito nel deposito di conservazione corrispondano perfettamente con quelle che dal pro-

spetto generale de' lavori della terza sezione e dal registro de' lavori della seconda sezione compariscono essere state eseguite per corredo di detto deposito. E se i rispettivi esiti per somministrazioni fatte al deposito di smercio, o per ispedizioni all'altra sezione, corrispondano identicamente agl' introiti del deposito di smercio, o a ciò che l'altra sezione nello stato messo in fine del proprio conto accusa di aver ricevuto.

5.° Se gli esiti del deposito di smercio, e quelli segnati come fatti dall'altra sezione, corrispondano, cioè per conto della terza sezione con quelli segnati nello stato num. 2 de' rispettivi rendiconti mensuali, e con quelli che ne' notamenti mensuali della seconda sezione si dicono smerciati per conto della terza; e viceversa pel conto della seconda sezione con quelli messi in esito in detto notamento mensuale, di cui è stata fatta menzione nell'articolo 111, e con quelli che risultano dagli abbuoni in denaro che nelle note infine de' rendiconti della terza sezione si trovino fatti in favore del consiglio di amministrazione.

174. Dietro tali esami e verifiche, il consiglio di amministrazione ne distenderà l'analogo processo verbale (modello numero 48), aggiungendovi :

1.° Il notamento di tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno su' diversi cataloghi ed inventarî, sia in aumento per nuovi acquisti, sia in deduzione per una causa qualunque da esservi specificata.

2.° Il risultato de' conteggi della carta in bianco e degli oggetti di smercio della seconda e terza sezione.

175. Il suddetto processo verbale accompagnato da tutt' i parziali cataloghi, inventarî, supplimenti e conteggi di sopra specificati sarà per le vie regolari passato alla intendenza generale dell'esercito onde eseguirvi le verifiche e fiscalie di suo istituto, per quindi del risultamento tenere informata la real segreteria di guerra per la diffinitiva ministeriale approvazione.

PARTE III.

DISCIPLINE E DETTAGLIO D'INTERNO SERVIZIO.

CAP. XII. —*Discipline relative alle officine di dettaglio, alla mano d'opera, ed alla esecuzione de' rispettivi lavori.*

176. L'officina di dettaglio ha per oggetto la moltiplice scrittura, ed i conteggi del real officio topografico. Gl'impiegati che vi sono addetti saranno ripartiti ne' diversi incarichi a seconda de' bisogni del servizio.

177. Le officine di mano d'opera, come è stato già detto nell'articolo 6 del presente regolamento, sono la tipografia, la ligatoria, la calcografia, e la litografia.

178. Il servizio di dette quattro officine sarà in generale sotto la cura e vigilanza de' rispettivi capi di servizio della seconda e terza sezione: in Napoli l'immediata responsabilità sarà particolarmente devoluta per la litografia al proprio uffiziale di dettaglio, e per la tipografia e ligatoria al proto.

179. Tale immediata responsabilità avrà il suo effetto per lo servizio al cospetto del capo dell' officio, e per l' amministrazione degli oggetti materiali al cospetto del consiglio di amministrazione, ma non escluderà i dovuti regressi verso gl' inferiori, vale a dire verso i capi operai delle rispettive officine, purchè però in occasione di un disguido qualunque se ne renda subito circostanziato conto, e si propongano i mezzi come ripararvi, il che dietro essere stato approvato dal capo dello stabilimento, dovrà senza indugio avere il suo effetto.

180. A misura che verranno commessi o ordinati de' lavori da eseguirsi in una delle suddette officine di mano d' opera, saranno essi registrati in un giornale da denominarsi *giornale degli ordinativi e delle commessioni de' lavori*, da aversene uno per la tipografia e ligatoria, uno per la calcografia, ed uno per la litografia. Tale giornale dovià contenere le seguenti rubriche:

1. numero progressivo degli ordinativi o delle commessioni;
2. data dell' arrivo alla sezione;
3. autorità, amministrazione, o particolare, che ne ha fatto la richiesta;
4. numero progressivo corrispondente a ciascun lavoro compreso nella richiesta;
5. denominazione de' lavori, e loro particolarità;
6. numero delle copie da eseguirsene;
7. data del passaggio alla rispettiva officina di mano d' opera per la esecuzione.

Questo giornale numerato e cifrato nelle pagine impari dal commessario di guerra sarà alla fine di ogni mese firmato dall' impiegato consegnatario del materiale, col visto e certificato del capo di servizio della sezione.

181. Su ciascuno de' modelli, o in difetto di questi sul foglio da stabilirsi da chi è incaricato del suddetto giornale, vi sarà apposta l'indicazione della 1.ª, 3.ª, 4.ª, 7.ª, delle numerate rubriche; e quindi pria di passarsi per l' adempimento al capo dell' officina cui appartiene il lavoro, verrà firmato dal capo di servizio.

182. Niun lavoro potrà essere eseguito nelle officine di mano d' opera senzachè sia stato ordinato per iscritto dal capo di servizio della sezione nel modo stabilito nel precedente articolo. E la responsabilità dell' esecuzione, della perfezione del lavoro, e di non trarsene mai un numero di copie al di là del prescritto, resta interamente devoluta a coloro cui vengono passati gli ordinativi, cioè a dire in Napoli all' uffiziale di dettaglio per la

litografia, al proto per la tipografia e ligatoria, ed al capo impressore di rami per la calcografia, ed in Palermo al capo compositore.

183. Ciascun capo di officina dovrà mantenere un registro numerato e cifrato nelle pagine impari dal commessario di guerra, in cui per ogni lavoro sia annotato il numero progressivo, e la data dell' ordinativo, la denominazione del lavoro coll' analogo dettaglio e particolarità, il numero delle copie da trarsene, per conto di chi, il giorno dell' ultimazione in ciascuna officina, quello del passaggio da una officina all' altra, come per esempio, trattandosi della tipografia, dalla composizione a' torchi, e da questi alla ligatoria, e trattandosi delle altre officine, dalle stesse alla ligatoria ove occorra: infine la data in cui sarà effettuata la consegna del lavoro a chi appartiene.

184. Ognuno di detti capi di officina è tenuto a presentare al rispettivo capo di servizio, un giorno per l' altro, il rapporto de' lavori che abbia avuto ordinati, di quelli eseguiti interamente o in parte, di quelli consegnati, e delle novità occorse nel personale dell' officina.

185. Questi rapporti saranno al finir dell' anno aggregati, tanto in Napoli che in Palermo, in volumi omogenei da dover rimanere presso la rispettiva sezione per proprio discarico.

186. Subitochè da' rapporti giornalieri anzi accennati si rileverà l' esecuzione di un dato lavoro, ne verrà stabilito il dettaglio del rispettivo importo in un registro da denominarsi *registro dell' importo de' lavori*, e di cui dovrà aversi ugualmente uno per ciascuna delle suddette officine di mano d' opera, numerato e cifrato nelle pagine impari dal commessario di guerra, colle seguenti rubriche:

1. numero progressivo degli ordinativi;
2. numero corrispondente al lavoro;
3. dettaglio;
4. importo parziale;
5. importo totale.

Nella rubrica del dettaglio verrà prima specificato l' autorità o il particolare pel quale è stato eseguito il lavoro, e quindi ne sarà stabilito al di sotto il conto dell' importo per carta, composizione, impressione, ec., con annotarsi nella quarta rubrica il prezzo di ciascuna di queste parti, e nell' ultima il totale che ne risulta.

Siffatto registro sarà firmato alla fine di ogni mese dalle stesse persone, e nel modo medesimo che nello articolo 180 si è detto pel giornale de' lavori.

187. Il registro dell' importo de' lavori, al pari che il giornale de' rispettivi ordinativi, comprenderà ancora i lavori che verranno eseguiti per lo smercio, o per uso dello stabilimento, sebbene senza alcun dettaglio di prezzo; e ciò tanto per servire di documento all' esito della carta, ed al pagamento delle

mercedi, quanto per potersi verificare se gl' introiti segnati nel registro di conto aperto del deposito di conservazione corrispondano esattamente co' lavori stati eseguiti per conto dello stesso.

188. La carta che abbisogni per l'esecuzione de' lavori verrà estratta dal rispettivo deposito dall' impiegato consegnatario del materiale in presenza del capo di servizio, e dietro apposite richieste da farsene per la litografia dal capo torcoliere col visto dell' uffiziale di dettaglio, per la calcografia dal capo impressore di rami, e per la tipografia e ligatoria dal proto in Napoli, e dal capo compositore in Palermo.

In tali richieste dovrà specificarsi l' uso per cui serve la carta domandata, con accompagnarsi co' rispettivi ordinativi dei lavori da essere restituiti dopochè il capo di servizio vi avrà al di sotto di ciascuno apposta la dicitura, *si è data la carta il dì.....*

Questi ordinativi verranno ritirati nel conteggiarsi le mercedi alla fine di ogni settimana, e dovranno impacchettarsi per mesi.

189. Della carta che verrà giornalmente estratta dal deposito secondo le richieste sopra espressate, si terrà esatto conto in un giornale da denominarsi *giornale degli esiti della carta in bianca*, diviso per le tre officine di mano d' opera, e nel quale giornale saranno intestate in altrettante colonne verticali tutte le diverse specie di carta di cui si fa uso, onde potersi segnare al di sotto di ciascuna di esse il quantitavo impiegatosene ne' lavori da dettagliarsi sulla sinistra a fianco del numero che ha preso il lavoro nel giornale degli ordinativi.

190. Alla fine di ciascun mese saranno totalizzate nel suddetto giornale le quantità di carta state impiegate ne' lavori, il giornale stesso sarà firmato nel modo già detto per quello degli ordinativi, ed il totale di ciascuna specie e qualità di carta sarà portato in esito nel rispettivo registro di conto aperto di cui si è parlato nell' articolo 150.

191. A misura che i lavori verranno ultimati, quelli destinati allo smercio saranno consegnati ed immessi nel deposito di conservazione a cura dell' uffiziale consegnatario del materiale coll' intervento nel verbale del capo di servizio della sezione; e quelli appartenenti alle diverse autorità, o particolari saranno consegnati o spediti a chi appartengono, con ritirarsene l' importo nell' atto stesso della consegna, e rilasciarsi un foglio di carico stabilito come si dirà in appresso, e sotto di questo la ricevuta dell' importo. Il consiglio di amministrazione rimane risponsabile de' pagamenti non effettuati nel corso di un mese. Pe' lavori di rilievo, come a dire opere in volumi, stampe litografiche in più fogli ec., il detto consiglio prima di far mettere mano alla esecuzione de' medesimi, dovrà assicurarsi con valide malleverie, o in altri modi equipollenti, l' esattezza del pagamento, non accordando facilitazioni azzardose di sorta alcuna, senza averne prima ottenuta la ministeriale autorizzazione.

192. I ricevi de' consegnati lavori dovranno in Palermo essere dal capo compositore presentati al capo di servizio, ed in Napoli dal capo ligatore ; quelli attenenti a' lavori da caricarsi a' rami di guerra e marina , al capo di servizio della seconda sezione , onde metterli in appoggio de' carichi da farsene a' suddetti due rami ; e quelli relativi a tutti gli altri lavori , al quartiermastro , onde servirgli di documento del credito che risulta, e curarne la pronta esazione. Ed affinchè questa interessante parte di amministrazione proceda colla dovuta regolarità ed esattezza , rimane severamente proibito a'capi delle diverse officine di mano d' opera , sotto pena di pagarne lo importo , l'eseguire la consegna di qualunque siasi lavoro se prima non ne abbiano preso gli ordini ed ottenutone il permesso, in Palermo da quel capo di servizio gestore , ed in Napoli dal capo di servizio della seconda sezione , o dal quartiermastro , secondochè i lavori appartengano a' rami di guerra e marina , o ad amministrazioni , autorità e particolari committenti.

193. Il registro dell' importo de' lavori di cui si è parlato nell'articolo 186 servirà di base pe'carichi da farsene a' rispettivi committenti , o a' rami di guerra e marina.

Tali carichi verranno stabiliti dall' impiegato consegnatario del materiale , col visto e verificato del capo di servizio della sezione, ed in Napoli avranno a di più il visto e certificato del capo dell' officio. Essi dovranno essere fatti immediatamente ai particolari , ed a quelle autorità , corpi , dipendenze , ed amministrazioni , da cui non vengano periodicamente commessi dei lavori, onde così ottenersene il pagamento o nell'atto stesso della consegna de' lavori , o immediatamente dopo. Agli altri poi saranno spediti ne' primi giorni del mese susseguente , per così comprendervi la totalità de' lavori che interpellatamente abbiano potuto commettere nel corso del mese.

194. I carichi stabiliti nel modo suddetto veranno in Napoli passati al quartiermastro, a di cui cura resta la consegna o spedizione a chi appartengano.

195. Pe' lavori che non potessero ultimarsi in totalità nel corso del mese , i carichi verranno formati e spediti dopochè ne sarà stata fatta per intero la consegna.

196. I carichi da farsi a' rami di guerra e marina andranno regolati a seconda sarà stabilito ne' capitoli XVI e XVII del presente regolamento.

197. I fogli di carico dovranno essere registrati in compendio in un registro da denominarsi registro di carichi , numerato e cifrato nelle pagine impari dal commessario di guerra , e che dovrà avere le seguenti rubriche :

1.ª numero dell' ordinativo o della richiesta ;
2.ª data del carico ;
3.ª indicazione a chi vien fatto il carico ;
4.ª indicazione de' lavori ;
5.ª inporto.

Pe' carichi che comprendessero una moltitudine di lavori, come ordinariamente avviene per quelli de' rami di guerra e marina, e pe' quali dovranno perciò conservarsi i rispettivi boni, in vece de' lavori si noteranno nel registro de' carichi i numeri corrispondenti agli stessi, da rilevarsi dal giornale degli ordinativi, o dal registro dell' importo de' lavori.

198. Sarà stretto obbligo del quartiermastro in Napoli, e dell' impiegato consegnatario del materiale in Palermo di attivare l' esazione de' carichi rimasti inadempiti; e laddove vi siano delle difficoltà, renderne immediatamente informati, il primo il consiglio di amministrazione, ed il secondo il capo di servizio della terza sezione, pe' provvedimenti che secondo i casi occorressero prendersi.

CAP. XIII. — *Biblioteca militare in Napoli.*

199. La biblioteca militare di Napoli, com'è stato già detto nell' articolo 3 formar dee una parte isolata del real officio topografico, affatto indipendente dalle sezioni.

200. La detta biblioteca con tutti gli oggetti che vi si racchiudono, non esclusi i mobili e gli utensili diversi destinati esclusivamente in suo servizio, sarà in consegna del rispettivo bibliotecario, che ne terrà le chiavi.

201. La commessione della biblioteca sarà composta degli stessi membri del consiglio di amministrazione, con la sola differenza che in vece del quartiermastro, vi farà da segretario il bibliotecario. La detta commessione è direttamente responsabile di qualunque mancanza nella biblioteca, salvo il suo regresso verso di detto bibliotecario.

202. La suddetta commessione dovrà riunirsi una volta il mese nel giorno che sarà designato dal presidente. Ciò per altro non esclude di potersi riunire straordinariamente tutte le volte che gli affari da trattarsi lo richieggano.

203. Di ogni oggetto che tratterà la commessione nelle sue sedute se ne formerà un articolo di deliberazione, che a cura del segretario bibliotecario verrà disteso in apposito registro da firmarsi volta per volta dall' intera commessione, e che dovrà costituire lo storico della biblioteca.

204. Le sedute della commessione si terranno in uno dei locali della biblioteca. La votazione incomincerà sempre dal meno antico, e finirà al presidente. L' opinione da adottarsi sarà quella della maggioranza; ma in caso di contrario parere di qualcuno de' componenti, ne sarà fatta menzione nel corrispondente articolo di deliberazione.

205. In ogni biennio, a contar dal primo di gennaio 1839, la commessione, o uno de' suoi componenti da delegarsi dalla stessa, coll' intervento del commessario di guerra addetto allo stabilimento farà una scrupolosa verifica di tutti i libri, mano-

scritti, carte diverse, mobili, e di ogni altro oggetto da dover esistere nella biblioteca, e del risultato la commessione medesima, per le vie regolari, ne farà circostanziato rapporto alla real segreteria di guerra.

206. Per facilitare tale verifica, onde eseguirsi nel minor tempo possibile, oltre del catalogo generale per materie, dovrà tenersi dal bibliotecario un esatto catalogo di posizione, in cui siano annotati armadio per armadio, e scansia per iscansia i libri che vi si contengono, secondo il rispettivo ordine progressivo, con esservi segnati in cifra al margine del catalogo per ciascuna opera il numero di volumi di cui è composta, ed il rispettivo costo.

207. Tutte le immissioni saranno annotate per date in tre separati registri, da comprendere uno le opere e le carte diverse di unico acquisto, uno i volumi, i fascicoli e le carte isolate di periodica o interrotta associazione, ed uno in fine le opere che si ottengono per effetto del dritto che ha la suddetta biblioteca di avere una copia di ciascuna delle opere che si pubblicano nel regno.

208. In principio di ciascun anno verranno redatti per materie i supplimenti manoscritti a' rispettivi cataloghi per tutte le opere e carte diverse state immesse in biblioteca nel corso dell' anno precedente, da dedursi da' suddetti registri.

209. Le carte ed i libri che verranno immessi a titolo di deposito per conto della biblioteca della terza sezione, saranno esattamente registrati per date d' immissione in apposito registro, nel quale dovrà specificarsi la data della rispettiva spedizione in Palermo.

210. Due altri registri verranno stabiliti ancora, uno cioè delle commessioni di nuovi acquisti d' intera pubblicazione, e l' altro di nuovi acquisti di pubblicazione interrotta o di pubblicazione periodica.

211. Il primo de' suddetti due registri dovrà contenere in altrettante rubriche,

1.° la data dell' ottenutane approvazione;

2.° l' autorità da cui è stata emessa;

3.° la data della commessione;

4.° il nome di colui che dee adempirla;

5.° il dettaglio delle opere e carte commessionate;

6.° i rispettivi prezzi se mai si trovassero anticipatamente convenuti o stabiliti;

7.° la data della corrispondente immissione in biblioteca;

8. le osservazioni circa le condizioni espresse nel foglio di commessioni, e tutt' altro che vi sia relativo.

212. Il secondo poi de' registri medesimi avrà in principio per indice un elenco di tutte le associazioni, coll' indicazione della pagina in cui per ciascuna di esse si trova annotato il rispettivo dettaglio. Quindi nella pagina indicata sarà intestata la

denominazione dell' associazione, ed al di sotto verrà specificata la data dell' ottenutasene approvazione, il nome dell' autorità che l' ha data, la data della seguitane associazione, il nome di colui che trovasi incaricato di adempirla, le condizioni tutte dell' associazione medesima, da dedursi, ove sia possibile, dal rispettivo manifesto, e ciò tanto per le epoche in cui vengono promesse le pubblicazioni de' corrispondenti volumi, fascicoli, o carte isolate, quanto pel rispettivo costo fisso o variabile, a seconda del numero de' fogli e delle tavole di figure, del pari che del numero de' volumi, fascicoli e carte di cui la intera pubblicazione, se non sia delle periodiche, si prometta risultare: seguirà poi il rispettivo conteggio d' introito da continuarsi nelle susseguenti pagine, e che consisterà nell' indicazione per date delle immissioni de' volumi, fascicoli o carte, colla specificazione del numero con cui si trovano segnati, e del rispettivo prezzo se questo sia variabile e dipendente dal numero de' fogli e delle figure di ciascuna distribuzione.

213. Le proposte da farsi per nuovi acquisti, o per associazioni diverse, saranno trattate e stabilite in piena commessione.

214. Ciascuno de' suoi componenti avrà la facoltà di proporre quelli che creda più vantaggiosi per corredo delle due biblioteche di Napoli e di Palermo; ma ciò non ostante come il bibliotecario è più di ogni altro a portata per mezzo della lettura de' diversi giornali e de' diversi cataloghi, di conoscere le opere che siansi, o si vanno pubblicando, ed il loro rispettivo merito, così senza ledersi in minima parte la facoltà che ne ha ciascun membro della commessione, è di particolare incarico di esso bibliotecario il fare alla commessione le proposte di detti acquisti ed associazioni, restando poi in piena facoltà della commessione medesima di approvarle, modificarle, o rigettarle secondo meglio crederà.

215. L' immissione in biblioteca delle opere e delle carte diverse avrà sempre luogo dopochè il bibliotecario per mezzo di accurato esame si sarà assicurato di essere interamente complete nel numero de' volumi, de' rispettivi fogli e tavole di figure, e laddove si tratti di opere e carte di pubblicazione interrotta o periodica, di esserne i volumi, i fascicoli, o le carte isolate in continuazione degli esistenti in biblioteca. L' analoga dichiarazione in iscritto che egli dovrà farne al di sotto del foglio di fattura, determinerà la commessione della biblioteca ad autorizzarne la immessione con apposito articolo di deliberazione da trascriversi al di sotto della dichiarazione del bibliotecario, onde farsi dritto al corrispondente pagamento che verrà disposto dal consiglio di amministrazione dopochè il bibliotecario ne avrà disteso e firmato l' atto d' immissione da essere in doppia spedizione, onde servire, una in appoggio del pagamento, e l' altra per conservarsi nell' archivio della direzione dell' officio.

216. L' annuo conto in materia di detta biblioteca verrà dato nel modo che trovasi stabilito negli articoli 154, 155, 156 e 157 del presente regolamento.

217. Affinchè i libri della biblioteca medesima siano ben conservati, ed occupino nello stesso tempo il minor luogo possibile, dovranno tenersi ligati. A quest' oggetto in ogni mese ne sarà ligato un certo numero a carico della cassa dello stabilimento, e secondo la capienza che ve ne sarà, preferendo sempre quelli che di maggior valore, e quelli di più frequenti ricerche.

218. Ciascun volume oltre il bollo della biblioteca porterà segnato in un tassello la lettera dell' armadio, il numero della scansia e quello del posto che occupa nella stessa; beninteso che quest' ultimo dovrà essere comune a tutt' i volumi dell' opera stessa.

219. §. 1.° La biblioteca militare sarà costantemente aperta dalle otto antimeridiane alle due pomeridiane in tutt' i giorni, eccetto soltanto quelli di doppio precetto o di gran gala di corte.

§. 2.° Vi saranno ammessi a studiare gli uffiziali tutti tanto di terra che di mare, e gl' impiegati de' due rami di guerra e marina.

§. 3.° Gl' individui non militari potranno ugualmente esservi ammessi quante volte presenteranno al bibliotecario un permesso in iscritto del capo dell' officio.

§. 4.° Le opere che vorranno leggersi saranno richieste al bibliotecario, il quale ne dovrà effettuare la consegna previo ricevo, che sarà restituito a' lettori dopochè il bibliotecario medesimo avrà verificato non esservi nelle opere alcun danneggiamento. In caso diverso il ricevo non sarà restituito, ed il bibliotecario dovrà immediatamente darne parte al capo dell' officio, il quale, prese quelle disposizioni che giudicherà nel momento, ne farà rapporto all' ispettore per gli ulteriori provvedimenti, o pure direttamente alla real segreteria di guerra se l' urgenza lo richiegga.

§. 5.° Sarà vietato a' lettori l' ingresso nelle stanze interne della biblioteca, ma dovranno trattenersi in quelle appositamente destinate alla lettura ed allo studio.

§. 6.° Niuno potrà starvi col cappello in testa, nè farvi de' ragionamenti ad alta voce per non recare disturbo a quelli che stanno applicati; anzi dovrà osservarsi quel silenzio e compostezza che esige un luogo reale e di applicazione.

§. 7.° Niuno potrà pretendere di avere un libro che trovasi nelle mani di un altro, ancorchè il pretendente fosse di graduazione o di rango maggiore.

§. 8.° Sarà vietato a chiunque il chiedere de' libri proibiti, a menochè non presenti al bibliotecario il permesso della Santa Sede. Avvertirà però il bibliotecario in tal caso di adem-

piere litteralmente alle restrizioni che potranno contenersi nel permesso.

§. 9.° È proibito al bibliotecario di dar conoscenza a chicchesia de' manoscritti, memorie, progetti, piani e di qualunque altro oggetto riservato di real servizio, che possa trovarsi conservato nell' archivio speciale della biblioteca, senza il permesso in iscritto del capo dell' officio, il quale ne dovrà essere autorizzato per le vie regolari dalla real segreteria di guerra.

§. 10.° Non sarà lecito al bibliotecario di uscir fuori dello stabilimento alcuna opera o carta senza che ne sia facoltato da un ordine della real segreteria di guerra, da comunicargli si dal capo dell' officio. In tal caso ne effettuerà la consegna alla persona autorizzata a riceversi l' oggetto, ritirandone dettagliato ricevo, nel quale dovrà essere citato l' ordine corrispondente.

§. 11.° Il bibliotecario terrà un giornale degl' individui che interverranno per applicarsi nella biblioteca, colla indicazione delle opere che avranno richieste. Nel principio di ogni mese riassumendo egli il giornale anzidetto formerà un notamento di coloro che nel corso del mese precedente si siano applicati in detta biblioteca, specificando il numero de' giorni, e le materie di cui si siano occupati.

Questo notamento firmato dal bibliotecario, e vistato dal capo dell' officio, sarà per le vie regolari trasmesso alla real segreteria di guerra.

§. 12.° Ogni giorno alla fine dell' orario dovrà il bibliotecario far rapporto al capo dell' officio di tutte le novità occorse nel servizio della biblioteca.

220. Le prescrizioni del precedente articolo debbono aver luogo ancora per la biblioteca militare di Palermo con quelle restrizioni e modifiche nascenti dalle circostanze locali, e dall' essere essa direttamente dipendente da quel capo di servizio.

CAP. XIV. — *Dell' annua rivista d' ispezione.*

221. Immediatamente dopo che saranno ultimati i conti generali in denaro ed in materia, l' ispettore sarà nell' obbligo di passare la sua rivista d' ispezione allo stabilimento in Napoli, onde assicurarsi dell' andamento e della regolarità delle diverse parti del rispettivo servizio.

222. In tale annua sua rivista d' ispezione prenderà egli primieramente in esame il personale dell' officio, onde vedere se vi sieno individui che per avanzata età, per acciacchi di salute, e per altre circostanze debbano essere ritirati, facendone le analoghe proposizioni.

223. Osserverà quindi in tutto il dettaglio il risultato de' lavori effettuati nell' anno precedente dagl' ingegneri usciti in

campagna, e giudicherà se tali lavori siano in corrispondenza col tempo che vi abbiano impiegato, e quale incremento ne abbia ottenuto la carta generale del regno.

224. Si accerterà se i calcoli relativi alle operazioni eseguite negli anni precedenti siano al corrente; e se non lo siano, ciò che resti a farsi, dando all'oggetto gli analoghi provvedimenti, o provocando, ove occorra, i provvedimenti superiori.

225. Vedrà se le macchine ed i diversi strumenti siano mantenuti in perfetto stato di servizio, e se sia utile acquistarsene degli altri, ordinando in questo caso di farsene la proposta.

226. Estenderà l'uguale vigilanza su' modelli delle piazze e de' forti del regno, del pari che sul mobilio dello stabilimento.

227. Prenderà stretto conto di quanto siasi eseguito dall'epoca dell' ultima sua rivista d' ispezione nella parte del disegno e dell'incisione, e se ne farà esibire i risultamenti.

228. Osserverà se la biblioteca sia tenuta in buon ordine, se le opere e le carte immessivi dopo l'ultima sua rivista si trovino classificate, e riposte ne' rispettivi armadii ne' luoghi indicati ne' corrispondenti cataloghi e supplimenti, e se il registro delle deliberazioni della commessione e quelli delle immissioni e delle commissioni siano perfettamente in corrente.

229. Osserverà ancora la tenuta de' diversi locali, del deposito di conservazione, di quello de' rami incisi, e non incisi, di quello della carta in bianco e delle diverse officine di mano d' opera, e darà per queste que' provvedimenti che giudicherà utili pel rispettivo incremento.

230. Esaminerà se il registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e se tutti gli altri registri e giornali prescritti nel presente regolamento siano mantenuti in corrente; e se non lo siano, prenderà le opportune misure di rigore a carico di quegl' impiegati di scrittura incaricati della rispettiva tenuta.

231. Relativamente a tutt' i giornali e registri si accerterà della rispettiva esattezza, col prendere in esame i differenti lavori che vi si trovano segnati, tanto quelli eseguiti per espressa commissione, quanto quelli fatti per conto del deposito di conservazione. Vedrà pe' primi se a principiare dalla commissione che ne fu data allo stabilimento per come trovasi notata nel giornale degli ordinativi e delle commissioni sino all' introito del rispettivo importo, trovansi esattamente riportati, e per lo stesso numero di copie, dal detto giornale in quello della carta in bianco estratta dal deposito, quante volte non sia stata apprestata da' committenti, e nel registro dello importo de' lavori; e se i prezzi secondo cui si trovino valutati in questo registro siano gli stessi di quelli segnati nel registro di carichi,

e nel rapporto degl' introiti del quartiermastro. Ed osserverà pe' secondi se si trovino segnati in perfetta corrispondenza nel giornale degli ordinativi, in quello della carta in bianco, nel registro dell' importo de' lavori, ed in fine nel registro di conto aperto del deposito di conservazione.

Osserverà ancora se gli esiti segnati in quest' ultimo registro per somministrazioni fatte al deposito di smercio corrispondano co' ricevi del conservatore di detto deposito, e cogl' introiti nel rispettivo registro di conto aperto. E se in questo gli esiti per mese siano in perfetta corrispondenza con quelli che si hanno nel giornale, da corrispondere identicamente co' rapporti giornalieri del detto conservatore.

232. Si assicurerà l' ispettore se la materiale esistenza degli oggetti corrisponda con quella che risulta da' corrispondenti cataloghi, inventari e registri, mettendo a carico de' rispettivi consegnatari le mancanze che potessero rinvenirsi, a menochè queste non derivassero da errori di scrittura o di calcolo.

233. Veduto che avrà l' ispettore lo stato effettivo delle cose, convocherà per la parte amministrativa il consiglio di amministrazione, e dopo di aver apposto il suo certificato di verifica su tutti i diversi registri e giornali, indicandovi le osservazioni fatte, e gli errori di calcolo o di omessione, colla scorta di detti registri, e delle madrefedi del consiglio, procederà all' esame de' conti tanto in denaro che in materia, e de' rispettivi documenti giustificativi, rigettando a carico del consiglio tutte quelle spese che nel conto in denaro non restassero ben documentate, e che fossero state arbitrariamente eseguite, e tutti que' crediti pe' quali o non esistessero i ricevi delle parti prendenti, o non se ne fossero fatti i carichi a' rispettivi committenti, o in fine che il consiglio avesse trascurato di esigere, o avesse omesso di provocare le superiori provvidenze a carico de' debitori morosi. Si accerterà in pari tempo l' ispettore dell' effettiva esistenza della resta in numerario, non ammettendo in niun caso i crediti che potessero esservi per anticipazioni fatte agl' impiegati dello stabilimento. Farà quindi distendere in proprio nome sul registro delle deliberazioni, e firmare dal consiglio il processo verbale di tutte queste sue verifiche, riepilogando in esso con ordine e precisione le osservazioni fatte e le disposizioni date per assicurare gl' interessi dello stabilimento e del regio erario, e presentando in fine dello stesso verbale il risultato sommario della situazione finanziera dello stabilimento anzidetto, giusta il modello n.° 49.

234. Per quanto poi riguardi la parte amministrativa, darà l' ispettore i di lui precisi ordini in iscritto al consiglio di amministrazione.

235. Del modo come l' ispettore avrà proceduto in questa sua annuale rivista d' ispezione, delle osservazioni da lui fatte nelle diverse parti del servizio dello stabilimento secondo l' or-

dine sopraindicato, delle disposizioni da lui date, e di quelle che essendo superiori alle proprie facoltà gli restassero a provocare, ne darà egli dettagliato conto nel risultato della rivista medesima, che per canale della direzione generale de' corpi facoltativi dovrà trasmettere alla real segreteria di guerra, di unita ad un prospetto d' introito ed esito e della situazione finanziera, secondo il modello n.° 50.

PARTE IV.

METODO DA OSSERVARSI NE' CONTEGGI PE' LAVORI CHE SE ESEGUONO A CARICO DELL' ARTICOLO STAMPE SU GLI STATI DISCUSSI DELLA GUERRA E MARINA.

CAP. XV. — *Principii fondamentali.*

236. La tariffa sovranamente approvata pel ragguaglio delle stampe e degli altri lavori delle officine di mano d' opera del real officio topografico sarà nella sua applicazione di stretto rigore ne' carichi che ne verranno fatti a' rami di guerra e marina per le stampe a carico del capitolo analogo sullo stato discusso. Per quelle poi di conto particolare, sia per le dipendenze militari, sia pe' corpi, sia pe' privati, sarà proposta altra annuale tariffa da esser approvata dalla real segreteria di guerra, intesi gl' ispettori d' arme in quanto alle stampe dei corpi.

237. Analogamente a quanto trovasi prescritto nell' articolo 535 della real ordinanza dell' amministrazione militare, è severamente proibito a' corpi, alle autorità militari ed amministrative, ed agli appaltori il servirsi di stampe non eseguite nella real tipografia militare: quelle non munite del bollo della stessa non dovranno in conto alcuno essere ammesse come atti legali.

CAP. XVI. — *Ordini, conteggi e carichi per le stampe del ramo di guerra.*

238. L' esecuzione e la somministrazione delle stampe e di ogni altro lavoro al ramo di guerra non potranno aver effetto senza gli ordini preliminari della real segreteria di guerra, i quali ne condizioneranno le quantità e le circostanze.

239. Eseguiti che abbiano i prescritti lavori, saranno consegnati a' ripartimenti, o a chi altro incombe mercè una ricevuta distesa sopra uno degli esemplari dell' ordinato lavoro, da firmarsi dall' uffiziale, o impiegato incaricato dell' archivio.

240. L' importo de' lavori somministrati ne' limiti prescritti dall' articolo 238 sarà caricato al ramo di guerra dopo l' elasso di ciascun mese, mediante un notamento di carico docu-

mentato, nel quale verranno separate e distinte per ogni oggetto somministrato le partite di ragguaglio parziale risultanti dall' applicazione della tariffa sovranamente approvata, a' termini dell' articolo 534 della reale ordinanza amministrativa, e dell' articolo 236 del presente regolamento (modello n.° 51).

241. Detti notamenti mensuali di carico, formati giusta il modello n.° 51, e stabiliti e firmati dall' impiegato consegnatario del materiale, col visto e verificato del capo di servizio, e col visto e certificato del capo dell' officio, saranno trasmessi al consiglio di amministrazione, il quale dopo averli fatti esaminare e vidimare, circa la coincidenza de' prezzi colla tariffa sovranamente approvata, dal commessario di guerra addetto allo stabilimento, li passerà al capo dell' officio onde essere spediti all' intendenza generale dell' esercito.

242. I notamenti di carico avranno in appoggio per ciascuna partita di ragguaglio la partecipazione litterale dell' ordine ministeriale da farsi dal direttor generale de' corpi facoltativi all' ispettore, da costui al capo dell' officio, e da questo al capo di servizio, del pari che la ricevuta prescritta dell' articolo 239.

243. L' intendenza generale dell' esercito sarà tenuta a trarre impreteribilmente nel periodo di giorni quindici a contar dal giorno del ricapito del relativo notamento di carico documentato, l' ordinativo di acconto in favore del consiglio di amministrazione dell' officio topografico de' nove decimi della somma costituente il credito dello stabilimento.

244. Esaminati i detti notamenti di carico dalla intendenza generale anzidetta, e liquidato l' effettivo credito dell' officio topografico, verrà al finir dell' anno fatta al rispettivo consiglio di amministrazione la liberanza de' decimi ritenuti.

245. Laddove nella mentovata liquidazione insorgessero dei dubbi, l'intendente generale dell' esercito ne darà avviso al capo dell' officio e presidente del consiglio di amministrazione, affinchè esso consiglio sia a portata di presentare le convenienti dilucidazioni per l' organo stesso, onde restare appianate le insorte difficoltà, o eseguirsi ne' corrispondenti carichi le analoghe deduzioni.

CAP. XVII. — *Ordini, conteggi, e carichi per le stampe del ramo di marina.*

246. I notamenti di carico per la soddisfazione dello importo de'lavori eseguiti in virtù di apposti ordini ministeriali per uso del ramo della real marina da dover cedere a carico dello stato discusso, saranno trasmessi al ministero e real segreteria di stato della guerra e marina co' soli ricevi in appoggio, bastando riguardo a' divisati ordini la citazione della rispettiva data e numero.

247. La liquidazione della regolarità di detti carichi, e dei

crediti che ne risultano in favore dello stabilimento, sarà disposta ed eseguita nel modo che sarà giudicato dal suddetto ministero.

248. Gli ordinativi di pagamento a favore del consiglio di amministrazione da trarsi dalla intendenza generale della real marina sulla real tesoreria pel liquidato ammonto di ciascun notamento di carico documentato, non dovranno mai esser ritardati al di là di un mese a contare dal giorno del rispettivo ricapito.

249. Tutte le altre norme prescritte negli articoli 239, 240, 241 e 245 del precedente capitolo, relativamente a'lavori pel servizio del ramo di guerra, sono interamente applicabili a quelli concernenti il servizio della real marina.

Decreto del 13 gennaio 1839 relato alla liquidazione delle spese di giustizia ne' giudizii civili presso la suprema corte di giustizia.

Veduto l' articolo 595 delle leggi di procedura ne' giudizi civili così conceputo: « Se la suprema corte rigetta il ricorso, » la parte succumbente perderà la multa depositata de' ducati » quaranta, e sarà condannata alle spese del giudizio. Se la » detta corte annullerà la decisione impugnata, rimetterà sen- » za condanna di spese il merito al conoscimento di altro tri- » bunale o di altra corte, giusta il disposto nelle leggi organi- » che dell' ordine giudiziario pe' dominî di qua e di là del » faro.

» Le disposizioni contenute nel presente articolo non avran- » no luogo, ove si tratti di contravvenzione di una sentenza » passata in giudicato, o altrimenti inappellabile. In questo ca- » so la suprema corte senza fare alcun rinvio, ordinerà l'ese- » cuzione del giudicato antecedente, restituirà alla parte vin- » citrice la multa depositata, e condannerà la parte succum- » bente alle spese del giudizio.

» La decisione tanto di rigetto, che di annullamento, sa- » rà motivata. »

Veduti gli articoli 628, 629, 630, 631 delle dette leggi così conceputi:

» (Art. 628). Il patrocinatore che domanderà la tassa, » presenterà al cancelliere la specificazione delle spese aggiu- » dicategli co' documenti gustificativi.

» (Art. 629). Il giudice incaricato di liquidarle tasserà » ciascun articolo al margine della specificazione, sommerà in- » fine il totale, e sottoscriverà; noterà la tassa sopra ciascun » documento, e cifrerà. La specificazione rimarrà unita alle » qualità.

» (Art. 630). La somma della tassa sarà riportata in fi- » ne della specificazione delle spese aggiudicate. Sarà sottoscritta » dal giudice che avrà proceduto, e dal cancelliere. Allorchè

» tale somma non sarà stata compresa nella spedizione della
» sentenza, la parte avrà per essa un esecutorio dal cancelliere.

» (Art. 631). Questo esecutorio, o la sentenza relativa
» alla liquidazione saranno soggette alla opposizione che dovrà
» esser fatta nel corso di tre giorni dal dì della notifica, con
» citazione al patrocinatore. Si giudicherà sommariamente, e
» non si ammetterà appello dalla sentenza, se non quando vi
» sarà appello per qualche disposizione sul merito ».

Volendo rimuovere ogni dubbiezza sul metodo per la liquidazione delle spese delle quali trattasi nel riferito articolo 595;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La liquidazione delle spese anzidette avrà luogo giusta le prescrizioni de' riferiti articoli 628 a 631 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, salvo le modificazioni enunciate nel seguente articolo.

2. La specificazione sarà tassata dal consigliere relatore; ed in caso di suo impedimento, da altro consigliere destinato dal presidente fra quelli che han preso parte nella decisione.

La specificazione rimarrà unita alla minuta della decisione. La opposizione avrà luogo nel termine di due giorni dalla intimazione all' avvocato della parte succumbente. La opposizione sarà diffinita dal consigliere relatore, o da quello a lui surrogato, senza altro gravame.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 gennaio 1839 relativo alla punizione del reato di contrabando di generi stranieri che fraudolentemente s' immettano per la via di terra nei reali dominii di qua del faro.

Veduto il nostro decreto de' 17 di agosto 1838 intorno al reato de' contrabbandi de' generi stranieri che furtivamente si disbarcano sulle spiagge di mare;

Considerando che il contrabando de' generi stranieri sia egualmente da perseguitarsi, tanto se si commetta per la via di mare, che per la via di terra;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutte le prescrizioni contenute nel decreto de' 17 di agosto 1838 su i contrabbandi, saranno applicabili ne' casi

delle immessioni furtive e fraudolenti de' generi dalla frontiera di terra de' nostri domini al di qua del faro.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 31 gennaio 1839 col quale si prescrive di darsi adempimento alle annesse ordinazioni per lo ristabilimento della disciplina nell'ordine de' cappuccini della provincia monastica di Napoli.

Avendoci il padre ministro generale dell'ordine de' cappuccini fatta istanza perchè fosse col nostro sovrano beneplacito assicurata ed inculcata l'esatta esecuzione di talune disciplinari ordinazioni da lui disposte dopo terminata la visita della monastica provincia di Napoli, affin di ristabilre nella stessa la regolare osservanza;

Ed essendoci sommamente a cuore di concorrere sempre a tutto ciò che possa giovare a far rifiorire la buona disciplina negli ordini regolari pel maggior bene della santa cattolica chiesa, e per l'edificazione de' fedeli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito perchè sia dato il più esatto adempimento alle annesse ordinazioni disciplinari disposte dal padre ministro generale dell'ordine de' cappuccini onde promuovere la regolare osservanza nella provincia monastica di Napoli appartenente all'ordine suddetto.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordinazioni disciplinari de' 31 di gennaio 1839.

Noi fr. Eugenio da Rumilly *di tutto l'ordine de' frati minori coppuccini ministro generale.*

A' venerabili padri e fratelli dilettissimi del suo ordine esistenti nella provincia di Napoli, *salute e benedizione.*

Sebbene le istituzioni religiose siano state fatte da uomini ispirati da DIO, ed appoggiate alle massime più sicure e più importanti dell'evangelica perfezione, sono nondimeno anch'esse soggette a tutte le alterazioni cui naturalmente soggiacciono le cose umane. L'uomo naturalmente inclinato alla rilassatezza nel vedersi ristretto tra i doveri del religioso sistema che ha professato, tanta maggior difficoltà a seguirlo sente in se stesso, quanto maggiore è l'opposizione che questo ha co'le sue passioni. In questo reale conflitto di passioni e di doveri la sua vir-

tù non soccomberebbe giammai, se attaccato a' principi ed alle massime del suo istituto, seguisse l'impulso di quella grazia che presto viene in soccorso a coloro che combattono per l'adempimento de' propri doveri. Per quanto però sia incontrastabile questa verità, e per quanto ne sia persuaso l'uomo religioso, pure soventi volte accade che in vece seguendo le inclinazioni della sua viziata natura, o cede al primo assalto, senza nemmeno entrare in combattimento; o se vi entra, non combatte con quella fermezza e perseveranza che si esigono al conseguimento della vittoria. Ora è una verità di fede, che IDDIO tanto più si ritira dalla sua grazia, quanto più si vede disprezzato, e gli si resiste. In tale stato di cose le passioni si sviluppano con più violenza, cresce la ripugnanza per l'adempimento de' professati doveri, insorge un disgusto ed una nausea per tutto il regolare sistema, di cui non amansi più, nè se ne osservano le leggi, ed introducendo nella religione i costumi e le massime del secolo, si cade in quella deplorabile rilassatezza che, a parlare di noi cappuccini solamente, ha difformato tutta la bellezza del nostro santo istituto in questo regno. Saremmo però stati in questa infelice posizione, padri e fratelli dilettissimi, se ci fossimo tenuti costantemente attaccati a' principi ed alle massime del nostro istituto? Ah, padre e fratelli carissimi, quanto è diversa la faccia di queste provincie da quella che un tempo avevano! Prendete in mano i nostri annali, svolgeteli attentamente, ed esaminate un poco il posto che allora occupavano fra tutte le provincie dell'ordine, e quello che presentemente occupano. Mostratemi adesso dove sono più que' teologi sommi, que' letterati insigni, que' classici predicatori, quegli uomini eminenti in virtù e santità, di cui queste provincie sembravano il seminario. Come si educa in oggi la gioventù ne' noviziati, come si regolano gli studì, come si regge l'osservanza? Ma voi già lo sapete, e ne siete convinti. Dacchè si sono lasciate le religiose pratiche de' santi vostri maggiori, si è con esse perduto lo spirito dell'istituto, e siete andati soggetti a tutte quelle vicende, cui vengono sottoposte le società che agiscono contro i propri principi. Coraggio però, padri e fratelli carissimi, IDDIO non si è dimenticato di voi. Le preghiere di tanti eletti nostri confratelli che santificarono un tempo coll'esercizio delle più eroiche virtù i vostri conventi, e che in oggi fruiscono della beata visione di DIO, sono state esaudite. Noi possiamo a tutta ragione rilevarlo e dalle calde premure che appena assunti al generalato ce ne fece il santo Padre per venire da voi, e dall'impegno e favore che il vostro religiosissimo Sovrano e suo governo ci ha mostrato per agevolare le nostre operazioni, e dalla docilità che nella maggior parte di voi abbiamo notato nel voler entrare in tutti i nostri salutari sentimenti, e finalmente dalla miracolosa forza che il SIGNORE si è benignato di accordarci nella nostra de-

crepita età. Mentre dunque non cessiamo di benedire e ringraziare il PADRE delle misericordie, e DIO di ogni consolazione, per averci consolato nel penoso esercizio del nostro pastorale ministero; mentre vi scorgiamo disposti a ritornare alle sante costumanze de'vostri maggiori, e ad estirpare gli abusi che o per malizia, o per umana debolezza si sono introdotti nella vostra venerabile provincia, noi passiamo a darvi i mezzi co'quali solamente potrete raggiungere l' uno e l' altro scopo. Nessuno s' immagini che noi con ciò venghiamo a caricarvi di nuovi precetti. Esaminate bene queste nostre ordinazioni, e vedrete che quanto in esse prescriviamo era stato prescritto dalla nostra regola, da' sagri canoni, da' decreti de' nostri capitoli generali, e dalle costituzioni dell' ordine. Anzi osserverete che in molte cose abbiamo mitigato l'austerità di esse costituzioni; e ciò l'abbiamo fatto perchè molti di voi si sarebbero scoraggiati se avessimo voluto costringerli, come potevamo farlo, alla piena osservanza delle medesime. Ricevetele dunque con quella docilità che vi distingue, ed assicuratevi che colla osservanza di esse ripiglierete quel rango che con tanto decoro un tempo la vostra provincia sosteneva nel nostro ordine, e fra le altre regolari corporazioni di questo religioso regno.

ART. I. — *Del culto divino.*

I. Essendo dichiarato maledetto nelle divine scritture chiunque farà negligentemente (1) l'opera di DIO, ricordiamo a tutti i sacerdoti di celebrare la santa messa non solamente con quella esteriore gravità e compostezza che si addice ad un sì venerabile mistero, ma con quella divozione e compunzione di animo ancora che nasce dalla considerazione della nostra bassezza in faccia alla tremenda maestà di un DIO che con bontà ineffabile si degna di discendere fra le nostre mani. Chiunque si diportasse diversamente, il superiore locale si darà premura di ammonirlo per la prima volta in privato con dolcezza e carità: indi lo riprenderà gravemente in pubblico refettorio; e non volendosi correggere, vogliamo che ne dia pronto avviso al padre provinciale, il quale conosciuta la gravezza della colpa, lo punirà proporzionatamente, anche con sospenderlo dalla celebrazione della messa a suo arbitrio.

II. Tutti i religiosi frequenteranno il sacramento della penitenza almeno una volta la settimana: lo stesso s' intenda anche de' terziari. I novizi poi, i cherici, gli studenti, ed i laici, che non hanno ancora compito il settimo anno di religione, si confesseranno due volte la settimana, giusta il prescrit-

---

(1) *Hierem.* 84.

to dalle nostre costituzioni (1). Il superiore locale perciò sarà tenuto di avvisarne la sua famiglia la sera avanti, acciocchè ognuno vi si prepari per quanto dipende da se. Ognuno avrà il suo confessore ordinario, e nessuno de' giovani potrà cambiarlo senza licenza del superiore, giusta le nostre costituzioni (2).

III. I cherici, i laici, ed i terziari faranno costantemente la comunione assieme nella messa conventuale, alla quale tutti indistintamente dovranno assistere (3) per raccomandare a DIO i nostri benefattori, a favore de' quali si applica la detta messa: così il superiore potrà con questo mezzo facilmente conoscere quelli che frequentano i sacramenti. Se mai però accadesse che qualcheduno non volesse uniformarsi a quanto abbiamo prescritto, ordiniamo al superiore locale che dopo la prima ammonizione gli faccia fare la disciplina in refettorio per lo spazio di un *miserere*; e non emendandosi lo denunci al padre provinciale, il quale, se il trasgressore fosse religioso professo, lo punirà esemplarmente: se poi fosse terziario, lo spoglierà dell'abito, e lo rimanderà a casa sua, nè mai più sarà riammesso all' ordine.

IV. Tutti i confessori terranno in avvenire nota esatta dei loro penitenti religiosi, o terziari; ed ogni trimestre dovranno spedire al padre provinciale un certificato, nel quale attesteranno in ordine alle volte che i rispettivi loro penitenti si accostarono al sagramento della penitenza. Avvertiamo in oltre il padre provinciale di sorvegliare scrupolosamente acciocchè i suoi sudditi si accostino spesso al sagramento della penitenza, conforme vien prescritto dalle nostre costituzioni (4); e rifletta che il mezzo più efficace e più sicuro per richiamare i religiosi all' adempimento de' trasandati doveri, è la frequenza de' sagramenti. Ingiungiamo perciò al medesimo in virtù di santa obbedienza, che quando si porterà ne' conventi per la santa visita punisca esemplarmente que' superiori che non si saranno curati di spedire ogni trimestre il predetto certificato.

V. Essendo non meno utile, che necessario anche alle persone religiose, che impieghino ogni anno alcuni giorni in raccoglimento spirituale per richiamare alla memoria i grandi beneficì che ci ha fatto il SIGNORE, e quale ne sia stata la nostra corrispondenza, per quindi rimetterci nella strada de' nostri doveri, ove sgraziatamente ce ne fossimo allontanati, o per raddoppiare i nostri fervori qualora per misericordia di DIO ci fossimo conservati fedeli, è stato sempre costume dell' ordine

---

(1) *Constit. ord. cap. VIII.*
(2) *Ibidem.*
(3) *Constit. ord. cap. III.*
(4) *Constit. ord. cap. VIII.*

nostro di destinare per tale raccoglimento spirituale, come un tempo assai propizio, i dieci giorni che precedono, o che seguono la festa della Immacolata Concezione di Maria Vergine. Ora avendo osservato che questo santo e lodevolissimo costume è stato onninamente negletto quasi in tutti i conventi di questa provincia, è nostra volontà espressa che venga ristabilito. Ordiniamo perciò al padre provinciale di destinare ogni anno col suo definitorio un zelante religioso per ogni convenuto, il quale dia i santi esercizî spirituali alla comunità per lo spazio di dieci giorni nel tempo soprindicato.

VI. L'officio divino sì diurno, che notturno, vogliamo che si dica ordinariamente senza code, o biscanti (1), e sempre colle dovute pause, con esteriore compostezza e raccoglimento di spirito, considerando che non può esser grata a DIO quella orazione che non è accompagnata ad un cuore umile e divoto. Aggraviamo perciò la coscienza de' superiori locali e provinciali, acciocchè sorveglino con infiammato zelo di amor di DIO per l'esatto adempimento di una parte sì importante de' nostri religiosi doveri, nè mai lascino correre impuniti i gravi difetti che in ciò sogliono commettere i malabituati religiosi.

VII. Ne' conventi di studio, di noviziato, e di professorio il mattutino si dirà costantemente nella mezza notte, giusta la pratica universale di tutto l' ordine; e solamente permettiamo che possa dispensarsi una, o al più due volte la settimana secondo il bisogno. Permettiamo in oltre che dal giorno 14 di luglio consagrato alla festa del nostro serafico dottore S. Bonaventura, sino alla vigilia della natività della MADONNA *exclusive*, attesi gli eccessivi calori della stagione, il mattutino possa dirsi la sera, o in altra ora più comoda, eccettuate le feste di prima e seconda classe, nelle quali vogliamo che si dica a mezza notte. Negli altri conventi poi dove non si educa la gioventù, si andrà al coro la notte una volta sì, ed una volta no. Dispensiamo solamente da questa legge i conventi di Capua, di Caivano, S. Germano, Benevento, Pozzuoli, e S. Efrem vecchio, ne' quali a cagione dell' aria umida e malsana potrà dirsi il mattutino la sera, eccettuate le solennità del SIGNORE, le sette feste principali della MADONNA, la solennità del P. S. Francesco, e la festa di tutti i Santi della Chiesa universale, e quella di tutti i Santi dell'ordine. Ordiniamo però che negli anzidetti conventi se si dispensa di alzarsi a mezza notte per causa dell' aria malsana, non si dispensi affatto di dirsi il mattudino cantato, meno un giorno della settimana, che potrà dirsi a sottovoce. La compieta poi vogliamo che sempre si dica all'ora debita, nè potrà dispensarsi, o dirsi a sottovoce, che due volte la settimana. I guardiani che non osserverannno esattamen-

(1) *Const. ord. cap. III.*

te l' indicato sistema del coro, vogliamo che siano levati nella più prossima congregazione, sostituendone de' più zelanti.

VIII. Essendo l' orazione mentale e la meditazione l'anima della vita cristiana e religiosa, ordiniamo che nelle due ore prescritte dalle nostre costituzioni (1) non si lasci mai, se non per cause gravissime; e tanto il superiore locale, quanto il provinciale si daranno tutta la premura d'invigilare acciocchè nessuno che non sia legittimamente impedito cerchi di esentarsene. Essi stessi perciò dovranno essere i primi ad intervenire, poichè essi più degli altri abbisognano di una speciale assistenza del SIGNORE per volere, sapere, e poter guidare nella strada della perfezione il piccol gregge di GESU' CRISTO alla loro cura commesso. Tutti quelli, compresi anche i terziari, che senza causa legittima conosciuta ed approvata dal superiore si esenteranno dall' orazione, dopo le debite ammonizioni sieno penitenziati in refettorio colla disciplina, ed anche a pane ed acqua. I guardiani poi che trascurassero di obbligare i loro sudd.ti ad intervenire all' orazione comune, saranno puniti dal padre provinciale in santa visita, facendo fare loro la disciplina in pubblica comunità per lo spazio di un *miserere*.

IX. Avendo osservato che alcuni conventi mancano assolutamente di svegliarini per poter avvisare al coro la notte, e per regolare il tempo dell'orazione, o se vi sono, vogliono accomodarsi, ordiniamo a' rispettivi guardiani, che nel più breve termine possibile ogni convento abbia lo svegliarino pe' due indicati oggetti, ingiungendo in pari tempo al padre provinciale di non ammettere alcuna scusa in contrario a questa nostra disposizione. Facciamo intanto osservare a' superiori di essere di nessun valore il pretesto da molti guardiani addottoci, di essersi cioè tralasciato di fare l' orazione comune per la paucità de' soggetti. Essi dovrebbero sapere che dove son due o tre riuniti a pregare il SIGNORE, non potendo essere di più per qualche straordinaria circostanza, ciò basta per adempire al precetto della orazione, come lo stesso GESU' CRISTO ce ne assicura nel suo santo evangelo (2).

X. Tutti i laici e terziari dovranno in avvenire concorrere al vespro ed al mattutino come prescrivono le costituzioni, e si pratica in tutto l' ordine. I cercatori poi del convento della SS.ª Concezione di Napoli saranno tenuti di concorrere al mattutino la mezza notte tre volte solamente la settimana; al vespro poi interverranno tutti i giorni. E qui non possiamo abbastanza biasimare la colpevole condotta di certi guardiani, i quali hanno chiuso gli occhi allo scandaloso abuso di non costringere i laici e' terziari ad intervenire al core. N' è avvenu-

(1) *Const. ord. cap. III.*
(2) *Matth.* 18.

to perciò che molti si son fatti talmente nemici della Chiesa, che passano le settimane intere senza nemmeno ascoltarsi la santa messa, ed accostarsi a' sagramenti. IDDIO illumini e converta questi tali che han fatto tanto male alla povera provincia, prima che siano sottoposti al formidabile giudizio che loro sovrasta nel tribunale di Dio. Ordiniamo pertanto in virtù di santa obbedienza al padre provinciale, che se mai vedesse rinnovarsi simili abusi, deponendo ogni umano riguardo, premesse le debite ammonizioni, sospenda subito dall' officio il guardiano colpevole, e lo mandi ad un convento di stretta osservanza, per ivi fare un mese di spirituale raccoglimento, e con una buona confessione de' peccati espiare tante gravi omissioni in officio. Se poi restituito al posto continuasse nella medesima indolenza, vogliamo che nella più prossima congregazione definitoriale sia levato da guardiano, nè mai più sia fatto superiore.

XI. Per togliere ogni occasione che potrebbe servire di pretesto a' religiosi rilassati e malabituati per esentarsi dal coro nelle ore prescritte, e segnatamente in quelle della santa orazione, ordiniamo a' superiori locali sotto pena di sospensione dall' ufficio da incorrersi *ipso facto*, di tenere sempre chiusa la porta del convento, ingiungendo a' portinari di non lasciar penetrare alcun secolare in convento mentre la comunità si trova in coro, in refettorio, o nelle ore del silenzio. Occorrendo un bisogno straordinario si prenda la licenza del superiore, e tutto si faccia sommessamente, con prudenza, e con officiosa carità. Comandiamo in oltre a' portinari sotto pena di esser messi in custodia per otto giorni, e più ad arbitrio del padre provinciale, che nelle ore e tempi sopraddetti non si lasci uscire alcun religioso o terziario fuori di conto senza essersi prima assicurato di avere il permesso del superiore, il quale non lo rilascerà che per cause gravi, e da lui conosciute, ed approvate ed allora gli dia sempre un compagno (1).

XII. La disciplina che nelle nostre costituzioni (2) si prescrive tre volte la settimana, cioè il lunedì, il mercoledì, il venerdì, e tutti i giorni della settimana santa, e che in pochi conventi abbiamo trovata onninamente obbliata, vogliamo che non si lasci mai di fare in qualunque stagione dell' anno. La dispensa che si è introdotta ne' mesi dell' estate non è che un vergognoso pretesto inventato per coprire la rilassatezza: nè potendo noi tollerare siffatto abuso, riduciamo la pratica della disciplina a termine delle costituzioni dell' ordine (3). Ingiungiamo perciò al padre provinciale d' invigilare su' guardiani; ed ove trovasse qualcuno di essi che capricciosamente continuasse nel-

---

(1) *Clem. VIII. Const. nullus* §§. 18, 19, 20.
(2) *Const. ord. cap. III.*
(3) *Ibidem.*

l' antico sistema, premesse le debite ammonizioni e correzioni, lo sospenderà dall' ufficio, e ne darà subito avviso a noi per le ulteriori provvidenze. Tutti poi e religiosi e terziari dovranno accudire alla disciplina; ad a quelli che non interverranno senza causa legittima conosciuta ed approvata dal superiore, il medesimo gliela faccia fare in refettorio indispensabilmente.

XIII. Avendo trovato in santa visita, che in alcune delle nostre chiese si faceva uso dell' organo, noi per uniformarci alle ordinazioni de' nostri capitoli generali, allo spirito ed alla pratica universale dell' istituto del pari che al prescritto delle nostre costituzioni che proibiscono il canto figurato, o sia il biscanto (1), abbiamo ordinato, ed ora di nuovo ordiniamo sotto pena di sospensione *ab officio* al superiore locale, da incorrersi *ipso facto*, di togliere dalle nostre chiese l' organo, e di non usarlo per qualunque siasi pretesto o causa. Lasciamo per altro in vigore i particolari indulti che per decreto particolare abbiamo dovuto concedere ad alcuni conventi in alcune feste popolari.

XIV. Nelle nostre chiese, altari, sagrestie, paramenti sacerdotali, ed altri utensili sagri risplenda sempre con quella religiosa mondezza che prima tanto ci distingueva, anche la serafica povertà. Confermiamo perciò tutti i decreti particolari che in ordine a ciò abbiamo dovuto lasciare ne' conventi. E sebbene in alcune delle nostre chiese abbiamo dovuto tollerare per prudenza, che seguitassero ad esporsi negli altari carte di gloria, croci, candellieri, piedistalli di frasche tutti dorati o inargentati, nientedimeno essendo ciò espressamente proibito dalle nostre costituzioni (2), ordiniamo che nel preciso termine di sei mesi, da computarsi dalla data delle presenti ordinazioni, siano tali oggetti tutti cambiati, o alienati, o dati ad altre chiese povere, sostituendone di nudo e semplice legno, o al più tinto di un colore a noi decente. Trascorso che sarà detto termine, dichiariamo interdetti tutti gli altari ne' quali si esporranno simili oggetti che non fossero nel modo da noi indicato, e dalle nostre costituzioni (3) prescritto. Aggraviamo per tanto su di ciò la coscienza de' padri provinciali, affinchè invigilino alla conservazione della nostra serafica semplicità e povertà delle nostre chiese, nè si lascino vincere dalla vanità e leggerezza di certi rilassati, che pieni solamente di un fumo mondano e di mondane idee, cercano di guastare tutto ciò che presenta un carattere di povertà e di umiltà. Anzi dove troveranno qualcheduno di questi bastardi dell' ordine, come li chiamava il P. S. Francesco (4),

---

(1) *Const. ord. cap. III.*
(2) *Constit. ord. cap. VI.*
(3) *Ibidem.*
(4) *Chalippe in vita S. Franc. lib. III.*

non si lascino mai impuniti per non rendersi colpevoli anch' essi appresso DIO.

XV. Nella chiesa della SS. Concezione di Napoli vogliamo che sia quanto prima ristabilito, con licenza dell' eminentissimo Cardinale Arcivescovo, il catechismo tutte le domeniche e feste dell' anno, da farsi da un predicatore, il quale dovrà destinarsi dal padre provinciale e definitorio, e questi dovrà scegliersi costantemente fra i migliori e più istruiti predicatori della provincia, non solamente per dare soddisfazione al popolo, ma anche pel decoro dell' ordine. Per facilitare poi al medesimo i mezzi onde poter decorosamente e comodamente attendere a questo importante servizio, vogliamo che *durante munere*, goda i privilegi e le esenzioni di lettore attuale, provvedendolo altresì il convento di olio, e di ciò che potrà abbisognare in ordine al suo ministero. Lo stesso s' intenda per l' annualista di S. Efrem vecchio.

ART. II. — *Del noviziato.*

Dalle buone o cattive qualità de' giovani che si ricevono all' ordine, e dalla buona o cattiva educazione che loro si dà nel noviziato, dipende in gran parte il bene, o il male che poi ne ridonda alla provincia. Scongiuriamo perciò i padri provinciali per le viscere di GESU' CRISTO ad esplorare ben bene la vocazione de' giovani prima di riceverli all' ordine, deponendo in ciò ogni umano riguardo e privato impegno. Si guardino bene di stare alla testimonianza di quelle persone che mostrano impegno acciocchè il giovane sia ricevuto. La esperienza ha fatto conoscere che con tali mezzi non si può mai appurare la verità. I provinciali allora non saranno ingannati, qualora si procureranno delle segrete informazioni su' luoghi non solamente sulle qualità personali del postulante, ma eziandio de' bisogni e delle circostanze della famiglia, giusta il prescritto delle nostre costituzioni (1). È ormai diventata una cosa evidente che molti e molti i quali non potevano tirare avanti nel mondo colle paterne risorse e colla propria abilità, sono entrati in religione ordinariamente senz' altra vocazione, che di assicurare a se stessi, e talvolta alla loro famiglia la necessaria sussistenza. In oggi perciò siamo costretti a vedere con rammarico una moltitudine di religiosi muniti di apostoliche dispense per soccorrere genitori, fratelli, sorelle e nipoti; e quel che più ci accora si è il vedere impinguate tante famiglie dalle limosine che i benefattori ci diedero pel nostro sostentamento, nel mentre che nei nostri conventi si languisce nella miseria. Aprano una volta gli occhi i superiori provinciali, ed accesi di un santo sdegno tol-

(1) *Constit. ord. cap. III.*

gano questo scandalo dalla nostra povera religione. Ordiniamo pertanto.

I. Che nella ricezione de' giovani, oltre le altre necessarie qualità che loro debbono rigorosamente richiedere, s' informino ancora segretamente se i genitori de' medesimi siano talmente poveri che senza di loro, in progresso principalmente di tempo, non potranno vivere; e trovando che realmente la cosa è tale, non siano assolutamente ricevuti (1).

II. Avendo conosciuto che in questa provincia si sono talvolta ricevuti de' giovani i quali furono spogliati in altre religioni, come se la religione cappuccina non abbia dove metter mano che agli altrui scarti, ordiniamo che in avvenire non si rinnovi più siffatto disordine, dichiarando che se mai il padre provinciale si azzardasse di contravvenire a questa nostra disposizione, sarà da noi rigorosamente punito, ed il novizio sarà spogliato indispensabilmente.

III. Conoscendo che molti terziari hanno abbracciato lo stato religioso per assicurarsi unicamente i mezzi di sussistenza, e temendo che siano rimandati fanno di tutto per essere ammessi al noviziato, e quindi alla professione solenne, emessa la quale rifuggono con mendicati pretesti di far la cucina ed i servizi interni del convento, e solamente anelano di essere cercatori per ritornare alla vita libera cui erano abituati da essendo terziari, ordiniamo a' padri provinciali *pro tempore* di non ammettere al noviziato per laici se non persone venute immediatamente dal secolo, e che non siano mai state o terziari o novizi nostri, o di qualunque altro istituto. Que' secolari poi che saranno ricevuti, fra le altre cose, siano esaminati rigorosamente sulla dottrina cristiana, nè siano ammessi se prima non ne saranno sufficientemente istruiti.

IV. Il maestro de' novizi sia scelto sempre fra i religiosi più zelanti ed esemplari della provincia, e non siano mai scelti a sì geloso ufficio quelli che non possono stare alla vita comune sia riguardo al vitto, sia al vestito. Al medesimo si assegnerà un socio, o come volgarmente dicesi sotto-maestro, giusta il prescritto delle costituzioni apostoliche (2), e questi dovrà avere le stesse necessarie qualità del maestro. Se uno di essi avrà da uscire, l' altro indispensabilmente rimarrà in convento; e tanto l' uno che l' altro sorveglieranno di giorno e di notte scrupolosamente la condotta de' novizi, acciocchè la religione non rimanga ingannata in un affare di tanta conseguenza.

V. Ogni giorno, finito il vespro; e segnato l' uffizio del Santo di cui si dee celebrare la festa il giorno appresso, il maestro o il socio condurrà i novizi nella cappella del noviziato per

(1) *Const. ord. cap. II.*
(2) *Clem. VIII. constit. de instit. novit. cum ad regularem.*

dire il vespro della MADONNA; quindi dopo compieta per dire il mattutino, finito il quale farà loro una conferenza spirituale ora su i vantaggi della vocazione religiosa, ora sull'osservanza della regola e delle costituzioni, ora sul distacco e disprezzo del mondo, ora sull'importanza, necessità e vantaggi dell'orazione, dell'umiltà, della mortificazione, della carità, o su di altri punti che interessano lo spirito della loro religiosa vocazione. La mattina poi, ascoltata la messa conventuale, e dette nella cappella le piccole ore della MADONNA, gli occuperà a prepararsi la leggenda (1) di refettorio, ed a leggere quei libri spirituali che dovrà distribuire ad ognuno acciocchè non rimangano mai oziosi. Ogni giorno poi il maestro, o il socio condurrà i novizi al giardinetto che loro verrà assegnato, ed ivi si potranno esercitare in esercizi corporali per quello spazio di tempo che il maestro crederà spediente. Avvertiamo pertanto sì il maestro che il socio, che essi dovranno essere i primi a praticare l'osservanza e le altre virtù che raccomandano a' novizi, senza di che inutili saranno per la maggior parte le loro fatiche, e vani i loro sforzi.

VI. L'autorità sopra i novizi è commessa dalle costituzioni apostoliche (2) al solo maestro: quindi nessuno dee disturbarlo nell'esercizio del suo ufficio. Proibiamo perciò al padre guardiano di oltrepassare i termini della citata costituzione, e di non impiegare i novizi in lavori manuali spettanti alla comunità senza il consenso espresso del maestro. Ed al maestro proibiamo di permetterlo se prima non è assicurato che co' novizi non interverranno al lavoro che si vuol fare, nè secolari, nè religiosi professi. I novizi laici poi serviranno alternativamente in cucina e nell'orto, a condizione però che non vi siano persone secolari, ed il cuciniere sia un religioso provetto, e che voglia e sappia istruire i novizi ne'doveri rispettivi. Che se mai il maestro si accorgesse che il cuciniere servisse di scandalo a'novizi, ne dia subito avviso al padre provinciale, e questi si farà un dovere di esaudirlo per lo bene della provincia.

VII. Rammentiamo al maestro che col solo rigore, o colla sola indulgenza non verrà mai a conoscere abbastanza lo spirito de' giovani. Procuri dunque di studiare e penetrare il loro spirito, ora colla dolcezza, ed ora col rigore delle mortificazioni. Ma lo scopo suo principale dovrà essere l'esercitarli nell'umiltà, nell'ubbidienza e nell'orazione, le quali formano il vero spirito del nostro istituto. Coloro che si mostreranno negligenti o tiepidi nell'esercizio di tali virtù, faranno bastantemente conoscere che non fanno per la religione.

---

(1) *Constit. ord. cap. III.*

(2) *Clem. VIII. Constit. cum ad regularem de inst. novit.*

VIII. (1) Avendo notato non senza ammirazione nella visita de' conventi di noviziato che i novizi non si trovano che ben di rado tutti in coro al primo segno della campana, anzi talvolta nemmeno al secondo, senza che il maestro se ne sia dato alcun carico, ordiniamo che in avvenire il maesto incarichi uno de'novizi alternativamente per avvisare tutti i suoi compagni col maestro un quarto d'ora prima di suonare la campana, acciocchè possono uscire tutti insieme dal noviziato, e giungere in coro prima di farsi il primo segno. Che se mai accadesse che qualche novizio si trovasse in ciò negligente, il maestro gliene faccia fare la penitenza in refettorio.

IX. Raccomandiamo con tutta quella efficacia che possiamo a' padri provinciali di non perdere mai di vista la famiglia del noviziato, affinchè tutto sia di buon odore alla gioventù che vi si educa. Essa dunque vogliamo che sia composta de' soggetti più osservanti e più esemplari della provincia, nè mai vi si lasci alcuno che non possa fare la vita comune perfetta sia riguardo al vitto, che al vestito, ed a' sandali.

X. Nel convento del noviziato non si dispenserà mai il silenzio, salvo il caso di circostanze straordinarie (2): nè mai si ammetteranno secolari in refettorio a pranzo essendovi i novizi: ma occorrendo di dover ricevere qualche personaggio insigne o per grado, o per benevolenza ed affezione all' ordine, si faccia mangiare in una stanza, ed il padre guardiano potrà servirgli di commensale. Se il guardiano contravverrà a questa disposizione, dopo le date ammonizioni sia levato da guardiano nella prossima congregazione.

XI. I religiosi componenti la famiglia del noviziato non solamente hanno il dritto, ma ancora il dovere di conoscere e spiare prudentemente l'indole e la condotta de' novizi, acciocchè nel dare il voto non camminino alla cieca esponendosi al pericolo di commettere l' ingiustizia dando il voto ad un indegno, o negandolo ad un degno, come non di rado è accaduto. Nel dare il voto rinunziino ad ogni passione o favore umano; ma precedendo sempre con ferma imparzialità, abbiano l'occhio solamente al bene della religione, la quale non vuole che quelli i quali danno pruove non equivoche di essere stati da DIO chiamati. E quì non possiamo dissimulare quanto sia riprovevole la condotta di certi provinciali, guardiani di noviziato, e maestri di novizi, i quali appena si accorgono che nella votazione è mancato qualche voto ad un novizio, subito si disturbano, si alterano, e prorompono anche in minacce contro di chi cade il sospetto. E questa una vera insolenza, una in-

---

(1) *Const. ord. cap. III.*
(2) *Ibidem.*

giuria che si fa alla libertà che ha ognuno de' vocali nel dare il suo voto, giusta il dettame di sua coscienza. Raccomandiamo perciò al padre provinciale d'invigilare acciocchè non si rinnovino questi disordini, i quali possono essere causa di ammettersi all'ordine anche quelli che non vi sono chiamati; di che se ne dovranno rendere strettissimi conti al tribunale di DIO.

XII. Proibiamo assolutamente al superiore, al maestro, ed al socio, sotto pena di essere rimossi dall' ufficio, di ricevere de' regali da'parenti de'novizi sotto qualunque titolo, eccettuato il caso che facessero qualche elemosina all' intera comunità. Il padre provinciale non lascerà correre mai impunite le trasgressioni di questo genere, potendo essere causa di gravissime conseguenze.

ART. III. — *Del professorio.*

I. La esperienza ha fatto costantemente conoscere che una delle cause principali del rilassamento della gioventù si è il disperderla pe' conventi appena finito l'anno del noviziato. Ordiniamo perciò in avvenire che tutta in vece si raduni in uno o due collegi, o sia conventi di professorio (1), dove rimarrà almeno per due anni, finiti i quali potrà mettersi allo studio. A' giovani del professorio non si permetterà in modo alcuno di accedere ad altri conventi nè in occasione delle vacanze, nè per altri motivi. Occorrendo però qualche bisogno straodinario, il padre provinciale potrà accordare a qualcheduno l'ubbidienza, dandogli però sempre il compagno, il quale dovrà essere un religioso di conosciuta probità, che segua il giovane da pertutto, avvertendo che dove vi è il convento non si permetta mai di pernottare in casa di secolari, giusta il prescritto delle nostre costituzioni (2), e chi farà il contrario sarà gravamente punito dal padre provinciale.

II. I giovani dimoranti nel professorio studieranno la grammatica della lingua italiana, e quella della lingua latina sotto la disciplina di un abile precettore che stia alla vita comune sì nel vitto, che nel vestito, della stessa maniera che sono i giovani. Questi eserciterà i suoi alunni non solamente nell' imparare i precetti e le regole della grammatica, ma ancora a saper bene e correttemente scrivere e parlare le anzidette due lingue. E poichè tutti i nostri studi debbono essere conformi allo spirito della nostra religiosa vocazione, proibiamo a' maestri del professorio di permettere a' giovani libri profani (3) anche a titolo di poter meglio conoscere la lingua latina; ma in

(1) *Clem. VIII. constit. cum ad regularem de instit. novit.*
(2) *Constit. ord. cap. III.*
(3) *Const. ord. cap. IX.*

vece si eserciteranno nell' imparare a memoria , e nel tradurre in lingua italiana i sagri libri de' proverbi ; della sapienza, dell' ecclesiastico , di Tobia , le epistole di S. Paolo , e gli atti degli apostoli. Collo studio di siffatti libri apprenderanno colle massime della vita spirituale , anche il linguaggio della chiesa , quello cioè che è tutto proprio delle persone ecclesiastiche. Il maestro gli eserciterà altresì nella rettorica, e massimamente nell' amplificazione , non essendovi cosa più utile allo sviluppo delle idee , che obbligare la gioventù a scrivere ordinatamente i suoi pensieri. I temi che darà il maestro per l'amplificazione, siano sempre sagri , onde possano trovare aiuto ne' libri sagri da essi studiati.

III. I giovani del professore reciteranno ogni giorno l' officio della MADONNA nel modo stesso che si pratica nel noviziato. In tutt' altro poi faranno le medesime mortificazioni e cerimonie che fanno i novizi. Nessuno potrà parlare ad essi senza licenza del guardiano , o del precettore. Nel dormitorio dove essi verranno collocati , non vi sia alcun altro della famiglia , che il solo precettore , il quale dovrà tenere presso di se la chiave della porta che dovrà mettersi all' ingresso del dormitorio suddetto. Ed affinchè il precettore possa esigere quel rispetto ed ubbidienza che sono necessarii pel decoro della sua carica , e pel maggior vantaggio della gioventù , vogliamo che il medesimo abbia in avvenire la facoltà di penitenziere dentro e fuori di scuola i suoi alunni : occorrendo però di dover intimare qualche penitenza da farsi in refettorio , sarà in dovere di renderne sempre inteso il padre guardiano , acciocchè nel caso che non la stimasse troppo espediente , possa dispensarla, premessa sempre però una forte e grave riprensione da farsi in pubblico refettorio dallo stesso guardiano al giovane penitenziato.

IV. Tutti i giorni di vacanza il precettore sarà obbligato di tenere co' giovani una conferenza spirituale su i doveri religiosi , e principalmente sull' ubbidienza , umiltà ed orazione, e fraterna carità. Il padre provinciale assegnerà i confessori ordinarii a' giovani del professorio. Il precettore dovrà invigilare acciocchè i suoi alunni siano sufficientemente provveduti di quanto abbisognano , interponendo sempre i suoi ufficii appresso il padre guardiano ; ed entrambi dovranno essere impegnati a trattarli come una saggia madre tratta i suoi figli. Se mai poi accadesse che il precettore non facesse il suo dovere , o menasse vita rilassata , ed il guardiano non volesse provvedere il sufficiente tanto al precettore , quanto a' giovani , il padre provinciale si porterà subito su' luoghi , e trovando vere le cose li riprenderà prima fortemente , e non emendandosi siano levati nella prossima congregazione , o anche prima se il caso fosse urgente.

V. I fratelli laici poi professato che avranno si applicheranno subito alla cucina o alla infermeria ; nè saranno levati

da questo servizio se non finito il sett'mo anno di religiosa professione. Avvertendo e dichiarando in pari tempo che se il padre provinciale crederà spediente di farli continuare nel medesimo servizio anche per più lungo tempo, essi non abbiano alcun dritto di opporsi alla disposizione del superiore. Proibiamo altresì di fare cercatori cotesti giovani laici, se prima non avranno dato saggio della illibatezza ed esemplarità de' loro costumi, e di essere stati ubbidienti e fedeli nell' eseguire la volontà de' superiori. E mentre sono nell' ufficio di cucinieri, o d'infermerotti sino al settimo anno, dovranno essere soggetti a tutte le mortificazioni e penitenze che fanno i cherici studenti sino al termine del settimo anno di religione, regolandosi in ciò giusta il costume della provincia. I padri guardiani quindi staranno attenti acciocchè non prendano amicizia con secolari, e massimamente con donne, castigando severamente ed esemplarmente coloro che fossero trovati colpevoli. Li provvederanno poi con tutta carità di quanto abbisognano non solamente in ordine alla propria persona, ma ancora in ordine al loro ufficio, affinchè non si dica che per mancanza del sufficiente e bisognevole non possono preparar bene i cibi della comunità, come ci sono state fatte su di ciò delle forti lagnanze.

ART. IV. — *De' lettori, degli studii, e degli studenti.*

Una delle cause principali che contribuiscono al decadimento della disciplina e della religiosa morale de' chiostri è la mancanza di un buon sistema per gli studii, e di lettori abili ad istruire la gioventù. È una cosa evidente, che dove gli studii non si fanno regolarmente, ed i lettori sono incapaci, l'ignoranza è quella che generalmente domina; ed a questa si accoppiano ordinariamente l'ozio, l'orgoglio, ed i vizii più vergognosi, che degradano lo stato religioso al cospetto di tutta la società. Ora avendo ben ponderato l'attuale sistema che su questi due importanti oggetti si tiene in questa provincia, abbiamo creduto necessario di stabilire e trascrivere quanto segue.

I. Dovendosi in avvenire tenere de' concorsi per le nostre cattedre, vogliamo che un mese prima si passi la circolare per tutta la provincia invitando al concorso tutti quelli che vorranno intervenire. Coloro che si sentiranno disposti, saranno tenuti di scrivere subito al padre provinciale, pregandolo di ammetterli ed ascriverli al numero de' concorrenti; ed il padre provinciale non potrà escluderli se non per conosciuta immoralità.

II. Proibiamo in avvenire di tenersi concorsi e creare lettori di filosofia e teologia insieme. Ma prima dovrà farsi il concorso per le cattedre di filosofia; e coloro che saranno approvati, saranno tenuti a fare due corsi nella medesima facoltà, prima di poter concorrere alle cattedre di teologia, alle quali avranno dritto i soli ex-lettori di filosofia.

III. L' esame dei lettori tanto di filosofia, che di teologia, dovrà farsi in tutta la materia delle rispettive facoltà, e non già in una, o due quistioni solamente. Ordiniamo perciò che il provinciale col suo definitorio congregato faccia la scelta di quindici quistioni magistrali in filosofia, delle quali tre saranno prese dalla logica, sei dalla metafisica, e sei dalla fisica: in teologia poi si sceglieranno venti quistioni, cioè dieci da tutti i trattati della teologia dommatica, e dieci da quelli della teologia morale. Le dette quistioni le indicheranno nella circolare che un mese prima si emanerà per convocare i concorsi delle cattedre di filosofia, e le venti anzidette per quelle di teologia, affinchè i concorrenti vi si possano preparare.

IV. In tutti i concorsi che si terranno, oltre il provinciale ed i quattro definitori, si chiameranno ancora altri quattro padri, i quali dovranno essere o lettori attuali, ovvero ex-lettori in qualità di esaminatori. Giunti che saranno al luogo destinato per lo concorso e padri e concorrenti, ventiquattr' ore prima di tenersi il primo atto si estrarranno a sorte primieramente i nomi di sei esaminatori che l' indomani dovranno argomentare al candidato. immediatamente si estrarrà a sorte una tesi per ciascheduno di essi, sulla quale dovrà argomentare un quarto d' ora ognuno. Finito che avranno di argomentare i detti sei esaminatori, rimetterà ognuno di essi all' urna il biglietto, o sia la tesi sulla quale ha esaminato; e quindi si farà una seconda estrazione di tante tesi, quanti saranno i concorrenti, acciocchè subito, e come suol dirsi su due piedi, possa argomentare ognuno di essi in quella quistione che gli è uscita in sorte un altro quarto d' ora per ciascuno. Questo medesimo stile si terrà ogni giorno negli atti consecutivi.

V. Tanto il provinciale, quanto i definitori e gli altri quattro padri noteranno in iscritto tutti gli errori che si faranno, sia nell' argomentazione dagli opponenti, sia nelle risposte dal candidato. E qui per maggior chiarezza vogliamo avvertire che per errori non intendiamo qualche mancanza, e sconcordanza di latino, ma bensì quelli che possono farsi nella materia e forma dell' argomento, e nello sciogliere le proposte difficoltà. Finiti che saranno gli atti, e radunatisi per la elezione, nella quale anche i quattro esaminatori avranno voto consultivo e decisivo, farà conoscere ognuno gli errori che ha notato; quindi si passerà alla discussione e votazione segreta, e quegli che avrà più voti, sia considerato primo lettore, al quale sarà data la prima cattedra. I voti si prenderanno tanto in ordine alla scienza, quanto in ordine a' costumi. Rammentiamo pertanto a' padri di non aver riguardo nè a fazione, nè a spirito di parte, ma unicamente al merito. La provincia non potrà mai avere uomini formati nelle scienze, se prima non cercherà di avere de' buoni lettori.

VI. Poichè la multiplicità de' lettori e de' collegi diminui-

sce l'importanza della carica e l'emulazione ne' giovani in ragione del picciol numero degli studenti che trovansi in ogni collegio, perciò vogliamo che in avvenire non vi siano in provincia più di cinque collegi di studio, due cioè di teologia morale e dommatica, e due di filosofia, avvertendo che in questi quattro collegi sia radunata la scelta gioventù. L'altro collegio poi sarà per la sola morale, ed ivi si collocheranno tutti quei giovani che sono inetti per le scienze speculative, acciocchè non potendo essere predicatori, possano almeno riuscire buoni confessori.

VII. La cattedra di morale si darà per concorso, come le altre; ed alla medesima potranno concorrere anche quelli che non sono stati lettori di filosofia. Il concorso però non si terrà per via di argomentazione, ma solamente per mezzo di tre casi morali, che tre padri esaminatori (premesso il giuramento di non aver nè direttamente, nè indirettamente comunicata la specie del caso ad alcuno de' concorrenti) dovranno dettare ai padri concorrenti. Dettato che avranno gli esaminatori ognuno il suo caso, il padre provinciale ordinerà che tutti i concorrenti siano chiusi in una stanza senza libri o scritti, e colà si occuperà ognuno a scrivere da se la soluzione de' quesiti proposti; e finita che l'avranno, la consegneranno al sacerdote che il padre provinciale vi avrà messo di guardia, chiusa e sigillata; dopo di che si potrà uscire dalla stanza. Il sacerdote di guardia non potrà abbandonare il suo incarico finchè tutti non abbiano finito. Quindi consegnerà gli scritti al padre provinciale, il quale non potrà aprirli se non presente il definitorio ed i tre esaminatori, allorchè si prenderanno in disamina. Quegli che verrà eletto lettore, godrà i privilegi e le esenzioni di tutti gli altri lettori. Il padre provinciale ed il suo definitorio fisseranno le materie che si dovranno studiare, nè se ne permettano delle altre.

VIII. Oltre i lettori da collocarsi rispettivamente in ogni collegio, vi si destinerà anche un pro-lettore, il quale dovrà scegliersi fra i giovani più abili e più morigerati della provincia. Questi supplirà la scuola tutte le volte che il lettore sarà impedito: e dovendo essi intervenire a' concorsi delle cattedre, vogliamo che *caeteris paribus*, siano preferiti agli altri che non sono stati pro-lettori. Avvertiamo pertanto di non far mai lettori o pro-lettori quelli che non istanno alla vita comune sia nel vitto, sia nel vestito.

IX. Avendo conosciuto per esperienza, che quando i lettori non hanno alcuna autorità sugli studenti non possono mai essere ubbiditi quanto si conviene sia in ciò che riguarda la scuola, sia in ciò che riguarda la morale condotta de' giovani, vogliamo che in avvenire i medesimi siano investiti di tutta l'autorità necessaria per poter penitenziare dentro e fuori di scuola i loro studenti, colla riserva solamente di renderne inteso il pa-

dre guardiano, quante volte la penitenza data debba eseguirsi in refettorio. Il padre guardiano intanto non potrà dispensare allo studente la penitenza suddetta senza il consenso del lettore.

X. I padri lettori e gli studenti vogliamo che siano provveduti dal convento di olio per la notte; e mentre sono cherici, di tutto ciò che abbisognano. Il padre provinciale perciò col suo definitorio darà gli ordini opportuni a' guardiani de' conventi di studio.

XI. Avvertiamo il padre provinciale di non cambiar mai gli studenti, o alcuno di essi da uno all' altro studio, se non vi sono costretti da circostanze gravissime, alle quali non si possa rimediare diversamente. Occorrendo però di doverne cambiare qualcheduno, si mandi sempre in potere dell' altro lettore che stia leggendo le stesse materie che leggevansi dal primo, meno il caso di esser levato dallo studio onninamente per qualche delitto commesso.

XII. Raccomandiamo efficacemente tanto a' lettori, quanto agli studenti la osservanza e l' esemplarità de' costumi, la ritiratezza e l' indefessa applicazione allo studio, senza mai dimenticare però la santa orazione, come vuole e comanda il nostro padre S. Francesco (1). Se il padre provinciale troverà in santa visita de' lettori che non siano esatti a far la scuola, o che menino vita rilassata e scandalosa, vogliamo che, premesse le necessarie ammonizioni, siano subito loro levati gli studenti, nè mai più siano considerati per lettori.

XIII. Proibiamo assolutamente di lasciar andare soli fuori di convento gli studenti, o di darli per compagni ad altri sacerdoti maggiori: sarà cura però del lettore di condurli collegialmente a spasso fuori di popolato una, o al più due volte la settimana. E mentre sono in convento s' invigilerà principalmente dal lettore acciocchè nessun altro religioso o secolare entri nella loro cella senza il di lui permesso, nè essi vadano alle stanze. Quelli che faranno il contrario saranno penitenziati in refettorio indispensabilmente.

XIV. O i padri lettori, o i pro-lettori terranno ne' giorni di vacanza una conferenza spirituale co' loro studenti intorno ai doveri dello stato religioso, e principalmente sulla necessità e su' vantaggi della santa orazione. Le materie poi che i lettori dovranno dettare, vogliamo che non siano più lasciate in arbitrio, ma il provinciale col suo definitorio si occuperà a fissarle tanto in filosofia, quanto in teologia, acciocchè i nostri studi siano uniformi. Ogni settimana vogliamo che vi siano de' giorni destinati per la ripetizione delle materie passate, per la conferenza, e per l' argomentazione, senza di che non si farebbe

---

(1) *Reg. fratr. min. cap. V. Chalippe in vita S. Franc. lib. IV.*

che uno studio morto, dal quale pochissimo sarebbe il profitto che la gioventù ne ricaverebbe.

XV. Stabiliamo che in avvenire gli studenti non possano essere promossi all'officio della predicazione se non avranno studiato regolarmente ne' collegi assegnati per sette anni compiti, come vogliono le nostre costituzioni (1). Durante il corso scolastico si dovranno esigere quattro esami; il primo cioè di logica e metafisica, il secondo di fisica e matematica, il terzo di teologia dommatica, ed il quarto di teologia morale. Agli esami degli studenti dovranno chiamarsi anche i rispettivi lettori, non già in qualità di esaminatori de' loro giovani, ma bensì per presenziare l'esame de' medesimi, e rispondere ancora a quelle di difficoltà cui lo studente non avrà potuto rispondere.

XVI. L'esame de' giovani non dovrà farsi, come per lo passato, su di una o due quistioni solamente, ma bensì su tutte le materie studiate. Ordiniamo perciò a' lettori, che appena si saranno studiate le materie da lui lette, faccia la scelta di dodici quistioni magistrali che abbraccino tutte le materie suddette, e facendole studiare e ripetere particolarmente a tutti, in esse li eserciterà con diligenza, e quindi su di esse verranno esaminati alla presenza del provinciale e de' definitori da quattro esaminatori, due de' quali esamineranno per via di quesiti, e due per via di formale argomentazione. I padri esaminatori avranno voce nell' approvazione o riprovazione de' giovani come il provinciale e' definitori: presteranno però il giuramento nelle mani del provinciale, presente il definitorio, di non aver comunicato, nè comunicare direttamente o indirettamente a' giovani esaminandi i quesiti o gli argomenti che loro vorranno proporre. Un mese prima perciò i padri lettori saranno tenuti di mandare il catalogo delle quistioni da presentarsi nell' esame al padre provinciale, il quale le comunicherà tosto agli esaminatori, perchè abbiano tempo da prepararsi.

ART. V. — *De' predicatori e de' confessori.*

I. I predicatori della divina parola non potranno giammai conservare all' alto loro ministero l' onore che lor si dee, se oltre la carità e lo zelo di cui debbono essere animati, non saranno ancora di esemplare condotta e di una sufficiente capacità. Proibiamo perciò indistintamente a tutti il giuoco delle carte, specialmente con secolari, ed in tempo di quaresima; di frequentare delle case le quali, benchè oneste, possono far nascere qualche sospetto; di frammischiarsi in conversazioni o in contese che offendono il prossimo, massimamente il governo, il vescovo, il parrogo, o qualche altro sacerdote o religioso.

---

(1) *Const. ord. cap. IX.*

Il predicatore non dee occuparsi di altro, che della conversione de' peccatori; ed a questo scopo debbono tendere i suoi pensieri, le sue parole, e le azioni sue. Ingiungiamo perciò al padre provinciale di tenere gli occhi aperti in un affare tanto geloso, da cui dipende l'onore o il disdecoro, l'amore o il disprezzo del nostro santo abito, e dell' apostolico ministero. Coloro che non adempiranno fedelmente sì sacri doveri, non si lascino predicare in modo alcuno. Se poi fossero scoperti di aver giuocato alle carte, il padre provinciale li sospenderà indispensabilmente dall' officio della predicazione per tre anni.

II. Que' predicatori i quali sebbene abbiano una plausibile esterna condotta, non sono atti però a questo ministero, o perchè predicano delle frivolezze, o perchè sono troppo ignoranti, specialmente nella morale, non si lascino predicare. Sarà meglio aver pochi e buoni predicatori, che averne una quantità, i quali non fanno che screditare il ministero e l' abito che indossano.

III. Commettendosi per ubbidienza l' officio della predicazione, come apparisce dalle patenti che a tale oggetto si spediscono, noi siamo di opinione che non possano stare ben sicuri in coscienza tutti que' patentati i quali potendosi applicare allo esercizio di questo apostolico ministero, si danno piuttosto a marcire nell' ozio per accrescere quella moltitudine di frati inutili e sensuali tanto abborriti dal nostro serafico padre S. Francesco, e che a tutta ragione sono la peste delle provincie. Ordiniamo perciò al padre provinciale di affaticarsi a togliere questa ignominia dalla provincia, intimando con intrepidezza a quanti hanno la patente di predicatori, e che altronde sono in istato di potersi lodevolmente occupare dell' affidato loro ministero, che se non si mettono in esercizio rinunzino la patente che inutilmente ritengono.

IV. I confessori prima di cimentarsi a sì difficile e pericoloso ministero proccurino d' istruirsi nelle regole della cristiana morale. Ordiniamo pertanto al padre provinciale che nel fare ogni anno la sua visita pastorale, chiami ad esame tutti i confessori, eccettuati i padri graduati, ed i vecchi, che per la loro avanzata età non sono più al caso di poter sostenere decorosamente un esame. Tutti quelli che troverà insufficienti, o che non volessero assoggettarsi all' esame, li sospenderà dalle confessioni; ed ove non si prendano cura d' istruirsi, e persistano a non volersi soggettare ad essere esaminati, vogliamo che non siano mai più considerati, nè eletti superiori, nè si lascino predicare la quaresima. Ed acciocchè riesca facile a tutti di prestar l' esame, tutta la materia della morale sia divisa dal padre provinciale in tre parti. Il primo anno, e nella prima visita non potrà esigere che l' esame della prima parte, il secondo della seconda, ed il terzo della terza. Questo sistema poi vogliamo che sia continuato da tutti i provinciali, i quali col

tempo conosceranno l'onore ed il vantaggio che da ciò sarà per risultare alla provincia, ed agli stessi confessori in particolare.

V. Per maggiormente impegnare i padri confessori nello studio della morale; e per dare ad ognuno un mezzo assai facile per istruirsi, ordiniamo che in avvenire in ogni convento vi sia la conferenza morale due volte la settimana, cioè il sabato ed il mercoledì. Tutti i padri sacerdoti, non eccettuati i graduati, saranno tenuti di concorrere alla conferenza, la quale si terrà o in libreria, o in refettorio. Il padre provinciale perciò col suo definitorio destinerà in ogni convento un abile sacerdote in qualità di casista, il quale sarà obbligato di affiggere in pubblico la specie del caso morale; quello cioè che dovrà discutersi il sabato lo pubblicherà il mercoledì, e l'altro del mercoledì lo pubblicherà il sabato. Uno di tali casi si verserà costantemente su i dubbi intorno a' precetti della regola, costituzioni dell'ordine, decreti o costituzioni apostoliche: l'altro caso poi sarà sulla morale in genere. Tutti i sacerdoti dovranno dare in iscritto la loro rispettiva soluzione, eccettuati i padri graduati, che potranno esternare il loro sentimento *oretenus*. Occorrendo pertanto qualche notabile disparere nelle opinioni, il casista consulterà il padre provinciale, e ne attenderà l'oracolo, che poi farà noto anche agli altri. Il padre guardiano, o altro da lui deputato presederà alle conferenze.

VI. Avvertiamo i padri confessori a non dimenticare nell'esercizio del loro ministero, che essi non sono padroni di dare arbitrariamente l'assoluzione a chi vogliono, ma a coloro solamente che danno prove non equivoche di esser pentiti, e di volersi emendare. La facilità di assolvere chiunque si presenta senza badare a disposizioni di animo, alle frequenti ed abituali ricadute, e per sino alle più scandalose trasgressioni della regola e delle costituzioni, è stata sempre una delle cause principali del decadimento della cristiana morale, e della claustrale disciplina. Guai a costoro però, che in vece di essere i medici delle anime, ne sono i carnefici! Quel sangue del nostro SIGNOR GESU' CRISTO, che tradiscono versandolo inutilmente nelle anime, già grida vendetta contro di essi, unitamente a quelle de' loro penitenti, che per colpa loro si saranno dannate. Eh si finisca dunque questo enorme abuso di taluni! Voi carissimi fratelli avete in vostro potere l'arma migliore per combattere contro il comune nemico, e distruggere i vizi che ci degradano appresso DIO, e della società. Adoperatela dunque a favore della vostra provincia. Unitevi co' superiori ad estirpare gli abusi, a promuovere l'osservanza della nostra regola, ed a rendervi propizio il SIGNORE, che ci ha chiamati in religione per essere santi.

VII. Esortiamo altresì i padri confessori di essere molto circospetti nell'esercizio del loro ministero colle donne, e tolgasi lo scandaloso abuso di taluni di trattenersi colle penitenti

in lunghi discorsi, di frequentarne le abitazioni, udirle in confessione a ore insolite, e ricevere dalle medesime doni, regali, o servizi. Qualora dopo il presente avviso qualcheduno sia recidivo, il padre provinciale lo sospenda dalle confessioni.

ART. VI. — *Della vita comune.*

Quell'insigne religioso chiamato frate umile, tanto commendato nelle antiche croniche dell'ordine francescano per le sue eroiche virtù, avendo un giorno pregato il nostro SIGNOR GESU' CRISTO a degnarsi di manifestargli qual tenore di vita avesse da tenere, si sentì rispondere che dovea osservare la vita comune (1). La sperienza di fatti ha fatto costantemente conoscere che dove non si osserva la vita comune, tutto è in disordine nelle comunità religiose. Per impedire siffatti disordini, i sagri canoni, i decreti pontifici, e le costituzioni degl'istituti religiosi espressamente comandano che inalterabile si mantenga il sistema della vita comune. Sapendo pertanto che molti abusi si sono introdotti in questa provincia per aver molto deviato da un sì importante sistema, ordiniamo.

I. Che in tutti i nostri conventi si rimetta la vita comune perfetta tanto nel vitto, quanto nel vestito de' religiosi. Proibiamo quindi espressamente le cucine particolari, e l'introdurre piatti particolari in refettorio sotto qualunque titolo, anche di particolarità solita farsi per l'addietro a' superiori, e padri graduati, giusta il divieto fattone dalle costituzioni apostoliche (2) e del nostro istituto (3), eccettuati i lettori attuali, ed i vecchi ed infermi che non sono nella infermeria, dove sono provveduti di cibi analoghi. Fa veramente un brutto vedere che i soli superiori e graduati si godano li quattro e cinque piatti, talvolta cucinati a disparte e ben condizionati, nel mentre che la povera comunità languisce le tante volte nella inedia o perchè il vitto non è sufficiente, o perchè è pessimamente preparato. Sarà cura pertanto in avvenire del padre provinciale di castigare, e privare ancora dell'officio que' guardiani che non somministrino il vitto sufficiente alle rispettive religiose famiglie, o che non si curino affinchè i cucinieri adempiano esattamente il loro dovere, e servano di sollievo, e non di pena a' poveri religiosi.

II. Tutti indistintamente e superiori e sudditi saranno obbligati in avvenire di accudire mattina e sera a refettorio colla comunità, e sia tolto l'abuso di pranzare o cenare ordinariamente nelle rispettive stanze, o stanzioli, i quali vogliamo che

(1) *Chalippe in vita S. Franc. lib. II.*
(2) *Clem. VIII. Const. nullus omnino.*
(3) *Const. ord. cap. III.*

nessuno possa ritenerli (1), eccettuati i padri guardiani, padri di provincia, ed i lettori attuali. Il padre provinciale pertanto darà gli ordini opportuni a' guardiani acciocchè i cucinieri e' canavari non diano dalle rispettive loro officine cosa alcuna a coloro che non intervengano al refettorio, salvo il caso di malattia. Sarà obbligo poi de' cucinieri di tenere in caldo i cibi per quelli che occupati al servizio della comunità, non han potuto intervenire all' ora di pranzo cogli altri; e non facendolo, siano puniti dal guardiano, e questi dal provinciale.

III. Siccome per disposizione de' sagri canoni, ed in forza del voto di altissima povertà, e de' precetti della regola che abbiamo professata, non solamente non possiamo aver dominio o proprietà del danaro, ma ci viene interdetto ancora l'uso, come apparisce dalle decretali di Niccolò III e di Clemente V, e da tutti gli altri espositori della nostra regola; così proibiamo espressamente a tutti di ritenere presso di se, o da se stessi usare del danaro, tuttochè provenisse dalle messe libere, dalla predicazione, o da qualunque altro onesto titolo: ma in qualunque modo loro provenga, dovranno consegnarlo nelle mani del superiore, il quale, giusta il decreto del S. Concilio di Trento (2) e la costituzione di Clemente VIII (3) lo incorporerà a' danari del convento.

I padri guardiani poi sono in avvenire inibiti a poter ritenere appresso di loro le limosine pecuniarie del convento sotto qualunque pretesto, ma tutte siano depositate presso del sindaco apostolico, o amico spirituale di fiducia della comunità.

IV. I superiori locali sono incaricati, sotto pena di esser sospesi dall'officio, di provvedere i rispettivi sudditi ne' loro veri bisogni. Ordiniamo perciò al padre provinciale e definitorio di dare ad ogni convento gli ordini opportuni, acciocchè i padri guardiani deputino un religioso, o anche un terziario per provveditore, al quale solamente, e non ad altri sarà permesso di provvedere tanto in comune, quanto in particolare tutto ciò di cui i religiosi abbisogneranno. I provveditori saranno amovibili *ad nutum* del padre guardiano, il quale per altro sarà tenuto di renderne prima inteso il padre provinciale.

V. Se mai verrà a scoprirsi che qualche religioso non abbia fedelmente consegnato al superiore le limosine pecuniarie interamente, e le riterrà in vece appresso di se, o le spenderà, ovvero ne disporrà occultamente, sia dopo la pubblicazione delle presenti ordinazioni processato e punito come proprietario. I confessori poi dovranno in avvenire espressamente chiedere, o interrogare i loro penitenti religiosi se siansi veramente spro-

(1) *Clem. VIII. constit. nullus* §. 26.
(2) *Concil. Trid sess.* 25 *cap. II. de regular.*
(3) *Clem. VIII. const. nullus* §. 3.

priati del danaro nel modo da noi o da' sacri canoni prescritto ; ed ove trovino qualcheduno che non voglia ubbidire, non si azzardino di assolverlo , mentre altrimenti facendo , l'assoluzione sarebbe nulla ed invalida per mancanza delle necessarie disposizioni : in caso diverso si aspettino il castigo di DIO, che forse verrà loro più presto di quello che si credono.

VI. Raccomandiamo con tutta l'efficacia che possiamo al padre provinciale d'invigilare su i guardiani , e castigarli severamente se o per sentimento di avarizia, o per infingardagine, o per mancanza di carità tratteranno male la famiglia , e non la provvederanno del necessario , massimamente in refettorio , e nello stato di malattia.

VII. L'obbligo che hanno i religiosi di fare vita comune, non riguarda solamente il vitto , ma si estende anche al vestito de' medesimi (1). Avendo pertanto osservato che anche in questa parte molti hanno deviato introducendo l'abuso di usare abiti tinti , camice , camiciotti , scarpe , pantofoli , sandali col tallone , calzette , pedalini , orologi , cordoni di cotone o di lana , ombrelli di seta , e tante altre vane superfluità , che lasciando al religioso il solo nome di cappuccino, vengono a costituirlo scandaloso prevaricatore della sua regola , e conseguentemente in istato di perdersi eternamente. Comandiamo perciò a tutti indistintamente di non usare più siffatti oggetti : e qualora il padre provinciale, la di cui coscienza su di ciò aggraviamo, vegga , o sappia che qualcheduno continui nel medesimo abuso , vogliamo che , premesse le opportune ammonizioni, lo castighi esemplarmente conforme lo richiederà la gravezza della colpa e la qualità del trasgressore. E poichè in tutte le cose ci abbiamo proposto di procedere con carità, permettiamo a' podagrosi, ed a quelli che sono affetti da qualche altro reale e grave incomodo, di poter usare , col permesso del padre provinciale , i pantofoli , e' pedalini del solo panno del nostro abito , restando assolutamente proibiti quelli fatti a maglia. In occasione poi di viaggio si permettono i sandali col tallone.

VIII. Ingiungiamo altresì al padre provinciale ed a' superiori locali di non lasciar uscire di convento alcuno che non abbia voluto disfarsi degli oggetti indicati e proibiti nel precedente numero. I guardiani che non curassero di far eseguire questo articolo , saranno severamente puniti dal padre provinciale , il quale sarà tenuto a prendere anche delle misure adattate per farsi ubbidire da' sudditi in ciò disobbedienti.

IX. Comandandosi espressamente dalla nostra regola (2) che i nostri frati vadano sempre a piedi , se per manifesta necessità, ovvero infermità non siano altrimenti costretti , voglia-

---

(1) *Clem. VIII. const. nullus* §. 8.
(2) *Regul. fratrum min. cap. III.*

mo che questo precetto affatto negletto in questa provincia, venga in avvenire esattamente osservato. Coloro che per le cause sopraccennate non potranno viaggiare a piedi, dovranno prima d'intraprendere il viaggio ottenerne la licenza dal padre provinciale, salvo il caso di qualche urgenza, in cui non vi sia tempo a ricorrere; nel qual caso il rispettivo guardiano darà la licenza, e lo parteciperà a corso di posta al padre provinciale; e se faranno altrimenti, siano puniti come trasgressori della regola. I padri provinciali poi dovranno in avvenire essere i primi a dar l'esempio, facendo la visita a piedi, come praticavano i nostri vecchi con tanta edificazione de' popoli, e viene espressamente comandato dalle costituzioni (1).

ART. VII. — *Del modo di amministrare le limosine.*

Vivissime sono state le istanze che quasi la provincia tutta ci ha fatto contra l' attuale sistema di amministrazione, dipingendocelo come dispotico ed arbitrario. Occupandoci quindi seriamente di questo importante oggetto, abbiamo trovato giusto sino all' evidenza le comuni lagnanze. Il dilapidamento e lo spoglio cui sono andati soggetti tanti conventi, le di cui risorse superavano il bisogno, non sono che le ordinarie conseguenze dell' attuale sistema. Se certi guardiani non avessero ritenuto tutte le limosine sotto la loro sola chiave, non si avrebbero potuto vendere segretamente, o prepotentemente le provviste del povero convento, e noi non avremmo avuto il dispiacere di conoscere tanti dissapori. Sebbene dunque de' guardiani attuali, i quali sono stati fatti sotto la nostra influenza, noi abbiamo tutto il buon concetto; nè li crediamo capaci di abusare del loro uffizio, pure per assicurare in avvenire colla loro riputazione gl' interessi della comunità, ordiniamo.

1. Che a' piccoli libri che fin qui si sono usati per registrare le partite d' introito e di esito, si sostituiscano libri magistrali in ogni convento, dove chiaramente e distintamente si noteranno le anzidette partite secondo il metodo che per l' uniformità abbiamo manifestato al padre provinciale, il quale sarà tenuto di comunicarlo particolarmente a'padri guardiani. Detti libri magistrali non potendosi ordinariamente finire nel corso di un solo triennio, dovranno essere perciò continuati dal successore, o da' successori di quello che finisce il suo tempo. Siffatti libri si conserveranno in seguito nell' archivio del convento, acciocchè i guardiani futuri abbiano uno specchio, dove poter conoscere quali sono le limosine fisse, e quali i benefattori più distinti. Ingiungiamo perciò a' padri guardiani, che nel portare al libro le partite d' introito, tanto gratuito, quanto oneroso, spe-

(1) *Const. ord.*

cifichino sempre il nome del benefattore che fece la limosina; ed in questo modo la memoria de' nostri benefattori rimarrà perenne nella nostra religione.

II. Avendo altresì notato poca esattezza ne' libri delle messe, per cui siamo stati costretti in santa visita a dare alcune provvisorie disposizioni, ordiniamo che in avvenire le messe siano segnate distintamente col numero, nome e cognome dell'offerente, e colla limosina corrispondente per intero, restando espressamente proibito di dividere dallo stipendio ordinario il così detto soprappiù; il che a molti ha fatto fare degli sbagli a danno del convento. Le sole messe alla tassa ordinaria di grana quindici che provengono da diversi offerenti, potranno unirsi in una sola partita senza indicazione del nome degli offerenti.

Le altre poi che superano lo stipendio ordinario, si segneranno separatamente indicando il nome dell'offerente; o se questo non si potesse sapere, si metterà almeno il nome del religioso, o del terziario, che le portò al superiore.

III. Sapendo che quasi in tutti i nostri conventi vi sono de' legati di messe, senza che i superiori siansi dato carico di avere il libro a parte de' legati, come comandano le costituzioni apostoliche (1), ingiungiamo perciò in avvenire a' padri guardiani di scrivere in libro separato tutti i legati del rispettivo convento, acciocchè non si disperdano, nè si lascino inadempiti per colpa nostra. Il padre provinciale in santa visita farà render di ciò ragione a' guardiani; ed ove ne trovasse qualcheduno che non abbia ubbidito, lo dichiarerà incorso nelle pene comminate nelle citate costituzioni. Che se il padre provinciale non farà il suo dovere, sappia che anch' egli incorrerà in pene più gravi, come può vedersi nella medesima costituzione.

IV. Occorrendo che i padri guardiani siano provvisti oltre il bisogno di applicazioni di messe, vogliamo che prima di tutto provveggano i sacerdoti di loro famiglia che ne sono privi, e le soverchie le mandino al padre provinciale, il quale avrà cura di farne parte all' infermeria. Se poi i guardiani non avessero che le necessarie pel convento., e qualche sacerdote pretendesse di dire le sue quattro messe in altra chiesa per avere la limosina, vogliamo che ciò non si permetta assolutamente sotto qualunque pretesto.

V. Tutti i padri di provincia attuali, o abituali, eccettuato il solo padre provinciale, saranno tenuti di celebrare le consuete tre messe per settimana a beneficio del convento di loro residenza, derogando a qualunque abuso siasi introdotto in contrario, conforme venne dichiarato e deciso nel capitolo

(1) *Innocent. XII. const. nuper de celebrat. missar.*

generale del 1702. Sappiamo che nemmeno gli ex-generali sono eccettuati dall' obbligo di celebrar le messe pel convento.

VI. Ingiungiamo al padre provinciale ed a tutti i guardiani di togliere lo scandaloso abuso che si è introdotto in qualche convento di cedere a favore de' sacerdoti che vanno a dir la messa fuori, porzione della limosina. Così ancora accadendo di andare a qualche esequie, i religiosi si contenteranno della piccola candela, e niente più.

VII. Ricordiamo a' superiori provinciali e locali, che non sono padroni delle limosine della provincia, o de' conventi, ma semplici amministratori: ordiniamo quindi sotto le gravissime pene stabilite dalle costituzioni apostoliche (1), le quali s' incorrono *ipso facto*, che i provinciali non si azzardino di spendere o disporre delle entrate certe, o avventizie della provincia, senza il consenso espresso del suo definitorio, eccettuate le spese ordinarie del lanifizio, per le quali s' intendono autorizzati a provvedere a tempo suo, secondo il bisogno. I guardiani poi non lo faranno senza il consenso del fiscale, del sindaco apostolico, e del padre provinciale, eccettuate le spese ordinarie pel vitto della comunità, per le quali s' intendono autorizzati a provvedere per mezzo del sindaco suddetto, o del destinato provveditore.

VIII. Per chiudere la via agli scandali ed a' disordini, che soventi volte sono accaduti ne' conventi pel genio dilapidatore di certi guardiani, i quali avendo tutto in potere, disponevano a capriccio della roba comune, come se fosse stata loro propria, mandando così in rovina i poveri conventi, ordiniamo che in cadaun convento vi siano le stanze di comunità per conservare le limosine, chiuse con due forti e diverse serrature, delle di cui chiavi una ne riterrà il superiore, e l' altra un sacerdote da deputarsi in congregazione dal padre provinciale e definitorio. Questo sacerdote dovrà custodire gelosamente le sue chiavi, e nulla si potrà introdurre nè estrarre dalla comunità senza la di lui assistenza. Avrà in oltre la cura che le cose che s' introdurranno o estrarranno, siano pesate o misurate, conforme lo richiederà la qualità della roba: si farà perciò un piccol registro particolare, dove fedelmente si noterà tutto ciò che verrà introdotto o estratto, per indi confrontarlo colle note del padre guardiano in occasione de' conti a' quali dovrà sempre assistere, e come gli altri firmare il libro.

IX. Qualunque de' guardiani fosse scoperto di tenere sotto una chiave o tutta., o porzione della questua, sebbene la tenesse a titolo di uso cotidiano per la famiglia, il padre clavario sarà obbligato sotto la sua responsabilità di esortare ed instare presso del guardiano onde tutto sia introdotto in comuni-

(1) *Clem. VIII. const. nullus de reformat. regular.* §. 12.

tà ; e non volendosi adattare, ne dia parte al fiscale e computista , ed abbisognando , anche al padre provinciale , il quale procurerà di costringere il guardiano a fare il suo dovere ; e nel caso di resistenza o reincidenza lo sospenda dall' ufficio a suo arbitrio.

X. I cercatori che saranno sperimentati infedeli nelle questue ritenendosi porzione delle limosine , qualunque ne sia il pretesto , siano messi in custodia , ed il padre provinciale farà loro il processo come proprietari. Se poi fossero terziari, siano subito spogliati e mandati a casa loro , senza speranza di poter essere riammessi all' ordine. Comandiamo in oltre espressamente che sia tolto per sempre il condannato abuso di pattuire le mesate i superiori co' cercatori. Tutto ciò che ci danno i benefattori si dovrà portare in convento , sia poco , sia molto ; nè sarà lecito a' cercatori di vendere alcuna cosa , sotto pena di esser puniti come proprietari.

XI. Proibiamo sotto le pene comminate dalle costituzioni apostoliche (1) ed altre arbitrarie al padre provinciale di affittare o tutto o parte del giardino de' nostri conventi sotto qualunque pretesto. Tutti i frutti di esso se li debbono godere i poveri religiosi in comune; il che si è il titolo per cui la Santa Sede ci ha permesso l' uso di siffatti stabili. Raccomandiamo pertanto al padre provinciale di non permettere mai che si veda rinnovato simile disordine.

XII. Qualunque divisione sia stata fatta ne' nostri giardini da' nostri antichi , non è stata mai loro intenzione di privare la comunità de' frutti che ricavansi dalle porzioni affidate alla cura di religiosi particolari. Tutto è della comunità , e tutto debbe essere imparzialmente distribuito in refettorio : e quelli che in qualunque modo se ne appropriano , non fanno che un vergognoso furto alla medesima. Ordiniamo perciò a' padri guardiani di ritirare tutte le chiavi delle particolari porzioni del giardini , e quindi di commetterne la coltivazione a chi crederanno più spediente. Esortiamo nondimeno i medesimi guardiani di essere debitamente convenienti co' padri di provincia , ove questi amino divertirsi nella coltivazione de' fiori per fornirne gli altari.

XIII. La porzione poi del giardino assegnata all' infermeria non sia compresa nella precedente disposizione : dovrà quindi esser custodita dal capo infermiere , che coll' assistenza degl'infermerotti avrà cura di coltivarla, serbando ed impiegando tutto il prodotto di essa a beneficio de' poveri infermi , e non altrimenti. Il padre presidente perciò invigilerà attentamente acciocchè non si rinnovi l' abbominevole abuso di vendere, o dar fuori a capriccio i frutti , lasciandone privi i poveri ammalati.

---

(1) *Paul. V. constit. ambitiosae. Urban. VIII. const. sacra congregatio de rebus regularibus non alienandis.*

ART. VIII. — *Della infermeria.*

È comune lamento della provincia che nell' infermeria gli ammalati non sono assistiti conforme lo esige la carità ed il bisogno ; per cui molti sono stati costretti a ricorrere a' parenti per non perire abbandonati senza nemmeno la necessaria assistenza. Commossi da tante forti lagnanze, abbiamo dovuto esaminare l' antico ed il presente sistema, i mezzi che l' infermeria aveva un tempo , e quelli che presentemente può avere , e ci siamo quindi convinti che sebbene vi sia stata qualche trascuraggine per lo passato nel dare gli opportuni provvedimenti, pure essendo andate tutte perdute le pingui sovvenzioni che la pietà de' benefattori vi aveva fatto , non era così facile , come taluno s' immagina , di poter mettere le cose nella dovuta decenza e sufficienza. Per accorrere intanto in qualche modo alla deficienza de'mezzi, siamo venuti nella determinazione col parere del padre provinciale e definitorio di prescrivere quanto segue.

I. Che al governo dell' infermeria vi sia sempre uno de'più attivi e caritatevoli padri in qualità di presidente , scelto e nominato da tutta la definizione , al quale sia interamente devoluta l' amministrazione dell' infermeria tanto nel temporale, che nello spirituale , conferendo perciò ad esse tutte le facoltà necessarie ed opportune pel libero disimpegno della sua carica. Il padre presidente quindi sarà tenuto al mensile rendiconto appresso i due padri più anziani che si troveranno ivi stabiliti coll' intervento anche del sindaco apostolico della medesima , ai quali solamente spetterà di esaminare i conti e di firmare i libri. Il padre provinciale poi gli esaminerà ogni anno in santa visita. Esortiamo pertanto i padri provinciali ad aver a cuore questo santo stabilimento, ed invigilare con diligenza sulla condotta e carità del presidente , e di tutti gli officiali , portandosi anche spesso a visitare gli ammalati non solamente per consolarli ed animarli alla pazienza ; ma vie più per informarsi come vengono trattati e provveduti, castigando quindi severamente quelli che in ciò si rendessero colpevoli.

II. Sebbene l' infermeria sia anche un luogo di riposo pe' religiosi vecchi ed impotenti, è doveroso nondimeno che i medesimi siano soggetti a quella regolare osservanza , la quale è compatibile colle loro forze , e li mette in istato di prepararsi con più merito alla morte. Ordiniamo perciò che in avvenire si rimetta il refettorio comune come anticamente si praticava e presentemente si pratica in tutte le provincie ben regolate del nostro ordine , proibendo in pari tempo a tutti gli officiali dell' infermeria di portare o dare alcuna cosa commestibile dalle rispettive officine per le stanze de' particolari , eccettuati quelli che sono attualmente infermi o impotenti ad uscire dalla stanza. Se qualcheduno poi adducesse de' motivi per non poter con-

correre al refettorio comune, comandiamo espressamente il padre presidente che vedendosi costretto ad accordarglielo, gli nieghi assolutamente di uscire dal convento, mentre chi ha forze bastanti di vagare per la città, può anche fare pochi passi per intervenire al refettorio cogli altri.

III. Tanto il padre presidente, quanto l'infermiere, gl'infermerotti, e gli altri officiali sani dell'infermeria dovranno in avvenire concorrere agli atti comuni di giorno e di notte colla famiglia di questo convento; quelli solamente eccettuati che saranno attualmente impiegati alla guardia degl'infermi. I sacerdoti poi dell'infermeria saranno in avvenire tenuti a dire la messa in chiesa i giorni festivi, essendone richiesti dal padre guardiano, il quale per altro userà co' medesimi tutta la carità e convenienza per farli celebrare ad un'ora quanto sarà possibile ad essi comoda. I padri graduati poi potranno bensì essere pregati ne' bisogni a prestare siffatto servizio; non vogliamo però che vi siano astretti.

IV. Gl'infermerotti e gli altri officiali sani dell'infermeria che non sono in attuale servizio, potranno essere occupati dal padre guardiano in cucina, nell'orto, e dove meglio crederà spediente dentro il convento. Così ancora a' compagni de' padri di provincia il padre guardiano assegnerà un impiego il quale sia compatibile col servizio che debbono prestare al loro principale.

V. Per fissare la sussistenza a quelli che si ritirano nella infermeria, siamo stati costretti a ricorrere a de' mezzi straordinari, fuori de' quali nulla vi era che ci potesse offrire un sufficiente provvedimento. Il sistema che finora si è praticato di destinarvi de' cercatori che fossero mantenuti a spese del convento, oltre di essere incompatibile co' bisogni di questa comunità eccessivamente aggravata oltre le forze, era anche insufficiente per accorrere a tutti i bisogni dell'infermeria, come consta dalla esperienza. Finchè dunque non si trovino de' mezzi migliori ci siamo appigliati allo estremo bisogno a fissare il sistema di molte provincie dell'ordine, le quali prive di grandi risorse per poter mantenere le rispettive infermerie, vengono mantenute a spese di tutta la provincia. Ascoltato pertanto il parere del padre provinciale e definitorio ci siamo determinati a prescrivere.

1. Che ciascun convento della provincia farà celebrare tre messe al mese a beneficio dell'infermeria, eccettuato solamente questo convento della Concezione, il quale è bastantemente gravato col mantenere gli ufficiali della medesima.

2. Tutti i sacerdoti esistenti nell'infermeria, compresi i convalescenti, celebreranno a beneficio della medesima quattro messe per settimana; eccettuate il padre presidente, che celebrerà le consuete a favore del convento, a spese del quale è mantenuto.

3. Ciascun sacerdote della provincia, non eccettuato nemmeno il padre provinciale, celebrerà sei messe all'anno a beneficio anche dell'infermeria.

4. I sacerdoti esistenti nel reale romitaggio di Capodimonte celebreranno sei messe al mese, giusta il decreto che ivi abbiano lasciato in santa visita, rimanendo perciò l'infermeria obbligata a ricevere e provvedere que' religiosi e terziario in caso di malattia.

5. Il piccolo vestiario delle scuole e della tela pel cappellano, per l'infermiere e per gli altri officiali della infermeria rimarrà a carico de' conventi, eccettuato questo della Concezione, il quale sarà obbligato a somministrare diariamente il pane alla medesima, ed il vestiario al padre presidente. Il vestiario poi suddetto pe' vecchi ed impotenti o cronici che si sono ritirati nell'infermeria per finirvi i loro giorni, rimarrà a carico dello stabilimento.

6. Se alcuno de' sacerdoti si ricuserà di celebrare a favore dell'infermeria le messe assegnate, vogliamo che *ipso facto* rimanga sospeso *a divinis*.

7. La metà degli spropri che il padre provinciale potrà fare in vita, o in morte di qualche religioso, vogliamo che sia addetta all'infermeria, e l'altra rimanga in favore del lanificio. Il padre provinciale è incaricato sotto la sua responsabilità di mettere in esecuzione l'indicato sistema, e di fissare il tempo in cui i sacerdoti dovranno celebrare le dette messe.

VI. Ingiungiamo al padre provinciale e presidente di far rimettere nell'infermeria i cancelli ne' siti dove anticamente erano, col campanello di avviso per quelli che vorranno entrare. Congederanno in oltre tutti i secolari che fossero al servizio particolare de' religiosi, e non vi lasceranno che un solo garzone di buoni costumi che non abbia famiglia da sostentare, e che sia maggiore di anni venti, giusta i decreti apostolici (1).

VII. I religiosi esistenti nell'infermeria dovendo qualche volta uscire a prendere aria, anderanno sempre col compagno, chiedendone prima la dovuta licenza al padre presidente, il quale vogliamo perciò che abbia la sua cella dentro la infermeria, o presso la medesima. Chiunque ardirà di fare diversamente non si lasci uscire. Vogliamo per altro che rimanga illeso agli exdefinitori generali, il privilegio loro accordato da molti capitoli generali in forza del quale quando vorranno uscire non sono tenuti ad altro che a spedire il loro compagno al superiore a prender ogni volta la benedizione prima e dopo ritornati.

VIII. Sebbene siamo persuasi che tutti quelli i quali hanno avuto il permesso di ritirarsi nell'infermeria per terminarvi i loro giorni, e pensare solamente alla salvezza delle anime lo-

---

(1) *S. Congreg. sup. stat. regular. de tert. hospit. etc.*

ro, si occupino più di ogni altra cosa della santa orazione e meditazione, nientedimeno acciocchè le cose siano fatte colla dovuta regolarità, ed abbiano maggior merito appresso DIO, mediante gli esercizi di comunità, ordiniamo che in avvenire ogni sera vi sia nella cappella, o in altro luogo più adattato, l'orazione comune. Sarà cura perciò del padre cappellano di recitare prima le litanie de' santi, quindi di leggere la meditazione, che verrà seguita dalla orazione mentale per lo spazio di mezz' ora, finita la quale canteranno con divozione e raccoglimento la terza parte del rosario alla MADONNA SS., dopo il quale reciteranno il *de profundis* coll' orazione *fidelium* alle anime sante del purgatorio, e quindi se ne anderanno in cella a riposare colla benedizione di DIO e della nostra MADRE Santissima.

IX. Nessun ammalato potrà esser mandato all' infermeria da' padri guardiani, se oltre il certificato del medico cubiculare della comunità, non avrà anche ottenuto l' obbedienza del padre provinciale, il quale non si mostrerà mai difficile a rilasciarla, quantevolte il medico giudicasse di esser necessario. Nei casi urgenti però i padri guardiani si potranno arbitrare a mandarli senza aspettar l' obbedienza suddetta: saranno però tenuti di scrivergli contemporaneamente, manifestandogli l' urgenza della malattia, per cui non han potuto aspettare la di lui obbedienza.

X. Se mai accadesse che qualche religioso di aliena provincia volesse venire a questa infermeria per esser curato, vogliamo che il padre provinciale non lo riceva se prima non è assicurato dal rispettivo provinciale di pagare tutte le spese che nel vitto e ne' medicamenti, ed in tutto il rimanente potrà occorrere, non essendo giusto che questa infermeria faccia le spese per religiosi che non sono della provincia. Vogliamo solamente che ne sia eccettuato il caso di qualche forestiere di qualunque provincia, che colle sue carte in regola si trovasse di passaggio, o per pochi giorni a Napoli, e cadesse ammalato, mentre in simili casi la carità esige che si assista il povero infermo con tutti i mezzi che possiamo; il che anzi farà grande onore alla provincia, e gran merito si acquisteranno anche appresso DIO.

XI. Proibiamo espressamente al padre provinciale e presidente di alloggiare nell' infermeria secolari, e religiosi di qualunque grado, che vengono in Napoli pe' loro affari, ovvero sono di passaggio. L'infermeria non dee servire che per gl'infermi ed impotenti. Vogliamo quindi che le chiavi di tutte le stanze siano ritirate dal padre presidente, il quale non le cederà che per l' oggetto indicato, e non mai per alloggiare secolari, o religiosi sani, siano di questa, o di qualunque altra provincia. Il padre guardiano poi penserà a preparare in una parte del convento le stanze per alloggiare i forestieri, al ricevimento, ed all' assistenza de' quali si destinerà un caritatevole religio-

so, il quale avrà la cura di tenere le stanze pulite, e fornite delle cose necessarie, e di servire anche i forestieri.

ART. IX. — *Di altri abusi e difetti da emendarsi.*

I. Essendosi introdotto l'abuso di dare de' numeri al lotto, e di giocarvi ancora con manifesta e grave violazione del voto di povertà, e con iscandalo di tutti i buoni religiosi e delle oneste persone del secolo, facciamo riflettere a tutti i superiori, e massimamente al padre provinciale, che saranno ancor essi inevitabilmente puniti da DIO se conoscendo tale abuso in qualcheduno de' loro sudditi, non si curasse di toglierlo castigando dovutamente il trasgressore. Vogliamo pertanto che se qualcheduno dopo le debite ammonizioni non si volesse emendare, si proceda contro di lui come scandaloso, disubbidiente, e proprietario.

II. Avendo trovati alcuni conventi che non hanno libreria essendo stata dispersa all' epoca della soppressione, e molti altri le hanno disordinate senza indice, nè religioso che vi attenda, ordiniamo al padre provinciale di raccogliere da tutte le librerie che hanno opere duplicate, le copie superflue, e destinarle a' conventi che mancano di libreria. Così ancora destinerà in ogni convento un religioso abile in qualità di bibliotecario, il quale sarà incaricato di formare l' indice, di custodire la chiave, di raccogliere tutti i libri della libreria che fossero nelle stanze de' particolari, e di non cederli ad alcuno in seguito se non avrà lasciato il biglietto, sotto le pene stabilite dalle costituzioni apostoliche da incorrersi *ipso facto* (1).

III. Essendo espressamente proibito dalle costituzioni apostoliche (2) e da quelle del nostro ordine di uscire soli dal convento (3), ordiniamo che tale divieto sia esattamente osservato; non potendo essere che sommamente decoroso l'avere sempre il compagno. A chiunque non vorrà adattarsi a questo sistema si nieghi assolutamente l' uscita. I giorni di festa poi non si lascerà uscire alcuno se non per circostanze gravissime, e per servire le cappellanie, alle quali i sacerdoti dovranno spedirsi sempre col compagno sia laico, o terziario.

IV. Avendo trovato in molti conventi l' abuso di far la scuola a' ragazzi, e di affittare le stanze a secolari, ingiungiamo tanto a' superiori locali, quanto al padre provinciale di non permettere mai simili disordini, avendo fatto conoscere l' esperienza il gran detrimento che da ciò ne risulta alla regolare osservanza, ed alla religiosa reputazione. Noi non siamo chiamati

(1) *Bull. ord. tom.* I, *pag.* 97 *e* 107.
(2) *Clem. VIII. constit. nullus de reform. regular.* §. 19.
(3) *Const. ord. cap. III.*

alla religione per far la scuola a' ragazzi, ma per convertire i peccatori colla predicazione, colle confessioni, e col buon esempio. Il padre provinciale castigherà severamente i trasgressori, anche colla pena di sospensione a suo arbitrio. Vogliamo solamente che ne sia eccettuato il caso che qualche personaggio di alto rango, o benefattore insigne dell' ordine voglia ritirarsi fra noi per qualche tempo; ed in tale circostanza proibiamo espressamente di pattuire, o pretendere ricompensa alcuna. I poveri poi che vanno limosinando, dovranno essere ricevuti con tutta carità, assegnando a' medesimi una stanza al pianterreno dentrò la clausura, la di cui porta debba ogni notte chiudersi dal dì fuori col catenaccio (1), facendo loro la limosina in tutto ciò che si potrà.

V. Nessuno in avvenire potrà venire in Napoli, o passare i limiti assegnati per distretto (2) di questua ad ogni convento, nemmeno i padri guardiani, senza obbedienza del padre provinciale. I disordini che da questa libertà abusata ne sono venuti, ci hanno obbligato a mettervi questo riparo. Eccettuiamo per altro da questa legge i conventi della Torre del Greco, di Caivano e di Pozzuoli, i di cui guardiani potranno portarsi in Napoli senza l' obbedienza del provinciale, e potranno anche spedire gli officiali del convento per fare gl' interessi del medesimo. Le provviste poi che i guardiani degli altri conventi dovranno fare in certi tempi dell' anno, le faranno fare dal provveditore generale della provincia stabilito in Napoli, al quale si dovranno dirigere, ed il di cui avviso dovranno aspettare per mandare indi il terziario per ritirarle. Nessun guardiano potrà fare fabbriche nuove, riparazioni notabili, o istituir nuove feste, o altra qualunque novità ne' rispettivi conventi, se oltre il parere della famiglia, non ne otterrà anche il permesso dal padre provinciale. Tutte le spese che si faranno senza tale intelligenza ed autorizzazione, non saranno bonificate nei conti.

VI. Il padre provinciale dovrà far la visita esatta in tutti i conventi, essendo egli solo il superiore responsabile di tutto presso DIO, presso l' ordine, e presso lo stesso governo. Il pretesto di non doversi ciò fare per riguardo de' padri della custodia non può salvare la sua responsabilità.

VII. Comandiamo espressamente a tutti di non ritenere alcun secolare al servizio particolare de' religiosi, siano sudditi, o superiori; e solamente permettiamo che i conventi possano rispettivamente tenerne uno, o due secondo il bisogno; e questi, oltre di dover essere di specchiati costumi, e maggiori di

(1) *Const. ord. cap. VI.*
(2) *Conc. Trid. sess. 25. de reg. c. 10, et const. ord. cap. II.*

anni venti, giusta le ordinanze apostoliche (1), non siano anche ammogliati, nè abbiano famiglia da sostentare. A costoro si daranno le stanze separate dal dormitorio comune de'religiosi, ed il padre guardiano sorveglierà attentamente la loro condotta, e li farà intervenire al catechismo, che sotto le pene comminate dalle ordinazioni apostoliche (2) vogliamo che in tutti i nostri conventi si faccia a' laici ed a' terziari tutte le domeniche dell'anno da un abile sacerdote, che il padre provinciale col suo definitorio deputerà in ogni convento.

VIII. Essendoci espressamente comandata la lettura in pubblica mensa da' decreti pontifici sotto pena di privazione di tutti gli offici, di perpetua inabilitazione a conseguirne degli altri, e di privazione di voce attiva e passiva anche in perpetuo, ordiniamo che la suddetta lettura non si lasci mai di fare ne'tempi debiti: cioè i decreti *de largitione munerum* si leggeranno nel mese di gennaio; quei *contra haereticam pravitatem* ne' mesi di marzo e di agosto; quei *de celebrationemissarum, et de regolaribus, apostatis, et ejectis, nec non de regularium reformatione, ac institutione receptione et educatione novitiorum* immediatamente dopo la prima domenica dell'avvento, e dell'ottava del Corpo di CRISTO. Le lettere poi circolari della santa congregazione della disciplina regolare intorno al catechismo sulla dottrina cristana da farsi a' laici, a' terziari ed a' garzoni del convento ogni domenica, si leggeranno immediatamente dopo la festa del padre S. Francesco, e nella prima settimana di maggio. Le costituzioni poi dell' ordine si leggeranno immediatamente dopo che ogni volta si saranno letti i decreti pontifici. Avvertiamo il padre provinciale, che le suddette pene s'incorrono tutte *ipso facto*, e quindi non è in suo potere di lasciar continuare i guardiani che in ciò fossero negligenti. Ingiungiamo perciò all' ordinarista d' inserire nell'ordinario annualmente questo nostro decreto, acciocchè non si cammini più alla cieca, e gli accoliti, o altri che ne fanno le veci, i quali hanno da leggere in refettorio, conoscano il tempo preciso di dover leggere ciò che non si può lasciare senza incorrere pene sì gravi. Le presenti ordinazioni poi si leggeranno sempre immediatamente dopo lette le costituzioni del nostro ordine.

Ed ecco, padri e fratelli carissimi, le ordinazioni che in conseguenza degli abusi conosciuti nel giro della nostra visita pastorale di questa venerabile provincia abbiamo creduto di dovervi lasciare. Sebbene non possiamo avere la presunzione di avervi con esse preparato un rimedio per tutti i mali che in progresso di tempo potrebbero nascere; nientedimeno possiamo essere sicuri che usando fedelmente de'mezzi in queste ordina-

(1) *S. congr. de stat. regul. de aetate tert. hosp. etc.*
(2) *S. congr. disc. reg. lib. de doctr. christ.*

zioni somministrativi, saranno per lo meno allontanati i mali maggiori, e distintamente quelli che degradano il nostro stato. Sarà cura poi de'padri provinciali e dei guardiani di supplire col loro zelo, e coll' autorità loro tutto ciò che noi non abbiamo potuto fare. Del resto, padri e fratelli dilettissimi, converrà ricordarci che non siamo entrati in religione per far quello che noi vogliamo, ma bensì per vivere secondo la regola che abbiamo professata. Tutte le pretensioni, i privilegi e le delicatezze che vogliansi addurre per dispensarsi, o alleggerire il peso dell' osservanza, diverranno tante acotissime spade all' angustiato cuore del moribondo rilassato religioso. Guai a noi se non pensiamo per tempo a disprezzare queste vanità, le quali non sono che lacci co'quali l'infernal nemico prepara la nostra rovina. Si osservi dunque la regola, si osservino le costituzioni, ed il nostro SIGNOR GESU' CRISTO, cui caldamente vi raccomandiamo, pe' meriti anche e per la intercessione del nostro padre S. Francesco vi colmerà de' suoi celesti favori, e vi farà morire della morte de' giusti. Così sia.

Decreto degli 11 marzo 1839 che estende a' reali dominii oltre il faro le vigenti disposizioni relative all' esportazione dal regno di oggetti antichi, o di arte.

Visto il real decreto de'13 di maggio 1822 sulla norma da serbarsi nella sportazione dal regno di oggetti antichi, o di arte;

Visto l' altro real decreto de' 14 di maggio detto anno intorno alle ritualità necessarie per l'imprendimento degli scavi intesi alla ricerca di antichità; ed il real rescritto de' 22 di settembre 1824 prescrivente l' assistenza agli scavi altresì di un agente di polizia;

Volendo che simili norme sieno adottate per la Sicilia;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' cennati reali decreti de'13 e de'14 di maggio 1822, e nel citato real rescritto de' 22 di settembre 1824, sono comuni a' nostri reali dominî oltre il faro.

2. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni, delle finanze, della polizia generale, ed il nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto degli 11 marzo 1839 relativo a' vedovi ed alle vedove che contraggano matrimonio solo ecclesiasticamente.

Sorto il dubbio se un vedovo o una vedova contraendo matrimonio solo ecclesiasticamente possa conservare il godimento di que' dritti che per disposizione di legge, o per convenzioni, o per altro modo sono o possono essere conceduti allo stato vedovile;

Veduti gli articoli 67, 150, 151 e 189 delle leggi civili;

Veduta la sovrana determinazione de' 30 di maggio 1823 relativamente a'matrimoni di coscienza che fossero celebrati sotto l'impero delle attuali leggi civili;

Veduto il decreto de' 25 di settembre 1828;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Considerando che i matrimonî celebrati in regno senza l'adempimento degli atti dello stato civile, sotto qualsivoglia denominazione, non sono produttivi degli effetti civili tanto riguardo a' coniugi, che a' di loro figli;

Considerando che questa mancanza di effetti costituendo una sanzione penale, non può mai tornare in vantaggio di coloro che v'incorrano, e servire così di mezzo, ed in pregiudizio altrui, al conseguimento o alla conservazione di alcun diritto o vantaggio;

Considerando che la cagione determinante de' beneficii annessi allo stato vedovile per legge, per convenzione, o per altro modo, vien sempre meno ne' matrimonî che sieno, o pur no, celebrati con l'adempimento degli atti dello stato civile;

Considerando che sia nella utilità generale dar luogo ad alcun provvedimento che rimuova il dubbio promosso;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I vedovi e le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente, non possono conservare il godimento di alcun diritto o vantaggio che per disposizione di legge, per convenzione qualunque, o per beneficenza del primo coniuge sia conceduto allo stato vedovile, e da quello condizionato.

2. I nostri ministri segretari di stato, ed il nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 22 marzo 1839 che istituisce nella città di Napoli una giunta speciale col nome di Consiglio edilizio, abolendo la giunta di fortificazione e la commessione delle acque.

Volendo provvedere in modo speciale a' mezzi di accrescere la sicurezza, la salubrità, il comodo ed il decoro della nostra fedelissima città di Napoli;

Veduta la nostra risoluzione de' 10 di gennaio 1832, ed il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È istituita per questa nostra capitale una giunta speciale col nome di consiglio edilizio, i di cui componenti si diranno Edili.

Il consiglio edilizio sarà composto dell'intendente di Napoli, presidente; del sindaco della città, vice-presidente; di tre fra' suoi più distinti cittadini, di tre uomini di arte, e di un segretario; tutti di nostra nomina.

2. La durata delle funzioni degli Edili sarà di sei anni, ma potranno essere confermati.

Il consiglio edilizio sarà convocato dall' intendente almeno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiederà. Si riunirà nella intendenza, dove sarà stabilita la sua segreteria ed il suo archivio.

Potrà deliberare con cinque votanti. Le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità, sotto la presidenza dell' intendente, il voto del presidente sarà preponderante.

I suoi atti saranno consultivi, e dovranno esser muniti della nostra approvazione, eccetto le risoluzioni ed i provvedimenti contemplati ne' seguenti articoli 8, 11 e 14 del presente decreto.

3. Le funzioni degli Edili sono gratuite. I loro utili servizi saranno da Noi presi in particolar considerazione. Il segretario avrà un soldo di annui ducati seicento a carico della città.

4. Gl' impiegati che occorreranno alla segreteria del consiglio edilizio saranno a misura del bisogno, ad ogni richiesta del presidente, accordati dal sindaco fra gl' impiegati e pensionati municipali.

Il soldo del segretario, e tutte le altre spese del consiglio saranno prevedute anno per anno sullo stato discusso della città di Napoli con un articolo particolare. Le liberanze sul fondo assegnato saranno fatte dal sindaco a richiesta del consiglio.

5. Prima cura del consiglio edilizio sarà quella di far levare nel più breve tempo una pianta geometrica del fabbrica-

to di Napoli compreso nel recinto del muro finanziere, sopra una scala ed un disegno che sarà sottoposto alla nostra approvazione. Farà parte di questa pianta quella de' corsi sotterranei da noi ordinata colla nostra sovrana risoluzione de' 9 novembre 1831.

Il nostro real uffizio topografico somministrerà tutte le notizie che ha raccolto o raccoglierà, e che saranno utili per la formazione di detta pianta, mettendosi a tal uopo di accordo col consiglio edilizio, e cogl' ingegneri civili che saranno dal medesimo a tal oggetto destinati.

6. Sulla pianta ordinata nell' articolo che precede saranno notati con distinzione i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo ed abbellimento, come sono l'ampliazione e l' allineamento delle strade; la formazione di nuove piazze, passeggiate e mercati; l' abolizione delle grondaje esterne; l' accrescimento delle acque, la loro migliore distribuzione, e simili.

Il consiglio edilizio pe' lavori della pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, e per qualunque disimpegno concernente le sue attribuzioni, potrà richieder l' opera degli architetti commessarii de' quartieri, e degli altri architetti municipali a sua scelta, e potrà farli intervenire nelle sue sessioni, ove però non avranno che voto consultivo.

7. La giunta di architetti detta di fortificazione stabilita col regolamento dell' intendente di Napoli de' 28 di febbrajo 1817, e la commissione detta delle acque, sono abolite. Le rispettive loro attribuzioni sono trasferite nel consiglio edilizio, ferma rimanendo l' attuale distribuzione e forma del servizio nella esecuzione de' lavori insino a che non sarà proposto dal consiglio stesso, e da noi approvato, un regolamento diffinitivo pel migliore andamento di tal servizio.

8. È trasferita del pari dal corpo municipale nel consiglio edilizio la giurisdizione di portolania, che sarà esercitata dal consiglio colle norme prescritte dal nostro decreto de' 10 di gennaio 1832. L' autorità municipale dovrà impedire ogni occupazione di suolo pubblico, a' termini dell' articolo 5 di detto decreto; dovrà compilare il processo verbale di ogni contravvenzione; far rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano; e quindi trasmetterà le carte al consiglio edilizio, che pronunzierà l' applicazione delle multe e la condanna alla rifazione de' danni ed interessi.

In ordine alle licenze, alla preventiva ricognizione, alla direzione nella esecuzione per le opere de' privati ne' loro edifizi posti a fronte, o a confine delle pubbliche strade, ed alle concessioni del suolo pubblico, il consiglio edilizio si uniformerà al detto nostro decreto de' 10 di gennajo 1832 ed al regolamento al medesimo annesso.

9. Appena che sarà da noi approvata la pianta di Napoli

formata in esecuzione del presente decreto, verrà depositata nell' archivio del ministero degli affari interni; e ne saranno rimesse copie conformi allo archivio del consiglio edilizio ed a quello della città per essere progressivamente eseguita.

10. L' allineamento ed ogni altro miglioramento che verrà segnato sulla pianta di Napoli, dovrà esser l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell' amministrazione; sarà eseguito ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi così pubblici, come privati posti a fronte delle strade, o che se ne dovranno costruire de' nuovi; lo sarà egualmente sempre che da noi così verrà ordinato per fine di pubblica utilità.

11. A cominciare dalla istallazione del consiglio edilizio, che verrà annunziata al pubblico a cura dell' intendente, sarà sottomesso all' esame ed all' approvazione del detto consiglio ogni disegno di ricostruzione, o di costruzione di edifizio, così pubblico, come privato, posto a fronte di strada. Il consiglio si occuperà della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità; e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizi, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazioni. Niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal consiglio il disegno. I contravventori potranno esser condannati dallo stesso consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa.

L' esame e l' approvazione prescritta nel presente articolo non dovrà cagionare veruna spesa a'particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al consiglio.

12. Il consiglio edilizio sarà in oltre consultato su' progetti di tutti i lavori pubblici d' importanza che interessano la capitale; lo sarà sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione, e su' regolamenti relativi alla salubrità e nettezza delle strade.

13. Il consiglio edilizio sopra tutti gli oggetti che gli sono attribuiti col presente decreto, oltre il rinvio che gli sarà fatto dal ministro, potrà benanche prendere la iniziativa delle proposizioni.

14. Il consiglio edilizio per delegazione speciale è esclusivamente chiamato a definire tutte le quistioni nascenti dall' allineamento e dalla esecuzione della pianta della città, ed a regolare tra l' amministrazione ed i particolari le indennità cui siffatte operazioni potranno dar luogo. Statuirà similmente sulle contravvenzioni all' allineamento ed a' disegni da esse approvati; le quali saranno riparate a spese e pericolo de' contravventori, a' termini del precedente articolo 11.

I provvedimenti del consiglio edilizio nelle enunciate materie, come in quelle riguardanti la giurisdizione di portolania enunciate nel precedente articolo 7, saranno esecutivi, e ver-

ranno mandati ad effetto col braccio dell' amministrazione. Avverso tali provvedimenti sarà aperto soltanto il reclamo cui van soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell' articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

15. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 13 aprile 1839 prescrivente che le parti del pubblico ministero siano affidate al giudice regio nello esperimento di fatto ne' giudizii penali.

Veduti gli articoli 191 e 193 delle leggi di procedura penale in materia di esperimento di fatto ne' giudizi penali;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nello sperimento di fatto, che uniformemente all' enunciato articolo 193 la gran corte delegherà al giudice istruttore, o ad alcuno de' giudici di circondario, le parti del ministero pubblico verranno esercitate dal giudice regio che la stessa gran corte, inteso il nostro proccuratore generale, destinerà tra que' de' circondari vicini al sito ove lo sperimento è da eseguirsi.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Legge de' 14 di ottobre 1839 per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di tratta de' negri.

Volendo noi sanzionare misure conducenti alla prevenzione e repressione de' reati relativi al traffico abbominevole, cui si è dato il nome di *tratta de' negri*, dopo di aver noi accordato la nostra adesione a' trattati de' 30 di novembre 1831, e dei 22 di marzo 1833 fra Sua Maestà il re de' francesi, e sua Maestà il defunto re del regno-unito della gran Brettagna ed Irlanda;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. L' armamento di una nave ne' nostri reali domini per farla servire alla *tratta de' negri* si punirà col secondo al terzo grado di prigionia se la nave sia presa prima della partenza nel sito dell' armamento.

2. La pena sarà di reclusione se la nave sia presa posteriormente in mare, senza che alcun fatto di *tratta de' negri* sia avvenuto.

3. Non si darà luogo a procedura ne'casi de' precedenti articoli, che quando a bordo della nave trovinsi oggetti che la mostrino destinata alla *tratta de' negri*.

Questa destinazione si presumerà quante volte nella nave si rinvengano alcuni degli oggetti inscritti nell' articolo 6 del trattato de' 22 di marzo 1833, salvo la pruova in contrario uniformemente allo stesso articolo.

4. Se alcun fatto di *tratta de' negri* abbia avuto luogo con nave del nostro regno, la pena sarà del primo grado de' ferri.

5. Le pene sanzionate co' precedenti articoli 1, 2 e 4 contro le persone di equipaggio della nave, e contro ogni altro che abbia avuto parte ne' fatti che vi sono rispettivamente espressi, non si applicheranno nel minimo del grado, così per gli uffiziali del regno, come pel proprietario, per l' assicuratore del medesimo, che scientemente sieno concorsi nell' armamento, e pel prestatore di capitali nella scienza di servire all' oggetto.

Le pene stesse si accresceranno di un grado per l' armatore, pel capitano, pel sopraccarico della nave armata, e per chiunque altro vi abbia esercitato le loro funzioni, ancorchè non portato come tale ne' ruoli di equipaggio.

6. Oltre le pene sanzionate ne' precedenti articoli, si pronunzierà la confiscazione del bastimento e del carico.

Quando non sieno essi caduti in potere dell' autorità pubblica, si pronunzierà in luogo della confiscazione un' ammenda eguale al valore di tali oggetti contro il proprietario, l' assicuratore, ed il prestatore de' capitali.

7. Verranno esentate dalle pene di cui è fatto parola le persone dell' equipaggio che prima del procedimento loro noto, o nel termine di giorni quindici consecutivi al loro disbarco nel regno, o nell' estero, abbiano de' fatti relativi alla *tratta dei negri* dato notizia all' autorità pubblica ne' nostri reali domini, a' nostri agenti nell' estero, ed in loro mancanza alle autorità locali.

Avrà il beneficio stesso l' individuo non appartenente all'' equipaggio, il quale implicato ne' reati medesimi, ne faccia il rivelamento alle pubbliche autorità prima che la procedura siasi cominciata.

8. Sono esclusi dal beneficio di che parlasi l' armatore, il capitano, gli uffiziali, il sopraccarico, il proprietario, l' assicuratore della nave, ed il prestatore de' capitali.

9. Quante volte ad alcuno de' *negri* compresi nella *tratta* si rechi maltrattamento costitutivo di misfatto o delitto, il colpevole si punirà uniformemente alle *leggi penali* in vigore.

10. La fabbricazione, la compra, la vendita de' ferri specialmente impiegati nella *tratta de' negri*, si puniranno col primo al secondo grado di prigionia, e colla confiscazione de' ferri.

La pena sarà del primo grado di prigionia contro il possessore di tali specie di ferri nella pubblicazione di questa legge, il quale ometta di farne la dichiarazione all' autorità pubblica nel termine di giorni quindici, e di sformarli nel termine di tre mesi.

11. Se ne' reati in materia di *tratta de' negri* incorrano uffiziali pubblici o impiegati, la pena loro applicabile per la parte che vi han presa, si accrescerà di un grado uniformemente all' articolo 246 delle *leggi penali*.

12. Ne' reati in materia di *tratta de' negri* preveduti negli articoli 1 e 2 di questa legge procederà la gran corte criminale della provincia dov' è il luogo del seguito armamento, allorchè la nave armata prendasi nel territorio giurisdizionale del regno. In ogni altro caso la competenza è della gran corte criminale in Napoli, dove sarà condotto il legno in vigore dello articolo 4 della convenzione avuta luogo tra noi ed il re dei francesi, ed il re della gran Brettagna del dì 14 di febbrajo 1830.

13. La gran corte profferirà la liberazione de' *negri* compresi nella *tratta*; salvo i provvedimenti governativi che si troveranno convenire al destino de' medesimi.

Si darà loro gratuitamente copia legale della decisione di libertà.

14. I proventi della vendita del legno e del carico confiscati, o l' ammenda in luogo de' medesimi applicata a norma dell' articolo 6 di questa legge, serviranno all' uso determinato dall' articolo 5 del trattatto de' 22 di marzo 1833.

15. Le decisioni di condanna, oltre la pubblicazione uniformemente all' articolo 20 delle *leggi penali*, si riporteranno per estratto nel giornale ufiziale de' nostri reali domini.

Vogliamo e comandiamo che qu sta nostra legge da noi sottosrritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrisponden i autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de' 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la ripetizione dell' atto della solenne promessa di matrimonio.

Veduti gli articoli 68, 77, 79, 80 e 166 delle *leggi civili*, relativi alle formalità per gli atti dello stato civile per matrimonio;

Sul dubbio se non celebrandosi il matrimonio fra l'anno della scadenza del termine dell' affissione della notificazione, debba ripetersi l' atto della solenne promessa, giusta l' articolo 79, al pari della notificazione prescritta dall' articolo 68 delle dette *leggi;*

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè si darà luogo alla rinnovazione della notificazione di che parla l' articolo 68 delle *leggi civili*, dovrà del pari ripetersi l' atto di solenne promessa.

Questi novelli atti dovranno adempiersi presso l' uffiziale dello stato civile del domicilio attuale delle parti, a' termini dell' articolo 76 delle *leggi* medesime.

2. Ad occasione della rinnovazione della notificazione e della solenne promessa dovrà esibirsi novello atto di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, o le novelle notificazioni dell' atto rispettoso, giusta gli articoli 75 e 166 e seguenti delle stesse *leggi*.

3. Rimane vietato agli uffiziali dello stato civile di notare al margine della solenne promessa la celebrazione del matrimonio, che fosse adempiuta dopo l' anno dalla scadenza del termine della notificazione.

In caso di contravvenzione, l' uffiziale dello stato civile sarà punito con una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti.

Pe' matrimoni però celebrati prima della pubblicazione del presente decreto, gli uffiziali dello stato civile noteranno in margine dell' atto di solenne promessa la celebrazione del matrimonio, ancorchè seguita dopo l' anno dalla scadenza del termine per la notificazione.

4. In piedi di ciascuna delle due copie dell' atto di solenne promessa, che dee rilasciarsi a' futuri sposi, giusta l' articolo 79 delle leggi civili, l' uffiziale dello stato civile dovrà scrivere, che « non celebrandosi il matrimonio fra l' anno dalla scadenza del termine dell' affissione della notificazione, debba questa innovarsi nel modo e nelle forme espresse nell' articolo 68 delle leggi civili. »

5. Il nostro ministro segreterio di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la competenza del gravame di appello contro l'atto del giudice commessario per la chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione.

Veduti gli articoli 169 e 181 della legge de' 29 di dicembre 1828 sulla procedura per la spropriazione forzata e la graduazione tra creditori, relativi alla chiusura diffinitiva parziale o totale del processo verbale di graduazione;

Sulla quistione se competessero gravami, e di quale specie contro l'atto del giudice commessario della graduazione per la chiusura diffinitiva di tutto o di parte del processo verbale di graduaziane;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustuzia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'atto del giudice commessario per la chiusura diffinitiva di una parte, o di tutto un processo verbale di graduazione, sarà soggetto al gravame di appello.

Questo gravame dovrà interporsi da chi ne abbia il diritto, a norma della legge, fra il termine perentorio di dieci giorni dalla data dell'atto medesimo.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 marzo 1840 portante la novella organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Veduti i reali decreti de' 16 di giugno 1824 e de' 17 di dicembre 1838;

Nella mira di organizzare il ripartimento di polizia presso il nostro luogotenente generale in Sicilia, coordinandolo co' ripartimenti del ministero in Napoli, e stabilire in somma tutti i ripartimenti per amendue i nostri reali dominii in armonia coi principii di promiscuità, e con norme sempre migliorative dell'andamento del servizio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ministero e real segreteria di stato della polizia generale avrà in Napoli quattro ripartimenti, oltre quello eventuale per gli affari della gendarmeria reale, ed un carico separato per la contabilità; ed avrà un ripartimento in Sicilia presso il nostro luogotenente generale, riassumente questo tutte le attribuzioni di quelli di Napoli.

De' quattro ripartimenti in Napoli, uno avrà la denominazione di segretariato, e gli altri il numero progressivo di primo, secondo, e terzo, accomodandovi il ministro quella distribuzione di affari che crederà più convenevole ed opportuna al miglior fine ed andamento di essi.

Il ripartimento poi per gli affari della gendarmeria, di cui trovasi nominato il solo capo, che sarà sempre uffiziale di ripartimento del ministero della polizia generale, atteso il necessario intimo legame delle materie di servizio, non che la loro moltiplicità ed importanza, si comporrà d'impiegati presi dagli altri ripartimenti; e sarà siffattamente formato sempre che il ministro si troverà essere insieme ispettor comandante l'arma suddetta.

2. Essi ripartimenti si comporranno ciascuno nel modo seguente:

un uffiziale di ripartimento;

un uffiziale di carico;

due uffiziali di prima classe, uno de' quali cogli onori ed il rango di uffiziale di carico, per disimpegnare il secondo dei due carichi componenti ogni ripartimento;

due uffiziali di seconda classe;

due uffiziali di terza classe;

quattro soprannumeri, due col soldo mensuale di ducati quindici, e due col soldo di ducati dieci;

un usciere col soldo di ducati quindici.

3. Rimane ferma la regola che in ogni classe di uffiziali il primo nominato godrà il soldo maggiore della classe stessa, e gli altri il minore.

4. Al ministero saranno in oltre addetti:

un revisore col soldo che attualmente gode;

un usciere maggiore col soldo di ducati venticinque;

un serviente col soldo di ducati dieci.

5. Rimane abolita la classe degli attuali alunni.

6. Restano abolite le piazze del primo usciere, e de' quattro portalettere; e quelli che or vi sono addetti, finchè esisteranno, verranno adibiti a servire nelle dipendenze dello stesso ministero, da cui riceveranno una gratificazione mensile eguale al loro soldo attuale.

7. I nostri ministri segretarii di stato della polizia generale, e delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 31 maggio 1840 portante la novella organizzazione della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia.

Veduta la legge organica delle nostre segreterie e ministeri di stato de' 10 di gennajo 1817;

Veduto il piano di organizzazione della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia de' 2 di aprile 1817;

Veduto il nostro decreto de' 17 di dicembre 1838, col quale fu disposto che presso il nostro luogotenente generale in Sicilia vi fossero de' ripartimenti appartenenti a' diversi ministeri di stato residenti presso di Noi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia conterrà quattro ripartimenti divisi in carichi, ed una contabilità.

2. I cennati ripartimenti avranno la seguente denominazione:

1.° ripartimento: *segretariato, personale ed archivio;*

2.° ripartimento: *affari civili;*

3.° ripartimento: *affari penali;*

4.° ripartimento: *affari di grazia e giustizia presso il luogotenente generale in Sicilia.*

3. Il personale del ministero anzidetto sarà di settanta uffiziali, cioè

quattro uffiziali di ripartimento;

un uffiziale di carico, capo della contabilità, che potrà essere anche un uffiziale di ripartimento;

dodici uffiziali di carico;

diciotto uffiziali di prima classe;

quindici uffiziali di seconda classe;

dieci uffiziali di terza classe;

dieci uffiziali soprannumerarii.

Vi saranno in oltre dodici alunni.

4. Le attribuzioni de' mentovati ripartimenti divisi in carichi, ed il numero degli uffiziali in ciascuno de' medesimi saranno indicati ne' seguenti articoli.

5. Il primo ripartimento sarà diviso in tre carichi, ed avrà un uffiziale di ripartimento, tre uffiziali di carico, sei uffiziali di prima classe, tre di seconda classe, tre di terza classe, tre uffiziali soprannumerarii, e tre alunni.

Attribuzioni del primo ripartimento.

1.° Carico : *segretariato.*

Affari riservati. Affari non appartenenti ad alcun ripartimento, o comuni a tutti i ripartimenti. Personale interno del ministero. Giuramento de' funzionarii, e degl' impiegati giudiziarii. Ricezione e registrazione di tutte le carte che pervengono nel ministero, e distribuzione delle stesse a' rispettivi ripartimenti. Spedizione degli ordini sovrani e della corrispondenza del ministero a tutte le autorità del regno. Redazione del protocollo di tutti gli affari da rassegnarsi al Re per la sovrana risoluzione. Corrispendenza con la real segreteria particolare per ciò che riguarda il rendiconto degli affari risoluti nel consiglio di stato, e di quelli risoluti nel real nome, l' invio de' decreti che debbono munirsi della real firma, ec. Comunicazione di tutti gli ordini del ministro a' ripartimenti. Vigilanza perchè si osservino i regolamenti sull' ordine e disciplina interna del ministero.

2.° Carico : *personale.*

Nomina e traslocazione di tutti i magistrati ed impiegati nel ramo giudiziario. Sospensione, destituzione, e riabilitazione de' medesimi. Formazione della statistica materiale e morale di ciascun magistrato. Esame delle quistioni in ordine alle precedenze. Lavori risguardanti l' alunnato di giurisprudenza pratica. Lavori intorno agli esami pubblici annuali degli aspiranti a cariche giudiziarie. Esame de' giudizii delle commessioni censorie su i giudici di circondario e de' loro supplenti, cancellieri, e cancellieri sostituti. Congedi, e proroghe di congedo ai funzionarii. Nomina de' componenti la camera di disciplina degli avvocati, il consiglio e la commessione di prima istanza delle prede marittime. Nomina di patrocinatori.

3.° Carico : *archivio.*

Impandettazione e conservazione di tutte le carte che dai ripartimenti si depositano in archivio. Consegna degli espedienti sulla richiesta che ne faranno i ripartimenti. Manutenzione e conservazione della biblioteca del ministero.

6. Il secondo ripartimento per gli affari civili sarà del pari diviso in tre carichi, ed avrà un uffiziale di ripartimento, tre uffiziali di carico, quattro uffiziali di prima classe, tre uffiziali di seconda classe, due uffiziali di terza classe, due uffiziali soprannumerarii, e tre alunni.

Attribuzioni del secondo ripartimento.

1.° Carico.

Lavori per lo ramo della giustizia civile concernenti la legislazione, la organizzazione, la disciplina, il servizio interno delle autorità giudiziarie, la vigilanza e la censura su i funzionarii e gl' impiegati che ne dipendono. Esame delle massime di giurisprudenza, delle condanne disciplinari contro gl' impiegati e gli uffiziali giudiziarii, delle quistioni d' incompatibilità di uffizii diversi nella stessa persona, de' verbali di visita e di consegna degli uffizii giudiziarii, e degli stati d' intervento dei magistrati ne' collegi civili. Concessione de' sovrani beneplaciti onde accettarsi da' corpi morali le disposizioni in loro favore. Riduzione ad *jus et justitiam* de' regii assensi. Concessione delle spese giudiziarie a credito agl' indigenti. Condonazione di multe in materia civile. Soluzione di dubbii sulla legge del registro e bollo e delle ipoteche. Lavori intorno al dritto di albinaggio. Corrispondenza pe' giudizii relativi a' dritti di regalia e di regio padronato sopra beni e fondazioni ecclesiastiche. Comunicazione stragiudiziale degli atti notificati all' estero diretti a persone dimoranti in regno. Corrispondenza con le autorità giudiziarie per quanto riguarda il dettaglio dell' amministrazione della giustizia civile. Conferimento di titoli ed onorificenze. Istituzione di majoraschi.

2.° Carico.

Lavori pe' conflitti di attribuzione tra le autorità giudiziarie ed amministrative, e pe' conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie delle due parti del regno. Regolamenti ed istruzioni sulla tenuta de' registri degli atti dello stato civile. Visite annue de' medesimi. Lavori sulle dimande per cangiamento di cognome, per naturalizzazione ed autorizzazione di domicilio degli esteri, per legittimazione di mera grazia, per dispensa al consenso degli ascendenti, ed a' termini delle notificazioni nella solenne promessa di matrimonio, per sanatoria de' matrimonii celebrati *in extremis*, per godimento degli effetti civili a' matrimonii clandestini o di coscienza contratti secondo la bolla *satis vobis*. Lavori sul notariato, e sulle camere ed archivi notarili. Nomina de' componenti le camere notarili, e degl' impiegati negli archivii delle medesime. Nomina e traslocazione dei notai. Dispense di età pe' medesimi. Procedimento disciplinare contro i notai. Corrispondenza col consiglio delle prede marittime per quistioni sulle prede e sugli oggetti ricuperati dal naufragio. Corrispondenza per lo contenzioso degli affari ecclesiastici.

3.° Carico.

Corrispondenza con le autorità giudiziarie per quanto risguarda la formazione degli stati dell' amministrazione della giustizia civile. Esame di questi stati. Lavori per la redazione della statistica annuale per lo ramo civile da presentarsi al Re, e per la stampa della medesima.

7. Il terzo ripartimento per gli affari penali sarà pure diviso in tre carichi, ed avrà un uffiziale di ripartimento, tre uffiziali di carico, tre uffiziali di prima classe, quattro uffiziali di seconda classe, due uffiziali di terza classe, due uffiziali soprannumerarii, e tre alunni.

Attribuzioni del terzo ripartimento.

1.° Carico.

Esame delle decisioni delle corti criminali e speciali, e delle loro raccomandazioni per grazia. Quistioni giuridiche co' tribunali militari, ed esame delle sentenze di questi tribunali. Lavori sulle dimande di procedimento contro i funzionarii pubblici rivestiti di garentia. Decisioni per talune cause da trattarsi, a porte chiuse, e per l' allontanamento dal proprio domicilio di coloro che mettono ostacolo allo scoprimento del vero. Autorizzazione per udire come testimonii i fun ionarii che sono dispensati di presentarsi in giudizio penale a deporre nelle forme stabilite dalle leggi per la nobiltà. Corrispondenza col ministero degli affari esteri per la estradizione di delinquenti, e con la consulta generale per ciò che risguarda la commessione consultiva per gli affari di grazia. Censura e vigilanza sulla condotta de' magistrati addetti al ramo penale. Lavori risguardanti la persecuzione de' misfatti, e le operazioni delle corti criminali e speciali.

2.° Carico.

Lavori per la repressione e persecuzione de' contrabbandi, de' reati di polizia rurale e forestale, e de' delitti e contravvenzioni che interessano le varie amministrazioni. Esame di decisioni per le quali si rinvia un affare da un giudice di circondario ad altro; degli stati mensili d' intervento de' magistrati nelle corti criminali; de' verbali di consegna o di visita delle officine delle procure generali e delle cancellerie delle gran corti criminali; e de' verbali delle multe in cui incorrono i cancellieri per affari criminali e correzionali. Conto morale, e corrispondenza per le spese di giustizia criminale e correzionale.

3.° Carico.

Corrispondenza con le autorità giudiziarie e militari per ciò che risguarda la formazione degli stati dell' amministrazione della giustizia penale. Esame di questi stati. Lavori per la compilazione della statistica generale annuale per l' amministrazione della giustizia penale da presentarsi al Re, e per la stampa della medesima.

8. Il quarto ripartimento presso il luogotenente generale in Sicilia avrà un uffiziale di ripartimento, due uffiziali di carico, tre uffiziali di prima classe, tre uffiziali di seconda classe, due uffiziali di terza classe, due uffiziali soprannumerarii, e due alunni.

Attribuzioni del quarto ripartimento.

Questo ripartimento eseguirà tutte le disposizioni che si comunicano in Sicilia dal ministero di stato di grazia e giustizia, e tutti gli affari risguardanti questo ramo, i quali rientrano nelle facoltà da Noi concedute al luogotenente generale.

9. La contabilità avrà un uffiziale di carico capo di uffizio, un uffiziale di carico, due uffiziali di prima classe, due uffiziali di seconda classe, un uffiziale di terza classe, un uffiziale soprannumerario, ed un alunno.

Attribuzioni della contabilità.

Progetti degli stati discussi, e tutto ciò che concerne la comunicazione per la real tesoreria generale delle disposizioni e degli elementi che servono di base pe' pagamenti sopra i capitoli di prima classe dello stato discusso a' funzionarii ed agl' impiegati dipendenti dal dipartimento di giustizia. Disposizioni pei pagamenti de' soldi a' magistrati che han fatto uso di congedo. Spedizione degli ordinativi di pagamento sopra i capitoli di seconda e terza classe dello stato discusso. Conservazione delle scritture e de' registri de' crediti da Noi accordati, e degli esiti sopra i medesimi. Esame de' conti delle spese minute di tutte le corti e tribunali; degli stati de' rilasci delle cancellerie delle corti e de' tribunali civili; e degli stati di ripartizione dei dritti di archivio delle gran corti criminali. Liquidazione delle pensioni di giustizia, e corrispondenza con la gran corte dei conti sull' oggetto. Sovvenzioni e sussidii pe' poveri vecchi subalterni de' tribunali. Manutenzione e mobilia de' locali delle autorità giudiziarie, e corrispondenza col ministero di stato degli affari interni sull' oggetto. Istruzioni per lo ramo contabile. Apponderazione de' soldi e delle spese del ministero di grazia e giustizia.

10. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo risguarda.

Decreto de' 18 giugno 1840 concernente lo stabilimento de' depositi di mendicità ne' reali dominii al di qua del faro per la reclusione degli accattoni.

Il numero degli accattoni sempre crescente o perchè loro manca il lavoro, o perchè sono inclinati a poltrire nell' ozio, o perchè resi inabili da mali e da fisiche difformità, il fermo volere di richiamare i primi a vita laboriosa ed utile alla pubblica comunanza, di allontanare gli altri dal cadere nel vizio, e dal porgere esempio pernizioso a' malaccorti, di stendere agli ultimi una mano soccorrevole nelle loro sventure, ha mosso il nostro real animo a volgere ogni cura perchè questa piaga civile vie più non intristisse.

Quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È proibito l' accattare per le strade, o ne' siti di qualunque spezie essi sieno.

2. Gli accattoni che sono acconci al lavoro, ed ostinatamente ricusino di farlo, d' ora innanzi rimangono soggetti alle pene comminate dalle leggi penali contro l' improba mendicità.

3. Tutti coloro che hanno sovvenzioni fisse o sopra la beneficenza reale, o sopra quella provinciale, se andranno accattando ne saranno immediatamente privi.

4. Saranno stabiliti ne' nostri reali dominii di qua del faro quattro grandi depositi di mendicità (per ora e fino a quando non siano esaurite le piazze che ciascuno di essi può offerire) destinati ad accogliere gl' individui de' due sessi, e di qualsiasi età, i quali vanno mendicando nel territorio delle provincie assegnate ad ogni deposito.

5. Essi verranno fissati:

1.° nella capitale pe' mendici della provincia di Napoli;

2.° in Terra di lavoro pe' naturali della provincia, del pari che di Principato ulteriore, Molise, Capitanata e degli Abruzzi;

3.° in Principato citeriore pe' suoi abitanti, e per quelli di Basilicata e delle Calabrie;

4.° in fine in Terra di Bari, che accoglierà anche gli abitatori di Terra d' Otranto.

6. Essi sono dotati:

Quelli delle provincie, di diecimila ducati annui, che si preleveranno da' fondi delle beneficenze del regno: l' altro del-

la capitale, di ducati trentamila; ventimila dal comune di Napoli come viene espresso nell' articolo 115 del suo stato discusso, e diecimila dal tesoro, finchè altri cespiti della beneficenza non verranno addetti a tale opera.

Sopra la beneficenza delle provincie altro nuovo assegnamento verrà fatto a' depositi di mendicità che saranno aperti negli Abruzzi e nelle Calabrie tostochè i quattro di sopra mentovati torneranno insufficienti alla reclusione degli accattoni.

7. Appena che un deposito verrà del tutto stabilito, sarà uffizialmente fatto noto al pubblico ed a' comuni delle provincie che lo risguardano. Da tale pubblicazione s'intende vietato il mendicare; e tutte le autorità amministrative, di polizia, e di gendarmeria saranno tenute di spedire a' depositi corrispondenti coloro che in contravvenzione continuassero ad accattare.

8. Qualunque mendico che mostrerà di poter provvedere alla propria sussistenza lecitamente, e che darà idonea malleveria pecuniaria di non accattare per l' avvenire (che non sarà mai minore di ducati trenta) potrà uscire dal deposito con essere consegnato al suo mallevadore, che risponderà della di lui condotta. La dimanda e la malleveria potranno per motivi di ordine pubblico essere ammesse o rigettate dall' intendente della provincia nella quale è situato il deposito, intesa l' amministrazione di quest' ultimo, e l' intendente della provincia alla quale il recluso appartiene per que' depositi che riuniscono più provincie. Dalla decisione dell' intendente sarà permesso reclamare ne' modi e ne' termini prescritto nell' articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

9. Qualora un mendico spedito al deposito avesse figli ed altri individui di famiglia incapaci di provvedere alla propria sussistenza, e non vi fossero congiunti che potessero e volessero torne la cura, o altre persone agiate e di conosciuta probità che per principio di carità assumessero di ricoverarli e di educarli, le accennate autorità li spediranno al medesimo deposito di unita a' genitori, ove saranno trattati secondo l' età e le relative loro condizioni.

10. Ogni deposito riceverà i mendici nativi delle provincie ad esso assegnate, o che si trovino ad abitare in esse da più anni, o che vi siano maritati. Gl' individui appartenenti ad altre provincie, fuori delle indicate circostanze, saranno spediti a que' depositi a' quali appartengono a cura delle autorità amministrative, di polizia, e di gendarmeria.

11. L' amministrazione de' depositi di mendicità sarà per Napoli quella stessa del real Albergo de' poveri, e dipenderà dal soprantendente generale e governo di questo reale stabilimento.

Per gli altri sarà la medesima degli orfanotrofii delle provincie ove sono stabiliti, e de' quali saranno considerati come sezioni, e con aver solo una separata contabilità, essendo per

altro tale amministrazione provinciale subordinata sempre a' consigli degli ospizii rispettivi.

12. Un recluso rilasciato a' termini dell' articolo 8, se è di nuovo sorpreso mendicando andrà soggetto alle disposizioni delle leggi penali contro a' vagabondi. Dopo espiata la pena, ritornato nell' asilo, non potrà uscire una seconda volta se non mediante doppia malleveria, e sull' ordine del ministro segretario di stato degli affari interni.

13. La dotazione de' tre depositi nelle provincie sarà formata con una tassa sull' articolo delle elemosine eventuali de' luoghi pii di beneficenza delle rispettive provincie, mantenuti però gli assegnamenti fissi ed a domicilio. Questa tassa sarà da Noi approvata a proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Le pie adunanze conosciute sotto il nome di congregazioni saranno altresì dagl' intendenti, sottintendenti, e sindaci rispettivi eccitate a concorrere spontaneamente al sollievo de' poveri reclusi, e specialmente de' vecchi e degli storpii; niuna altra opera meglio affacendosi allo spirito di carità e di beneficenza che dee animare siffatte adunanze.

14. Le occupazioni de' reclusi ne' depositi di mendici, e l' esercizio delle arti le meno difficili e le più produttive da introdurvisi, escluse sempre le insalubri, la disciplina interna che dee rendere a creare le abitudini laboriose, ed a correggere e rendere migliori i costumi per mezzo della nostra sagrosanta religione, formeranno l' oggetto de' regolamenti speciali per ciascun deposito, sulle norme attualmente in vigore nel real Albergo de' poveri, dallo stesso ministro segretario di stato degli affari interni proposti alla nostra approvazione.

15. Ci riserbiamo di destinare con altro nostro decreto gli edificii da addirsi agli stabilimenti suddetti.

16. I nostri ministri segretarii di stato degli affari interni, della polizia generale, e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo risguarda, della esecuzione del presente decreto.

FINE DEL DODICESIMO ED ULTIMO VOLUME.

INDICE

Addizioni alla legislazione positiva